Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica

A.V (2013) n.1 (gennaio-giugno)

Sommario

Presentazione

5 Paola Chiarella
L'onesta laicità del credente: uno sguardo al pensiero di Dietrich Bonhoeffer

16 Romano Martini
Marx, la lotta di classe e l'abolizione dello Stato. Appunti per una lettura critica del presente

41 Natalina Stamile
La questione Grossman ... Perché grande è la forza di una parola intelligente e libera

66 Ida Coco
La tirannia dei valori. Riflessioni di un giurista. Carl Schmitt

83 Laura Fassina
Il ruolo del peritus peritorum*: l'obbligo di motivazione della sentenza, tra probabilità statistica e credibilità logica. Riflessioni a valle del corso di Teoria Generale del Diritto*

91 Stefano Favaro
La scuola come "organo costituzionale" al servizio della persona e della dignità umana: primi spunti di riflessione

109 Federica Foschini
Brevi cenni di riflessione sul drafting *formale e sul* drafting *sostanziale. Analisi di due facce della stessa medaglia*

117 Monica Suerz
Internet tra diritti e giurisprudenza.

128 Silvia Rosina,
Società di gestione dei servizi pubblici locali. La nuova governance *tra* spending review*, quote rosa ed anticorruzione*

150 Daniela Infantino
Responsabilità eso familiare da nascita indesiderata: casistica giurisprudenziale in materia di errata diagnosi prenatale

155 Marinella Perosa
Il matrimonio e le nuove famiglie. Evoluzione e crescita di modelli sociali in Europa

162 Bruno M. Bilotta,
Famiglia e conflitti sociali in una società a velocità crescente

173 Elena Bettinelli
Le rappresentazioni della parola. Metamorfosi di cornici cognitive e sensoriali

186 Gabriele Qualizza
Tecnologie comunicative e vita quotidiana: il modello euristico della domestication

204 Tullio Fragiacomo
La centralità del protocollo informatico nella dematerializzazione dei flussi documentali nelle amministrazioni comunali di piccole dimensioni

212 Roberto Adriani
Crisis Communication.
Gestire la comunicazione aziendale quando accade un imprevisto

223 Antonio Scognamiglio
La digitazione in Friuli Venezia Giulia e le nuove forme di televisione

228 Eugenio Ambrosi
Quale ruolo per il Corecom FVG

236 Eugenio Ambrosi
The Beatles,
dai videoclip agli spot pubblicitari

251 Giulia Livia
La rivoluzione dell'informazione dagli esordi ai nostri giorni.
Il quarto potere cibernetico svelato.
Intorno a U. Lisiero, Newspaper devolution. L'informazione online al tempo dei social network

253 Marco Cossutta
Alla ricerca dell'anarchismo tra modernità e classicità.
Intorno ad un recente libro di Giampietro Berti

Presentazione

Da questo numero "Tigor. Rivista di scienze della comunicazione" si presenta come un'articolazione (l'altra è la collana editoriale *in*/Tigor, sempre edita dalla EUT) del Centro di Ricerca sulla Comunicazione e sulla Metodologia e Argomentazione Giuridica (CMAG), istituito presso il Dipartimento di Studî Umanistici dell'Ateneo tergestino.

Il Centro, come da suo Regolamento, si propone di promuovere ed organizzare attività di ricerca scientifica e di formazione nei settori della comunicazione, con particolare riguardo alla comunicazione istituzionale, della metodologia giuridica e dell'argomentazione giuridica.

Intenzione del Centro è quindi di sviluppare, attraverso idonei strumenti di ricerca scientifica, lo studio del fenomeno della comunicazione nei suoi molteplici aspetti con particolare riguardo alla comunicazione istituzionale, la quale vede nel documento giuridico il suo principale vettore; in tal senso, il Centro intende promuovere, all'interno di una più generale riflessione sul fenomeno comunicativo, lo studio dei metodi e delle procedure logiche del giurista, delle tecniche di redazione e di interpretazione dei testi giuridici nonché sviluppare, oltre all'analisi della normativa vigente, la ricerca sulla loro applicazione anche informatica nel vari settori del diritto. Intendimento del Centro è altresì affrontare lo studio dell'impatto sociale della comunicazione con particolare riguardo a quella istituzionale.

L'attività del Centro mira pertanto a coniugare, in una prospettiva interdisciplinare, competenze diverse provenienti dalle scienze sociali, politiche, giuridiche ed economiche, dagli studi filosofici, letterari e artistici e dalle scienze formali.

Il fascicolo, che esce con la nuova titolazione di "Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica", si presenta ricco di contribuiti che indagano, come oramai nella tradizione della rivista, sia questioni di natura politico-giuridica, che problemi inerenti al variegato mondo della comunicazione.

Nel primo campo vanno annoverati la ricerca di Paola Chiarella sul pensiero di Dietrich Bonhoeffer, di Romano Martini, che propone una lettura attualizzata del pensiero marxiano, nonché di Natalina Stamile, che affronta l'interessante tema del rapporto fra diritto e letteratura a partire dall'opera di Vasilij Grossman, e di Ida Cocco che si sofferma sul pensiero di Carl Schmitt. A questi si affiancano i saggi più specificatamente giuridici di Laura Fassina sul ruolo del *peritus peritorum*, di Stefano Favaro, che riflette sull'istituzione scolastica quale organo al servizio della persona umana, di Federica Foschini, che si sofferma sul problema del *drafting* legislativo, di Monica Suerz, che propone una indagine sulla regolamentazione giuridica di internet, e di Silvia Rosina, la quale indaga le recenti disposizioni in tema di gestione degli enti locali. Daniela Infantino e Marinella Perosa concentrano la loro attenzione, sia pure da due differenti puniti di vista, sulle problematiche inerenti all'istituto famigliare, indagando l'una la questione della cosiddetta nascita indesiderata, l'altra, anche da un punto di vista comparatistico, le formazioni sociali riconducibili al tradizionale istituto della famiglia. A questa analisi si affianca

il contributo di Bruno Bilotta, di taglio prettamente sociologico-giuridico, sul rapporto fra la famiglia e conflitti sociali.

Per quanto concerne il secondo campo d'indagine, Elena Bettinelli, con il suo studio sulle rappresentazioni della parola, introduce il lettore nell'ambito della sociologia della comunicazione, a cui fa seguito il contributo di Gabriele Qualizza sull'influenza delle tecnologie comunicative nella vita quotidiana. Tullio Fragiacomo, nel suo lavoro, analizza il fenomeno della dematerializzazione della documentazione amministrativa e le sue ripercussioni sulle amministrazioni comunali. La comunicazione aziendale è invece oggetto di esame nel saggio di Roberto Andriani, mentre Antonio Scognamiglio analizza la questione della digitalizzazione del segnale televisivo nella regione Friuli Venezia Giulia, che viene richiamata, per quanto concerne il ruolo del Corecom anche nello studio di Eugenio Ambrosi. Quest'ultimo propone al lettore anche un secondo saggio sulla comunicazione, che vede il proprio fulcro nel gruppo musicale dei Beatles, dei quali egli è esperto oramai di fama internazionale.

Chiudono idealmente il fascicolo due articolate recensioni, l'una di Giulia Livia, che affronta il problema dell'informazione online e l'altra di Marco Cossutta che riflette su una recente monografia in tema d'anarchismo.

L'onesta laicità del credente: uno sguardo al pensiero di Dietrich Bonhoeffer*

Paola Chiarella

Abstract

Soffermarsi sul pensiero di Bonhoeffer, a circa settant'anni di distanza dalla sua morte in un campo di concentramento nazista, ci offre l'opportunità di ragionare criticamente sulla laicità.
Le riflessioni sul "mondo divenuto maggiorenne" e l'esplicito richiamo alla formula groziana dell'etsi deus non daretur stimolano i credenti a riconsiderare il modo di vivere ed esprimere la propria fede. In un mondo divenuto adulto, che "se la cava senza Dio" la separazione tra Chiesa e Stato è una necessità derivante dal bisogno di onestà intellettuale. La politica, il diritto, la scienza così come l'etica possono rivendicare la propria autonomia rispetto alla religione poiché è stato Dio stesso – afferma Bonhoeffer – a lasciarsi cacciare fuori dal mondo sulla croce. Tutto ciò non conduce a sostenere l'irrilevanza del fenomeno religioso, come se non ci fosse davvero alcun posto per esso. Il luogo della fede è, infatti, un altro; quello dell'incontro personale col Cristo che chiama ad essere discepoli. Nella consapevolezza della particolarità e della profondità dell'esperienza della fede e della conversione, e nel riconoscimento della centralità della libertà ai fini della ricerca della verità, l'onesta intellettuale del credente dovrebbe condurlo a non imporre ai non credenti il proprio punto di vista religioso sulle questioni mondane.

Parole chiave

Bonhoeffer; Laicità; Chiesa-Stato; Fede; Naturale-Innaturale; Bioetica laica.

Premessa

Il linguaggio in chiave metaforica e simbolica riesce a rappresentare l'essenza dei concetti in modo più eloquente e profondo. Le relazioni tra politica e religione sono efficacemente espresse dalla metafora del gioco di forza del braccio secolare con quello ecclesiastico, dello scambio delle vesti, o del conflitto tra le due spade. Nella diversità espressiva, c'è tuttavia un elemento unificante: la tensione, la contrapposizione tra due entità che pur nella totale estraneità, subiscono reciprocamente gli influssi dell'altrui seduzione.

È il caso della "vocazione politica mondana" della Chiesa e dell'appello ai maggioritari motivi religiosi quale strumento per conseguire maggioranze politiche. Si propone ancora una volta il rischio adamitico della *tentazione del potere*.

In questo atteggiarsi dei rapporti, il teologo protestante Dietrich Bonhoeffer è ricorso alla metafora delle spade, definendole polemicamente "spade arrugginite"[1]. Nel gioco di forza, di delimitazione dei propri confini e di mire espansionistiche mai sopite nei territori dell'altro, le spade perdono la propria lucentezza, ovvero la propria identità e ragion d'essere. Finiscono così, come tutti gli oggetti arruggi-

* Il presente saggio riproduce, con gli opportuni ampliamenti, la relazione presentata al Convegno "La Laicità dello Stato" (Macerata 5-6 febbraio 2013), ed è stato sviluppato nell'ambito del progetto POR Calabria FSE 2007/2013 che riceve il sostegno della Commissione Europea, del Fondo Sociale Europeo e della Regione Calabria.

1 D. Bonhoeffer, *No Rusty Swords*, trad. Edwin Robertson e John Bowden, New York, 1965, p. 159.

niti, per essere inutili alla propria vocazione, nonché altamente pericolosi.

La laicità si trova nel mezzo, ora invocata ora tradita, sottoposta nell'attualità delle questioni pratiche ad una condizione di "alta tensione".

Soffermarsi sul pensiero di Bonhoeffer a quasi settant'anni dalla sua morte, avvenuta in un campo di concentramento nazista del cui regime aveva denunciato la perversa "mascherata del male"[2], ci offre l'opportunità di superare la dicotomia tra laici che invocano il motto groziano *"etsi deus non daretur"* e religiosi che invece lo riformulano nel "*veluti si deus daretur*". Le sue pagine testimoniano, infatti, la possibilità di aderire onestamente al motto groziano pur vivendo la vocazione religiosa così profondamente da arrivare al totale sacrificio di sé.

L'adesione onesta alla formula groziana è il frutto più maturo di un concetto chiave ricorrente nel pensiero di Bonhoeffer, quello dell'*onestà intellettuale* quale parametro orientativo dell'agire della Chiesa e del credente in prima persona.

La Chiesa è andata alla ricerca della propria sicurezza, denuncia Bonhoeffer, ed è giunta a credere di possedere Dio e di poterne addirittura disporre. Nel caso di conflitto col mondo incredulo, nessuna meraviglia «il far passare la guerra santa contro il mondo ostile a Dio»[3], salvo poi scoprire che Dio non c'è, che si è ritirato, che si è nascosto e ci ha abbandonato, come lo stesso figlio di Dio ha testimoniato in croce. È impossibile tranquillizzarsi all'idea del "possesso di Dio"; «non siamo noi a possedere Dio, bensì Dio che possiede noi, non è l'uomo che dispone di Dio, ma Dio dispone degli uomini. Essere religioso significa riconoscere che non si potrà mai diventarlo, avere Dio significa vedere che l'uomo non può mai averlo»[4].

Si delineano così i tratti di un'immagine di Dio inafferrabile come il vento. Il credente lo sente, ma non sa dove va e da dove viene, e se pensa di catturarlo in un qualche recipiente, del vento avrà perso la natura e la forza, rimarrà solo un aggregato di ossigeno. Arriverà il momento del passaggio dall'illusione alla delusione. Questo Dio è tanto simile a quello della fede tormentata di Kierkegaard di cui Bonhoeffer riprende il pensiero ed il fraseggio. È l'Iddio del *timore* e del *tremore*, che impone un *aut-aut*, che spinge fino alla crisi e che «se noi vogliamo averlo, egli pretende di dire qualcosa di decisivo su tutta intera la nostra vita. Non lo comprendiamo, se gli assegniamo solo una provincia della nostra esistenza spirituale»[5]. Efficaci sono le parole «La religione di Cristo non è la leccornia dopo il pane, ma è pane o non è niente»[6]. Questa è l'essenza del cristianesimo.

1. Fedeltà alla terra.

Dinanzi alla radicalità della chiamata del Cristo si pone il problema di capire come sia possibile essere laici.

Il varco a questa possibilità si apre a Bonhoeffer tramite la lucida analisi della mondanità, della comprensione del funzionamento dell'aldiquà rispetto al quale richiama espressamente il concetto nietzschiano di *fedeltà alla terra* di cui ne difende tanto il valore quanto la dignità. Sembra che Bonhoeffer anticipi ciò che dirà Hanna Arendt che probabilmente non conobbe[7]. «La vita umana – sostiene Hanna Arendt in *Vita Activa* - è sempre radicata in un mondo di uomini e di cose fatte dall'uomo che non abbandona mai o non trascende mai del tutto»[8]. Questa umanità e mondanità le si ritrovano nelle pagine di Bonhoeffer in cui *l'agire come essere-nel-mondo* diventa *l'essere come esserci per gli altri*. Significa che il trascendente è il prossimo, che essere vicino a Dio è partecipare alle sofferenze del mondo.

In una lettera dal carcere alla fidanzata, Bonhoeffer scrive: «Io temo che i cristiani che stanno sulla terra con un solo piede, staranno con un solo piede anche in paradiso»[9]. Il cri-

2 Sulla resistenza al nazismo da parte di Bonhoeffer si veda: S. Dramm, *Dietrich Bonhoeffer and the resistance*, Minneappolis, 2009. Si v., altresì la recente accurata biografia di E. Metaxas, Roma, 2012.

3 D. Bonhoeffer, *Gli Scritti (1928-1944)*, Brescia, 1977, p. 26.

4 *Op. cit.*, p. 27.

5 *Op. cit.*, p. 32.

6 *Ibidem.*

7 Pur avendo vissuto entrambi nell'ambito accademico tedesco ed essendo altresì coetanei; ambedue nacquero nel 1906.

8 H. Arendt, *Vita Activa. La condizione umana*, Milano, 2003, p. 18.

9 D. Bonhoeffer, *Resistenza e Resa. Lettere e scritti dal carcere*, Cinisello Balsamo, 1988, p. 509.

stiano non è, infatti, un *uomo religioso*, ma *semplicemente* un uomo[10]. La pretesa di fare *qualcosa* di sé, seppur con i migliori propositi, rende inafferrabile lo scopo principale della vita, ovvero di essere vissuta autenticamente senza immolare l'umanità sull'altare di un astratto ideale che non si sposi con la realtà.

A riprova di tale convinzione egli ricorda il colloquio con un pastore francese sui progetti e propositi di vita. Il pastore gli confidò di voler diventare un santo. Bonhoeffer lo contrastò dicendo semplicemente di "voler imparare a credere". E giunse alla convinzione che si impara a credere tramite il "pieno essere-aldiquà della vita" che consiste nel «vivere nella pienezza degli impegni, dei problemi, dei successi e degli insuccessi, delle esperienze e delle perplessità»[11]. Raggiungere le vette più alte della santità, badando esclusivamente alla purezza delle proprie vesti, costringe il credente in un mondo irreale, mentre è invece sulla terra che si deve rendere proficua tale virtù.

In questa mondanità si rifiuta l'idea che la salute, la felicità, la forza siano beni che il cristiano debba disprezzare. Il matrimonio con la fidanzata è, ad esempio, sognato e pregustato quale «un sì alla terra di Dio» che avrebbe irrobustito il loro coraggio ad agire per il bene[12]. Il legame coniugale avrebbe attivato la fede, non quella che fugge il mondo, ma quella che lo sopporta, «lo ama e gli resta fedele, nonostante tutta la sofferenza che esso contiene»[13]. Questa *fede* potrebbe esprimersi nei termini della *fiducia in un futuro terreno*.

Tali riflessioni sono sviluppate da Bonhoeffer nel quadro della distinzione tra *ultimo e penultimo*. L'*ultimo* è nell'aldilà, il *penultimo* è su questa terra, per cui «non si può e non si deve dire l'ultima parola prima della penultima. Noi viviamo nel penultimo e crediamo l'ultimo»[14].

La visione sia protestante che cattolica interpretano erroneamente il rapporto tra queste due realtà. La prima finisce per negare il valore delle realtà penultime, valutando degne di considerazione soltanto le realtà ultime. Sul versante opposto, la visione cattolica le separa radicalmente e riconosce il valore delle realtà penultime in modo del tutto indipendente dalla prospettiva di quelle ultime. Dunque, nel primo caso le realtà «ultime distruggono le penultime, nel secondo caso quelle ultime sono escluse dall'àmbito delle penultime»[15]. Le realtà ultime e penultime non sono, invece, poli respingenti. Le realtà ultime lasciano alle penultime un proprio spazio che non è impenetrabile nella prospettiva dell'eternità. Entrambe mantengono così la loro serietà.

Ma è dalle realtà penultime che occorre partire per rigettare il *contemptus mundi* e adottare uno *sguardo dal basso* che porta a considerare i grandi eventi della storia universale dalla prospettiva dei sofferenti, (tra cui gli esclusi, i sospetti, i maltrattati, gli impotenti, gli oppressi, i derisi)[16]. Questo sguardo dal basso non si riduce in «un prender partito per gli eterni insoddisfatti, ma nel rispondere alle esigenze della vita in tutte le sue dimensioni»[17].

È una chiara messa in guardia dei cristiani dal pericolo di "tradimento alla terra", poiché è di ciò che accade in essa che bisognerà rendere conto a Dio. Non si nasconde, ma è espresso in forma di denuncia, lo sbigottimento per un cristianesimo che iniziato in modo così rivoluzionario, si è ripiegato su se stesso in traditrici forme conservatrici[18]. Solo vincendo l'indifferenza verso le cose di questo mondo si può contrastare l'idea oppiacea della fede.

I *viandanti delle nuvole* che pensano solo alle cose dall'alto, addormentati in una falsa sicurezza in Dio, incapaci d'agire "in mezzo

10 *Op. cit.*. p. 445.

11 *Op. cit.*, p. 446.

12 *Op. cit.*, p. 509. Il matrimonio non fu mai celebrato. Bonhoeffer fu giustiziato il 9 aprile del 1945 nel campo di concentramento di Flossenbürg.

13 *Ibidem.*

14 *Op. cit.*, p. 225; si v. pure D. Bonhoeffer, *Etica*, Milano, 1969, pp. 101 e ss.

15 D. Bonhoeffer, *Etica*, cit., p. 109.

16 D. Bonhoeffer, *Resistenza e Resa. Lettere e scritti dal carcere*, cit., p. 74.

17 *Ibidem.* Bonhoeffer afferma: «Attendere inattivi e stare ottusamente alla finestra non sono atteggiamenti cristiani»; *Op. cit.*, p. 70.

18 D. Bonhoeffer, *Gli Scritti (1928-1944)*, cit., p. 153. Sul punto si veda, A. Holl, *Gesù in cattiva compagnia*, Torino, 1991.

alla più clamorosa ingiustizia del mondo"[19], rischieranno, nel giorno del giudizio, di vergognarsi dinnanzi al cospetto di Dio se questi dovesse dire all'*ateo*: «Servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, io ti darò autorità su molto: entra nella gioia del tuo Signore»[20], «per il fatto che *egli* è stato fedele in forma terrena ai compiti terreni che si è trovato davanti, per il fatto che *egli* ha prestato ad alto interesse i talenti che gli erano stati affidati»[21]. Si profila così la possibilità estrema e forse discutibile dal punto di vista del credente, di potere addirittura vivere Dio senza averne la consapevolezza, viverlo cioè, in maniera laica o anche atea[22]. Chi serve la realtà nei suoi bisogni, serve il bene, serve Dio inconsapevolmente: questa è l'idea di un *cristianesimo non religioso*.

Infatti, il bene non è inteso quale idea trascendente, sperimentabile tramite la contemplazione, poiché è legato all'azione, è calato nella storia, immerso nella materialità degli eventi e nella concretezza delle circostanze[23]. Non bisogna chiedersi, dunque, cosa sia il bene in astratto, ma cosa rappresenti nella vita concreta, quella, cioè, che viviamo, che ci pone costantemente dinanzi al problema della scelta, tra bene e male o a volte anche tra male e male.

Il bene e il male non si presentano nella storia allo stato puro. Non ci interroghiamo sul bene facendo astrazione della vita, ma essendo in essa impegnati poiché «la nostra vita fa parte della ricerca del bene»[24]. Al confronto con la realtà, il bene si lega con la giustizia che anche in tale caso non è esclusivamente la giustizia di Dio, quella cioè legata alla confessione del suo nome, ma è la giustizia terrena, che deve essere servita in modo responsabile. Da questa angolatura, la chiamata a forme di resistenza e impegno civile è impellente. Il contenuto del cristianesimo non è dunque soltanto la redenzione del peccatore, quanto anche l'incitazione, rivolta all'uomo buono, ad agire per la giustizia. Il problema del cristianesimo, riconosce Bonhoeffer, è stato quello di essersi ridotto all'annuncio della buona novella, ed ha finito per non riuscire a dire nulla di nuovo all'uomo buono. La giustizia si lega dunque, in modo inscindibile, alla santità.

Tutto ciò lo si può comprovare nelle parole del Cristo sul tema delle preoccupazioni mondane del mangiare, del bere e del vestire, che rischiano di diventare l'unica banale ragione di vita del cristiano, una volta divenuto certo della salvezza della propria anima: «cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte»[25]. In questa prospettiva il mondo smette di essere soltanto il prodotto della creazione e diventa il «luogo della giustizia divina e dell'interazione uomo-Dio»[26]. L'uomo diventa attivamente partecipe della realizzazione del piano di Dio per il mondo, potendolo addirittura condizionare[27].

La virtù non è così scissa nella doppia veste privata e pubblica che rende l'uomo un essere dal cuore doppio. All'*uomo integro*, all'uomo tutto intero, appartengono semplicità e saggezza[28]. La semplicità gli consente di conservare la netta visione della verità di Dio, mentre la saggezza gli permette di vedere la realtà per come essa è, senza infingimenti, ma in profondità fino a percepire le cose nella loro essenza. Col ripararsi dietro lo scudo della santità, evitando la contaminazione mondana della propria veste, il credente s'inganna e finisce per adempiere i propri doveri perfino nei confronti degli ordini che provengono dal diavolo. Il fanatismo, con la smania di mantenere la purezza dei principi e della volontà, «perde di vista la totalità del male e si precipita come il toro contro il drappo rosso anziché contro colui che lo agita, finendo per esaurirsi e soccombere. Il fanatico manca il bersaglio»[29]. Appare allora evidente che una coscienza immacolata è una coscienza ingannata[30].

19 D. Bonhoeffer, *Gli Scritti (1928-1944)*, cit., p. 155.

20 Evangelo di Matteo 25:21

21 D. Bonhoeffer, *Gli Scritti (1928-1944)*, cit., p. 153.

22 I. Mancini, *Ciò che è vivo e ciò che è morto nell'etica di Bonhoeffer*, Introduzione a D. Bonhoeffer, *Etica*, cit., p. IX.

23 D. Bonhoeffer, *Etica*, cit., p. 181.

24 *Ibidem* e *Op. cit.*, p. 169.

25 Evangelo di Matteo 6:33.

26 E. Rusconi, *Come se Dio non ci fosse. I laici, i cattolici e la democrazia*, Torino 2000, p. 141.

27 *Ibidem*.

28 D. Bonhoeffer, *Etica*, cit., p. 60.

29 *Op. cit.*, p. 58.

30 *Op. cit.*, p. 59.

È sempre preferibile una cattiva coscienza che corre il rischio di assumersi la responsabilità di peccare di fronte a Dio, quando agisce nella consapevolezza di non dover mai tacere di fronte al male, perché il contrario o anche l'inazione, costituiscono di per sé un male. Tacere equivale a parlare e non agire ad agire[31] e perciò Dio riterrà gli uomini colpevoli di questa forma d'omissione.

L'inattività nei confronti del nazismo decreta, così, non soltanto lo sfacelo di un'illustre cultura, ma altresì la capitolazione del cristianesimo con il suo tentativo di circoscrivere il concetto di amore del prossimo soltanto a vantaggio dei cristiani, e peraltro non di tutti, visto che esclude gli ebrei convertiti al cristianesimo[32]. Il prossimo è, nella mente di Bonhoeffer, chiunque in cui ci si imbatte, vicino o lontano, e che sia, a diverso titolo, bisognoso d'aiuto. La Chiesa invece «è stata muta quando avrebbe dovuto gridare, perché il sangue degli innocenti gridava al cielo»[33].

Non c'è d'altra parte altro luogo percepibile all'uomo se non la terra, in cui la volontà di Dio possa essere realizzata compiutamente. Che sia fatta appunto la sua volontà come in cielo così in terra. La prospettiva della terra è ben espressa dalle parole del Cristo a Pietro: "tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto in cielo"[34]. Parole queste che, interpretate nella prospettiva di Bonhoeffer, vanno ben al di là del significato legato alla confessione.

2. Vivere in un mondo adulto

L'onestà intellettuale e l'attaccamento alla terra conducono le riflessioni di Bonhoeffer verso l'opzione decisamente laica che si esprime nel lasciar cadere Dio quale *ipotesi di lavoro* che occorre rimuovere *il più completamente possibile*[35].

Bonhoeffer è venuto maturando l'idea della "maggiore età del mondo", della sua "età adulta", per cui sulle questioni umane in ambito scientifico, politico, giuridico e morale, gli uomini sono in grado di ragionare senza invocare Dio, sono, cioè, perfettamente maturi per vivere senza di lui, come "tutore di figli minorenni". È qui evidente il richiamo all'idea kantiana del far uso della propria ragione. Il disprezzo del razionalismo mette pericolosamente a tacere il bisogno di verità, per soddisfare il quale si deve ammettere sulle questioni mondane la "capitolazione di Dio"[36]. Senza temere d'essere blasfemi, bisogna riconoscere che "tutto funzione anche senza «Dio», e non meno bene di prima"[37].

Gli attacchi dell'apologetica cristiana volti a dimostrare il contrario appaiono a Bonhoeffer tentativi privi di senso che, indirizzati a riportare allo stato di pubertà chi ormai è diventato uomo, finiscono per assegnare a Dio il ruolo di "tappabuchi". Egli diventa, pertanto, uno strumento dell'uomo, usato, in chiave umana, quale "soluzione" a domande e problemi che l'uomo sarebbe in grado di risolvere da sé, se solo ampliasse il campo della sua conoscenza: ciò significa, però, *relegarlo di contrabbando* nella circonferenza di un buco.

31 Sul concetto di inattività, si veda ancora: D. Bonhoeffer, *Resistenza e Resa. Lettere e scritti dal carcere*, cit., p. 70.

32 Si finì col non capire che la cacciata degli Ebrei dall'Occidente equivaleva a cacciare un'altra volta Cristo fuori dal mondo, (dopo averlo fatto già due volte; alla sua nascita col confino nella mangiatoia fuori dal villaggio di Betlemme e alla sua morte, con la crocifissione in croce fuori le mura di Gerusalemme). Cristo stesso era d'altra parte ebreo. D. Bonhoeffer, *Etica*, cit., p. 77.

33 *Op.cit.*, p. 95. La Chiesa non può fare a meno di confessare le sue colpe; pusillanimità, compromesso, indolenza, egoismo, violenza, mollezza d'animo e dei costumi. Si veda sulla "limitazione della responsabilità" l'episodio narrato da Bonhoeffer secondo cui un dignitario ecclesiastico tedesco, interpellato sull'opportunità di protestare contro la condanna ingiusta di alcuni giovani di colore per violenza sessuale negli Stati Uniti, si trincerò dietro un vile silenzio. *Op. cit.*, p. 218. È interessante che sul concetto di prossimo Bonhoeffer coniughi il significato evangelico con la preferenza nietzschiana dell'amore per chi è lontano; «Colui che non discerne dietro al prossimo questo "lontano", e non riconosce questo "lontano" come prossimo», non serve il prossimo ma se stesso e fugge dall'aria aperta della responsabilità al comodo angolino del dovere compiuto. Il comandamento dell'amore del prossimo non significa dunque una legalistica limitazione della responsabilità a chi ci è prossimo sul piano spaziale, sociale, professionale o familiare», *Op. cit.*, p. 217.

34 Evangelo di Matteo 16:19.

35 D. Bonhoeffer, *Resistenza e Resa. Lettere e scritti dal carcere*, cit., p. 439.

36 *Op. cit.*, p. 399.

37 *Ibidem.*

Un Dio di questo tipo non è affatto necessario all'uomo, ragion per cui sulle questioni mondane, assume un carattere irrilevante ed è, in altri termini, un Dio *inutile*. Addirittura sarebbe Dio stesso ad obbligarci a un simile riconoscimento[38]: «Il Dio che è con noi è il Dio che ci abbandona», dice Bonhoeffer. Dio si rifiuta di essere il *deus ex machina*, sicché bisogna ragionare "*etsi Deus non daretur*", che nel pensiero del teologo non è traducibile come "se Dio non ci fosse", bensì "come se Dio non c'è", perché non siamo noi ad ipotizzare la sua assenza, ma è lui che ha sottratto la sua presenza. Dopo la creazione del mondo, constatata la *bontà di ogni cosa*, l'eternità di Dio ha generato la temporalità dell'uomo e da quel momento l'uomo è diventato custode della terra, personalmente responsabile del suo destino.

Se questo è ciò che accade in ambito pubblico, l'apologetica cristiana va allora alla ricerca di un'altra strategia di altrettanta scarsa qualità e non cristiana: comprovare che l'esistenza umana senza Dio è disperata e sull'orlo dell'abisso. Per dimostrarlo la Chiesa punta sul senso di colpa, va alla ricerca dei peccati nascosti dell'uomo. I "segreti del lacchè", pensa Bonhoeffer, rappresentano il "terreno di caccia" dei responsabili di cura d'anime: si tratta cioè di quei particolari della vita intima e personale, dalla preghiera alla sessualità, a cui aggrapparsi per dimostrare tutta la fragilità e la bassezza umana ed il conseguente bisogno di Dio. Ma non è con questo "atteggiamento pretesco" che si conducono le anime a Dio, poiché anche in questo caso ritorna il "Dio tappabuchi", invocato come rimedio del male, come anestetico per la disperazione e ancora una volta il ricorso a Dio avviene per bisogno, non come atto di libertà. In tal modo all'uomo in stato di minorità dell'ambito pubblico corrisponde l'uomo debole e fragile della dimensione privata.

Nel campo specifico del privato potrebbe trovare applicazione la seconda parte della formula di Grozio, "*aut non curari ab eo negotia umana*", sebbene Bonhoeffer non la citi espressamente. Si può, infatti, dubitare che Dio si interessi di taluni aspetti della vita privata su cui invece la Chiesa pretende di essere esperta e maestra: in questi contesti l'uomo è libero di decidere perché per Dio sono del tutto indifferenti.

Che si rinunci allora alle astuzie pretesche e si metta l'uomo a confronto con Dio nelle sue posizioni più forti[39]. Svelare i punti deboli dell'uomo è puro cinismo e non si rende neppure un servizio alla verità, perché in tal modo non si è in grado «di cogliere la verità decisiva, e cioè che a partire dal peccato originale devono esistere anche il nascondimento e il segreto»[40]. Il che implica che molte cose devono restare nascoste, di dominio esclusivamente personale, perché Dio stesso ha fatto delle vesti agli uomini[41] e intromettersi nelle questioni private vuol dire essenzialmente denudarli.

3. La geografia di Dio

A questo punto occorre capire quale sia il posto di Dio. Nell'età adulta il mondo è senza Dio molto più che nel mondo non adulto, ma proprio perciò, afferma Bonhoeffer, è forse più vicino a lui.

Ciò è possibile rifiutando la *religione* quale *addobbo sacro* del cristianesimo. La religione costituisce, infatti, un tentativo del tutto umano di pervenire al divino attraverso la Chiesa. In maniera sorprendente Bonhoeffer afferma che il «cristianesimo nasconde in sé un germe di inimicizia alla chiesa»[42], dal momento che quest'ultima costituirebbe la "via dell'uomo a Dio", la ricostruzione della torre di Babele, produttrice di confusione e incomprensione.

Nel mondo fattosi adulto, Dio è più vicino, allorché gli si lasci uno *spazio vuoto*, quello della fede. Questo spazio vuoto al centro della persona non può essere riempito dal formalismo dei riti, dai precetti religiosi, perché è il luogo in cui si realizza l'esperienza della conversione alla croce: «Cristo non è il portatore di una nuova religione, ma il portatore di Dio»[43]. In

38 *Op. cit.*, p. 440. In argomento si v. P. Heritier, *Estetica giuridica. Primi elementi: dalla globalizzazione alla secolarizzazione*, Torino, 2012, pp. 140 e ss.

39 D. Bonhoeffer, *Resistenza e Resa. Lettere e scritti dal carcere*, cit., p. 423.

40 *Op. cit.*, p. 226.

41 *Ibidem*.

42 D. Bonhoeffer, *Gli Scritti (1928-1944)*, cit., p. 42.

43 *Op. cit.*, p. 153.

questo spazio riservato a Dio e da lui riempito, Dio non è un tappabuchi, ma il centro della vita dell'uomo: per questo, «Davanti e con Dio viviamo senza Dio»[44]. Solamente nella prospettiva del mondo senza Dio, cade su di esso una luce stupefacente[45], si compie la definitiva frantumazione del muro tra sacro e profano e si compone l'unità mediante la riconciliazione del piano divino e terreno. Inutile, quindi, la costruzione di un tempio o una chiesa per il culto di Dio, poiché Dio chiama alla *sequela* e nel privato, si assiste all'irrompere della sua presenza[46].

Dio non è confinato in una provincia periferica dell'esistenza umana, ma è al centro d'essa, non si riduce ad una stampella delle debolezze umane, ad un anestetico del timore della morte e della colpa, ma si trova nella forza, nella vita e nel bene dell'uomo[47].

Ad essere debole è invece Dio, quello sofferente in croce, che nella notte in cui fu tradito chiese conforto agli amici nella veglia del Getsemani. Dio sulla croce si è lasciato cacciare dal mondo, è diventato impotente e debole. Egli non ci aiuta in virtù della sua forza, ma per la sua debolezza e l'uomo, partecipando alle sofferenze del mondo, partecipa alla presenza di Dio.

Il rapporto con l'altro viene di conseguenza modificato. Si dovrebbe imparare a valutare gli uomini non per quello che fanno, ma per quello che soffrono. In questa prospettiva dal basso, la fede attivata da quella *luce stupefacente* si pone sulle miserie umane, sulla sofferenza del mondo, e porta il credente ad inginocchiarsi dinnanzi ad essa come se fosse la croce del Cristo. Tutto questo si coglie mirabilmente nelle parole della poesia *Cristiani e pagani*: «Uomini vanno a Dio nella sua tribolazione, lo trovano povero, oltraggiato, senza tetto né pane, lo vedono consunto da peccati, debolezza e morte. I cristiani stanno vicino a Dio nella sua sofferenza»[48].

Bonhoeffer rivendica, così, il valore della libertà per credenti e non credenti e la conseguente separazione tra Chiesa e Stato: ciò è chiarissimo quando afferma: «la verità nasce solo dalla libertà»[49]. La verità, prima di essere una dottrina, è la persona del Cristo, la cui accettazione dipende appunto da un atto di volontà. Rivendicare l'imperialismo della morale cristiana anche per il non credente o il diversamente credente nasconde il dubbio e la diffidenza verso la capacità della verità di manifestarsi da sé. Ritorna la via umana dell'uomo a Dio, ma l'uomo non può che preparare la via, non già costringere alcuno a percorrerla. Essa si prepara lavorando tramite un'azione di vaste proporzioni agente sulle realtà penultime. *Colmare ogni valle, appianare ogni monte*, come si legge nel Vangelo, consisterà allora nel risollevare dalla miseria umana gli ultimi, rompendo le catene della servitù, della povertà e dell'ignoranza, che impediscono di credere alle parole di chi annunzia la buona novella all'affamato senza che venga contestualmente offerto un pezzo di pane[50]. Preparata la via, afferma Bonhoeffer, Cristo si aprirà da sé la propria strada.

4. Sulla impossibilità di un'etica cristiana e le sue ricadute laiche

Anche con riferimento alla stessa etica cristiana per i credenti, Bonhoeffer rigetta la rigidità delle prescrizioni morali, poiché i principi vanno compresi nel loro spirito e non letteralmente. I principi di portata universale devono essere rapportati all'attualità delle circostanze, sicché sarebbe impossibile prevedere soluzioni

44 D. Bonhoeffer, *Resistenza e Resa. Lettere e scritti dal carcere*, cit., p. 440.

45 *Op. cit.*, p. 442.

46 Questo tema è affrontato precisamente da Bonhoeffer in *Sequela*, Brescia 1997. Fondamentale è in quest'opera il concetto di grazia a caro prezzo, che è quella che chiama ad essere *luce e sale della terra*, a seguire Cristo in forma radicale. La grazia a buon mercato è invece quella senza sequela, senza sacrificio, senza la quotidiana incarnazione di Cristo nella vita del credente; D. Bonhoeffer, *Sequela*, cit., pp. 27-29.

47 D. Bonhoeffer, *Resistenza e Resa. Lettere e scritti dal carcere*, cit., pp. 351. Per la nuova *posizione* di Dio nel mondo nel processo di secolarizzazione nella visione di Bonhoeffer, si v. F. D'Agostino, *Diritto e secolarizzazione. Pagine di filosofia giuridica e politica*, Milano, 1982, p. 252.

48 D. Bonhoeffer, *Resistenza e Resa. Lettere e scritti dal carcere*, cit., p. 427.

49 D. Bonhoeffer, *Gli Scritti (1928-1944)*, cit., p. 65.

50 D. Bonhoeffer, *Etica*, cit., pp. 115-116.

uniformi e regole identiche per tutti i credenti poiché «ogni attimo vissuto davanti agli occhi di Dio può portare una decisione inaspettata»[51]. Non è possibile prendere decisioni valide universalmente, poiché si ricadrebbe in un conflitto con la legge della libertà. Invero nella decisione morale «siamo posti nella più profonda solitudine, la solitudine in cui un uomo sta davanti al Dio vivente»[52] e di conseguenza «la decisione richiesta nella realtà deve appunto esser presa da ognuno personalmente e liberamente nella concreta situazione»[53]. Non vi è, quindi, autorità che possa imporre le regole dell'agire morale, nel senso che «il cristiano sta liberamente di fronte a Dio e di fronte al mondo, senza coprirsi alle spalle, su di lui solo si fonda l'intera responsabilità del modo come utilizzare il dono della libertà»[54].

Il cristiano deve prendere coscienza che nel Nuovo Testamento non vi sono prescrizioni etiche che devono essere assunte letteralmente, ricordando che la lettera della legge uccide, ma è lo Spirito che fa vivere. Questo significa per Bonhoeffer che «c'è spirito solo nel compimento dell'azione, nel presente, lo spirito irrigidito non è più spirito»[55], di modo che il bene e il male non esistono in astratto, ma soltanto nel compimento dell'azione. La pretesa di formalizzare norme e principi cristiani di carattere morale è un tentativo improduttivo e sfuggente come quello di «fissare in un disegno l'uccello in volo»[56]. Per il cristiano la correttezza dell'agire morale risiede nella propria coscienza, che diventa così il luogo in cui Dio si certifica e dove contemporaneamente consegue la più autentica autocomprensione. L'irruzione di Dio nella vita dell'uomo avviene al livello della coscienza, per cui «l'uomo è l'uomo della coscienza. Egli comprende se stesso a partire dalla riflessione sulla coscienza, in cui Dio lo incontra»[57]. La coscienza è l'appello dell'uomo all'unità con se stesso e si esprime come una *messa in guardia contro la perdita di sé*.

L'agire morale deve essere allora preceduto dal pensiero, dal continuo esaminare e domandare, dallo scuotere gli idoli, rifiutando la concezione hobbesiana per cui i dogmi della fede sarebbero come le pillole della medicina da bere e ingoiare subito senza masticare[58]. In questa prospettiva, il pensiero è dunque un'attività che produce, diversamente dalla contemplazione, effetti morali trasformando in persona colui che pensa[59]. Soltanto il soggetto pensante impegnato a *masticare* avrà anche il senso del limite, sarà consapevole che non tutto può essere ingoiato se non a rischio di soffocamento o avvelenamento. Colui che mastica è consapevole che l'effetto della digestione si tradurrà in stati biologici sul suo corpo per cui avrà coscienza dei limiti che gli verranno imposti, non dall'esterno, ma dal suo stesso io. L'agire morale dipende da ciò che s'intende fare con se stessi, dall'azione senza entrare in contraddizione con il sé, fino al punto da doversi disprezzare[60]. Nelle parole di Bonhoeffer ciò consiste nella «chiara cognizione di ciò cui uno è tenuto nei confronti di sé e degli altri», nella consapevolezza di un senso della «qualità» nemico potente di ogni massificazione.

La qualità, il bene, come il sapore di un cibo in bocca, possono essere valutati soltanto se esaminati in profondità, nelle radici del pensiero. Ne consegue che «se ogni uomo potesse essere messo in condizione di pensare e giudicare da sé, allora forse sarebbe possibile agire senza norme o regole prefissate»[61]. Se dunque non è possibile rinvenire regole universali per i cristiani, tanto più assurdo sarebbe imporle ai non religiosi.

51 D. Bonhoeffer, *Gli Scritti (1928-1944)*, cit., p. 55.

52 *Op. cit.*, p. 54.

53 *Op. cit.*, p. 56.

54 *Op. cit.*, p. 54.

55 *Op. cit.*, p. 55.

56 *Op. cit.*, p. 48. Si v. pure D. Bonhoeffer, *Etica*, cit., p. 74

57 D. Bonhoeffer, *Gli Scritti (1928-1944)*, cit., p. 77.

58 H. Arendt, *Alcune questioni di filosofia morale*, Torino, 2006, p. 64. In argomento si veda C. Augias, V. Mancuso, *Disputa su Dio e dintorni*, Milano 2009, p. 124. Circa l'influenza di Bonhoeffer sulla teologia contemporanea, si v. altresì V. Mancuso, *L'anima e il suo destino*, Milano 2007. Si veda altresì, U. Perone (a cura di), *Dietrich Bonhoeffer. Eredità cristiana e modernità*, Torino, 2006.

59 H. Arendt, *Alcune questioni di filosofia morale*, cit., p. 66.

60 *Op. cit.*, p. 58.

61 *Op. cit.*, p. 64.

Sarebbe sufficiente che i cristiani ricordassero il modo d'agire del Cristo, che stava in compagnia di gente dalla dubbia moralità, anzi, che frequentava una "cattiva compagnia", per ricordare lo splendido testo del teologo cattolico Adolph Holl. In effetti, in maniera spesso del tutto sorprendente si riusciva a trovare la *verità* in chi dubitava di possederla o in chi disperava di essere nel giusto[62]. Era il Cristo che attaccava espressamente il formalismo farisaico, che rompeva con i legami familiari e sociali, che trattava con gentilezza le donne ed era sensibile verso i fanciulli. Era il Cristo che non si faceva sfiorare dalla forza del pregiudizio, che assolveva dai peccati prostitute e pubblicani, che prendeva ad esempio i bambini come modello di "piccola grandezza".

Il significato profondo di tutto ciò si ritrova nelle sue stesse parole: "La pietra che i costruttori hanno rifiutata è quella che è diventata pietra angolare". I modelli umani, impiegati per giudicare uomini e circostanze si rivelano errati, insufficienti, come un metro di misura troppo corto per sondare la profondità dell'intimo umano. A questo concetto sembra ispirarsi Bonhoeffer quando rifiuta la "via dell'uomo a Dio". Regole valide per tutti sarebbero ancora una volta mattoncini sulla torre di Babele, destinata a crollare perché al cielo, in quel modo, non si arriva.

La rigidità della legge vincola ad un modello improduttivo, mentre invece la creatività nell'agire etico emerge pienamente per il tramite della libertà: «chi rinuncia alla libertà, rinuncia ad essere cristiano»[63] e privare della libertà di scelta i non cristiani significa assicurarsi che non lo diventino mai.

Tale ragionamento ha dei risvolti pratici significativi. Se i cristiani sono liberi di vivere il *penultimo* con lo sguardo rivolto all'ultimo ed hanno il diritto, ad esempio, di opporsi alla cremazione del corpo in attesa della resurrezione dei morti, i non credenti hanno il diritto di determinarsi nel penultimo in piena autonomia.

62 È sufficiente ricordare la parabola del pubblicano e del fariseo.

63 D. Bonhoeffer, *Gli Scritti (1928-1944)*, cit., p. 54.

5. Il concetto di naturale

Sui temi più spinosi dell'attuale dibattito bioetico Bonhoeffer non trascura di soffermarsi nell'*Etica*, e nel capitolo sulle *cose ultime e penultime* presenta una rassegna delle più rilevanti questioni in chiave problematica. L'orientamento di senso dei problemi analizzati è il concetto di *naturale*, che nella visione protestante è stato completamente eliminato nel timore di sminuire il valore della grazia nella sua gratuità. Ne è derivata la confusione tra naturale e innaturale e l'assimilazione di entrambi al mondo delle tenebre e del peccato. Si è pensato, quindi, che la grazia divina potesse costituire l'unico rimedio per entrambi. Naturale e innaturale devono, invece, restare distinti, poiché è naturale ciò che esiste senza necessità di organizzazione ed innaturale è invece il prodotto di quest'ultima; Il naturale si limita ad esistere, l'innaturale per *essere* deve essere organizzato; il naturale può anche essere organizzato, ma esiste, anche solo un attimo prima, di per sé.

La vita naturale ha una forma fisica che definisce la struttura dell'uomo e ha una sua dignità che deve essere protetta tramite il riconoscimento dei suoi *diritti*. Il «corpo esiste prima di tutto non per essere sacrificato, ma per essere conservato»[64], da cui discende la protezione contro le lesioni, la sopraffazione e l'uccisione intenzionali.

La corporeità, intesa per lungo tempo quale porta d'accesso privilegiata per il peccato, è concepita da Bonhoeffer come un fine in sé e non soltanto come mezzo. I piaceri del corpo non sono subordinati ad uno scopo superiore, ma sono fini in sé, concepibili quali segni della gioia eterna che Dio promette agli uomini. Le gioie derivanti dal possedere un'abitazione in cui si è circondati dal calore degli affetti, la soddisfazione di indossare un bel vestito, il gusto del proprio piatto preferito, la spensieratezza dei momenti ludici ed il piacere della sessualità, se privati della loro dignità, disumanizzano la vita dell'uomo che a differenza dell'animale non si accontenta di una tana, non va in giro

64 D. Bonhoeffer, *Etica*, cit., p. 131. Bonhoeffer parla espressamente dei *diritti della vita naturale*.

nudo, non si ciba solo per saziarsi, sperimenta la sessualità con riservatezza.

I diritti sul corpo sono sempre chiaramente soggettivi. Il corpo è qualcosa che ci appartiene, il corpo «è sempre il "mio corpo"»[65]. Il rispetto che il prossimo ci deve è quello di tenerci a dovuta distanza dalla sua realtà fisica.

Nel quadro dei diritti del soggetto sul proprio corpo e del carattere personalissimo degli atti di disposizione di esso, l'eutanasia è trattata da Bonhoeffer con riguardo alla ideologia nazista, che la concepiva uno strumento per il progetto di pulizia dei soggetti malati, deboli, costosi per la società, perché *nutzlosen*, mangiatori inutili. Bonhoeffer, al contrario, ritiene che la salute è certamente un valore da proteggere e preservare, che tuttavia non può mai giungere a superare quello della vita stessa. Una vita malata, anche gravemente, resta pur sempre umana, benché estremamente infelice. Per i malati gravi, mentalmente incapaci, la tesi secondo cui procurare la morte sarebbe espressione di un riguardo nei loro confronti è fortemente criticata, in ragione del fatto che giammai potrebbe valutarsi quanto corrisponda al reale desiderio del soggetto l'intenzione di morire.

L'eutanasia nei termini più prossimi al significato assunto nella contemporaneità è assimilata invece al suicidio, sicché nel caso di un soggetto malato nel pieno possesso delle facoltà mentali è il consenso a giocare un ruolo decisivo. Procurarsi la morte è un atto specificamente umano, tramite il quale ci si sottrae ad un destino cieco ed avverso per conferire, tramite l'esercizio della libertà, dignità alla propria esistenza, violentata sotto il profilo della scelta personale.

Nel caso di una grave malattia, è l'infermità che sceglie per il soggetto e perciò diventa fondamentale la rivendicazione della libertà di scegliere di non essere più eterodeterminati. Il suicidio è, infatti «l'estremo tentativo dell'uomo di conferire un significato umano a una vita divenuta umanamente senza senso»[66]. Decisivo è il passaggio successivo dell'argomentazione. Il suicida potrà essere giudicato colpevole solo dinanzi al tribunale di Dio quale autore della vita poiché costituisce un peccato di incredulità[67]. Non sarà invece responsabile dinanzi al tribunale degli uomini e della morale. L'atto non va condannato perché i motivi che lo determinano sono spregevoli: questa è una spiegazione strettamente religiosa, non morale, laddove l'atto appare piuttosto l'espressione di un ultimo anelito di libertà.

E dunque «l'uomo è libero dinanzi al proprio corpo» poiché «ha ricevuto dalla natura l'altissimo diritto di disporre di se stesso»[68]. L'ordine di vivere a chi non vuole più farlo non giova a nulla. Ciò che potrà fare la differenza è soltanto la grazia di Dio, la sola che conferisce uno spirito nuovo ed è capace di aiutare un uomo disperato.

Il concetto di naturale, applicato anche ad altri temi bioetici, evita di sublimare ciò che è umano in un significato necessariamente trascendente. La sessualità, ad esempio, rappresenta il fondamento fisico del matrimonio e non si esaurisce nella strumentalità procreativa, ma esprime la soddisfazione del desiderio del piacere.

Si tratta, infatti, di «un diritto diverso da quello della procreazione, ma collegato ed essenzialmente inseparabile da esso»[69]. Riconoscere il valore in sé dell'istinto sessuale, come cemento dell'amore reciproco non significa voler dare libero sfogo al cieco istinto naturale senza includere l'intervento della ragione e del senso di responsabilità. Ancora una volta si fa appello «alla libertà della coscienza responsabile davanti a Dio»[70]. Un falso rigorismo, soprattutto in questo campo, può condurre al fariseismo o al completo allontanamento da Dio[71], come anche la pretesa di intromettersi sulle scelte di vita degli altri.

Responsabilità e libertà sono concetti corrispondenti[72]. La responsabilità è libertà quando

65 *Op. cit.*, p. 133

66 *Op. cit.*, p. 140.

67 Il suicida «non tiene conto del Dio vivente». *Ibidem.*

68 *Op. cit.*, p. 141.

69 *Op. cit.*, p. 150.

70 *Ibidem.*

71 Sulle questioni legate alla sessualità Bonhoeffer constata che l'atteggiamento cattolico ha allontanato *innumerevoli persone*. Pur manifestando, nel rigore della sua posizione, la chiarezza delle sue convinzioni, la Chiesa ha aperto la via a conseguenze imprevedibili; sul punto *Ibidem.*

72 *Op. cit.*, p. 208.

l'uomo agisce unicamente in accordo col proprio essere, senza trovare altrove i motivi della propria condotta. La libertà è poi responsabilità, poiché colui che agisce liberamente secondo coscienza non darà ad altri la colpa delle conseguenze della condotta.

Alla luce di tali considerazioni, l'accento posto costantemente da Bonhoeffer sull'autonomia individuale palesa la necessità della separazione tra Chiesa e Stato, intesa quale requisito coessenziale ad entrambi e del tutto conforme allo spirito del Vangelo. La libertà del messaggio del Vangelo dipende dal tenore della libertà garantita dallo Stato. L'"eteronomia in forma di clericalismo" è un passo disperato all'indietro «che non può essere compiuto se non a prezzo del sacrificio dell'onesta intellettuale»[73]. Proprio questa deve fare da sfondo ad ogni azione, tanto del credente quanto del non credente. Per il non credente si esprime nel rispetto del punto di vista religioso dell'altro, per il credente nella consapevolezza che Cristo non è venuto per essere compreso *concettualmente*, ma per coinvolgere gli uomini nell'evento della resurrezione[74]. Ma questo evento è un incontro del tutto personale, di ciascun uomo con Dio: c'è chi lo cerca e non lo trova, c'è invece chi non lo cerca affatto, a nessuno può essere imposto, però, il proprio punto di vista religioso, perché ciò è simbolo autentico di disonestà, davanti a Dio e agli uomini.

Paola Chiarella, assegnista di ricerca Università Magna Graecia *di Catanzaro*

paola.chiarella@libero.it

73 D. Bonhoeffer, *Resistenza e Resa. Lettere e scritti dal carcere*, cit., pp. 439-440.

74 D. Bonhoeffer, *Gli Scritti (1928-1944)*, cit., p. 157.

Marx, la lotta di classe e l'abolizione dello Stato. Appunti per una lettura critica del presente

Romano Martini

Abstract

La rilettura di alcune tesi marxiane e marxiste riguardo la lotta di classe, il socialismo e l'abolizione dello Stato può offrire importanti linee direttrici per inquadrare criticamente l'odierna crisi che investe, nell'era del capitalismo finanziario globalizzato, tanto i tradizionali assetti e rapporti socio-economici, quanto le istituzioni e gli strumenti del diritto e della politica.

Parole chiave

Lotta di classe;
Stato; Proprietà;
Socialismo;
Legge del valore-lavoro;
Plusvalore;
Comunismo; Capitalismo.

1 Premesse

Nel 1975 Norberto Bobbio si chiedeva se esistesse o meno una possibile "dottrina marxista dello Stato", intesa come reale alternativa allo sviluppo della democrazia rappresentativa vigente. La risposta del filosofo italiano fu negativa, sulla base della constatazione che progetti alternativi alla democrazia del tempo non ce ne fossero, se non alcuni elaborati teorici in forma utopica e/o astratta, e quindi, del tutto impraticabili. Ciò, per altro, rimarcava Bobbio, risultava evidente già a partire dalla lettura di alcuni passaggi degli scritti di Marx, Engels o Lenin, i quali, nell'approntare teorie basate su di un *indiscutibile primato dell'economico sul politico*, potevano al massimo concepire lo Stato quale "regno della forza" e non della "ragione" o della "libertà". Così, la democrazia rappresentativa e la realtà dello Stato nelle sue diverse forme, nella concezione marxista, non potevano che essere destinati a una futura – utopica, appunto, per il filosofo – *estinzione*[1].

Eppure, alla luce dei dibattiti contemporanei che vertono sulla tenuta o meno di categorie giuridico-politiche come quelle di democrazia rappresentativa o di sovranità dello Stato-nazione, ad essere divenute quantomeno problematiche sembrano proprio quest'ultime, nel loro intreccio con le dinamiche della globalizzazione e nella loro subordinazione allo strapotere dei sistemi di *governance* del capitalismo finanziario neoliberista. Il *potere* e la *proprietà pubblici*, in effetti, risultano fortemente debilitati nella loro funzione di mediazione degli interessi sociali. E così la *rappresentanza politica*, una volta che le dinamiche globali ne abbiano svuotato le passate prerogative di governo, di amministrazione e di possesso del *pubblico*, risulta parimenti indebolita. Ma in un tale contesto, è anche la stessa *proprietà privata*, almeno per come giuridicamente la si è definita nella modernità, a mostrarsi essere sempre più sottomessa alle logiche della *rendita*, nelle diverse figure che questa assume. Rendita significa oggi soprattutto quel valore che scaturisce dalla circolazione monetaria, ovvero da quei processi che riguardano i servizi del *finanzcapitalismo* (capitale finanziario e mobiliare e capitale immobiliare); oppure essa

1 Per un quadro sommario di queste posizioni cfr. N. Bobbio, *Teoria generale della politica*, Torino, 1999, soprattutto seguendo le indicazioni dell'indice analitico al lemma "Marxismo", p. 664.

deriva da quei servizi all'impresa e alle industrie che realizzano processi di valorizzazione (dal marketing alla logistica e i trasporti, fino alla gestione "flessibile" di forza-lavoro, ad es.) sganciati dai processi produttivi in senso stretto. In breve, il capitale e la proprietà che contano di più oggi sono quelli divenuti man mano sempre più *immateriali*.

Per come ne possiamo leggere il fenomeno, globalizzazione ha significato soprattutto globalizzazione dei mercati con conseguente e consistente limitazione della sovranità dello Stato-nazione. La libertà dei commerci, il potere della moneta e quello finanziario transnazionale soprattutto, hanno definito un nuovo campo su cui si esercita una altrettanto nuova impresa politica a sostegno della politica dei sempre anonimi (e anomici) mercati. Tutto ciò si è determinato secondo quello schema "naturalistico" dell'ideologia neoliberalista, con l'esaltazione delle virtù del "libero mercato", della "competitività", delle "privatizzazioni", del "monetarismo", "dell'austerità e rigore necessari" e così via, come sgranando un ipotetico rosario che appare spiraliforme, senza aver né un inizio imputabile a qualcosa o a qualcuno, né uno scopo determinato o una fine prevedibile. Il verbo sostenuto dalla teologia economicistica del neoliberismo è in effetti, specialmente a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, sempre lo stesso, ovvero quello sinteticamente ed efficacemente espresso dall'allora premier inglese Margaret Thatcher: "Non ci sono alternative" ("*There really is no alternative*").

Con la fine della "Guerra fredda", l'implosione del mondo del "socialismo reale" e, quindi, la fine della "diarchia" Est-Ovest, questo nuovo dispositivo e questa nuova "forma di potere" ha preso campo, appunto, a livello globale. Il neoliberismo ha così conquistato un'egemonia fino ad oggi rimasta pressoché incontrastata. Quest'ultimo, sia nella sua versione europea (gli *Ordoliberisti* tedeschi *in primis* e l'"economia sociale di mercato") sia soprattutto in quella statunitense (la "Scuola di Chicago"), sin dal principio è presentato come alternativa radicale tanto al blocco del "Patto di Varsavia" (com'era ovvio che fosse nel Secondo dopoguerra), centrato sul socialismo sovietico, quanto alle diverse varianti di socialismo (dalle socialdemocrazie al laburismo) presenti in Europa e in altre parti del pianeta, non necessariamente o per niente allineate con l'URSS. Nel socialismo (talvolta identificato *tout court* con il "comunismo", il "marxismo" o il "filomarxismo" in senso spregiativo), i principali teorici del neoliberismo, di varie discipline, siano essi intellettuali, economisti o politologi, vedono innanzitutto un'indebita ingerenza dello Stato nella vita privata. Il potere e la proprietà del *Pubblico* sono riguardati come fumo negli occhi, capaci solo di tarpare le ali alla libera iniziativa dell'individuo "imprenditore di se stesso", deprimendone le naturali capacità e soffocando così quella competitività che sola fa emergere i "migliori", premiandone presunti meriti e talenti. Sul piano delle politiche macroeconomiche il bersaglio principale sono i sistemi di *Welfare state* sostenuti con la spesa pubblica. In questa direzione, tanto le teorie di J. M. Keynes quanto il *keynesismo* (quale tipo di politica economica e di regolazione/mediazione tra interessi sociali di classe –il cd. "compromesso fordista-keynesista- adottato come modello di riferimento, fatte salve poche eccezioni, da quasi tutti gli Stati nei cd. "trent'anni gloriosi"del Secondo dopoguerra), sono descritti come una sorta di filiazioni del socialismo. E come questo, poiché prevedono un intervento pubblico –statale appunto-, perturberebbero i "naturali" equilibri dei mercati e della moneta. Il "socialismo", il "marxismo" e i loro derivati sono quindi i nemici da sconfiggere, in quanto, in sostanza, identificati con lo statalismo, la centralizzazione burocratica e la pianificazione della vita sociale.

Ecco che allora appare opportuno prendere sul serio quell'ormai antica questione sollevata da Bobbio, qui all'inizio richiamata: "*Esiste una dottrina marxista dello Stato?*". Tentare di sciogliere i nodi problematici che quella stessa questione portava in superficie o, almeno, iniziare a riprendere quell'argomento un tempo assai dibattuto, potrà consentirci di avanzare nell'analisi e nell'esposizione relative a un chiarimento dei rapporti, in seno al pensiero marxiano e marxista, tra lotta di classe e mediazione giuridica nell'ordine e nelle

costituzioni statuali, nonché condurci verso un chiarimento delle differenze tra prospettiva socialista (o anche liberale) e prospettiva comunista. Con ciò, non intendiamo tuttavia addentrarci in un complesso terreno filologico di ricostruzione del "vero" pensiero marxiano e marxista in merito ai rapporti di quest'ultimo con il "problema Stato" e con quanto eventualmente ne consegue. Piuttosto ci interessa iniziare a procedere entro una prospettiva storico-genealogica, illustrando e analizzando alcune teorie di Marx. Si ritiene infatti che una tale operazione possa contribuire a rendere giustizia a un grande pensiero, tentando di liberarlo da numerose mistificazioni a cui è stato soggetto nella storia. Se ancor oggi, in effetti, malgrado la fine del "socialismo reale", l'allineamento al pensiero neoliberista della quasi totalità dei partiti socialisti e/o socialdemocratici (perfino "comunisti" se pensiamo al caso cinese, del quale però occorrerebbe un'analisi a sé) o più genericamente della "sinistra", eredi del movimento operaio; ebbene, se malgrado tutto questo i termini "socialista", "comunista" o "marxista" vengono ancora agitati come spauracchio o vituperio (si pensi agli strali lanciati contro il Presidente USA Obama, spesso bollato come "socialista" per i suoi timidi tentativi di riforma sociale), allora quanto ci si accingerà ad esporre qui di seguito potrà risultare un esercizio meno ozioso di quanto possa apparire a un primo sguardo. Al contrario, chi scrive auspica che i testi analizzati possano fornire utili sollecitazioni per una lettura critica del presente, senza pretendere di andare alla ricerca di impossibili continuità lineari con una lettura atemporale dei corsi storici.

2. Alcuni cenni sulla *lotta di classe* come teoria direttrice per la critica del presente

Si è poco sopra menzionata la *lotta di classe*, una teoria che, fra tutte quelle formulate da Marx e dai marxisti, ha avuto il destino di esser stata quella più esorcizzata, quello ritenuta più esaurita e ideologica di tutte le altre. Questo cerimoniale apotropaico ha avuto corso specialmente durante gli anni Novanta e a ridosso della prima metà degli anni Zero, quando il capitalismo neoliberista, malgrado qualche crisi qua è la nel pianeta (es. Asia, Argentina) e qualche "bolla" speculativa (celebre diverrà quella della cd. *New Economy*), sembrava viaggiare all'impazzata senza apparentemente incontrare ostacoli di sorta (il "turbocapitalismo", di cui si parlava già dagli anni Ottanta). E oggi? Con *crisi* (economiche, sociali, politiche) che appaiono sempre meno "congiunturali" ed "esogene" e sempre più "strutturali", "endogene" e "permanenti"? Di fatto, a fronte dell'impoverimento di strati sempre più ampi delle società, nonché dinnanzi alle evidenti asimmetrie e disuguaglianze sociali, prodottesi nelle tendenze attuali dei processi di accumulazione del capitalismo contemporaneo, soprattutto nelle *crisi* –appunto- del suo sistema, la tendenza dominante (invero sempre più traballante) è quella di negare ogni ruolo a resistenze o a conflitti (individuali e sociali), in una rappresentazione della realtà tutta schiacciata su algoritmi e calcoli contabili economicistici: di nuovo si ripete "non ci sono alternative!". Pur tuttavia, esistono autorevoli voci dissonanti e talvolta molto critiche anche in seno alla comunicazione *mainstream*[2].

Di fronte all'impasse economica e politica dei vari sistemi della *governance* mondiale, nell'ordine del discorso dominante si riproduce comunque un'operazione semantica di espunzione, negazione e rimozione riguardante soprattutto quella pratica antagonistica che ha contrassegnato e contrappuntato l'intero sviluppo del capitalismo in tutte le sue fasi storiche con i sui diversi modi di accumulazione: la *lotta di classe*. Rimuovere, negare o decretare la fine della *lotta di classe*, significa soprattutto marginalizzare, quando non dissolvere in dispositivi comunicativi e in processi funzionalistici del sistema-mondo, l'esistenza e il ruolo delle *soggettività* concrete che costituiscono e agiscono quello specifico rapporto conflittuale (di classe, appunto), il quale infine non è altro che lo specifico prodotto del rapporto *sociale e politico* determinato dal capitalismo come una

2 Tra gli altri, rimandiamo a J. E. Stitglitz, *Il prezzo della disuguaglianza. Come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro*, trad. it. di M. L. Chiesara, Torino, 2013.

delle maggiori potenze effettive che hanno finora articolato il processo storico della modernità. Così, in questa negazione delle soggettività in lotta, il capitalismo può ancora ben presentarsi -e rappresentarsi- come "rapporto naturale", come forma consensuale di sviluppo o come una sorta di automa semovente[3]. Ciò nonostante, nel tentativo di scongiurarla, i profeti della fine della lotta di classe e delle società classiste impattano di fronte a numerose insorgenze che si esprimono –*diversamente*- in numerose parti del mondo globalizzato, dovendo con ciò fare i conti con le conseguenze delle crescenti condizioni di impoverimento e di polarizzazione sociali[4].

Dietro l'oggettività delle contraddizioni, delle crisi, delle emergenze prodotte dal capitalismo globale, pur rilevata dai "saperi esperti", vi sono inserzioni di soggettività che continuano ad agire rifiutando lo stato di cose presente. Non manca perciò la crescita di un pensiero di critica radicale dell'esistente che, con acute analisi e con diversi approcci disciplinari, nonché con diverse prospettive, rileva come la *lotta di classe* sia, pur nelle sue mutazioni contemporanee, tutt'altro che defunta[5]. Certo, la *lotta di classe* non si presenta mai in una "forma pura", come ad es. il conflitto capitale-lavoro che ha caratterizzato la moderna storia del Movimento Operaio. Neanche Marx nei suoi lavori storico-politici di instancabile inchiesta militante, oltreché in quelli più teorici, ha configurato in maniera così "sociologicamente" rigida la contrapposizione e l'antagonismo di classe[6]. Il conflitto capitalisti-operai delle società industriali è infatti una delle forme che la lotta di classe assume. Tuttavia, forme di conflitto di classe possono essere pure le lotte di liberazione nazionale, quelle dei movimenti anticoloniali o quelle dei "neri" o delle femministe (per citarne di passata solo alcune di quelle che, ad es., una volta analizzate come lotte di classe spaventavano molto i membri della *Trilateral* a metà degli anni Settanta[7]). D'altronde, anche la stessa contrapposizione tra *capitale* e *lavoro* non è sempre la stessa e non si presenta mai allo stesso modo in ogni epoca e in ogni latitudine. Ciò che è "capitale" e ciò che è "lavoro" –o meglio ciò che è la *soggettività* della forza-lavoro oppressa e sfruttata-, variano nelle loro determinatezze storiche e geografiche. Occorre quindi cogliere le specificità della lotta di classe, evitando tuttavia la tentazione di cedere a visioni totalizzanti o deterministiche. Per dirla in breve: una lotta *diviene* di classe. Sosteniamo questo, per meglio dire ancora, allo scopo di superare un approccio di tipo "economicistico" che interpreti la lotta di classe come mera lotta economica secondo un meccanico, troppo spesso riduzionistico, schema del marxismo tradizionale che contrappone "forze produttive" e "rapporti di produzione", con il corollario ad es. della rigida contrapposizione tra "struttura" economica e "sovrastruttura" giuridico-politica e/o ideologica. A tutti gli effetti le lotte per la riduzione dell'orario di lavoro, per il salario o per un

3 I capitalisti agiscono come *classe dominante*, pur non avendone, quasi per proprio statuto psico-ontologico, una vera e propria coscienza collettiva.

4 In questo quadro, davvero avventato fu il giudizio di "fine della storia", formulato nel 1992, all'indomani della fine della guerra fredda da F. Fukuyama, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, trad. it. di D. Ceni, Milano, 2003.

5 Tra i numerosi contributi in tal senso, a livello mondiale e appunto secondo diversi approcci disciplinari, ci limitiamo a segnalare alcuni tra quelli più recenti: L. Gallino, *La lotta di classe dopo la lotta di classe. (Intervista a cura di Paola Borgna*), Roma-Bari ,2012; D. Losurdo, *La lotta di classe. Una storia politica e filosofica*, Roma-Bari, 2013. Va inoltre citato per molte delle argomentazioni qui proposte M. Lazzarato, *Il governo delle disuguaglianze. Critica dell'insicurezza neoliberista*, trad. it. G. Morosato, Verona, 2013.

6 Si pensi al famoso incipit del *Manifesto*: «La storia di ogni società finora esistita è storia di lotta di classi. Liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, membri di corporazioni e garzoni, *insomma oppressori e oppressi, sono stati sempre in reciproco antagonismo, conducendo una lotta senza fine, a volte nascosta, a volte dichiarata, che portò in ogni caso o a una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o alla totale rovina delle classi in competizione*», K. Marx, F. Engels, *Manifesto del partito comunista*, trad. it. di E. Sbardella, Roma, 2005, p. 43.

7 Ho parzialmente analizzato il documento indirizzato alla "Commissione Trilaterale" del 1975 (M. J. Crozier, S. P. Huntintghon, J. Watanuki, *The Crisis of Democracy: Report of the Governability to the Trilateral Commission*, New York, 1975) in R. Martini, *La produzione del governo tra diritti e tecnocrazie. Note sulla* governance *globale*, in "Tigor. Rivista di scienze della comunicazione", IV (2012), n. 2, pp. 15-29.

reddito non sono mai state (e crediamo non lo siano neanche oggi) esclusive lotte economiche, bensì anche lotte con un'intrinseca e forte valenza politica.

3. Marx: la lotta di classe e la critica dello Stato e della proprietà privata

Per procedere occorre premettere, o ribadire, come non sia possibile contrapporre un Marx critico dell'economia a un Marx sociologo o teorico politico. I rapporti economici di produzione sono riducibili alla mera sfera economica solo in apparenza, poiché, seguendo Marx, da essi emerge il movimento politico proprio del capitalismo, il quale con i propri processi di accumulazione sociale impone *la misura-valore del tempo di lavoro collettivo*. Per questo nelle sue più note opere di critica dell'economia politica, dai *Grundrisse* al *Capitale*, Marx tratterà sempre lo "Stato" come "un capitolo" di quel movimento attraverso cui il capitale si spinge ad organizzare l'amministrazione della società sotto il proprio comando[8]. Pertanto, in questo senso, *la forma politica cresce in seno a quella stessa contraddizione che marca il modo capitalistico di produzione*. E quali sono i termini –ovvero i *soggetti*- di questa contraddizione? Da un lato vi è la spinta del capitalista verso l'appropriazione di quote sempre maggiori del tempo della forza-lavoro, la quale in tal modo risulta sempre più socializzata e concentrata, o comunque gestita sotto il comando dello stesso capitale. Dall'altro lato, quella stessa forza-lavoro socializzata, *riconoscendosi sempre più come classe*[9], esprime una forte tensione a liberarsi dal dominio sul proprio tempo – tempo di lavoro e tempo sociale di riproduzione. L'unità della società borghese capitalistica è quindi per Marx internamente contraddittoria, perciò egli evidenzierà i limiti del suo universalismo giuridico e della sua determinabilità nella mediazione statale. La critica può quindi divenire critica *pratica* solo a partire dai rapporti materiali di produzione e riproduzione della società (dove *produzione* e *riproduzione* dovrebbero intendersi in senso molto ampio, *ontologico*). Ciò premesso, vediamo più in dettaglio alcuni passaggi della critica marxiana al diritto e allo Stato (di diritto, liberale e borghese prima, "sociale" e/o "socialista" poi).

Nella *Critica della filosofia del diritto pubblico hegeliano*[10] e, in modo più sintetico e diretto, nel testo *Sulla questione ebraica*[11], il giovane Marx pone al centro del proprio discorso la critica dell'emancipazione meramente "politica";

8 Così Marx, nei *Grundrisse*, illustra come intende procedere nella sua analisi critica dell'economia politica, ovvero del capitale come sistema: «La divisione della materia deve essere fatta, evidentemente, in modo da trattare: 1) le determinazioni generali astratte che come tali sono comuni più o meno a tutte le forme di società [...]; 2) le categorie che costituiscono la struttura interna della società borghese e su cui poggiano le classi fondamentali. Capitale, lavoro salariato, proprietà fondiaria. La loro relazione reciproca. Città e campagna. Le tre grandi classi sociali. Scambio tra di esse. Circolazione. Credito (privato). 3) *Sintesi della società borghese nella forma dello Stato.* Considerata in relazione a se stessa. Le classi "improduttive". Imposte. Debito di Stato. Credito pubblico. La popolazione. Le colonie. Emigrazione. 4) rapporti internazionali della produzione. Divisione internazionale del lavoro. Scambio internazionale. Esportazioni e importazioni. Corso del cambio. 5) il mercato mondiale e le crisi», K. Marx, *Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica 1857-1858*, 2 voll., trad. it. di E. Grillo, Firenze, 1997, I, pp. 36-37.

9 La *classe* è un *concetto politico*, vale a dire che è un concetto legato a soggettività determinate in una situazione al contempo economica e storico-sociale. Tra gli innumerevoli studiosi di questo tema, merita senz'altro una segnalazione privilegiata G. Luckács, *Storia e coscienza di classe*, trad. it. Milano, 1991, la cui tesi di fondo potrebbe essere così riassunta: la coscienza di classe è sempre esistita ogni qual volta vi sia stata una classe oppressa, ma essa era inconsapevole. Solo con l'avvento del capitalismo, con la soppressione della struttura cetuale e il dominio della sfera economica, la coscienza di classe viene assunta in modo conscio e consapevole, poiché il rapporto sociale si polarizza fra capitale e classe operaia. Pertanto, nel capitalismo la lotta sociale diviene soprattutto lotta ideologica per la coscienza, attraverso il nascondimento o il disvelamento del carattere classista della società. La soggettività di classe è una soggettività politica, che va oltre la propria determinatezza economica legata alla propria condizione di lavoro e di reddito. Il proletariato diviene classe come cosciente lotta di classe, come forma di coscienza soggettiva che non è solo ragione, ma anche istinto, passione, emozione e senso di appartenenza.

10 K. Marx, *Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico*, trad. it. di G. della Volpe, Macerata, 2008.

11 K. Marx, *Sulla questione ebraica*, trad. it. in MARX-ENGELS, *Opere Complete*, Roma, 1968, vol. III, pp. 175-206.

ovvero la sua critica punta al cuore dello Stato moderno, attraverso un serrato confronto con Hegel –il traduttore degli elementi dello Stato moderno (ritenuto essere l'*etico sostanziale razionale*) in leggi filosofiche- nella *Critica*, e con un commento agli articoli delle costituzioni rivoluzionarie francesi nella *Judenfrage*. Lo "Stato politico" e le costituzioni giuridiche su cui poggia, prendono ambedue le mosse dalla scissione dell'individuo moderno fra "uomo" e "cittadino", dove con uomo ci si riferisce chiaramente al "membro" della società liberale borghese. Si tratta appunto della divisione tra il *bourgeois*, il concreto individuo egoistico della *società civile*, e il *citoyen*, l'astratto individuo giuridico, appartenente alle leggi e allo Stato. A questa distinzione corrisponde quindi quella fra *società* e *Stato*, inimmaginabile nell'antica società feudale divisa per ceti, verso cui Marx non prova ovviamente alcun sentimento nostalgico. Egli scrive:

> I *droits de l'homme*, i diritti dell'uomo, vengono *in quanto tali* distinti dai *droits du citoyen*, dai diritti del cittadino. Chi è l'*homme* distinto dal *citoyen*? Nient'altro che il *membro della società civile*. Perché il membro della società borghese viene chiamato "uomo", uomo senz'altro, perché i suoi diritti vengono chiamati "diritti dell'uomo"? Come spieghiamo questo fatto? A partire dal rapporto dello Stato politico con la società civile, dall'essenza dell'emancipazione politica. Innanzi tutto constatiamo il fatto che i cosiddetti diritti dell'uomo, i *droits de l'homme*, come distinti dai *droits du citoyen* non sono altro che i diritti del *membro della società civile*, cioè dell'uomo egoista, dell'uomo separato dall'uomo e dalla comunità.[12]

Con la critica alla società borghese –ovvero la *società civile*-, Marx critica l'astratto universalismo del diritto moderno fondato su di una soggettività giuridica altrettanto astratta. Tuttavia i diritti che esso organizza, configurando una rete di relazioni sociali, aprono alle possibilità di una emancipazione, non più solamente astratta, nel "cielo della politica", bensì a un'emancipazione reale e concreta, a una "emancipazione umana":

> Solo quando il reale uomo individuale riassume in sé il cittadino astratto, e come uomo individuale nella sua vita empirica, nel suo lavoro individuale, nei suoi rapporti individuali è divenuto *ente generico*, soltanto allora l'uomo ha riconosciuto e organizzato le sue "*forces propres*" come forze sociali, e perciò non separa più da sé la forza sociale nella figura della forza politica, soltanto allora l'emancipazione umana è compiuta[13].

La critica marxiana è sempre aperta alla possibilità di una rivoluzione sociale che, eccedendola, invera la rivoluzione meramente politica. L'indissolubile legame che tiene insieme teoria e pratica della lotta di classe, diviene più palese con gli scritti successivi, meno ammantati di un certo generico "umanismo" che segnava il giovane Marx della *Judenfrage*, e recisamente più rivolti ai problemi dell'organizzazione della lotta di classe medesima.

Nel *Manifesto del partito comunista*[14] Marx ed Engels elaborano la propria concezione di *Partito*, in cui i "comunisti", pienamente interni al movimento proletario, tuttavia non ne rappresentavano propriamente l'"avanguardia" (nel senso cioè che questo concetto assumerà con Lenin). Essi avevano però a disposizione una teoria in grado di far loro comprendere le condizioni, l'andamento e i risultati generali dello stesso movimento proletario di cui facevano parte. Prioritario diviene perciò il programma per la lotta. Scrivono Marx ed Engels in un passaggio del *Manifesto* contro i borghesi liberali:

> Voi inorridite perché vogliamo abolire la proprietà privata. Ma nella vostra società attuale la proprietà privata è abolita per i nove decimi dei suoi membri; la proprietà privata esiste proprio per il fatto che per quei nove decimi non esiste. Dunque voi ci rimproverate di voler abolire una proprietà che presuppone come condizione necessaria la privazione della proprietà dell'enorme maggioranza della società. [...] Appena il lavoro non può più essere trasformato in capitale, in denaro, in rendita fondiaria, insomma in una potenza sociale monopolizzabile, cioè, appena la proprietà personale non può più convertirsi in proprietà borghese, voi dichiarate che è abolita la persona. Dunque confessate che per persona non intendete nient'altro che il borghese, il proprietario borghese. Certo, questa persona deve essere abolita. Il comunismo non toglie a nessuno il po-

12 *Ibidem*, pp. 192-93.

13 *Ibidem*, p. 199.

14 Marx-Engels, *Manifesto del partito comunista*, cit.

> tere di appropriarsi prodotti della società, toglie soltanto il potere di assoggettarsi il lavoro altrui mediante tale appropriazione[15].

Ma è nei cd. scritti "storico-politici" che Marx si confronta corpo a corpo con la concreta, materiale lotta di classe e con i suoi risultati conseguiti. Il discorso marxiano è tutto rivolto a una ricostruzione storica, le cui tappe sono scandite dalla lotta e dalla prassi rivoluzionarie. Gli scritti a cui qui in particolare facciamo riferimento sono: *Lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850*, *Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte* e, infine, gli scritti sulla *Comune* parigina che Marx redasse come *Indirizzo del Consiglio generale dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori* (divenuto poi più noto con il titolo *La guerra civile in Francia*) che finì di scrivere nel 30 maggio 1871, appena due giorni dopo la caduta dell'ultima barricata dei comunardi. Sono, tutti questi, documenti che diverranno centrali nelle riflessioni di Lenin sopra lo Stato. Selezioniamo, quindi, alcuni brani dalle opere marxiane appena richiamate, ritenuti essere più significativamente coerenti per esporre il ragionamento in questa sede proposto.

I moti del 1848 avevano fornito a Marx la consapevolezza del peso specifico della politica del movimento proletario all'interno del più generale movimento rivoluzionario. A giudizio di Marx, infatti, quanto accaduto con il 1848 (in particolare in Francia) era più che un segnale dell'emergenza del proletariato in quanto nuovo soggetto che, con la potenza che esprimeva, veniva inserendosi nel movimento storico. Questa potenza espressa dal proletariato era inerente alla necessità di una rivoluzione sociale, di cui il proletariato stesso ne era il soggetto portatore. Per Marx ciò sarebbe divenuta la questione fondamentale e ineludibile per gli scontri politici negli anni del prossimo futuro. Le forme assunte dalle politiche repubblicane borghesi risultavano sempre più limitanti e inadeguate a fornire risposte innovative a fronte dell'erompere di un nuovo protagonista sociale. La critica alle istituzioni repubblicane gettava le basi per un *ripensamento della forma politica moderna*, a partire dalla lotta di classe. Così, in un art. apparso sulla "*Neue Rheinische Zeitung*" del 29 giugno 1848, Marx esalta l'irrompere sulla scena delle rivoluzioni francesi del conflitto di classe –ovvero la "rivoluzione di giugno"-, poiché trasformava la "rivoluzione di febbraio" (attraverso cui fu istituita la Seconda Repubblica, dal 1848 al 1851) in aperta *guerra civile*:

> La fraternità, la fratellanza delle classi oppresse [...] ha la sua espressione vera, genuina, prosaica, nella *guerra civile*; nella guerra civile nel suo aspetto più terribile, nella guerra tra il lavoro e il capitale [...]. La rivoluzione di febbraio era stata la *bella* rivoluzione, la rivoluzione della simpatia generale [...] perché la lotta sociale [...] aveva soltanto raggiunto un'esistenza vaporosa, l'esistenza della frase, della parola. La *rivoluzione di giugno* è la rivoluzione *brutta* [...], perché al posto della frase è subentrata la cosa, perché la repubblica stessa ha svelato la testa del mostro, abbattendo la corona che la proteggeva e la copriva [...]. Nessuna delle numerose rivoluzioni della borghesia francese a partire dal 1789 era stato un attentato contro l'*ordine*, perché tutte avevano lasciato sussistere il dominio della classe [...] benché fosse cambiata la forma politica di questo dominio e di questa schiavitù. Giugno ha intaccato questo ordine. Maledetto sia giugno!»[16]

L'irruzione della lotta di classe squarciava il velo dell'astratto cielo della politica e rompeva ogni proporzione delle istituzioni parlamentari repubblicane prodotte attraverso un'iniziale alleanza con i borghesi, i quali dopo la "rivoluzione di giugno" dovettero maledire quel mese.

Questa prospettiva di liberazione della lotta di classe, che si pone in maniera irriducibilmente antitetica alle forme di Stato e di governo, resta ben salda nel pensiero di Marx anche quando, poco tempo dopo, dovrà constatare la disfatta della Seconda Repubblica francese a seguito di avvenimenti in cui maturarono quelle condizioni politiche generali che funzionarono da premessa, fino a renderne possibile l'attuazione, al *Coup d'Etat* di Luigi Bonaparte (il nipote di Napoleone I), poi proclamatosi imperatore con il nome di Napoleone III (avviando quella modalità di

15 *Ibidem*, pp. 124-25 (traduzione leggermente modificata).

16 K. Marx, *Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850*, trad. it. di P. Togliatti, Roma, 1992, pp. 35-36.

governo che sarà conosciuto come "bonapartismo", con politiche di stampo "paternalistico"). Con il consueto acume di storico e di politico, Marx ricostruisce tutta la storia ne *Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte* del 1851. Come scrive nella *Prefazione alla seconda edizione*, datata "Londra, 23 giugno 1869", il colpo di Stato di Luigi Bonaparte non fu, come sosteneva lo scrittore Victor Hugo, un «fulmine a ciel sereno». Neppure esso fu «il risultato di una precedente evoluzione storica», che era invece l'opinione del socialista anarchico Proudhon, il quale cadeva nell'errore degli «storici *oggettivi*» (secondo cui, appunto, non vi sarebbero soggettività in lotta a muovere la storia). Fermamente ancorato alle proprie analisi e alle proprie tesi, Marx afferma come egli fosse stato in grado di mostrare «come in Francia la *lotta di classe* creò delle circostanze e una situazione che resero possibile a un personaggio mediocre e grottesco di far la parte dell'eroe.»[17] Ma è nelle ricostruzioni storiche e nelle argomentazioni offerte dal contenuto testuale del *18 brumaio* che si ritrovano gli snodi teorici fondamentali del pensiero marxiano relativamente alla dinamica dei rapporti fra lotte di classe e forme istituzionali e di governo.

> Le rivoluzioni borghesi, come quelle del secolo decimottavo, passano tempestosamente di successo in successo; i loro effetti drammatici si sorpassano l'un l'altro; gli uomini e le cose sembrano illuminati da fuochi di bengala; l'estasi è lo stato d'animo d'ogni giorno. Ma hanno una vita effimera, presto raggiungono il punto culminante: e allora una lunga nausea si impadronisce della società, prima che essa possa rendersi freddamente ragione dei risultati del suo periodo di febbre e di tempesta. Le rivoluzioni proletarie invece, quelle del secolo decimonono, criticano continuamente se stesse; interrompono a ogni istante il proprio corso; ritornano su ciò che già sembrava cosa compiuta per ricominciare daccapo; si fanno beffe in modo spietato e senza riguardo delle mezze misure, delle debolezze e delle miserie dei loro primi tentativi; sembra che abbattano il loro avversario solo perché questo attinga dalla terra nuove forze e si levi di nuovo più formidabile di fronte a esse; si ritraggono continuamente, spaventate dall'infinita immensità dei loro propri scopi, sino a che si crea la situazione in cui è reso impossibile ogni ritorno indietro e le circostanze stesse gridano: *Hic Rhodus, hic salta!*[18]

Non vi è in Marx alcuna concessione all'utopismo. La dinamica storica si articola al conflitto di classe, alle tattiche e alle strategie che da questo promanano, per mezzo delle soggettività in gioco. È un gioco drammatico fatto di balzi in avanti, arretramenti, attese, fino al momento in cui le circostanze richiedono la necessità di agire con risolutezza. E l'ora per questa risolutezza dell'agire suonerà nel 1871 a Parigi con l'istituzione rivoluzionaria della *Commune*. Questo evento senza precedenti e profondamente innovativo, indurrà in Marx un profondo definitivo ripensamento della forma politica contemporanea, spingendosi a sostenere la necessità di una effettiva *abolizione dello Stato per opera della pratica rivoluzionaria*. Di tutto ciò il Moro di Treviri rende conto con lo scritto *La guerra civile in Francia*, dove vi si trova anche un bilancio storico del ciclo di lotte che, iniziato nel 1848 (analizzate, come visto, con *Lotte di classe in Francia* e il *18 brumaio*, di cui se ne riprendono i temi), giunge appunto al 1871 con la vicenda della Comune. Scrive Marx:

> Il grido di "repubblica sociale", col quale il proletariato di Parigi aveva iniziato la rivoluzione di febbraio [nel 1848], non esprimeva che una vaga aspirazione a una repubblica che non avrebbe dovuto eliminare soltanto la forma monarchica del dominio di classe, ma lo stesso dominio di classe. La Comune fu la forma positiva di questa repubblica.[19]

La Comune, argomenta Marx, «fu l'antitesi diretta dell'Impero» nato con il *Coup d'Etat* di Luigi Bonaparte, il quale si rese possibile soprattutto a causa della responsabilità politica dei repubblicani borghesi e per i limiti della loro democrazia parlamentare alla cui presidenza vi fu posto per altro lo stesso Luigi Bonaparte. Ma è la macchina dello Stato moderno (sia nella forma repubblicana borghese, sia in

17 K. Marx, *Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte*, trad. it. di P. Togliatti, Roma, 1997, p. 39.

18 *Ibidem*, p. 53.

19 K. Marx, *La guerra civile in Francia*, trad. it. in L. Gruppi (a c. di), K. Marx, *Opere scelte*, Roma, 1971.

quella monarchica, sia in quella assolutistica di "Impero", sia nelle altre con cui potrebbe presentarsi) ciò contro cui deve impattare la lotta di classe, poiché:

> A misura che il progresso dell'industria moderna sviluppava, allargava, accentuava l'antagonismo di classe tra il capitale e il lavoro, lo Stato assunse sempre più il carattere di potere nazionale del capitale sul lavoro, di forza pubblica organizzata per l'asservimento della classe operaia, di un apparato di dominazione di classe.[20]

Ecco qui dunque ritrovato uno dei nodi centrali della critica marxiana anche alle ipotesi "riformiste" e "socialiste" di poter dominare lo Stato nel nome del lavoro o della società. Per Marx, infatti, «la classe operaia non può mettere semplicemente la mano sulla macchina dello Stato bella e pronta, e metterla in movimento per i propri fini.»[21] Ed in ciò l'esperienza della Comune fu realmente rivoluzionaria, essa «forniva alla repubblica la base per vere istituzioni democratiche.»[22] Le radicali innovazioni, come elezioni a suffragio universale e revocabilità degli eletti e di tutti i pubblici funzionari, ecc., che definivano la sua Costituzione «avrebbe restituito al corpo sociale tutte le energie sino allora assorbite dallo Stato parassita, che si nutre alle spalle della società e ne intralcia i liberi movimenti.»[23] Ciò fu possibile solo in quanto «essa fu essenzialmente un governo della classe operaia, il prodotto della lotta della classe dei produttori contro la classe appropriatrice, la forma politica finalmente scoperta nella quale si poteva compiere l'emancipazione economica del lavoro.»[24] Solo a queste condizioni e in questo senso radicale, rivoluzionario può, secondo Marx, esistere una "costituzione del lavoro", che altrimenti sarebbe o «impossibile» o un «inganno»:

> Il dominio politico dei produttori non può coesistere con la perpetuazione del loro asservimento sociale. La Comune doveva dunque servire da leva per svelare le basi economiche su cui riposa l'esistenza delle classi, e quindi del dominio di classe. Con l'emancipazione del lavoro tutti diventano operai, e il lavoro produttivo cessa di essere un attributo di classe.[25]

Al di là della forma letterale con cui Marx in parte si sbilancia nel descrivere questa nuova forma politica della società, il suo realismo o, meglio ancora, il suo materialismo non gli permette mai di cedere a un vacuo utopismo. È vero, spiega, la Comune voleva il comunismo, un «"impossibile" comunismo!». Essa voleva cioè «l'espropriazione degli espropriatori», trasformare i mezzi di produzione, la terra, il capitale, da «mezzi di asservimento e di sfruttamento del lavoro, in semplici strumenti di lavoro libero e associato.»[26]. Tuttavia non si concede nulla ad astratte illusioni di statiche "società giuste":

> La classe operaia non attendeva miracoli dalla Comune. Essa non ha utopie belle e pronte da introdurre *par décret du peuple*. Sa che per realizzare la sua propria emancipazione, e con essa quella forma più alta a cui la società odierna tende irresistibilmente per i suoi stessi fattori economici, dovrà passare per lunghe lotte, per una serie di processi storici che trasformeranno le circostanze e gli uomini. La classe operaia non ha da realizzare ideali, ma da liberare gli elementi della nuova società dei quali è gravida la vecchia e cadente società borghese.[27]

Nessun ideale da realizzare! Dentro all'involucro esortativo di alcune frasi vi è in Marx tutta la forza del materialismo delle lotte e la consapevolezza che nessuna istituzione o costituzione realizzate potranno contenere i *processi rivoluzionari creativi di nuove istituzioni*. Terminare la rivoluzione, come durante il Termidoro dopo la Rivoluzione Francese del 1789, o farla "finita" con la guerra civile dopo l'insurrezione del giugno del 1848, come Marx aveva descritto, significa bloccare il potere costituente in favore della perpetuazione dei poteri e degli ordini costituiti[28].

20 *Ibidem*.

21 *Ibidem*.

22 *Ibidem*.

23 *Ibidem*.

24 *Ibidem*.

25 *Ibidem*.

26 Cfr. *ibidem*.

27 *Ibidem*.

28 Sui temi in questo paragrafo esposti e in particolare sul concetto di "potere costituente" cfr. A. Negri, *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, Milano, 1992.

4. La critica della "legge del valore" e del programma per lo Stato socialista

Nel 1890, a Londra, in una delle tante prefazioni alle riedizioni del *Manifesto del partito comunista*, il coautore con Marx di quello stesso programma per le organizzazioni dei lavoratori, così scrive:

> [Il *Manifesto*] è senz'altro il prodotto più diffuso, quello più internazionale di tutta la letteratura socialista, il programma comune di molti milioni di operai di tutti i paesi, dalla Siberia alla California. Eppure, quando apparve, non avremmo potuto chiamarlo manifesto *socialista*. Nel 1847 per socialista s'intendevano due specie di persone. Da una parte i seguaci dei vari sistemi utopistici, soprattutto gli owenisti in Inghilterra e i fourieristi in Francia, gli uni e gli altri già ridotti a semplici sette che andavano gradualmente scomparendo. Dall'altra gli svariati fanfaroni sociali, con le loro diverse panacee e con ogni genere di rappezzo intendevano riparare ai mali della società, senza intaccare minimamente né il capitale né il profitto. In entrambi i casi si trattava di persone che erano al di fuori del movimento operaio e che piuttosto cercavano un appoggio presso le classi "colte". Al contrario, quella parte degli operai che, convinta dell'inadeguatezza d'un rivolgimento meramente politico, reclamava una trasformazione sostanziale della società si definì allora *comunista*. [...] Nel 1847 socialismo suonava come movimento borghese, comunismo come movimento operaio. Il socialismo, almeno sul continente, era ammesso anche dalla buona società, mentre per il comunismo accadeva proprio l'opposto. E poiché già a quei tempi noi eravamo del tutto convinti che"l'emancipazione della classe operaia deve essere l'opera della classe operaia stessa", non potevamo minimamente dubitare su quale dei due nomi sarebbe caduta la nostra scelta. Né mai da allora abbiamo pensato di cambiarlo.[29]

A queste eloquenti parole di Engels, vanno aggiunti il capitolo secondo e, specialmente, tutto il capitolo terzo del *Manifesto* dedicati alla critica dei *socialismi* passati e contemporanei e, parimenti, alla chiarificazione della distinzione e dei rapporti tra comunismo e socialismo[30]. La polemica degli autori del *Manifesto* contro le diverse teorie socialiste, non era d'altronde inedita, né si concluderà in queste pagine programmatiche per indirizzare la lotta del Partito Comunista.

Nelle *Glosse marginali al programma del Partito operaio tedesco*, poi note come *Critica al programma di Gotha*[31] del 1875 (ma pubblicata postuma solo nel 1891), Marx sottopone a una spietata critica il programma della socialdemocrazia tedesca (presentato durante il congresso tenutosi a Gotha, appunto), capeggiata allora da Ferdinand Lassalle, assiduo corrispondente di Marx e di Engels. A livello teorico, il fulcro della critica marxiana è rivolta contro l'organizzazione sociale del lavoro che, secondo un progetto "socialista", vedeva esaltati i ruoli dello Stato e del diritto formale borghesi, quali garanti di una "eguaglianza sociale" basata sulla vigenza della formale razionalità dell'economica –in senso borghese e capitalistico- "legge del valore-lavoro". Tutto ciò, a livello politico, per i lassalliani doveva tradursi in una possibile alleanza della classe operaia con l'allora Stato prussiano, contro il peso dei *rentier* latifondisti agrari che determinavano pesantemente la gestione e il funzionamento della macchina statale. Secondo la prospettiva di Lassalle e dei socialdemocratici tedeschi, l'alleanza tra classe operaia e le forze burocratiche progressiste incardinate nell'amministrazione statale poteva permettere la progressiva marginalizzazione, fino all'eliminazione, del parassitario ruolo dei redditieri latifondisti: annullare il ruolo della rendita ed esaltare la costituzione della società realmente produttiva, diveniva un obiettivo programmatico dei socialdemocratici –dei *socialisti*- tedeschi.

Come sopra accennato, la *ratio* del programma di Gotha sta nell'attualizzazione della piena vigenza della "legge del valore" o, meglio, della teoria del valore-lavoro. Cosa sostiene e come funziona questa teoria?

Vale la pena di soffermarci brevemente sulla questione, rinviando agli scritti di *critica* dell'economia politica nei quali Marx affronta il tema, specialmente a partire dalla propria scoperta ed elaborazione della teoria *plusvalore*,

29 F. Engels, *Prefazione all'edizione tedesca del 1890*, in K. Marx-F. Engels, *Manifesto del partito comunista*, cit., pp. 36-37.

30 Cfr. *ibidem*, pp. 61-87.

31 K. Marx, *Critica al programma di Gotha*, trad. it. di P. Togliatti, Roma, 1990.

e cioè, principalmente ai *Grundrisse*[32] del 1857-58 (rimasti inediti) e a *Il capitale*[33], pubblicato già alcuni anni prima del programma di Gotha. Tenteremo di illustrare sommariamente come per Marx la legge del valore-lavoro si invera nella legge del *plusvalore*, ovvero nella *legge dello sfruttamento del lavoro*. Vediamo dunque.

I padri classici dell'economia politica borghese (John Steaurt, Adam Smith, David Ricardo ecc.), nell'elaborare le proprie tesi in merito alla teoria del valore-lavoro, ragionavano attorno al nesso *proprietà* e *lavoro*, ovvero alla *proprietà* come *diritto* (secondo la tradizione del liberalismo inaugurata da John Locke) e al lavoro, appunto, come *valore-lavoro*. Per Adam Smith (padre del *liberismo* economico), il valore di scambio di ogni merce è misurato sulla quantità di "lavoro necessario" a produrla, ovvero sul lavoro contenuto in essa *più* il "lavoro *comandato*", che si aggiunge, equilibrandosi, con il valore della terra apportata dal proprietario e con quello del capitale messo a disposizione dal capitalista (i mezzi di produzione). In parziale polemica con questo tipo di impostazione "naturalistica", David Ricardo sosterrà che ogni valore poteva essere determinato solamente sulla base della *quantità* del lavoro impiegato. Pertanto, secondo Ricardo, le disarmonie, i disequilibri, dipendevano principalmente dall'arbitrio nella *distribuzione*: è per il fatto che non venga redistribuito l'effettivo equivalente del valore prodotto con il lavoro (un valore assoluto), bensì solo un valore relativo basato su di una presunta "naturalità" dei prezzi di mercato, che vengono a determinarsi squilibri, crisi economiche, crisi sociali ecc.

Marx assume queste teorie ritenendole in parte entrambe "giuste", ma tali dal solo punto di vista borghese. Infatti, tanto Smith quanto Ricardo (e così gli altri economisti classici) mancano di distinguere fra *lavoro* –assunto in quanto concetto astratto-generale- e *forza-lavoro*; ovvero essi non distinguono fra l'*oggettività* di un processo produttivo e le *concrete soggettività* che in esso vi si trovano implicate.

È solo con la formazione capitalistica che il lavoro diviene una merce e nello specifico quella merce affatto particolare che è la forza-lavoro posseduta da un concreto soggetto determinato. Il capitalista acquistandola pretende di pagarla secondo il suo semplice valore di mercato -*valore di scambio*-, ma ottiene in realtà in cambio un valore maggiore -un *valore d'uso*- del suo valore di scambio. In questo scambio apparentemente equilibrato tra due soggetti apparentemente uguali, il capitalista ottiene la proprietà, ovvero il *diritto di comando* sulla capacità lavorativa, la quale diviene potenza di valorizzazione del capitale. Non c'è possibile simmetria in questo rapporto, benché l'ideologia del capitalismo presenti una completa identificazione "naturale" tra processo lavorativo e processo di valorizzazione del capitale. Siamo così giunti al nucleo sostanziale della marxiana teoria del plusvalore. Nella cd. "circolazione semplice", quella cioè relativa alla compravendita di merci, vi è lo scambio tra merce (M) e denaro (D) o, anche, tra un valore d'uso e un valore di scambio, secondo un ciclo che si perpetua come M-D-M, dove quest'ultima M va nel consumo e dove, in quanto ciclo, la sua rappresentazione può essere anche D-M-D. Ora, quando la D di denaro esprime il capitale, la formula diviene D-M-D', ovvero un denaro che in seguito allo scambio risulta incrementato (altrimenti non sarebbe capitale). Mentre in M-D-M la differenza tra i termini della relazione è *qualitativa* (la M si esaurisce nel consumo di prodotti diversi: cibo, vestiti, ecc.), in D-M-D' la differenza diviene *quantitativa*: il denaro (D), rappresentante del *valore*, risulta accresciuto (D'). Nel ciclo M-D-M il fine è il consumo per soddisfare un bisogno, ponendo tale soddisfacimento fuori della circolazione del valore. In D-M-D' il ciclo diviene potenzialmente infinito poiché il fine è la perpetuazione della circolazione stessa in quanto processo necessario all'incremento del valore, ovvero alla valorizzazione del denaro in quanto capitale, in quanto, in definitiva, guadagno del capitalista (e cioè il profitto). Ma da dove deriva l'incremento di valore, la valorizzazione? Da dove proviene cioè il surplus di valore, il *plusvalore*? Per Marx esso non si genera ne-

32 K. Marx, *Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica 1857-1858*, cit.

33 K. Marx, *Il capitale. Critica dell'economia politica*, 3 voll., trad. it. Roma, 1994.

gli scambi della circolazione come semplice compravendita di merci, mediante il meccanismo dei prezzi. La *differenza* va ricercata nella *specificità* della merce acquistata, ovvero nella *capacità o forza-lavoro,* ossia in quell'insieme di attitudini fisiche ed intellettuali che esistono nella corporeità del suo possessore: il lavoratore, l'operaio, la *soggettività* asservita e/o assoggettata nel rapporto che si instaura. È infatti la *forza –lavoro* che quando è consumata durante il processo lavorativo (come "capitale variabile") ad essere la sola in grado di valorizzare il capitale, vale a dire il denaro posto all'inizio dello scambio, in quanto rappresentante le materie prime i mezzi, gli strumenti o il macchinario necessari al processo produttivo ("capitale costante"). Dunque il *plusvalore* scaturisce dal *processo di produzione* e non riguarda un mero problema di equilibri nella *distribuzione* e *circolazione* dei valori.

Gli scambi che avvengono a livello della circolazione si compiono in maniera *formalmente* equa, tra un libero compratore e un libero venditore. È cioè un apparente scambio di equivalenti di cui i soggetti in gioco ne accettano la condizione presupposta e le "giuste" regole, giuridicamente sanzionabili come tali: un pagamento in denaro come salario da parte del capitalista, in cambio della vendita della forza-lavoro da parte del lavoratore. Sennonché per Marx tutto ciò non spiega né tantomeno giustifica l'incremento di valore-denaro che mediante lo scambio finisce in mano al capitalista. *Capitalista* –si badi bene- e non semplicemente *capitale*! Si pongono di fronte nello scambio, un capitalista che può comprare e un potenziale lavoratore che deve vendere la propria capacità, la propria forza-lavoro per divenire un operaio in atto. In gioco sono in effetti *due soggettività contrapposte* e non un processo descrivibile come mera oggettività o addirittura presunta "naturalità" astorica, poste a definizione del capitale. L'orizzonte in cui si stagliano i rapporti sociali determinati attraverso lo sviluppo capitalistico è, nell'analisi marxiana, sempre contrassegnato dall'antagonismo di classe, tanto in termini di analisi del reale quanto in termini prospettici, vale a dire in termini di prospettiva politica per lanciare le strategie di organizzazione per il sovvertimento del regime capitalistico. Già a livello della cd. circolazione semplice, *il denaro* si presenta non come un semplice valore astratto, esso bensì, per usare le parole di Marx, rappresenta «Il valore [che] compare come soggetto»[34], ossia compare come *capitalista* che possiede denaro. E ancora, in modo più esplicito, si ribadisce che «L'esistenza del capitale di fronte al lavoro esige che il capitale per sé stante, il capitalista, possa esistere e vivere come *non-operaio*.»[35] In queste frasi di Marx è possibile condensare le sue ampie analisi della formazione logica e storica del sistema del capitalismo, una formazione cioè che presuppone sempre un asimmetria di fondo e una *forzosa* costrizione al lavoro sotto determinati rapporti sociali[36]. Ma a questo implicito livello di oppressione riconducibile a determinate condizioni storiche che presiedono alla formazione e allo sviluppo del sistema capitalistico, si aggiunge lo *sfruttamento* del lavoro –del *lavoro vivo*- che il capitalismo pone in essere quale condizione necessaria per la propria sopravvivenza e per la propria riproduzione allargata. È quanto appunto Marx analizza ed espone attraverso la propria teoria del plusvalore.

In una giornata lavorativa, ci spiega, il salario ripaga solo una parte del lavoro erogato (quello necessario a riprodurre la forza-lavoro basilare richiesta dal processo produttivo), il resto della medesima giornata è un *lavoro pre-*

34 Cfr. K. Marx, *Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica 1857-1858*, cit., I, p. 299.

35 *Ibidem*, p. 307.

36 Sarebbe qui opportuno illustrare tutta la questione, ampiamente esposta da Marx, dei processi di *accumulazione capitalistica* a partire dall'*accumulazione originaria* o *primitiva* con cui il rapporto sociale del capitale si forma mediante un *forzoso* atto di esproprio e/o un forzoso atto di appropriazione (delle terre, dei mezzi di produzione,delle ricchezze prodotti ecc.), costringendo in tal modo vasti settori della popolazione a vendere la propria forza-lavoro per sopravvivere -ovvero ad *alienare* la proprietà e i diritti sul proprio lavoro al capitalista-, fino al perpetuarsi di questo processo e di questo rapporto forzoso nelle diverse forme di accumulazione attraverso cui si mostra nella storia lo sviluppo capitalistico. Non volendo appesantire troppo il discorso, ci limitiamo a queste poche righe, rimandando alle opere di Marx per eventuali approfondimenti.

stato dall'operaio e *non pagato*; è *pluslavoro* in quanto base dell'incremento di valore, e cioè del *plusvalore*. Altro che scambio di equivalenti tra merce e denaro! Marx articola il proprio concetto di plusvalore, argomentando così:

> *Se il capitale al termine del processo di produzione si trova ad avere un plusvalore* [...] ciò significa, conforme al concetto generale di valore di scambio, che il tempo di lavoro oggettivato nel prodotto o quantità di lavoro [...] è maggiore di quella esistente negli elementi originari del capitale. Ora, ciò è possibile solo se il lavoro oggettivato nel prezzo del lavoro [salario –*ndr*] è inferiore al tempo del lavoro vivo che con esso è stato comprato. Il tempo di lavoro oggettivato nel capitale si presenta [...] come una somma costituita da tre parti: *a)* il tempo di lavoro oggettivato nella materia prima; *b)* il tempo di lavoro oggettivato nello strumento; *c)* il tempo di lavoro oggettivato nel prezzo di lavoro. Ma le parti *a)* e *b)* rimangono inalterate come parti costitutive del capitale [...], come valori esse rimangono inalterate. È soltanto *c)* dunque che il capitale scambia con qualcosa di totalmente diverso; una data quantità di lavoro oggettivato si scambia con una quantità di lavoro vivo. Se il tempo di lavoro vivo si limitasse a riprodurre soltanto il tempo di lavoro oggettivato nel prezzo di lavoro, anche questo sarebbe un fatto meramente formale, e, per quanto riguarda il valore, noi avremmo in generale soltanto uno scambio con lavoro vivo quale diverso modo d'essere del medesimo valore, così come in rapporto al valore della materia e dello strumento di lavoro abbiamo avuto soltanto un'alterazione della loro forma di esistenza materiale. Una volta che il capitalista abbia pagato all'operaio un prezzo uguale alla giornata lavorativa, il capitalista avrebbe scambiato semplicemente il valore di scambio in una forma con il valore di scambio in un'altra forma. Egli non avrebbe agito come capitalista. D'altra parte l'operaio non sarebbe rimasto nel semplice processo di scambio; egli avrebbe in effetti ricevuto in pagamento il prodotto del suo lavoro, solo che il capitalista gli avrebbe fatto il piacere di pagargli in anticipo il prezzo del prodotto prima della sua realizzazione. Il capitalista gli avrebbe fatto credito, e gratis, *pour le roi de la Prusse. Voilà tout*. Lo scambio tra capitale e lavoro, il cui risultato è il prezzo del lavoro, se da parte dell'operaio è uno scambio semplice, da parte del capitalista e un non-scambio. Egli deve ricevere più valore di quanto ha dato. Lo scambio dal lato del capitale, deve essere soltanto *apparente*, appartenere cioè ad una determinazione economica formale diversa da quella dello scambio, o altrimenti il capitale come capitale e il lavoro come opposto al capitale sarebbero impossibili. Essi si scambierebbero soltanto come valori di scambio identici con una forma di esistenza materiale diversa.[37]

Abbiamo riportato ampiamente questo brano di Marx tratto dai *Grundrisse*, poiché in esso è contenuto e riassunto tutto il senso della critica alla formale eguaglianza che presuntivamente caratterizzerebbe la legge del valore-lavoro e dello scambio. Una legge del valore-lavoro di cui Marx smaschera la formale equivalenza del valore-lavoro, gettando le coordinate della propria teoria del plusvalore, che ne è il reale fondamento. La scoperta del plusvalore, indipendentemente dalle forme particolari che questo assume, è davvero una scoperta fondamentale di Marx. Il fondamento del plusvalore sta nello sfruttamento del *lavoro vivo*, di ciò che è l'effettiva sorgente di valore e ricchezza. Il plusvalore, lo sfruttamento cioè, non è esito di una disposizione malvagia di qualcuno: esso scaturisce piuttosto intrinsecamente dal processo produttivo capitalistico; anzi, ancor più chiaramente, *lo sfruttamento del lavoro vivo è immanente al capitalismo stesso e non è revocabile*. Così Marx, scoprendo il plusvalore, squarcia quella copertura mistificatrice con cui si ammantava il reale funzionamento della legge del valore. Una copertura cioè che pretenderebbe di coprire in una neutrale oggettività del processo produttivo del capitale la propria natura di sfruttamento, eludendo con ciò il nucleo antagonistico, che sta alla base del suo rapporto sociale, in quanto ancorato a soggettività antagonistiche, poste una di fronte all'altra: quella del *capitalista*, che è tale solo appropriandosi del tempo di lavoro altrui, e quella del *lavoro vivente*.

Nel modo di produzione capitalistico, quando si lavora si produce quindi plusvalore. Il capitalista paga in modo formalmente equo il valore di scambio della forza-lavoro, ma attraverso questo scambio, acquisisce uno *specifico* valore d'uso, ovvero quella capacità di generare nuova ricchezza. A questa nuova ricchezza è interessato il capitalista, e non al determinato valore d'uso che fa produrre nella sua impresa. La sua finalità è cioè totalmente astratta: non

37 *Ibidem*, pp. 312-13.

gli interessa tanto il prodotto in sé e per sé, la sua qualità specifica; è bensì interessato all'incremento quantitativo del valore-denaro che ottiene attraverso il processo lavorativo, ovvero attraverso il valore d'uso del lavoro vivo che sfrutta.

Pertanto, a differenza della maggior parte dei socialisti, la critica al capitale di Marx non è per nulla di stampo moralistico: il capitalismo è un rapporto sociale di sfruttamento immanente al processo produttivo, attraverso lo sfruttamento di lavoro altrui. I socialisti che rivendicano la vigenza della formale eguaglianza della legge del valore-lavoro, ripetono di fatto l'errore degli economisti liberali che cercano solo *giustificazioni economiche*, ovvero una contabilità presuntivamente razionale e "naturale", che solo alterazioni distorsive come la rendita parassitaria ne impedirebbero il giusto funzionamento. Gli uni e gli altri tralasciano completamente la specificità del rapporto sociale capitalistico, che è appunto comando e sfruttamento di lavoro altrui, sfruttamento nella produzione di ricchezza. Contro Adam Smith, secondo il quale il capitale scaturirebbe dalla circolazione semplice come effetto di un risparmio di denaro e senza un effettivo originario rapporto con il lavoro salariato, sostiene Marx (anche a supporto e rinforzo di quanto sopra citato a proposito del fondamento del plusvalore):

> Il capitale quindi originariamente non valorizza se stesso –appunto perché l'appropriazione di lavoro altrui non è assunta nel suo concetto stesso. Soltanto *a posteriori*, dopo che è già stato presupposto come *capitale*, esso si presenterà – con un evidente circolo vizioso- come *comando su lavoro altrui*. Il lavoro dunque, secondo A. Smith, dovrebbe avere propriamente come salario il suo stesso prodotto, e il salario essere=al prodotto, ossia il lavoro non essere lavoro salariato e il capitale non essere capitale.[38]

Eppure, come già scritto nel *Manifesto* e altrove ribadito, al capitalismo vanno riconosciuti dei meriti "rivoluzionari". Se la brama di aumentare incessantemente il proprio profitto, il valore del proprio denaro è il fine del capitalista, allora un moto incessante, intensivamente ed estensivamente pervasivo, di estrazione del plusvalore –*pluslavoro*, lavoro altrui non pagato- spingerà alla riproduzione e socializzazione sempre più allargate ed integrate del rapporto di capitale. Questo processo può essere appunto descritto, per certi aspetti, come una "positiva" funzione storica del capitalismo:

> Il grande ruolo storico del capitale è di *creare* questo *pluslavoro*, questo lavoro superfluo dal punto di vista del semplice valore d'uso, della pura sussistenza; e la sua funzione storica è compiuta quando, da un lato, i bisogni sono talmente sviluppati che il pluslavoro al di là del necessario diventa esso stesso un bisogno generale, scaturisce cioè dagli stessi bisogni individuali, -dall'altro la generale laboriosità, mediante la rigorosa disciplina del capitale attraverso cui sono passate le successive generazioni, è diventata un possesso generale della nuova generazione. Infine la sua funzione storica è compiuta quando tale laboriosità –mediante lo sviluppo delle forze produttive del lavoro, che il capitale, nella sua illimitata brama di arricchimento e nelle condizioni in cui esso solo può realizzarlo, sferza costantemente ad andare avanti,- è a tal punto matura che, da una parte, il possesso e la conservazione della ricchezza generale esigono un tempo di lavoro inferiore per l'intera società, e dall'altra la società lavoratrice affronta scientificamente il processo della sua progressiva e sempre più ricca riproduzione; e quindi cessa il lavoro in cui l'uomo fa ciò che può lasciar fare alle cose in vece sua. Sicché, a questo punto, si può dire che il capitale stia al lavoro come il denaro stia alla merce. Se l'uno è la forma generale della ricchezza, l'altro è soltanto la sostanza che ha per scopo il consumo immediato. Ma nella sua incessante tensione verso la forma generale della ricchezza il capitale spinge il lavoro oltre i limiti dei suoi bisogni naturali, e in tal modo crea gli elementi materiali per lo sviluppo di una individualità ricca e dotata di aspirazioni universali nella produzione non meno che nel consumo. Il lavoro di questa individualità perciò non si presenta nemmeno più come lavoro, ma come sviluppo integrale dell'attività stessa, nella quale la necessità naturale nella sua forma immediata è scomparsa, perché al bisogno naturale è subentrato un bisogno storicamente prodotto. Perciò *il capitale è produttivo; ossia è un rapporto essenziale allo sviluppo delle forze produttive sociali.* Esso cessa di essere tale solo quando lo sviluppo di queste forze produttive trova una barriera nel capitale stesso.[39]

38 *Ibidem*, p. 324.

39 *Ibidem*, pp. 317-318.

Quindi, il "merito" del capitalismo si trova nella sua stessa dinamica di sviluppo. La "incessante tensione" verso l'arricchimento può alimentarsi solo attraverso l'estensione e l'intensificazione dello sfruttamento del lavoro vivo. Il risvolto di ciò è però che quote sempre maggiori di forze produttive si trovano socializzate e sviluppate sotto il comando capitalistico. Ma questi rapporti sociali rendono la necessità dello stesso comando del capitale sempre più superflua, e il capitale medesimo diviene una barriera alla sviluppo ulteriore delle forze sociali da esso evocate. In questo brano di Marx vi si ritrova una prefigurazione di come potrebbe generarsi e funzionare una società comunista (altre ancor più esplicite se ne ritrovano nei *Grundrisse*). Potrebbero risultare parole ingenuamente utopistiche o deterministicamente ottimistiche. Eppure vi è ancora tutta la tensione antagonistica che sottende e percorre l'analisi e le categorie marxiane. *Il capitale è produttivo di ricchezza, sviluppo e integrazione sociali*, tuttavia essendo essenzialmente un *rapporto* sociale del tutto specifico, nella sua espansione esso *produce* –in ciò è la *sostanza della sua produzione- la soggettività* che è potenza della sua distruzione. Nella sua riproduzione allargata, *il capitalismo è un processo di realizzazione negativa del valore della forza-lavoro sociale*.

Inoltre, nelle parole sopra citate vi si può ritrovare tutta la forza della critica marxiana del socialismo. Tanto Marx puntava alla società organizzata in modo comunista attraverso la soppressione del modo capitalistico di produrre e delle sue "leggi" di funzionamento, tanto i socialisti pretendevano di aggiustarne il funzionamento attraverso il ripristino e la sanzione legale, attraverso il controllo cosciente dello Stato, di quelle leggi, delle loro presunte equità ed eguaglianza.

Riprendiamo dunque il filo del ragionamento della critica di Marx al programma di Gotha della socialdemocrazia tedesca. Abbiamo sommariamente illustrato la demistificazione marxiana della presunta equità ed eguaglianza della legge del valore-lavoro: la teoria del plusvalore ne mostra la sostanzialità come legge di sfruttamento e di immanente oppressione della libertà. La riproduzione allargata, sociale, del capitalismo è, per quanto progressiva nel suo sviluppo, una riproduzione, altrettanto allargata socialmente, dello sfruttamento e dell'oppressione, ad esso immanenti. Ora, il problema dei socialisti lassalliani appare essere quello di pensare e realizzare uno schema di riproduzione nel quale la redistribuzione dei redditi tra capitale e lavoro sia adeguatamente –in modo equilibrato ed "equo"- commisurata alle necessità dello sviluppo. Ma, si noti bene: lo "sviluppo" che hanno in mente i socialisti lassalliani è pressoché esclusivamente quello capitalistico, ovvero quello che prevede lo sfruttamento del lavoro vivo e lo scambio tra reddito e lavoro effettivamente erogato dal singolo operaio. Poiché non può esserci "sviluppo" senza lavoro sociale, lo sfruttamento di questo lavoro sociale da parte del capitale ne diviene una necessaria funzione. Unico problema per i socialisti tedeschi è quindi quello di eliminare il reddito completamente parassitario che deriva dalla rendita (della proprietà fondiaria in questo caso, ma potremmo estenderne il concetto alla rendita finanziaria oggi), mediante l'istituzione legale del "giusto" funzionamento della legge del valore-lavoro, ovvero attraverso la redistribuzione di un "giusto" salario al lavoro come "giusto" prezzo che la società organizzata nello Stato paga agli individui come controvalore della prestazione lavorativa da questi erogata, in quanto aliquota del complessivo lavoro sociale. In breve, in una tale prospettiva, il salario rappresenta ed esprime appieno il funzionamento della legge del valore, in quanto "legge dell'uguaglianza" nella pianificazione statuale del socialismo. Questo dispositivo della normazione politico-statuale assunto nella forma della razionalità presunta della legge del valore, diverrà, seppure con i dovuti distinguo, paradigmatica per i diversi socialismi successivi (dal "socialismo reale" alle socialdemocrazie). In quest'ottica, si presume da un lato che la legge del valore possa spiegare *economicamente* un ordine e un equilibrio, *ma in modo inconsapevole*, ossia in mancanza di centri direzionali e di coordinazione delle scelte operate nella società. Dall'altro lato, però, si sostiene e si afferma la necessità di sottomettere quel medesimo

dispositivo ordinativo della legge del valore a un autorità sovrana in grado di controllarne coscientemente il funzionamento per lo sviluppo. Il *piano*, la pianificazione statale deve funzionare *come* e *al posto* della legge del valore. La spontanea inconscia normazione economica degli scambi sociali, deve essere portata a un piano conscio sotto la direzione e la normazione politica dello Stato. Capitale e lavoro sono su fronti contrapposti, ma devono ricomporsi *dialetticamente* insieme nel quadro delle uguaglianze sociali garantite dallo Stato, in nome dello sviluppo (che resta però determinato in senso capitalistico)[40].

Ma cosa dice effettivamente Marx contro i lassalliani? Recitava come segue il primo punto del programma di Gotha: «Il lavoro è la fonte di ogni ricchezza e di ogni civiltà *e poiché* un lavoro utile è possibile solo nella società, il reddito del lavoro appartiene integralmente, a ugual diritto, a tutti i membri della società.»[41] E così commentava Marx:

> Il lavoro *non è la fonte* di ogni ricchezza. La *natura* è la fonte dei valori d'uso (e in questi consiste la ricchezza effettiva!) altrettanto quanto il lavoro, che, a sua volta, è soltanto la manifestazione di una forza naturale, la forza-lavoro umana. Quella frase [del programma –*ndr*] si trova in tutti i sillabari, e in quanto è giusta, in quanto è *sottinteso* che il lavoro si esplica con i mezzi e con gli oggetti che si convengono. Ma un programma socialista non può permettere a tali espressioni borghesi di sottacere le *condizioni* che sole dànno loro un senso.[42]

Al "lavoro" -o, meglio, come dice Marx alla *forza-lavoro* (non il lavoro in generale, astrattamente inteso)-, è riconosciuto il ruolo fondamentale dello sviluppo e della ricchezza. Ma nelle *condizioni* del capitalismo in cui esso viene erogato, il lavoro è sottoposto al comando dei proprietari borghesi:

> I borghesi – scrive Marx- hanno buoni motivi per attribuire al lavoro una *forza creatrice soprannaturale*; perché proprio dal fatto che il lavoro ha nella natura la sua condizione deriva che l'uomo, il quale non ha altra proprietà all'infuori della sua forza-lavoro, deve essere, in tutte le condizioni di società e di civiltà, lo schiavo degli altri uomini che si sono resi proprietari delle condizioni materiali del lavoro. Egli può lavorare solo col loro permesso, e quindi può vivere solo col loro permesso.[43]

I socialisti lassalliani soggiacciono alle mistificazioni borghesi negando di fatto la natura antagonistica dei rapporti sociali capitalistici, ovvero non vogliono vederne la sostanza su cui si regge: la negazione della libertà altrui in nome della proprietà privata e del profitto, e con essi l'espropriazione e lo sfruttamento della forza-lavoro, unica proprietà dell'uomo. L'ideologia borghese esalta la libertà e l'uguaglianza formali, anche nelle sue espressioni più "democratiche". Incalza Marx, rispetto alla proposizione del programma per cui «Un lavoro utile è possibile solo nella società e mediante la società»:

> Secondo la prima proposizione il lavoro era la fonte di ogni ricchezza e di ogni civiltà, e quindi nessuna società era possibile senza lavoro. Ora veniamo a sapere, viceversa, che nessun lavoro "utile" è possibile senza società. Si sarebbe potuto dire a egual ragione che solo nella società un lavoro inutile, e persino dannoso alla società stessa, può diventare un cespite di guadagno, che solo nella società si può vivere di ozio, ecc. ecc.; si sarebbe potuto, in breve, copiare tutto Rousseau.[44]

Ma uno dei fulcri cruciali della critica marxiana lo si ritrova nel commento alla conclusione del paragrafo del programma socialista che recita: «Il frutto del lavoro appartiene integralmente, a ugual diritto, a tutti i membri della società». Ribatte Marx:

> Bella conclusione! Se il lavoro utile è possibile solo nella società e mediante la società, il frutto del lavoro appartiene alla società, e al singolo

40 Negli anni quaranta del secolo scorso, così effettivamente scriveva il marxista americano Paul Sweezy fondatore della *Monthly Review* e noto soprattutto per il suo saggio, scritto con Paul Baran, sul *Capitale monopolistico*:«Nel pensiero economico socialista di una società socialista la pianificazione dovrebbe tenere la stessa posizione fondamentale che la teoria del valore tiene nel pensiero economico di una società capitalistica. Valore e pianificazione sono altrettanto contrapposti, e per gli stessi motivi, quanto capitalismo e socialismo.» P. M. Sweezy, *La teoria dello sviluppo capitalistico*, trad. it. di C. Napoleoni, Torino, 1970, p. 63.

41 K. Marx, *Critica al programma di Gotha*, cit., p. 7.

42 *Ibidem*, pp. 7-8.

43 *Ibidem*, p. 8.

44 *Ibidem*, p. 9.

> lavoratore ne tocca solo quel tanto che non è necessario per mantenere la "condizione" del lavoro, la società. Infatti questa proposizione è stata sostenuta in ogni tempo *dai difensori del regime sociale di volta in volta esistente*.[45]

E più avanti, integrando il commento agli altri due paragrafi del programma vertenti sui temi dell'emancipazione del lavoro:

> Che cos'è "*reddito del lavoro*"? Il prodotto del lavoro o il suo valore? E, nell'ultimo caso, il valore complessivo del prodotto o solo quella parte di valore, che il lavoro ha aggiunto al valore dei mezzi di produzione consumati [si tenga a mente la teoria del plusvalore –*ndr*]? "Reddito del lavoro" è una rappresentazione vaga, che Lassalle ha messo al posto di concetti determinati. Che cos'è "giusta ripartizione"? Non affermano i borghesi che l'odierna ripartizione è "giusta"? E non è essa in realtà l'unica ripartizione "giusta" sulla base dell'odierno modo di produzione? Sono i rapporti economici regolati da concetti giuridici oppure non derivano, al contrario, i rapporti giuridici da quelli economici? Non hanno forse i membri delle sètte socialiste le più diverse concezioni della "giusta" ripartizione? [...] "A tutti i membri della società"? Anche a quelli che non lavorano? E dove rimane allora il "reddito integrale del lavoro"? Solo ai membri della società che lavorano? E dove rimane, allora, "l'ugual diritto" di tutti i membri della società?[46]

Su quest'ultimo punto, l'"uguale diritto", si concentra la critica di Marx contro le presenti -il programma di Gotha- o future "costituzioni lavoriste", uguali tanto per il liberalismo quanto per il socialismo, entrambi subordinati alla dinamica e alle funzioni dello sviluppo capitalistico, rispetto a cui e contro le quali verrà indicata l'alternativa comunista:

> Quella con cui abbiamo da far qui, è una società comunista, [e NB:] non come si è sviluppata sulla propria base, ma viceversa, come *emerge* dalla società capitalistica; che porta quindi ancora sotto ogni rapporto, economico, morale, spirituale, le "macchie" della vecchia società dal cui seno è uscita. Perciò il produttore singolo riceve –dopo le detrazioni- esattamente ciò che le dà. Ciò che egli ha dato alla società è la sua quantità individuale di lavoro. [...] La stessa quantità di lavoro che egli ha dato alla società in una forma, la riceve in un'altra. Domina qui evidentemente lo stesso principio che regola lo scambio delle merci in quanto è scambio di valore uguale [...], domina lo stesso principio che nello scambio di equivalenti di merci[...]. L'*uguale diritto* è qui perciò ancora sempre, secondo il principio, il *diritto borghese*.[47]

Questa prospettiva di rifiuto di uno Stato fondato sul "lavoro", il quale può esistere solo come funzione dello sviluppo capitalistico nel quadro della mistificante ideologia borghese della libertà e dell'uguaglianza, a cui i socialisti restavano subalterni, è quindi il bersaglio polemico contro cui si scaglia la critica marxiana. Una critica che cioè si rivolge contro quella stessa ideologia che nega l'antagonismo tra capitale e lavoro, pretendendo di ricomporli dialetticamente attraverso il "diritto pubblico", la logica della redistribuzione sulla base della razionalità della legge del valore e nel nome di un astratto "interesse generale". Tutto questo è appunto la *Critica al programma di Gotha*, che sarà centrale anche per il Lenin di *Stato e rivoluzione*, ovvero per colui che è stato, per i paradossi della storia, il primo fondatore di uno "Stato socialista". Ma, per ora, concludiamo con Marx e con la sua polemica contro il diritto borghese. Quest'ultimo garantisce –meglio, *misura quantitativamente*- solo eguaglianza e libertà formali in quanto è basato su di un concetto astratto del valore del lavoro.

> Il diritto dei produttori è *proporzionale* alle loro prestazioni di lavoro, l'uguaglianza consiste nel fatto che esso viene misurato con *una misura uguale*, il lavoro. Ma l'uno è fisicamente o moralmente superiore all'altro, e fornisce quindi nello stesso tempo più lavoro, oppure può lavorare durante un tempo più lungo; e il lavoro, per servire come misura, dev'essere determinato secondo la durata o l'intensità, altrimenti cesserebbe di essere misura. Questo diritto *uguale* è un diritto disuguale per lavoro disuguale. Esso non riconosce alcuna distinzione di classe, perché ognuno è soltanto operaio come tutti gli altri, ma riconosce tacitamente la ineguale attitudine individuale, e quindi capacità di rendimento, come privilegi naturali. *Esso è perciò, pel suo contenuto, un diritto della disuguaglianza, come ogni diritto*. Il diritto può consistere soltanto, per sua natura, nell'applicazione di una uguale misura; ma gli individui disuguali (e non sarebbero in-

45 *Ibidem*.

46 *Ibidem*, p. 12.

47 *Ibidem*, pp. 15-16.

> dividui diversi se non fossero disuguali) sono misurabili con ugual misura solo in quanto vengono sottomessi a un uguale punto di vista, in quanto vengono considerati soltanto secondo un lato *determinato*: per esempio, nel caso dato, *soltanto come operai*, e si vede in loro soltanto questo, prescindendo da ogni altra cosa. Inoltre: un operaio è ammogliato, l'altro no; uno ha più figli dell'altro, ecc. ecc. Supposti uguali il rendimento e quindi la partecipazione al fondo del consumo sociale, l'uno riceve dunque più dell'altro, l'uno è più ricco dell'altro e così via. Per evitare tutti questi inconvenienti, *il diritto, invece di essere uguale, dovrebbe essere disuguale*.[48]

L'ovvia disuguaglianza tra gli uomini è ben presente a Marx, checché ne dicessero al tempo (e ne diranno in seguito) i suoi detrattori. Ma ciò che soprattutto egli rimarca è il fatto che anche il mero passaggio verso la collettivizzazione dei mezzi di produzione per tutta la società – il socialismo – non elimina la disuguaglianza intrinseca del diritto borghese, il quale continua a prevalere quand'anche i prodotti vengano distribuiti secondo il lavoro prestato da ognuno. Pur tuttavia, Marx riconosce che tali «inconvenienti siano inevitabili nella prima fase della società comunista, quale è uscita, dopo i lunghi travagli del parto, dalla società capitalistica. Il diritto non può essere mai più elevato della configurazione economica e dello sviluppo culturale, da essa condizionato, della società.»[49]

Nel socialismo il diritto borghese continua in parte a permanere. In rapporto a quel rivolgimento economico e sociale che definisce il socialismo e che riguarda principalmente i mezzi di produzione, non più riconosciuti come proprietà individuale, bensì come proprietà collettiva di tutta la società, il diritto borghese rimane come strumento. In questa sua parziale permanenza cioè, la forma della mediazione giuridica continua a funzionare come regolatrice della distribuzione di una quantità *eguale* di prodotto a uomini e donne che di fatto sono *differenti*, *ineguali* e capaci di differenti e ineguali prestazioni, differenti e ineguali erogazioni di quantità di lavoro. La sottolineatura dell'inevitabilità di questi «inconvenienti», come egli li chiama, serve a Marx per non cadere nell'utopismo. La norma giuridica, per quanto di tipo borghese, rimane necessaria per un periodo che immediatamente segue all'abolizione del regime capitalistico, allorché le premesse economiche di quest'ultimo non siano ancora del tutto sviluppate in maniera tale che gli uomini siano completamente capaci e consapevoli di lavorare per tutta la società. Di qui il ruolo necessario di sorvegliante da parte dello Stato, che tuttavia continua ad agire secondo il diritto borghese, un diritto cioè che copre l'ineguaglianza di fatto. Sono questo utilizzo e questa conquista proletaria dello Stato e del diritto borghesi che costituiscono un nodo problematico per la strategia della lotta di classe e che, insieme, costituirà ancor più problematicamente quel rompicapo relativo alla questione della *transizione* dallo Stato socialista alla società comunista. Questione che si pone su di un piano più teorico ai tempi di Marx e su quello più pratico ai tempi di Lenin.

Quanto a Marx, già nei *Grundrisse*, su di un piano teorico, evidenziava come la possibilità e la potenzialità del comunismo si sviluppassero all'interno del capitalismo stesso, non appena quest'ultimo avesse raggiunto le sue forme più mature e avanzate di accumulazione nella "grande industria", attraverso una formidabile socializzazione del lavoro e della produzione, l'utilizzo dei macchinari in luogo del lavoro umano individuale e lo sviluppo della scienza, della tecnica e della cultura generale applicate al complessivo processo produttivo e in esso tradotte praticamente. Tutto ciò avrebbe creato una enorme ricchezza sociale e resa *miserabile* la sua misura sulla base del lavoro individuale erogato, e con esso miserabili anche tutte le norme di sorveglianza e regolazione esterne alla produzione, secondo cioè la base borghese-capitalistica della divisione del lavoro sociale. Si legge infatti nei *Grundrisse*:

> La ricchezza reale si manifesta invece –e questo è il segno della grande industria- nella enorme sproporzione fra il tempo di lavoro impiegato e il suo prodotto, come pure nella sproporzione qualitativa fra il lavoro ridotto ad una pura astrazione e la potenza del processo di produzione che esso sorveglia. Non è più tanto

48 *Ibidem*, pp. 16-17. (ultimo corsivo mio).

49 *Ibidem*.

> il lavoro a presentarsi come incluso nel processo di produzione, quanto piuttosto l'uomo a porsi in rapporto al processo di produzione come sorvegliante e regolatore. (Ciò che si è detto delle macchine, vale anche per la combinazione delle attività umane e per lo sviluppo delle relazioni umane) [...]. In questa trasformazione [...] è lo sviluppo dell'individuo sociale che si presenta come il grande pilone di sostegno della produzione e della ricchezza. *Il furto del tempo del lavoro altrui, su cui poggia la ricchezza odierna*, si presenta come una base miserabile rispetto questa nuova base che si è sviluppata nel frattempo e che è stata creata dalla grande industria stessa. Non appena il lavoro in forma immediata ha cessato di essere la grande fonte della ricchezza, il tempo di lavoro cessa e deve cessare di essere la sua misura, e quindi il valore di scambio deve cessare di essere la misura del valore d'uso. *Il pluslavoro della massa* ha cessato di essere la condizione dello sviluppo della ricchezza generale, così come il *non-lavoro dei pochi* ha cessato di essere condizione dello sviluppo dello sviluppo delle forze generali della mente umane. Con ciò la produzione basata sul valore di scambio crolla, e il processo di produzione materiale immediato viene a perdere anche la forma della miseria e dell'antagonismo. [Subentra] il libero sviluppo delle individualità, e dunque non la riduzione del tempo di lavoro necessario per creare pluslavoro, ma in generale la riduzione del lavoro necessario della società a un minimo, a cui corrisponde poi la formazione e lo sviluppo artistico, scientifico ecc. degli individui grazie al tempo divenuto libero e ai mezzi creati per tutti loro.[50]

Quanto di (o soprattutto *come*) queste previsioni di Marx si siano effettivamente realizzate sono considerazioni e giudizi che non possiamo in questa sede sviluppare. Basti la segnalazione per ragionare sul rapporto che Marx intratteneva rispetto le teorie dell'uguaglianza del "socialista" Stato del lavoro. Queste proposizioni del brano dei *Grundrisse* costituiscono il nucleo teorico e anticipano di qualche anno quanto Marx scriverà appunto nella *Critica al programma di Gotha*, dove è prefigurato di nuovo il passaggio dalla «prima fase della società comunista», in cui ancora come visto sopra permangono gli «inconvenienti inevitabili» della società e dello Stato borghesi, alla società comunista propriamente detta:

> In una fase più elevata della società comunista, dopo che è scomparsa la subordinazione asservitrice degli individui alla della divisione del lavoro, e quindi anche il contrasto fra il lavoro intellettuale e fisico; dopo che il lavoro non è divenuto soltanto mezzo di vita, ma anche il primo bisogno della vita; dopo che con lo sviluppo onnilaterale degli individui sono cresciute anche le forze produttive e tutte le sorgenti generali della ricchezza collettiva scorrono in tutta la loro pienezza, solo allora l'angusto orizzonte giuridico borghese può essere superato, e la società può scrivere sulle sue bandiere: "Da ognuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo i suoi bisogni!".»[51]

Per quanto utopiche (anche nel senso più positivo del termine) possano sembrare queste parole che abbiamo riportate di Marx, è indubbio che esse sollevino questioni cruciali che troppo spesso sono state sottostimate, tanto dai marxismi dopo la morte di Marx, quanto dai suoi detrattori o critici. In gioco sono le questioni relative al rapporto tra Marx, i marxismi e il socialismo; quelle relative al rapporto tra Marx, i marxismi e la concezione dello Stato e, infine, quelle relative al rovello teorico-pratico della *transizione* alla società comunista, attraverso l'estinzione dello Stato. Soprattutto quest'ultimo problema, sarà centrale per Lenin e per i successivi dirigenti degli Stati socialisti.

5 Lenin e il problema dell'estinzione dello Stato

Tutto l'apparato teorico di Marx, elaborato e messo a disposizione del movimento operaio con i suoi molteplici scritti, in relazione alle questioni della distinzione tra socialismo e comunismo, del ruolo dello Stato nelle strategia e tattica del conflitto di classe e, infine, della transizione verso la società comunista, anima l'intera produzione teorica, nonché i tentativi di una sua possibile concreta traduzione pratico-rivoluzionaria, del leader del Partito bolscevico russo –Lenin-, già a partire dal primo scorcio del XX secolo (ma va evidenziato come Lenin non avesse potuto leggere gli inediti *Grundrisse*, pubblicati dopo la sua morte, dove l'esposizione delle possibilità e potenzialità pratiche del comunismo marxiano, raggiunge le sue massime vette teoriche).

50 K. Marx, *Lineamenti*, II, cit., pp. 401-02.

51 K. Marx, *Critica al programma di Gotha*, cit., pp. 17-18.

Ciò che sta al centro della concezione leninista, può essere sommariamente descritto come uno sforzo teso alla mobilitazione rivoluzionaria delle masse, mediante l'elaborazione dei principi organizzativi di un *nuovo tipo di Partito comunista*, parzialmente diverso rispetto ad es. quello descritto dagli autori del *Manifesto*. Il nuovo Partito doveva presentarsi come *reparto di avanguardia della classe operaia*, capace di rompere, superandoli, sia l'*economicismo corporativista* meramente sindacale, che per lo più contraddistingueva i progetti e l'operato dei partiti socialdemocratici, egemoni durante la parabola della II Internazionale (1889-1914); sia la conseguente pratica *legalistica* della lotta di classe che essi per lo più propugnavano; sia, infine, quello spontaneismo di derivazione anarchica, sollecitato anche in termini opportunistici da alcuni esponenti a capo della stessa II Internazionale (Karl Kautsky, Eduard Bernstein tra tutti) e da organizzazioni e movimenti socialisti.

In sostanza, per Lenin, la tendenza all'autorganizzazione degli operai (ad es. attraverso le lotte sindacali sul terreno delle rivendicazioni salariali e/o su quello della riduzione dell'orario del lavoro) non era in grado di prefigurare direttamente il partito. Se l'obiettivo principale della lotta di classe è quello della presa del potere per abbattere il capitalismo e quindi quello dell'instaurazione della "dittatura del proletariato" e della proprietà collettiva socialistica nello Stato borghese, allo scopo di guidare la transizione dal socialismo al comunismo, allora per Lenin è necessaria una direzione politica rivoluzionaria (il Partito appunto) capace di dominare esternamente tutti i gradi di spontaneità che le singole lotte esprimevano.

A questa concezione leninista dell'organizzazione si oppose dalla "sinistra" del movimento operaio internazionale il movimento "consiliarista", che vedeva in Rosa Luxemburg (su cui ci si rammarica di non poterci soffermare) l'esponente più autorevole e dotato di enorme spessore intellettuale che contrastò Lenin, e durante e dopo la rivoluzione russa del 1905, quando appunto salirono alla ribalta i "Soviet" (Consigli) operai. Ugualmente fece dopo la rivoluzione sovietica del 1917. Per Lenin, nel 1905, le condizioni non potevano ancora essere mature a che i Soviet costituissero l'embrione nascente del comunismo. Anzi, per il loro spontaneismo essi potevano venir recuperati –come di fatto avvenne- nella macchina statuale, corrompendosi in tale modo in un falso "democraticismo" e parlamentarismo borghesi, per di più nella permanenza del regime zarista autocratico e semifeudale. Mutano invece le condizioni e le circostanze nel 1917, specialmente in ragione degli effetti provocati dalla Prima Guerra mondiale sulla struttura del proletariato russo, in particolare, europeo e mondiale più in generale. Soprattutto la crisi delle potenze imperialistiche, sfociata nella "Grande Guerra", e la presenza di un proletariato e un'avanguardia di classe armati negli eserciti, in seno ai mutati rapporti internazionali di produzione e ai mutati rapporti di forza sociali interni, configurarono una situazione propizia per Lenin, nel 1917, per lanciare la parola d'ordine "Tutto il potere ai Soviet", e per portare a compimento il proprio progetto rivoluzionario. Ciononostante, la polemica con la Luxemburg continuò, anche perché, sempre a seguito della conclusione della "Grande Guerra" e dell'esito vittorioso della Rivoluzione sovietica, in Germania (ma anche in buona parte del resto d'Europa) si manifestò un forte protagonismo del movimento operaio attraverso la costituzione di "Repubbliche dei Consigli" e le azioni, appunto, di numerosi "Consigli operai". "Fare come in Russia", divenne una parola d'ordine in tutto il continente e per tutto quel biennio 1918-1919, che si ricorderà nella storia, non a caso, come "Biennio Rosso". Ma al di là della ricostruzione storica, quali erano i termini teorico-strategici del contrasto che contrapponeva Lenin e la Luxemburg? Ebbene i termini del confronto portavano in superficie una vera contraddizione che attraversava e attraverserà il marxismo (ma, di nuovo, ricordiamo quanto sopra esposto sul Marx che ragionava della guerra civile in Francia). Abbiamo accennato alla concezione di Lenin e alla sua tesi del Partito quale reparto dell'avanguardia di classe. Altrettanto brevemente facciamo cenno della posizione della Luxemburg che potrebbe così illustrarsi: l'organizzazione della classe

deve essere il risultato di un processo che, attraverso la contestazione permanente della delega operaia e della gestione delle lotte, nei luoghi del lavoro e nei confronti dei sindacati e dei partiti riformisti, fa coincidere la spontaneità operaia con gli istituti, come i Soviet/Consigli, che gli operai stessi sono capaci di creare come organismi di lotta. Sono dunque a confronto due concezioni di comunismo: come sostanziale democrazia costituente delle masse proletarie in lotta per la Luxemburg; come presa del potere e dittatura del proletariato nella gestione della transizione dallo Stato socialista alla società comunista per Lenin. Probabilmente è anche da questa opposizione, da questa contraddizione irrisolta che trae le origini la crisi futura del potere socialista.

Il testo centrale per comprendere il pensiero di Lenin attorno tutti questi problemi è certamente *Stato e rivoluzione*[52], scritto a ridosso della Rivoluzione d'ottobre. A sottolineare la straordinaria importanza del momento storico che sollecitava le tesi contenute in quell'opuscolo, è lo stesso Lenin che in un *Postscritto alla prima edizione*, datato 30 novembre 1917 (dunque a Rivoluzione avvenuta), scrive:

> Il presente opuscolo fu scritto nell'agosto-settembre 1917. Avevo già preparato il piano di un VII capitolo: "L'esperienza delle rivoluzioni russe del 1905 e del 1917", ma all'infuori del titolo non ho avuto tempo di scriverne una sola riga; ne fui "impedito" dalla crisi politica, vigilia della rivoluzione d'Ottobre 1917. Non c'è che da rallegrarsi di un tale "impedimento" [...] è più piacevole e più utile fare "l'esperienza di una rivoluzione" che non scriverne di essa.[53]

Queste parole segnalano come *Stato e rivoluzione* contenga il nodo essenziale dell'esperienza teorica e pratico-politica di Lenin. Per quanto riguarda le tesi contenute nell'opuscolo, vanno rilevati i cospicui rimandi e commenti agli scritti di Marx e di Engels relativamente alla questione dello Stato in rapporto alla lotta di classe. Scrive Lenin a proposito della *Critica* marxiana al programma di Gotha dei socialdemocratici tedeschi: «La parte polemica di questa importante opera, che contiene la critica al lassallismo, ha lasciato per così dire nell'ombra la *parte positiva*, cioè *l'analisi della connessione tra lo sviluppo del comunismo e l'estinzione dello Stato.*»[54] Dopo averne analizzato e recepite le tesi critiche, Lenin fa propria, e svilupperà, quella che ritiene essere la questione fondamentale posta da Marx e da doversi riproporre, vale a dire l'analisi del nesso fra lo sviluppo del comunismo, *contro* e *oltre* l'organizzazione socialista del lavoro, e l'*estinzione dello Stato*. Vediamo alcune tappe che articolano i passaggi di questo sviluppo teorico:

> Tutta la teoria di Marx è l'applicazione al capitalismo contemporaneo della teoria dell'evoluzione, nella sua forma più conseguente e completa, meditata e ricca di contenuto. Si comprende quindi che Marx abbia visto il problema dell'applicazione di questa teoria dell'imminente fallimento del capitalismo e al futuro sviluppo del futuro comunismo. Su quali dati ci si può dunque basare nel porre la questione del futuro sviluppo del futuro comunismo? Sul fatto che il comunismo è generato dal capitalismo, si sviluppa storicamente dal capitalismo, è il risultato dell'azione di una forza sociale prodotta dal capitalismo. In Marx non vi è traccia del tentativo di inventare delle utopie, di fare vane congetture su quel che non si può sapere. [...] Il primo punto, stabilito con la massima precisione [...] – punto che gli utopisti dimenticavano e che dimenticano gli opportunisti odierni, i quali temono la rivoluzione sociale – è il seguente: è storicamente certo che fra il capitalismo e il comunismo dovrà necessariamente esserci uno stadio particolare o una tappa particolare di transizione.[55]

Il problema della *transizione* è quindi quello delle basi materiali dello sviluppo che è segnato dal funzionamento -ambiguo- di una dialettica nel rapporto di classe. È la dialettica della *mediazione* tra la capacità del capitalismo di produrre e riprodurre insieme al capitale la forza-lavoro sociale che gli è interna e di cui necessita. Ma proprio perché è una *dialettica*, questa forza-lavoro si presenta anche come *soggettività* antagonistica: essa è tanto il prodotto quanto il vero motore dello sviluppo capitalistico. Ma, lo avevamo visto già con Marx, finché la lotta non giunge alla soglia della rivo-

52 V. I. Lenin, *Stato e rivoluzione*, trad. it. V. Gerratana, Roma, 1970.

53 *Ibidem*, p. 203.

54 *Ibidem*, p. 157 (corsivi miei).

55 *Ibidem*, p. 158 e pp. 159-60.

luzione sociale con la rottura dei meccanismi di accumulazione del capitale –ivi compresi quelli della forza-lavoro sociale attraverso lo Stato-, permane il capitalismo, nella sua versione socialista, e non c'è comunismo. In una tale fase cioè permane lo sviluppo in senso capitalistico e non c'è liberazione dallo stesso sviluppo in senso comunista. Qui, in queste condizioni, Lenin avanza la propria specifica tesi della *dittatura del proletariato*, ovvero la tesi di una fase di *transizione* in cui la classe operaia esercita la propria egemonia sullo sviluppo capitalistico. Ciò significa socialismo, democrazia socialista, uguaglianza, Stato fondato sul lavoro. *Ma* tutto questo, oltre ogni illusione utopistica od opportunistica, sia per Marx che per Lenin, *rimangono funzioni dello sviluppo capitalistico nella sua forma socialista*.

Per comprendere meglio il problema della *transizione*, la polemica con i revisionisti "opportunisti" socialisti, così come argomentate da Lenin in maniera coerente all'impostazione data da Marx, occorre soffermarsi sul capitolo III di *Stato e rivoluzione*[56]. Qui Lenin si cimenta corpo a corpo con l'analisi marxiana dell'esperienza della Comune parigina, riportando e commentando, come di consueto, numerosi brani dei testi di Marx presi in esame. La Comune aveva insegnato che «la classe operaia non può impossessarsi puramente e semplicemente di una macchina statale già pronta e metterla in moto per i suoi propri fini». Questa formula verrà ripresa da Marx ed Engels nella *Prefazione* alla nuova edizione tedesca del *Manifesto*, come un sostanziale emendamento di quel programma. Lenin nota come:

> È estremamente caratteristico che gli opportunisti abbiano snaturato proprio questo emendamento sostanziale [...]. Qui basta rilevare che "l'interpretazione" corrente, volgare della famosa formula di Marx , da noi citata, è che Marx vi avrebbe sottolineato l'idea di evoluzione lenta, in contrapposizione con la conquista del potere, ecc. In realtà, è proprio il contrario. L'idea di Marx è che la classe operaia deve *spezzare, demolire* la "macchina statale già pronta", e non limitarsi semplicemente ad impossessarsene. Il 12 aprile 1871, vale a dire precisamente durante la Comune, Marx scriveva a Kugelmann: "Se tu rileggi l'ultimo capitolo del mio *18 Brumaio* troverai che io affermo che il prossimo tentativo della rivoluzione francese non consisterà nel trasferire da una mano ad un'altra la macchina militare e burocratica, come è avvenuto fino ad ora, ma nello *spezzarla*" (il corsivo è di Marx; *zebrechen* nell'originale) [nota di Lenin][57].

In effetti Lenin rimane fedele a Marx su questo così come su altri punti, traendone così le proprie conseguenze riguardo la necessità della "dittatura del proletariato". In un brano del *18 brumaio* molto citato, Marx scriveva:

> «la rivoluzione va fino in fondo alle cose. Sta ancora attraverso il purgatorio. Lavora con metodo. [...] Prima ha elaborato alla perfezione il potere parlamentare, per poterlo rovesciare. Ora che ha raggiunto questo risultato, essa spinge alla perfezione il *potere esecutivo*, lo riduce alla sua espressione più pura, lo isola, se lo pone di fronte come l'unico ostacolo, per concentrare contro di esso tutte le sue forze di distruzione. E quando la rivoluzione avrà condotto a termine questa seconda metà del suo lavoro preparatorio, l'Europa balzerà dal suo seggio e griderà: ben scavato vecchia talpa!»[58]

La democrazia, il parlamentarismo, i diritti sono dunque conquiste entro le evoluzioni della forma politica dello Stato moderno. Ma essi non sono l'esito di una *concessione* dall'alto, bensì sono strappati, conquistati, *imposti* attraverso le lotte di classe rivoluzionarie. Il ritorno a forme dittatoriali autoritarie, a cui di sovente si assiste durante lo svolgersi del corso storico, non è che una reazione di fronte a una tale potenza rivoluzionaria, che con ciò costringe la forme di Stato e di governo a manifestarsi in quanto mero *potere esecutivo* e al di là dei suoi formali mascheramenti legali e parlamentari. Lo Stato si manifesta cioè nella sua essenza profonda, pura di forza di dominio e oppressione di una classe su un'altra, di potere di pochi sulla stragrande maggioranza della popolazione. Questa macchina statuale – ha più volte scritto Marx-, con la sua burocrazia, la sua polizia e il suo esercito, non può dunque essere semplicemente dominata, essa va *spezzata*: «Tutti i rivolgimenti politici non

56 Lenin, *Stato e rivoluzione*, cit., pp. 97-122.

57 *Ibidem*, p. 99.

58 K. Marx, *Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte*, cit., p. 196.

fecero che perfezionare questa macchina, invece di spezzarla.»[59] "*Fra diritti eguali decide la forza*", sosterrà Marx in un passaggio del libro I del *Capitale*.

Lenin apprende appieno queste lezioni marxiane, e recisamente afferma che finché «esiste lo Stato non vi è libertà; quando si avrà la libertà non vi sarà più Stato.»[60] L'ipotesi riformista dell'ideologia socialdemocratica è qui lontanissima da questo punto di vista militante. E così si continua nel programma rivoluzionario, seguendo il solco tracciato da Marx:

> La condizione economica della completa estinzione dello Stato è che il comunismo giunga a un grado così elevato di sviluppo che ogni contrasto di lavoro intellettuale e fisico scompaia, e che scompaia quindi una delle principali fonti della disuguaglianza *sociale* contemporanea, fonte che la sola socializzazione dei mezzi di produzione, la sola espropriazione dei capitalisti non può inaridire di un colpo.[61]

Non è allora sufficiente, per quanto "inconveniente" necessario, il solo socialismo e lo Stato, vale a dire il "capitalista collettivo ideale", come già Engels lo aveva chiamato[62], o anche lo "Stato sintesi della società borghese" di Marx. Il progetto comunista deve prevedere l'accrescimento e lo sviluppo dei bisogni operai e con ciò l'estinzione, insieme, sia della divisione del lavoro sociale (divisione tra lavoro intellettuale e fisico) sia dello Stato medesimo. Ma anche questo progetto non deve lasciar spazio all'utopismo. L'espropriazione dei capitalisti

> renderà *possibile* uno sviluppo gigantesco delle forze produttive. E vedendo come, già ora, il capitalismo *intralci* in modo assurdo questo sviluppo, e quali progressi potrebbero essere realizzati grazie alla tecnica moderna già acquisita, abbiamo il diritto di affermare con assoluta certezza che l'espropriazione dei capitalisti darà necessariamente un gigantesco impulso alle forze produttive della società umana. Ma non sappiamo *e non possiamo* sapere quale sarà la rapidità di questo sviluppo, quando esso giungerà a una rottura con la divisione del lavoro [...]. Abbiamo perciò diritto di parlare unicamente dell'inevitabile estinzione dello Stato, sottolineando la durata di questo processo, la sua dipendenza dalla rapidità di sviluppo della *fase più elevata* del comunismo, lasciando assolutamente in sospeso la questione del momento in cui avverrà e delle forme concrete che questa estinzione assumerà, poiché *non abbiamo* dati che ci permettano di risolvere simili questioni.[63]

Queste proposizioni relative alla durata della transizione socialista -e, quindi, per Lenin alla durata della dittatura del proletariato-, possono obiettivamente dar luogo a numerosi equivoci circa la loro effettiva tenuta, specie se sottoposte a un impietoso sguardo *post festum* dell'esperienza dell'Unione Sovietica, durante -e soprattutto *dopo*- la guida di Lenin. Ma in questa sede non intendiamo ingrossare la già copiosa letteratura esistente in merito. Piuttosto, ci interessa individuare e sottolineare almeno alcuni punti nodali sul piano più teorico (ma molti altri altrettanto fondamentali andrebbero evidenziati) e per i temi che fin qui si è trattati, vale a dire: *1)*in Lenin così come in Marx il progetto del comunismo si costruisce attraverso la critica del "socialismo" definito come funzione necessaria dello sviluppo capitalistico, da doversi oltrepassare; *2)*in Lenin come già in Marx il comunismo in quanto lotta di classe rivoluzionaria è un movimento che, tatticamente e strategicamente, riapre sempre la dialettica fra il potere costituente che esso esprime e i poteri-ordini costituti contro cui si lotta, poiché questi ultimi tendono a chiudere quella dialettica per conservarsi e riprodursi; *3)* in Lenin come in Marx l'estinzione dello Stato e l'abolizione della miseria del lavoro salariato sono gli obiettivi primari della rivoluzione sociale e politica del comunismo; *4)* sia in Marx prima e in Lenin poi il comunismo non è propriamente un obiettivo ideale. Le teorie che i loro scritti ci consegnano, si generano in un diretto contatto con concrete esperienze di lotta rivoluzionaria, soprattutto le insurrezioni in Francia per Marx, tra il 1848 e il 1871, e quelle in Russia, tra il 1905 e il 1917, per Lenin. La "scientificità" del metodo marxiano non sta

59 *Ibidem*, p. 197.

60 Lenin, *Stato e rivoluzione*, cit., p. 171.

61 *Ibidem*.

62 L'intero brano recita così:«Lo Stato moderno, qualunque ne sia la forma, è una macchina essenzialmente capitalistica, uno Stato dei capitalisti, il capitalista collettivo ideale.», F. Engels, *Antidüring*, cit., p. 297.

63 Lenin, *Stato e rivoluzione*, cit., pp. 171-72.

tanto nelle capacità previsionali che eventualmente sarebbe in grado di offrire. Essa si trova piuttosto nella consapevolezza di mantenere sempre aperta la teoria sulla pratica. È un'indagine continua che si svolge attraverso un'analisi della composizione, sociale e politica, della classe, ovvero del soggetto rivoluzionario e delle potenzialità che concretamente, dentro la determinatezza dei rapporti sociali di capitale, questi è in grado di esprimere per la trasformazione e il sovvertimento dell'esistente. Adeguare conoscenza e realtà, teoria e pratica, è il movimento che si traduce in progetto e organizzazione per la trasformazione dello "stato delle cose presente".

6. Note conclusive

Per concludere il ragionamento qui proposto (ma in realtà per avviarne un altro), torniamo al quesito da cui aveva preso le mosse: *esiste una dottrina marxista dello Stato?* Per quanto illustrato fin qui, la risposta non può che essere negativa, ma non nel senso di un "vuoto" di riflessione sulla "forma politica" nel pensiero di Marx o nei classici del marxismo (tra i quali per altro ci si è limitati fare solo un accenno alla posizione di Lenin: tantissimi altri mancano all'appello!). Piuttosto si sarà compreso come per Marx (e poi in parte per Lenin) una "teoria dello Stato" non ha ragione di esistere in virtù del processo rivoluzionario che la lotta di classe è in grado di avviare. Nessuna prefigurazione, nessuna "ricetta per l'osteria dell'avvenire" (sempre per citare Marx) sono necessarie durante il processo di trasformazione dell'esistente, dove il soggetto e il modo della rivoluzione costituiscono unitamente il processo medesimo della trasformazione. In Marx (e in Lenin) vi è piuttosto una teoria della sovversione dei rapporti sociali del capitale e dell'abolizione dello Stato, ovvero della distruzione di quelle due potenze che nella modernità *insieme* determinano l'assoggettamento degli individui attraverso lo sfruttamento del lavoro e l'oppressione delle libertà.

Ma allora, in base a quanto detto in premessa, dovremmo dedurre che l'odierno capitalismo neoliberista, finanziario e globalizzato, sia una ennesima *realizzazione in negativo* delle previsioni marxiane e marxiste della lotta di classe? Che le forze rivoluzionarie siano state capaci di abbattere il proprio avversario «solo perché questo attinga dalla terra nuove forze e si levi di nuovo più formidabile di fronte a esse» (secondo una citazione di Marx sopra riportata)? Difficile rispondere.

Certo si era, sopra, implicitamente affermato che le politiche del neoliberalismo tendono a far sfumare le distinzioni del liberalismo classico fra sfera economico-privata e sfera politica; tendono a superare la tradizionale dicotomia fra *diritto privato* e *diritto pubblico*, infine compromettendo, forse irrimediabilmente, quell'autonomia del politico che si identificava con la sovranità dello Stato –nazione. La finanziarizzazione capitalistica, inoltre, fissa i nodi del comando in un potere totalmente *trascendente*, esterno alle stesse possibilità di regolazione economica e capace di riarticolare le funzioni dello Stato medesimo (privatizzandolo, patrimonializzandolo) all'interno dei sistemi della *governance globale* per la gestione della *crisi permanente* che le è necessaria per sopravvivere. Inoltre ancora, il rapporto di produzione capitalistico si presenta sempre più *immaterializzato*, tendendo in tal modo a superare definitivamente quella norma-misura regolatrice del valore-lavoro che forniva la *base materiale* delle costituzioni rigide e stabili delle società industriali *fordiste-keynesiste*, e così mediava gli interessi e il rapporto di forza tra le classi.

Nelle odierne società post-industriali, il nuovo fondamento *materiale* non è più tanto il lavoro individuale soggetto ad essere rappresentato socialmente solo come *lavoro astratto*, ma è piuttosto (come ci diceva Marx nei *Grundrisse*) un lavoro *immediatamente sociale* e *direttamente produttivo* e, in questo suo essere così determinato, (contrariamente a quanto avesse previsto Marx) *direttamente sfruttato* dal capitale. La nuova norma di valorizzazione che il capitale mette in esecuzione è quella che si insinua e si estende in ogni spazio della vita sociale e naturale (*biopotere*). I nuovi mezzi di produzione del finanzcapitalismo sono la moneta, i prodotti finanziari, i sistemi bancari, utilizzati come strumenti di estrazione del

plusvalore, non certo come improbabili forze produttive. Così le nuove forme di assoggettamento passano per la produzione e riproduzione dell'ineguaglianza, dell'indebitato, del precario, del povero.

Ma allora che fare in questa situazione? Ancora: "non ci sono alternative"? La risposta a questi interrogativi non può certo essere astrattamente teorica, ma essa spetta all'intelligenza generale, alle capacità e alle pratiche delle nuove soggettività implicate nei processi materiali dell'esistente. D'altronde, per finire in parte così come si è iniziato, sosteneva Marx che il *lavoro vivo* è insieme miseria assoluta e potenzialità di ogni ricchezza, soggetto povero dello sfruttamento e potenza della soggettività nella lotta per la trasformazione. Oggi, queste forze e potenze del *lavoro vivente* «si ritraggono continuamente, spaventate dall'infinita immensità dei loro propri scopi, sino a che si crea la situazione in cui è reso impossibile ogni ritorno indietro e le circostanze stesse gridano: *Hic Rhodus, hic salta!*». Saranno arrivate a maturazione queste circostanze?

Romano Martini è dottore di ricerca in Teorie del diritto e della politica, Università di Macerata. Tra i suoi lavori, Logica normativa del capitale sociale. Analisi teorico giuridica dei Grundrisse di Karl Marx, *Torino, 2010.*

La questione Grossman
...Perché grande è la forza di una parola intelligente e libera

Natalina Stamile

Abstract

Il presente studio ha lo scopo di mettere in luce l'esistenza di una relazione non sempre evidente, eppure innegabile, tra diritto e letteratura. La riflessione teorica che si produce e la critica che si genera non sono né da sottovalutare né da considerare opzionali. Così, nonostante per decenni si sia insegnato che il diritto fosse qualcosa di asettico, svincolato da considerazioni pratiche o morali e certo totalmente indifferente ad ogni istanza proveniente dal mondo letterario, pur essendo la letteratura stessa densa di aspetti e di dimensioni spiccatamente giuridici; oggi si assiste alla rivalutazione di tutte le teorie che offrono alternativi piani di disvelamento del fenomeno giuridico, mettendo in luce i legami tra la sfera del giuridico ed altri fenomeni umani quali l'economia, la morale, la sociologia, l'arte ed appunto la letteratura.

Si è scelto così di analizzare la produzione letteraria di Vasilij Grossman, fino a poco tempo fa autore quasi del tutto sconosciuto, perché, più di altri, rappresenta una viva testimonianza delle violazioni dei diritti umani perpetrate nel corso del XX secolo. La Seconda Guerra Mondiale diventa l'epicentro di una tormentata riflessione che investe non solo le opere e la persona di Grossman ma anche i suoi lettori. L'originalità dello scrittore russo si individua nella contestuale presenza di una questione storica, ebraica e filosofica, a cui tenterò di aggiungere un'altra ancora più specifica: una questione giuridica, tali prospettive di analisi vanno lette in maniera unitaria pur presentando, singolarmente, diverse ed interessanti sfumature. Nel corso del presente studio, quindi, verranno riportate, in breve, le questioni che sono state maggiormente analizzate da parte degli studiosi più attenti, mentre, speciale attenzione, sarà dedicata alla relazione tra diritto e letteratura in quanto l'obbiettivo che si tenterà di raggiungere è quello di dimostrare la presenza, in Grossman, di problematiche e riflessioni legate prettamente alla sfera del diritto.

Attraverso le riflessioni espresse dall'Autore, è possibile interrogarsi sul rapporto tra il diritto e il male e tra la libertà e la bontà. Egli identifica come unica alternativa al Male Assoluto, inteso come distruzione dell'umanità e come persistente violazione della dignità umana, dei diritti fondamentali e dei diritti umani, che si è manifestato nel XX secolo, una bontà insensata, illogica, irragionevole. Il bene non è sufficiente per salvare l'uomo. Comincia così una estenuante ricerca "dell'umano nell'uomo". Grossman fu tra i primi ad equiparare gli orrori del lager con quelli del gulag, Hitler con Stalin; a dimostrare che nei totalitarismi vi è la totale negazione dell'uomo, l'annientamento della personalità individuale, morale e giuridica ed a parlare di "pervasività del male". Ogni decisione, ogni comportamento dei personaggi dello scrittore, diventa una questione etica, o meglio si traduce in una scelta etica. Così i regimi totalitari, mediante una guerra combattuta con ogni mezzo possibile, tentano di distruggere la libertà individuale. I delatori, le fitte reti di arresti e di sparizioni, gli interrogatori, le torture rappresentano solo alcuni esempi di mezzi utilizzati per annientare la libertà individuale. Solo la bontà è alleata sincera e leale della libertà perché anche il bene potrebbe prestarsi a mascherare il male ed, in particolare, quel bene che si prefissa di realizzare il perfetto ordine umano sulla terra. Le opinioni espresse da Grossman risultavano essere pericolose e fu, per questo, accusato di antisovietismo, di essere un "nemico della patria e del popolo".

Parole chiave

Vasilij Semënovič Grossman;
Vita e Destino;
Antisemitismo;
Bontà insensata;
Pervasività del male; Totalitarismo;
Stalinismo e nazismo;
Diritto e letteratura;
Diritto e potere; Diritto e morale.

Sommario

1. Introduzione. 2. La questione storica. 3. La questione ebraica. 4. La questione filosofica. 5. La questione giuridica. 6. Conclusioni. 7. Bibliografia.

1. Introduzione

Gli studi e le attenzioni per la vita e le opere di Vasilij Semënovič Grossman, uno dei più grandi scrittori russi del XX secolo, sono stati fino a poco tempo addietro scarsi se non del tutto inesistenti. A ragione è stato definito dai coniugi John e Carol Garrard «uno dei più grandi e meno conosciuti romanzieri del secolo appena trascorso»[1]. Una probabile spiegazione potrebbe risiedere nelle sue vicende personali. Allo scoppio delle ostilità tra Germania e Urss nel 1941, Grossman, con il grado di tenente colonnello, viene mobilitato in qualità di corrispondente di guerra ed i suoi articoli, reportage e racconti sono pubblicati su "*Krasnaia Zvezda*" (Stella Rossa), il giornale ufficiale dell'Armata Rossa. Grossman ebbe quindi modo, tanto nei quartieri alti quanto nelle trincee, di vivere e di descrivere, sempre in prima persona, la guerra sul fronte orientale, nelle sue varie fasi e nei suoi momenti più drammatici: dalla ritirata fino alle porte di Mosca e poi sul Volga, alla resistenza di Stalingrado, fino alla controffensiva dell'Armata Rossa conclusasi con la conquista di Berlino. Viktor Platonovič Nekrasov, anch'egli scrittore e soldato russo, che dalla battaglia di Stalingrado, da lui stesso combattuta, trasse nel 1946 l'opera, realistica ed antiretorica, *Nelle trincee di Stalingrado*[2], così commenta l'attività di corrispondenza dal fronte di Grossman: «Noi leggevamo e rileggevamo senza fine i giornali che contenevano le sue corrispondenze, [...] fino a che le pagine non cadevano a brandelli dalle nostre mani»[3]. Ciò testimonia l'iniziale favore che incontrò Grossman anche tra i suoi colleghi. Lo stesso Maksim Gorkij, qualche anno addietro, ebbe parole di elogio per il racconto *Glückauf,* ambientato nelle miniere di Donbass, scritto in puro stile realistico e socialista[4]. Tuttavia l'esperienza della guerra, la tragedia dell'Olocausto e dei campi di concentramento, la presa di coscienza del genocidio della popolazione ebraica nei territori sovietici occupati, la dekulakizzazione e, soprattutto, l'esperienza del totalitarismo stalinista e nazionalsocialista inducono Grossman a rivalutare gli ideali rivoluzionari ai quali da giovane aveva sinceramente creduto. È l'inizio di una crisi che lo spingerà con sempre maggiore forza a descrivere il vero, ad essere scrittore libero, a ricercare *l'umano nell'uomo*, a non nascondere ma anzi svelare il male oscuro della storia del XX secolo. I suoi libri cominciano a subire aspre e pesanti critiche, vengono considerati portatori di "*gravi errori ideologici*", in essi si legge una sorta di parallelismo tra lo stalinismo e il nazionalsocialismo[5]. Significativo ed emble-

1 John & Carol Garrard, *Le ossa di Berdicev. La vita e destino di Vasilij Grossman*, trad. it. a cura di R. Franzini Tibaldeo e M. Cai, Genova - Milano, 2009. Genova - Milano, 2009, p. 7. L'opera dei coniugi Garrard è considerata la più completa biografia esistente di Vasilij Grossman, i quali si sono avvalsi anche di materiali d'archivio venuti alla luce soltanto dopo il crollo dell'URSS.

2 Il riferimento è a V. Nekrasov, *Nelle trincee di Stalingrado*, trad. it. a cura di V. Nadai, Roma, 2013. Comunemente considerato una delle migliori opere della letteratura sovietica di guerra, il racconto ripercorre i momenti drammatici della battaglia di Stalingrado. Gli umili protagonisti di questo romanzo pongono quesiti etici validi ancora oggi.

3 Così viene riportato da Marco Bellini, in *Postfazione*, V. Grossman, *Anni di Guerra*, Napoli, 1999, p. 136.

4 Grossman inizia la sua carriera di scrittore con opere realistiche sulla vita dei minatori. Nel 1933 trasferendosi a Mosca conosce Maksim Gorkij, il quale grazie alla sua amicizia, nel 1934 pubblica *Glückauf*. Di questi anni l'opera più importante è considerata *Stepan Kolcugin*, romanzo sulla formazione di un giovane operaio. Per maggiori approfondimenti bibliografici, si rinvia alla già citata biografia su Grossman a cura dei coniugi Garrard.

5 Sul punto si veda: F. Hellis, *Vasily Grossman: The Genesis and Evolution of a Russian Heretic*, Oxford, 1994, nonché Id. *L'idea russa, Lenin e le origini dello Stato totalitario in Tutto scorre...* in *L'umano nell'uomo. Vasilij Grossman tra ideologie e domande eterne,* a cura di P. Tosco, Soveria Mannelli, 2011, p. 63. L'A. riporta che la pubblicazione di *Tutto Scorre...*nel 1989 fu accompagnata da una recensione di Grigorij Vodolazov il quale aveva il compito principale «di spiegare la natura della non correttezza ideologica del pensiero di Grossman a beneficio dei lettori sovietici, e così affievolire la forza prorompente delle sue analisi su Lenin e sul suo ruolo nella creazione dello Stato sovietico [...] Vodolazov inizia cercando di giustificare [...] ammissione implicita di quanto ancora fossero pe-

matico è il dialogo contenuto in *Vita e Destino* tra il bolscevico Michail Sidorovič Mostovskoj ed Ikonnikov-Morž chiamato *"il folle in Cristo"*, rinchiusi nella stessa *città-lager,* il primo cerca di spiegare che il comunismo, proprio per la sua finalità di bene, riuscirà a sconfiggere il nazismo, Ikonnikov lo sorprende dicendogli che anche Hitler ha costruito il suo progetto in nome del Bene:

> Non si prenda gioco di me! Disse allora Ikonnikov impettito […]. Le tenebre attuali sono la vostra forza, in lotta con un male tremendo…» […] «Là dove c'è violenza», spiegava Ikonnikov a Mostovskoj «regna il dolore e scorre il sangue. Le ho viste, io, le sofferenze immani di contadini, e la collettivizzazione era a fin di bene. Non ci credo, io, nel bene. Io credo nella bontà».
> «Dunque, a sentire lei, dovremmo inorridire anche quando, a fin di bene, qualcuno impiccherà Hitler e Himmler […]». […] «Se lo chiede a Hitler» disse Ikonnikov «le dirà che anche questo lager è a fin di bene[6]

La guerra diventa così l'epicentro di una tormentata riflessione che investe non solo le opere e la persona di Grossman, ma anche i suoi lettori e gli spettatori degli eventi storici narrati. «Grossman dà voce ai protagonisti, gli uomini concreti e senza nome che decisero il destino della guerra, e ne sottolinea ad un tempo l'eroico sacrificio e la sua sproporzione, evidenziata dal "*macabro assurdo*" di una vittoria che non ottenne il risultato sperato – la libertà – ma la sua negazione»[7].

L'originalità dello scrittore russo si individua nella contestuale presenza di una questione storica, ebraica e filosofica, a cui tenterò di aggiungere un'altra ancora più specifica: una questione giuridica. Le prospettive di analisi della produzione letteraria dello scrittore russo devono leggersi in maniera unitaria pur presentando, singolarmente, diverse ed interessanti sfumature. Nel corso del presente studio verranno riportate, in breve, le questioni che sono state maggiormente analizzate da parte degli studiosi più attenti mentre, speciale attenzione, sarà dedicata alla relazione tra diritto e letteratura in quanto l'obbiettivo che si tenterà di raggiungere è quello di dimostrare la presenza, in Grossman, di problematiche e riflessioni legate prettamente alla sfera del diritto.

Nonostante le diverse assonanze che possono emergere riflettendo sulle vicissitudini di Grossman, con la dimensione giuridica, ci si chiede perché la lettura dei suoi romanzi si avvicina ad una dimensione filosofica e teorica del diritto. Ripetendo qualcosa di ovvio, è opportuno sottolineare che esiste una relazione non sempre evidente, eppure innegabile, tra diritto e letteratura. La riflessione teorica che si produce e la critica che si genera non sono né da sottovalutare né da considerare opzionali. Così, nonostante per decenni si sia insegnato che il diritto fosse qualcosa di asettico, svincolato da considerazioni pratiche o morali e certo totalmente indifferente ad ogni istanza proveniente dal mondo letterario, pur essendo la letteratura stessa densa di aspetti e di dimensioni spiccatamente giuridici[8]; oggi, si

ricolose le idee di Grossman nel 1989 e, mentre riconosce che *Tutto scorre…* è magnifico, veritiero e implacabile, critica l'analisi grossmaniana delle cause, delle ragioni e delle radici dello stalinismo e rigetta l'identificazione di Stalin con Lenin e dello stalinismo con il leninismo». Lenin doveva essere difeso da Grossman perché nel 1989 era considerato ancora l'ispiratore ideologico della "*perestrojka sul pluralismo socialista*".

6 V. Grossman, *Vita e destino*, trad. it. a cura di C. Zonghetti, Milano, 2011, p. 23. Ikonnikov racconta di aver visto l'anno passato giustiziare ventimila ebrei, donne, vecchi e bambini e di aver capito che Dio non può aver permesso nulla di simile: «Ikonnikov […], si unì a una comune contadina. Era sempre stato il suo sogno, […]. Durante la collettivizzazione forzata vide convogli carichi di famiglie di kulaki. Li vide cadere […] per non rialzarsi più. Vide interi villaggi "chiusi", morti, con le porte e le finestre sbarrate. Vide una contadina, una povera donna vestita di stracci […], e vide l'orrore negli occhi degli uomini che l'avevano arrestata e la scortavano: impazzita dalla fame, quella donna aveva mangiato i suoi due figli. […] Quando scoppiò la guerra e i tedeschi invasero la Bielorussia, Ikonnikov vide le sofferenze dei prigionieri e assistette allo sterminio degli ebrei nella città e negli *shtetl* bielorussi. […] supplicava conoscenti e sconosciuti di nascondere gli ebrei, e lui stesso cercò di salvare donne e bambini. […] e, si ritrovò nel lager. […] perorava categorie assurde e grottesche di morale al di sopra delle classi […]».

7 P. Tosco, *Introduzione,* in *L'umano nell'uomo,* cit., p. 13.

8 A tal proposito si veda, M. La Torre, *Diritto e letteratura,* in *Il giudice, l'avvocato, e il concetto di diritto,* Soveria Mannelli, 2002, p. 53 e ss.

assiste alla rivalutazione di tutte le teorie che offrono alternativi piani di disvelamento del fenomeno giuridico, mettendo in luce i legami tra la sfera del giuridico ed altri fenomeni umani quali l'economia, la morale, la sociologia, l'arte ed appunto la letteratura[9].

2. La questione storica

Come ha notato Pietro Tosco, troppo facilmente, se non addirittura con superficialità e trascuratezza, si è legata l'intera produzione letteraria di Grossman alla sola Battaglia di Stalingrado o alla *Grande Guerra Patriottica*, trascurando e non riuscendo a comprendere a pieno la vastità di coscienza storica di cui è impregnata la sua opera[10]. Infatti, se è vero che lo scrittore russo è, considerando la sua attività di corrispondente, uno scrittore della guerra, gli esiti storici del conflitto mondiale nell'Unione Sovietica inducono Grossman a riflettere sulla natura reale e l'origine dello Stato, a ricercare una spiegazione al trionfo dell'ideologia totalitaria e ciò conduce l'autore ad affrontare le annose questioni legate al problema del male assoluto, nel senso di estremo ed incomprensibile, trovando il suo antidoto nella bontà di ogni singolo uomo.

> Sulla Barrella c'era il corpo di una ragazza, un'adolescente. Il cadavere era tutto raggomitolato, rinsecchito [...] un sospiro si levò fra la folla. Poi toccò al grido lancinante della donna tarchiata, e fu come se una lama avesse tagliato l'aria fredda. [...] la donna si rialzò e andò verso il tedesco. La videro tutti: lo fissava, e intanto i suoi occhi cercavano un mattone che il gelo non avesse incollato [...] la sentinella capì che stava per accadere qualcosa di inevitabile, capì di non poter fermare una donna che era più forte di lui e della sua mitraglia. [...] intanto la donna non vedeva altro che il viso del tedesco [...] senza capire cosa le stesse succedendo [...] cercò tentoni nella tasca della giacca un pezzo di pane che un soldato le aveva regalato il giorno prima, lo porse al tedesco e disse: «Tieni, mangia». Sarebbe stata la prima, poi, a non capire come fosse successo e perché [...]»[11]

Grossman, quindi, può considerarsi uno degli scrittori più importanti e più ignoti del XX secolo e *Vita e Destino*, forse la sua opera più conosciuta, riesce ad esprimere «l'assoluta irriducibilità dell'uomo a qualsiasi forma di potere»[12]. In ogni caso, dalla sua intera produzione letteraria emerge come, anche nelle circostanze più drammatiche della vita, la libertà si intravede in tutti i gesti degli uomini. Seguendo l'avanzata dell'Armata Rossa fino a Berlino, è uno dei primi a rendersi conto della tragedia dei lager: *L'inferno di Treblinka* è il primo articolo-racconto al mondo su un campo di sterminio nazista, tanto da venire assunto quale documento probatorio nel processo di Norimberga[13].

> Oggi gli uomini hanno parlato, le pietre e la terra hanno testimoniato. E noi possiamo, sotto gli occhi dell'umanità e davanti alla coscienza del mondo, percorrere uno dopo l'altro i gironi dell'inferno di Treblinka, a paragone del quale l'inferno di Dante non è che un futile e inoffensivo giochino di Satana. Tutto quel che leggerete, l'ho ricostruito dai racconti dei testimoni sopravvissuti, dalle dichiarazioni di uomini che hanno lavorato a Treblinka dalla sua creazione fino al 2 agosto 1943, quando i condannati a morte si ribellavano, diedero alle fiamme il campo e fuggirono nel bosco [...][14].

Prima di iniziare ad inoltrarsi insieme al lettore nei gironi dell'inferno di Treblinka, Grossman sottolinea che persino i *Wachmänner* presi prigionieri hanno confermato parola per parola i racconti dei testimoni e talvolta li hanno completati ed integrati di dettagli e particolari. I tedeschi utilizzavano il nome *Ober-Majdan* per indicare Treblinka affinché l'esistenza di questo campo rimanesse segreta. Nessuno doveva uscirne vivo e nessuno era autorizzato ad avvicinarsi. Grossman scrive di essere grato e di inchinarsi davanti a coloro che hanno fermato l'esercito tedesco sulla riva del Volga perché se Hitler avesse vinto la guerra, avrebbe potuto far scomparire le prove dei crimini, avrebbe ridotto al silenzio tutti i

9 Si veda G. Maddalena, *La filosofia sintetica in Vasilij Grossman*, in *L'umano nell'uomo*, cit., p. 280, il quale argomenta in merito all'esistenza di una "*filosofia della letteratura*".

10 P. Tosco, *Op. cit.*, p. 13.

11 V. Grossman, *Vita e Destino*, cit., p. 766.

12 *Ivi*, p. 9.

13 V. Grossman, *L'inferno di Treblinka*, in *Anni di Guerra*, cit., pp. 79-122.

14 *Ivi*, p. 86.

testimoni, a prescindere se fossero stati pochi o qualche milione[15].

Pertanto appare condivisibile l'opinione di Robert Chandler, professore del Queen Mary College della University of London, traduttore in inglese di *Vita e Destino* e *Tutto scorre…*[16], secondo cui «pochi romanzieri hanno incorporato nella loro opera tanta storia quanto Grossman. *Tutto scorre…*è un quarto della lunghezza di *Vita e Destino*, ma la sua portata storica è, per certi versi, più ampia»[17]. In *Tutto scorre…*, attraverso il racconto del protagonista Ivan Grigor'evič, "*l'uomo giunto dal regno del lager*[18]" che, dopo aver scontato trent'anni di deportazione in Siberia, ritorna a Mosca, si descrive, con stile aspro, scarno, privo di qualsiasi abbellimento stilistico e di inutile e banale retorica, la vita nei gulag, la prigionia di Mosca nel 1937, le sofferenze delle donne nei campi, la repressione della scienza e dei cervelli sovietici da parte del regime di Stalin, la campagna antisemita, per terminare con le origini della "*schiavitù russa*": Stalin e Lenin. Il carico emotivo è devastante per il lettore che sembra quasi udire il "*lamento*" di milioni di persone che trovarono la morte a causa della depravazione di pochi uomini scellerati[19]. *Tutto scorre…* quasi certamente è un romanzo non del tutto terminato: quando nel 1964 la morte raggiunse Grossman, egli ci stava ancora lavorando ed è forse per questo che la struttura del romanzo appare troppo sbilanciata, tanto che «il carico di storia che porta è così travolgente che la maggior parte dei romanzi annegherebbero sotto il suo peso. Nonostante ciò, *Tutto scorre…*è un'opera d'arte: importante come documento storico, è molto più di un documento storico. […] la struttura del romanzo, sebbene schematica, ha un significato: l'idea centrale è che il racconto di una storia, di più storie – la mia e la tua storia, e la sua storia –può essere un dono»[20]. Ma la ragione non è solo questa: Grossman è rimasto turbato e segnato dalla vicenda del sequestro del suo romanzo *Vita e Destino* e da tutto quanto subisce ad opera dei servizi segreti russi.

Nel 1961 alcuni agenti del KGB sequestrarono il romanzo *Vita e Destino*, perché ritenuto pericoloso per il regime, l'imperativo era distruggere e cancellare ogni singola parola, come se nulla fosse stato fatto, detto, scritto. Fëdor Guber, figlio adottivo di Grossman, riporta l'esistenza persino di un protocollo sulla perquisizione e sul sequestro del romanzo, in cui viene annotata anche la seguente domanda: Quali obiezioni e rimproveri vengono mossi? Sconvolgente ed inaccettabile la risposta: Nessuno, solo Grossman[21]. Nella lettera scritta a Kruscëv, segretario generale del partito, lo scrittore chiede espressamente di rendere libera la sua opera, perché convinto che dopo il ventiduesimo Congresso del Partito fosse giunto il momento di scrivere la verità[22]. Per

15 *Ivi*, p. 86, l'Autore precisa che «il nazismo non è riuscito a tenere segreto il più grande dei suoi crimini. Ma non perché migliaia di uomini ne sono stati gli involontari testimoni: sicuro della propria impunità, Hitler prese la decisione di sterminare milioni di innocenti nell'estate del 1942, periodo che vide i suoi più grandi successi militari; oggi sappiamo che proprio nel 1942 il numero degli assassini fu il più alto: i nazisti mostrarono allora ciò di cui erano capaci. […] Ecco perché mi inchino una volta ancora davanti a quelli che, nell'autunno del 1942, nel silenzio del mondo che celebra oggi la sua vittoria, hanno fermato, sulla riva scoscesa del Volga, l'esercito tedesco alle cui spalle ribollivano fiumi di sangue innocente - davanti ai vincitori di Stalingrado, davanti all'Armata Rossa che ha impedito a Himmler di mantenere il segreto su Treblinka».

16 V. Grossman, *Life and Fate*, trad. inglese a cura di R. Chandler, London 1985 e New York, 2006; Id. *Everything Flows*, trad. inglese a cura di R. Chandler, New York, 2009.

17 R. Chandler, *Tutto scorre…: il dono della storia*, in *L'umano nell'uomo*, cit., p. 37.

18 L'espressione si trova in V. Grossman, *Tutto scorre…*, trad. it., a cura di G. Venturi, Milano, 2008, p. 44.

19 Notevole è l'analisi di Anna Bonola sul linguaggio e sul lessico usato da Grossman, la quale individua alcune forme linguistiche particolarmente incisive a cui spesso lo scrittore russo ricorre per dare vita ad una sua profonda inclinazione, «l'uomo è sempre un individuo reale e l'ideale può essere solo incarnato, non può esistere in una ideologia fuori dall'esistenza». Si rinvia a A. Bonola, *Forza chiara e libera della parola. Forme linguistiche in Vita e Destino*, in *L'umano nell'uomo*, cit., p. 304 e ss. ed in particolare p. 304.

20 R. Chandler, *Op. cit.*, p. 41.

21 Per maggiori approfondimenti si veda Ein Film von Heinrich Billstein, *Il Contrabbando di letteratura dall'Unione Sovietica*, reperibile in Centro Studi Vasilij Grossman, http://grossmanweb.eu/?page__id=424&lang=it.

22 La lettera è contenuta in T. Todorov, *Sobre Vida y Destino*, con textos de V. Grossman, T. Todorov, E. Etkind, tra-

tutta risposta fu invitato da Michail Andreevič Suslov, primo ideologo del partito e membro del Comitato centrale della Pcus, negli edifici della Piazza Vecchia. Durante l'incontro Suslov disse a Grossman che la pubblicazione del suo romanzo avrebbe causato un grande danno all'Unione Sovietica, uno scandalo ancora più grande del *Dottor Živago*, pertanto doveva dimenticarsi di *Vita e Destino* perché non sarebbe mai stato pubblicato o per lo meno non prima di 250/300 anni[23]. Alcune copie del romanzo, nonostante il Kgb sequestrò persino le bobine e le minute della macchina da scrivere, si salvarono grazie alla scaltrezza di Grossman ed all'aiuto che egli ricevette non solo da una serie di eventi fortunosi ma, soprattutto, dalla fitta rete di solidarietà venutasi a creare attorno a lui ad opera di amici e conoscenti ma anche di perfetti sconosciuti. Così, «la comparsa postuma del capolavoro *Vita e Destino*, infatti, ne ha rivelato una forza artistica e una compiutezza di pensiero tali da strapparlo di forza alla lettura *"sovietica"* nel cui alveo era stato relegato, e lo ha incoronato quale classico del novecento. Risultano così evidenti le ragioni e le possibilità che lo studio critico è sollecitato a svolgere per cogliere tutta la specificità della sua figura»[24].

All'inizio, di questo paragrafo, si accennava alla Grande Guerra Patriottica, la scelta della terminologia non è un caso. Infatti, anche se per un certo verso potrebbe sembrare identico parlare di Seconda Guerra Mondiale o di Grande Guerra Patriottica, riconducendo le due locuzioni a sinonimi che si differenziano tra loro «semplicemente come due modi di designare uno stesso fenomeno secondo due prospettive complementari: una più universale, riferita all'insieme di tutte le forze belligeranti, l'altra più particolare, riguardante una parte di esse, quella sovietica»[25]; le due locuzioni non sono però del tutto omogenee: indicano, infatti, un modo di vedere e di vivere la realtà sostanzialmente diverso. Ciò si coglie allorquando ci si domanda quale sia stato il senso della Seconda Guerra Mondiale per l'Unione Sovietica, ed è proprio ciò che Grossman compie attraverso ogni suo romanzo ed, in maniera dirompente, in *Vita e Destino.* Tralasciando quelle che sono le riflessioni, molto più impegnative, sull'utilità della guerra in sé e circoscrivendo l'analisi al solo ruolo svolto da Stalin e dall'Urss durante il conflitto mondiale, al di là dell'aspetto puramente militare, la Seconda Guerra Mondiale può essere definita come il primo conflitto ideologico. Non a caso così viene definita dagli storici: *una guerra ideologica* il cui nemico è il fascismo e il nazionalsocialismo[26]. Per tal via se assumiamo la guerra ideologica quale prospettiva di analisi, il romanzo di Grossman può apparire la chiave di lettura della politica stalinista.

L'Operazione Barbarossa ebbe inizio il 22 giugno 1942, con l'invasione da parte delle truppe tedesche dei territori sotto il dominio sovietico. Nella versione ufficiale dei russi il Patto Ribbentropp – Molotov, firmato a Mosca il 1939, serviva a Stalin per preparare la difesa

duzione spagnola a cura di I. Magelí Bailo - M. I. Rebón Rodríguez, Galaxia Gutenberg, 2008, p. 65 e ss.

23 *Ivi*, p. 73 e ss. Inoltre, una simile notizia è riportata anche da M. Bellini, *Op. cit.*, p. 137; nonché da G. Nissim, *La bontà insensata di Vasilij Grossman,* 24 gennaio 2011, Teatro Franzo Parenti di Milano, ora in G. Nissim, *La Bontà insensata. Il segreto degli uomini Giusti,* Milano, 2011. Altresì, Rosa Eugenía Montes Doncel, *Vasili Grossman, un Tolstói redivivo*, en la Revista de Libros – ISSN 1137 – 2249, n. 149, 2009, p. 41 – 42, docente di Teoria della Letteratura all'Università di Extremadura riporta che: «El hoy Premio Príncipe de Asturias Tzvetan Todorov publicó en español en febrero de 2008 bajo el mismo sello de Galaxia Gutenberg un artículo incluido en la antología titulada Sobre "*Vida y destino*", donde además se recogen escritos del propio Grossman (dos cartas a su madre muerta, una carta al primer secretario del Comité Central del PCUS, Nikita S. Jruschov, y una conversación con Mijáil A. Suslov, miembro del Politburó encargado de cuestiones ideológicas) y el prólogo de Efim Etkind a la primera edición mundial de la novela en francés, L'âge d'Homme, 1980».

24 Così esordisce P. Tosco nell'*Introduzione* a *L'Umano nell'uomo, cit.,* p. 9.

25 V. Strada, *Seconda guerra mondiale o grande guerra patriottica? Riflessioni alla luce di Vita e Destino*, in *L'umano nell'umano*, cit., p. 25.

26 *Ivi*, p. 29, l'A. riporta la testimonianza di Viktor Suvorov, pseudonimo di Vladimir Bogdanovic Rezun ed agente dei servizi segreti sovietici che nel 1987 scappa in Occidente dove tuttora vive, contenuta in V. Suvorov, *Stalin, Hitler: la rivoluzione bolscevica mondiale,* trad. it. a cura di E. Gori Corti, Milano, 2000.

dal futuro attacco di Hitler e guadagnare tempo. Questo potrebbe spiegare l'iniziale catastrofe dell'Armata Rossa che riuscì comunque a resistere sfruttando la mobilitazione della popolazione russa animata da uno storico spirito di eroismo e di sopportazione delle sofferenze[27]. In *Tutto scorre…*, l'autore parla di "*anima schiava*" ed afferma testualmente: «Ricorda – gli dicevano i maestri – tu non hai né padre, né madre, né fratelli, né sorelle: tu hai solo il partito»[28]; ed ancora, «quante cose aveva visto la Russia nei mille anni della sua storia. Negli anni sovietici poi, aveva veduto formidabili vittorie militari, grandiosi cantieri, nuove città, dighe che sbarravano il corso del Dnepr e del Volga, un canale univa i mari, i possenti trattori, e grattacieli…Una cosa sola la Russia non aveva visto in mille anni: la libertà»[29].

Di recente comincia a prendere piede la teoria del *Ledokol* che in russo vuol dire "*rompighiaccio*", termine che Stalin utilizzava per identificare Hitler. La teoria si costruisce intorno all'idea principale della rivoluzione che liberasse l'Europea. Secondo Suvorov la liberazione dell'Europea doveva avvenire mediante un intervento armato e la strategia di Stalin era che «qualcuno per loro, ovvero per l'Unione Sovietica, riducesse l'Europa in un cumulo di macerie, appiccasse il fuoco, distruggesse i governi, i partiti, le economie, e allora l'Unione Sovietica sarebbe intervenuta a liberare l'Europa. […] Esattamente questo è il senso quindi della parola "*rompighiaccio*", inteso come il rompighiaccio della rivoluzione»[30]. Vittorio Strada, chiarisce che la tesi sul rompighiaccio, sembra essere compatibile con la narrazione di *Vita e Destino*. Infatti, Stalin non era guidato né da un sentimento di nazionalismo russo in senso forte né da un reale senso di lealtà nei confronti dei paesi occidentali democratici, egli bensì sfruttava e strumentalizzava ogni singolo evento per rafforzare l'ideologia comunista totalitaria che incarnava con lo scopo di scuotere le basi del sistema capitalistico. «*Vita e Destino* come nessun'altra opera non solo letteraria, ma storica, mostra questa straordinaria molteplicità e contraddittorietà di sensi che la guerra contro la Germania di Hitler contenne in sé, mostra l'ambiguità e la doppiezza del suo concetto di base, l'antifascismo, che unì le forze diverse della coalizione antihitleriana in una temporanea e paradossale alleanza, nascondendo una duplicità di senso e di valore che, vinta la guerra, inevitabilmente riemerse. L'antifascismo, da base di un'alleanza militare, divenne ideologia di una nuova guerra tra gli *ex* alleati, di cui l'uno vedeva l'ombra del fascismo nei "*paesi cosiddetti democratici*", l'altro denunciava l'analogo fascismo nel regime e nel movimento comunista totalitario»[31]. Sembra evidente, quindi, che uno dei meriti di Grossman sia stato narrare gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, pur sempre mantenendo uno sguardo attento sulla complessità storica del conflitto, ponendo come centrale la questione ebraica. Fu il primo ad equiparare il lager al gulag, i totalitarismi

27 V. Grossman, *Anni di Guerra, cit,* ed in particolare si veda il racconto, *Stalingrado*, p. 39 e ss., in cui si esordisce così: «Non si può indietreggiare. Ogni passo indietro è una sventura, forse irreparabile. Tutta la popolazione dei villaggi sul Volga è percorsa da questo sentimento, condiviso anche dalle armate che difendono il Volga e Stalingrado…». Inoltre, questo storico spirito di eroismo e di sopportazione delle sofferenze dell'intera popolazione russa e dell'Armata Rossa è messa in evidenza anche attraverso il fenomeno dei cecchini. Lo stesso Grossman narra, con grande maestria e fervore, le gesta del cecchino Anatoli Cechov. Su quest'ultimo tema si veda anche V. Zaitsev, *Notes of a Russian Sniper, Vassili Zaitsev and the battle of Stalingrad,* trad. inglese a cura di D. Givens, P. Kornakov, K. Kornakov, edited by Neil Okrent, London, 2009.

28 V. Grossman, *Tutto scorre…*, cit., p. 74.

29 *Ivi*, p. 59. Grossman nell'ultima parte del suo romanzo, mentre racconta l'impietosa analisi di Lenin, considerato la fonte primaria del totalitarismo sovietico e, l'ascesa di Stalin, malinconicamente scrive che «i tratti caratteristici dell'anima russa non sono nati dalla libertà, che l'anima russa è schiava da millenni […] Quell'abisso consisteva nel fatto che lo sviluppo dell'Occidente era fecondato dalla crescita della libertà, mentre lo sviluppo della Russia era fecondato dalla crescita della schiavitù». Altresì si vedano pp. 194 e 197.

30 V. Suvorov, intervento alla conferenza *La mentalità comunista,* Sala dei Giganti del Liviano, Padova 14 novembre 2000, materiale reperibile su http://www.chiweb.net/politica-giustizia/suvorov.html; nonché per un maggiore approfondimento delle tematiche si veda del medesimo autore, *Stalin, Hitler. La rivoluzione bolscevica mondiale, cit.*; V. Bukovskij, V. Bykov, V. Suvorov, *La mentalità comunista*, Milano, 2001.

31 V. Strada, *Op. cit.*, p. 32.

di destra a quelli di sinistra, sottolineando che, se con la capitolazione della Germania, i primi terminano di esistere, i secondi cominciano a moltiplicarsi[32]. Ciò è assai evidente in uno dei dialoghi tra il vecchio bolscevico russo Mostovskoj e il nazista Herr Liss, funzionario della Gestapo:

> La bandiera rossa sventola anche sul nostro Stato popolare, anche noi chiamiamo all'unità nazionale, alla cooperazione, anche noi diciamo: "Il partito esprime il sogno dell'operaio tedesco". E anche voi usate parole come "popolo" e "lavoro". E come noi sapete che il nazionalismo è la grande forza del XX secolo. Il nazionalismo è l'anima della nostra epoca. E il socialismo in un solo paese è la forma suprema di nazionalismo! Non capisco perché dobbiamo essere nemici. [...][33].

Ed ancora in maniera decisamente dirompente davanti al silenzio del bolscevico, Liss si esprime così:

> [...] Stalin non ha esitato a far fuori milioni di contadini. Hitler s'è reso conto che il socialismo nazionalista tedesco aveva un nemico: ebraismo. E ha deciso di eliminare milioni di ebrei. Hitler non è il solo allievo, però, è anche un genio! Le vostre purge di partito del Trentasette, Stalin le ha ideate dopo che noi abbiamo fatto fuori Röhm: neanche Hitler ha esitato....Si fidi. Io ho parlato, lei ha taciuto, ma so di essere il suo specchio[34].

Emblematico ma lucido l'inizio del loro incontro, in cui lo stile asciutto di Grossman diventa una lama tagliente per il lettore:

> Due poli! Proprio così! Perché se così non fosse, oggi non combatteremmo questa guerra tremenda. Siamo i vostri peggiori nemici, è vero. Ma se noi vinciamo, vincete anche voi. Mi capisce? E se anche vinceste voi, noi saremmo spacciati, sì, ma continueremmo a vivere nella vostra vittoria. È una sorta di paradosso: se perdiamo la guerra, la vinciamo e ci sviluppiamo in un'altra forma pur conservando la nostra natura[35].

Comprensibile la paura dei vertici del regime totalitario sovietico: Grossman con le sue idee, le sue parole doveva essere messo a tacere. Il romanzo doveva essere distrutto come era stata distrutta per secoli la libertà in Russia, dovevano rimanere nell'oblio ancora per lungo tempo, l'individualità, le coscienze, la personalità morale e giuridica. Finanche nel 1989, quando il romanzo appare per la prima volta in Russia, questo dialogo viene censurato. La comparazione, la similitudine, il parallelismo, il carattere speculare tra stalinismo e nazismo erano ancora insopportabili per le autorità sovietiche che, tuttavia, dovettero fare marcia indietro davanti alla pressione ed alle proteste provenienti da coloro che conoscevano la versione originale del testo edita e pubblicata in occidente. Così fu riordinata una stampa del capitolo censurato[36].

Le idee dello scrittore russo si sviluppano secondo modalità e verso direzioni del tutto inaspettate, effettivamente troppe "*nuove*" rispetto a quelle che circolavano ai suoi tempi. Quelli di Grossman sono libri troppo "*solitari*", nati prematuri rispetto all'evoluzione del pensiero storico, letterario, politico, socio-economico e se vogliamo anche rispetto al pensiero giuridico e giusfilosofico del mondo sovietico[37]. Per il totalitarismo che mira a mantenere la propria egemonia è meglio ignorare il messaggero che porta dei dubbi o travisare il suo allarme piuttosto che ascoltarlo per poi trarne le dovute riflessioni[38]. Perché il male possa avere una possibilità di vincere ed affermarsi come dominatore e tiranno, la bontà di ogni singolo umano, intesa come forza illogica e prorompente, deve essere fatta vacillare e resa fragile.

32 Sembra anticipare i contenuti del *Il libro nero del comunismo*, a cura di S. Courtois, Milano, 1998.

33 V. Grossman, *Vita e Destino*, cit., p. 382.

34 *Ivi*, p. 383.

35 *Ivi*, p. 378.

36 La notizia viene riportata da A. Berelowitch, *Letteratura e ideologia. Grossman e la tradizione del romanzo russo* in *L'umano nell'uomo*, cit. p. 83.

37 V. Grossman, *Vita e Destino*, cit., p. 186.Sembra essere d'accordo lo stesso Grossman con questa visione allorquando scrive: «quel bisturi è il grande teorico, il leader filosofico del ventesimo secolo».

38 Secondo l'opinione di Frank Hellis, *Op. cit.* p. 62, «la ragione si potrebbe trovare nell'inflessibile esposizione grossmaniana dei crimini sovietici in un momento in cui molti accademici occidentali volevano ancora ignorare i crimini di Lenin e Stalin perché ancora ben disposti verso lo Stato sovietico [...] la convinzione crescente tra gli accademici occidentali che lo Stato sovietico non meritasse di essere considerato "*totalitario*", che la verità fosse relativa [...]».

3. La questione ebraica

Vasilij Semënovič Grossman nacque a Berdičev, nel 1905, la c.d. "*capitale ebraica di tutte le Russie*", da una famiglia di intellettuali ebrei assimilati. L'80% della popolazione della città era ebrea e la lingua che si parlava di più era l'yiddish, per questo è anche soprannominata "*la Gerusalemme del Volyn*". Fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale il suo essere ebreo non ha alcuna influenza sull'esistenza di Grossman, i suoi genitori non sono praticanti e sembra che egli stesso non abbia ricevuto una severa e ferma educazione religiosa[39]. Sono gli anni che Grossman passa al fronte a segnarlo, costringendolo a constatare con quanta ferocia e brutalità siano stati perseguitati gli ebrei dal nazismo e che, anche i sovietici, conservano vivo un sentimento antisemita.

Il cambiamento interiore si avverte anche nei suoi romanzi. Infatti, in *Glückauf* si celebra la produzione e la collettivizzazione e non si accenna ai *pogrom* e, in *Stepan Kolcugin* vi è solo la levata allusione alla carestia che colpisce la popolazione dei villaggi in Ucraina. In *Tutto scorre…*, invece, attraverso i ricordi di Anna Sergeevna si evoca l'Holodomor[40] e di come il partito parlava dei kulaki in termini di bestiame, animali, qualcosa di degenerato da eliminare: «adesso quando ricordo l'abolizione dei kulaki, vedo tutto in modo diverso, l'incantesimo è passato. Vedo in loro degli uomini. Perché mi ero tanto indurita? Come soffriva la gente, quante gliene facevano! E io a dire: non sono uomini, questi, è solo kulakaglia»[41]. Lo sterminio dei contadini è poi paragonato a quello degli ebrei nei lager: «Per ucciderli, si è dovuto spiegare che i kulaki non erano uomini. Sì, come quando i tedeschi dicevano: i giudei non sono uomini. Allo stesso modo Lenin e Stalin: i kulaki non sono uomini. Ma questa è una menzogna! Uomini! Uomini erano. Ecco ciò che principiai a capire. Tutti uomini!»[42].

Tuttavia, è ancora una volta dalla lettura di *Vita e Destino*, che meglio si comprende la personalità di Grossman e, in questo caso, la sua intima questione ebraica. Sembra che ogni personaggio del romanzo conduca il suo autore alla riscoperta delle proprie origini ebraiche e, forse, anche ai suoi rimorsi. Tra tutti quello per la madre la quale, successivamente all'invasione tedesca di Berdičev, il 7 luglio 1941, si trovava in pericolo e, verosimilmente, nei telegrammi a lui indirizzati chiedeva aiuto. I coniugi Garrard riportano che «quando i tedeschi invasero la Russia, Grossman […] avrebbe avuto due settimane di tempo dall'invasione nazista del 22 giugno fino alla cattura di Berdičev il 7 luglio per salire su un treno e portarla a Mosca sana e salva. In quanto membro dell'Unione degli Scrittori, avrebbe potuto ottenere senza problemi biglietti ferroviari. […] Eppure Grossman non fece nulla. Questo costò la vita a sua madre (e a sua cugina) e lo tormentò per sempre»[43]. Quale sia stato il reale motivo che spinse Grossman ad agire così non ci è dato sapere. Si possono fare solo delle congetture ciò che tuttavia rimane sono i suoi rimorsi che emergono con tanta forza in ogni pagina dei suoi romanzi. La figura materna,

39 Si veda la notevole biografia di Vasilij Grossman a cura dei coniugi Garrard, *Op. cit.*, p. 105, in cui si legge: «figlio di genitori istruiti in Europa, non praticò mai nessuno dei riti ebraici, né essi vengono mai menzionati nelle sue lettere, che contengono invece riferimenti al Natale e alla Pasqua. Evidentemente Grossman si sentiva russo, o di sicuro voleva esserlo». Ed ancora «I genitori di Grossman non nutrivano alcun interesse per l'ebraismo o per un'altra religione. Parlavano e leggevano il russo, non lo yiddish (l'ucraino era parlato per lo più dalle classi inferiori). Sua madre parlava correntemente il francese, mentre suo padre doveva conoscere il tedesco molto bene, dal momento che aveva studiato all'Università di Berna in Svizzera»; *ivi*, pp. 63-64.

40 Dal russo *морити голодом* che vuol dire "*infliggere la morte attraverso la fame*".

41 V. Grossman, *Tutto scorre…*, cit., p. 135, nonché si vedano: pp. 133-134 e p. 142.

42 *Ivi*, p. 135.

43 J. & C. Garrard, *Le ossa di Berdičev*, cit., p. 194. Sembra che Grossman sia rimasto sordo alla richiesta di aiuto della madre perché la sua seconda moglie Ol'ga Michajlovna non gradiva la sua presenza, sostenendo di non avere spazio a sufficienza nella casa di Mosca. Questo episodio sembra che non sia isolato. Infatti, nel 1933 la cugina Nadja viene arrestata con l'accusa di cospirazione trockista e, stessa sorte toccò nel 1937 a due suoi amici scrittori, così come nel 1940 fu la volta di suo zio Arnold con l'accusa di essere membro della borghesia zarista. In tutti questi casi Grossman rimase in silenzio.

con il suo incommensurabile amore che tutto perdona, è sempre presente, quasi a voler testimoniare la costante ricerca da parte di un figlio della propria madre[44]. Commovente è la lettera che Anna Semënovna indirizza al figlio, Viktor Pavlovič Štrum, poco prima di morire, nella quale racconta di essersi sentita sempre russa ma di aver preso coscienza di essere ebrea solo al momento della propria catturata a Berdičev[45]:

> [...] non mi sono mai sentita ebrea, ho avuto amiche russe sin da quando ero bambina; i poeti che più amo sono da sempre Puškin e Nekrasov [...] Eppure in questi giorni tremendi il mio cuore è ricolmo di affetto materno per il popolo ebreo. Un affetto che non conoscevo. E che mi ricorda l'amore per te, figlio mio[46].

La scoperta dell'essere ebrei avviene mediante la manifestazione forte del sentimento materno e questo non è il solo episodio in cui si intrecciano libertà, maternità e identità con il popolo ebraico. Sof'ja Osipovna, ebrea e giovane medico, decide di rimanere in silenzio e non risponde all'appello delle SS, rivolto ai medici ed ai chirurghi, di fare un passo avanti al fine di selezionarli. Decide di rimanere nella colonna per non abbandonare il bambino di 12 anni, David, conosciuto durante il viaggio sul treno:

> [...] senza più vergognarsi del senso materno che si era risvegliato in lei, nubile, Sof'ja Osipovna si chinò e prese tra le mani grandi e forti il visino di David, e fu come se avesse preso tra in mano gli occhi caldi di lui [...][47].

Sof'ja si riappropria della propria identità ebraica e della propria memoria a differenza di Anna che riscopre le proprie radici ebraiche. Ciò sembra evidente quando viene raccontato che ogni singolo ebreo, spogliato di tutto e nudo, è in grado di dire "*questo sono io*" ma specialmente:

> [...] era il corpo di tutto un popolo che veniva messo a nudo, quel corpo che solitamente viene nascosto dai vestiti. A Sof'ja Osipovna parve di sentire un "Sono io" riferito non solo a se stessa, ma a tutto un popolo. Era il corpo nudo di un popolo giovane e vecchio insieme [...][48].

Pertanto sembra avere ragione Myriam Anissimov, quando nell'analizzare la stretta relazione tra Grossman e il mondo ebraico, così commenta: «Ebreo e scrittore russo. Scrittore russo dal destino ebraico»[49].

La questione ebraica in Grossman non è solo questo, emerge anche in altri contesti ed aspetti della propria vita. Viene costretto a firmare una lettera di condanna di alcuni medici e scienziati ebrei accusati di aver commesso crimini contro il popolo e contro il socialismo, a vantaggio

44 V. Grossman, *Vita e Destino*, cit., p. 85, «ricordati che l'amore di tua madre è sempre con te, nella gioia e nel dolore, e che nessuno potrà mai portarcelo via. Viktor, mio caro ... È l'ultima riga dell'ultima lettera che ti scrive tua madre. Vivi, vivi per sempre...».

45 Interessante notare la somiglianza tra la storia raccontata nel romanzo e ciò che successe a Grossman. Il riferimento è alla cattura degli ebrei di Berdičev fucilati e poi gettati in una fossa comune che con molta probabilità è il destino che toccò alla madre di Grossman. Per maggiori approfondimenti si rinvia a J. & C. Garrard, *Le ossa di Berdičev,* cit., nonché V. Grossman, *Vita e Destino*, cit., pp. 73 – 85.

46 *Ivi*, p. 79.

47 *Ivi*, p. 522.

48 *Ibid*. Sof'ja accompagna nella camera a gas il piccolo David e mentre egli muore fra le sue braccia, il suo ultimo pensiero è stato "*sono diventata madre*". Secondo A. Berelowitch, *Op. cit*., p. 90ss., è interessante notare che la vicenda ricorda quella del medico e pedagogista, ebreo e polacco, Janusz Korczack che nel 1942 fu deportato nel campo di sterminio di Treblinka insieme a tutti i bambini ospiti dell'orfanotrofio ebraico del Ghetto di Varsavia. In D. Arkel, *Ascoltare la luce, vita e pedagogia di Janusz Korczak*, Segrate, 2009 si riporta che Janusz Korczak, nonostante fosse stato riconosciuto dagli ufficiali tedeschi ed invitato a non seguire i bambini che dal ghetto sarebbero stati trasportati a Treblinka, egli rifiuta e decide di non abbandonare i "suoi figli" ma muore dal dolore. Altresì si veda G. Nissim, *La bontà insensata*, cit., p. 255, il quale scrive: «benché a più riprese i suoi amici "ariani" gli avessero offerto di farlo uscire dal Ghetto e di proteggerlo, Korczak rifiutò sempre di abbondonare i suoi bambini. Il 5 agosto del 1942 i nazisti circondarono l'orfanotrofio con Korczak e i suoi duecento bambini. Lo storico del Ghetto di Varsavia Emanuel Ringelblum, che fu testimone oculare di quei momenti, scrisse a proposito dei bambini che con Korczak marciarono verso il treno che li avrebbe portati a Treblinka».

49 M. Anissimov, *L'ebraicità di Vasilij Grossman*, in *L'umano nell'uomo*, cit., p. 128; nonché ID., *Vassili Grossman: Un èchrivan de combat*, Éditions du Seuil, Paris 2012 , reperibile anche in *www.akadem.org*.

dell'imperialismo americano. La sua esperienza è riportata anche in *Vita e Destino*, Štrum è uno scienziato ebreo la cui madre è stata uccisa dai nazisti a Berdičev, perseguitato ed oltraggiato sul lavoro per riabilitarsi firma una lettera in difesa della politica di repressione dell'Unione Sovietica nei confronti di medici ebrei accusati di crimini orrendi, i quali furono arrestati e fucilati. Nonostante sia consapevole della mendicità delle notizie, firma la lettera smentendo davanti al mondo intero l'antisemitismo sovietico. Štrum cede all'infamia perché «la paura di avere la vita distrutta, la paura di avere ancora paura»[50], hanno il sopravvento su qualsiasi sentimento di giustizia e di bene. Il carico emotivo, per il personaggio, è troppo forte da sopportare e così, ricordando le ultime parole della madre, riesce ad evitare il disonore ed a salvarsi moralmente[51]. Grossman sul punto è, allo stesso tempo, sottile e diretto:

> L'antisemitismo del quotidiano è un antisemitismo non cruento. È la prova che al mondo esistono idioti, invidiosi e falliti. Nei paesi democratici può insorgere un antisemitismo di natura sociale [...] nei paesi totalitari, dove la società civile non esiste, può svilupparsi solo un antisemitismo di Stato. L'antisemitismo di Stato è la prova che lo Stato si serve di idioti, reazionari e falliti, che sfrutta l'ignoranza dei superstiziosi e il rancore di chi ha fame. Al suo primo stadio un tale antisemitismo è discriminatorio: lo Stato permette agli ebrei di vivere solo in determinati luoghi e di svolgere determinate professioni, vieta loro di occupare posizioni di rilievo, di frequentare le università, di ottenere titoli accademici [...] dopo di che si passa allo sterminio. In epoche in cui le forze reazionarie di tutto il mondo si scontrano – a loro fatale detrimento – con le forze della libertà, l'antisemitismo si fa ideologia di Stato e di partito. Così è successo nel xx secolo [...][52].

Dunque, come lottare questa forma di antisemitismo? Grossman parte dal diritto di essere uomo, di essere buono e pulito. La lotta avviene ogni singolo giorno e non può esserci spazio né per la gloria né per l'orgoglio né per la paura. Per restare uomo non bisogna avere paura neppure della morte. Ancora una volta la riflessione assume tenore morale. Non c'è alcun dubbio che la scelta ricada sulla morte per quanto dolorosa sia, unica scelta virtuosa. Lo fanno Anna e Sof'ja ma non Štrum[53]. Perché come criticamente ha notato Zgustova «gli strumenti del totalitarismo sono la paura, gli arresti, i procedimenti sommari, i campi di sterminio e l'esecuzione per fucilazione. Terrore e interrogatori vogliono trasformare gli uomini in animali [...] trasformando l'uomo in un animale, il totalitarismo vuole strappare all'individuo la sua dignità umana e la capacità di prendere decisioni, di pensare o anche solo sentire qualunque altra cosa che non sia il dolore fisico: vale a dire, lo priva di tutto ciò che può sostenere la sua umanità e la sua libertà»[54]. Ci vuole, dunque, forza morale, «quella forza di una rivolta interiore, inutile forse ma rigeneratrice, contro l'omologazione, la resistenza individuale, inutile forse ma vivificante, contro la connivenza servile»[55]. La vicenda di Štrum sembra anche essere il monito della libertà che per vivere ed esistere ha bisogno della complicità della verità interiore.

4. La questione filosofica

La lezione di Grossman, senza dubbio, si incentra sul rapporto tra il male e la verità. Uno

50 V. Grossman, *Vita e Destino*, cit. p. 795.

51 *Ivi*, p. 799: «per quale motivo aveva commesso quel peccato tremendo? Nulla contava in confronto a ciò che aveva perso. Perché nulla conta in confronto alla verità, all'onestà di un uomo: né un regno che si stende dall'oceano Pacifico al Mar Nero, né la scienza. Non era troppo tardi, lo capiva, aveva ancora la forza di tirare su la testa, di tornare ad essere il figlio di sua madre. Non avrebbe cercato giustificazioni o scuse. [...] ogni giorno e ogni ora di ogni anno a venire avrebbe lottato per conquistarsi il diritto di essere uomo, a essere buono e onesto. Una conquista che non doveva conoscere né orgoglio né vanagloria, ma solo umiltà. E se anche si fosse ritrovato in un vicolo cieco, non doveva aver paura di morire, non doveva avere paura di restare uomo. [...] magari le troverò, le forze. Le tue forze, mamma».

52 *Ivi*, p. 462.

53 Si ricorda che, in *Tutto scorre...*, Ivan Grigor'evič durante una discussione con i professori di materialismo dialettico, non esita a scagliarsi contro la dittatura. Il suo gesto gli costò trent'anni di deportazione in Siberia. V. Grossman, *Tutto scorre...*, cit., p. 42.

54 M. Zgustova, *La ricezione di Grossman ieri e oggi*, in *L'umano nell'uomo*, cit., p. 169.

55 F. Malcovati, *Questione ebraica in Vita e Destino*, in *L'umano nell'uomo*, cit., p. 110.

dei temi centrali è infatti la riflessione sul problema del male nel secolo scorso, la cui natura di menzogna e cancellazione della verità si concretizza nella mistificazione del bene[56]. Questo avviene con il totalitarismo che, con la pretesa di dominio sulla realtà e con la manifestazione di un potere tirannico, inganna gli uomini predicando la verità ed il bene assoluti. Secondo l'analisi condotta da Alexis Berelowitch, il romanzo *Vita e Destino*, è avvolto da una filosofia di fondo che potrebbe sintetizzarsi così: «Grossman, pur considerando la storia della Russia e del totalitarismo come parte centrale del suo romanzo, s'interroga sul rapporto (e sulla lotta) tra bene e male»[57]. Il romanzo, attraverso il pensiero dei personaggi, si caratterizza per le discussioni filosofiche su temi fondamentali quali il ruolo della storia, l'umanità e l'esistenza dell'uomo, il socialismo e la libertà, il male e la bontà, la tirannia e la democrazia[58]. Uno dei mali più atroci di cui discorre l'autore, se n'è trattato specificatamente, è l'antisemitismo ed, in *Vita e Destino*, sono stati individuati e tracciati, tre livelli e/o aspetti di questo terribile fenomeno[59]. Un primo tipo di antisemitismo è quello espresso dai nazisti, tanto nei villaggi ucraini, una testimonianza è data dalla già citata lettera di Anna Semënovna al figlio, quanto nelle camere a gas, il riferimento è alla tragedia del piccolo David ed all'eroismo di Sof'ja Osipovna che non lo lascia morire senza conforto materno[60]. Un secondo aspetto dell'antisemitismo è quello ordinario, un antisemitismo quotidiano ed incontrollabile perché diffuso e radicato nel popolo e tra i militari. L'ultimo, invece, è quello dello Stato, «guidato dai funzionari di partito che obbediscono a precise disposizioni dall'alto, un antisemitismo che permea la società sovietica postbellica a tutti i livelli, si diffonde a macchia d'olio e assume proporzioni macroscopiche con la campagna contro il "*cosmopolitismo*" del 1946»[61].

Queste forme di antisemitismo sono strettamente legate, nella visione di Grossman, al concetto di libertà e di bontà. Sembra evidente come, ogni decisione, ogni comportamento dei personaggi dello scrittore, diventi una questione etica, o meglio si traduca in una scelta etica. Il contenuto morale delle nostre azioni ha un risvolto e, inevitabilmente, si riversa sul mondo. Tutti siamo consapevoli, od almeno dovremmo esserlo, che le nostre azioni, frutto di scelte etiche, comportano delle conseguenze.

Nei romanzi di Grossman gli esempi di bontà illogica e/o irragionevole sono vari e numerosissimi ma tutti sono legati al concetto di libertà. Se l'uomo è l'uomo, è libero di fare il male o di non farlo; è libero, quindi, anche di resistere alle tentazioni del male e trasformare la sua vita in base alle azioni che compie liberamente[62]. A tal proposito, ancora una volta,

56 L'allusione, ancor prima che al romanzo *Vita e Destino*, è a V. Grossman, *Che il bene sia con voi*, trad. it. a cura di C. Zonghetti, Milano, 2011.

57 A. Berelowitch, *Op. cit.*, p. 78. L'A. insieme a Anne Coldefy Faucard traduce in francese il romanzo *Vita e Destino* con il titolo *Vie et Destin*, Livre de Poche, 2005.

58 Una dimensione filosofica è fortemente presente e caratterizzante anche *Tutto scorre…* nonostante la diversa struttura tra i due romanzi. Si veda: *L'umano nell'uomo*, cit., pp 177 e ss.

59 Il pensiero dello scrittore russo, per certi versi, sembra ricordare le idee di Hannah Arendt. Si rinvia a H. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, trad. it. a cura di A. Guadagnin, Torino, 2009; Id., *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, trad. it a cura di P. Bernardini, Milano, 2003.

60 V. Grossman, *Vita e Destino*, cit., p. 516 e ss.

61 *Ivi*, p. 522, l'A. afferma «nei paesi totalitari, dove la società civile non esiste, può solo svilupparsi solo un antisemitismo di Stato. L'antisemitismo di Stato è la prova che lo Stato si serve di idioti, reazionari e falliti, che sfrutta l'ignoranza dei superstiziosi e il rancore di chi ha fame. Al suo primo stadio un tale antisemitismo è discriminatorio: lo Stato permette agli ebrei di vivere solo in determinati luoghi e di svolgere determinate professioni, vieta loro di occupare posizioni di rilievo, di frequentare le università, di ottenere titoli accademici e via dicendo. Dopo di che passa allo sterminio. In epoche in cui le forze reazionarie di tutto il mondo si scontrano – a loro fatale detrimento – con le forze della libertà, l'antisemitismo si fa ideologia di Stato e di partito. così è successo nel XX secolo, l'era del nazismo». Per un maggiore approfondimento si veda, altresì, F. Malcovati, *Questione ebraica in Vita e Destino*, cit., p. 97. Si rammenta che la parola "cosmopolita" indica specificatamente gli ebrei.

62 V. Grossman, *Vita e Destino*, cit. p. 113: «Grande, però, è la forza di una parola intelligente e libera»; altresì si veda p. 272 «Ah, la forza prodigiosa, limpida di una conversazione franca, la forza della verità! L'aveva pagata cara certa gente, qualche parola avventata. […] Ah, la forza limpida di una parola libera e allegra! Che si manifesta proprio nel fatto di essere detta contro ogni possibile paura».

ci inducono a riflettere le parole indirizzate da Anna Semënovna al figlio: «che dirti della gente? Mi stupisce, Viktor caro, nel bene e nel male. Per quanto condividano lo stesso destino, le persone sono molto diverse, tra loro. Pensa a un temporale. Tutti, o quasi, cerchiamo riparo dalla pioggia, ma non per questo siamo tutti uguali. Perché ognuno si ripara a suo modo [...]»[63].

Si evince chiaramente che il nemico più acerrimo della libertà è il totalitarismo che trascina con sé, come suo strumento, la guerra: «quando l'uomo muore passa dal mondo della libertà al regno della schiavitù. La vita è libertà, e la morte la cancella progressivamente, la libertà. La prima ad offuscarsi è la coscienza, che poi si spegne del tutto; in un organismo incosciente i processi vitali continuano ancora per qualche tempo [...] Ma è comunque un movimento irreversibile verso la schiavitù: la coscienza si è spenta e con essa si è spento anche il fuoco della libertà»[64].

Ed ancora: «La sua irripetibilità la sua unicità sono l'anima di ogni singola vita, sono la libertà. [...] l'uomo esiste come mondo che mai potrà ripetersi nell'infinità del tempo. Solo quando riconosce negli altri ciò che ha già colto dentro di sé l'uomo assapora la gioia della libertà e della bontà»[65]. La guerra non è giusta come invece vorrebbe la campagna politica di Stalin, che la giustifica assegnandole il propagandistico scopo di liberazione del popolo sovietico dal giogo del nemico. Ma chi è il nemico? Il nemico è colui che impedisce ed ostacola la costruzione della nuova società, quindi non solo i nazisti di Hitler ma anche i dissidenti sovietici, gli ebrei, i kulaki[66]. Il nemico in quanto tale deve essere vinto e convertito all'ideologia bolscevica. Coloro che non accoglieranno il credo comunista saranno eliminati in quanto nemici di classe[67]. In *Tutto scorre…* v'è la metafora del padrone che, per giustificare a se stesso ed agli altri, l'uccisione del suo vecchio cane, amorevole e fedele, lo trasforma in nemico perché «uccidere un nemico è più facile che uccidere un amico»[68].

Così i regimi totalitari, mediante una guerra combattuta con ogni mezzo possibile, tentano di distruggere la libertà individuale. I delatori, le fitte reti di arresti e di sparizioni, gli interrogatori, le torture rappresentano solo alcuni esempi di mezzi utilizzati per annientare la libertà individuale. Solo la bontà è alleata sincera e leale della libertà perché anche il bene potrebbe prestarsi a mascherare il male ed, in particolare, quel bene che si prefissa di realizzare il perfetto ordine umano sulla terra. Stalin giustifica la guerra contro i tedeschi al fine di dare attuazione all'ideale di una Russia libera ed uguale[69], lo stesso ideale è alla base della dekulakizzazione, delle deportazioni nei Gulag e dei processi sommari, conseguenti a denunce prive di fondamento o frutto di confessioni estorte con mezzi di tortura:

> Ed ecco che la rivoluzione lo aveva messo in una cella della prigione interna, gli aveva fatto saltare otto denti; pestandolo con i suoi stivali da ufficiale, bestemmiando, ingiuriandolo, essa aveva preteso che lui, il figlio, l'apostolo prediletto, dichiarasse di averla segretamente avvelenata, di odiarla a morte. Lui non la rinnegò, naturalmente; [...][70].

Per Grossman totalitarismo è quindi assenza di libertà, "*Il partito vede tutto e sa tutto*" diventa lo slogan per incutere paura, sempre e costantemente accompagnandola ad un perenne senso di colpa[71]. Attraverso il sentimento della paura si spiegano i soprusi e la violenza, l'ingiustizia e il silenzio. È la paura di morire e di essere denunciati, di perdere tutto che permettono allo Stato totalitario di agire indisturbato. In *Tutto scorre…* Grossman ricorda la sua complicità nell'aver firmato a favore della pena di morte di alcuni dirigenti bolscevichi consi-

63 *Ivi*,. p. 80

64 *Ivi*, p. 529.

65 *Ivi*, p. 530.

66 Sul concetto di nemico si rinvia a B. M. Bilotta, *Voglia di nemico*, in *Pace Guerra Conflitto nella società dei diritti*, a cura di B. M. Bilotta, F. A. Cappelletti, A. Scerbo, Torino, 2009, p. 7 e ss.

67 Sul punto è chiaro Grossman, infatti nel romanzo *Vita e Destino*, spesso si legge la frase «Se il nemico non si arrende, va eliminato», *Op. cit.*, p. 748.

68 *Ivi*, pp. 176-177.

69 Si rinvia a: V. Grossman, *Tutto scorre…*, cit. Infatti l'intero racconto è la prova di quanto appena affermato.

70 *Ivi*, p. 175.

71 V. Grossman, *Vita e Destino*, cit., p. 741.

derati traditori e cospiratori, tra questi vi era Bucharin:

> Era parso strano, insensato a quel tempo, che un professore dell'istituto d'ingegneria mineraria, di cui aveva dimenticato il cognome, e il poeta Pasternak avessero rifiutato di votare per la condanna a morte di Bucharin. E sì che loro stessi, quei malvagi, avevano confessato, al processo. E ad interrogarli pubblicamente era stato un uomo colto, uno che era stato all'università, Andrej Januar'evič Vyšinskij. Non v'era dubbio sulla colpa, neanche l'ombra del dubbio! […] ricordava che un dubbio c'era. Lui aveva solo finto che non ci fosse. […] gli era più comodo non aver dubbi e votare, così aveva finto dinanzi a se stesso di non avere dubbi. Lui non poteva fare a meno di votare, giacché credeva nei grandiosi obiettivi del partito Lenin-Stalin […]. Dubitare della colpevolezza di Bucharin, rifiutarsi di votare, significava dubitare della potenza dello Stato, dei suoi grandi obiettivi[72].

Agghiacciante è la lucidità e la fermezza con la quale l'autore riporta l'episodio ma la consapevolezza che nessuno è senza peccato, che in ogni uomo c'è il bene ed il male, gli permette uno sguardo di soffusa pietà nella ricerca dell'uomo e dell'umanità nell'uomo[73]. Sono le mancate e false promesse, la corruzione, il degrado del regime totalitario sovietico che hanno creato dei "mostri", «ciò che deve fare orrore non sono questi esseri dalla condotta immonda e violenta, quanto lo Stato che li ha tirati fuori dai loro buchi, dalle loro tenebre, dai loro sotterranei, perché gli erano utili, necessari, indispensabili»[74].

Si giustifica l'utilizzo di qualsiasi mezzo, anche e soprattutto della tortura, pur di ottenere la confessione con la conseguente diffusione del fenomeno dei delatori[75]. Ciò non deve stupire in quanto l'idea di Grossman è che i totalitarismi del XX secolo sono simili tra di loro, sono un male assoluto che ha generato una nuova categoria di criminali, «criminali che non avevano commesso crimini»[76]. In *Tutto scorre…*, si trovano elencati i diversi tipi di delatori, che sono definiti "Giuda". Il Giuda numero uno è un uomo dalle mani tremanti e gli occhi infossati del martire che è tornato dopo vent'anni di lager. Aveva fatto una cosa terribile, aveva calunniato un innocente[77]. Il Giuda numero due è un confidente della polizia, considerato un uomo intelligente, un vero Crisostomo. Intrattiene colloqui confidenziali con amici e conoscenti per riferire e riportare il tutto alle autorità. Il Giuda numero tre è quell'uomo che ha la sicurezza della propria vita e le sue denunce sono indirizzate contro i sovietici, i membri del partito e gli attivisti. La fiducia nel partito nella vita sovietica è tutto: forza, onori, potere, per questa ragione: «egli credeva che la sua menzogna fosse di vantaggio alla suprema verità, attraverso la denuncia egli intravedeva il vero. […] dov'era la menzogna e dove la verità? Quando anche i puri di cuore rimanevano perplessi e impotenti: cosa è bene e cosa è male? Egli credeva o, più esattamente: voleva credere; più esattamente ancora: non poteva non credere. V'era qualcosa, in questa oscura faccenda, che non gli piaceva, ma che volete: il dovere!»[78]. Infine, il Giuda numero quattro che è il creatore dell'imperativo categorico opposto a quello di Kant: l'uomo, l'umanità rappresentano un mezzo nella caccia agli oggetti, o detto meglio, a prezzo delle sofferenze di quelli che rovina, ottiene ciò che gli è necessario. Nonostante ai delatori siano ascrivibili delle azioni riprovevoli, dopo averle descritte in maniera distaccata e con gelida freddezza, riecheggia sempre la frase: «chi è colpevole, chi pagherà… Bisogna riflettere, non bisogna affrettarsi a rispondere[79]. […] Ma aspettiamo ancora, riflettiamo; non

72 V. Grossman, *Tutto Scorre…*, cit., p. 38. Il triste episodio della condanna a Bucharin è riportato anche in Id., *Vita e destino*, cit., p. 502.

73 V. Grossman, *Vita e destino,* cit., p. 136. Lucida è l'analisi del senso di colpa: «Tutti sono colpevoli di fronte a una madre che ha perso il figlio in guerra, e da che mondo è mondo tutti cercano – invano – di giustificarsi».

74 V. Grossman, *Tutto scorre…*, cit., p. 80.

75 V. Grossman, *Vita e destino,* cit., pp. 739, 748 e 751. Indicativo è l'episodio dell'interrogatorio di Krymov. L'uomo è accusato di spionaggio e sabotaggio e nonostante più volte urli: «Non sono una spia non riuscirete a farmelo dire», al termine dell'interrogatorio, è lui stesso a implorare: «Portatemi dall'inquirente, firmerò tutto!».

76 *Ivi*, p. 15.

77 V. Grossman, *Tutto scorre…*, cit., p. 69.

78 *Ivi*, p. 74.

79 *Ivi*, p. 68.

emetteremo una sentenza senza aver prima ponderato[80]. [...] Ma no, no, non affrettiamoci, dobbiamo capire, riflettere prima di emettere la sentenza. Perché egli non sapeva quel che faceva»[81]. Sembra quasi che Grossman voglia farsi beffa di loro, ed ancor di più, e quasi certamente, del regime e del partito. Tutti i Giuda davanti all'accusatore negano categoricamente di essere colpevoli, cercano di ben argomentare, di difendersi, convinti della bontà delle loro azioni. La loro libertà di scelta è apparente, solo Dio non sbaglia e l'arbitrio illimitato ipnotizza: è ridicolo accusare una piuma di cadere a terra. Ma quando le cose si complicano, l'unica ragione utilizzata è ricorrere allo Stato: «perché volete assolutamente accusare proprio noi, pesci piccolini? Cominciate dallo Stato, giudicate lui. Dopotutto la nostra colpa è la sua colpa, giudicate dunque lui. Senza paura, a voce alta. Voi non avete altro modo: solo senza paura, perché voi agite in nome della verità. [...] e poi rispondete, per favore: perché vi accorgete di tutto questo proprio adesso? Voi ci conoscevate tutti, quando era vivo Stalin. [...] perché mai voi compartecipi, dovete giudicare noi, compartecipi, stabilire le nostre colpe? Capite dov'è la complessità? Magari noi siamo anche colpevoli, ma non v'è giudice che abbia diritto morale di porre il problema della nostra colpevolezza. Ricordate, in Lev Nikolaevič non ci sono colpevoli a questo mondo! Nel nostro Stato invece esiste una nuova formula: tutti al mondo sono colpevoli, non v'è al mondo un solo innocente! [...] solo i morti, quelli che non sopravvissero, hanno diritto di giudicarci. Ma i morti non fanno domande, i morti tacciono»[82]. È l'affermazione della concezione di uno Stato totalitario ed assoluto che ha il pieno dominio su tutto, anche sul diritto.

Tzvetan Todorov sostiene che per vincere il totalitarismo occorre opporvi un altro regime politico, la democrazia, perché la semplice bontà potrebbe non bastare[83]. L'uomo, tuttavia, non può vivere senza morale anche in presenza di un regime democratico. Grossman, invece, come si è detto, assume proprio la bontà come unico antidoto al totalitarismo ed ai mali da esso prodotti. Egli giunge a definire questa "sua" bontà come qualcosa che esiste tutti i giorni e che va ben oltre il bene grande e minaccioso: «è la bontà dell'uomo per l'altro uomo, una bontà senza testimoni, piccola, senza grandi teorie. La bontà illogica, [...] la bontà degli uomini al di là del bene religioso e sociale. [...] la bontà illogica [...] è eterna [...] il danno che la bontà illogica può arrecare alla società, ad una classe, ad una razza od ad uno Stato impallidisce dinanzi alla luce emanata da coloro che la possiedono. E questa bontà sciocca è quanto di umano c'è nell'uomo, è ciò che lo contraddistingue, è l'altezza a cui lo spirito umano si eleva. La vita non è male [...] È una bontà senza voce, senza senso. Istintiva, cieca»[84]. Secondo l'autore la bontà è forte finché è muta, inconsapevole ed illogica, finché vive nel cuore dell'uomo perché essa non è un mero strumento e neppure una merce di scambio. Solo se si parte dall'uomo, mostrandogli bontà ed attenzione, prescindendo da chi egli sia, solo se all'uomo si offrono rispetto, compassione ed amore potrà crearsi un sistema democratico[85]. Così, la formula *"bontà nell'uomo e per l'uomo"*, non solo restituisce dignità e libertà al singolo ma gli permette di vivere in democrazia[86].

80 *Ivi*, p. 71.

81 *Ivi*, p. 73.

82 *Ivi*, pp. 79 - 80.

83 T. Todorov, *Di fronte all'estremo*, trad. it. a cura di E. K. Imberciadori, Milano, 1992.

84 V. Grossman, *Vita e Destino*, cit., pp. 388-389.

85 *Ivi*, p. 267.

86 *Ivi*, pp. 388-389, l'A. narra l'episodio dell'arrivo dei tedeschi in un villaggio in cui il giorno prima erano stati uccisi due nazisti. Animati da sentimenti di vendetta, occupano la casa di una vecchia signora e cominciano a convocare il marito e altri contadini. Mentre un tedesco controlla il suo mitra si spara involontariamente una raffica allo stomaco. A gesti i soldati nazisti ordinano alla vecchia di assistere il ferito e lei «si rende conto che basterebbe poco per soffocarlo: quello farfuglia a occhi chiusi, si lamenta, schiocca le labbra. Poi apre gli occhi di colpo e dice distintamente: "Donna, acqua". "Maledetto" gli risponde lei. "Potessi soffocarti...". Ma gli dà da bere. Lui la prende per un braccio e le fa segno di tirarlo su, che il sangue gli impedisce di respirare. Lei lo solleva, lui si aggrappa al collo di lei in quello stesso momento si sente sparare, e la povera donna trema come una foglia. In seguito, quando racconterà l'accaduto, nessuno la capirà né lei saprà spiegarsi. [...]».

Procedendo su tale scia, sembra evidente l'assonanza tra ciò che Grossman definisce la "pervasività del male" con quella che Hannah Arendt chiama, invece, "banalità del male". Quando si affronta la relazione tra diritto e male, quest'ultimo va inteso come Male Assoluto, come lesione ed offesa persistente ed organizzata alla dignità umana o come massima violazione delle Dichiarazioni dei Diritti Umani. Tuttavia, il problema del male, sottende spesso qualcosa di sfuggente ed insondabile posto che, nonostante gli sforzi che si compiono per comprenderlo, in molti casi, esso implica qualcosa di inimmaginabile ed incomprensibile.

La riflessione che stiamo affrontando necessita di alcune precisazioni. In primo luogo va palesato che il diritto è qualcosa di assai delicato da maneggiare: esso esercita anche il male, può produrre dolore e generare sofferenza o, comunque, è potenzialmente in grado di farlo.

In secondo luogo, la parola "male" non rinvia propriamente ad una categoria concettuale giuridica bensì, per alcuni versi, pare riferirsi ad un concetto morale. Si pensi all'ipotesi di stabilire o classificare quando un'azione è giusta o sbagliata, quando è buona o cattiva. Il concetto di male, in questa luce, sembra connettersi ad una dimensione personale ed individuale, al male che risiede nella singola persona:

> sapete voi cosa c'è di più ripugnante nei confidenti e nei delatori? Quel che di cattivo c'è in loro, penserete voi. No! Il più terribile è ciò che v'è di buono in loro: la cosa più triste è che sono pieni di dignità, che sono gente virtuosa. Essi sono figli, padri, mariti teneri e amorosi … gente capace di fare del bene, di avere grande successo nel lavoro […] questo appunto è il terribile: molto, molto di buono v'è in loro, nella loro stoffa umana. Chi sottoporre a processo dunque? La natura dell'uomo! É lei, lei a generare questi cumuli di menzogna, di abiezione, di vigliaccheria, di debolezza. Ma è pur sempre lei a generare anche le cose belle, buone e pure. I confidenti, i delatori, sono uomini pieni di virtù, rimandateli alle loro case; ma fino a che punto essi sono infami, infami malgrado le loro virtù, malgrado l'assoluzione dei loro peccati. Chi mai ha inventato quel brutto scherzo che dice: «Uomo, che suono fiero!»? sì, sì, essi non sono colpevoli, li spingeva una cupa forza opprimente, li schiacciava un peso di trilioni di pud; non ci sono innocenti tra i vivi, tutti siamo colpevoli: tu, imputato, e tu, procuratore, ed io, mentre penso all'imputato, al procuratore e al giudice. Ma perché tanto dolore, tanta vergogna per questa nostra depravazione così umana?[87].

Del male, e del suo dispiegarsi nella storia, scrive Grossman e, di fronte ad esso, assume, come proprio, l'angolo visuale delle vittime, insieme a loro, raggiunge il fondo oscuro della passività e della mansuetudine, addirittura, ne condivide l'arrendevolezza innanzi all'inesorabile e triste destino: «tutto scorre, tutto muta, impossibile salire sullo stesso, immutabile convoglio»[88]. Hannah Arendt, dal canto suo, non ha mai taciuto il proprio giudizio critico sul comportamento tenuto dai consigli ebraici e sul collaborazionismo di questi con le autorità, forse è proprio per questo che il pensiero della filosofa è stato fortemente attaccato se non addirittura ignorato[89].

Arendt assiste al processo ad Eichmann in qualità di corrispondente per il New Yorker e, nelle sue cronache, non osserva nulla di mostruoso ma descrive, piuttosto, una sconvolgente e "preoccupante normalità". Infatti, ciò che lei nota è che, durante tutto l'interrogatorio di Eichmann, emerge non stupidità quanto "mancanza di pensiero". In merito a ciò Nissim ha avuto modo di osservare: «si può discutere sulle convinzioni ideologiche di Eichmann, che certamente era fortemente attratto dalla ideologia hitleriana, ma la filosofia tedesca coglie nel criminale nazista un tratto tipico degli individui nei regimi totalitari che assecondano senza riflettere una burocrazia del male»[90]. Le questioni morali sono così rimosse per diverse ragioni: per opportunismo, per una rigorosa aderenza alle leggi e, soprattutto, per paura. L'invito di Hannah Arendt è

87 V. Grossman, *Tutto scorre…*, cit., pp. 81 - 82.

88 *Ivi*, p. 107.

89 G. Nissim, *Op. cit.*, p. 94ss. L'A. intervista, nel 1999, Moshe Landau, giudice del processo Eichmann e primo presidente della Commissione dei giusti, il quale testimonia la difficoltà, che vi è ancora oggi in Israele, a riconoscere i meriti filosofici e morali di Hannah Arendt. Il giudice Landau dichiara quanto fosse stata poco gradita la sua interpretazione sull'operato del criminale nazista.

90 *Ivi*, p. 100.

quindi quello di non abbandonare *l'esercizio del pensiero* perché, se è vero che con i totalitarismi moltissimi valori, come quello della vita e della libertà, vengono spazzati via, altrettanto vero è che, questi valori, vengono sostituiti da altri opposti e, spesso, codificati. In alcuni casi, se non in tutti, è la stessa legge dello Stato ad imporre di fare del bene, proprio per questo è necessario riflettere ed avere capacità di giudizio autonomo da fattori esterni all'individuo. In *Alcune questioni di filosofia morale* si legge: «il criterio del giusto e dell'ingiusto, la risposta alla domanda "cosa devo fare?", non dipende in sostanza dagli usi e dai costumi che io mi trovo a condividere con chi mi vive accanto, né da un comando di origine divina o umana – dipende solo da ciò che io decido di fare guardando me stesso. In altre parole, io non posso fare certe cose, perché facendole so che non potrei più vivere con me stesso»[91].

È perciò la coscienza individuale ad aver permesso, a coloro i quali l'hanno ascoltata, di non omologarsi alla massa, di non conformarsi od adeguarsi al pensiero dei molti ed, al contrario, di agire in base ai propri giudizi di giusto ed ingiusto, anche durante i totalitarismi e perfino durante lo sterminio. Anche ai tempi di cui scrive Grossman, agire secondo la propria coscienza rimaneva possibile ma solo preservando la propria solitudine o vivendo in ambienti in cui non si era soggetti ad influenze ed a condizionamenti esterni forti e pregnanti. È infatti soltanto nella più totale solitudine, o nella libertà, che l'uomo riesce a provare sentimenti di vergogna e/o di rimorso per qualcosa di profondamente ingiusto a cui si è silenziosamente assistito od a cui si è colpevolmente partecipato.

D'altro canto il potere politico assoluto, semplicemente promettendo un bene superiore ed instillando paura e terrore nei confronti di coloro i quali tale bene supremo osteggiano o, semplicemente, non condividono, è perfettamente consapevole di essere in grado di controllare la coscienza delle masse. Tuttavia vi è una differenza tra lo sterminio degli ebrei operato nei lager e quello nei gulag. I nazisti non avevano alcun interesse "all'anima" della loro vittima, cioè a loro poco interessava cosa pensassero gli ebrei o i prigionieri, a differenza di quando avvenne nei territori sovietici in cui si esigeva la confessione della colpa e la loro rieducazione agli ideali del partito. Si potrebbe, quindi, affermare che i primi erano volti alla distruzione del corpo mentre i secondi miravano al controllo dell'anima della vittima[92]. Nei campi di concentramento, l'imperativo kantiano di agire in modo da trattare l'uomo sempre anche come fine e mai come mero mezzo viene stravolto. In condizioni estreme, infatti, l'individuo arriva ad assumere il suo simile esclusivamente come mezzo di sopravvivenza. È per tal via che, l'altro uomo, giunge a diventare per l'uomo merce di scambio, strumento materiale della propria sopravvivenza.

Nonostante tutto ciò a tale scenario l'individuo può ribellarsi: il moto di coscienza individuale e l'emersione della bontà insensata, infatti, si concretizzano puramente in questo: superare la paura e decidere per il giusto nonostante le idee dominanti, in contrapposizione alla maggioranza degli uomini e perfino violando gli ordini e le leggi.

Così, coloro che si accingono a compiere il bene, pur nella consapevolezza che tutto rimarrà invariato e ben coscienti del fatto che non v'è nulla di più insopportabile del disprezzo altrui, giungono a sentire che assai peggio sarebbe entrare in disaccordo con sé stessi. Costoro, non per mera filantropia, ma per virtuoso egoismo, consistente nel non voler macchiare la propria anima rendendosi strumento del male, scelgono secondo coscienza. Così, per esempio, si giunge a spiegare il perché, la maggior parte delle persone, abbia agito trasgredendo leggi dello Stato, quali le leggi razziali.

Secondo i coniugi Garrard, in *Vita e destino,* Grossman esprimerebbe proprio tale concezione: «il destino può elevare gli esseri umani alla gloria così come può gettarli nella polvere. La sola libertà affidabile e solida consiste nella capacità di scegliere la propria strada in

91 H. Arendt, *Alcune questioni di filosofia morale,* trad. it a cura di D. Tarizzo, prefazione di S. Forti, Torino, 2006, p. 58.

92 Per un maggiore approfondimento si veda lo studio di G. Nissim, *Il pensatore del bene insensato,* in *L'umano nell'uomo,* cit., p. 206 e ss.

ogni circostanza»[93]. Sembra, per tal verso, che lo scrittore russo condivida il pensiero esistenzialista della responsabilità personale: potremmo anche non essere i padroni del nostro destino, tuttavia, ciascuno ha il dovere di esser padrone della propria esistenza. A tal proposito Hannah Arendt parla di capacità di giudizio ma anche di "umanità in tempi bui", che significa «fare i conti con la catastrofe dell'idea di umanità e insieme andare oltre. La questione allora non è quella di preservare residui o frammenti di valori passati o di difendere un'ipotetica "natura umana" dalle sue perversioni, tanto meno riflettere sull'umanità come valore appartenente a una visione del mondo. Si tratta piuttosto di andare a vedere i modi, se ci sono stati, di essere umani, di vivere umanamente nei brechtiani tempi bui»[94].

Così, l'umanità di un individuo perde vitalità in corrispondenza con il suo astenersi dal pensiero. Durante il Terzo Reich, la possibilità di una amicizia tra un tedesco ed un ebreo sarebbe stata un segno di umanità in quanto tutti e due uomini e quindi, «una legge che proibisse ogni rapporto tra ebrei e tedeschi poteva essere elusa, ma non smentita da uomini che negassero ogni realtà alla distinzione. Dal punto di vista di un'umanità che non abbia perso il solido terreno della realtà, un'umanità nella realtà della persecuzione, essi avrebbero dovuto dirsi: tedesco, ebreo, e amici»[95]. Pertanto, nel caso in cui si fosse realmente concretizzata la possibilità di stringere un'amicizia sincera tra un tedesco ed un ebreo, senza complessi di superiorità, da un lato, e senza complessi di colpa, dall'altro, si sarebbe prodotta «una scintilla di umanità in un mondo divenuto inumano»[96]. Dunque, "l'umanità", definita come quel termine che designa un semplice fenomeno di educazione, sobria e lucida, si potrebbe manifestare nell'amicizia, da non intendersi come un sentimento intimo e personale, bensì come un sentimento che si apre all'esterno e tale da porre domande politiche, in costante riferimento al mondo.

Le opinioni espresse da Hannah Arendt, sul carattere di novità del totalitarismo con riferimento al nazismo ed allo stalinismo, causarono diverse incomprensioni tra cui l'accusa di conservatorismo e di ambiguità ideologica.

5. La Questione giuridica

In Grossman, accanto ad una questione storica, ebraica, letteraria e filosofia, come si è accennato in precedenza, si potrebbe individuare una questione giuridica che andrebbe dispiegandosi sotto due profili. Il primo è legato alla decisione di sequestrare il romanzo *Vita e Destino,* quindi, potrebbe definirsi come un aspetto pratico - giuridico. Il secondo profilo, invece, sembra investire quelle che sono le relazioni più discusse e dibattute in ambito giusfilosofico e teorico, tali sono, solo per citarne alcune, quelle attinenti alla sfera della morale, del potere e dello stesso concetto di diritto.

Per come prospettato, il primo aspetto della questione giuridica, sembra delinearsi in ciò che lo studioso e critico David Fel'dman ha definito "*intrigo letterario alla sovietica*"[97]. Stalin, anche attraverso la letteratura, tentava di realizzare due fondamentali progetti politici: la creazione del "nemico", per cui coloro i quali non riuscivano a comprendere e condividere l'idea del patriottismo sovietico andavano marchiati, senza meno, come "cosmopoliti senza radici". Gli ebrei divengono l'obiettivo celato di questa campagna, in quanto l'ideologia sovietica ufficiale non poteva apertamente riconoscere qualsiasi forma di discriminazione etnica e quindi anche l'antisemitismo. L'altro progetto, decisamente meno noto, era volto alla creazione di un "*Lev Tolstoj rosso*" al fine di dimostrare al mondo che anche nella Russia sovietica era possibile la nascita di veri e propri talenti di livello epocale.

Grossman si trovò a vivere entrambi questi due momenti della politica staliniana, il primo per ovvi motivi: era ebreo; ed il secondo perché insieme ad altri letterati fu uno dei pretendenti a scrivere una nuova "Guerra e Pace". Stalin in persona ordinò che la guida del progetto

93 J&C. Garrard, *Op. cit.*, p. 328.

94 H. Arendt, *L'umanità in tempi bui. Riflessioni su Lessing*, trad. it. a cura di L. Boella, Milano, 2006, p. 23.

95 *Ivi*, p. 82.

96 *Ivi*, p. 83.

97 D. Fel'dman, *Un intrigo letterario alla sovietica*, in *L'umano nell'uomo*, cit. p.131 e ss.

fosse affidata alla Sezione Propaganda del Comitato Centrale del Partito e che la realizzazione materiale dell'incarico fosse affidata all'Unione degli Scrittori di cui anche Grossman faceva parte. Così, come ha acutamente notato Fel'dman «la questione riguardava non solo e non tanto il valore estetico del romanzo. Da questo punto di vista, non ci si proponeva necessariamente una comparazione tra l'epopea di Grossman e quella di Tolstoj. L'importante era che l'epopea fosse sovietica, il che escludeva di per sé carenze di carattere estetico»[98]. Nonostante Grossman fosse ebreo e la campagna contro il cosmopolitismo diventasse sempre più tesa e serrata, egli godeva dei favori, almeno per un certo momento, del mondo alto locato della letteratura sovietica in quanto gli studiosi e gli artisti, se pur ebrei, non venivano annoverati tra i "cosmopoliti senza radici", anzi, l'ebraismo di Grossman fu sfruttato per smentire all'estero le voci, sempre più insistenti, di un forte antisemitismo sovietico.

Vita e destino ebbe, comunque, un acerrimo nemico: la Sezione Agitazione e Propaganda del Comitato Centrale del Partito che, a partire dall'episodio dei "medici sabotatori ebrei", cominciò, attraverso la pubblicazione di numerosi articoli nelle principali riviste del paese, un'azione diffamatoria contro Grossman. Prese piede l'idea che il romanzo di Grossman fosse una vera e propria opera antisovietica, così, anche i suoi sostenitori dell'Unione degli Scrittori, furono costretti a voltargli le spalle. All'epoca la legge prevedeva che se un romanzo fosse stato etichettato come propaganda antisovietica ed il suo autore fosse stato condannato per tale illecito, anche i suoi familiari sarebbero stati considerati colpevoli in quanto "complici di un traditore della patria".

Per la pubblicazione di *Per una giusta causa*, che in seguito sarebbe diventata la prima parte di *Vita e Destino*, una casa editrice del Ministero della Difesa aveva anticipato allo scrittore russo un acconto che richiese indietro davanti al timore di venire coinvolta nella vicenda. Grossman si rifiutò di restituire l'acconto ricevuto e, davanti alle autorità giudiziarie, si difese sostenendo che il contratto stipulato non era stato violato. Infatti, nel testo del contratto era prevista una clausola secondo cui, a pena di risoluzione del contratto stesso, l'autore si impegnava ad apportare delle modifiche e/o delle correzioni imposte dalla casa editrice. Tuttavia la casa editrice non richiedeva, né mai aveva richiesto, delle modifiche dell'opera bensì agiva per la restituzione dell'acconto in base a meri pareri di critici letterari e giornalistici. La difesa prodotta da Grossman, quindi, si basava sulla circostanza che, se anche fosse stato condannato in qualità di "nemico del popolo" e deportato come cosmopolita, ciò non avrebbe influito e non avrebbe avuto nulla a che vedere con la restituzione dell'acconto.

Come riferisce Fel'dman, il processo ebbe inizio il 21 aprile 1953 e si concluse con l'assoluzione di Grossman in quanto il tribunale prese atto che le opinioni espresse dei critici non potevano essere base per una imputazione ma, soprattutto, attraverso una divulgazione del Ministero degli Interni, fu dichiarata la falsità della vicenda nota come complotto dei medici sabotatori. La casa editrice, in realtà, rimase soddisfatta della sentenza emessa dal Tribunale perché significava non aver commesso alcun errore nel voler pubblicare l'opera di Grossman e nessuna restituzione pretese dall'autore. I veri sconfitti furono coloro che avevano ordito il complotto ovvero i nemici di Grossman all'interno della Sezione Agitazione e Propaganda del Comitato Centrale del Partito che, successivamente, pianificarono un'accurata e scrupolosa strategia volta ad isolarlo. Il principale ideologo di tale meschinità, molto probabilmente, fu Suslov coinvolto anche nella vicenda della pubblicazione in Italia, dopo essere stata vietata in Unione Sovietica, del romanzo di Boris Leonidovič Pasternak, *Il Dottor Živago*.

Nel 1958 Pasternak, nonostante in patria avesse subito le accuse di propaganda antisovietica, aveva già da tempo inviato ad alcune case editrici il suo romanzo che lo avevano recensito e letto e siccome il codice penale sovietico, di allora, non prevedeva come reato la pubblicazione all'estero di un'opera, si potette procedere in tal senso.

L'obiettivo degli avversari di Grossman era quindi evitare che succedesse quello che si

98 *Ivi*, p. 136.

era verificato con Pasternak, la pubblicazione all'estero di *Vita e Destino*. Fu incaricata la redazione del giornale *Znamja* di trascrivere ogni singolo parere e di stenografarlo (lo stenogramma valeva come documento ufficiale da considerarsi a guisa di vera e propria perizia); fu successivamente comunicato a Grossman che il suo romanzo era antisovietico. Fel'dman così riporta: «l'autore ne fu informato al telefono, e anche la conversazione fu stenografata. Dopodiché gli fu inviata una lettera dalla redazione nella quale gli veniva comunicato che il romanzo era stato dichiarato diffamatorio, che la pubblicazione veniva esclusa, mentre all'autore veniva concesso di trattenere l'acconto»[99].

Tutti gli esemplari del romanzo furono sequestrati, così come le bobine della macchina da scrivere e le minute; Grossman fu costretto a firmare una dichiarazione di non possedere più copie del manoscritto. A differenza del "caso Pasternak", quindi, egli non poteva pubblicare la sua opera all'estero perché, qualora avesse deciso di farlo, non avrebbe potuto difendersi sostenendo di non essere a conoscenza del divieto. «La pubblicazione all'estero sarebbe dunque stata un reato premeditato. Le conseguenze erano prevedibili: responsabilità penale dell'autore e persecuzione di familiari ed amici come probabili complici»[100].

Lo scrittore russo, però, che aveva previsto il determinarsi di possibili complotti nei suoi confronti, riuscì a salvare qualche copia di *Vita e Destino*, tuttavia per poterlo pubblicare avrebbe dovuto sacrificare se stesso, la sua famiglia ed i suoi amici, cosa che non fece. Il piano di Suslov per bloccare Grossman sembrò, almeno in un primo momento, avere avuto successo, infatti, ci vollero ben quattordici anni (e la morte di Stalin) affinché Vita e Destino fosse riesumato dalla tomba d'oblio in cui era stato brutalmente riposto.

Mandel'štam, poeta russo che non esitò a denunciare la distruzione dei kulaki e la carestia in Ucraina e che, molto probabilmente, era a conoscenza dei piani e degli intrighi del partito, dichiarò «divido tutte le opere della letteratura universale in "permesse" e "non permesse". Le prime sono merda, le seconde sono aria rubata»[101]. Così a Grossman toccò di "rubare l'aria".

Se si riflette sulla vicenda appena raccontata emerge che i totalitarismi, tanto di destra quanto di sinistra, sono responsabili di aver creato, come già detto, una nuova tipologia di criminali, «criminali che non hanno commesso crimini»[102]. Di quale crimine poteva essere accusato Grossman? e Pasternak? Quale era il crimine da imputare a Mandel'štam, considerato colpevole e condannato ai lavori forzati, prima, e poi al gulag? Nessuno, con molta probabilità. Nei regimi totalitari i tribunali, qualora ancora esistano, esercitano la giustizia in modo assai sbrigativo ed, il diritto, sembra degradarsi a mero strumento di forza e di violenza nelle mani di coloro che detengono il potere.

La relazione tra la sfera del diritto e la sfera del potere tradizionalmente può essere intesa in due modi principali: «Per una prima - e più diffusa (soprattutto in epoca moderna) – concezione il diritto è espressione del potere, suo strumento ed emanazione»[103]; mentre «per una seconda concezione, meno diffusa, il diritto è fonte o il presupposto o il limite del potere»[104]. A seconda da quale prospettiva guardiamo la relazione diritto e potere, derivano differenti implicazioni morali, infatti, il diritto assume il ruolo di contemperare tanto esigenze ideali - si pensi alla giustizia - quanto aspetti fattuali - ad esempio la concreta ed effettiva osservazione di una regola di condotta. Tuttavia, come acutamente notato da La Torre, tra diritto e potere «c'è una discrasia ed una tensione (la condotta ben può non conformarsi alle esigenze ideali), fatto che giustifica proprio l'intervento del diritto come fenomeno e manufatto che è *più* delle esigenze ideali (aggiungendovi una forza di coazione o di persua-

99 *Ivi*, p. 141.

100 *Ivi*, p. 142.

101 La notizia è riportata da J. Bit - Junam, *Diritto alla verità*, in *L'umano troppo umano*, cit., p. 162. Si rammenta che Osip Ėmil'evič Mandel'štam è stato un poeta russo, esponente di spicco dell'acmeismo e vittima delle Grandi purghe staliniane.

102 V. Grossman, *Vita e Destino*, cit., p. 167.

103 M. La Torre, *Norme istituzioni valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto*, Roma –Bari, 1999, p. 5.

104 *Ibid*.

sione o di motivazione), ma che *non è riducibile* a tale forza (che è poi ciò che si intende comunemente per "potere")»[105].

Il dibattito sulla relazione diritto e potere sembra rinvenirsi anche nelle opere di Grossman e questo soprattutto perché, la società sovietica, forse più delle altre in cui si svilupparono totalitarismi, venne intrisa, nonostante si possa validamente discutere circa la loro fedeltà interpretativa, delle dottrine e delle teorie marxiste sul diritto e sullo Stato.

A partire dalla Rivoluzione di Ottobre, è possibile individuare tre diverse correnti di pensiero che incarnano le tre rispettive definizioni del diritto fornite da Marx. Il riferimento è a Pašukanis che elabora la teoria del diritto come forma dello scambio, riprendendo così la prima definizione del concetto di diritto della teoria marxista, secondo cui il diritto è forma dello scambio tra equivalenti. A tal proposito, sembra condividersi la posizione secondo cui «la concezione del diritto di Pašukanis conduce alla decisa negazione del diritto come elemento della società senza classi»[106]. Ciò vuol dire che la teoria del pensatore sovietico sfocerebbe in posizioni estremiste per cui il fenomeno giuridico si manifesterebbe nei vari elementi che caratterizzano la società capitalistica e, quindi, ogni concetto giuridico, così come anche l'economia, passerebbe attraverso la nozione di scambio delle merci. Il rapporto tra società ed individuo viene analizzato in maniera autonoma ed indipendente, nel senso che quest'ultimo si sgancia dalla società per assumere una veste astratta. Così facendo, però tale teoria si presta a diverse critiche, non ultima, la perdita di contatto con la realtà. Se leggiamo ogni evento, fatto, accadimento attraverso uno ed un solo parametro, in questo caso lo scambio, tutto diventa uguale a tutto, insomma, «tutto è uguale a tutto, e il tutto è uguale allo *scambio*»[107].

Stučka, invece, definisce il diritto come riflesso dei rapporti di produzione e, fornisce una nozione di fenomeno giuridico basata solo sul concetto di interesse di classe: «il diritto è un sistema (o ordinamento) di rapporti sociali corrispondenti agli interessi della classe dominante e tutelato dalla forma organizzata di questa classe»[108]. La definizione di diritto fornita da Stučka, risente dell'influenza di Marx allorquando definisce il diritto come ideologia, come il prodotto dei rapporti di produzione, attribuendo a questi stessi, il compito di determinare la natura sottesa alle altre attività umane. Pertanto, tutto sembra ruotare intorno all'allocazione ed alla distribuzione dei mezzi di produzione le quali avvengono sotto la direzione e tutela dello Stato e, per questo, la società si definisce società giuridica. Da tale affermazione discendono alcune riflessioni: lo Stato diventa un elemento costitutivo della sfera giuridica, perché l'interesse di classe che delinea il fenomeno giuridico esige una forma di tutela data dalla forza organizzata della stessa classe; legare il fenomeno giuridico ad un concetto generale ed astratto di produzione e di interesse, senza riferirsi in particolare a qualche tipo di produzione e di interesse specifico, permette di attraversare una immaginaria linea del tempo cioè essere presenti in qualsiasi società di ogni tempo. Anche questa teoria si presta a molteplici critiche, la più importante è quella secondo cui Stučka non riuscirebbe a concepire una società comunista, quindi, negherebbe l'esistenza di una società senza Stato e diritto.

Pašukanis, nelle critiche che muove a Stučka, sembra arrivare a sostenere che il comunismo si originerebbe indebolendo la macchina giuridica e statale[109]. Tale azione, tuttavia, risulta essere incompatibile con il regime totalitario stalinista e la sua evoluzione, così come descritti anche da Grossman. Infatti, nelle opere di quest'ultimo, la presenza dello Stato è forte, quasi opprimente ed allo stesso tempo indispensabile nelle decisioni che riguardano la vita di ogni singolo individuo. In *Vita e Destino* vi è, addirittura, narrato l'episodio dell'in-

105 M. La Torre, *Potere,* in M. La Torre - G. Zanetti, *Altri seminari di filosofia del diritto*, Soveria Mannelli, 2010, p. 35.

106 *Ivi*, p. 46.

107 *Ivi*, p. 49.

108 *Ibid.*, l'A. riporta la citazione di Stučka contenuta nella sua opera *La funzione rivoluzionaria del diritto e dello Stato e altri scritti,* trad. it. a cura di U. Cerroni, Torino, 1967, p. 7.

109 *Ivi*, p. 51.

tervento di Stalin in persona attraverso una chiamata per ristabilire l'ordine nella vita di Štrum[110]. Sembra quasi che lo scrittore russo beffeggi con grande maestria la concezione ideologica che dominava nell'Unione Sovietica e ciò rafforzerebbe la tesi che lo Stato pur raggiungendo la sua massima espressione non si estingua, come invece vorrebbe Pašukanis, ma si rafforzi sempre di più cercando nuovi sbocchi per affermare la sua supremazia.

La manifestazione di questa "presenza opprimente", in Grossman, si esprime attraverso le numerose e minuziose descrizioni della natura e del paesaggio oltre che attraverso il comportamento dei personaggi, i quali assumono delle decisioni che però potrebbero non fornire una risposta o una soluzione al problema appena prospettato, infatti, le scelte morali così assunte nascondono, in realtà, delle domande, aprendo a dubbi piuttosto che a certezze. Dubbi, che in quanto tali, sono difficili da gestire e da risolvere e che, in tale prospettiva, diventano pericolosi.

Infine la terza forma di diritto individuata da Marx, è quella che definisce il diritto come volontà della classe dominante tendente ad annullare la distanza tra il diritto e la politica e, riducendo così il primo termine al secondo. Il pensiero giuridico sovietico così definito è incarnato da una cupa figura: Vyšinskij il quale, come già visto, compare anche in *Tutto scorre…*

Grossman non esita a delineare il ruolo decisivo giocato da Vyšinskij, in qualità di procuratore generale dell'Urss, nel legittimare il regime di Stalin. In particolare viene ricordato l'esercizio dell'azione penale nei processi che videro coinvolti e condannati a morte i nemici politici di Stalin, si ricordi la vicenda Bucharin.

Vyšinskij, rappresenta ciò che è stato definito «luminosa epoca staliniana del socialismo fiorente»[111], a cui sembra inizialmente credere anche Grossman, infatti, la delusione nei confronti di questi ideali giungerà solo dopo la guerra[112]. Per quanto riguarda un punto di vista prettamente giuridico la teoria di Vyšinskij, sembra darsi intorno alla presenza del diritto nelle società socialiste come qualcosa, non solo di necessario, ma anche di costruttivo: un "diritto socialista" generato dalla dittatura del proletariato[113]. Tuttavia, è bene precisare, che in tale prospettiva, il diritto, o se vogliamo il fenomeno giuridico in generale, diventa mero strumento di affermazione dello Stato totalitario e la legge non può rappresentare più alcun tipo di limite per l'esercizio del potere politico. Dunque, per Vyšinskij, il diritto diventa espressione della volontà del sovrano o del potere che non è vincolato ad esso neppure nella forma. Per questa ragione, condivisibile appare l'affermazione che «il marxismo, in questo campo, si risolve in un positivismo giuridico esasperato, che gli stessi giuristi "borghesi" avrebbero difficoltà a condividere. L'economicismo sfocia nel volontarismo e infine nel decisionismo, e dall'estinzione dello Stato si passa alla sua elefantiasi»[114]. In tale prospettiva, se lo Stato non scompare ma si rafforzerà al massimo grado, il diritto sarà destinato a non esistere e la giustizia a non manifestarsi in siffatta società.

Infatti, se assumiamo che il potere genera il diritto e che quest'ultimo sia sganciato da ogni vincolo morale, dobbiamo assumere una posizione di assoluzione nei confronti degli orrori dei totalitarismi. Dobbiamo essere d'accordo anche con una particolare definizione del concetto di diritto, e con la sua relativa idea d'interpretazione giuridica. Il diritto diventa mero manuale di istruzioni, privo di qualsivoglia valutazioni di ordine morale. Ma il diritto non è solo applicazione sistematica di una norma, di una legge. Esso volge lo sguardo, per sua stessa natura, a quelle che sono le questioni concernenti il giusto. Un uomo può infrangere una legge eppure rispettare il proprio senso

110 V. Grossman, *Vita e Destino*, cit., 781: «E in quel momento gli sembrava naturale, ovvio collegare il filo della sua vita al filo della guerra, alla vittoria del popolo, dell'esercito, dello Stato. Capiva anche, però, che non poteva essere tutto così semplice, e rideva per primo del suo desiderio di spiegare ogni cosa con l'intervento di Stalin: Decide tutto Stalin? Evviva Stalin».

111 Per maggiori approfondimenti si rinvia a M. La Torre, *Potere*, cit., p. 52; nonché A. J. Vyšinskij, *Problemi del diritto e dello Stato in Marx*, in *Teorie sovietiche del diritto*, a cura di U. Cerroni, Milano, 1964.

112 Si rinvia a J&C. Garrard, *Op cit.*, p. 327 e ss.

113 M. La Torre, *Potere*, cit., p. 53.

114 *Ivi*, p. 64.

di giustizia. Ogni norma giuridica deve essere interpretata in maniera ragionevole, non è sufficiente che sia razionale.

6 Conclusioni

Dunque, come stabilire che vi è ragionevolezza? Come ricorrere alla ragionevolezza senza appellarsi ad una sorta di bilanciamento di valori e di principi etici e morali? Le implicazioni morali, in Grossman, sembrano apparire di maggiore spessore rispetto a quelle meramente giuridiche, perché veicolano verso un pubblico più vasto.

La grandezza dell'opera di Grossman è che si fa filosofia, senza mai parlare di filosofia! Grossman solleva una vasta gamma di questioni e di argomenti, costituendo uno splendido e profondo specchio di lettura della realtà. Una volta terminata la sua lettura spinge a prendere posizione e ad osservare da angolazioni diverse le problematiche. Dal diverso modo di concepire il rapporto tra diritto e potere, discende anche un differente modo di concepirne il ruolo e la funzione dell'interpretazione del diritto e, soprattutto, discendono differenti approcci al momento decisionale. In altri termini, l'idea che emerge dall'analisi dell'opera dello scrittore russo è che il diritto potrebbe essere concepito come un'attività che incorpora in sé una dimensione morale, e non al contrario come un'attività del tutto indifferente ad essa, e dunque anche la sua interpretazione prescinderà da qualsiasi aspetto morale. Così la decisione finale che un giudice sarà chiamato a pronunciare certamente risente della connessione o della separazione tra le due sfere del diritto e della morale.

La cosa più emozionante, però, è che dalla lettura di Grossman si potrebbe tranquillamente giungere a conclusioni diametralmente diverse ed opposte, infatti, a seconda di quale ruolo voglia attribuirsi alla dimensione morale all'interno del fenomeno giuridico, i punti di approdo divergerebbero sostanzialmente. Quando, in *Tutto scorre…*, Grossman giunge alla conclusione che gli imputati, cioè i delatori vanno, o meglio andrebbero, "assolti" perché tutti colpevoli, non è tanto per una mera, ed irrazionale, convinzione ideologica, politica o emotiva bensì, per un certo modo in cui, del tutto razionalmente, si concepisce e definisce il concetto di diritto. Se si condannassero "quei Giuda" - come definiti dallo scrittore russo - non si adotterebbe una dimensione giuspositivista che si fonda su una separazione tra gli aspetti giuridici e quelli morali, bensì quella, di contrario avviso, giusnaturalistica.

Ciò che ho tentato di sostenere e dimostrare attraverso questo studio è che, le pagine scritte da Grossman, sono utilissime e forse le più efficaci a fare emerge che il diritto non può servire qualunque proposito. Il diritto non è un mero strumento, utile a qualunque fine, se così fosse si giungerebbe, ancora, alle tristi conseguenze generate dall'emergere dei sistemi totalitari.

Tuttavia, nel tentativo di prendere le distanze dalla prospettiva positivista in cui il diritto è strumentale al potere, subordinato alla politica e di giustificare una connessione, anche minima del diritto con la morale, non bisogna pensare o pretendere di sovrapporre le due sfere, che in realtà rimarrebbero ben distinte o distinguibili.

Sebbene si rigetti con fermezza, davanti alle tragedie del naziolsocialismo e dello stalinismo che vive l'Europa del XX secolo, il dogma positivista della separazione tra diritto e morale, di fatto ci si domanda a quale dimensione composta da valori e giudizi etici la morale debba fare riferimento. Bisogna evitare il rischio che la stessa morale si trasformi in una regola tecnica o in una procedura. Essa dovrebbe fornirci un parametro per misurare la giustezza e la correttezza delle nostre azioni, facendo riferimento a valori ed a principi individuabili. Il giuspositivismo, invece, sottolinea la necessità di separare nettamente questo ambito valoriale da quello giuridico, diversamente dal giusnaturalismo che giunge all'opposta determinazione di connettere saldamente il diritto alla dimensione morale.

Così come nel dibattito filosofico reale appena sintetizzato, anche quello ipotetico che nasce nell'animo del lettore di Grossman, non conduce ad univoche soluzioni. Anzi pare che, a proposito di ciò, la convinzione dello scritto-

re russo, secondo cui non ci sono vincitori, potrebbe essere l'emblema del controverso esito del dibattito.

Bibliografia

M. Anissimov, L'ebraicità di Vasilij Grossman, in L'umano nell'uomo, Vasilij Grossman tra ideologie e domande eterne, a cura di P. Tosco, Soveria Mannelli, 2011.

M. Anissimov, Vassili Grossman: Un èrcivan de combat, Éditions du Seuil, Paris 2012.

H. Arendt, Alcune questioni di filosofia morale, trad. it a cura di D. Tarizzo, prefazione di S. Forti, Torino, 2006.

H. Arendt, L'umanità in tempi bui. Riflessioni su Lessing, trad. it. a cura di L. Boella, Milano, 2006.

H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, trad. it a cura di P. Bernardini, Milano, 2003.

H. Arendt, Le origini del totalitarismo, trad. it. a cura di A. Guadagnin, Torino, 2009.

D. Arkel, Ascoltare la luce, vita e pedagogia di Janusz Korczak, Segrate, 2009.

M. Bellini, Postfazione, in V. Grossman, Anni di Guerra, Napoli, 1999.

Berelowitch, Letteratura e ideologia. Grossman e la tradizione del romanzo russo in L'umano nell'uomo, cit.

B. M. Bilotta, Voglia di nemico, in Pace Guerra Conflitto nella società dei diritti, a cura di B. M. Bilotta, F.A. Capelletti, Scerbo, Torino, 2009.

J. Bit – Junam, Diritto alla verità, in L'umano troppo umano, cit.

A. Bonola, Forza chiara e libera della parola. Forme linguistiche in Vita e Destino, in L'umano nell'uomo, cit.

V. Bukovskij, V. Bykov, V. Suvorov, La mentalità comunista, Milano, 2001.

Centro Studi Vasilij Grossman, http://grossmanweb.eu

R. Chandler, Tutto scorre...: il dono della storia, in L'umano nell'uomo, Vasilij Grossman tra ideologie e domande eterne, a cura di P. TOSCO, Soveria Mannelli, 2011

S. Coutois, (a cura di), Il libro nero del comunismo, Milano, 1998.

Ein Film Von Heinrich Billstein, Il Contrabbando di letteratura dall'Unione Sovietica, reperibile in Centro Studi Vasilij Grossman, http://grossmanweb.eu/?page__id=424&lang=it.

D. Fel'dman, Un intrigo letterario alla sovietica, in L'umano nell'uomo, Vasilij Grossman tra ideologie e domande eterne, a cura di P. TOSCO, Soveria Mannelli, 2011.

J.&C Garrard., Le ossa di Berdicev. La vita e destino di Vasilij Grossman, trad. it. a cura di R. Franzini Tibaldeo e M. Cai, Genova - Milano, 2009.

V. Grossman, Tutto scorre..., trad. it., a cura di G. Venturi, Milano, 2008.

V. Grossman, Vie et Destin, trad francese a cura di A. Coldefy Faucard – A. Berelowitch, Livre de Poche, 2005.

V. Grossman, Anni di Guerra, trad. it. a cura di M. Bellini, Napoli, 1999

V. Grossman, Che il bene sia con voi, trad. it. a cura di C. Zonghetti, Milano, 2011.

V. Grossman, Everything Flows, trad. inglese a cura di R. Chandler, New York, 2009.

V. Grossman, L'inferno di Treblinka, in Anni di Guerra, cit., pp. 79-122.

V. Grossman, Life and Fate, trad. inglese a cura di R. Chandler, London 1985 e New York, 2006.

V. Grossman, Vita e Destino, trad. it. a cura di C. Zonghetti, Milano, 2011.

F. Hellis, L'idea russa, Lenin e le origini dello Stato totalitario in Tutto scorre... in L'umano nell'uomo. Vasilij Grossman tra ideologie e domande eterne, a cura di P. Tosco, Soveria Mannelli, 2011.

F. Hellis, Vasily Grossman: The Genesis and Evolution of a Russian Heretic, Oxford, 1994.

M. La Torre, Diritto e letteratura, in Il giudice, l'avvocato, e il concetto di diritto, Soveria Mannelli, 2002.

M. La Torre, Norme istituzioni valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto, Roma –Bari, 1999.

M. La Torre, in M. La torre - G. Zanetti, Altri seminari di filosofia del diritto, Soveria Mannelli, 2010.

G. Maddalena, La filosofia sintetica in Vasilij Grossman, in L'umano nell'uomo, cit.

F. Malcovati, Questione ebraica in Vita e Destino, in L'umano nell'uomo, cit.

R. E. Montes Doncel, Vasili Grossman, un Tolstói redivivo, en la Revista de Libros – ISSN 1137 – 2249, n. 149, 2009.

V. Nekrasov, Nelle trincee di Stalingrado, trad. it. a cura di V. Nadai, Roma, 2013.

G. Nissim, La Bontà insensata. Il segreto degli uomini Giusti, Milano, 2011

V. Strada, Seconda Guerra Mondiale o Grande Guerra Patriottica? Riflessioni alla luce di Vita e Destino, in L'umano nell'umano, cit.

P. I. Stučka, La funzione rivoluzionaria del diritto e dello Stato e altri scritti, trad. it. a cura di U. Cerroni, Torino, 1967.

V. Suvorov, La mentalità comunista, Sala dei Giganti del Liviano, Padova 14 novembre 2000, intervento

reperibile in http://www.chiweb.net/politica-giustizia/suvorov.html.

V. Suvorov, Stalin, Hitler: la rivoluzione bolscevica mondiale, trad. it. a cura di E. Gori Corti, Milano, 2000.

T. Todorov, Di fronte all'estremo, trad. it. a cura di E. K. Imberciadori, Milano, 1992.

T. Todorov, Sobre Vida y Destino, con textos de Vasili Grossman, Tzvedan Todorov, Efim Etkind, traduzione spagnola a cura di I. Magelí Bailo e M. I. Rebó Rodríguez, Galaxia Gutenberg, 2008.

P. Tosco, Introduzione, in P. Tosco (a cura di), L'umano nell'uomo. Vasilij Grossman tra ideologie e domande eterne, Soveria Mannelli, 2011

A. J., Vyšinskij, Problemi del diritto e dello Stato in Marx, in Teorie sovietiche del diritto, a cura di U. Cerroni, Milano, 1964.

V. Zaitsev, Notes of a Russian Sniper. Vassili Zaitsev and the battle of Stalingrad, trad. inglese a cura di D. Givens, P. Kornakov, K. Kornakov, edited by Neil Okrent, London, 2009.

M. Zgustova, La ricezione di Grossman ieri e oggi, in P. Tosco (a cura di), L'umano nell'uomo. Vasilij Grossman tra ideologie e domande eterne, Soveria Mannelli, 2011, cit.

Natalina Stamile, Dottore di Ricerca in "Teoria del diritto ed Ordine Giuridico Europeo". Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell' Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro.

natalinastamile@yahoo.it

La tirannia dei valori. Riflessioni di un giurista: Carl Schmitt

Ida Coco

Abstract

Valore, validità, valorizzazione sono queste le tre parole chiave che conducono Carl Schmitt a elaborare la sua teoria sulla tirannia dei valori. La tesi che Schmitt espone lega lo sterminio degli ebrei con il ruolo dei valori negli attuali ordinamenti giuridici. Sostiene la tesi quella che l'Autore definisce la logica dei valori.

Parole chiave

Valore;
Validità;
Valorizzazione;
Logica dei valori.

1. Individuazione storica del problema

Sterminio, questo è il fatto storico a partire dal quale Carl Schmitt elabora la tesi da lui espressa come Tirannia dei valori.

Lo sterminio di cui l'Autore parla è quello messo in atto dai nazisti, i quali hanno eretto come protagonista indiscusso la superiorità della razza ariana.

Questo fatto storico ha tre principali protagonisti: la Germania nazista, la comunità ebrea e il circostante mondo europeo.

Il 20 gennaio del 1942, alla conferenza di Wannsee, in una villa sulla riva dell'omonimo lago a Berlino, organizzato da Reinhard Heydrich, capo del *Reichssicherheitshauptamt* (RSHA), 15 alti funzionari nazisti, tra cui spiccano i nomi di diversi Segretari di Stato come Josef Bühler e Alfred Meyer e alcuni ufficiali delle SS, Adolf Eichmann, capo della dipartimento B4 della *Geheime Staatspolizei*, la polizia segreta di Stato comunemente abbreviata in Gestapo, nonché segretario della conferenza, e Heinrich Müller comandante della Gestapo, decidono di mettere in pratica la " soluzione finale" della questione ebraica [1]. Si decide di compiere una vera e propria pulizia etnica, lo sterminio totale della razza ebraica in Europa. Per realizzare questo progetto vengono creati i campi di sterminio. Si conteranno alla fine della seconda guerra mondiale dai cinque ai sei milioni di ebrei di ogni sesso ed età vittime di questo genocidio. A tale numero dovranno essere sommate alcune centinaia di migliaia di persone appartenenti ad altre minoranze etniche, insieme a disabili fisici e mentali, nonché omosessuali che i nazisti decidono di destinare ugualmente al genocidio.

Lo sterminio. La sua storia non è solo la numerazione dei fatti che cronologicamente si sono susseguiti, la successione delle decisioni politiche e dei provvedimenti presi dal governo tedesco, ma include anche l'imporsi di una ideologia antisemita che, tra le due guerre, trovò numerosi sostenitori in tutta Europa [2].

Da qui, da questo insieme di fenomeni nascono le riflessioni che conducono l'Autore di Plettenberg a legare il fatto storico dello sterminio con quello che ritiene deve essere considerato il carattere specifico la formazione degli ordinamenti giuridici occidentali dopo il 1945: la penetrazione di concetti e ragiona-

1 Cfr. S. Friedländer, *Gli anni dello sterminio. La Germania nazista e gli ebrei (1939-1945)*, Milano, 2009, pag. 406-411.

2 *Ivi*, pag. 9 e ss.

menti propri alla filosofia dei valori nell'ambito della dottrina dello stato e del diritto costituzionale, reinterpretando le costituzioni e i loro diritti fondamentali come parte di sistemi di valori [3].

L'opera che raccoglie queste riflessioni è *La tirannia dei valori*. Essa è un piccolo saggio esposto da Schmitt in un dibattito tenutosi a Ebrach il 23 ottobre del 1959. Il contributo di Schmitt è stato inizialmente reso fruibile ai partecipanti al dibattito in una edizione fuori commercio. Solo in seguito il testo è stato pubblicato con un'ampia introduzione aggiunta dall'autore nel 1967 [4].

Partendo dall'esperienza della Repubblica di Weimar, ciò che nel saggio Schmitt affronta è la questione del valore e del suo ruolo nell'ordinamento giuridico. La tesi che il saggio pone lega il genocidio degli ebrei con il ruolo dei valori negli attuali ordinamenti giuridici. Sostiene la tesi quella che Schmitt definisce la logica dei valori.

2. Il fatto storico

Una data, venerdì 1 settembre 1939. La radio annuncia l'invasione da parte dei tedeschi della Polonia. È l'inizio della seconda guerra mondiale. Nella Polonia occupata due gruppi in particolare sarebbero stati scelti come bersaglio: gli ebrei e la élite polacca [5].

In questa fase l'omicidio degli ebrei è discontinuo, quello dell'élite polacca più sistematico. L'obiettivo è quello di eliminare circa 60000 persone, operazione camuffata da un pacchetto di direttive volte a garantire la sicurezza delle truppe e del territorio occupato. In questo modo ha inizio il lungo percorso che condurrà allo sterminio di massa degli ebrei. Un fatto documentato da diversi autori quali Saul Friedländer, Donal Bloxham, Martin Broszat, Peter Fritzsche, Giorgio Galli e Leon Poliakov[6].

L'elemento cardine che guida l'ideologia antiebraica si può indicare con poche e chiare parole: «l'ebreo rappresenta una minaccia letale e attiva per tutte le nazioni, per la razza ariana e per il Volk tedesco»[7]. A questa ideologia fa riferimento il nazismo originato dal partito nazionalsocialista guidato da Adolf Hitler. In essa si trasforma lo stato repubblicano democratico di Weimar. Compare la dottrina razziale come elemento centrale dell'ideologia nazista. Viene affermato il mito della razza ariana e il suo posto di protagonista nella storia della civiltà.

Hitler ha come obiettivo eliminare gli ebrei poiché li ritiene il principio del male nella storia e nella società occidentale.

Vi sono anche altri gruppi scelti come bersaglio dal regime nazista, i malati di mente, gli "asociali", gli omosessuali e i gruppi razziali "inferiori" che includono gli zingari e gli slavi. Ma sono essenzialmente considerati minacce passive, gli ebrei invece, secondo l'ideologia nazista, rappresentano l'unico gruppo più pericoloso, in grado di complottare e manovrare inesorabilmente per sottomettere l'intera umanità, pertanto risulta necessaria la loro persecuzione ed eliminazione.

Questa ideologia trova una pratica attuazione con l'emanazione della legge di Norimberga del 1935. Con tale legge gli ebrei diventano i principali bersagli delle politiche persecutorie del regime, tanto da essere privati di ogni diritto civile e politico.

La difesa dei cittadini ariani da parte dell'ideologia nazista vive essenzialmente due fasi.

Nella prima, il nazismo opera esclusivamente una politica di discriminazione per tutelare i cittadini di sangue ariano. Gli ebrei sono interdetti dagli uffici, dalle libere professioni, dalle scuole ariane, dalle banche, espulsi dalle loro abitazioni e rinchiusi in quartieri recintati, i cosiddetti ghetti. Per favorire la segregazione della popolazione ebrea si è pensato di rinchiuderli in questi quartieri in modo da tenerli sotto controllo. In seguito i ghetti da essere una soluzione temporanea diventano

3 Cfr. C. Schmitt, *La tirannia dei valori,* Brescia, 2008, pag. 21.

4 *Ivi,* pag. 46-47.

5 Cfr. S. Friedländer, *Op. cit.* pag. 38.

6 Cfr. D. Bloxham, *Lo sterminio degli ebrei: un genocidio,* Torino, 2010, M. Broszat , *Da Weimar a Hitler,* Roma, 2000, P. Fritzsche, *Vita e morte nel Terzo Reich,* Roma-Bari, 2010, G. Galli, *Hitler e il nazismo magico,* Milano, L. Poliakov, *Il mito ariano: saggio sulle origini del nazismo e del nazionalsocialismo,* Roma, 1999, S. Friedländer, *Op. cit.*

7 S. Friedländer, *op. cit.,* pag.16.

permanenti tanto da trasformarsi in luoghi di sfruttamento spietato e sistematico di parte della popolazione ebrea impiegata a beneficio del Reich tedesco. Alcuni ghetti, nel tardo 1943 vengono trasformati in veri e propri campi di concentramento.

Il ghetto svolge anche una funzione psicologica ed educativa nell'ordine nazista delle cose: diviene il luogo che mette in mostra la miseria e l'indigenza degli ebrei.

Il vero disegno criminoso di Adolf Hitler, però, si delinea durante il pogrom dell'8 e 9 novembre del 1938, la cosiddetta *notte dei cristalli*.

L'episodio storico vede come protagonista un giovane ebreo che uccide un diplomatico tedesco. Da quel momento si assiste alla distruzione dei negozi ebrei e di sinagoghe, dando vita a una drammatica spirale di violenza che ha coinvolto centinaia di persone. L'episodio mette in evidenza le intenzioni di Hitler, il quale non vuole attuare solo una politica di persecuzione, ma un vero e proprio sterminio per risolvere definitivamente il problema ebraico. Ed ecco che inizia la seconda fase della politica nazista, non solo di persecuzione ma anche di sterminio.

Vengono istituiti diversi campi di concentramento destinati alla detenzione degli ebrei, dove gli internati nel 1939 sono solo 25000. Il numero con il tempo cresce infatti, durante la seconda guerra mondiale, sono costruiti molti altri campi, alcuni dei quali anche in Polonia e in Serbia destinati a ricevere non solo gli ebrei, ma anche i prigionieri di guerra e i partigiani. A partire dal gennaio del 1942, come già detto, durante la conferenza di Wannsee, si decide per la costruzione di campi di sterminio il cui scopo principale è quello di eliminare gli internati.

I campi sono gestiti dalle *Schutzstaffel*, unità di protezione, che seguono una severissima disciplina militare, incaricati non solo di vigilare ma anche di far rispettare la dura legge dei lager.

Tutti i deportati viaggiano in condizioni disumane. A loro arrivo, selezionati dai responsabili vengono divisi in gruppi. In genere i vecchi le donne e i bambini sono condotti direttamente verso le camere a gas e uccisi con l'inalazione del topicida Zyklon B.

I più abili al lavoro invece, dopo essere stati rasati, costretti a indossare camicie a righe, tatuati con un numero di matricola, che sostituisce il nome, sono costretti a lavorare non meno di 12 ore al giorno, obbligati a pesanti punizioni corporali. Distrutti nel fisico e nella morale si ritrovano a morire di stenti.

Altri detenuti invece, sono utilizzati come cavie umane dai medici nazisti e sottoposti a esperimenti agghiaccianti. Infine i corpi dei cadaveri finiscono nei forni crematori.

Nonostante l'andamento della guerra e la rapida scomparsa degli ebrei, i tedeschi non si sono arresi. Alcuni funzionari nazisti hanno avviato anche progetti volti a documentare il mondo di una razza in via di estinzione.

La propaganda antiebraica e il conseguente genocidio trovano una loro conclusione il 30 aprile del 1945 quando Adolf Hitler e sua moglie Eva Braun si tolgono la vita. Sette giorni dopo la Germania si arrende e perde la guerra.

Non resta che contare le vittime.

3. La tesi di Schmitt

L'episodio storico dello sterminio degli ebrei va letto, secondo Schmitt, a partire dalla penetrazione di concetti e ragionamenti propri alla filosofia dei valori nell'ambito della dottrina dello stato e del diritto costituzionale. Esso fa parte del fenomeno di reinterpretazione delle costituzioni e dei loro diritti fondamentali sulla base di sistemi di valori.

Obbiettivo dell'Autore è far capire, attraverso questo fatto storico che lo ha visto protagonista, quanto possa essere distruttiva la *forza del valore* e della *logica dei valori*. Far comprendere anche che non si tratta di qualcosa ormai appartenente al passato, né a noi estraneo perché proprio ad un Regime diverso e ormai superato, bensì di un problema reale e presente negli attuali ordinamenti giuridici costituzionali. Schmitt vuole mettere lo Stato di diritto contemporaneo di fronte a quello che considera un pericolo e una minaccia per il bene più prezioso da esso garantito: la difesa della dignità umana.

La tesi che Schmitt avanza poggia sui seguenti punti.

- «Il valore più alto» sostiene «ha il diritto e il dovere di assoggettare a sé il valore inferiore, e il

valore in quanto tale annulla giustamente il disvalore in quanto tale. Questo è evidente e alla portata di tutti, e si fonda sull'essenza della valutazione. Consiste proprio in questo la "tirannia dei valori" che gradualmente sta entrando nella nostra coscienza.»[8]

- Ciò che caratterizza il valore, continua Schmitt, è che «il valore di cui parla la filosofia dei valori, non deve possedere un essere ma una validità. Il valore non è, esso piuttosto vale [...]. Il valere implica, però, come vedremo ancora più in particolare, uno slancio tanto più vigoroso volto alla realizzazione»[9].
- Tutto quello che ostacola la realizzazione del valore, sostiene l'Autore, o che non rientra nel concetto di valore supremo è percepito come un avversario [10].
- «Il disvalore» conclude Schmitt «non ha alcun diritto nei confronti del valore, e per l'imposizione del valore supremo nessun prezzo è troppo alto»[11]. Il disvalore è percepito come un qualcosa che non vale, non ha validità e pertanto è necessario neutralizzare perché privo di valore [12].

4. Dalla tesi allo sterminio

La tesi raggiunge due obbiettivi. Spiega lo sterminio degli ebrei e, contemporaneamente, stabilisce una legge che fa di quello sterminio una questione che riguarda in genere ogni ordinamento giuridico che prenda come riferimento un sistema di valori.

- Schmitt racconta che Hitler nel settembre del 1938 dichiara alla stampa che il tedesco è un valore senza pari dunque il popolo tedesco è il «valore supremo, che in assoluto esista su questa terra»[13]. Imponendo come valore supremo la razza ariana si crea una netta suddivisione tra annientatori, il popolo tedesco in quanto razza superiore e annientati, gli ebrei che vogliono contaminare e dominare la razza pura ed eletta. È dunque l'affermazione di un valore la base dello sterminio.
- Dalla dialettica tra valore e disvalore si creano sempre due categorie: gli annientatori e gli annientati. Lo sterminio degli ebrei, se ricollegato al valore, non è un episodio isolato, ma la realizzazione di una legge che sempre il valore tende a instaurare. Questa legge stabilisce che la questione annientatori-annientati riguarda ogni ordinamento giuridico si costruisca con riferimento a sistemi di valore. La tesi di Schmitt sul valore giunge fino ai nostri attuali ordinamenti.

5. Valori e costituzionalismo

Si potrebbe facilmente obiettare alla tesi di Schmitt e alle conseguenze che da essa derivano che gli ordinamenti giuridici del secondo dopoguerra nascono proprio con l'intento di difendere la dignità umana, riconoscendo l'individuo nella sua soggettività, nella sua identità come singolo[14]. La reinterpretazione delle costituzioni e dei loro diritti fondamentali sulla base di sistemi di valori è avvenuta dunque per attuare il riconoscimento e la garanzia della dignità umana, cioè proprio per evitare che ancora simili orrende vicende, come quella dello sterminio, trovino spazio nelle pagine della nostra storia. Lo stesso Autore sostiene che con l'effettiva attuazione dei principi dello Stato di diritto, riconosciuti nei valori sanciti dalla Costituzione di Bonn del 1949, si pone in evidenza e si reinterpreta la parola "sociale"[15] che permette di riconoscere e garantire l'individuo.

Questo è vero. Non c'è dubbio che tale sia e sia stato l'orientamento delle costituzioni postbelliche. Ma questo non evita del tutto, secondo Schmitt, il pericolo che sempre si accompagna alla validità del valore.

6. L'affermazione del valore-vita

Per spiegare la sua tesi, Schmitt parte dalla constatazione che, la vita è comunemente indicata come un valore importantissimo garantito e difeso dai nostri sistemi giuridici [16]. Se ciò è vero, è anche vero tuttavia che sia la vita che il valore sono elementi inseparabili anche del vocabolario razzista. Valore e vita

8 C. Schmitt, *op. cit.*, pag. 61.

9 *Ivi*, pag. 49.

10 *Ivi*, cfr., pag. 65.

11 *Ibidem.*

12 *Ivi*, pag.66.

13 *Ivi*, pag. 30.

14 Vedi per questo in A. Barbera, *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Roma-Bari, 1997, pag. 3 e ss.

15 Cfr. C. Schmitt, *op. cit.*, pag.22.

16 *Ivi*, cfr. pag. 29 e ss.

diventano due elementi che, legati tra di loro, acquistano validità e fanno assumere alla vita il posto più alto nella gerarchia dei valori[17]. È la *valorizzazione* che porta a considerare *il tedesco* un valore senza pari, o il valore supremo in assoluto sulla terra. Qui quello che viene da tutti considerato un valore importantissimo, la vita, ciò che l'ordinamento garantisce e difende, attraverso la *valorizzazione* diventa una possibile tirannide. Nel caso del Terzo Reich, la tirannide del valore della razza ariana.

A questo scopo Schmitt racconta che nel 1920 circola in Germania il libro *Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens*, scritto dal medico Alfred Hoche e dal giurista Karl Binding. Colpisce in modo particolare la descrizione di Schmitt dei due autori dell'opera che, seppur mossi dalle migliori intenzioni, inneggiano all'annientamento di vite che non meritano di essere vissute (*lebensunwerten*)[18]. L'Autore scrive: «A quel tempo si poteva chiedere con ogni ideale di umanità e buona fede, l'annientamento di esistenze prive di valore vitale; nello stesso modo in cui oggi può sembrare innocuo e non pericoloso proibire la pubblicazione e l'esternazione di opinioni che non meritano di essere espresse»[19].

Per Schmitt non ci sono alternative: associare al valore una essenza conduce all'attuazione diretta del *valore-vita*. Da qui si afferma la superiorità della razza ariana. Come conseguenza necessaria viene annientato tutto ciò che non rientra in quel sistema di valori, fino a considerarlo qualcosa che non merita di vivere o non vale la pena di essere vissuto.

Contro la volontà di difendere e garantire assolutamente un valore, la vita, di fatto, secondo Schmitt, la *valorizzazione rovescia quella volontà* perché trasforma la sua assolutezza nella legittimazione ad annientare vite.

Schmitt sottolinea, richiamando il discorso di uno dei due coautori del libro, che non si poteva assolutamente prevedere quanto fosse indipendente e autonomo l'attuazione diretta di un valore, ma soprattutto di quanto uno Stato e i suoi organi fossero di fatto spiazzati, impreparati, nonostante la fiducia positivistica nel diritto, di fronte a quello che una idea espressa da un valore potesse fare[20].

7. La ragione del pericolo.

Valore, validità, valorizzazione, sono questi i piani sui quali Schmitt si muove e che lo hanno condotto, trattando dello sterminio messo in atto dai nazisti, a concludere che ci si trovava di fronte al prodotto di una tirannia dei valori. Schmitt non ha letto lo sterminio solo come una spiacevole pagina storica imposta da un sistema giuridico totalitario, ma è andato oltre. Ha individuato nell'ideologia nazista un valore imposto come essenza, la purezza della razza ariana, e in questo fatto ciò che ha innescato una forza distruttrice tale da riuscire ad annientare vite umane. Il valore trattato come essenza ha permesso di considerare delle vite come non degne di essere vissute. Ed è proprio su questa conclusione che l'Autore individua le basi del problema degli attuali ordinamenti giuridici occidentali: la potenziale forza distruttrice dei valori. Questa forza considera l'unica in grado di mettere in pericolo quello che di più prezioso difendono le costituzioni dell'occidente: la dignità umana.

La questione della tirannia dei valori si pone in questo modo, secondo Schmitt, come quella che, sul piano giuridico, interessa innanzitutto oggi lo stato di diritto costituzionale.

Lo sguardo di Schmitt è rivolto alla Germania del secondo dopoguerra e alla rivalutazione del concetto di dignità umana nella Costituzione della Repubblica federale di Bonn. Ma ad essa certo l'Autore non si ferma. Con la tesi sulla tirannia dei valori l'Autore vuole dimostrare che la ragione del pericolo risiede nel fatto che *il valore ha una sua logica intrinseca* e che questa *logica*, se e ovunque innescata, produce l'effetto di dividere gli uomini tra vite che meritano di essere vissute e vite che non meritano di essere vissute.

Scrive Schmitt: «Il valore ha la sua logica intrinseca». E «questo» secondo l'Autore «lo si af-

17 *Ivi*, cfr. pag. 30.

18 Traduco *lebensunwerten* con *vite che non meritano di essere vissute* discostandomi in questo caso dalla traduzione di Becchi.

19 *Ivi*, pag. 66.

20 *Ibidem*, cfr

ferra nel modo più evidente alla luce della attuazione della costituzione nello Stato di diritto»[21].

Decisivi, in questa logica si dimostrano la *valorizzazione* e la *gerarchia*. Lo spiego attraverso i punti seguenti.

- La logica intrinseca è quella logica che caratterizza il valore e consiste nella *valorizzazione* del valore, nell'imporre la sua validità con forza e prepotenza, causando scontri con altri valori che hanno accompagnato il processo di costituzionalizzazione e che caratterizzano gli ordinamenti giuridici.
- Questo scontro fa emergere il valore che vale di più degli altri, dando vita a un sistema di valori basato sulla gerarchia, che stabilisce i gradi della valorizzazione, ponendo una differenza tra quello che vale di più, e che occupa il posto più alto della scala gerarchica e quello che vale di meno, e che occupa invece il gradino più basso. *Valere, scontro* e *gerarchia* diventano dunque le parole chiave per individuare il problema insito nella logica del valore.
- Il punto focale che Schmitt sviluppa intorno a questo discorso si ritrova in queste parole «la logica del valore deve sempre tener fermo il principio che per il valore supremo il prezzo più alto non è troppo alto, e deve essere pagato. Questa logica è troppo forte ed evidente per poter essere ridotta o condizionata entro il conflitto dei valori. È sufficiente solo confrontare fra loro l'antiquato rapporto tra fine e mezzo con il moderno rapporto fra valore più alto e più basso o perfino tra valore e disvalore, per comprendere in che modo sfuggano di mano scrupoli e riguardi in conseguenza della logica specifica del valore»[22].
- Quando Schmitt parla di *tirannia dei valori* lo fa su questa base. Ogni valore, dato quanto ho detto, ha la tendenza a erigersi a tiranno esclusivo a spese di tutti gli altri valori, anche di quelli che non gli sono diametralmente opposti. A tal proposito Schmitt, parafrasando Max Scheler sostiene: «Si può di conseguenza scorgere come il nesso del pensare per valori con la sua antica avversaria avalutativa [la scienza] non possa essere sciolto tanto facilmente. Queste parole di Max Scheler consentono di ricambiare il male con il male e in questo modo di trasformare la nostra terra in un inferno; l'inferno, tuttavia, in un paradiso di valori»[23]. Le parole di Max Scheler servono a Schmitt per sottolineare il punto della questione, che dietro al concetto di valore, non c'è solo il riconoscimento e la validità di principi etici, politici o religiosi, ma vi è anche la *logica dei valori* in grado di introdurre nuovi valori, creare attraverso la valorizzazione un nuovo sistema di valori e favorire in questo modo conflitti ponendo in essere una selezione attraverso la quale si valorizza solo ciò che vale e si elimina tutto ciò che valore non ha.

8. *La Repubblica di Weimar*

Per comprendere correttamente la *questione del valore* e il suo legame con il mondo del diritto è decisivo per Schmitt ciò che è accaduto nel secolo XIX. «Già nel periodo precedente alla Prima guerra mondiale» scrive «concetti e ragionamenti propri della filosofia dei valori penetrarono nella dottrina dello Stato e del diritto costituzionale della costituzione di Weimar (1919-1933), nel tentativo di reinterpretare la costituzione e i suoi diritti fondamentali facendoli rientrare in un sistema di valori. Solo dopo la Seconda guerra mondiale i tribunali tedeschi hanno fondato ampiamente le loro sentenze su prospettive proprie della filosofia dei valori» [24]. L'Autore sostiene così che proprio in questo periodo storico si pone in essere il tentativo di reinterpretare la costituzione e i suoi diritti fondamentali facendoli rientrare in un sistema di valori[25]. Più precisamente Schmitt individua e colloca nella Costituzione di Weimar l'ingresso del sistema dei valori negli ordinamenti giuridici occidentali europei.

Ciò che accadde a Weimar è noto. Il Costituente introdusse innovazioni che fecero di Weimar un terreno sperimentale sul piano del diritto.

Questo aspetto non è certo passato inosservato in tutti i paesi europei, i quali si dettero per la prima volta o rinnovarono la loro costituzione sulla base del contributo del costituente tedesco.

21 *Ivi*, pag. 22- 47.

22 *Ivi*, pag. 63.

23 *Ivi*, pag. 64.

24 *Ivi*, pag. 21.

25 Anche se, sottolinea Schmitt, i giudici del tempo mostrano qualche riserva a interpretare i diritti fondamentali come valori. *Ibidem* cfr.

Il dato di fatto è che, la Costituzione di Weimar si presenta composta da una seconda parte interamente incentrata sul riconoscimento dei diritti fondamentali e dei doveri del cittadino tedesco. Si caratterizza non solo per l'ampiezza della regolamentazione, divisa in ben cinque sezioni, ma anche perché tutela prima di tutto il cittadino e poi i suoi interessi religiosi, educativi ed economici che riguardavano il suo ambito sociale. Determinante, inoltre, in essa l'intervento dello Stato previsto dalla norma costituzionale per porre in essere gli ideali di solidarietà e di giustizia sociale sanciti dalla costituzione. Questi stessi principi diventano un limite per lo Stato, necessari per garantire gli interessi degni di tutela contemplati al suo interno. L'obiettivo che la costituzione sempre si prefigge di realizzare è l'affermazione della parità sociale. Ciò che vuole raggiungere è una concezione sostanziale e non formale dell'uguaglianza tra i cittadini, subordinando l'attività socialmente rilevante a finalità di interesse collettivo e promuovendo l'intervento dello stato e di organi pubblici al fine di raggiungere una maggiore efficienza e promuovere una giusta distribuzione della ricchezza tra classi.

Tutto questo innanzitutto ha fatto della Costituzione di Weimar quello che viene considerato un esempio indiscutibile di novità in campo giuridico. Su questi caratteri diversi sono i contributi di autori come Costantino Mortati, Maurizio Fioravanti, Fulco Lanchester, Cirò Sbailò, e ancora studiosi di questo periodo storico come Ernest Nolte, Alessandro Roveri, Hagen Schulze e Bernardo Sordi[26].

È sempre questo che porta Schmitt sulla strada della questione del valore. Già Rudolf Smend, secondo quanto evidenziato da Ernst Forsthoff[27], è tra i primi a individuare che i diritti fondamentali, così come previsti dalla Costituzione di Weimar, in realtà vengono posti in una nuova luce, in quanto espressione di un nuovo sistema culturale e di valori che permettono al popolo tedesco di sentirsi e di essere un popolo unitario così come sancito dall'articolo 1 della Costituzione di Weimar.

9. Dopo Weimar

La strada tracciata dall'ingresso del sistema dei valori negli ordinamenti giuridici occidentali trova un'altra importante tappa nella Repubblica federale tedesca. Negli ordinamenti giuridici del secondo dopoguerra, sottolinea Schmitt, con la trasformazione della struttura sociale si avvertono nuove esigenze di tutela della dignità umana di fronte al potere.

A tal proposito, è rilevante sottolineare nella sua norma di apertura l' art. 1 della legge fondamentale di Bonn della Repubblica federale tedesca (1949) , la quale proclama solennemente: «La dignità dell'uomo è inviolabile ed il suo rispetto e la sua protezione costituiscono un dovere di tutti i poteri dello Stato», per aggiungere, nel seguente comma dello stesso articolo: «Conformemente a ciò, il popolo tedesco riconosce i diritti inviolabili ed inalienabili dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo».

Già da questo primo articolo si individuano le due linee portanti della Legge fondamentale di Bonn: il rispetto della dignità umana e il riconoscimento dei diritti fondamentali. Il Tribunale costituzionale federale ha riconosciuto questo articolo come il faro che illumina i principi base della costituzione. Un articolo in grado di indirizzare tutti i precetti e le interpretazioni della Legge Fondamentale.

Schmitt ritiene che sia stato proprio il Tribunale costituzionale ad affermare e sottolineare l'importanza di considerare la dignità umana come il valore giuridico supremo dell'ordine costituzionale. Emerge così la necessità di avere una costituzione non solo in grado di tutelare la dignità umana e garantire

26 Cfr. A.A.V.V., *Crisi istituzionale e teoria dello Stato in Germania dopo la Prima Guerra Mondiale,* a cura di G. Gozzi e P. Schiera, Bologna, 1987, F. Lanchester, *Alle origini di Weimar. Il dibattito costituzionalistico tedesco tra il 1900 e il 1918,* Milano, 1985, C. Mortati, *La costituzione di Weimar,* Firenze, 1946, E. Nolte, *La Repubblica di Weimar. Un'instabile democrazia fra Lenin e Hitler,* Milano, 2006, A. Roveri, *Da Versailles a Hitler. Breve storia della Repubblica di Weimar,* Milano, 1991, H. Schulze, *La Repubblica di Weimar,* Bologna, 1982, B. Sordi, *Tra Weimar e Vienna : amministrazione pubblica e teoria giuridica nel primo dopoguerra,* Milano, 1987, C. Sbailò, *Un laboratorio per il costituzionalismo europeo,* Troina, 2007.

27 Cfr. E. Forsthoff, *Stato di diritto in trasformazione*, Milano, 1973, pag. 197 e ss.

i diritti fondamentali di ogni cittadino ma che sia anche in grado di reinterpretare la dignità dell'individuo e i suoi diritti in un modo nuovo, cioè come valori.

10. Retroterra filosofico-culturale

Il riconoscimento del sistema dei valori nell'ordinamento giuridico del secondo dopoguerra e l'interesse mostrato dai tribunali tedeschi verso la filosofia dei valori, dopo la Seconda guerra mondiale, si pone in contrasto, scrive Schmitt, con la rinascita nello stesso periodo di un'altra corrente giusfilosofica: il giusnaturalismo.

Schmitt sostiene che entrambe queste correnti filosofico-giuridiche, il giusnaturalismo e la filosofia dei valori, sono espressione del generale sforzo di superare la semplice legalità del positivismo giuridico guadagnandosi il terreno di una legittimità riconosciuta[28]. L'Autore afferma che si contrappone «un regno dei valori, come regno del valere in modo ideale, a un regno di un essere determinato solo causalmente»[29]. Una contrapposizione, sostiene Schmitt, nata esclusivamente per difendere l'uomo come creatura libera e responsabile.

Il motivo di questa contrapposizione nasce dal fatto che tutte le dottrine giuridiche, susseguitesi nel secondo dopoguerra, sono tutte orientate a prendere le distanze dal positivismo giuridico considerato responsabile di alcuni fenomeni tipici del totalitarismo. L'accusa mossa al positivismo giuridico è sostenuta dal rigido sistema formalistico che lo caratterizza e che ha avvallato la politica degli Stati totalitari. Il positivismo giuridico non ponendo altra distinzione tra diritto valido e diritto invalido se non quello di appartenenza all'ordinamento giuridico, ha permesso la promulgazione di leggi aberranti come quelle razziali, considerate infatti formalmente valide perché poste dall'ordinamento giuridico vigente.

Tra gli Autori che hanno trattato e approfondito le critiche al positivismo giuridico rimando, tra gli altri, a Carla Faralli[30].

Superare il positivismo non significa, l'abbandono della positività del diritto, ma solo la necessità di individuare, oltre a quelle del diritto posto, delle nuove forme di garanzia e di tutela dell'individuo. Dopo la Seconda guerra mondiale, quello che in realtà si cerca in tutti i modi di garantire è l'individuo nella sua dignità. La teoria dei valori, secondo Schmitt, più del giusnaturalismo offre un importante strumento per superare il formalismo proprio del positivismo giuridico riuscendo ad offrire valori materiali oggettivamente validi[31] e garantendo, in questo modo, la dignità umana sancita dalle costituzioni. «Per alcuni giuristi» scrive l'Autore, «la filosofia dei valori aveva, rispetto al diritto naturale tomistico, il grande vantaggio della scientificità e della modernità. Tuttavia solo una teoria materiale dei valori si adattava all'auspicato superamento di positivismo e legalità»[32].

11. La filosofia dei valori formale e materiale

Si concretizza una via d'uscita da una situazione definita da Schmitt critica «come quella nella quale» scrive «si erano imbattute le scienze dello spirito – con le loro pretese di scientificità - per via dello sviluppo delle scienze naturali nell'Europa del XIX secolo»[33] e che trovano, invece, nella filosofia dei valori una reazione. Ma il dibattito avvenuto a Ebrach, sostiene l'Autore, non pone in evidenza solo questo aspetto, ma sottolinea un altro punto fondamentale della mappa concettuale della filosofia dei valori[34], lo scontro tra due differenti teorie dei valori. La teoria dei valori formale o soggettiva espressa nel pensiero di Max Weber e la teoria dei valori materiale o oggettiva, che invece trova i suoi sostenitori in Max Scheler e Nicolai Hartmann [35].

L'Autore scrive: «Chi è che pone qui i valori? In Max Weber rintracciamo le risposte

28 Cfr. C. Schmitt, *op. cit.* pag. 34 e ss.

29 *Ivi,* pag. 51.

30 Cfr. C. Faralli, *Le grandi correnti della filosofia del diritto: dai greci ad Hart,* Torino, 2011, pag. 50 e ss.

31 Cfr. C. Schmitt, *op. cit.*, pag. 39.

32 *Ivi*, pag. 34 e ss

33 *Ivi*, pag. 37.

34 *Ivi*, cfr. pag. 40.

35 *Ivi*, cfr. pag. 51-54.

più chiare e per questo anche più oneste a questa domanda. Secondo tali indicazioni, è l'individuo umano che pone i valori in totale libertà di decidere, puramente soggettiva. In questa maniera egli elude l'assoluta avalutatività propria del positivismo scientifico e gli oppone la sua visione del mondo libera, vale a dire soggettiva»[36]. Agli occhi di Scheler, scrive Schmitt, Weber è un giurista nominalista e democratico formalista, che accolse il ragionare per valori perché questo modo di pensare «gli consentiva di fare avanzare scientificamente le sue convinzioni storiche e sociologiche, nonostante gli ostacoli e i dubbi di un pensiero "meramente causale"»[37]. Ma la «teoria dei valori meramente formale» scrive Schmitt «propria della filosofia neokantiana, era troppo relativistica e soggettivistica per fornire quello che si cercava, vale a dire un surrogato scientifico al posto di un diritto naturale che non offriva più alcuna legittimità. Proprio tale surrogato era offerto con tanta più fermezza dall'etica materiale dei valori derivante dalla fenomenologia di Max Scheler, la cui opera principale (1913-1916) sin dal titolo rendeva noto l'intento: *Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik [Il formalismo nell'etica e l'etica materiale dei valori]* »[38].

Secondo Schmitt, Scheler chiarifica il concetto di autonomia del valore materiale e oggettivo. «A suo avviso» scrive «l'essere dei valori è indipendente dalle cose, dai beni e dalle circostanze di fatto; tutti i valori sono qualità materiali, che hanno un ordine determinato verso l'alto e dall'alto verso il basso a prescindere dalla forma d'essere che assumono»[39]. Schmitt rileva che Scheler erige una scala dei valori che spazia dal basso verso l'alto, a partire dall'utile fino al sacro. Un discorso idoneo per dimostrare, sostiene l'Autore, che dietro il concetto di valore, vi è un principio aggressivo che sta alla base della filosofia dei valori sia essa formale o materiale. Discorso che meglio si delinea con le parole di Nicolai Hartmann. Hartmann scrive Schmitt «costruì un sistema della connessione oggettiva di un mondo reale in strati, di cui il più basso doveva essere l'inorganico, il più alto lo spirituale. I valori, per quanto siano alti e sacri, in quanto valori valgono sempre e solo per qualcosa o per qualcuno».[40] Secondo Schmitt, il filosofo mette in evidenza l'aspetto decisivo della questione, vale a dire il soggetto che riconosce e afferma un valore . La validità acquista forza solo con «soggetti che ne sentono il valore»[41]. Ed è questo che favorisce lo sviluppo della sua aggressività, nell'imposizione della sua validità. Schmitt scrive: «I valori si pongono e impongono. Chi sostiene la loro validità li deve far valere. Chi afferma che essi valgono, senza che un uomo li faccia valere, costui vuole imbrogliare»[42]. A «far avanzare la storia» scrive Schmitt riportando il pensiero di Scheler «non è la democrazia, ma piuttosto le élites, le minoranze, i *leaders* e le singole personalità»[43].

La questione però, riflette l'Autore, non sta tanto nel verificare lo scontro tra le diverse teorie dei valori. La filosofia dei valori può assumere una veste soggettiva e formale o materiale e oggettiva, ma il problema reale è sempre lo stesso. Il pensare per valori conduce alla sua logica intrinseca, che comporta uno specifico cambiamento nel modo di pensare: la valorizzazione.

12. Il valore come categoria economica

Per analizzare la dinamica che caratterizza la teoria sulla logica dei valori è necessario mantenere l'attenzione sul protagonista principale della tesi di Schmitt: il valore.

L'Autore individua nella parola valore diversi significati, a seconda del campo nel quale viene utilizzato.

Schmitt analizza innanzitutto l'etimologia del termine. «La parola latina *valor*» scrive «ha effettivamente conservato in maniera molto più accentuata la valenza di forza, coraggio e

36 *Ivi*, pag. 52.

37 *Ivi*, pag. 35.

38 *Ivi*, pag. 35-39. Sulla tematica dell'etica materiale dei valori di Scheler confronta anche C. Menghi, *Valori e diritto nel pensiero di Max Scheler: dialettica dell'emozionale*, Milano, 1979.

39 *Ivi*, pag. 41.

40 *Ivi*, pag. 53.

41 *Ivi*, pag. 54.

42 *Ibidem*

43 *Ibidem*

virtù (nel senso di *virtus*) nelle lingue neolatine che nella parola tedesca *Wert*. Nella pittura e nella musica i *valeurs* hanno un loro significato estetico; in questi contesti possono essere anche "scatenati", vale a dire divenire assoluti, come colore sovrabbondante, non più vincolato a un soggetto, o come musica non più legata alle parole di un testo. Un secolo di rapida industrializzazione ha reso il "valore" (*Wert*), nel lessico tedesco, una categoria essenzialmente economica. Nella coscienza collettiva *Wert* è oggi talmente assimilato a una accezione economica e commerciale, che questa assimilazione non si può più revocare, men che mai in un'epoca di sviluppo industriale, di incremento della ricchezza e di permanente ridistribuzione».[44]

Il fatto che l'etimologia evidenzia e dal quale, secondo Schmitt, è necessario muovere, è che il termine valore ha per noi un significato prevalentemente economico. L'economia, il mercato, le borse, sono la naturale collocazione del concetto di valore. Il dare valore significa porre un prezzo a qualsiasi cosa, significa far diventare qualsiasi cosa un dato misurabile e calcolabile sul quale poter stabilire ciò che ha valore e ciò che invece ha meno valore. In questo spazio, secondo Schmitt, ha il suo sviluppo la logica dei valori.

La questione che fa nascere il problema è che l'accezione economica del termine valore ha attecchito in ogni ambito del sociale anche e soprattutto in quello giuridico. L'Autore richiama come esempio il diritto al risarcimento e a tal proposito scrive: «il principio di risarcimento si fonda, come spiega Lorenz von Stein, "sulla distinzione tra bene e valore, che si rende possibile soltanto attraverso concetti dell'economia politica"»[45].

Dal punto di vista giuridico il diritto al risarcimento in denaro rientra, nota Schmitt, in modo particolare nel diritto assicurativo, ma l'accezione economica del termine valore la si può ritrovare anche nel diritto delle obbligazioni, nel diritto commerciale, per quel che riguarda il diritto tributario e nell'ambito del bilancio dello Stato. Il rendere in denaro risarcimenti per l'onore offeso, «per valori di fantasia o sentimentali sono casi che si possono valutare solamente in riferimento all'ambito dell' ordinamento concreto entro il quale hanno il loro senso. Il guidrigildo dei diritti penali primitivi stimava in denaro (in senso sostanziale, non come cartamoneta) il corpo e la vita degli uomini nobili o liberi» [46].

13. Il valore del lavoro umano

L'economicizzazione del valore ha trasformato ogni cosa anche il lavoro umano divenuto merce, valore e prezzo. L'Autore sostiene: «Non si deve trattare come merce il lavoro umano. Bene. Ma che cosa accade se esso viene trattato come valore per accrescerne il prezzo? Solo il lavoro produce il vero valore. Ora, se le cose stanno così, allora il valore appartiene in primo luogo alla sfera economica, ed è là che ha il suo ruolo e la sua patria, nella misura in cui si possa parlare ancora poi in questo contesto di suolo e patria, senza trasformare persino suolo e patria in valore e merce»[47].

Le teorie anticapitalistiche difendono il principio che il lavoro umano non è una merce. Eppure, nota Schmitt, vi è una incongruenza di fondo poiché, proprio quel lavoro umano che non dovrebbe essere un dato misurabile, viene trattato invece come valore per accrescerne il prezzo.

Il lavoro pensato in questo modo diventa una valorizzazione di una entità economica perché introduce e produce ricchezza, nel quale tutto deve avere una misura e quindi un prezzo. A tal proposito Schmitt scrive: «Secondo la dottrina marxista, in effetti, l'intera società borghese è una società di proprietari di denaro e di merci, nelle mani dei quali tutto, uomini e oggetti, persone e cose, si trasformano in denaro e merce. Tutto viene ricondotto al mercato, dove hanno valore solamente le categorie economiche, ovvero valore [monetario], prezzo e denaro. Tuttavia nella produzione vi è in gioco il plus-valore. In pochi si impossessano del plus-valore, che molti altri producono lavorando, e questi molti altri vengono frodati del plus-valore che spetta loro. V'è sempre in

44 *Ivi*, pag. 26.

45 *Ibidem*

46 *Ivi*, pag. 28

47 *Ivi*, pag. 27

gioco il valore. Nessuno stupore, dirà il marxista, se la realtà di tali condizioni si riflette nelle teste degli ideologi come una filosofia dei valori»[48]. Il lavoro umano dunque, sia che venga trattato dal punto di vista del capitalismo sia quando invece viene letto dalla prospettiva del socialismo anticapitalista, se ha come guida il valore inteso economicamente, acquista un prezzo, diventa un dato misurabile perdendo la nobiltà che invece il termine lavoro dovrebbe assumere.

14. La validità del valore

È proprio nell'applicazione della logica economica al concetto di valore che trova le sue radici la logica dei valori.

Per la logica del valore, il valore non è, il valore vale. Questo significa che esso ha solo bisogno di attuarsi, cioè di avere validità. Per questo valere, trova la sua attuazione nell'ordinamento giuridico.

L'Autore scrive: «Il valore aspira alla propria attuazione. Esso non è reale, ma totalmente orientato verso la realtà e attende con impazienza la sua attuazione ed esecuzione»[49].

Da Schmitt emerge chiaramente che ciò che caratterizza il valore è l'affermazione della sua *validità* che diventa dunque, la sua essenza, il suo essere dato una volta per tutte, il suo fondamento.

15. Valorizzazione

Il valere diventa dunque l'essenza del valore. La validità acquisisce forza nel momento in cui viene posto e trasforma il valore in quello che, interpretando il pensiero di Schmitt, possiamo definire come valore-essenza.

La trasformazione in valore di tutto ciò che caratterizza i gruppi che compongono la compagine sociale, può creare un sistema di valori al quale fare riferimento, una gerarchia con la quale confrontarsi e scontrarsi e che etichetta ciò che può essere considerato *valido* da ciò che invece non può esserlo. Questo accade quando è fissato un principio fondante che determina una scala di valori, la quale genera una gerarchia che ha al suo apice il valore che assume le vesti di quello che precedentemente abbiamo definito come valore-essenza o, come scrive Schmitt, di un valore che vale. Il valere del valore, rende autentica, vera, una essenza, che, in quanto essere-valore, vale. Questo pone le basi di un progressivo diffondersi della valorizzazione, che dà un valore a tutto, trasformando qualsiasi cosa. L'Autore scrive: «La trasformazione in valori rende commensurabile l'incommensurabile»[50]. Tutto ciò che viene valutato come valore si valorizza, acquista validità rendendo misurabile e raffrontabile ogni cosa in base alla forza di affermazione della validità del valore. Il valore diventa dunque una misura con la quale confrontarsi e che crea un rapporto tra valori.

Il valere, così inteso, secondo Schmitt, acquista un carattere economico e diventa la misura che può porre un prezzo a ogni cosa, anche alla persona, alla dignità umana, alla vita.

16. Scala dei valori

La logica dei valori provoca la trasformazione del termine valore creando un sistema nel quale vi sono dei valori base o come li abbiamo precedentemente definiti, valori-essenza, posti a fondamento e che diventano i punti di riferimento.

L'ingresso della logica dei valori sconvolge gli equilibri esistenti causando cambiamenti e introducendo valori che prima non avevano dimora, che affermano la loro validità e che facilita la nascita di una scala di valori, la quale ha come obiettivo quello di creare una differenza tra ciò che ha valore, eliminando invece, ciò che valore non ha.

È sulla differenza, che la logica del valore accentua la validità di un valore, facendone accrescere la sua forza e la capacità di riuscire a sedimentarsi negli ordinamenti giuridici.

La valorizzazione crea una gerarchia dove tutti i valori, da quello più alto, il supremo, fino a quello che si trova al gradino più basso, occupano un loro posto nell'ordine dei valori.

Ciò che la logica del valore proprio non può considerare è il disvalore, quello che non vale,

48 *Ivi*, pag. 51

49 *Ivi*, pag. 49

50 *Ivi*, pag. 24

quello che non rientra nella scala gerarchica. Tutto ciò che non ha validità deve essere rimosso. Tutto quello che si allontana dal valore-essenza non può avere una sua collocazione e dunque, in quanto disvalore deve essere eliminato. Schmitt scrive: «la negazione assoluta di un disvalore è un valore positivo»[51].

Il disvalore però, nota Schmitt, è comunque un concetto importante nella logica dei valori, perché serve ad affermare la validità del valore. È proprio tracciando una differenza con ciò che non vale che acquista valore ciò che invece ha validità.

Per spiegare meglio il concetto l'Autore, utilizza le parole di Max Scheler il quale dichiara: «il senso ultimo anche di un enunciato positivo (per esempio deve esserci giustizia nel mondo, deve esserci risarcimento dei danni) comprende anche il costante e necessario riferimento a un disvalore: vale a dire il riferimento al non essere di un valore positivo»[52].

È nella differenza, che la logica del valore acquista la sua forza e la sua capacità di essere. È solo il confronto che realizza la misura e il valere. Senza il disvalore, è come se il valore non avesse le qualità di essere una essenza.

Il disvalore diventa dunque l'elemento fondamentale, secondo Max Scheler, per dar vita e senso alla logica del valore. È la differenza con ciò che è considerato negativo che rende il positivo degno di realizzazione.

Vorrei porre all'attenzione del lettore, una metafora che Schmitt propone esponendo il pensiero del filosofo Max Scheler: «il lupo che mangia l'agnello mette in atto la valenza superiore del valore nutritivo che l'agnello "assume" per il lupo, rispetto alla valenza minore del valore della vita che quello stesso agnello "assume" rispetto al valore della vita del lupo. Comunque, il lupo non rifiuta il valore nutritivo dell'agnello e non uccide l'agnello al solo scopo di annientarlo. Soltanto la dichiarazione dell'agnello come disvalore assoluto gli procurerebbe l'alibi, secondo la sillogistica dei valori, per un annientamento che sarebbe, altrimenti, insensato»[53].

51 *Ivi*, pag. 32

52 *Ivi*, pag. 39

53 *Ivi*, pag. 42

La metafora serve per aggiungere un altro tassello al discorso sulla logica dei valori, introduce il principio che è necessario creare un motivo, o come lo definisce l'Autore *un alibi*, per poter eliminare un disvalore .

Ragionare per differenza, oltre a dividere il giusto, quello che vale, da quello che valore non ha, rafforza la prepotenza insita nella logica del valore, l'affermazione della validità. Questo crea un alibi o una giustificazione che serve a dare un senso alla prepotenza della validità, rendendo lecito ciò che in una visione diversa, senza disvalori e valorizzazioni, non avrebbe liceità.

Si può dedurre che il valore di cui parla Schmitt, quello che vale, ponendosi come una essenza, come l'autentico, il giusto, ciò che vale, discrimina tutto ciò che valore non ha. Non c'è niente che rende viva una scala di valori più della giustificazione a rimuovere il disvalore perché rafforza la validità del valore-essenza.

17. La logica del valore

Non importa quale posizione occupi il valore nella scala gerarchica, l'importante è che tutti i valori occupino un posto nell'ordine dei valori.

Il primo passo, nel momento in cui si pone un valore, afferma Schmitt, è che sia riconosciuto come tale e che di conseguenza abbia un suo posto, che si faccia valere. Determinante è avere dignità di valore, essere riconosciuto come valore, solo in un secondo momento viene individuata la posizione che occupa all'interno della gerarchia. L'Autore scrive a tal proposito: «Persino il valore più alto, per il fatto che è inserito in un sistema di valori, si tramuta in un valore a cui è assegnato il posto nel sistema dei valori».[54]

La chiave del discorso sulla logica dei valori risiede nella validità, il fatto di valere pone la possibilità di valorizzare tutto ciò che rientra nel concetto di valore, per il semplice fatto che vale, potendo in questo modo eliminare ciò che non vi rientra, il disvalore, perchè non vale, perché non ha i caratteri per essere ricondotto al valore.

54 *Ivi*, pag. 31

Schmitt scrive: «Qualunque entità possa mai essere fissata come valore assoluto – Dio o l'umanità, la persona o la libertà, il massimo della felicità per il maggior numero di uomini o la libertà per la ricerca scientifica - innanzitutto e prima di ogni altra cosa è dapprima e soprattutto un certo *valore*, e solo in un secondo momento è *il più alto* dei valori»[55]. È solo applicando la logica del valore che si riconosce quando un valore vale perché solo così si è giustificati ad eliminare tutto ciò che invece valore non ha.

Da qui la sua forza. È importante, se non fondamentale, prendere le mosse dal disvalore, dunque necessario, nel discorso che riguarda la logica dei valori, riconoscere un valore, farlo valere, e porre delle distanze con tutto ciò che non ha valore, rafforzando in questo modo la gerarchia dei valori.

18. Il surrogato positivistico del metafisico

La tesi di Schmitt che spiega la dinamica della logica dei valori che conduce verso la tirannia dei valori arriva al suo punto focale: «qualsiasi valore venga posto, considerato e riconosciuto come tale negli ordinamenti giuridici, Dio, la dignità umana, la libertà, nel momento in cui sono posti al centro come valori, come entità create dalla logica dei valori diventano in realtà il surrogato positivistico del metafisico e questo accade per tutti gli ordinamenti della vita e per ogni tempo».[56]

Questo è il nocciolo della questione sui valori. Nell'espressione *surrogato positivistico del metafisico* si racchiude l'intero problema legato alla logica dei valori. Per esprimere questo passaggio fondamentale del suo discorso, Schmitt utilizza le parole di Martin Heidegger sull'origine della filosofia dei valori poiché le ritiene esaustive e di decisiva attinenza a problema affrontato.

Ma bisogna comprendere, a questo punto del discorso, cosa intenda Schmitt quando, citando Heidegger, parla di surrogato positivistico del metafisico, pertanto risulta necessario soffermarsi su alcuni tratti salienti del saggio citato da Schmitt: La sentenza di Nietzsche : "Dio è morto".

19. Dio è morto

Con questa espressione, Nietzsche vuole indicare, scrive Heidegger, che il mondo ultrasensibile, il mondo del vero, dell'autentico, il mondo degli Dei non ha più alcuna forza. Quello che accade e che Nietzsche indica è un oltrepassamento. Ora vi è solo il mondo sensibile, il mondo terreno, mutevole, apparente e irreale. Il fenomeno storico attraverso il quale si compie per Nietzsche questo ribaltamento è il *Nichilismo*. Nel Nichilismo si ha la *trasvalutazione di tutti i valori* [57].

Nietzsche presenta il nichilismo come un processo storico, un processo che egli interpreta come la perdita di valore, di quello che si presentano come valori supremi. A tale proposito Heidegger scrive «L'esame delle diverse forme dei diversi gradi di nichilismo, quale Nietzsche lo intese, è prima di tutto una storia in cui ne va dei valori, della loro assunzione, del loro venir meno, del loro rovesciamento, della loro riproposizione e, in ultima analisi e soprattutto, di una diversa concezione del principio della posizione stessa dei valori»[58].

Il filosofo si rende conto che anche dopo la perdita di ogni valore e di quelli che sono stati i valori supremi, il mondo continua a sopravvivere, ma questa situazione crea una nuova posizione, un capovolgimento di tutti i valori precedenti. Si è venuto a creare un vuoto nel

55 *Ivi* pag. 32

56 Cfr. M. Heidegger, *Sentieri interrotti,* a cura di P. Chiodi, Firenze, 1997, pag. 208-209.

57 Nel periodo agosto-settembre del 1885, negli appunti di Nietzsche compare l'espressione *Volontà di Potenza*. Con essa il filosofo pone il tentativo di una nuova interpretazione dell'intero accadere. Un piano di lavoro inteso da Nietzsche come preparatorio e dunque provvisorio in ogni sua parte. Nel settembre del 1888 Nietzsche rinuncia a scrivere l'opera *Volontà di Potenza* ma raccoglie il materiale in una nuova dicitura. Assegna così al progetto della nuova interpretazione di ogni accadere il titolo specifico ed unico di *Trasvalutazione di tutti i valori,* decisione che rimane immutata fino alla conclusione dei suoi scritti. Cfr. A. Ballarini, *Trasvalutazione dei valori e ontologia giuridica* in A.A.V.V., *Prospettive di filosofia del diritto del nostro tempo,* Torino, 2010, pag. 153 e ss.

58 M. Heidegger,*op. cit.,* pag. 207.

mondo ultrasensibile che può presto venire occupato da nuovi ideali. «Se Dio, nel senso del Dio cristiano, ha abbandonato il suo posto nel mondo ultrasensibile, il posto c'è ancora, anche se vacante. Questa regione vuota del mondo sovrasensibile e del mondo ideale può essere mantenuta. Essa richiede allora un nuovo occupante e la sostituzione del Dio dileguato»[59].

Questo nuovo occupante, dice Heidegger, è *il valore di per sé*, svincolato da ogni contenuto metafisico. La metafisica è oltrepassata, come annunciato da Nietzsche. Ma il posto occupato dalla metafisica non resta vacante. La trasvalutazione dei valori porta i valori alla loro piena autonomia, alla logica dei valori. Scrive infatti: «È nel XIX secolo che il parlare di valori diviene abituale e il pensare per valori normale. Ma con la diffusione delle opere di Nietzsche il fenomeno è divenuto addirittura popolare. Si parla di valori vitali, di valori culturali, di valori di eternità, di rango dei valori, di valori spirituali, pretendendo magari di trovarli anche presso gli Antichi. Attraverso l'esercizio erudito della filosofia e la rielaborazione del neokantismo, nasce la filosofia dei valori. Si costruiscono sistemi di valori, e l'etica studia le stratificazioni del valori. Anche la teologia cristiana definisce Dio il *summum ens qua summum bonum*, cioè come supremo valore. Si dichiara la scienza estranea al valore e si collegano i valori alle visioni del mondo. Il valore e ciò che ha valore divengono un surrogato positivistico del "metafisico"»[60].

20. Trasvalutazione dei valori come occupazione dai parte dei valori del posto avuto dalla metafisica

È da qui che ritorniamo al nodo centrale della tesi di Schmitt. Il valore e ciò che ha valore divengono il surrogato positivistico del metafisico. Il valore, dunque, colma il vuoto lasciato dal mondo ultrasensibile. Questo vuoto, attraverso la filosofia dei valori, viene riempito da quello che possiamo chiamare valore-essenza. Essa entra negli ordinamenti giuridici. Si afferma in essi la dinamica della logica dei valore. Il valore assume nel mondo giuridico lo stesso carattere che aveva la metafisica.

In questa direzione, Schmitt segue e completa Heidegger. Se le conclusioni di Heidegger servono per proporre una prima risposta alla questione riguardante la logica dei valori, Schmitt ha il merito di aver individuato il cuore della questione. Ha ereditato *il valore come surrogato positivistico del metafisico*, compreso da Heidegger, ne ha colto la pericolosità per gli ordinamenti giuridici costituzionali postbellici.

21. Il carattere nascosto del valore e la logica del valore

A partire da Schmitt, impongono innanzitutto di impostare adeguatamente la questione del positivismo giuridico.

Per positivismo giuridico, almeno a partire da Hans Kelsen, si intende una dottrina che cerca di "purificare" il diritto da tutto ciò che non è considerato giuridico. Con la sua dottrina pura, Kelsen formula una teoria formale del diritto, una teoria che studia il diritto nella sua struttura normativa indipendentemente dai valori e dai contenuti che esso racchiude. Il fine di Kelsen è quello di proporre una dottrina scientifica avalutativa ed autonoma, depurata da ogni ideologia, morale e politica. Una dottrina che si contrappone e critica il giusnaturalismo, poiché ritenuto responsabile di introdurre dei giudizi di valore nel diritto, e le concezioni sociologiche, le quali, a parere del giurista, riducono il diritto a mero fenomeno empirico distogliendo lo sguardo non solo verso il carattere scientifico e formale del diritto, ma anche verso il carattere normativo di esso. Lo evidenzia bene Carla Faralli, Enrico Pattaro e Francesco Riccobono[61]. In modo particolare il giurista austriaco, ritiene fondamentale il superamento della scissione tra essere e dover essere per la ricostruzione della positività giu-

59 *Ivi*, pag. 206.

60 *Ivi*, pag. 208

61 Cfr. C. Faralli, *op. cit.*, pag. 50 e ss. Cfr anche E. Pattaro, *Filosofia del diritto, diritto, scienza giuridica : lezioni di filosofia del diritto per l'anno accademico 2006/2007*, Bologna, 2006, Cfr. F. Riccobono, *La dottrina pura del diritto di Hans Kelsen*, in A.A.V.V., *Prospettive del diritto del nostro tempo*, cit. pag. 219 e ss.

ridica, che invece caratterizza il determinare causale proprio delle teorie giusnaturaliste.

Per conoscere il diritto che è, il diritto posto, l'unica misura è il reale, che segna la differenza tra scienza e metafisica, tra realtà e ideologia ed è per questo che diventa importante la suddivisione di *essere*, discipline esplicative tese alla spiegazione causale in termini di legge naturale, e *dover essere*, discipline normative volte al mondo delle norme e che richiedono considerazioni puramente normative.

Una scienza pura che si allontana da tutto ciò che non è considerato diritto: questo dunque è ciò che persegue il positivismo giuridico.

Ma i fatti hanno obbligato una diversa rotta. E in modo drammatico. Gli episodi dello sterminio di massa attuati durante la seconda guerra mondiale hanno dimostrato che il diritto posto non è stato in grado, nella sua formale struttura, di garantire il soggetto e la sua dignità. La realtà oggetto del positivismo, la misura del reale, hanno contestato lo stesso positivismo obbligandolo a mitigare la sua purezza e la rigida separazione tra essere e dover essere promossa da Kelsen. Da qui, di fronte ai fatti, il diritto positivo si è aperto al riconoscimento dei valori nel diritto.

22. Lo sterminio

È il punto di partenza che sottolinea l'importanza di tutelare il soggetto nella sua individualità e che testimonia inoltre quanto invece non sia semplice e affatto scontato riuscirci nella realtà giuridica.

L'ingresso della filosofia dei valori ha sicuramente permesso di superare la rigida struttura del diritto posto favorendo l'ingresso del valore.

Resta fermo tuttavia l'ammonimento di Schmitt. Entrati di nuovo i valori nel campo del giuridico, essi portano con sé il fatto che, come compreso da Heidegger «il valore e ciò che ha valore divengono un surrogato positivistico del "metafisico"». Se anche ciò non viene ritenuto una necessità, tuttavia non si può escludere il carattere di pericolo compreso da Schmitt. Sempre il valore può riempire il posto lasciato vuoto dal mondo metafisico e ciò per la sua logica. Sempre, poiché il valore vuole affermare la propria forza e validità imponendosi, permane il rischio che esso si affermi come valore-essenza. La logica del valore, se trova spazio, diventa il pericolo del quale parla Schmitt.

23. La trasvalutazione di tutti i valori

Pur non potendo valutare esattamente quale influenza possa aver avuto pensiero di Nietzsche nel discorso sui valori affrontato da Schmitt, ritengo importante soffermarmi su alcuni tratti salienti del pensiero nietzscheano riguardo la trasvalutazione di tutti i valori. Lo faccio al fine di approfondire il rapporto tra valore, logica e metafisica. Intendo anche suggerire una possibile lettura interpretativa di questo rapporto.

Il termine trasvalutare, in Nietzsche, significa oltrepassare ogni riconduzione della realtà a strutture antinomiche, poiché l'antinomia assegnata dalla metafisica alla realtà, come sua verità è, per Nietzsche, una falsificazione. Questa antinomia, che si sostanzia in essere e divenire, essenza ed esistenza, che la metafisica pone come struttura autentica del reale, è solo la rappresentazione di un sistema logico posto al fine di dominare il divenire. Trasvalutare significa così oltrepassare ogni riconduzione della realtà a strutture antinomiche, basandosi sul fatto che l'antinomia, che caratterizza il mondo della metafisica di vedere il mondo della realtà come una verità è di fatto una falsificazione. Come evidenziato da Ballarini: «Queste coppie, a partire dalle quali l'ontologia classica ha compreso la realtà, strutturandola secondo il loro rapporto e la loro gerarchia, *ad un esame attento, tendente esclusivamente a stabilire i fatti*, si mostrano per Nietzsche nient'altro che il prodotto di un *giudizio di valore applicato all'accadere. A questo giudizio è seguita una deduzione logica. La deduzione logica è stata posta come verità*»[62].

Da questa prima definizione si comprende, quello che, per Nietzsche, è la vera natura della metafisica, la quale attraverso la scissione del reale vuole riuscire a dominare il divenire per dargli un senso e una ragione.

62 Cfr. A. Ballarini, *Trasvalutazione dei valori e ontologia giuridica* , pag. 155.

L'ontologia classica che storicamente ha applicato in ogni ambito del divenire la struttura metafisica del reale è, per Nietzsche, allo stesso modo, l'attuazione dell'esperimento di far valere come autentico, reale, vero, il giudizio di valore. Vale tutto ciò che ha il carattere dell'essere, sostiene Nietzsche, e l'opera dell'ontologia è quello di sottoporre il reale a un giudizio morale sull'accadere applicando una ipotesi logica, un principio giustificante.

L'ontologia applica la deduzione logica su tutte le cose e la morale imposta un giudizio di valore sul divenire. Così, la realtà fattuale viene celata da un giudizio di valore sull'accadere che discredita tutto ciò che muta dando valore a tutto ciò che rimane fisso e permanente. L'intero reale è sottomesso a quel giudizio senza possibilità di uscita. L'ipotesi-essere diventa l'elemento necessario e fondante del ragionamento. Imprimere l'essere nel carattere del divenire, afferma Nietzsche, equivale ad assoggettare il divenire a quel giudizio di valore che sostiene l'Essere. «Storicamente, rappresentando la realtà secondo l'ipotesi-Essere, l'ontologia ha mostrato questa ipotesi come una ipotesi di dominio e la storia della metafisica come la storia di un esperimento di dominio della realtà»[63].

24. Logica. Fisica. Morale. Arte. Politica

La teoria della logica dei valori di Schmitt, a mio avviso, richiama la *Trasvalutazioni di tutti i valori* di Nietzsche.

La validità di un valore che impone la sua affermazione pone alla base una valutazione che ha un solo obiettivo: dominare la realtà. Il valore diventa la base di una condizione di esistenza nella quale è possibile vivere, diviene quello con il quale niente può non fare i conti e rispetto al quale l'intero divenire è definitivamente subordinato.

Il valore e la logica dei valori ripetono la successione: Logica, Fisica, Morale, Arte, Politica, che Nietzsche adopera nei frammenti preparatori *La volontà di potenza* [64].

È possibile individuare il motivo per cui alla base della successione c'è la logica, partendo dal fatto che, per Nietzsche, il pensiero occidentale è una onto-logia morale, cioè una giudizio sulla realtà al quale si da il valore di fondamento, ma che è solo una ipotesi. «L'ontologia non è la scienza della verità delle cose, ma il soddisfacimento del bisogno originario e fisiologico dell'uomo di dominare la realtà *(Fisica)*, attraverso un esperimento che ha fatto di un giudizio di valutazione del divenire *(Morale)* l'ipotesi fondamentale *(Logica)* dell'esperimento stesso»[65]. Porre la logica a base di tutto il pensiero significa che, in ogni ambito, un giudizio, varrà come principio del fondamento, sarà ciò per cui le cose hanno o non hanno valore, verrà considerato come essenza delle cose stesse.

Analogamente per Schmitt, parlare di logica dei valori, indica la logica di potenza, individua la forza del valore di imporsi come verità come essenza alla base della quale instaurare la sua logica di dominio e di forza.

Il valore, posto come essenza, diventa principio del fondamento. Un valore detiene il senso e la ragione delle cose. Quel valore, quale che sia, domina l'intera realtà, poiché stabilisce ciò che vale e ciò che non vale. Da qui a stabilire, come è storicamente avvenuto, che delle vite non meritano di essere vissute, perché ciò impone il valore assunto come valore-essenza, il passo è breve, o comunque può esserlo.

25. La metafisica dei valori

Comprendere che il valore può avere un carattere metafisico significa che, se esso entra nel campo del diritto, può porre il diritto su un piano che falsifica la realtà fattuale. Con il valore infatti si può innescare il principio del fon-

63 *Ivi*, pag. 157

64 L'opera *Volontà di potenza* non è mai stata scritta da Nietzsche. Di questo progetto rimangono solo dei frammenti che nella pubblicazione dell'opera nietzschiana compaiono sotto il nome di *Frammenti postumi*. Si tratta di quaderni di appunti che il filosofo datava per periodi e che adoperava come materiale preparatorio delle opere destinate alla pubblicazione. I Frammenti postumi sono pubblicati nella raccolta di scritti di Nietzsche dell'edizione italiana *Opere complete di Friedrich Nietzsche*, Milano, 1968.

65 A. Ballarini, *Trasvalutazione dei valori e ontologia giuridica*, pag. 167.

damento, con esso viene fissata una misura del senso e della ragione delle cose, da qui l'ordine secondo il quale tutto ha o non ha valore e ciò indipendentemente dalla realtà così come essa è. L'obbiettivo del valore-essenza è il dominio del reale. Esso pone ciò che è reale, in ciò, come dice Nietzsche, falsificandolo, cioè piegandolo secondo la sua esclusiva misura.

La realtà così falsificata posta dal valore-essenza definisce quello che è autentico, vero, in una parola che ha valore, da quello che invece è inautentico e che dunque non ha valore[66]. Ciò che fa il valore è *valorizzare*, il che significa dare una realtà che vale.

Il valorizzare è lo strumento attraverso il quale il valore-essenza diventa operativo e efficace. Se acquista rilievo in un ordinamento giuridico crea un ordine inderogabile.

È così che il valore può diventare lo scudo, dietro al quale, in modo nascosto, il principio del fondamento entra in ordinamenti giuridici che alla metafisica si ritengono estranei. La forza della logica del valore fa capire quanto possa essere devastante la sua attuazione.

Valgono per Schmitt le parole di Weber: «Gli antichi dei si levano dai loro sepolcri e continuano a combattere la loro vecchia battaglia, ma disincantati e – come dobbiamo soggiungere oggi – con nuovi mezzi di combattimento, che non sono più armi, ma mezzi di sterminio e metodi di annientamento atroci, prodotti orribili della scienza avalutativa e dell'industria e della tecnica ad essa asservite. Ciò che per l'uno è il demonio, per l'altro diventa il dio. "E così accade per tutti gli ordinamenti della vita [...] e precisamente per ogni tempo"»[67].

Attuando la logica dei valori, si mettono in moto meccanismi già da sempre conosciuti e sperimentati. Con una nuova veste, quella dei valori, viene occupato il posto che una volta era degli antichi dei. La dinamica tuttavia resta la stessa: *scissioni, conflitti e battaglie sempre con l'unico fine della affermazione di una supremazia.*

Scrive Schmitt: «Nessuno può valutare senza svalutare, rivalutare e valorizzare»[68]. La questione diventa determinante quando la vita, la dignità, la persona vengono trattati esclusivamente come valori. A una vita valorizzata corrisponderà sempre una vita che non vale la pena di essere vissuta, una vita svalorizzata.

Ida Coco è Dottore di Ricerca in Teorie del diritto e della politica. Collabora alla Cattedra di Filosofia del diritto e di Teoria generale del diritto presso l'Università degli studi di Macerata.

idacoco@libero.it

66 *Ibidem*, cfr

67 C. Schmitt, *op. cit.*, pag. 52.

68 *Ivi*, pag. 59.

Il ruolo del *peritus peritorum*: l'obbligo di motivazione della sentenza, tra probabilità statistica e credibilità logica. Riflessioni a valle del corso di Teoria Generale del Diritto

Laura Fassina

Abstract.

La riflessione si prefigge di delineare il ruolo del giudice nella valutazione delle prove, nel tentativo di tracciare la linea di confine fra epistemologia giudiziale ed epistemologia scientifica. Il rischio di ogni inopinata sovrapposizione fra i due piani gnoseologici adombra una indebita erosione delle competenze decisionali dell'organo giudicante e la conseguente de-responsabilizzazione di quest'ultimo rispetto alla decisione assunta.

Parole chiave

Prova scientifica; *Peritus peritorum*; Metodo deduttivo; Regola di esperienza; Legge scientifica; Legge statistica; Falsificazione; Positivismo; Nesso di causalità; *Condicio sine qua non*; Ragionevole dubbio; Responsabilità del giudice; Vizio di motivazione; K.R. Popper.

Lo scopo che si prefigge il presente lavoro è quello di approfondire il rapporto fra la decisione del giudice e il supporto scientifico a cui essa attinge, nel tentativo di metterne in luce la fondamentale differenza ontologica[1].

La motivazione del giudice, anche quando sia volta a fondare la responsabilità dell'imputato sulla base del riscontro di elementi il cui accertamento richieda il ricorso allo strumento scientifico, non si identifica né si esaurisce con quest'ultimo.

Il rischio sotteso ad ogni inopinata sovrapposizione è quello di destituire l'organo giudicante dal suo ruolo, trasformando l'accertamento *giudiziale* in un accertamento (soltanto) *scientifico*.

La riflessione nasce dall'osservazione della realtà della prassi giudiziale, nella quale sempre più spesso non si percepisce un'apprezzabile differenza fra le assunzioni peritali e le motivazioni giudiziali che vi fanno ricorso.

In altre parole, non è dato riconoscere il perimetro dell'attività scientifica rispetto a quello dell'ulteriore attività logica dell'organo giudicante, laddove fra più ricostruzioni possibili il giudice sembra preferire non già quella che sia confortata dall'evidenza disponibile, bensì quella che sia "più autorevolmente" suffragata dalla migliore scienza ed esperienza del momento storico.

Come se l'autorevolezza della scienza fosse sufficiente a fondare l'ipotesi accusatoria.
Un esempio su tutti: il caso Franzoni[2].

In punto di difetto di motivazione rispetto all'attribuzione della dinamica aggressiva alla signora Franzoni, la Cassazione rivela la propria adesione fideistica all'operato del perito, sul presupposto di una sua maggiore credibilità rispetto alla comunità scientifica di riferimento. Il giudice fa poggiare la razionalità dell'accertamento, basato sulle tecniche di tracciamento delle macchie ematiche (BPA),

1 Le tematiche qui proposte sono state trattate e approfondite durante il corso di Teoria Generale del Diritto, a.a. 2011/2012, tenuto dal Prof. Alberto Berardi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Padova.

2 Cass. Pen. Sez. I, 21 maggio 2005, n. 31456 in *Ced - Cassazione penale*, 2008, 240766. p. 74.

non già sulla coerenza dei risultati peritali rispetto al caso di specie, bensì sulla particolare soggettività del consulente.

Un tale apprezzamento di merito sulla professionalità del perito basta a fondare la credibilità del risultato probatorio e la validazione della tecnica adoperata, e, infine, a condannare definitivamente l'imputata[3].

In questo come in tutti i casi ad esso tristemente simili, si potrebbe obiettare che l'oggettiva lacunosità del quadro probatorio impedisce qualsivoglia riscontro delle ricostruzioni ipotetiche prospettate dai tecnici.

Ora, in tutte le circostanze in cui l'evidenza probatoria non sia tale da fornire adeguata verifica alle teorie scientifiche formulate in tema di responsabilità, l'unica decisione accettabile non può essere quella di affidarsi alla personalità più autorevole del panorama scientifico, bensì quella che dia atto della residua esistenza di un dubbio.

Detto altrimenti, quando le prove raccolte non siano tali da poter dire constatata la validità della ricostruzione scientifica di un determinato fatto, il giudice deve responsabilmente decidersi per l'assoluzione dell'imputato, pur quando tale decisione non sia in grado di soddisfare la sete di giustizia (o di giustizialismo) che alberga dentro e fuori dalle aule dei Tribunali.

Prima di intraprendere qualsiasi riflessione sulla progressiva erosione da parte dell'accertamento peritale del margine di discrezionalità dell'organo giudicante, si impone una breve ricognizione su come la legge scientifica abbia avuto ingresso nel processo.

Infatti, per quanto ad oggi possa risultare inimmaginabile, vi è stato un tempo in cui il conforto della legge scientifica non era considerato né imprescindibile né determinante ai fini dell'accertamento del nesso di causalità.

È solo il caso di richiamare il metodo *individualizzante* e *della generalizzazione del senso comune,* i quali autorizzavano l'organo giudicante a farsi egli stesso produttore di leggi causali, ponderando il proprio apprezzamento personale su una non meglio identificata sensibilità della comunità[4].

La dottrina ha allora elaborato numerose teorie al fine di ricostruire i criteri ai quali ancorare l'accertamento giudiziale del nesso eziologico fra condotta ed evento.

Il legislatore, infatti, non ha fornito agli interpreti sicure direttrici sulle quali verificare la presenza dell'elemento costitutivo della causalità.

La teoria più accreditata sul tema è quella che considera causa dell'evento ogni singola condizione dell'evento stesso, ogni antecedente, cioè, senza il quale l'evento non si sarebbe verificato. Secondo questa impostazione, tutte le condizioni necessarie e sufficienti a produrre l'evento sono causa dello stesso e si equivalgono. Si potrà allora dire che la condotta umana sia eziologicamente legata all'evento allorquando, alla stregua di una valutazione *ex post*, svolta cioè, dopo la produzione dell'evento, possa considerarsi, sia pure unitamente ad altre, *condicio sine qua non* dell'evento medesimo[5].

La tesi della *condicio sine qua non* introduce nel nostro ordinamento un sistema di accertamento del nesso di causalità imperniato sul cosiddetto giudizio contro-fattuale; l'interprete deve procedere all'eliminazione mentale del fattore del quale voglia verificare l'attitudine causale: se risultasse che, tolto l'elemento dato per condizionante, l'evento si sarebbe verificato ugualmente, allora detto elemento deve essere espunto dall'elenco dei possibili fattori causali.

3 Cfr. Cass. Pen. Sez. I, 21 maggio 2005, n. 31456 in *Ced - Cassazione penale*, cit.: "Relativamene al dedotto vizio di motivazione in ordine alla verifica della validità della tecnica di indagine (BPA) [...] la corte territoriale ha, anzitutto chiarito che essa non si basa su leggi scientifiche nuove ed autonome bensì sull'applicazione di quelle, ampiamente collaudate da risalente esperienza, proprie di altre scienze (matematica, geometria, fisica, biologia e chimica) che, in quanti universalmente riconosciute ed applicate, *non richiedono specifici vagli di affidabilità*". [...] Del pari la sentenza incensurabilmente argomenta la '*particolare competenza nella specifica disciplina' riconosciuta al perito dott. Schmitter e circa le sue comprovate referenze*".

4 .Emblematica in questo senso una sentenza relativa al disastro del Vajont, in cui si afferma che *"se nessuno è in grado di spiegare perché la frana si sia verificata, ciò nondimeno non si può minimamente dubitare che la frana sia dovuta all'opera dell'uomo"*.Cfr. Trib. L'Aquila, 17 dicembre 1969, in *Rass. Giur. en. el.,1970, pp. 197 ss.*

5 L'elaborazione della teoria della *condicio sine qua non* si deve al criminalista tedesco Von Buri, nel 1873. Cfr. M. Von Buri, *Über kausalitat und deren verantwortung*, 1873, Lipsia Gebhardt.

Viceversa, se all'esito del procedimento di elisione mentale del comportamento assunto ipoteticamente come causale, risultasse che l'evento non si sarebbe verificato, detto comportamento deve essere ritenuto causa dell'evento stesso.

La suddetta teoria ha suscitato alcune critiche da parte delle dottrine più avvedute, una delle quali assume un significato particolarmente pregnante alla luce delle argomentazioni che si intendono *ivi* svolgere.

Infatti, si è autorevolmente obiettato che, affinché la formula dispieghi efficacia cognitiva, si dovrebbe presumere che l'utilizzatore della formula stessa conosca a monte le leggi causali che costituiscono la rete di relazioni fra i fenomeni.

In altre parole, in tanto si potrebbe affermare che il fenomeno A, eliminato dalla sequenza, sia causa del fenomeno B, solo in quanto si sappia in anticipo da quanti e quali fenomeni possa derivare lo stesso evento B.

La formula è destinata a restare muta finché non vengano determinati i criteri in base ai quali si possa asserire che, senza l'azione, l'evento non si sarebbe verificato[6].

A detta obiezione si è risposto, appunto, con l'introduzione nel processo della legge scientifica o statistica, quale imprescindibile supporto di ogni affermazione sulla causalità.

Da questo momento in poi la dottrina e la giurisprudenza si sono dimostrate concordi e solide nel ritenere necessaria una legge causale di copertura a sostegno di ogni ricostruzione dell'inferenza fra fenomeni.

Alla luce di questo aggiornamento teorico, come è noto, si ritiene che un antecedente possa essere configurato come condizione necessaria di un evento solo a condizione che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, *sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica*, portino ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto[7].

Pertanto, ad oggi, in tanto si può dire che il fenomeno A sia causa del fenomeno B solo in quanto l'inferenza AB sia confermata da una legge generale ed astratta, elaborata dalla migliore scienza ed esperienza del momento storico.

Rispetto a questa affermazione, sia pure ispirata dalla comprensibile necessità di ridurre l'apprezzamento del giudice e di scongiurarne la sua già indicata tendenza naturale a farsi egemone produttore di leggi causali, si pongono alcune osservazioni critiche.

In primo luogo, a parere di chi scrive, non sembra superata l'obiezione fondata sulla limitata portata euristica della teoria della *condicio sine qua non*.

Si è sottolineato più sopra come la formula della *condicio sine qua* non possa determinare un risultato cognitivo utile solo a condizione che l'osservatore conosca la legge causale da applicare al caso di specie.

Il ragionamento contro-fattuale, si diceva, presume un'impensabile pre-conoscenza in capo all'interprete della rete di relazioni fenomeniche. Quasi come se colui che debba risolvere un enigma detenesse già le chiavi che portano alla sua soluzione.

Se detta obiezione è certamente condivisibile per quanto riguarda il singolo osservatore-interprete, dal quale, anche se *peritus peritorum*, non ci si potrebbe certo attendere una conoscenza di tutte le possibili interferenze causali, non si vede come tale critica, fondata sull'obiettiva indigenza di conoscenza, non possa essere estesa anche all'intera comunità scientifica, ossia a quella *migliore scienza ed esperienza del periodo storico* che viene indicata quale correttivo della teoria pura.

Nell'affermare che A è causa di B, l'interprete non deve soltanto dar conto della successione fra A e B, bensì deve poter escludere la produzione di B da parte di uno qualsiasi dei fenomeni produttivi alternativi C D E e così via.

Ciò significa che il metodo cognitivo in commento presuppone che colui che ne faccia applicazione non solo conosca la legge di relazione fra A e B, ma anche *tutte* le leggi di relazione fra B e i fattori alternativi di produzione C D E etc, cosicché ne possa escludere l'incidenza nel caso concreto.

In definitiva, in tanto si può affermare che il fenomeno A, eliminato dalla sequenza, sia causa del fenomeno B, solo in quanto si conoscano *tutte* le leggi naturali che presiedono la produzione di B nell'universo terrestre.

6 R. Garofoli, *Manuale di diritto penale*, Roma, 2010, p. 454.

7 Cass. Pen. 6 dicembre 1990, in *Cass. Pen.*, 1992, p. 2726.

Se, da un lato, tale condizione non è certamente realizzabile rispetto al singolo interprete, il quale, è evidente, non può né potrebbe conoscere la totalità delle leggi causali possibili, dall'altro, non si vede come il ricorso alle leggi scientifiche e statistiche risolva detto problema, posto che neppure gli approdi più spinti ed aggiornati della scienza potrebbero coprire *tutte* le leggi che presiedono alla produzione di un dato evento.

Le acquisizioni della scienza, infatti, sono sempre instabili e problematiche.

In primo luogo, l'applicazione rigorosa del metodo deduttivo determina l'elaborazione di teorie selettive della realtà, condizionate dall'ipotesi di partenza, dal valore epistemologico quantomeno dubbio.

La precarietà delle acquisizioni per via deduttiva deriva dalla funzione operativa e dalla struttura convenzionale del metodo[8].

Il sapere scientifico, infatti, da un lato si giustifica in base ad un obiettivo utilitaristico, il quale orienta se non dirige la ricerca, dall'altro procede per deduzioni dalla posizione di un protocollo assunto in termini aproblematici, il quale precede e condiziona la deduzione stessa.

Secondo l'insegnamento di Popper[9], inoltre, il metodo scientifico consegna alla collettività una conoscenza certa solo quando la c.d. verifica empirica abbia prodotto un risultato negativo.

La conferma della validità assoluta di un teorema necessiterebbe, a rigore, un numero di riscontri positivi pari all'*infinito.* È chiaro che una simile verifica non potrebbe essere ottenuta da alcuno scienziato, e dunque qualunque conclusione assertiva non potrebbe che avere un valore necessariamente provvisorio.

All'opposto, la dimostrazione della falsità definitiva di una tesi abbisogna di *un solo* riscontro. Tanto (poco) basta per escludere senza esitazioni la fondatezza della tesi sottoposta a controllo.

La conoscenza scientifica è dunque assoluta soltanto nelle proposizioni di segno negativo, le sole dotate dei requisiti della certezza e dell'irreversibilità.

Le proposizioni di segno positivo, invece, sono provvisorie, in quanto superabili dalla sempre possibile falsificazione.

Se dunque gli assunti scientifici, in quanto positivi e dedotti da ipotesi acriticamente poste, sono sempre problematici, come ci si può attendere che essi esauriscano l'intera gamma delle spiegazioni relazionali possibili?

Come si può ritenere che il ricorso alle leggi scientifiche, come tali sempre superabili da leggi di segno opposto e dunque intrinsecamente in-*certe*, possano assicurare un risultato di ac-*certamento*?

Alla luce di queste prime osservazioni, possiamo concludere nel senso che la deriva verso l'ingiustificata soppressione del margine di controllo razionale del giudice sulla veridicità dell'accertamento scientifico affonda le proprie radici nella diffusa convinzione dell'infallibilità del metodo deduttivo in quanto tale.

Tale convincimento trae linfa da una visione filosofica positivistica della realtà intesa come insieme di fenomeni divisibili e calcolabili, in quanto retti da leggi fisiche umanamente conoscibili in base ai metodi delle scienze naturali.

In questa visuale anche l'uomo è un fenomeno naturale e come tale regolato da precise leggi costanti, chiaramente conoscibili tramite il metodo delle scienze naturali. Il nesso causale è pertanto inteso come relazione fra una condotta materialmente intesa quale mero movimento corporeo e un evento, altrettanto naturalisticamente inteso, quale modificazione materiale del mondo esterno. Così inquadrato, il problema causale viene risolto utilizzando le stesse nozioni, criteri e metodi usati nel campo delle scienze fisiche e naturali[10].

Se portata alle proprie coerenti conseguenze, tale prospettiva determina la completa sovrapposizione fra causalità processuale e causalità scientifica e, dunque, fra accertamento giudiziale e accertamento scientifico.

8 A. Berardi, *Gli strumenti per affrontare il viaggio,* in F. Gentile, *Filosofia del diritto – Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi*, Padova, 2006 p. 14

9 Cfr. K.R.Popper, *Congetture e confutazioni,* trad. it di G. Pancaldi, Bologna, 2009, *La logica della scoperta scientifica,* trad. it. di M. Trinchero, Torino, 2010, e *Scienza e Filosofia,* trad. it. di M. Trinchero, Torino, 2000.

10 R. Garofoli, *Manuale, cit.*, p. 453.

Come anticipato nelle premesse, al contrario, l'area del giudizio non si esaurisce né si confonde con le risultanze peritali: l'organo giudicante deve dar conto in motivazione della coerenza logica dell'utilizzo di una data legge statistica rispetto alle caratteristiche della situazione *sub iudice*, ossia dell'attitudine della legge stessa a spiegare *nel caso concreto* l'inferenza dei fenomeni dedotti nel processo.

Il *peritus peritorum* deve verificare razionalmente gli apporti specialistici dei tecnici nel processo. Se egli si limitasse ad acquisire acriticamente le risultanze peritali nel giudizio di accertamento, non potrebbe dirsi libero nel proprio convincimento. E se il giudice non fosse *libero*, non potrebbe nemmeno essere ritenuto *responsabile* delle proprie decisioni.

Il problema della *giustificazione razionale* si intreccia quindi con quello, insieme etico e politico, della *responsabilità* dell'organo giudicante. Come è stato autorevolmente affermato, il processo che venga deciso sulla base di un responso peritale indecifrabile e insindacabile cessa di essere il luogo della funzione giurisdizionale per assumere pericolosamente i connotati di un rito arbitrario e irrazionale[11].

Quando la deliberazione del giudice non sia che la fedele riproduzione dell'andamento del fatto secondo la ricostruzione fattane dal tecnico, l'eventuale fragilità argomentativa, se non addirittura l'erroneità della stessa, non potrebbe essere imputata all'organo che l'ha emessa, bensì a colui che con la propria consulenza l'abbia ispirata. Il giudice, infatti, non potrebbe rispondere della coerenza e logicità interna di un discorso scientifico, pronunciato in un linguaggio specialistico che per giunta non domina né potrebbe dominare.

E ciò è esattamente quanto avviene nella prassi giurisprudenziale quando l'organo giudicante, constatata l'impossibilità concreta di un controllo tecnico interno sull'ipotesi scientifica formulata dall'esperto, rinunci definitivamente al ruolo di *peritus peritorum* e consegni la responsabilità dell'accertamento esclusivamente a quello che, *fra i periti*, sia maggiormente affidabile.

In realtà, l'autentico ruolo del *peritus peritorum*, lungi dall'identificarsi con quello di un improbabile supervisore onnisciente, consiste in un doppio vaglio di razionalità rispetto alla teoria scientifica.

Il primo, esterno, verte nel controllo sulla validità della legge statistica utilizzata per la decisione, ossia sulla regolarità statistica di una data successione di fenomeni. A questo livello l'organo decidente è chiamato a selezionare, fra quelle disponibili e serventi rispetto al caso di specie, solo quelle leggi statistiche che testimoniano che una determinata sequenza di eventi si sia verificata in un numero molto elevato di casi.

Il secondo concerne la c.d. "giustificazione esterna", ossia il controllo sull'attitudine della legge prescelta a spiegare *anche* l'andamento dei fatti di cui si discute nel processo.

In questa fase si dovrà porre a confronto la legge statistica *astratta* con la vicenda *sub iudice* e dare conto delle ragioni per le quali essa sia anche la legge del caso *concreto*[12].

È solo in questa prospettiva che viene assicurato il giudice al suo ruolo specifico: il vaglio di giustificazione rispetto alla validità delle teorie scientifiche che entrano in gioco nell'orientarne la possibile decisione rappresenta l'indefettibile presupposto per poter predicare un giudizio di responsabilità rispetto alla decisione stessa.

Anche la giurisprudenza di Cassazione ha mostrato una certa preoccupazione nei confronti della deriva della prassi giudiziale verso la sottrazione del giudice all'obbligo di motivazione razionale.

In particolare, il Consesso nomofilattico è intervenuto sul punto con la sentenza *Franzese*[13].

La celebre pronuncia ammonisce gli interpreti dal perpetrare la denegata commistione fra il piano dell'accertamento scientifico e quello della motivazione razionale.

11 F. Caprioli, *La scienza "cattiva maestra": le insidie della prova scientifica nel processo penale*, in *Cass. Pen.*, 2008, p. 3520.

12 È quanto afferma la stessa Cass. Pen. Sez. I, 21 maggio 2005, *cit*, con ciò descrivendo una premessa metodologica davvero pregevole se non fosse destinata a contraddirsi con la già evidenziata conclusione che àncora la validità dei riscontri probatori non già alla loro coerenza interna ed esterna, bensì alla qualifica professionale del consulente soggettivamente più autorevole.

13 SS.UU. 11 settembre 2002, in *Foro It.*, 2002, II, p. 602.

La Suprema Corte fa poggiare le proprie argomentazioni sul carattere necessariamente probabilistico dell'accertamento scientifico. Già in abbrivio la sentenza dimostra di non aderire alla fede giuspositivistica che vorrebbe l'uomo capace di coprire la conoscenza di tutte le possibili cause dei fenomeni: l'organo nomofilattico prende atto dell'incontestabile stato di indigenza di verità riscontrabile in capo al giudice quanto allo scienziato e si pone il problema di coniugare il carattere instabile delle asserzioni statistiche con le garanzie del processo penale.

Ora, mentre l'accertamento sul fatto può essere suffragato da una legge che attesta la stessa sequenza di fenomeni in una percentuale statistica più o meno alta, il convincimento del giudice, invece, deve sempre formarsi in modo ugualmente rigoroso.

La Corte di legittimità ha introdotto la distinzione tra probabilità statistica e probabilità logica, la quale, a sua volta, riflette la duplice attività di giustificazione razionale, interna ed esterna, che il giudice deve compiere rispetto alle teorie ipotetico-deduttive confluite nel processo.

La Cassazione rileva che, mentre *la probabilità statistica attiene alla individuazione della frequenza che caratterizza determinate successioni di eventi, la probabilità logica contiene la verifica aggiuntiva, sulla base dell'intera evidenza disponibile, dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva razionale credibilità dell'accertamento giudiziale*[14].

Individuata la legge statistica, è necessario compiere la verifica aggiuntiva della credibilità dell'impiego della legge scientifica nel caso concreto, onde poter predicarne la cosiddetta probabilità logica. Il nesso causale potrà considerarsi giudizialmente accertato solo quando, a prescindere dal coefficiente di probabilità statistica, vi sia un'elevata probabilità logica o credibilità razionale che la condotta del soggetto sia stata causa dell'evento.

In presenza di leggi di copertura statistica, pertanto, affinché l'accertamento giudiziale del nesso di causalità, oltre ad essere statisticamente probabile, sia anche logicamente credibile, è necessario che il giudice escluda l'intervento di altri fattori causali, i quali, nel caso concreto, potrebbero aver determinato l'evento in alternativa alla condotta del reo.

Il giudizio penale comporta una valutazione del giudice che non si esaurisca nell'adozione di un determinato coefficiente di probabilità statistica bensì approdi ad un risultato che, sulla base di tutti gli elementi conoscitivi acquisiti nel giudizio, affermi la pertinenza di quel coefficiente e la sua razionale credibilità rispetto alla singola vicenda processuale[15].

Se il giudizio di condanna o di assoluzione dipendessero soltanto dalla più o meno alta percentuale con cui una determinata sequenza di eventi è attestata attraverso verifiche empiriche, il processo si trasformerebbe nel luogo in cui si accerta non già la verità dei fatti, bensì la plausibilità in astratto delle possibili ricostruzioni di essi.

Ciò che viene sottoposto alla cognizione del giudice non è un confronto astratto fra percentuali bensì prima di tutto un fatto concreto, il quale ben potrebbe rientrare in quell'1% dei casi che la legge statistica, sia pure riscontrata al 99%, non comprende.

Si tratta di verificare se, nel caso concreto, non sia stata l'eventualità meno frequente a realizzarsi: il dato di conoscenza espresso in forma statistica va incorporato nello schema logico-valutativo imperniato sul grado oggettivo di conferma che gli elementi di prova forniscono all'ipotesi da accreditare[16].

Il giudice non deve decidere quale fra la tesi dell'accusa e quella della difesa goda del maggior conforto percentuale, bensì quale delle ricostruzioni proposte dagli organi peritali sia compatibile con l'evidenza disponibile.

Autorevole dottrina ha affermato che la causalità scientifica esige che il grado *reale* di probabilità della condotta-evento debba essere verificato rispetto all'insieme delle circostanze del caso concreto, in quanto queste possono accrescere o diminuire il grado di probabilità statistico astratta espresso in termini percentuali. Onde determinare, così, il *grado di probabilità logico-concreta*, che può non coincidere con la

14 SS.UU. 11 settembre 2002, *cit.*

15 R. Garofoli, *Manuale*, cit., pp. 461 ss.

16 F. Caprioli, *La scienza*, *cit.*, p. 3537.

probabilità statistico – astratta e che costituisce, esso soltanto, il dato decisivo per stabilire se quella condotta è causa di quell'evento[17].

Pertanto, si daranno ipotesi in cui, pur se la teoria ricostruttiva sia supportata da un coefficiente probabilistico prossimo al 100%, ossia attesti in astratto che un dato evento consegua molto spesso ad una data premessa eziologica, essa sia smentita nei fatti per l'intervento assorbente di un altro fattore causale.

In particolare, si possono verificare tre possibilità.

La prima, potremmo dire fisiologica, in cui ad una elevata probabilità statistico – astratta corrisponda anche la probabilità logico – concreta, allorché in dibattimento non siano emerse ipotesi ricostruttive alternative.

La seconda si verifica allorquando l'elevata probabilità statistico – astratta sia contraddetta da una bassa probabilità logico – concreta, per la ricorrenza di un fattore causale diverso da quello verificato dalla legge statistica.

È il caso di chi, per esempio, sia trovato in possesso di elevato quantitativo di droga nel viaggio di ritorno da un viaggio in Romania e alla difesa riesca di provare che tale quantitativo sia stato fraudolentemente immesso nell'auto dell'imputato da parte di un'associazione criminale, allo scopo di sfruttare "il passaggio" della merce in Italia[18].

La statistica deporrebbe a sfavore dell'imputato, dal momento che, nella maggior parte dei casi, colui che introduca droga in Italia, specie se già dedito in passato a simili traffici, presumibilmente, o meglio, *con un elevato grado di probabilità statistica*, è animato dal fine di impiegare la droga stessa nell'attività di spaccio.

Questa inferenza, *trasporto internazionale di droga/fine illecito*, pur se certamente ragionevole in astratto, potrebbe essere confutata dalla prova di una diversa e meno statisticamente probabile ricostruzione del fatto, ossia l'introduzione furtiva da parte di altri nell'auto al fine di nascondervi la droga e così profittare del trasporto di essa da parte dell'imputato, inconsapevole del servizio reso.

È chiaro che la teoria dell'accusa sembra certamente la più plausibile, tanto più che corrisponde ad una regola di esperienza ad elevato coefficiente statistico: "*se una persona trasporta della droga in macchina, molto probabilmente quella droga è sua*".

Il coefficiente statistico, però, non basta a fondare il giudizio di responsabilità del soggetto: solo la probabilità logica dell'inferenza accusatoria può essere posta a buon diritto a fondamento della sentenza di condanna[19].

Infine, si danno anche episodi in cui ad un basso grado di probabilità statistico – astratta corrisponda un elevato grado di probabilità logico – concreta. Esemplare in questo senso è la famosa vicenda Lucini, il quale, affetto da AIDS, ebbe rapporti sessuali non protetti con la moglie, peraltro ignara della malattia del marito[20].

17 F. Mantovani, *Principi di diritto penale*, Padova, 2007, p. 63.

18 L'esempio è tratto dal romanzo di G. Carofiglio, *Ragionevoli dubbi*, 2006, Palermo 2006.

19 L'avvocato Guerrieri, protagonista del romanzo, passerà in rassegna tutti i punti dell'ipotesi formulata dal pubblico ministero per sottolineare come essa non sia l'unica ricostruzione possibile e la sua aproblematica acquisizione nel processo non tiene conto delle circostanza del caso concreto, sulla base delle quali è invece possibile individuare una soluzione ad essa alternativa. Egli concluderà in questo modo l'arringa a difesa del proprio assistito: "Ogniqualvolta sia possibile costruire *una pluralità di storie* capaci di inglobare tutti gli indizi di un quadro di coerenza narrativa, bisogna arrendersi al fatto che la prova è dubbia, che *non vi è certezza processuale*, che bisogna pronunciare una sentenza di assoluzione. Inutile dire che in questo campo non si tratta di una competizione fra livelli di probabilità delle storie. Per dirla in altri termini: al pubblico ministero non basta proporre una storia più probabile per vincere il processo. Il pubblico ministero per vincere il processo, per ottenere cioè la condanna, deve proporre l'unica storia accettabile. Cioè l'unica spiegazione accettabile dei fatti di causa. Alla difesa basta proporre una spiegazione possibile. Lo ripeto: non si tratta di uno scontro fra livelli di probabilità. Lo so bene che la storia del pm è più probabile della mia. Lo so bene che la regola di esperienza posta a base della storia del pm è più forte della mia. Ma questa regola di esperienza non è la vita. È, come tutte le regole di esperienza, un modo di interpretare i fatti della vita, nel tentativo di dare loro un senso. Ma la vita, anche e soprattutto quei pezzi di vita che finiscono nei processi, è più complicata dei nostri tentativi di ridurla a regole classificabili e storie ordinate e coerenti".

20 Cass. 3 agosto 2001 n. 30425 in *Guida al Diritto Il Sole 24 Ore*, n. 33/2001, pp. 41-49

I rapporti sessuali costituiscono causa di contagio in una percentuale del tutto residuale di casi, ma l'accertamento *in concreto* ha dimostrato che, dal momento che la donna non aveva avuto relazioni extra-coniugali, non aveva subito interventi chirurgici né emotrasfusioni, né era dedita all'uso di eroina, il contagio doveva essere imputato ai rapporti con il marito, pur se questi ultimi, a parere dell'intera comunità medico – scientifica siano stati accertati quale causa di contrazione della malattia in un numero estremamente esiguo di casi.
In conclusione, nel valorizzare la differenza ontologica fra probabilità statistica e probabilità logica, la dottrina e la giurisprudenza citate dimostrano di rifiutare ogni sovrapposizione fra verità scientifica e verità processuale.
La già citata sentenza delle SS.UU. – imp. Franzese ricusa qualsiasi automatismo fra i due livelli di accertamento: "*non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata processualmente la conclusione che la condotta è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica*"[21].

Ogni tentativo di ridurre l'area del controllo razionale dell'organo giudicante si tradurrebbe, infatti, in uno svilimento della funzione del processo e in una indebita eliminazione della paternità e responsabilità della sentenza in capo all'organo emittente.

Laura Fassina, laureata in giurisprudenza presso l'Università di Padova, attualmente dottoranda di ricerca presso la Scuola di Dottorato in Giurisprudenza della stessa Università.

fassina.laura@gmail.com

21 SS.UU. 11 settembre 2002, *cit.*

La scuola come "organo costituzionale" al servizio della persona e della dignità umana: primi spunti di riflessione

Stefano Favaro

Abstract

La scuola italiana, considerata come organo costituzionale sui generis, assurge a strumento funzionale alla concretizzazione storica dei principi costituzionali immodificabili della nostra Carta Fondamentale, nonché del principio personalista e del principio della tutela della dignità umana che ne costituiscono la matrice concettuale e valoriale comune altrettanto imprescindibile, secondo un'ottica di valorizzazione del pieno sviluppo della capacità conoscitiva e critica dell'uomo, sia come individuo che come cittadino.

Parole chiave

Scuola e diritto scolastico;
Art. 33 Costituzione;
Art. 34 Costituzione;
Dignità umana;
Principio personalistico;
Costituzione materiale;
Scuola e Costituzione.

Sommario

1. Premessa: la scuola come organo "costituzionale" che tocca l'essenza dell'esistenza intera, individuale e sociale, dell'uomo 2. La scuola come strumento di attuazione dei principi fondamentali della Costituzione 3. La scuola e il principio personalista 4. La scuola e la dignità umana 5. Conclusione

1 Premessa: la scuola come organo "costituzionale" che tocca l'essenza dell'esistenza intera, individuale e sociale, dell'uomo

Oltre settant'anni or sono, a soli due anni dall'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, Piero Calamandrei, a ragione considerato uno dei più eminenti esponenti della complicata ma radiosa fase costituente del nostro Paese, e, di fatto, unanimemente riconosciuto come uno dei massimi giuristi del secolo trascorso[1], in occasione di un intervento pro-

1 La bibliografia relativa all'opera di Calamandrei (1889-1956), sia quella inerente la personale produzione scientifica dell'Autore, sia quella inerente gli studi dottrinali sulla sua figura di pensatore, di uomo politico, e, soprattutto, di giurista, è, ormai, talmente vasta da essere difficilmente riducibile ad unitarietà, e da rendere pressoché impossibile una sua esaustiva elencazione, seppure solo esemplificativa e non tassativa. Ci si limita, al riguardo, a segnalare, a titolo dunque meramente indicativo ed introduttivo, rimandando, per l'elencazione delle opere giuridiche di Piero Calamandrei, a quanto più specificamente contenuto nei testi che saranno indicati, i seguenti studi, i cui riferimenti sono riportati, dal più datato al più recente, in ordine cronologico: E. Redenti, *Piero Calamandrei, commemorazione tenuta dal socio Enrico Redenti nella seduta a classi riunite dell'11 gennaio 1958*, Accademia dei Lincei, Roma, 1962; S. Satta, *Interpretazione di Calamandrei*, in "Soliloqui e colloqui di un giurista", Padova, 1968; L. Lagorio, *L'attualità del pensiero politico di Piero Calamandrei*, Firenze, 1976; A. Garrone, *Calamandrei*, Milano, 1987; S. Calamandrei, *Piero Calamandrei tra letteratura, diritto, politica*, Firenze, 1989; P. Barile (a cura di), *Piero Calamandrei: ventidue saggi su un grande maestro*, Milano, 1990; AA. VV., *Piero Calamandrei e la Costituzione*, Atti del Convegno dal titolo omonimo di Salice Terme, Milano, 1997; R. Gambacciani Lucche-

nunciato nel corso del III Congresso dell'Associazione a Difesa della Scuola Nazionale (A.D.S.N.) il giorno 11 febbraio 1950, esprimeva, dopo aver enunciato una serie di altri pericoli per il mondo della scuola italiana sui quali l'economia del presente contributo deve sorvolare, la seguente principale preoccupazione, in verità, purtroppo, tuttora, *mutatis mutandis*, attualissima nella propria grave intensità: «C'è un altro pericolo forse anche più grave. È il pericolo del disfacimento morale della scuola. Questo senso di sfiducia, di cinismo, più che di scetticismo che si va diffondendo nella scuola, specialmente tra i giovani, è molto significativo. È il tramonto di quelle idee della vecchia scuola di Gaetano Salvemini, di Augusto Monti: la serietà, la precisione, l'onestà, la puntualità. Queste idee semplici. Il fare il proprio dovere, il fare lezione. E che la scuola sia una scuola del carattere, formatrice di coscienze, formatrice di persone oneste e leali. Si va diffondendo l'idea che tutto questo è superato, che non vale più. Oggi valgono appoggi, raccomandazioni, tessere di un partito o di una parrocchia. [...] Questo è il pericolo: disfacimento della scuola»[2].

Peraltro, quale contraltare a tale pericolo, e quale mezzo per la sua eliminazione o, almeno, per il suo rallentamento, Calamandrei, lungi dall'annegare i propri convincimenti entro le spire di un autolesionistico pessimismo, frapponeva con vigorosa convinzione l'assoluta necessità, anch'essa tanto attuale quanto il rischio che era – ed è – deputata a contrastare, di valorizzare nella massima maniera possibile un principio fondamentale: si tratta del principio secondo cui il valore della scuola riposa nel fatto che essa «è un organo "costituzionale". Ha la sua posizione, la sua importanza al centro di quel complesso di organi che formano la Costituzione. [...] Quando vi viene in mente di domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti voi verrà naturale la risposta: sono le Camere, la Camera dei Deputati, il Senato, il Presidente della Repubblica, la Magistratura: ma non vi verrà in mente di considerare fra questi organi anche la scuola, la quale è invece un organo vitale della democrazia come noi la concepiamo. Se si dovesse fare un paragone tra l'organismo costituzionale e l'organismo umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che nell'organismo umano hanno la funzione di creare il sangue»[3].

si, *Piero Calamandrei: i due volti del federalismo*, Firenze, 2004; S. Merlini, *Piero Calamandrei e la costruzione dello stato democratico. 1944-1948*, Bari-Roma, 2007; F. Cipriani, *Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti leggende interpretazioni documenti*, Napoli, 2009; N. Dell'Erba, *Piero Calamandrei*, in Id., *Intellettuali laici nel '900 italiano*, Padova, 2011, pp. 215-233.

2 P. Calamandrei, *Difendiamo la scuola democratica*, discorso pronunciato al III Congresso dell'Associazione a Difesa della Scuola Nazionale (A.D.S.N.), Roma, 11 febbraio 1950, pubblicato in "Scuola Democratica. Periodico di battaglia per la nuova scuola", Roma, IV, suppl. al n. 2 del 20 marzo 1950, pp. 1-5, ora anche in "Costituzionialismo.it", fascicolo 3/2008, pp. 1-12, per cui vedasi il sito www.costituzionalismo.it, con un'interessante nota introduttiva di L. Patruno. Sembra opportuno segnalare come il Patruno, nel curare l'introduzione all'articolo citato, riconosca, nel 2008, anno di stesura del contributo, alle parole così pessimistiche e brucianti pronunciate decenni prima da Calamandrei, un'attualità vigorosissima, alla luce, in maniera particolare, dell'«attacco alla scuola pubblica, dalle elementari all'Università, [che] è sotto gli occhi di tutti, in Italia ma non solo», e che si sostanzia nel fatto che «il taglio dei fondi e del personale, il razzismo delle "classi di inserimento" per gli immigrati, il discredito gratuito della scuola proprio in quanto pubblica e democratica sono proposte operative del governo italiano presentate come le nuove frontiere dell'eccellenza educativa e didattica, mascherate, rispettivamente, dalla retorica sull'efficienza, sull'integrazione e sullo svecchiamento organizzativo/conoscitivo» (cfr. L. Patruno, *Nota Introduttiva* a P. Calamandrei, *Difendiamo la scuola democratica*, in "Costituzionialismo.it", fascicolo 3/2008, per cui vedasi il sito www.costituzionalismo.it, cit., p. 2).

3 P. Calamandrei, *Difendiamo la scuola democratica*, in "Costituzionialismo.it", fascicolo 3/2008, per cui vedasi il sito www.costituzionalismo.it, cit., p. 2. Calamandrei, nell'efficace tentativo di risultare ancora più incisivo per gli ascoltatori del proprio intervento, nel testo citato prosegue, tingendo di una sapiente e quantomai concreta coloritura clinica e vitale il proprio dire e, con ciò, rinvigorendo ulteriormente il senso del proprio convincimento, precisando che gli organi aventi la funzione di creare il sangue sono «gli organi ematopoietici, quelli da cui parte il sangue che rinnova giornalmente tutti gli altri organi, che porta a tutti gli altri organi, giornalmente, battito per battito, la rinnovazione e la vita» (*Ibidem*). L'analogia calamandreiana tra il ruolo formativo e "nutritivo" della scuola verso i consociati e la società civile tutta, da un lato, e il compito nutritivo e di diffusione della linfa vitale degli organi ematopoietici verso gli organi del corpo e il corpo umano tutto,

Ad ulteriore sottolineatura del rilievo fondante, a livello costituzionale, della valenza tanto umana, in sè e per sè considerata, quanto, più specificamente, istituzionale, giuridica, politica, e sociale, dell'universo della scuola nell'Italia repubblicana, Calamandrei osservava anche, assai efficacemente, una volta scolpito il principio per il quale «a questo deve servire la democrazia, permettere ad ogni uomo degno di avere la sua parte di sole e di dignità»[4], che un simile obiettivo può essere perseguito solo per il tramite della scuola, «la quale è il complemento necessario del suffragio universale. La scuola, che ha proprio questo carattere in alto senso politico, perché solo essa può aiutare a scegliere, essa sola può aiutare a creare le persone degne di essere scelte, che affiorino da tutti i ceti sociali. Vedete, questa immagine è consacrata in un articolo della Costituzione, sia pure con una formula meno immaginosa. È l'art. 34, in cui è detto: "La scuola è aperta a tutti. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi". Questo è l'articolo più importante della nostra Costituzione. Bisogna rendersi conto del valore politico e sociale di questo articolo. *Seminarium rei publicae*, dicevano i latini del matrimonio. Noi potremmo dirlo della scuola: *seminarium rei publicae*: la scuola elabora i migliori per la rinnovazione continua, quotidiana, della classe dirigente»[5].

Se tutte le parole dell'insigne Maestro che si sono ora riportate, sia nella *pars destruens* sia in quella *construens*, costituiscono di per se stesse, in virtù della propria vigorosa limpidezza espositiva e della propria assoluta e indiscussa condivisibilità contenutistica, un parametro di riferimento cui ancorare, quale pilastro dal quale sempre muovere, qualsiasi riflessione inerente il caleidoscopico mondo della scuola italiana, passata e contemporanea, sembra, in particolare, assai interessante segnalare come, nel testo citato, l'Autore si soffermi, nel momento in cui cala il proprio dire entro la cornice della strutturazione giuridico-democratica del nostro paese, sulla funzionalità del mondo della scuola – attraverso la predisposizione dell'*habitat* umano, tecnico e strutturale necessario – a creare i soggetti qualificati ad assumere – anche e, per certi aspetti, soprattutto – le più alte responsabilità per la gestione della cosa pubblica.

Per tale via, l'Autore evidenzia chiaramente la strumentalità della scuola alla germinazione, nelle menti, nelle coscienze, e nei comportamenti, del bagaglio nozionistico, tecnico-culturale, e valutativo, necessario tanto per il pieno dispiegamento di ogni irripetibile vita nella propria individualità, quanto per il dispiegamento di quest'ultima nel momento del proprio tradursi – e strutturarsi anche a livelli apicali– in vita sociale e, dunque, nel ventaglio multiforme delle molteplici relazioni intersoggettive di convivenza civile di cui è intriso

dall'altro lato, trova, invero, ad avviso di chi scrive, manifesta e capace forza espressiva alla luce, paradossalmente, della propria ovvia, e per certi aspetti scontata, evidente semplicità.

4 P. Calamandrei, *Difendiamo la scuola democratica*, in "Costituzionialismo.it", fascicolo 3/2008, per cui vedasi il sito www.costituzionalismo.it, cit., p. 4.

5 *Ibidem*, pp. 4-5. Le parole impiegate da Calamandrei al fine di specificare ulteriormente il raccordo tra il ruolo della scuola nell'assetto costituzionale e sociale italiano e la formazione della classe dirigente sono, ad avviso di chi scrive, ancora una volta, esemplari, e meritano di essere riportate nella propria interezza, senza necessità di alcun ulteriore commento che vada oltre la mera riproduzione, nella sua chiarezza scultorea, del testo dell'Autore: «La scuola [è] organo centrale della democrazia, perché serve a risolvere quello che secondo noi è il problema centrale della democrazia: la formazione della classe dirigente. La formazione della classe dirigente, non solo nel senso di classe politica, di quella classe cioè che siede in parlamento e discute e parla (magari urla), che è al vertice degli organi più propriamente politici, ma anche della classe dirigente nel senso culturale e tecnico: coloro che sono a capo delle officine e delle aziende, che insegnano, che scrivono, artisti, professionisti, poeti. Questo è il problema della democrazia, la creazione di questa classe, la quale non deve essere una casta ereditaria, chiusa, una oligarchia, una chiesa, un clero, un ordine. No. Nel nostro pensiero di democrazia, la classe dirigente deve essere aperta e sempre rinnovata dall'afflusso verso l'alto degli elementi migliori di tutte le classi, di tutte le categorie. Ogni classe, ogni categoria deve avere la possibilità di liberare verso l'alto i suoi elementi migliori, perché ciascuno di essi possa temporaneamente, transitoriamente, per quel breve istante di vita che la sorte concede a ciascuno di noi, contribuire a portare il suo lavoro, le sue migliori qualità personali al progresso della società» (*Ibidem*, p. 4).

il tessuto interpersonale di qualsiasi compagine umana organizzata.

Le parole che si sono riportate, in sostanza, in virtù del proprio carattere ampio, capace di coprire l'intera gamma delle modalità attraverso le quali l'uomo si dà a se stesso, *nel* mondo come singolo ma anche *verso* e *con* gli altri, sembrano legittimamente perpetuare *ante litteram*, ed estendere ad un concetto di "vita" tale da racchiudere nella propria cornice definitoria tanto la dimensione privata quanto quella pubblica dell'esperienza umana, i convincimenti, invero condivisibili sul piano della loro valenza generale ed omnicomprensiva, espressi dal compianto Prof. Francesco Gentile, sapientemente ed intensamente esposti nel volume *Politica aut/et statistica. Prolegomeni di una teoria generale dell'ordinamento politico*[6], principi secondo i quali la scuola non deve essere intesa «come oasi nel deserto della vita né come zona protetta per specie in estinzione o nicchia per belle statuine»[7], poiché in essa, «nella scuola, è la vita, tutta la vita, che si sperimenta, con i suoi calcoli e i suoi slanci, con le sue grettezze e le sue generosità, le sue passioni e la sua razionalità»[8].

6 Per i dettagli editoriali e bibliografici, cfr. F. Gentile, *Politica aut/et statistica. Prolegomeni di una teoria generale dell'ordinamento politico*, Milano, 2003. Tale testo costituisce, a propria volta, la palingenesi del volume, del medesimo Autore, i cui riferimenti sono i seguenti: F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, Milano, 1984.

7 F. Gentile, *Politica aut/et statistica. Prolegomeni di una teoria generale dell'ordinamento politico*, cit. pp. 1-2.

8 *Ibidem*, p. 2. Il Prof. Gentile, nel medesimo testo da ultimo citato, conclude – assai coerentemente – il proprio percorso espositivo ed argomentativo precisando, con estrema umanità e trasporto emotivo: «Tanto è vero che qualche volta sono stato tentato di credere che la vita fosse una scuola permanente, nella quale ogni giorno si è chiamati a lezioni ed esami». In relazione alle parole ora riferite, e, più in generale, all'intero sviluppo del pensiero di Francesco Gentile inerente la tematica che si sta esaminando, sembra opportuno segnalare che autorevole dottrina, a poco tempo dalla scomparsa del Maestro dell'Università patavina, ha osservato come i convincimenti che si sono riportati costituiscano un efficace «attestato di vita e di vitalità della scuola, in un momento in cui da più parti si denuncia la crisi in cui versa il nostro sistema educativo» (si veda, al riguardo, L. Franzese, *Francesco Gentile. Ricordo di un allievo*, in "L'Ircocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello stato", tratto da www.lircocervo.it).

2 La scuola come strumento di attuazione dei principi fondamentali della Costituzione

Simili autorevoli assunti, ove – come è corretto avvenga – siano condivisi, seguendo le linee di un progressivo approfondimento degli stimoli concettuali che da essi promanano, permettono anche di evidenziare, in un procedimento per così dire "a cascata", la natura profonda del legame che raccorda la scuola, da un lato, e, dall'altro lato, l'innervamento e il radicamento di essa ai dettami della Costituzione della Repubblica Italiana, in funzione strumentale rispetto all'effettiva attuazione concreta di entrambe.

Se, infatti, è lecito sostenere con Calamandrei (e con Gentile), come si è visto, che ancora oggi la scuola, intesa quale "organo costituzionale" *sui generis*, idoneo a creare il "sangue", ossia la vera e propria linfa vitale, tanto individuale quanto sociale, di ogni uomo, tocca l'essenza stessa, e le fibre più profonde, e, nel contempo, inevitabilmente più delicate, scoperte, e potenzialmente esposte ad abusi, dell'esistenza dell'uomo in ogni sua forma di dispiegamento, sia come uomo singolo sia come uomo animale fisiologicamente portato a relazionarsi con l'altro da sè, è altrettanto vero che i principi costituzionali scolpiti nella prima parte della Costituzione, involgenti – tra gli altri valori di riferimento – la sfera della personalità, dell'uguaglianza, della dignità, della libertà di coscienza, sono deputati alla valorizzazione e alla massima tutela – entro la cornice di quella specifica realtà storico-sociale che è data dallo Stato repubblicano italiano e dalla sua puntuale costituzione sia formale che materiale – proprio della vita tutta dell'uomo in ogni propria forma di dispiegamento.[9]

9 Si vedano, quale approfondimento, le parole impiegate, per spiegare il fenomeno normativo-costituzionale che si sta tentando di delineare, anticipando parzialmente quanto si dirà di seguito, dagli stessi membri della Corte Costituzionale, organo supremo di vigilanza del rispetto della coerenza dell'assetto ordinamentale e legislativo italiano proprio ai disposti della Carta Fondamentale: «I principi fondamentali della Costituzione, descritti negli articoli (1-12) e nella Parte prima relativa ai "Diritti e doveri dei cittadini", caratterizzano, strut-

Se ne deve evincere, pertanto, che la scuola – il sistema scolastico latamente inteso – è il veicolo deputato a garantire, effettivamente e concretamente, e dunque non solo sul piano della predisposizione e fissazione astratta dei principi generali, ma anche sul piano, al primo connesso, del fattuale inveramento quotidiano di essi, l'estensione, dal piano strettamente individuale al piano, invece, più latamente superindividuale, ossia, per l'appunto, dal piano *tout court* individuale al piano più ampiamente e marcatamente sociale, della valenza, astratta e concreta, rilevante sul piano della delineazione dei parametri esistenziali dell'uomo, che è propria anche, e soprattutto, dei principi fondamentali della nostra Carta Fondamentale.

La scuola, in altri termini, in un simile contesto, risulta il veicolo principale, o, quantomeno, uno dei veicoli principali, tramite cui è assicurata la realizzazione, per la vita degli uomini, dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, fissati negli articoli 1-12 e nella Parte Prima del dettato normativo, rubricato "Diritti e doveri dei cittadini", i quali definiscono i parametri che, per la società italiana, sono vivente tessitura istituzionale, inderogabilmente immodificabile[10],

turandolo in profondità, l'ordinamento costituzionale: questo verrebbe letteralmente meno – trasformandosi in un ordinamento diverso – nel caso in cui detti principi non fossero osservati e fatti oggetto di specifica tutela. I valori elencati assumono in tal modo una valenza giuridica di tale "essenzialità", da poter affermare che la stessa organizzazione dei pubblici poteri sia prevalentemente funzionale al loro svolgimento e alla loro attuazione» (cfr. AA. VV., *I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Relazione predisposta in occasione dell'incontro della delegazione della Corte Costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia*, Varsavia, 30-31 marzo 2006, reperibile al link: http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni__seminari/STU185__principi.pdf, p. 2).
Per una precisazione, inoltre, in ordine al rilevo da attribuirsi, *a contrario* rispetto al testo di legge costituzionale, ossia indipendentemente dai rigori formalistici del dettato normativo, e prima della positivizzazione storica di un ben determinato assetto di disposizioni costituzionali, alla costituzione cosiddetta "materiale", da cui si possono evincere i principi in virtù dei quali, in qualsiasi Stato, un uomo è considerato uomo, e senza i quali, con lo Stato, è destinato a venire meno anche l'uomo, si vedano le efficaci parole di Paladin: «è [...] diffusa in Italia ed altrove la tesi che occorra ricercare un concetto "assoluto" (Mortati), valido per ogni tempo ed ogni luogo, rappresentato da quel minimo complesso di norme fondamentali, in vista del quale possa dirsi che ciascuno Stato si costituisce giuridicamente. Più di preciso, al di là delle tante Costituzioni in senso formale, si suole ritenere necessario definire la costituzione in senso materiale, con riguardo a quel tipo di disciplina che deve comunque sussistere perché lo Stato ne venga individuato e costituito, malgrado l'estrema diversità delle concrete componenti la disciplina stessa, che volta per volta si presentano nell'esperienza storica oppure si offrono alle indagini comparatistiche» (cfr. L. Paladin, *Diritto Costituzionale*, Padova, 1995, p. 21). Per una breve indicazione bibliografica di base sul tema del rilievo da attribuirsi, nei sistemi giuridici contemporanei, alla costituzione materiale, una volta ricordato che «il costituzionalismo contemporaneo propende [...] verso [...] concezioni prescrittive o *normative* della costituzione materiale: tutte fondate su quell'accezione ulteriore del termine in esame che per costituzione intende la ragione costitutiva degli ordinamenti giuridici statali, cioè la norma-base o la normativa di fondo, alla stregua della quale si debbono formare tutte le altre norme degli ordinamenti stessi» (L. Paladin, *Diritto Costituzionale*, cit. p. 23), e una volta richiamato, entro tale ambito, la dicotomia sussistente tra chi, sulla scia del pensiero di Kelsen, sostiene che «l'ordinamento giuridico è un sistema di norme gerarchicamente formato» (*Ibidem*), e chi, seguendo il pensiero schmittiano, individua la costituzione materiale «nella decisione politica della forma di Stato sulla forma di governo» (*Ibidem*, p. 24),

si segnalano, a titolo introduttivo, i seguenti testi: C. Mortati, *La Costituzione in senso materiale*, Milano, 1940; P. Barile, *La costituzione come norma giuridica*, Firenze, 1951; H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, trad. it., Torino, 1966; V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1970; C. Schmitt, *Dottrina della Costituzione*, trad. it. Milano, 1984; S. Bartole, *Costituzione materiale e ragionamento giuridico*, in AA. VV., *Scritti Crisafulli*, Padova, 1985; M. Dogliani, *Introduzione al diritto costituzionale*, Bologna, 1994; A. Spadaro, *Contributo per una teoria della costituzione*, Milano, 1994.

10 Sull'immodificabilità dei principi fondamentali della Costituzione italiana si veda, tra le tante che si potrebbero assumere a parametro di riferimento, la chiarissima sentenza della Corte Costituzionale n. 1146 del 1998, in cui si trova espresso il seguente lapidario convincimento: «la Costituzione [...] contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Questi principi, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana ed hanno, quindi, una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale» (Corte Cost., sent. n. 1146/1998). Per un ulteriore approfondimento sul tema, strettamente connesso all'idea secondo cui «le costituzioni sono [...] sia l'espressione di scelte politiche

del *sentire* sé stessi come soggetti *esistenti*, tanto come individui quanto come cittadini[11], da parte dei consociati, relativamente ai caratteri e alle modalità di estrinsecazione dell'esistenza di ciascun uomo[12].

3 La scuola e il principio personalista

D'altro canto, è evidente come la scuola, proprio in quanto capace di assurgere a veicolo in grado di plasmare l'essere dell'uomo nella realtà sociale, così come essa è cristallizzata nei principi fondamentali ed immodificabili della Costituzione, si manifesta anche come lo strumento in grado di garantire, ancora più specificamente, la realizzazione del principio personalista puntualmente scolpito nell'art. 2 Cost., di cui tutti i principi costituzionali, indistintamente sono, e non possono non essere, viva manifestazione[13], ivi compreso il prin-

fondamentali, sia la proiezione diretta di valori, giacché il profilo deontologico del disposto – ovvero il fatto che un principio fondamentale sia impresso in una norma costituzionale di riconoscimento vincolante per i poteri pubblici – e quello teleologico-assiologico – indicatore degli scopi e delle scelte etico-politiche che un ordinamento compie – giungono inevitabilmente a toccarsi» (L. Mezzetti, *Manuale breve di diritto costituzionale*, Milano, 2009, p. 71), si rinvia, anche per quanto concerne la disamina della possibilità di rinvenire al di fuori del testo costituzionale *tout court* «disposizioni suscettibili di essere annoverate tra quelle che esprimono principi fondamentali, anzi, addirittura "supremi", come tali immodificabili anche dal potere di revisione costituzionale» (cfr. *Ibidem*, p. 72), tra i numerosi contributi più recenti, a: A. Barbera, *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Roma-Bari, 1997; T. Martines, *Diritto Costituzionale*, Milano, 2005; M. Mazziotti Di Celso, G. M. Salerno, *Manuale di diritto costituzionale*, III ed., Padova, 2007; A. Barbera, C. Fusaro, *Corso di diritto pubblico*, Bologna, 2008.

11 Cfr., al riguardo, AA. VV., *I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Relazione predisposta in occasione dell'incontro della delegazione della Corte Costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia*, Varsavia, 30-31 marzo 2006, reperibile al link: http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni__seminari/STU185__principi.pdf, cit., p. 2: «Il riconoscimento dei diritti fondamentali della Costituzione è, pertanto, uno degli elementi caratterizzanti lo Stato di diritto: essi trovano le loro guarentigie nella rigidità della Costituzione e nel controllo di costituzionalità delle leggi affidato alla Corte Costituzionale. Si evince del resto con evidenza che i diritti fondamentali non solo costituiscono i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ma qualificano altresì al struttura democratica dello Stato». Ed è, si noti, nello Stato che l'individuo è tale nel momento in cui è cittadino, ed è cittadino, in quanto membro della comunità statuale, nel momento in cui, pur cittadino, rimane, in società, entro i limiti e la cornice parametrati dalla Costituzione, individuo – sociale – irripetibile.

12 Per una bibliografia di base ed introduttiva sui temi dei quali si viene parlando, e, in particolare, sulla complessiva – e complessa – tematica delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili, si rinvia, a titolo di introduzione, e senza alcuna pretesa di esaustività, ai seguenti riferimenti: C. F. Gerber, *Diritto Pubblico*, Dresda, 1880 (trad. it. Milano, 1971); G. Jellinek, *Sistema dei diritti pubblici subiettivi*, Tübingen, 1892 (trad. it. Milano, 1912); P. Virga, *Libertà giuridica e diritti fondamentali*, Milano, 1947; A. C. Jemolo, *I problemi pratici della libertà*, Milano, 1961 (2° ed. 1972); A. Baldassarre, *I diritti di libertà*, Terni, 1970; Id., *I diritti fondamentali nello Stato costituzionale*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, tomo I, Milano, 1996; P. Grossi, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, 1972; Id., *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, Torino, 1991; Id., *Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*, Padova, 2008; P. Barile, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984; G. Berti, *Manuale di interpretazione costituzionale*, Padova, 1994, ora riedito con il titolo *Intepretazione costituzionale: lezioni di diritto pubblico*, Padova, 2001; F. P. Casavola, *I diritti umani*, Padova, 1997; O. Chessa, *Libertà fondamentali e teoria costituzionale*, Milano, 2002; A. D'Aloia, *Diritti e Costituzione*, Milano, 2003; L. Ferrajoli, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Roma-Bari, 2003; P. Caretti, *I diritti fondamentali: libertà e diritti sociali*, Torino, 2005; G. Orsello, *Diritti umani e libertà fondamentali*, Milano, 2005; R. Nania, P. Ridola (a cura di), *I diritti costituzionali*, 2 voll., Torino, 2006; A. Cassese, *I diritti umani oggi*, Roma-Bari, 2007.

13 Sul tema della assoluta predominanza, nell'assetto politico e costituzionale italiano, del principio in questione, si veda il già richiamato contributo: AA. VV., *I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Relazione predisposta in occasione dell'incontro della delegazione della Corte Costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia*, Varsavia, 30-31 marzo 2006, di cui al link: http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni__seminari/STU185__principi.pdf, cit., pp. 3-4:
«Occorre [...] tenere presente che i diritti inviolabili, siano essi esplicitamente previsti o desunti per implicito dalla Costituzione, rappresentano una vera e propria manifestazione del "principio personalistico": tale principio invita ad una considerazione del soggetto non quale monade isolata e avulsa dal "mondo", bensì appunto come "persona", tale proprio in quei rapporti sociali di relazione che soli la sostanziano. È solo in tal modo che, d'altronde, prende corpo la realtà della moderna società pluralistica, con i suoi tipici fenomeni di interessi, bisogni, valori spesso in conflitto tra loro». Per una descrizione anche storica delle origini più profonde dell'incardinamento dell'impianto costituzionale italiano sul

cipio pluralista, previsto dalla seconda parte dell'articolo in analisi, che del primo funge da coessenziale contraltare[14].

È noto, in effetti, che la prima parte dell'art. 2 Cost., nello statuire che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», traduce in linguaggio e scolpitura giuridico-normativi il principio della valorizzazione imperiosa ed assoluta, nell'assetto costituzionale e sociale del nostro paese, della persona umana e delle sue coessenziali e connaturali prerogative[15],

perno concettuale, rilevantissimo, del "personalismo" e della "persona", si vedano le parole di Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti e Vasto: «La Costituzione della Repubblica Italiana [...] è un testo di singolare ricchezza, nato dalla confluenza delle grandi anime culturali che cooperarono alla ricostruzione fisica e morale del Paese dopo la tragedia della guerra e della dittatura che ad essa aveva condotto l'Italia: l'anima cattolica, quella liberale e quella socialista. È tuttavia in modo particolare al *personalismo* di ispirazione cristiana che la legge fondamentale dello Stato repubblicano deve la sua fonte più ricca in materia di valori» (B. Forte, *Centralità della persona, etica della responsabilità e della solidarietà: valori fondanti della Costituzione e della vita*, temi ripresi in maniera pressoché identica in ID., *Centralità della persona nel progetto educativo della scuola*, in occasione del Convegno Fidae Regione Abruzzo, novembre 2005, p. 1). Nelle stesse righe, l'Autore citato, dopo aver richiamato, quale *incipit* concettuale e originario di quello che sarebbe divenuto il nuovo impianto costituzionale italiano, il cosiddetto *Codice di Camaldoli*, «documento programmatico di politica economica, elaborato al termine di una settimana di studio (18-23 luglio 1943), tenutasi nel monastero di Camaldoli, presso Arezzo, cui avevano partecipato una cinquantina di giovani dell'Azione Cattolica Italiana e della Federazione Universitaria Cattolica (FUCI) [tra cui, si noti, anche il giurista Giuseppe Capograssi], per stabilire le linee dello sviluppo futuro del Paese una volta finita la guerra (*Ibidem*)», ricorda assai efficacemente che «nei 99 punti del testo emergeva non solo l'idea della centralità della persona umana nella futura organizzazione dello Stato e della sua economia, ma anche la proposta di un sistema di partecipazione statale, che traduceva nella realtà produttiva del Paese l'idea della corresponsabilità e della solidarietà nazionale: un sistema che, nelle successive attuazioni, si rivelerà come il più esteso in tutto il mondo occidentale» (*Ibidem*).

14 Per un approfondimento particolarmente preciso ed interessante sul tema dei rapporti tra il principio personalista ed il principio pluralista, che consente l'emersione del principio per il quale, pur essendo entrambi fissati nel medesimo articolo, essi non sono posti sul medesimo piano valoriale, dal momento che risulta essere piuttosto il secondo a fungere da strumento rispetto al primo, che ne è l'originaria – e prioritaria – scaturigine, tanto concettuale quanto normativa, si veda L. Paladin, *Diritto Costituzionale*, cit., ed. 1998, pp. 561-562. In tali pagine, invero, l'Autore, dopo aver affermato che quello pluralista è «un principio collegato – per vari profili – a quello democratico: con particolare evidenza nel caso delle associazioni costituite per fini politici», prosegue sostenendo che, comunque, «il principio pluralista non possiede – nella gerarchia dei valori costituzionali – la stessa dignità del principio personalista. Per un primo verso, infatti, le formazioni sociali possono rivelarsi fattori di oppressione anziché di valorizzazione dei singoli che le compongono: tanto è vero che la Costituzione si preoccupa, anzitutto, di garantire *dalle* formazioni stesse i "diritti inviolabili" spettanti ad ogni uomo [...]. Per un altro verso, poi, i soggetti collettivi in discussione vanno concepiti come uno "strumento" per lo sviluppo della personalità individuale. Ma ciò lascia intendere, di regola, che le formazioni sociali non sono garantite dall'art. 2 Cost., se non nella misura in cui rispondono a tale modello [...]. Sempre di regola, infine, dovrebbe dirsi che i "diritti inviolabili" non possono spettare alle formazioni sociali se non mediatamente (e compatibilmente con la loro natura); giacché in titolari immediati dei diritti stessi sarebbero pur sempre le persone fisiche».

15 Appare opportuno osservare e precisare che se, da un lato, l'espresso *riconoscimento* costituzionale – si veda il testo dell'art. 2 Cost. – dei diritti fondamentali della persona, positivizza l'intenzione dei costituenti di sancire, al più alto grado della scala della gerarchia delle fonti, il principio dell'anteriorità dei diritti fondamentali dell'uomo rispetto ad ogni istituzione politica e ad ogni potere effettivamente operante, e, per tale via, si avvicina a configurarsi come recupero e modernizzazione – a livello per l'appunto costituzionale – della concezione giusnaturalistica dell'esperienza giuridica e dei diritti inviolabili dell'uomo, considerati infatti «naturali, non creati cioè giuridicamente dallo Stato, ma ad esso preesistenti» (B. Forte, *Centralità della persona, etica della responsabilità e della solidarietà: valori fondanti della Costituzione e della vita*, cit., p. 2), dall'altro lato vi è chi, tuttavia, non condivide se non parzialmente una simile impostazione, rivendicando una maggiore forza fondante e, per certi versi, "creatrice", della normazione costituzionale. Si veda, in proposito, ancora L. Paladin, *Diritto Costituzionale*, cit., p. 558: «L'interpretazione giusnaturalistica dell'art. 2 Cost. non può esser condivisa fino in fondo. Alla base della proposizione di cui si discute vi è, latamente, la pretesa di veder riconosciuta "la precedenza sostanziale della persona umana rispetto allo Stato e la definizione di questo a servizio di quella". Ma un tanto significa, semplicemente, che il diritto vigente e la Costituzione in prima linea hanno così posto a base delle loro discipline, quale ispirazione di fondo, i valori essenziali della civiltà giuridica comune alle liberal-democrazie di stampo occidentale; fermo

sia, come si accennava nelle righe precedenti, nella propria dimensione individuale, sia nella propria dimensione sociale[16].

Si tratta, in definitiva, di una prospettiva che, per il proprio valorizzare vigorosamente, nel tessuto costituzionale della Repubblica italiana, il concetto di *persona* nel suo connotarsi «per due grandi campi di significato, quello della singolarità e quello della relazione»[17], si pone in aperto e consapevole contrasto con l'impianto teorico-metodologico sotteso alla costruzione costituzionale del vecchio Stato liberale ottocentesco[18], e, all'opposto rispetto a quest'ultima, nel rivendicare un ruolo di primaria e decisiva importanza per la definizione dei caratteri dei principi sottesi all'*essere* della società – e della Costituzione che ne è specchio – del secondo dopoguerra, pone come prioritaria finalità propria della nuova Costituzione

restando, però, che tali valori non si concretizzano – nel nostro come in ogni ordinamento – se non attraverso "l'intermediazione di norme positive", atte a tradurli "in regole veramente efficaci". Effettivamente, è pur sempre ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano che si deve stabilire in che cosa consistano i vari diritti inviolabili e quali siano dunque le corrispettive garanzie, a cominciare da quella che fa capo alla Corte Costituzionale: il che comporta, appunto, che i diritti stessi "si risolvono integralmente nel diritto positivo", sebbene gli interpreti in genere, e i giudici in ispecie, dispongano sul punto di "criteri o schemi di valutazione particolarmente ampi". Solo in questi termini, del resto, si spiega che la sovranità venga bensì conferita al popolo e non allo Stato-soggetto, ma "nelle forme e nei limiti della Costituzione"; sicché riimane esclusa, anche per questo motivo, l'immediata applicabilità – oltre tutto assai problematica – dei "precetti di diritto naturale"» (i passi riportati dall'Autore citato sono rispettivamente tratti da: G. Dossetti *Atti Ass. Cost.*, I Sc., 10 settembre 1946; P. Grossi, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, cit.; A. Baldassarre, *I diritti di libertà*, cit.; C. Esposito, *La Costituzione italiana*, Padova, 1954).

16 Per un'indagine maggiormente ad ampio raggio sulle origini e sui primi impieghi del termine "personalismo", ufficialmente nato oltre un secolo or sono, nel 1903, cfr. C. Renouvier, *Le personnalisme*, Paris, 1903, oltre a: E. Mounier, *Révolution personnaliste et communautaire*, Paris, 1935 (trad. it. Milano, 1949); Id., *Manifeste au service du personnalisme*, Paris, 1936; Id., *Traité du caractère*, Paris, 1946 (trad. it. Alba, 1949); Id., *Qu'est-ce que le personnalisme?*, Paris, 1947 (trad. it. Torino, 1948). Si veda inoltre, per un taglio maggiormente orientato alla valorizzazione degli addentellati cristiani al termine in questione, e per un'analisi storica di estesa portata di tale contesto, per il quale, «maturatosi a partire dalle grandi dispute cristologiche dei primi secoli dell'era cristiana, il concetto di *persona* si connota per due grandi campi di significato, quello della singolarità e quello della relazione» (B. Forte, *Centralità della persona, etica della responsabilità e della solidarietà: valori fondanti della Costituzione e della vita*, cit., p. 1), il seguente testo: A. Milano, *Persona in teologia. Alle origini del significato di persona nel cristianesimo antico*, Roma, 1997.

17 Il riferimento è a B. Forte, *Centralità della persona, etica della responsabilità e della solidarietà: valori fondanti della Costituzione e della vita*, cit., p. 1.

18 Si ricorda, in materia, che lo Stato liberale della fine del diciannovesimo secolo si configurava come uno Stato in cui vi era, programmaticamente, una radicale ed insanabile cesura tra la sfera dell'autorità – statale e, in senso lato, pubblica – e la sfera della persona e della libertà dei singoli e dei privati cittadini, entrambe date, ma distinte, e della cui netta separazione era necessario prendere meramente atto, formulandone il relativo principio in sede costituzionale. In una simile – e ormai superata – configurazione dell'impianto pubblico e costituzionale dell'esperienza giuridica fondativa della società civile, in sostanza, a fronte di un'unità politica già data, ossia a fronte dello Stato, esistente ed effettivamente operante, non vi era la necessità di alcun principio costituzionale fondante *a nihilo*, «né di quello democratico, poiché la questione della legittimazione dei poteri pubblici, ed in particolare del potere di fare la legge, presenta una natura prettamente procedurale, che attiene alle norme dello Stato che disciplinano il modo di formazione di uno o più dei suoi organi, ed in particolare del Parlamento; né di quello della inviolabilità dei diritti, poiché la garanzia dei diritti si risolve anch'essa tutta dentro il diritto pubblico statale, grazie a quelle particolari norme dello Stato che si occupano dei limiti da porre all'esercizio dei poteri pubblici» (Cfr. M. Fioravanti, *Costituzioni e politica: bilancio di fine secolo*, in L. Ornaghi (a cura di), *La nuova età delle costituzioni*, Bologna, 2000, p. 50). Gli Statuti liberali ottocenteschi, per tale via, confinavano al di fuori del perimetro normativo e della tessitura di livello costituzionale non solo la politica, da intendersi, in questa specifica ottica, come attività di ricerca di un principio di legittimazione dei pubblici poteri e dei principi fondanti la convivenza sociale tra gli individui, ma anche la società stessa, nella propria composizione di individui, assolutamente irripetibili, ciascuno nella propria specificità, ma nel contempo reciprocamente intersecantisi nel labirinto delle relazioni intersoggettive della comunità civile organizzata: veniva così espunto dalla dimensione pubblica, e dalla sua pianificazione e gestione, tutto quanto fosse riferibile alla *persona*, che rimaneva parte integrante della sfera esclusivamente privata, e, in quanto tale, irriducibile e inavvicinabile alla sfera politica e statale il cui assetto era cristallizzato, e, si potrebbe dire, "constatato" e in altro modo meramente esplicitato, nella Costituzione.

democratica quella di individuare, a partire dalla – e in funzione della – *persona*, gli elementi essenziali sui quali basare l'intera struttura dell'organizzazione statale, i suoi valori ed il suo agire[19].

Superando dunque il passato, la nuova Costituzione italiana del 1948 disegna una concezione "alta" della politica, che, emancipata dal gioco di potere delle relazioni "di forza" tra maggioranze e minoranze, si dispiega mediante l'affermazione dei diversi nuovi principi esplicitati nel testo costituzionale stesso, principi i quali assurgono a momento fondativo dell'organizzazione sociale e statale democratica, ed è tesa a dare affermazione a questi ultimi attraverso il loro continuo e sistematico svolgimento concreto e quotidiano.

In una simile rinnovata prospettiva, in sostanza, da un lato, risulta definitivamente superata la – ormai anacronistica – dicotomia tra la sfera dell'autorità e la dimensione della libertà, che è propria dello stato borghese monoclasse di fine Ottocento e della sua correlativa tecnica legislativo-costituzionale[20]; dall'altro lato, la nuova Costituzione si legittima come il

19 Si veda specificamente, in relazione all'aspetto da ultimo rilevato, il seguente testo: E. Denninger, *Diritti dell'uomo e legge fondamentale*, Torino, 1997, con l'interessante saggio introduttivo del curatore del volume C. Amirante, dal titolo *Diritti dell'uomo e sistema costituzionale: un futuro dal cuore antico?*.

20 Per un'accurata indagine critica, sia storica che più specificamente giuridico-metodologica, rispetto a quanto si è già richiamato nelle note precedenti, dei caratteri e dell'evoluzione strutturale dello Stato borghese monoclasse, indagine che sia capace di spaziare dalla ricostruzione delle origini concettuali e concrete di quest'ultimo, a quella dell'acme della sua compiuta realizzazione pressoché generalizzata nell'Europa continentale e non solo, all'indagine, ancora, delle ragioni del suo graduale declino, si rinvia, in maniera particolare, anche per il reperimento dell'opportuna bibliografia in materia, al testo di M. Cossutta, *Interpretazione ed esperienza giuridica. Sulla critica della concezione meccanicistica dell'attività intepretativa*, Trieste, 2011. In questa sede, ci si limita a ricordare che per Stato monoclasse deve intendersi quello che «si trasforma in Inghilterra, nel secolo XVIII, che nasce negli Stati Uniti d'America alla fine del medesimo secolo, in Europa continentale (dapprima come Stato, nato da rivoluzioni, poi) definitivamente col cessare del periodo delle restaurazioni», e che è caratterizzato dal fatto che «i parlamentari rappresentano la classe abbiente, cioè quella "borghese". [...] Il voto lo hanno gli abbienti: coloro che pagano imposte indirette oltre una certa misura», e, «in ultima istanza, compete alla borghesia, classe per definizione costituita da abbienti» (per le citazioni, cfr. M. S. Giannini, *Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche*, Bologna, 1986, pp. 36-37). Alla luce di un simile sistema elettorale, tanto dal lato attivo quanto, si noti, dal lato passivo, lo Stato borghese è conseguentemente tale, osserva Marco Cossutta, nella misura in cui, per tale via, vi è «l'assunzione [...] di una parte della società (la parte abbiente) a classe politica *tout court*, e per mezzo di questa operazione, i valori e gli interessi propri a tale parte sociale vengono contrabbandati per i valori e gli interessi di tutto il corpo sociale» (M. Cossutta, *Interpretazione ed esperienza giuridica. Sulla critica della concezione meccanicistica dell'attività intepretativa*, cit., p. 29). La – concettualmente e concretamente – forzata coesione e "tenuta" istituzionale dell'assetto costitutivo della società e della cosa pubblica, che necessariamente promana, nello Stato borghese monoclasse, dalla descritta «presupposizione della presenza di un unico e universalmente condiviso sistema valoriale», implicante anche «il condividere i contenuti economici e sociali delle norme giuridiche, nonché le loro finalità etiche e politiche» (cfr., per le citazioni, M. Cossutta, *Interpretazione ed esperienza giuridica. Sulla critica della concezione meccanicistica dell'attività intepretativa*, cit., p. 121), si traduce, per quanto riguarda il piano più strettamente giuridico-normativo, nel sorgere e nel valorizzarsi di una teoria e di una prassi del diritto aventi natura eminentemente formalistica. In sostanza, poiché la giuridicità sorge *ex nihilo*, quale espressione ed in virtù della manifestazione della volontà della uniforme e coesa classe borghese al potere – l'unica dominante, e di cui lo Stato monoclasse, convenzionalmente, e convenzionalmente facendo convergere in essa le (in verità fisiologicamente diverse) istanze degli appartenenti ai ceti altri rispetto alla borghesia, è lo specchio –, è «chiaramente possibile teorizzare una interpretazione meccanicistica del diritto ed una non problematica separazione fra diritto e valori» (*Ibidem*, p. 121), radicantesi sul protocollo secondo il quale tutta l'esperienza giuridica si esaurisce nella legge e la giurisdizione non è altro se non la pura attuazione matematica ed avalutativa della legge stessa. Riportando le parole di accorta dottrina, si può dire che nello Stato monoclasse «il legislatore e l'interprete si muovevano nell'ambito della stessa visione liberale del mondo e della vita, ruotante soprattutto attorno ai valori della certezza e della sicurezza, valori consacrati da un diritto oggettivo in formule normative il più possibile precise e concrete. Da tale identità esistenziale di base risultava la tendenza naturale a considerare le formule normative come realtà autosufficienti, vincolate perciò dal complesso dei fatti e dei valori che condizionano la normogenesi giuridica» (si veda M. Reale, *Le basi filosofiche dell'interpretazione*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", XLIII (1966), n. 1, pp. 222-223). Per un approccio critico, invece, oltre che prevalentemente descrittivo, dell'assetto anche

veicolo idoneo e competente a rendere la tutela della *persona* umana, dell'*uomo*, integralmente e in ogni sua dimensione, sia individuale che intersoggettiva, come principio – prioritario e, per certi versi, *genetico* – dell'organizzazione dello Stato[21].

Ed è evidente come, per tale via, lo strumento primo di attuazione ed effettivo inveramento della priorità assicurata dalla Costituzione, in virtù del principio personalistico di cui all'art. 2, all'*homme situé*, ossia all'uomo dimensionalmente "completo", alla *persona* che non è soltanto il *singolo*, ma che è anche *società*[22], non possa che essere proprio la scuola, per il proprio contribuire a forgiare, sin dai primi momenti in cui è possibile una formazione individuale, la *persona*, nella sua costante problematicità interrogantesi, come singolo e come animale collettivo, appartenente al mondo, ed interrogante, nello stesso momento, il mondo medesimo[23]: la scuola, infatti, «spazio per la

normativo dello Stato monoclasse borghese che si è delineato, soprattutto in relazione alle sue ripercussioni negative sull'effettivo rispetto del principio di uguaglianza dei consociati e sul riconoscimento del valore *persona*, che dovrebbe tagliare trasversalmente qualsiasi configurazione istituzionale di qualsiasi compagine sociale organizzata, appare opportuno riportare, ancora una volta, il seguente passo – lungo ma a parere di chi scrive efficacissimo e meritevole di essere fedelmente riportato, tratto dal testo di Marco Cossutta poco sopra citato: «Lo scenario [...] è composto da regole generali ed astratte intorno alle quali si muovono individui apparentemente astratti in quanto avulsi da ogni riferimento con la realtà concreta ove vivono; l'astrazione dalla realtà si concreta in alcune enunciazioni di principio, ai sensi delle quali ciascuno ha *diritto* di perseguire i fini autonomamente prefissati, ciascuno ha *diritto* a porsi sul mercato, tutti hanno *diritto* ad una assoluta libertà economica, ciascuno è posto individualmente di fronte alla legge [...]. Nella realtà queste prerogative appartengono soltanto ad una esigua minoranza della popolazione, i più versano in uno stato di assoluta miseria materiale e sono privati di ogni forma di capacità politica. [...] Se il sistema giuridico non ammette più, formalmente, una distinzione della società per ceti (tutti sono eguali), il sistema politico, e ancor più quello sociale, riconosce la disuguaglianza fra chi *ha averi* (i pochi) e chi non *ha averi* (i più). [...] L'individuo astrattamente uguale viene posto di fronte alla legge astratta e generale, dato che l'uguaglianza non si può amministrare che per mezzo dell'astrattezza. Infatti, se tutti gli individui sono uguali, essi *devono* essere operati per mezzi di procedimenti formali. Staccarsi da procedure formali implica *valutare* in maniera diseguale l'individuo. [...] Dall'individuo astratto, l'*homme* delle Dichiarazioni, le quali fondano teoreticamente la codificazione e, frutto di queste, il sorgere compiuto del positivismo giuridico, discende il *proprietario*, il borghese, l'assoluto protagonista dello stato monoclasse, del *dispotismo legale*, che, con atto formale, rende uguale il proprietario al proletario, il padrone al diseredato, il risparmiatore all'istituto di credito. Si crea pertanto una realtà fondata sulla virtualità. [...] A questa realtà virtuale, che cela la concreta condizione sociale di disuguaglianza, ben si sposa il rigore logico della scienza formalistica, che occulta l'essere il diritto, così rappresentato ed utilizzato, strumento di dominio di una classe sell'altra» (M. Cossutta, *Interpretazione ed esperienza giuridica. Sulla critica della concezione meccanicistica dell'attività intepretativa*, cit., pp. 36-38 *passim*).

21 Ad ulteriore chiarificazione e conferma di quanto si viene dicendo si rinvia alla lettura delle parole di Mons. Bruno Forte, sulla cui chiarezza e sulla precisione del cui contenuto l'evidenza è tale da non lasciare spazio ad ulteriori commenti: una volta preso atto della coesistenza, nella sfera propria ad ogni *persona*, di un campo dimensionale individuale e di uno relazionale, l'Autore afferma che, «nella dialettica fra l'uno e l'altro, la persona viene a situarsi come soggetto assolutamente unico, sorgente dal dinamismo personale (*esse in se*), che finalizza a se stesso il rapporto con l'esteriorità (*esse per se*) ed insieme si auto destina all'altro (*esse ad*), stabilendo con altri un rapporto di reciprocità solidale (*esse cum*). È nell'unità di queste relazioni, nella loro reciproca interazione, che la persona si offre come il soggetto libero e consapevole della propria storia, posto sulla frontiera fra interiorità ed esteriorità in grado di saldare in unità profonda i due campi. Come tale appare nel testo della Costituzione italiana, che recepisce la complessità di questi vari significati e ne trae conseguenze decisive per il vivere collettivo e personale» (B. Forte, *Centralità della persona, etica della responsabilità e della solidarietà: valori fondanti della Costituzione e della vita*, cit., pp. 1-2).

22 L'espressione *homme situé* è stata attinta dalle parole efficaci pronunciate, in sede di Assemblea Costituente, dall'On. Aldo Moro, il quale, con riferimento alla stesura dell'art. 2 della Costituzione, ebbe occasione di affermare e precisare la questione in analisi nei termini di seguito riportati: «Con questo articolo si è voluto riconoscere un fondamento umanistico ai diritti inviolabili, ben sapendo che l'uomo non si esaurisce nel cittadino e, nello stesso tempo, si è voluto porre un coerente svolgimento democratico, poiché lo Stato assicura veramente la sua democraticità ponendo a base del suo ordinamento il rispetto dell'uomo guardato nella molteplicità delle sue espressioni, l'uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo, ma che è società nelle sue varie forme, società che non si esaurisce nello Stato» (cfr. A. Moro, in *Atti dell'Assemblea Costituente*, con citazione riportata in A. Baldassarre, *I diritti fondamentali nello Stato costituzionale*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, cit., p. 10).

23 La scuola, infatti, «è strumento fondamentale per la realizzazione dell'essere umano, nella sua natura di

tematizzazione progressiva e perseverante di questa interrogazione, è [...] perciò per sua natura luogo di umanizzazione radicale: a condizione che al centro di essa vi sia sempre e solo la persona umana, in tutto lo spessore della sua dignità»[24].

4 La scuola e la dignità umana

Il richiamo ora effettuato al concetto di dignità della persona, a propria volta, permette di sostenere anche che la scuola, in quanto garante dell'inveramento di tutti i principi costituzionali cui si è fatto cenno nelle pagine precedenti e, con essi, del principio personalista che li taglia trasversalmente, accorpandoli in sé quali ramificazioni necessarie della propria più ampia cornice giuridica e concettuale originaria, giunge a porsi anche quale supremo ed ineludibile garante della dignità umana, la quale, necessario «valore fondante del patto costituzionale»[25], è preservata e tutelata proprio in virtù dell'attuazione effettiva del principio personalista[26].

In effetti, indipendentemente dalle radici etiche e filosofiche da cui promana l'enucleazione del concetto di dignità, invero difficilmente riducibili ad unitarietà o quantomeno amalgamabili in una descrizione capace di delinearne con coerenza il fluire composito e stratificato[27], e nel soffermarsi invece, circoscrivendo

interrogante, "uomo problematico" [...], in grado di abbracciare col suo domandare non solo l'essere di tutte le cose, ma anche il suo stesso essere, fin nelle sue radici più profonde» (B. Forte, *Centralità della persona nel progetto educativo della scuola*, in occasione del Convegno Fidae Regione Abruzzo, novembre 2005, cit., p. 1).

24 *Ibidem*.

25 Cfr. AA. VV., *I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Relazione predisposta in occasione dell'incontro della delegazione della Corte Costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia*, Varsavia, 30-31 marzo 2006, reperibile al link: http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni__seminari/STU185__principi.pdf, cit., p. 2.

26 In tale prospettiva, dunque, come si preciserà immediatamente di seguito, la dignità giunge in definitiva ad identificarsi con quello che è, con ciò in cui, di fatto, si sostanzia, l'essere *persona* dell'uomo, di qualsiasi uomo, qualunque sia la sua condizione individuale e qualunque sia la struttura sociale e relazionale alla quale egli appartenga. Lo stesso principio, d'altro canto, è affermato e vigorosamente sostenuto dagli stessi giudici della Corte Costituzionale, i quali hanno ripetutamente affermato che, così intesa, «la dignità umana è un concetto che discende da – ma che in buona parte riassume – quel principio personalista che informa il nostro ordinamento. La dignità della persona umana, allora, significa che la persona umana merita assoluto rispetto di per sé» (M. Bellonci, P. Passaglia (a cura di), *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale*, Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese, tenutosi a Roma, Palazzo della Consulta, dal 30 settembre al 1 ottobre 2007, reperibile al link http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni__seminari/STU__196__La__dignita.pdf), p. 3).

27 Per un'accurata indagine sulle origini dell'attuale configurazione del concetto di dignità umana, si rinvia, in particolare, al recente volume di U. Vincenti, *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, 2009, in cui l'Autore ricostruisce criticamente, con le consuete maestria ed attenzione, la vicenda storica – giuridica, e filosofica, spaziando dal modello greco alla concezione romana di *dignitas*, dal pensiero di Boezio a quello cristiano, sino a giungere al pensiero moderno e contemporaneo – che costituisce la – assai complessa, come si è detto – cornice di quella che è stata definita come «una delle più complesse vicende che la cultura giuridica occidentale abbia saputo articolare lungo linee concettuali e normative elaborate, in origine, alla luce degli esiti teoretici raggiunti dal giusnaturalismo e dalle teorie dei diritti naturali, in seguito, alla luce dell'affermarsi del giuspositivismo e delle teorie dei diritti soggettivi e, da ultimo, successivamente all'Olocausto, alla luce del processo di internazionalizzazione dei diritti umani e della neocostituzionalizzazione *multilevel* dei diritti fondamentali» (cfr. E. Maestri, *Genealogie della dignità umana*, in "Diritto e questioni pubbliche", 2009, 05, p. 509). Per una bibliografia essenziale sul tema in analisi, con particolare riferimento all'addentellato che connette la dignità, come concetto proprio dell'essenza naturale dell'uomo, alla sfera giuridica dell'esperienza sociale dell'uomo stesso, si indicano, a mero titolo introduttivo, i segenti ulteriori titoli: F. Bartolomei, *La dignità umana come concetto e valore costituzionale*, Torino, 1987; G. Marini, *Storicità del diritto e dignità dell'uomo*, Napoli, 1987; AA. VV., *La concezione del diritto e dello Stato nell'era della rivendicazione della dignità della persona umana: atti del Colloquio internazionale organizzato dalla Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma La Sapienza, d'intesa con il Comitato consultivo italiano per i diritto dell'uomo (S.I.O.I.) e* l'Institut International des droits de l'homme, Strasbourg: *Roma, 29-31 ottobre 1984*, Milano, 1988; A. Ruggeri, A. Spadaro, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale*, in "Politica del diritto", 1991, pp. 350 ss.; H. Hofmann, *La promessa della dignità umana*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 1999, pp. 624 ss.; A. M. V. Valenti, *La dignità umana quel diritto inviolabile dell'uomo: luce ed ombre nelle moderne esperienze internazionali e bioetiche*

l'indagine che si viene svolgendo, sulla realtà giuridico-normativa propria della Repubblica italiana, emerge che la centralità della nozione in questione, scaturente «dall'edificazione dell'ordinamento giuridico»[28] italiano «sul rifiuto di una ideologia totalitaria nella quale la persona era stata funzionalizzata al benessere della collettività ed all'azione dei pubblici poteri»[29], si concretizza e si sviluppa, nella nostra esperienza giuridica nazionale, proprio secondo le linee di una sostanziale «contiguità tra la tensione *etica* al riconoscimento della dignità umana e l'impegno *giuridico* al pieno sviluppo del principio personalista»[30].

E tutto ciò, si noti, nonostante, nella nostra Carta Fondamentale, manchi, differentemente rispetto a quanto avviene nell'ordinamento costituzionale tedesco[31], un vero e proprio espresso riconoscimento *ad hoc* della – autonoma – valenza terminologica e giuridica del concetto di dignità umana, e delle correlative

nel'approssimarsi del terzo millennio, Perugia, 1995; M. A. Cattaneo, *Pena diritto e dignità umana: saggio sulla filosofia del diritto penale*, Torino, 1998; ID., *Giusnaturalismo e dignità umana*, Napoli, 2006; L. Califano (a cura di), *Corte Costituzionale e diritti fondamentali*, Torino, 2004; E. Bloch, *Diritto naturale e dignità umana*, Torino, 2005; P. BECCHI, *Il principio di dignità umana*, Brescia, 2009.

28 M. Bellonci, P. Passaglia (a cura di), *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale*, cit., p. 5.

29 *Ibidem*.

30 *Ibidem*. A riprova di quanto si viene affermando, è sufficiente osservare e prendere atto del fatto che anche – e proprio – la Corte Costituzionale, a partire dai primissimi anni della propria attività, si è orientata verso il perseguimento dell'obiettivo di riservare una particolare attenzione al concetto di dignità, manifestando un'evoluzione, nella propria copiosa produzione giurisprudenziale, che, da una fase iniziale maggiormente orientata – per così dire, "scientificamente" nel senso giuspositivistico del termine – a collegare la dignità umana alle sole espresse previsioni costituzionali contenenti tale parola, è passata, nel corso degli anni, ad una fase in cui il novero dei significati attribuiti al concetto *de quo* si è ampliato in maniera significativa, «andando a coprire», non a caso, «sovrapponendosi o, più frequentemente, associandovisi, le estrinsecazioni del principio personalista» (cfr. per le citazioni, M. Bellonci, P. Passaglia (a cura di), *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale*, cit., p. 3). È stato, ad esempio, a garanzia della protezione della concreta manifestazione del principio personalista, connessa alla volontà di offrire guarentigia ad un alto concetto di dignità umana, che la Corte Costituzionale, già nel 1964, ha potuto sottolineare come «particolari ragioni di tutela della dignità umana [abbiano] indotto il legislatore ad abolire la regolamentazione della prostituzione, la registrazione, il tesseramento e qualsiasi altra degradante qualificazione o sorveglianza sulle donne che esercitano la prostituzione» (Corte Cost., sent. n. 44/1964). Per un'ampia catalogazione esemplificativa della giurisprudenza costituzionale che nell'ultimo ventennio ha affrontato le tematiche in analisi, aderendo di fatto, nella valorizzazione del concetto di dignità umana in connessione rispetto al principio personalista, alla seconda linea metodologica poco sopra analizzata, si rinvia al già citato M. Bellonci, P. Passaglia (a cura di), *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale*, cit., pp. 3-9), in cui è rilevato tra l'altro, con particolare attenzione, il fatto che, per l'appunto, «la grande maggioranza dei casi nei quali il concetto di dignità viene evocato concerne, comunque, la dignità come presupposto dell'affermazione del principio personalista», e che, «statisticamente, è quello della salute il terreno in cui la protezione della persona viene ad essere rafforzata dal richiamo alla dignità umana». Si veda, in proposito, la ivi richiamata sentenza n. 162/2007, in cui, anche per il tramite di ulteriori autorevoli riferimenti ad altri precedenti giurisprudenziali costituzionali, è così affermato: «non appare dubbio che nel sistema di assistenza sanitaria – delineato dal legislatore nazionale fin dalla emanazione della legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) – l'esigenza di assicurare la universalità e la completezza del sistema assistenziale nel nostro Paese si è scontrata, e si scontra ancora attualmente, con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario. Di qui la necessità di individuare strumenti che, pur nel rispetto di esigenze minime, di carattere primario e fondamentale, del settore sanitario, coinvolgenti il "nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana" (sentenza n. 509 del 2000), operino come limite oggettivo alla pienezza della tutela sanitaria degli utenti del servizio».

31 Si ricorda, in materia, che il primo paragrafo della Legge Fondamentale tedesca recita espressamente che «la dignità dell'uomo è intangibile», e che «è dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla». Per un'indicazione bibliografica sugli studi, sia di lingua italiana che di lingua tedesca, relativi al tema in analisi e, più in generale, al diritto costituzionale tedesco relativamente a quelli dei suoi aspetti che maggiormente rilevano ai fini del presente contributo, cfr: S. Ortino, *L'esperienza della Corte costituzionale di Karlsruhe*, Milano, 1966; F. Bartolomei, *La Carta costituzionale della Repubblica Federale di Germania*, Milano, 2000; M. Panebianco, *Bundesverfassungsgericht, dignità umana e diritti fondamentali*, in "Diritto e società", 2002; P. Rescigno, *I diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale tedesca*, in L. Califano (a cura di), *Corte Costituzionale e diritti fondamentali*, cit., pp. 69 ss.

forme per la sua garanzia e tutela a salvaguardia della *persona*[32].

Invero, malgrado non vi sia, nel tessuto normativo della nostra Costituzione nazionale, una rigorosa scolpitura del riconoscimento della dignità umana come concetto e principio giuridico fondante i cardini del sistema sociale e istituzionale di riferimento, così che il concetto di dignità, nonostante i – peraltro pochi – richiami ad esso formulati testualmente nella Carta Fondamentale[33], possiede, ancora oggi, un carattere tendenzialmente non univoco[34], è comunque un dato acquisito, e supportato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale degli ultimi decenni, il fatto che, nell'ordinamento giuridico italiano, trova specifica concretizzazione il diffuso "sentire" della cultura sociale e giuridica contemporanea secondo cui «la necessità della dignità umana è affermata (quasi) universalmente»[35], poiché essa «è valore la cui protezione trascende gli Stati nazionali; [e] assurge materialmente, ossia in termini storici, concreti e non prorogabili, a valore universale o, come che sia, internazionale»[36], e tutto ciò «per un naturale principio di solidarietà del genere umano cui si oppongono solo residui di inqualificabile egoismo nazionale»[37].

In un simile diffuso sentire, la cui elaborazione concettuale ha avuto inizio quando ad ogni essere umano è stato riconosciuto «lo statuto morale di persona»[38], la presa d'atto – ontologica e di metodo – dell'esistenza di un *quid* intrinsecamente morale, pieno, universale, ed inviolabile, nell'*essere*, nello *stare*, nell'*esistere* di ogni essere umano[39], quale singolo e quale animale sociale, conduce pertanto a configurare la dignità umana, anche nell'assetto costituzionale italiano, come un imprescindibile presupposto per il «riconoscimento del

32 Sembra opportuno precisare, inoltre, che nell'impianto normativo della Costituzione della Repubblica italiana manca anche un quadro legislativo circoscritto entro il quale sia possibile delineare il perimetro ed i contorni della dignità umana seguendo l'esempio offerto, a livello sovranazionale e comunitario, dalla Carta di Nizza del 2000, che, articolantesi, a livello di topografia normativa, in sei capi, dedica interamente il primo di essi proprio alla dignità umana, dapprima definita, con estrema e concisa decisione, «inviolabile», e successivamente declinata nelle proprie principali estrinsecazioni involgenti l'essenza della *persona*: dal diritto alla vita a quello all'integrità fisica e psichica, dalla proibizione della tortura e delle pene inumane o degradanti alla proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta degli esseri umani.

33 Si rinvia, al riguardo, alla lettura degli articoli 3 (in materia di uguaglianza), 41 (in materia di inziativa economica), 36 (in materia di diritto al lavoro e retribuzione), 32 comma 2 della Costituzione (in materia di diritto alla salute), i quali in effetti fanno espresso riferimento ora al sostantivo "dignità", ora all'aggettivo "dignitosa", senza peraltro approfondire la questione definitoria di base, e, dunque, senza dotare di contenuto ufficiale i termini che di volta in volta sono impiegati. Si tratta, invero, di una – voluta o meno – carenza definitoria cui ha supplito, nel corso degli anni, come si è visto, l'opera sistematrice e creatrice della giurisprudenza costituzionale.

34 Da un lato, infatti, oggi la dignità della persona sembra imporsi in maniera oggettiva, ossia «aprioristicamente sulla base di una concezione oggettivista della natura o della ragione umana: si tratta di un modo di declinare la dignità in forza del quale alla vita umana viene attribuito un valore intrinseco in sè e per sè soltanto per il fatto che gli esseri umani sono le sole persone esistenti» (E. Maestri, *Genealogie della dignità umana*, in "Diritto e questioni pubbliche", cit., p. 516). Dall'altro lato, invece, «la dignità viene fatta valere solo in presenza di qualità proprie della vita della persona umana. Questa concezione individualistica (o soggettivistica) della dignità umana fa riferimento a valori personali ed individuali: il non umiliare quindi dipende solo dal giudizio che ciascuna persona ha della propria vita» (*Ibidem*). Ancora, un terzo modo di intendere e declinare i paradigmi propri della dignità umana consiste nel riconnettere la valenza del concetto della dignità stessa ai bisogni dell'uomo, poiché, si sostiene in una simile angolazione prospettica, come afferma Martha Naussbaum, «non vi è dignità umana non solo quando manca il cibo per nutrirsi, ma anche quando l'esercizio pratico delle proprie capacità viene soffocato da condizioni sociali di sfruttamento» (*Ibidem*, pp. 516-517).

35 E. Maestri, *Genealogie della dignità umana*, in "Diritto e questioni pubbliche", cit., p. 519.

36 Cfr. A. Ruggeri, A. Spadaro, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale*, in "Politica del diritto", cit., pp. 350 ss.

37 *Ibidem*.

38 *Ibidem*, p. 509. Di «lungo e lento processo di denaturalizzazione della ragion pratica» parla, al riguardo, nel descrivere la scaturigine di tale riconoscimento, Celano, nel testo B. Celano, *La denaturalizzazione della giustizia*, in "Ragion pratica", 14, 2000, pp. 81-113.

39 Si rinvia in particolare, in relazione al tema affrontato, per un approfondimento, anche a M. Ignatieff, *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Milano, 2003.

valore della persona in quanto tale»[40], proprio in quanto esistente. Tutti gli esseri umani, in quanto persone, godono dunque di uno statuto antropologico morale pieno ed universale, in virtù del quale, e grazie al quale, l'essere umano è degno – e pertanto meritevole di valorizzazione e di tutela *tout court*, *in nuce* – perché *fine in se stesso*, e cioè *di per sé*: e poiché, ancora oggi, lo statuto morale di tutti gli individui si appoggia filosoficamente all'imperativo categorico kantiano per il quale «gli esseri razionali stanno tutti sotto la legge secondo cui ognuno di essi deve trattare se stesso e ogni altro mai semplicemente come mezzo, bensì sempre insieme come fine in sè»[41], ne consegue che, proprio perché ogni uomo deve valere – ed essere considerato – sempre e comunque come fine, e non come mero strumento per gli altri, «la considerabilità e la responsabilità riconosciute ad ogni persona»[42], in quanto tale, costituiscono il fondamento dei diritti umani e della loro sintesi nel concetto di dignità umana, così che, per tale via, diritti umani e dignità umana, simbioticamente, rappresentano tuttora «i pilastri fondativi della modernità giuridica occidentale»[43] e, quindi, anche dell'impianto sociale ed istituzionale del nostro Paese.

Ne discende, quindi, che anche in questo caso, e ancora una volta, si deve concludere che la scuola, da intendersi, entro la cornice che si viene descrivendo, come il complesso organizzato di persone e mezzi deputato a istruire e formare, per la sua maturazione consapevole nel cuore della società civile, ogni cittadino, fornendo a ciascuno dei consociati il bagaglio nozionistico, di ragionamento e culturale minimo che consenta una critica percezione del senso degli avvenimenti del presente, ad ogni livello, da quello personale ed individuale a quello pubblico ed istituzionale[44], assurge necessariamente, insieme alla famiglia[45], a vei-

40 M. Bellonci, P. Passaglia (a cura di), *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale*, cit.,p. 1.

41 La citazione kantiana, riferibile, come è noto, al testo intitolato *Fondazione della metafisica dei costumi* (per il quale vedasi, tra i tanti, il seguente riferimento bibliografico: I. Kant, *Fondazione della metafisica dei costumi*, trad. it., Bari, 1997), è inserita anche nel, e tratta dal, sempre utilissimo quaderno intitolato: M. Bellonci, P. Passaglia (a cura di), *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale*, cit., p. 1.

42 L. Ferrajoli, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Roma-Bari, 2002, p. 5.

43 Per la citazione da ultimo effettuata, si rinvia a B. Celano, *La denaturalizzazione della giustizia*, in "Ragion pratica", cit., pp. 81-113.

44 La scuola, in effetti, in altri termini, «deve essere intesa quale comunità educante all'interno della quale gli studenti e le studentesse – soggetti centrali dell'educazione e dell'istruzione – hanno l'opportunità di crescere sul piano umano e culturale, e quale istituzione che persegue l'obiettivo di formare cittadini e cittadine solidali e responsabili; aperti alle altre culture e pronti ad esprimere sentimenti, emozioni e attese nel rispetto di se stessi e degli altri; capaci di gestire conflittualità e incertezza e di operare scelte ed assumere decisioni autonome agendo responsabilmente» (si veda, per la citazione, il documento M.I.U.R. prot. n. 2079 del 04.03.2009 (Documento di indirizzo per la sperimentazione dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione"), tratto dal seguente volume: S. Auriemma, (a cura di), *Codice Leggi Scuola. Norme su istruzione e pubblico impiego*, Napoli, 2010, pp. 1151 ss.).

45 Per quanto riguarda, con riferimento all'esigenza formativa degli individui e alle strutture, naturali o sociali, deputate ad assicurarne l'effettiva realizzazione, i rapporti intercorrenti tra la famiglia e la scuola, si segnala, ad indicazione preliminare della strettissima interrelazione tra le stesse, che la Costituzione della Repubblica italiana inserisce in un unitario contesto normativo – rubricato "rapporti etico-sociali" – sia il principio enunciato dall'art. 30, primo comma, per il quale «[…] è dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli […]», sia il principio enunciato dal successivo art. 33, secondo comma, per il quale «la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi». Si tratta, in sostanza, di due principi reciprocamente complementari, che evidenziano in maniera vigorosa e netta l'altrettanto stretto legame sussistente, a livello istituzionale, tra l'esigenza di garantire la piena estrinsecazione della libertà e dell'autonomia individuali e della famiglia, da un lato, e, dall'altro, l'esigenza di preservare la solidità di quelle istanze unitarie ed ordinatrici che sono dettate nell'interesse generale dello Stato-Comunità. A descrivere compiutamente, e con efficacia trasparente e capace, il delineato raccordo tra esigenze formative proprie della sfera precipuamente individuale ed esigenze formative allineate in ogni caso agli interessi generali della compagine sociale di riferimento, viene in aiuto l'insegnamento del Crisafulli, che nel 1956 così scriveva: «È proprio su questa delicatissima linea di confine tra le esigenze della società civile e quelle, inderogabili, dello Stato, in funzione degli interessi più generali e permanenti della Comunità, che intervengono soprattutto le disposizioni del testo costituzionale, nel tentativo, non sempre riuscito, di precisare un punto di equilibrio che,

colo prioritario per la concretizzazione, e nel contempo, per la tutela, della dignità umana della *persona* nella complessità della propria valenza omnicomprensiva, involgente l'intero statuto antropologico – riconosciuto anche dalla Carta Fondamentale – dell'essere umano.

E ciò è tanto vero che la stessa Amministrazione centrale scolastica ha avuto modo di affermare perentoriamente che «la dignità della persona umana non va solo presupposta, ma riconosciuta, rispettata e tutelata [...]: il che significa che la persona, nella sua concretezza esistenziale, nonostante il suo valore intrinseco, può anche non svilupparsi pienamente, se non viene fatta oggetto di cura, con un impegno attivo di "rimozione di ostacoli" che chiama in causa non solo la politica e la tecnica, ma prima di tutto l'educazione, per opera anzitutto della famiglia, poi della scuola e della società nelle sue varie articolazioni»[46].

Ed è proprio per rendere effettivi tali obiettivi, per rendere concreta la valenza astratta di tutti gli altissimi principi – di natura anche filosofica *tout court* ma soprattutto giuridico-costituzionale – sino ad ora affrontati, i quali si raccordano in un'ampia rete dialettica e concettuale di cui l'intero plesso sociale e giuridico della Repubblica è – o quantomeno dovrebbe essere – intriso, che la nostra scuola, ponendosi come germinazione dalla (e nel contempo al servizio della) *persona* e della sua dignità in quanto tale, e in quanto tale meritevole di progressiva fioritura e di continuo miglioramento, si caratterizza per la presenza di «un'istruzione in parte scientifica e in parte umanistica, che si pone l'obiettivo di fare acquisire agli studenti capacità di comprensione di se stessi, degli altri e del mondo che li circonda, di rendere il più ampio possibile l'orizzonte delle loro conoscenze storiche e sociali, di renderli curiosi e disponibili a nuove esperienze conoscitive ed esistenziali, di instillare in essi lo spirito della critica e del dubbio e di fornire loro gli strumenti intellettuali necessari per esaminare e mettere in discussione le convinzioni proprie ed altrui»[47].

In altre parole, la scuola, che, in questi termini, appare davvero come un importantissimo "organo costituzionale" *sui generis*, si manifesta come l'apparato umano ed organizzativo che forma e tutela la persona, *tutte* le persone, e così la dignità di ciascuno, ed i diritti costituzionali di ciascuno, perciò stesso inverando quotidia-

rispettando al massimo la libertà e l'autonomia dei privati, assicuri peraltro la prevalenza di quei più generali interessi, direttamente perseguiti dallo Stato attraverso il pubblico servizio dell'istruzione e la emanazione delle norme giuridiche in materia» (cfr., più ampiamente, il fondamentale testo: V. Crisafulli, *La scuola nella Costituzione*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 6, 1956, pp. 54-99). L'interazione scuola-famiglia, dunque, informa una peculiare tipologia di relazione sociale bilaterale in cui assume un rilevo dirimente, nell'ottica della predisposizione del metodo più idoneo a prevenire e risolvere eventuali problematiche o conflitti tra i due ambiti sociali di riferimento, la tecnica del bilanciamento degli interessi in gioco, e dei correlativi principi e valori ad essi sottesi: tale bilanciamento deve essere operato, e, di fatto, opera, invero, quotidianamente, mediando tra le finalità istituzionali e le scelte organizzative e didattiche della scuola, i diritti e i doveri dei genitori, la cooperazione tra la scuola ed i genitori, il legame di corresponsabilità educativo-formativa tra i genitori ed il corpo docente. Per la delineazione, infine, della priorità logica e concreta da attribuire alla famiglia, nella prospettiva dell'inserimento sociale degli individui come soggetti autonomi capaci di autodeterminarsi con capacità critica, rispetto alla scuola, pur nella sinallagmaticità delle prestazioni e delle controprestazioni dei rispettivi ambiti, in cui ogni persona si forma, che è propria del riconosciuto "patto di corresponsabilità" educativa tra scuola e famiglia, vedasi quanto è sostenuto dal M.I.U.R. nel citato documento prot. n. 2079 del 04.03.2009 (documento di indirizzo per la sperimentazione dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione"), in S. Auriemma, (a cura di), *Codice Leggi Scuola. Norme su istruzione e pubblico impiego*, Napoli, cit., p. 1160: «I rapporti tra scuola e famiglia sono la prima cerniera che connette il mondo degli affetti familiari con quello delle relazioni e delle istituzioni sociali, ossia il mondo del privato con quello del pubblico. Essendo riconosciuta nella Costituzione, che responsabilizza l'intera Repubblica nei confronti della genesi e dell'esercizio dei suoi compiti, la famiglia dovrebbe essere anche il primo ambiente in cui si prende coscienza dei crediti e dei debiti che abbiamo nei confronti di questo "patto fondativo", stipulato da generazioni passate, a beneficio e per conto anche delle presenti e delle future».

46 Il riferimento è tratto, ancora una volta, dal documento del M.I.U.R. prot. n. 2079 del 04.03.2009 contenuto in S. Auriemma, (a cura di), *Codice Leggi Scuola. Norme su istruzione e pubblico impiego*, cit., p. 1159.

47 E. Diciotti, *Il valore dell'istruzione, l'insegnamento della religione e le scuole confessionali nelle Costituzione italiana*, in "Diritto e questioni pubbliche", 9, 2009, p. 134.

namente l'intero castello normativo della Carta Fondamentale, contribuendo a formare gli individui, ciascun individuo, attraverso l'edificazione dell'autonomia, ossia della capacità di autoregolamentazione e di critica e personale valutazione, del singolo, di ogni singolo soggetto: in maniera tale da formare *persone* che siano *degne*, oltre che di essere tali come individui, anche di essere considerate tali, sempre, nella società civile, come cittadini.

5 Conclusione

La scuola, in definitiva, appare, alla luce del percorso che in queste pagine si è tentato di abbozzare, prima ancora di ottenere specificazione e puntuale disciplina normativa, a livello costituzionale, negli artt. 33 e 34 della Carta Fondamentale, un organo costituzionale, un vero e proprio organo costituzionale, per quanto *sui generis*, in quanto essa, manifestandosi come l'apparato strutturale ed umano finalizzato a dotare gli individui dell'*habitus* filosofico del perenne e mai domo domandare per meglio apprendere e comprendere il tutto[48], contribuisce a costituire la rete cognitiva e cri-

48 Osserva Mons. Bruno Forte, al riguardo, che «la "scuola" – dalla parola "scholé", "indugiante pensare" – dice lo spazio per la maturazione dell'interrogazione originaria e per l'ascolto necessario a trovarvi risposta» (B. Forte, *Centralità della persona nel progetto educativo della scuola*, in occasione del Convegno Fidae Regione Abruzzo, cit., p. 1). Per un appofondimento in ordine alle radici filosofiche classiche della natura del perenne "domandare" che sempre caratterizza, più o meno consapevolmente, l'uomo, secondo l'idea, discendente degli insegnamenti dei padri della filosofia classica come Platone ed Aristotele, per cui «il mio nome è una domanda e la mia libertà è nella mia propensione alle domande» (cfr. E. Jabès, *Il libro delle interrogazioni*, Genova, 1995, p. 103), si veda anche il volume F. Gentile, *Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi*, Padova, 2006, pp. 150 ss., in cui, con una semplicità dalla chiarezza assai precisa e puntuale, è affermato che «la filosofia [...] sta tra la sapienza e l'ignoranza; è la consapevolezza di non sapere ed è tuttavia un desiderio ardente di sapere, che cresce tanto quanto più si ha la consapevolezza di non sapere» (*Ibidem*, p. 152). Per Filosofia si fa riferimento, in questa prospettiva, a quell'atteggiamento mentale, edificante e suscettibile di "tagliare" trasversalmente – in ogni epoca – tutto ciò che viene fatto passare sotto la "lente" della sua analisi, che è caratterizzato da una profonda e mai sopita apertura al "nuovo", e che si sostanzia in una forma di perenne problematicità nei confronti dell'esperienza, per la quale tutto è sempre, anzi, *deve* essere sempre messo in discussione per poter essere compreso nella sua essenza più profonda. Il filosofo autentico, ossia l'uomo autentico, ossia, ancora, la *persona* autentica, nella convinzione della percezione che vi sia la "Verità" – e cioè che tutto graviti attorno a "valori" o "principi" assoluti che fungono da guida e da punti di riferimento nell'agire e nel pensare umani – ritiene che l'uomo, completamente immerso in una complessa e inestricabile stratificazione di rappresentazioni e di opinioni sulla realtà, per potersi avvicinare alla Verità su ciascuna di esse, debba operarne una perenne, infaticabile radicalizzazione filosofico-problematica, abbattendo la barriera dei preconcetti, dello scientismo, e della convinzione che ognuno ha della certezza insindacabile della propria visione dell'esperienza umana nel mondo. In tale processo di approfondimento problematico di ogni questione, riveste un ruolo fondamentale la capacità, da parte dell'uomo-filosofo, di calarsi dialogicamente nel contesto più profondo dell'opinione che analizza, di saper "domandare", e, soprattutto, di saper domandare "dialetticamente", cioè, in sostanza, senza pregiudizi aprioristicamente ancorati ad una limitata prospettiva (e, perciò, già parziali, inobiettivi e fuorvianti) nei confronti della rappresentazione della realtà sottoposta a "critica". Lungo questo percorso, rilevando cioè dal suo interno – problematicamente, radicalizzando il cuore stesso di ogni questione – la maggiore o minore "tenuta" di ogni rappresentazione della realtà, superandone le aporie rilevate ma senza abbandonare, nel contempo, ciò che di essa non è viziato o contraddittorio, chi sia genuinamente – ed umanamente –filosofo giunge a cogliere la Verità sulle cose più profondamente di quanto non sia stato compiuto attraverso la rappresentazione stessa: egli, dunque, riesce a scoprire il non opinabile all'interno delle opinioni e a far accendere la scintilla dell'intuizione sulla verità delle cose più dell'opinione stessa. Una simile capacità di accettare, sviluppare, e così superare, la finitudine di tutte le rappresentazioni della realtà, trattenendo, di ognuna di esse, ciò che costituisce risposta compiuta al problema affrontato, e, nello stesso tempo, superandone le aporie e i "vizi" al fine di completarle e incanalarle verso ulteriori conclusioni per giungere alla loro essenza, si sostanzia in quel senso profondamente "dialettico" della "giusta misura" che, secondo l'approccio filosofico classico, dovrebbe essere la prima guida nell'agire – e nel riflettere – umano in ogni ambito, e che costituisce la concretizzazione, per così dire al contempo metodologica ed operativa, della presa d'atto del fatto che, da sempre, «tutti gli uomini per natura tendono al sapere» (Aristotele, *Metafisica*, Milano, 1978, p. 71). Nella prospettiva fisolofica che si sta tentando di tratteggiare assai sinteticamente, in definitiva, la conoscenza, cui si giunge attraverso un perenne interrogarsi sul tutto, nelle sue articolazioni ma nella consapevolezza del loro promanare e confluire nel tutto da cui si specificano, può venire

tica in virtù della quale ognuno di noi possa essere considerato davvero *persona*, e, in quanto *persona*, individuo *degno* di fare parte integrante, legittimamente e attivamente, del tessuto della comunità civile, istituzionalizzato e scolpito nella Costituzione della Repubblica italiana, sia come singolo, sia entro il perimetro in cui si declina e tenta di districarsi, quotidianamente, quella complessa matassa di relazioni, tese tra l'autonomia e l'interindividualità, necessaria per il pieno dispiegarsi dell'essenza di ciascuno[49], che prende il nome di società.

Così concepita e concretizzata, dunque, e così calata entro la cornice sociale e normativa del presente assetto costituzionale italiano, la scuola appare essere, oggi, come un vivente – e pulsante – e decisivo strumento di inveramento della Costituzione stessa, poiché essa, la scuola, dispiegando le proprie ali sugli uomini tutti, ed assurgendo quasi a "costituzione in atto" per tutti i membri del consorzio sociale, mediante la propria opera di incessante formazione delle menti è assolutamente indispensabile per l'uomo civile, in funzione dello sviluppo e del migliore compimento possibile della sua imprescindibile e prioritaria qualità naturale ed umana – individuale e nello stesso momento sociale e relazionale, poiché «l'io è di per se stesso relazione»[50] –

efficacemente rappresentata, come tensione dell'uomo alla conoscenza, «dalla metafora del nuotare nella corrente di un fiume, dove il problema è quello di rimettere in ogni momento in discussione la propria posizione e la propria postura al cambio dei flutti e delle correnti, per non andare a fondo. [...] All'interno di un fiume si è all'interno del tutto che fluisce, perché il fiume è il tutto, e bisogna stare in un assetto sempre diverso, per non essere travolti, ed andare invece con il tutto. La filosofia è proprio questo, [...] riuscire a guardare ogni cosa a partire dal tutto, perché ogni cosa ha senso nella totalità» (F. Gentile, *Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi*, cit., p. 197).

49 Per un'accurata disamina della relazione tra i concetti di autonomia, di individualità, e di relazionalità, quali caratteri intrinseci alla natura complessiva – e completa – dell'essere umano, non si può non rinviare, ancora una volta, alle attente indagini svolte dal Prof. Francesco Gentile – anche con riferimento all'enucleazione delle aporie insite nelle concezioni giusfilosofiche, scaturenti da un rigoroso protocollo antropologico eminentemente individualistico, proprie del pensiero scientifico moderno (vedansi, in merito, in particolare, le critiche mosse dal compianto filosofo patavino ad Hobbes e a Rousseau) – soprattutto nei seguenti testi, che si aggiungono a quelli via via indicati nelle pagine e nelle note che precedono: F. Gentile, *La cultura giuridica contemporanea fra scienza e storia*, in "Incontri culturali", anno XIII, 1980, n. 1-2; ID., *Politicità e positività nell'ordinamento giuridico. L'opera del legislatore*, Padova, 1992; ID., *Ordinamento giuridico. Controllo o/e comunicazione. Tra virtualità e realtà; Testi e contesti dell'ordinamento giuridico. Sei studi di teorie generale del diritto*, Padova, 1999 (con la curatela anche di U. Pagallo); ID., *Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà*, Padova, 2005; ID., *Legalità, giustizia, giustificazione: sul ruolo della filosofia del diritto nella formazione del giurista*, Napoli, 2008. In materia, con particolare riferimento alla configurazione del concetto di autonomia personale nell'ambito di realtà sociali – quali sono quella propria dei decenni da poco trascorsi e quella propria dell'età contemporanea – proliferate, e spesso degenerate, peraltro, in avvitamenti patologici dalle radici teoriche prima ancora che economiche, all'interno della cornice del liberalismo e del pensiero liberale, si veda anche E. Diciotti, *Il valore dell'istruzione, l'insegnamento della religione e le scuole confessionali nelle Costituzione italiana*, in "Diritto e questioni pubbliche", 9, 2009, cit., p. 130, in cui è così sostenuto: «Il valore è quello dell'autonomia personale, intendendo con ciò la capacità di compiere "con la propria testa", sulla base delle "proprie" convinzioni, in accordo con la "propria" sensibilità e le "proprie" più profonde inclinazioni, le scelte che il liberalismo rende libere, e dunque non solo le scelte nel mondo del lavoro, ma anche quelle più generali di una propria concezione del bene, ossia di valori, di un'ideologia, di una fede religiosa». Per una breve indicazione di indole bibliografica, anche relativamente alla connessione della tematica in analisi con lo specifico mondo della scuola, cfr.: B. A. Ackerman, *La giustizia sociale nello stato liberale*, Bologna, 1984; A. Gutmann, *A cosa serve andare a scuola? Il problema dell'educazione nell'utilitarismo e nelle teorie dei diritti*, in A. SEN, B. Williams, (a cura di), *Utilitarismo e oltre*, Milano, 1990, pp. 325 ss.; E. Diciotti, *L'istruzione e la scuola in una società pluralista (tra le istanze del multiculturalismo e i valori del liberalismo e della democrazia)*, in T. Casadei, L. Re (a cura di), *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, Vol. I, in T. Casadei (a cura di), *Società multiculturale e questioni razziali*, Reggio Emilia, 2007, in particolare alle pp. 194-199.

50 F. Gentile, *Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi*, cit., p. 210. Poco oltre, l'Autore specifica ulteriormente il proprio pensiero affermando anche che «l'essere in relazione – ecco il punto teoretico più delicato e nondimeno fondamentale – non è qualcosa che si aggiunge all'identità personale, ma è la persona stessa» (*Ibidem*). Si veda anche *Ibidem*, p. 212, in cui il concetto in analisi, dalle rilevanti ripercussioni sia giuridiche *tout court* che, in particolare, relativamente al diritto scolastico italiano, trova ulteriore specificazione con le – ad avviso di chi scrive efficacissime – parole che vengono riportate di seguito : «Dobbiamo a questo pun-

di «soggetto cosciente e responsabile del divenire storico»[51].

Stefano Favaro, già avvocato civilista iscritto all'Ordine degli Avvocati di Padova, è attualmente funzionario giuridico-legale per il M.I.U.R., in servizio a Venezia presso l'Ufficio Contenzioso della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ed è dottore di ricerca in Filosofia del Diritto e Teoria Generale del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova.

to evitare un errore, quello di pensare che questa totale intrisione di relazione significhi, per il soggetto, preclusione dello spazio per l'individualità. Assolutamente non è così, ma l'individualità non può guadagnarsi isolandosi *dalla relazione*: non ci si procura il proprio spazio individuale chiamandosi fuori dal gruppo, bensì l'identità individuale va cercata e trovata nella *relazione* con il gruppo, mettendo in evidenza, *nella relazione* con gli altri, cio per cui *dagli altri* si è diversi, mantenendo tuttavia stretti i legami con gli altri, per ciò che *con gli altri* si ha in comune. L'essere persona è proprio questo: essere individualmente ed essere relazionalmente, meglio, essere individuo nella relazione con gli altri».

51 B. Forte, *Centralità della persona nel progetto educativo della scuola*, in occasione del Convegno Fidae Regione Abruzzo, cit., p. 4.

Brevi cenni di riflessione sul *drafting* formale e sul *drafting* sostanziale. Analisi di due facce della stessa medaglia

Federica Foschini

Abstract

Il drafting normativo ha assunto sempre più importanza e ad oggi riveste un ruolo fondamentale per la produzione legislativa. Breve analisi di alcune problematiche rilevanti, in relazione al dualismo drafting formale e drafting sostanziale, che hanno portato al sopravvento di quest'ultimo sia a livello nazionale che internazionale, in vista di una regolamentazione "sostenibile" da un punto di vista sociale.

Parole chiave

Legistica;
Drafting formale;Drafting sostanziale;
Manuale Rescigno;
Circolare Regole e raccomandazioni per la formulazione dei testi legislativi del 20 aprile 2001;
Decreto Taglia Leggi.

Che l'ordinamento italiano sia sommerso di leggi è un dato di fatto. È pacifico che le sue patologie più gravi, ad oggi, siano rinvenibili nei ben noti morbi dell'inflazione legislativa[1] e della scarsa qualità con cui vengono redatti i testi legislativi. Basti pensare al Decreto Taglia-leggi[2] che, a norma dell'articolo 14 comma 14-quater della Legge 28 novembre 2005 n. 246, ha condotto all'abrogazione di migliaia di atti primari con il suo meccanismo di abrogazione espressa delle disposizioni legislative statali, pubblicate prima del 1° gennaio 1970 anche se successivamente modificate, purché non facenti parte di settori esclusi o di quelle la cui permanenza in vigore fosse ritenuta indispensabile[3]. Un numero così considerevole dovrebbe far riflettere profondamente sullo stato di salute dell'ordinamento normativo italiano.

La necessità di riordinare il sistema normativo è sentita, oltre che in Italia, dai principali organismi europei ed internazionali. Sintomatiche in tal senso sono le Raccomandazioni emanate dall'OCSE sulla *qualità* e sulla *quantità* delle leggi, nonché le procedure avviate da molte Assemblee parlamentari europee finalizzate ad una razionalizzazione (e ad una riduzione) della legislazione, nonché a fornire regole per un miglioramento della legislazione futura, sul presupposto che una legge ben scritta è una legge che meglio si presta ad essere conosciuta e pertanto ad essere rispettata da parte dei suoi destinatari.

Gli studi riguardanti la tecnica legislativa (noti come legistica o *drafting* normativo)[4] si

1 Già intorno agli anni Cinquanta Carnelutti evidenziava le similitudini tra inflazione legislativa e inflazione monetaria, notando come più aumentasse il numero delle leggi e più diminuisse la possibilità della loro accurata e ponderata formulazione. AA.VV., *La crisi del diritto*, Padova, 1953, pp. 180 e ss.

2 Decreto Legislativo n. 212 del 13 dicembre 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2010, n. 292, noto appunto come Decreto Taglia-Leggi.

3 Per quanto riguarda i principi e i criteri direttivi si veda l'articolo 14 comma 14-quater della Legge 28 novembre 2005 n. 246.

4 La bibliografia in tema di legistica è assai vasta, si veda per tutti F. Carnelutti, *La crisi del diritto*, Giur. it., 1946, pp. 64-70 e *Id.*, *La crisi della legge. Discorsi intorno al diritto*, Padova, 1937; S. Pugliatti, *Aspetti nuovissimi di tecnica legislativa*, Milano, 1972; R. Pagano, *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*, Milano, 2001; A. Artosi, G. Bongiovanni e S. Vida (a cura di), *Problemi della produzione e dell'attuazione normativa. Analisi del linguaggio giuridico, legistica e legimatica*, Bologna, 2001.

inseriscono in questo contesto e hanno come scopo "la buona redazione del testo, la migliore possibile nelle condizioni date"[5]. Si fondano sulla convinzione che più una legge riesce ad essere sufficientemente chiara ed accessibile agli operatori giuridici e più possibilità ha di trovare un'effettiva applicazione all'interno dell'ordinamento giuridico[6]. In altre parole, gli studiosi di legistica ritengono che meglio è scritta una disposizione legislativa e più possibilità ha di essere rispettata, raggiungendo così il fine ultimo della sua emanazione.

In Italia la nascita della legistica può ricondursi al momento in cui si sono iniziate ad elaborare concretamente strategie e metodologie finalizzate alla riduzione dell'inquinamento[7] e del disordine normativo[8].

Già negli anni Sessanta - Settanta si assisteva a frequenti discussioni aventi ad oggetto la scarsa qualità legislativa, ma è solo a partire dagli anni Ottanta che assistiamo alla vera e propria nascita di regole codificate per la redazione dei testi normativi. I primi impulsi agli studi di legistica sono rinvenibili all'interno delle Regioni, che, per struttura e diversificazione, hanno ben presto sentito la necessità di costruire regole comuni al fine di creare una certa uniformità della normazione regionale.

L'interesse scientifico e dottrinale per la qualità legislativa non è stato, però, solo una prerogativa dei nostri anni. Già la cultura del Settecento e dell'Ottocento, anche se in maniera molto più marginale, sottolineava le ricadute sociologiche della legislazione, auspicando una legislazione di qualità che riflettesse le istanze sociali dell'epoca[9].

Storicamente abbiamo assistito ad una crescita esponenziale della sensibilità verso tali tematiche[10], e pur non essendo questa la sede per una disamina completa dell'*iter* storico che ha condotto alla formazione di regole ben precise di *drafting*, sia formali sia sostanziali, e sia a livello statale che europeo ed internazionale, alcuni provvedimenti, pur senza pretesa di esaustività, meritano senz'altro menzione.

Tra questi vanno sicuramente annoverati il Rapporto Giannini[11] del 16 novembre 1979, in cui per la prima volta viene messa in luce la stretta interconnessione esistente tra la qualità dei testi legislativi e la loro attuabilità[12]; la

5 G.U. Rescigno, *sub voce* Tecnica legislativa in Enciclopedia Giuridica Treccani, 1993, vol. XXX, p.1.

6 Si veda a tal proposito G. Pastore, *Chiarezza e valore comunicativo dal testo al sistema normativo*, elaborazione dell'intervento tenutosi al Convegno *La norma è interpretabile. La comunicazione legislativa*, promosso dall'Associazione italiana della comunicazione pubblica e istituzionale, tenutosi al COMPA di Bologna l'8 novembre 2006 e *Id., Il valore delle regole di tecnica legislativa nel discorso del legislatore*, in "Tigor. Rivista di Scienze della Comunicazione", I (2009) n.1 (gennaio-giugno).

7 L'espressione "inquinamento normativo" risale al saggio A.A. Martino, *La progettazione legislativa nell'ordinamento inquinato*, in "Studi parlamentari e di politica costituzionale", 1977, n. 38.

8 "Inflazione ed inquinamento legislativo" è una espressione di comodo per riassumere l'insieme dei fenomeni degenerativi della legislazione". R. Pagano, *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*, cit., p. 7.

9 Fra tutti si veda Montesquie, *Lo spirito delle leggi*, Torino, 1974, secondo cui le leggi "devono esser talmente adatte al popolo per il quale son fatte, che è un caso raro che le leggi di una nazione convengano ad un'altra. Esse devono essere in armonia con la natura e col principio del governo costituito, o che si vuol costituire, sia che lo formino, come fanno le leggi politiche; oppure che lo mantengano, come fanno le leggi civili. Queste leggi debbono essere in relazione col carattere fisico del paese, col suo clima gelato, ardente o temperato; con la qualità del terreno, con la sua situazione, con la sua estensione, col genere di vita dei popoli che vi abitano, siano essi coltivatori, cacciatori o pastori: esse debbono essere in armonia col grado di libertà che la costituzione è capace di sopportare, con la religione degli abitanti, le loro disposizioni, la loro ricchezza, il loro numero, i loro commerci, costumi, maniere. Finalmente, esse hanno relazioni reciproche; con la loro origine, col fine del legislatore, con l'ordine delle cose sulle quali esse sono state costituite. Noi le dobbiamo considerare sotto tutti questi vari aspetti, ed è appunto ciò che io intendo fare nella mia opera. Esaminerò tutte queste relazioni: esse, nel loro insieme, formano ciò che viene chiamato lo *spirito delle leggi*"; nonché C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, P. Calamandrei (a cura di), Firenze, 1950; L. A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, G. Barni (a cura di), Milano, 1958, pp. 29-31 e G. Filangeri, *Della scienza della legislazione*, 1780.

10 Vedi F. Carnelutti, *Tecnica ed arte legislativa*, in *Rivista di Diritto dell'economia*, 1957, p. 263 e ss.

11 Sul punto si veda F. Balio, P. Costanzo e C. Fatta, *Alle origini del drafting normativo*, in P. Costanzo (a cura di), *Profili storici, Codice di Drafting*, in *Il Portale del Drafting normativo*, www.tecnichenormative.it, 2012.

12 Vedi M. S. Giannini, *Rapporto sui principali problemi dell'amministrazione dello Stato*, in *Il Foro italiano*, 1979,

Relazione conclusiva della Commissione di studio per la semplificazione delle procedure e la fattibilità e l'applicabilità delle leggi nonché l'approntamento dei conseguenti schemi normativi, presieduta dal professor A. Barettoni Arleri (nota come Commissione Barettoni Arleri)[13] in cui emerge chiaramente come la comprensibilità stessa degli enunciati sia *conditio sine qua non* perché queste diventino obbligatorie per i cittadini, ovvero per imporne la loro osservanza: un enunciato non intellegibile è un fattore di non fattibilità per quella legge; le tre Circolari dei Presidenti di Camera e Senato emanate congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri sulla Formulazione tecnica dei testi legislativi del 19 febbraio 1986[14]; le Circolari dei Presidenti della Camera del 10 gennaio 1997 e la Legge n. 50 del 1999, nonché più recenti provvedimenti e circolari sempre in materia di d*rafting*, sui quali per brevità non ci soffermeremo.

Tra tutti questi atti meritano particolare plauso la Circolare del 20 aprile 2001 emanata congiuntamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato, denominata Regole e raccomandazioni per la formulazione dei testi legislativi e il Manuale Rescigno[15], contenente Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi, frutto di due anni di lavoro (dal 1999 al 2001) dell'Osservatorio legislativo interregionale (OLI)[16], per la precisione ed accuratezza delle regole in essi contenute in ordine alla formulazione dei testi di legge (*drafting* formale). Questi due atti disciplinano, infatti, in maniera dettagliatissima, le modalità di redazione dei testi legislativi[17], spaziando dalla disciplina dei rinvii, delle rubriche, delle abbreviazioni, dell'enumerazioni all'uso delle forme verbali, delle lettere maiuscole, dei termini stranieri e alla struttura degli allegati di un atto normativo. Sia la Circolare, sia il Manuale si prefiggono esplicitamente come scopo quello di fissare degli *standard* necessari a garantire la qualità della legislazione e (per quanto possibile) la certezza del diritto, in vista dell'uniformità da un punto di vista formale delle disposizioni legislative[18].

A livello comunitario[19] meritano senz'altro menzione la Dichiarazione sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria nota

V, p. 290 e ss.. Non sono mancate critiche a riguardo, si veda G. U. Rescigno, *Dal Rapporto Giannini alla proposta di manuale unificato per la redazione dei testi normativi adottata dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali*, in *Informatica e Diritto*, 1993, p. 16.

13 M. S. Giannini (a cura di), *Fattibilità e applicabilità delle leggi, Relazione conclusiva*, Rimini, 1983.

14 Queste Circolari rappresentano il primo tentativo per l'ordinamento di fornire regole di *drafting* (formale) al fine di migliorare la qualità redazionale e il coordinamento interno dei testi legislativi sottoposti all'esame parlamentare.

15 Il Manuale Rescigno è un vero e proprio manuale completo, strutturato in cinque parti, denominate Linguaggio normativo, Scrittura dell'atto normativo, Struttura dell'atto normativo, Riferimenti e rinvii, Modifiche e tre allegati denominati Forme di citazione, Forme per le modifiche testuali, Regole applicabili d'ufficio in sede di correzione dei testi.

16 Il Manuale viene approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali in data 24 gennaio 1992. L'OIL ha poi approvato le modifiche, introdotte negli anni 1999-2001 con propria delibera del febbraio 2002. L'ultima revisione del Manuale risale al 2007, dopo la costituzione da parte dell'OLI e della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative e delle Province autonome di un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti delle Regioni, di Giunta e di Consiglio, da un rappresentante della Camera dei deputati, da un rappresentante dell'Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica del CNR (CNR-ITTIG) esperto di informatica giuridica e da linguisti, con il mandato di rivedere la prima parte del Manuale. Durante i lavori, il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno intervenire anche su altri paragrafi, eliminando anche il precedente Allegato A sulle Unità di misura e inserendo una nuova parte composta da esempi volti a facilitare l'applicazione delle regole contenute nei precedenti paragrafi.

17 Sul punto si veda F. Balio, P. Costanzo e C. Fatta, *Alle origini del drafting normativo*, in P. Costanzo (a cura di), *Profili storici*, *Codice di Drafting*, cit., http://www.tecnichenormative.it/draft/storia1.pdf.

18 Sul punto si veda P. Costanzo (a cura di), *Il drafting regionale e "locale"*, *Codice di Drafting*, cit., http://www.tecnichenormative.it/libro3.html.

19 Come a livello regionale, anche a livello europeo ed internazionale, la causa della spiccata e precoce sensibilità nei confronti delle tematiche di legistica va senz'altro identificata nella peculiarità dell'ordinamento europeo e degli organismi internazionali. Sul tema della legistica in Unione Europea si veda anche R. Pagano, *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*, cit., pp. 36 e ss. e *Ibidem*, pp. 177 e ss, nonché Costanzo P. (a cura di), *Il drafting statale, Codice di Drafting*, cit., 2013.

come Dichiarazione n. 39[20], allegata all'atto finale del Trattato di Amsterdam; l'Accordo interistituzionale sulla qualità del diritto comunitario[21]; la Guida pratica comune[22], che rinvia a strumenti più specifici in materia, come il Formulario degli atti del Consiglio, le Regole di tecnica legislativa della Commissione, il Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali o i modelli «*LegisWrite*», le disposizioni in materia del Trattato e i principali atti di base che disciplinano le singole materie. Meritano menzione, inoltre, la Comunicazione della Commissione Piano d'azione Semplificare e migliorare la regolamentazione[23] e l'Accordo interistituzionale Legiferare meglio del 31 dicembre 2003[24].

A livello internazionale vanno sicuramente ricordati la Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE del marzo 1995[25], seguita successivamente da altre, i Principi guida 2005 sulla qualità e l'impatto della regolamentazione[26], la Guida al *drafting* della legislazione tributaria emanata dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) e i *World Development Report* della Banca Mondiale, nonchè il Manuale di *drafting* dell'ILO (*International Labour Organization)* emanato dall'*Office of the Legal Adviser*[27].

Storicamente si può evincere da quanto finora detto come il *drafting* abbia sempre più affermato il suo essere un elemento indispensabile ai fini di una normazione che potesse considerarsi qualitativamente valida. Tuttavia, il decorso del tempo ha messo in luce come tale fenomeno si sia sempre affermato prima nella sua veste di *drafting* formale, per poi affermarsi anche nella sua veste di *drafting* sostanziale. Quest'ultimo si è via via affiancato alle regole formali di redazione di testi legislativi, acquistando sempre più autonomia ed importanza.

Come in ambito regionale, anche in ambito europeo, infatti, la struttura stessa dell'ordinamento, costituito da Stati membri, ognuno dei quali portatore di un proprio autonomo ordinamento normativo e di una propria lingua, ha fatto sì che ben presto nascesse la necessità di stabilire precise, e soprattutto comuni, regole per la redazione degli atti comunitari. Il primo a svilupparsi, a causa del multilinguismo che connota l'ordinamento europeo, ibrido[28] per definizione, è stato quindi il *drafting* formale,

20 Dichiarazione sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria n. 39 adottata il 2 ottobre 1997.

21 Accordo interistituzionale sulla qualità del diritto comunitario del 22 dicembre 2008, in GUCE, C 73, del 17 marzo 1999, 1 ss.

22 *Guide pratique commun à l'intention des persone qui contribuent à la reductio des teste lègislatifs au sein des Istitutions communautaires*, Bruxelles, 2000, poi modificata nel 2003. Nella Prefazione Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione destinata a coloro che partecipano alla redazione di testi legislativi delle istituzioni comunitarie, Comunità europee, Lussemburgo, 2003 si legge che "la cura della qualità redazionale dei testi legislativi è indispensabile perché la legislazione comunitaria possa essere compresa meglio ed attuata correttamente. Affinché i cittadini e gli operatori economici possano conoscere i loro diritti ed i loro obblighi, gli organi giurisdizionali possano assicurare il rispetto della legge e gli Stati membri possano procedere, ove necessario, ad un'attuazione nel diritto interno corretta e tempestiva, gli atti emanati dalle istituzioni comunitarie devono essere formulati in modo comprensibile e coerente e secondo regole uniformi di presentazione e di tecnica legislativa". La Guida si divide in Prefazione, Principi generali (orientamenti da 1 a 6), Le parti dell'atto (orientamenti da 7 a 15), Rinvii interni ed esterni (orientamenti 16 e 17), Atti modificativi (orientamenti 18 e 19), Disposizioni finali, abrogazioni ed allegati (orientamenti 20, 21 e 22), Allegato Modelli di atti, Elenco dei documenti citati e Indice alfabetico.

23 Commissione europea, Comunicazione: Piano d'azione "semplificare e migliorare la regolamentazione" del 5 giugno 2001, COM (2002) 278.

24 Accordo interistituzionale tra Parlamento Europeo, Consiglio dell'Unione europea e Commissione della Comunità Europea "Legiferare meglio" del 16 dicembre 2003, pubblicato in G.U. C 321 del 31 dicembre 2003.

25 Raccomandazione del Consiglio sul miglioramento della qualità della normazione pubblica, con allegata *checklist* per l'adozione delle decisioni normative, OCSE, 9 marzo 1995.

26 Principi guida 2005 sulla qualità e l'impatto della regolamentazione del 28 aprile 2005 OCSE.

27 Sul punto si veda V. Gaffuri, *Il manuale dell'ILO*, in P. Costanzo (cura di), *Il drafting internazionale*, *Codice di drafting*, cit., http://www.tecnichenormative.it/draft/internazionale2.pdf.

28 Si veda A. Vedaschi, *La qualità del diritto, le tecniche legislative e le istituzioni dell'Unione Europea*, in P. Costanzo (a cura di), *Codice di drafting*, cit., http://www.tecnichenormative.it/draft/vedaschi.pdf e A. Vadeschi, *Le tecniche legislative nel diritto comunitario*, Sintesi dell'intervento al convegno *Le politiche di semplificazione in Europa*, Milano 22 marzo 2006.

anche per le difficoltà che ben presto si sono incontrate in ordine alla necessità di traduzione degli atti dell'Unione Europea nelle lingue dei diversi Paesi membri. Solo a seguito del Trattato di Maastricht l'Europa si è resa conto di come, oltre al *drafting* formale, fosse necessario anche il *drafting* sostanziale: i principi di proporzionalità e di sussidiarietà sono così diventati non solo due momenti fondamentali del procedimento decisionale ma anche vere e proprie regole di *drafting* sostanziale[29]. Il principio di sussidiarietà va inteso come necessità di considerare prima di tutto la possibilità di non adottare alcun provvedimento, favorendo in questo modo lo sfoltimento (riduzione quantitativa) del diritto comunitario, mentre il principio di proporzionalità va inteso come necessità di valutazioni *ex ante* ed *ex post* della normativa comunitaria, al fine di valutarne la sostenibilità e l'impatto.

Lo stesso vale per i principali organismi internazionali, dove il *drafting* formale ha fatto sentire, ben presto, la sua presenza per le stesse ragioni già viste in ambito comunitario: determinare regole precise di redazione formale degli atti era un'esigenza imprescindibile per la comunicazione tra Stati stranieri e la compresenza di lingue ed ordinamenti governativi assai eterogenei tra di loro. La prima spinta in tal senso è avvenuta (come sempre) per motivi economici, soprattutto in relazione alla necessità di commerciare oltre i confini nazionali. Oltre che nel definire una disciplina comune, le difficoltà nascevano dal fatto che spesso gli Stati avevano già al loro interno normative farraginose e disordinate. Pertanto, al fine di dover tracciare punti di connessione extraterritoriali, occorreva, oltre che ordine all'interno delle stesse legislazioni nazionali, creare, a livello internazionale, una normativa quanto più omogenea e razionale nonché intervenire, come abbiamo visto a livello comunitario, solo quando ve ne fosse una reale esigenza.

La distinzione tra *drafting* formale e *drafting* sostanziale, tra queste due, per così dire, facce della stessa medaglia, è presto detta. Il *drafting* formale mira a fornire regole per la redazione dei testi legislativi, regole atte a creare una normativa di qualità dal punto di vista formale, disciplinando ad esempio i rinvii normativi, le abbreviazioni, le forme verbali e in generale tutti quegli aspetti tecnici inerenti alla strutturazione e alla stesura dei testi di legge. Ad oggi un ottimo esempio di manuale contenente regole di *drafting* di tale genere è sicuramente identificabile nel Manuale Rescigno. Riprova ne è il fatto che esso è stato adottato da quasi tutte le Regioni o formalmente o comunque di fatto, essendo considerato a ben donde un ottimo strumento di ausilio alla legislazione regionale.

Il *drafting* sostanziale, invece, rispetto al *drafting* formale, nasce successivamente e segna, in qualche modo, un importante cambio di prospettiva. Il *drafting* sostanziale si basa essenzialmente su forme di consultazioni e procedure di Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e Valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) e sulla fondamentale considerazione secondo cui una normativa di "qualità" non deve limitarsi ad essere aderente a certi canoni formali ma deve essere contenutisticamente adeguata, efficace e non superflua rispetto alle richieste sociali che mira a risolvere[30].

29 Si pensi alle due Comunicazioni della Commissione europea, denominate Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo – Proposta di principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione del 5 giugno 2002, COM (2002) 277 e Comunicazione in materia di valutazione di impatto del 5 giugno 2002 (2002) 276. Sul punto si veda anche A. Vedaschi, *La qualità del diritto, le tecniche legislative e le istituzioni dell'Unione Europea, in Codice di drafting*, cit., http://www.tecnichenormative.it/libro4.html.

30 Il 26 febbraio 2009 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato una direttiva sull'istruttoria degli atti normativi del Governo, nelle cui premesse si legge che: "la «qualità della regolazione» è termine usuale per indicare una normazione sia aderente a canoni formali, sia contenutisticamente adeguata, coerente con i parametri costituzionali e sistematici e, infine, realmente idonea a perseguire gli obiettivi politici governativi. Essa costituisce un obiettivo prioritario dell'attività di Governo da perseguire anche attraverso un'adeguata programmazione delle iniziative normative, un'approfondita analisi dell'impatto degli interventi nonché una completa istruttoria ed un efficace coordinamento delle Amministrazioni coinvolte. Una produzione normativa di qualità rappresenta non solo un elemento di traspa-

In particolare, l'Analisi di impatto della regolamentazione è un'analisi svolta *ex ante* che permette di valutare costi e benefici attesi di una possibile regolamentazione. Viene chiesta al Legislatore innanzitutto la possibilità di *non* emanare una legge, preferendo ad essa rimedi alternativi al fine di non sovraccaricare un ordinamento già saturo. Mentre la Valutazione di impatto della regolamentazione è una procedura *ex post* che permette di valutare il raggiungimento delle finalità e degli effetti attesi dell'atto normativo. Permette in sostanza di valutare come sia stata attuata una legge e quali siano stati i suoi effetti a livello sociale.

Le spiegazioni di tale fenomeno sono rinvenibili nel riconoscimento di come i difetti maggiori del nostro ordinamento siano riconducibili, oltre che alla cattiva redazione delle leggi, spesso incomprensibili ed estremamente (*rectius* erroneamente) dettagliate, al "troppo diritto" ovvero alla sovrabbondanza di leggi, alla difficoltà di applicazione concreta delle stesse in quanto manchevoli di quella fase prodromica necessaria della valutazione *ex ante* del possibile impatto (sociale), al mancato aggiornamento delle leggi[31] e quindi al disordine che si aggiunge al già presente *caos* legislativo (basti pensare ai recenti interventi in tema di riordino del sistema normativo). Certo, la situazione è ulteriormente aggravata dalla difficoltà (e talvolta dall'impossibilità) di comunicazione, e quindi di conoscenza da parte del cittadino del disposto legislativo a causa della sua non corretta redazione formale. Tale situazione, connotata da quanto detto poc'anzi, costituisce un costo enorme per i cittadini[32], per le imprese e per la Pubblica Amministrazione, penalizza la competitività del Paese e ne rallenta il processo di modernizzazione. Nella Guida alla redazione dei testi normativi del 2 maggio 2001[33] si legge come "l'attenzione verso la qualità della regolazione si sia andata accentuando in questi ultimi anni. Alla base di tale attenzione v'è la constatazione che la norma giuridica non è neutra, ma anzi orienta la dislocazione di risorse materiali ed umane. Essa è quindi parametro di efficienza o d'inefficienza del sistema economico e sociale (…). Le regole non sono di per sé troppe o poche in termini assoluti. Sono troppe le regole cattive, e sono tali quelle che costituiscono onere ingiustificato per cittadini ed imprese. Come quei rimedi che, nell'intento di curare un male, ne provocano di nuovi e maggiori o comunque gravi effetti collaterali"[34].

In altre parole, fa ormai parte del sentire comune la convinzione che la qualità della regolamentazione non debba riferirsi solo al suo essere aderente a canoni formali, ma implicare anche che essa sia contenutisticamente adeguata, coerente con i parametri costituzionali e sistematici e realmente idonea a perseguire gli obiettivi politici e sociali. Il Legislatore ha l'onere, attraverso un'adeguata programmazione delle iniziative normative, di effettuare un'approfondita analisi dell'impatto degli interventi nonché una completa istruttoria precedente all'emanazione di una legge, dal momento che la produzione normativa di qualità rappresenta non solo un elemento di trasparenza e di certezza del diritto, ma costituisce anche un fattore determinante per la buona amministrazione e la crescita del Paese. Tuttavia, se è pur vero che la codificazione e con essa le leggi formalmente ineccepibili di per sé non bastano

renza e di certezza del diritto ma costituisce anche un fattore determinante per la buona amministrazione, la crescita e lo sviluppo economico del paese". *Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009 sull'istruttoria degli atti normativi del Governo*, in G.U. n. 82 dell'8 aprile 2009.

31 Sul punto si veda anche L. Pietrolata, *La verifica della qualità della produzione legislativa per decreti attraverso l'analisi di valori quantitativi*, in A. Artosi, G. Bongiovanni e S. Vida (a cura di), *Problemi della produzione e dell'attuazione normativa. Analisi del linguaggio giuridico, legistica e legimatica*, cit., pp. 26 e ss.

32 Oltre che sulla certezza del diritto, l'inquinamento legislativo produce ripercussioni negative anche sull'equilibrio dei poteri costituzionali, sulla crescita economica e sull'uso efficiente delle risorse di un paese, sui costi della giustizia e sull'osservanza stessa della legge. R. Pagano, *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*, cit., p. 17-18.

33 *Guida alla redazione dei testi normativi del 2 maggio 2001*, n. 1/1.1.26/10888/9.92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2001, n. 101.

34 *Ibidem*.

a realizzare la certezza del diritto, gli interventi di riordino normativo e l'ambizione di un ordinamento giuridico organico e ordinato restano comunque tuttora strumenti preziosissimi per arginare l'incertezza giuridica[35].

Tracciando le fila delle brevi note finora svolte, la legistica, nella sua forma di *drafting* formale, appare come l'ultimo risultato di un approccio che intende i soggetti destinatari delle disposizioni legislative, siano essi appartenenti alla comunità giuridica interna in qualità di esperti del diritto o siano essi appartenenti alla comunità giuridica esterna (cittadini e *stakeholders*)[36], legati al *dictatum* della legge. Il *drafting* formale, nel fornire regole assai dettagliate di stesura delle leggi, spera di escludere, o quanto meno limitare il più possibile la successiva attività interpretativa (e quindi la conseguente manipolazione da parte dell'interprete della legge) nella successiva applicazione della legge. In altre parole, mira a porre un freno all'arbitrio dell'interprete e in generale a porre degli argini a coloro che sono chiamati ad applicare (e dunque interpretare) il disposto legislativo e ciò è evidente se si considerano le Circolari ministeriali e il Manuale Rescigno che, con il loro essere così dettagliate, hanno cercato di prevedere tutte le possibili combinazioni formali del disposto legislativo.

Ma la legistica, al pari del positivismo, ha trovato, nel suo concepire un ordinamento formalisticamente inteso, un limite che non è riuscita a risolvere. Tale limite per la legistica è rinvenibile proprio in una sua sfaccettatura, ovvero nel *drafting* sostanziale. Il *drafting* sostanziale nasce storicamente, sia a livello internazionale sia comunitario sia statale sia regionale, sempre dopo l'affermarsi del *drafting* formale. E ciò perché tutti i sostenitori del (l'esclusivo) *drafting* formale, nel mirare a limitare lo spazio dell'interprete, poggiano sull'errato assunto di poter disporre di un ordinamento completo e autosufficiente. Così facendo tralasciano il contesto sociale, la cui rilevanza, ai fini della valutazione della qualità legislativa, appare invece fondamentale. Infatti, per quanto una disposizione legislativa sia ben scritta da un punto di vista tecnico – linguistico, ciò di per sé non è sufficiente a far sì che tale disposizione sia qualitativamente valida. Per di più, negli ultimi decenni abbiamo assistito a un Legislatore interventista in tutti i settori dove riteneva utile (o opportuno) il suo intervento, mirando a disciplinare tout court la vita dei consociati[37] e ciò non è stato di ausilio alla diminuzione del *caos* legislativo, ma anzi ha contribuito in maniera considerevole all'inquinamento legislativo.

Ma anche qualora tali interventi fossero stati di meno e qualitativamente ineccepibili, rimane un punto fermo, non superabile a meno di non considerare quanto segue. Pur nulla volendo togliere all'ottimo lavoro svolto fino ad oggi dagli studiosi di legistica, sia nel riordino (*rectius* sfoltimento) del sistema normativo, sia nel pregevole intento di mettere uniformità per quanto riguarda le modalità di redazione dei testi legislativi, rimane il fatto che la qualità di una legge non dev'essere valutata (solo) formalisticamente, ma anche e soprattutto socialmente: a cosa serve un intervento legislativo che non risolva i conflitti sociali o non tuteli le situazioni soggettive bisognose di tutela? Si assisterebbe alla formazione di una legge che sarebbe una cornice vuota, non adeguata al contesto sociale. Ovvero a una disposizione che non sarebbe in gra-

35 Sul punto si veda M. Raveraira, *Linguaggio della progettualità normativa, inflazione e inquinamento: aspetti di un'unica patologia dell'intero sistema dei fenomeni produttivi del diritto e delle regole? Spunti di riflessione*, in A. Artosi, G. Bongiovanni e S. Vida (a cura di), *Problemi della produzione e dell'attuazione normativa. Analisi del linguaggio giuridico, legistica e legimatica*, cit., pp. 5 e ss..

36 Sulla distinzione tra comunità giuridica interna e comunità giuridica esterna si veda L. M. Friedman, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Bologna, 1978 e *Id.*, *The Republic of Choice*, Harvard, 1990.

37 Irti ha definito la nostra epoca come l'età della decodificazione, contraddistinta da legislazioni speciali di settore non riconducibili per loro natura alla compattezza propria dei codici classici. N. Irti, *L'età della decodificazione*, Milano, 1979. Sul punto si veda anche M. Raveraira, *Linguaggio della progettualità normativa, inflazione e inquinamento: aspetti di un'unica patologia dell'intero sistema dei fenomeni produttivi del diritto e delle regole? Spunti di riflessione*, in a. Artosi, G. Bongiovanni e S. Vida (a cura di), *Problemi della produzione e dell'attuazione normativa. Analisi del linguaggio giuridico, legistica e legimatica*, cit., p. 5.

do di rispondere alle esigenze per le quali ne era stata richiesta l'emanazione.

Ecco che quindi, all'interno delle correnti di legistica, il *drafting* sostanziale ha man mano affiancato il *drafting* formale. Le procedure di Analisi di impatto di regolamentazione e di Verifica di impatto di regolamentazione hanno assunto un'importanza fondamentale, proprio a seguito di quella nuova consapevolezza di adeguatezza sociale a cui una disposizione legislativa deve mirare per poter dire di aver compiutamente adempiuto la sua funzione.

L'ordinamento giuridico, se considerato esclusivamente come complesso di disposizioni legislative, è un ordinamento che può trovare fondamento solo nell'atto d'imperio da parte dell'Autorità, ma per essere davvero socialmente vigente deve confrontarsi dialetticamente con il contesto chiamato a regolare, venendo così a formare un continuo interscambio che sia utile ad ambo le parti, dal momento che senza un minimo di adesione ai valori propri di un dato ordinamento storico, non è possibile svolgere l'attività di giurista[38].

Una disposizione legislativa lontana dalle necessità sociali è un inutile atto d'imperio che non sarà socialmente vigente ma solo formalmente vigente. Si pensi nuovamente a quanto accaduto con il Decreto Taglia-leggi. Leggi formalmente valide, ma non più adeguate al contesto sociale, contribuiscono a creare il disordine legislativo di cui è già afflitto il nostro ordinamento. Ciò che serve è un continuo ed incessante interscambio atto da un lato a legittimare il potere dell'Autorità nei confronti della società e dall'altro a creare un ordinamento socialmente vigente. E in tale contesto fondamentale diviene il ruolo dell'interprete, perché è colui che può mettere in relazione i due ordinamenti (normativo e sociale) sì da permettere tale fondamentale dialogo[39].

Ciò non toglie che non si possa prescindere dalle leggi scritte; queste, inevitabilmente, costituiscono il substrato sul quale deve innestarsi il lavoro dell'ermeneuta, ma, come nota Opocher, la legge è solo la fonte del diritto perché, in realtà, "il legislatore si propone sempre il raggiungimento di fini sociali (...), al legislatore (e così anche al giurista, al giudice o allo stesso soggetto nella misura in cui possono concorrere alla costruzione di un ordinamento coerente in ogni sua parte) non importa proprio [*rectius* non dovrebbe importare] nulla di formulare una serie di norme che siano fine a se stesse"[40].

Federica Foschini, laureata in Gurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova e dottore di ricerca in Giurisprudenza presso lo stesso Ateneo.

38 Cfr. E. Opocher, *Lezioni di Filosofia del diritto*, Padova, 1983, pp. 267 e ss.. Sulla classificazione dei valori si veda G. Carcaterra, *Dal giurista al filosofo. Livelli e modelli della giustificazione*, cit., pp. 122-123.

39 Sul punto M. Cossutta, *Interpretazione ed esperienza giuridica. Sull'interpretazione creativa nella società pluralista*, Trieste, 2012.

40 E. Opocher, *Lezioni di Filosofia del Diritto*, cit., p. 297.

Internet tra diritti e giurisprudenza

Monica Suerz

ABSTRACT

La rete si configura come una sorta di "banco prova" per un'autonomia normativa che vede gli stessi utenti, al contempo, sia quali produttori di regole che soggetti alle loro regole. Questa autonomia trova ragion d'essere non tanto in costruzioni di natura teorica (ergo, opzioni valoriali) ma nell'impossibilità di un ordinamento giuridico gerarchizzato sovranazionale di intervento. Tutti noi siamo quindi in definitiva demandati a meccanismi di auto-regolamentazione del sistema e, al di là di essa, al senso di responsabilità delle aziende, dei programmatori, di noi stessi utenti. Ma per regolamentare l'agire all'interno della rete non bastano i codici o le indicazioni di "galateo". Si rende necessario il passaggio dalla dimensione etica - imperativa per la coscienza del singolo o di ristretti insiemi di persone - alla dimensione politico-giuridica - prescrittiva per tutti i cittadini - sulla base di una riflessione giuridica costantemente sollecitata da fondamentali intuizioni etiche che, in genere, si pongono alla base di ogni indispensabile aggiornamento del diritto. Ma sotto questo punto di vista il diritto deve pure volgere ad un equilibrio di valori aventi un connotato di stretta proporzionalità tra risposte, limiti e confini. Poiché ogni confinamento, che non voglia essere discriminazione, deve essere e portare a paritetiche garanzie.

PAROLE CHIAVE

RETE E REATI;
INTERNET E GIURISPRUDENZA;
GIURISDIZIONE E COMPETENZE;
CASI GIUDIZIARI.

> *Permettendo a sistemi adattivi complessi di interagire tra loro,internet ha cambiato il modo in cui prendiamo le decisioni. Sempre più spesso non sono i singoli esseri umani a decidere,ma una complicata rete formata da esseri umani e macchine. Anche se siamo stati noi a crearla, non l'abbiamo progettata. Si è evoluta da sola. Il rapporto che ci unisce è similea quello che abbiamo con il nostro ecosistema biologico. Siamo codipendenti e non la controlliamo completamente.*
>
> W.D. Hillis[1]

SOMMARIO

1. LA DISCIPLINA GIURIDICA 2. PRIVACY E SICUREZZA 3. REATI INFORMATICI 4. INTERNET NELLA GIURISPRUDENZA 5. GIURISDIZIONE E COMPETENZA: LE QUESTIONI APERTE

1. LA DISCIPLINA GIURIDICA

Internet e le varie reti hanno reso possibile l'utopia della libertà di volere e di pensare qualsiasi cosa, perché hanno tolto apparentemente ogni vincolo di gerarchia o di subordinazione. Ognuno è un tassello a sé stante in una rete orizzontale senza capi, né vertici, senza limiti all'esercizio della propria volontà. Perché questa libertà non diventi anarchia occorre regolamentazione. La lotta al crimine informatico non rappresenta dunque soltanto una necessità per ristabilire l'ordine giuridico violato, ma aiuta anche indirettamente nell'opera di prevenzione di questi specifici reati. A questo proposito occorre sempre tenere conto di un'importante e costante circostanza, ovvero la vulnerabilità della società informatizzata

1 W.D. Hillis, fisico ed informatico. Citazione rinvenibile sul settimanale "*Internazionale*", 29 gennaio/4 febbraio 2010, n. 831, p. 39.

e la sua preponderante dipendenza dalla tecnologia dell'informazione. Infatti, ciò che si rileva è il quotidiano avanzare della tecnologia sulla stessa tecnologia, spesso senza pause né tempi sufficienti ad un assorbimento di tutte le novità che si ripercuotono in tutti i campi, ivi compreso quello della comunicazione e del diritto, anche processuale. Nell'attuale contesto ogni soggetto, compresi gli avvocati ed i magistrati, è chiamato a moltiplicare le sue energie e sforzi al fine di non veder calpestati diritti fondamentali nell'individuo; diritti che hanno il loro fondamento non solo nella Costituzione, ma altresì nel Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1 dicembre 2009. Nonostante le difficoltà che una materia soggetta a così rapida evoluzione – quale è l'informatica – oppone a qualsiasi forma di stabile disciplina, questa non può essere sottratta all'esigenza di una riconduzione a principi fondamentali. Ciò attraverso la contrapposizione fra libertà di fare e di dire con la necessità di rispettare i diritti, anche fondamentali, degli altri, quindi con i limiti legislativi ed etici alle violazioni di questi diritti. Infatti, sebbene la rapidità dell'innovazione tecnologica di Internet renda impossibile un reale tentativo di pianificazione, ciò non esclude la possibilità di approntare opportuni rimedi giuridici a specifici problemi che sorgono nella rete. Un sistema normativo stabile, di cui gli operatori devono tener conto nello svolgere la loro attività, deve necessariamente adeguarsi alla natura di Internet: quindi, da un lato, alle caratteristiche tecniche e, dall'altro, alla peculiarità dei rapporti sociali ed economici che si sviluppano nella rete. Sono questi gli imprescindibili doveri da adempiere, nell'attuale era "digitale", per non trasformare la rete in una giungla senza regole che può comportare un calpestio di inviolabili diritti fondamentali per ogni individuo e per la collettività. La soluzione adottata finora è quella di regolare le controversie secondo le regole del diritto internazionale privato, ovvero nell'ambito dell'Unione Europea secondo le norme adottate da questo ordinamento sovranazionale e implementate negli Stati membri[2]. Nonostante vi siano strumenti pattizi di diritto internazionale, come i trattati del WIPO[3] in materia di protezione del diritto d'autore, questi tuttavia non coprono tutte le problematiche di natura giuridica che possono sorgere *online*.

Il più recente orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, proprio miran-

convenzione di Budapest del 2001 in materia di criminalità informatica. Le novità introdotte con tale provvedimento in materia penale sono numerose. Sono state infatti introdotte inedite fattispecie di reato tese a penalizzare sia i cd. reati informatici "puri" – reati, cioè, che penalizzano quelle condotte che aggrediscono beni informatici – sia i reati informatici "spuri" – reati comuni commessi per mezzo di un sistema informatico - . Pensiamo a:
- Art. 495 *bis* C.P. – Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità proprie o di altri;
- Art. 640 *quinquies* C.P. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- Art. 615 *quinquies* C.P. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
- Art. 635 *bis* C.P. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- Art. 635 *ter* C.P. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- Art. 635 *quater* C.P. – Danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
- Art. 635 *quinquies* C.P. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- Art. 24 *bis.* – Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Altro reato informatico, di più risalente introduzione nel nostro ordinamento e sul quale la recente sentenza del 27.10.2011 della Corte di Cassazione S.S. U.U. è stata chiamata a dirimere (anche se non sono state tuttora depositate le motivazioni), è il reato all'art. 615 *ter* c.p., ovvero «*se integri la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto abilitato ma per scopi o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli è stata attribuita*».

Per quanto attiene alle modifiche intervenute con la legge di ratifica della Convenzione di Budapest, bisogna sottolineare come esse attengano per la maggior parte la materia dei mezzi di ricerca della prova prevedendo l'estensione della loro applicazione a dati di natura informatica, a dati cioè caratterizzati da due caratteristiche fondamentali: l'immaterialità e la fragilità.

3 La *World Intellectual Property Organization* è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite per quanto concerne il diritto d'autore e la proprietà intellettuale delle opere di ingegno e d'arte.

do ad un bilanciamento tra i diritti fondamentali (come l'accesso alla medesima Internet, la riservatezza, il diritto di manifestare liberamente il pensiero, di accedere alla conoscenza), ha inteso garantire la peculiare struttura della Rete con le pretese patrimoniali della tutela dei diritti d'autore. La Corte ha statuito che occorre tenere «presenti le condizioni derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili» e che quindi le direttive europee[4] «devono essere interpretate nel senso che ostano all'ingiunzione ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi *"peer-to-peer"*, applicato a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive, e senza limiti nel tempo, idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d'autore»[5]. Tale decisione ribadisce il principio di neutralità della Rete.

La virtualità della Rete influisce non solo sull'avvicinamento alla stessa da parte degli utenti, bensì pure sulla trasformazione, o per lo meno sull'adattamento, dei concetti giuridici tradizionali collegati alla protezione dei diritti fondamentali a questo tipo di ambiente.

2. Privacy e riservatezza

Il rapporto tra uso dei *social network*, riservatezza e diritto all'oblio si fa sempre più stretto e l'analisi della casistica giurisprudenziale consente di coglierne la portata concreta. A questo proposito è interessante analizzare il caso giudiziario conosciuto come "GoogleVideo contro Vividown" inerente alla tutela della riservatezza e della dignità della vittima di un atto di cyberbullismo. Nell'autunno 2006 veniva caricato su Google Video un video realizzato con un videofonino che illustrava un ragazzo disabile oggetto di denigrazione da parte dei suoi compagni in orario scolastico. Oltre allo sdegno dell'opinione pubblica tale fatto ha provocato l'interesse della magistratura inquirente, che ha formulato il rinvio a giudizio alcuni manager di Google per due capi di imputazione: il primo relativo all'integrazione di una fattispecie di diffamazione[6] (dalla quale gli imputati sono stati assolti poiché al momento tale fattispecie non era prevista quale reato penale), mentre il secondo relativo alla violazione del codice della *privacy*[7] relativamente alla diffusione *online* di dati sensibili della vittima, ovvero il suo stato di salute. Il Tribunale di Milano ha condannato a 6 mesi di reclusione i dirigenti di Google con la condizionale esclusivamente in riferimento alla seconda incriminazione. Nella sua lunghissima motivazione, il giudice monocratico di prime cure ha ricostruito la serie di comunicazioni avvenute tra gli operatori di Google sulla cancellazione del video, al fine di dimostrare come i gestori del *website* cercassero di guadagnare delle posizioni sul mercato del *video-sharing*, e quindi appetibilità dei loro spazi pubblicitari, trascurando gli adempimenti di legge in materia di *privacy*. Tale sentenza ha suscitato diverse perplessità tra gli operatori e tra i commentatori in relazione alla condanna del *provider* per la pubblicazione *online* da parte di terzi di materiali lesivi della *privacy* altrui[8]. Tuttavia si osservi come, se da un lato tale disciplina sia limitata al commercio elettronico, dall'altro Google Video (e servizi assimilabili, come la medesima YouTube controllata da Google) non possono più essere considerati fornitori di servizi neutri, in quanto essi svolgono un vero e proprio ruolo di natura editoriale relativamente ai materiali pubblicati con classifiche di gradimento, inserzioni pubblicitarie e di intervento sui materiali. Un dato oggettivo

4 Nella specie la 2000/31/CE, relativa al commercio elettronico; la 2001/29/CE, sulla protezione del diritto d'autore; la 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; la 95/46/CE, in materia di protezione dei dati personali; la 2002/58/CE, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.

5 Corte europea di giustizia, 24 novembre 2011, C-70/10, Scarlet v. Sabam.

6 Per violazione degli artt. 110, 40, 595, commi 1 e 3.

7 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

8 I commentatori critici della sentenza si basano sull'art. 15 della Direttiva 2000/31/CE rubricato "Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza".

emerge da questa sentenza: l'assenza di espliciti riferimenti comunitari in tema di *privacy*. Non è infatti nemmeno stata citata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea per richiamare la necessarietà della protezione della parte lesa, seppur già vincolante al momento della pubblicazione del dispositivo e nonostante l'esplicito riferimento, contenuto nella medesima, alla riservatezza dei dati sensibili dei soggetti sottoposti a quel tipo di riprese. A questo proposito soccorre il diritto comparato, dove, in un caso analogo, ovvero la pubblicazione di commenti denigratori e ingiuriosi consistenti in *hate speech*, la Court of Appeal of the State of California ha statuito che, trattandosi di cyberbullismo, tale azione non possa avvalersi delle garanzie di libertà di espressione fornite dal First Amendment del Bill of Rights della Costituzione americana, poiché il contenuto diffamatorio configura un reato. Ne conseguirebbe quindi che la tutela del soggetto debole dalla pubblicazione di dati ovvero immagini diffamatorie *online* implicherebbe un aspetto delicato, ancora più profondo della rivendicazione del diritto all'oblio, in riferimento alla tutela della dignità della vittima. Si tratta di un elemento essenziale del dovere di solidarietà verso i più deboli, dovere che non deve venire – e non viene – meno neanche sul Web. Il problema però diventa di gestione ancora più difficile sulle piattaforme di condivisione sociale dei contenuti, come Facebook. Sebbene ivi lo svelamento dei propri dati o materiali (come fotografie, video, commenti, note e così via) avvenga, generalmente, senza il consenso dell'avente diritto, questo comportamento tuttavia non è da considerarsi pienamente illegale, poiché, nel momento in cui ci si iscrive alla piattaforma, si accettano le condizioni d'uso nonché il rischio ad essa connesso, ovvero la possibilità che dati personali inerenti l'utente vengano dispersi. È peraltro difficile verificare come vengano posti in essere i rimedi a disposizione degli utenti lesi nella loro *privacy*, perché, relativamente alle piattaforme di *social networking* come Facebook, le decisioni giurisprudenziali sono ancora rare.

Per quanto concerne l'ordinamento nazionale, secondo la giurisprudenza di merito è tenuto al risarcimento a titolo di danno morale colui il quale leda diritti e valori costituzionalmente garantiti, quali la reputazione, l'onore o il decoro altrui, mediante l'invio di messaggi offensivi condivisi su Facebook. Nel caso di specie si trattava della condivisione su Facebook, da parte dell'*ex-boyfriend* di una ragazza, di frasi canzonatorie dei difetti fisici della giovane. La giurisprudenza di legittimità ha considerato le molestie, perpetrate attraverso il reiterato invio alla persona offesa di sms e/o di messaggi di posta elettronica - o comunque postati sui cd. *social network*, proprio come Facebook - nonché quelle attuate con la divulgazione di filmati ritraenti rapporti sessuali avuti con la medesima, come integrazione alla condotta tipica del delitto di atti persecutori[9].

L'esperienza comparatistica fornisce un interessante parametro di confronto: i giudici federali americani hanno iniziato a delineare cosa costituisca violazione della *privacy* su Facebook, e quindi sia censurabile, da cosa sia semplicemente inopportuno o disgustoso, e quindi sia tutelato dalla libertà di manifestazione del pensiero. Nel caso di specie, un gruppo di allievi infermieri aveva seguito un corso in ostetricia e ginecologia presso un ospedale di Olathe, nel Kansas. Alla fine del corso alcuni di loro avevano chiesto di potersi fotografare con la placenta di una paziente rilasciata durante il parto. Una di essi pubblicò la sua foto sulla sua pagina di Facebook, provocando la sua espulsione dal corso. La ragazza fece causa per venire riammessa, argomentando che non era stato rispettato il suo diritto al Due Process, poiché sanzionata senza contraddittorio. La domanda fu accolta dai giudici. Per quanto concerne il merito della vicenda, la Corte ha enucleato due argomenti di interesse: a) dal momento in cui il docente concede il permesso di fotografare le persone che tengono in mano la placenta, questi deve fondatamente supporre che successivamente le immagini verranno postate sul più popolare *social network* del mondo; b) fotografare tale materiale umano non viola la *privacy* di alcuno, perché dalle immagini non è possibile risalire a chi appartenga la placenta stessa. In altra causa, giudici statali hanno al-

9 Art. 612 *bis* c.p.

tresì affermato come non sia necessario il consenso per venire taggati in una foto caricata su Facebook. La decisione è stata presa all'interno di un procedimento di affido di minori. Il padre ha portato, quale prova giudiziaria, una foto pubblicata su Facebook che rappresentava la madre mentre beveva alcoolici, nonostante la controindicazione medica correlata all'assunzione di psicofarmaci per la cura di un disturbo comportamentale della signora. Le difese della donna, rigettate della corte, argomentavano che essa è stata fotografata e taggata su Facebook senza il suo consenso. Questo provvedimento pone due questioni: da un lato, quale sia la possibile difesa della *privacy* su Facebook, completamente negata in questo caso; dall'altro, fino a quando le foto digitali potranno venire considerate come affidabili mezzi di prova per la rappresentazione della realtà, considerata la facile reperibilità di software in grado di modificarle.

3. Reati informatici

L'utilizzo di Internet, pur rappresentando una vitale opportunità per il sistema economico-sociale, può diventare un possibile centro di criminalità capace di generare notevoli danni a livello globale senza trovare una risposta adeguata nella normativa, che dovrebbe essere concordata a livello globale. Inizialmente, infatti, ciascun Stato aveva una propria normativa di riferimento, anche se Convenzioni o Trattati internazionali prevedevano la cooperazione in campo penale tra alcuni Stati Europei ed extra Europei. Sebbene iniziative di sensibilizzazione per la cooperazione nella lotta alla criminalità informatica siano state successivamente messe in campo dalle Nazioni Unite, dall'OECD, dall'Unione Europea, dal G8 e da altre organizzazioni, nel frattempo l'evoluzione della tecnologia digitale ha portato alla convergenza ed alla rapida globalizzazione delle reti informatiche. È aumentato parallelamente il rischio che le reti informatiche e le informazioni in formato elettronico possano essere utilizzate per commettere reati, anche se tramite queste reti è pure possibile conservare e trasferire le prove connesse a tali reati. Ciò nonostante soltanto il primo luglio 2004 entrò in vigore la Convenzione di Budapest, risultato di quattro anni di lavoro da parte di esperti non solo del Consiglio d'Europa, ma anche di altre nazioni non facenti parte dell'Unione Europea (come Stati Uniti, Canada, Giappone). Alcuni degli obiettivi della Convenzione sono

:

- perseguire una politica comune in campo penale finalizzata alla protezione della società civile contro la criminalità informatica;
- facilitare l'individuazione, l'investigazione e l'esercizio di una azione repressiva comune;
- avere incriminazioni omogenee, sanzioni comuni ed una giurisdizione legittimata a perseguire e punire questi reati globali.

Nel creare un deterrente per le azioni dirette contro la segretezza, l'integrità e la disponibilità dei dati ovvero dei sistemi e delle reti informatiche, così come un dissuasivo per l'uso improprio di questi sistemi nonché delle reti e delle informazioni (come, ad esempio, archivi ospedalieri in materia di trasfusioni), la Convenzione è stata costretta a misurarsi con il difficile compito di garantire un bilanciamento tra l'interesse per l'azione repressiva ed il rispetto dei diritti umani fondamentali, da un lato, e la necessità di tutelare gli interessi legittimi nell'uso e nello sviluppo delle tecnologie informatiche, dall'altro.

Per quanto concerne poi il piano del Diritto Penale Sostanziale, la Convenzione prevede che ogni Paese debba prevedere e sanzionare i seguenti reati perpetrati contro la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati e dei sistemi informatici, ossia:

- l'accesso illegale ad un sistema informatico;
- l'intercettazione abusiva;
- l'attentato all'integrità dei dati;
- l'attentato all'integrità di un sistema;
- l'abuso di apparecchiature;
- la falsificazione informatica;
- la frode informatica;
- i reati relativi alla pornografia infantile;
- i reati contro la proprietà intellettuale e diritti collegati.

Sempre sul piano del Diritto Penale Sostanziale, particolare attenzione viene inoltre posta alla responsabilità delle persone giuridiche in materia di reati informatici. La Convenzione, nell'ambito della responsabilità della persona giuridica, chiede infatti agli Stati membri di modulare il tipo di responsabilità (civile - penale - amministrativa) oltre ad applicare sanzioni penali e non penali, che siano effettive, proporzionate e dissuasive, o altre misure (incluse sanzioni pecuniarie). Ciò in quanto i reati hanno sempre più come oggetto privilegiato le aziende.

Per quanto concerne il nostro Paese, l'Italia ratifica la Convenzione di Budapest con L. 18.3.2008, n. 48 ed è uno dei primi Paesi ad introdurre una legge organica in tema di delitti informatici[10]. Così non è, però, per la materia della responsabilità delle persone giuridiche, che prevede il solo art. 24 *bis* inserito nel corpo del D.Lgs. 231/2001: "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati". In concreto non è errato asserire che la normativa richieda un maggior sforzo organizzativo agli Enti non solo per l'estensione delle fattispecie di reato, ma per l'esposizione degli stessi Enti ad una "responsabilità amministrativa" da reato, ovvero di una "colpa organizzativa" per non essersi dotati di meccanismi interni necessari per la prevenzione dei reati informatici. In Italia, peraltro, il diritto penale dell'informatica si è sviluppato con una tendenza tecnofobo-moralista, che spesso non discerne fra strumento e suo utilizzo, fra gravità dei reati e adeguatezza della pena, fra diritto alla libera espressione ed alla *privacy* e tendenza a porre freni e controlli. Tanto che si è depenalizzato il falso in bilancio, ma si persegue il ragazzino che scarica musica con il *peer to peer*.

Benché pure altri Paesi sottoscrittori della Convenzione di Budapest si siano dotati di una normativa, il panorama globale risulta frammentario, dando vita a rischi di censura nei Paesi che non si uniformino al diritto internazionale. Certo è che le dimensioni (numeriche, geografiche ed economiche) di questa tipologia di reati nonché le modalità di esecuzione e la specificità di chi li commette richiedono nuovi approcci culturali, tecnologici e normativi per garantire risposte adeguate ed innovative. Risposte che devono essere necessariamente globali, sebbene si ponga l'interrogativo di chi debbano essere gli autori delle regole mondiali.

Gli U.S.A. hanno lanciato, a tal proposito, un'importante campagna di sensibilizzazione sul *cyber-crime*. Determinante è stato in tal senso l'incontro nel maggio 2011 tra il Primo Ministro David Cameron ed il Presidente Barack Obama. Avuto riguardo di questo, l'International Cyber Conference a Londra del 7.11.2011 ha raccolto il messaggio e fissato alcuni importanti principi, tra i quali emerge che:

- il *cyber-space* dovrebbe essere regolato da norme di comportamento non impartite dall'alto a livello governativo, ma condivise con gli *stakeholders* (i veri *players*) e basate su opportunità, libertà, innovazione e rispetto dei diritti umani;
- la *cyber security* non dovrebbe essere il pretesto per operare una subdola censura;
- i *cyber-criminals* non sono il vero problema e che la condotta *online* dei cittadini non dovrebbe essere valutata dall'alto, ma gestita da politiche governative trasparenti e chiare.

In definitiva, Internet è strumento democratico e pretende un approccio democratico.

4. Internet nella giurisprudenza

Internet è sia strumento "veicolare" di giurisprudenza (cioè di diffusione o disseminazione giurisprudenziale) sia oggetto di decisioni giurisprudenziali. La gran parte delle giurisdizioni superiori straniere consente, infatti, la consultazione gratuita dei provvedimenti giurisprudenziali *online* da parte del pubblico specializzato e non. Si permette così la realizzazione dell'accesso alla giustizia non solo come diritto all'accesso alle Corti, ma anche alla conoscenza (non squisitamente accademica o professionale bensì pure divulgativa) delle decisioni prese delle stesse. Per quanto concerne poi le decisioni giurisprudenziali attinenti ad Internet quale oggetto dei provvedimenti, nella dottrina si è dato spazio all'analisi delle

10 L. 23.12.1993, n. 547.

fattispecie accadute pure in altri ordinamenti. Ciò a conferma di come Internet si sia rivelata essere il più forte ed efficiente veicolo di imitazione giuridica oggi a nostra disposizione. Non capita di rado, infatti, che i giudici nel decidere le fattispecie in materia di diritto della Rete facciano riferimento a sentenze straniere attraverso la comparazione quando vi sia un problema simile in altri ordinamenti. In tal modo è possibile avere una risposta armonizzata. Questo rende manifesto come la prassi internazionale sia spesso strumento veicolare per lo scambio di modelli e, soprattutto, di cultura giuridica e di come Internet ne moltiplica, in modo quasi esponenziale, gli effetti.

Un'autorevole dottrina, appoggiata peraltro politicamente da alcuni Paesi emergenti come ad esempio il Brasile, ha proposto un approccio unitario al tema della protezione dei diritti umani. Ci si sta riferendo all'Internet Bill of Rights. Nell'ottica di riconoscere la valenza di diritto fondamentale dell'accesso ad Internet[11], la medesima dottrina ha proposto una modifica alla Costituzione italiana con l'introduzione di un apposito disposto[12]. Tuttavia al momento tale proposta non ha avuto seguito. A parere della suddetta dottrina è altresì opportuno concentrare l'attenzione sulla trasparenza e sul controllo in riferimento ai giganti della Rete, ossia ai quei centri di potere, soprattutto economici, che con le loro direttive aziendali possono minare i diritti fondamentali di milioni di persone che utilizzano i servizi forniti dagli stessi[13]. Se da un lato il Congresso americano ha proposto un progetto - cd. Global Online Freedom Act - che obbliga dette compagnie ad informare uno specifico comitato[14] di tutti i casi in cui sono stati filtrati o cancellati contenuti su richiesta di governi stranieri, dall'altro la proposta dell'Internet Bill of Rights vuole mantenere una dimensione globale del rispetto dei diritti fondamentali su Internet. Questo approccio di tipo multilivello è appropriato alla portata sovranazionale del rispetto dei diritti fondamentali collegato sia a dinamiche sociali ed economiche sia a poteri politici e costituzionali. Va osservato peraltro che, in una dimensione globale come la nostra, si sta gradualmente affermando una comunità di corti senza confini, in quanto questa risulta essere formata sia da organi di tipo sovranazionale (come ad esempio la Corte europea dei diritti umani, la Corte interamericana dei diritti umani e la Corte di giustizia delle comunità europee) sia da organi giudiziari nazionali, forti della persuasività acquisita dalle loro decisioni spesso di grande risonanza. Il caso tipico di questo modello è proprio Internet, dove giudici nazionali diversi non solo si citano tra loro nella soluzione di tematiche rilevanti inerenti il cyberspazio, ma formano pure un formante giurisprudenziale che vorrebbe essere, o per lo meno tenta di diventare, omogeneo.

5. Giurisdizione e competenza: le questioni aperte

Sotto diverso profilo è poi da tenere presente come la diffusione – in costante crescita nel nostro Paese – dell'utilizzo del *web* in svariati ambiti della vita economica e di relazione metta in crisi tutta una serie di principi dell'ordinamento che costituivano una base imprescindibile prima dell'era digitale: mi riferisco in particolare al principio cd. "di territorialità" che mostra tutti i suoi limiti con la diffusione delle comunicazioni in rete[15].

Numerose sono le difficoltà che possono sorgere nel momento in cui si tratta di individuare criteri certi su cui, ad esempio, fondare la giurisdizione e la competenza ovvero di risolvere le questioni preliminari concernenti l'ammissibilità e la proponibilità della relativa domanda giudiziale[16]. Tali incertezze possono

11 Come affermato dal Rapporto La Rue presentato alle Nazioni Unite l'11 maggio 2011.

12 Rubricato quale art. 21 bis, ovvero con l'emendamento dell'art. 21.

13 Basti pensare a Google, Yahoo!, Microsoft, Facebook.

14 Istituito presso il Dipartimento di Stato.

15 Sottolineando come i reati informatici siano potenzialmente privi di barriere spazio-temporali, ad es. M. Guernelli, *L'uso di strumenti o sistemi informatici per la realizzazione di reati in materia patrimoniale*, in "Riv. dir. pen. ec.", 2007, 192 ss; F. Resta, *La responsabilità penale del provider: tra laissez faire ed obblighi di controllo*, in "Giur. Merito", 2004, 1739 ss.

16 Il problema è stato già ampiamente rilevato in materia di reati informatici a proposito dell'imprecisa for-

tradursi in una tale dilatazione dei tempi da privare le eventuali sanzioni di efficacia deterrente, se non persino di impedire, in molti casi, di giungere ad una pronuncia sul merito. In tal modo viene però favorita l'ulteriore propagazione, o addirittura l'impunità, di talune delle condotte illecite in questione proprio in settori che coinvolgono diritti e libertà fondamentali della persona[17]. Tra gli esempi di incertezze interpretative su questioni di carattere preliminare per mancati riferimenti al web indico la recente disciplina della mediazione obbligatoria[18] che prevede, tra le materie interessate, anche quella relativa alla «diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità». Se l'esperimento del tentativo di mediazione nei casi di cui all'art. 5 è, come noto, condizione di procedibilità per la proposizione della relativa azione in giudizio, si tratta di valutare – in mancanza di riferimenti al web – se la diffamazione che fosse posta in essere via Internet rientri o meno in tale previsione. Ne consegue che la vittima di un tale illecito si troverebbe in situazione di incertezza su profili preliminari che condizionano alla base l'esercizio dell'azione per la tutela di diritti e con costi non trascurabili. Gran parte della giurisprudenza precisa infatti che la diffamazione realizzata via internet non possa essere equiparata a quella a mezzo stampa o con altri mezzi di pubblicità[19]. La stessa Cassazione di recente ha affermato, con riguardo alla fattispecie della diffamazione via web, che «ai fini dell'individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso al primo visitatore» e che pertanto non possano trovare applicazione né la regola stabilita dall'art. 8 c.p.p. né quella fissata dall'art. 9, comma 1, c.p.p.[20]. Detto ciò, precisa ulteriormente che «Attese le peculiari modalità di diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito web (...) non può neppure sostenersi l'automatica trasposizione dei criteri fissati per i reati di diffamazione commessi con il mezzo della stampa»[21]. Ad esiti non diversi giunge la giurisprudenza in sede civile, evidenziando come il danno causato da un articolo che compaia su Internet sia del tutto autonomo ed indipendente da quello invece realizzato dalla pubblicazione dello stesso sulla versione cartacea del giornale[22]. Un'interessante sentenza è stata, ad esempio, resa nel 2010 dal Tribunale di Monza, che, a proposito di un caso di violazione dell'onore e della riservatezza realizzato tramite Facebook, non ha mancato di sottolineare la peculiarità dello strumento utilizzato da parte del suo autore per attuarla[23]. In particolare, il

mulazione utilizzata dalla Convenzione di Budapest (ratificata con legge 18 marzo 2008, n. 48) che definisce "competenza" quella che dovrebbe invece intendersi come "giurisdizione" determinando così non poche incertezze interpretative. Sul punto tra gli altri, M. Di Bitonto, La ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sul cybercryme: profili processuali, in "Dir. Internet", 2008, 503 ss.

17 Per alcune considerazioni sul punto, si veda ad esempio il recente contributo di A. RICCI, *Il valore economico della reputazione nel mondo digitale. Prime considerazioni,* in "Contr. e impresa", 2010, 6, 1297 ss.

18 Art. 5 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

19 Nel senso di differenziare la diffamazione via internet da quella a mezzo stampa, si vedano ad esempio Cass. pen., 26 Cass.pen., 15 maggio 2008, n. 24018, in "Guida al dir.", 2008, 33, 103; Trib. Milano, 15 marzo 2010, in "Foro Ambrosiano", 2010, 1, 23; e già Trib. Oristano, 25 maggio 2000, in "Riv.it.dir.proc.pen.", 2001, 1405. Un'ipotesi applicativa di un certo interesse è quella della responsabilità del direttore di un quotidiano *online* per diffamazione, a proposito della quale si esclude l'applicazione dell'art. 57 c.p. in quanto espressamente riferita alla pubblicazione mediante carta stampata: in tal senso, Cass.pen., 16 luglio 2010, n. 35511, in "Giur.it.", 2011, 6, con nota di M. Mascalzoni, *Sulla responsabilità del direttore di un quotidiano online per diffamazione*. Si registra tuttavia un orientamento giurisprudenziale volte invece ad applicare alla diffamazione via web la stessa diffamazione aggravata di cui all'art. 595, comma 3, c.p.: così, Cass.pen., 26 aprile 2011, n. 16307; Cass., 26 gennaio 2011, n. 2739 in "Dir. Pen. e Processo", 2011, 10, 1233; ed anche Trib. Bari, 20 maggio 2003, in "Giur. Merito", 2003, 1806. E su tali temi di recente anche S. Peron, *Internet, regime applicabile per i casi di diffamazione e responsabilità del direttore,* in "Resp. civ. e prev.", 2011, 1, 85.

20 Così Cass., 26 gennaio 2011, n. 2739, cit.

21 *Ibidem*.

22 Trib. Trani, 3 dicembre 2009, in" Giur. It.", 2010, 7, con nota di R. Lombardi, *Nota in tema di articolo diffamatorio via internet.*

23 Trib. Monza, 2 marzo 2010, in *Resp.civ.*, 2010, 5, 394; e

danno che si realizzasse e che continuerebbe a realizzarsi mediante l'immissione dell'articolo diffamatorio sul web, senza limiti di tempo finché non intervenisse un provvedimento interdittivo del giudice, sarebbe dotato «di propria reiterata e continuata efficacia lesiva» rispetto a quello realizzato con la pubblicazione sul cartaceo e per tale motivo aggraverebbe in modo particolare la lesione della personalità[24]. Si rende allora necessario riflettere su quali soluzioni potrebbero essere adottate al fine di non lasciare negli ordinamenti delle lacune; lacune che vanno a minare, alla base, l'esercizio di diritti in sede giudiziale con prospettazione di lungaggini e moltiplicazioni di costi al riguardo. In tale prospettiva si potrebbe, ad esempio, pensare alla previsione di un procedimento esperibile nelle fasi iniziali del processo di primo grado o di eventuale procedura arbitrale – con modalità e termini da definire – di tipo sommario che si concluda, in sostanza, con un provvedimento reclamabile e con esclusione della previsione di ricorso ordinario per Cassazione. Ciò è analogo a quanto si verifica per i provvedimenti emessi dal Giudice in sede di reclamo attraverso provvedimenti cautelari[25]. Una volta risolte le questioni di carattere pregiudiziale e/o preliminare, in tale fase ipotizzata, non dovrebbe più esservi il pericolo, dopo molti anni, di trattare lo stesso caso davanti ad altro Giudice[26]. Occorrerebbero in proposito, ovviamente, anche delle convenzioni internazionali il più possibili uniformi, al fine del riconoscimento di criteri condivisi in tema di giurisdizione e competenza dei fenomeni relativi all'utilizzo della rete. Del resto, nell'ottica di invocare la necessità di regole certe ed idonee a definire in modo celere le questioni preliminari e pregiudiziali di giurisdizione e competenza, possono essere richiamati anche taluni principi generali di rilevanza sovranazionale. Così il diritto del cittadino ad un processo giusto e di ragionevole durata trova fondamento oltre che nell'art. 111, comma 2, della nostra Costituzione anche nella stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – la cui applicazione è stata garantita dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009 – il cui art. 47 (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) appunto stabilisce che «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo» (comma 1) ovvero che «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge»[27]. Spunti altrettanto interessanti possono essere colti nell'art. 1, paragrafo 3-*bis* della Direttiva CE del 25 novembre 2009 n. 140 con cui si prevede che «i provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario» (comma 1). La stessa previsione dispone altresì che «Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato,

per un commento anche M.L. Bixio, *Social network e danno morale da diffamazione*, in "Riv. dir. inf. e informatica", 2010, 3, 467.

24 In questi termini, R. Lombardi, *Nota in tema di articolo diffamatorio via internet*, cit. nella nota sopra.

25 Si veda art. 669-*terdecies* c.p.c.

26 G. Siniscalchi, *Efficienza della giustizia civile, richiamo di Draghi. Sarà la volta buona?*, in www.osservatoriosullalegalita.org; sito consultato il 12/04/2013.

27 Tra le altre norme della Carte dei diritti fondamentali che possono assumere rilevanza in tale *contest* si possono menzionare, ad esempio, gli artt. 1 (dignità umana), 6 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 7 (rispetto della vita privata e familiare), 8 (protezione dei dati di carattere personale) e 17 (diritto di proprietà). E si veda anche A. Giarda, *Il reato di stalking: profili procedurali*, intervento al convegno "*Mobbing* e *stalking*. Aspetti penali, procedurali e civili", 26 marzo 2011, che appunto ricorda come i principi fondamentali che reggono il sistema penale sono quelli di "stretta legalità penale" e di "stretta legalità processuale".

proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla *privacy*. Deve essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona e delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Deve essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo» (comma 2).

È opportuno sottolineare, in tale contesto, l'importanza della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea secondo la quale «in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro di interessi. In luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata.

Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito».

La Corte stessa ha altresì precisato che «l'art. 3 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto.

Nondimeno, per quanto attiene all'ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate, alle condizioni previste dall'art. 3, n. 4 della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore»[28]. Si tratta di una pronunzia che sarà sicuro punto di riferimento nella soluzione dei problemi in tema di giurisdizione e competenza di cui sopra.[29] Anche alla luce di tale sentenza sembrerebbe urgente la necessità di previsioni di discipline globali uniformi, al fine non solo di prestare effettiva tutela a diritti inviolabili dell'individuo, ma pure per non calpestare le garanzie e le libertà fondamentali dei *server provider* e degli utenti della rete in generale. Il tema è estremamente delicato, dovendosi trovare il giusto equilibrio tra esigenze parimenti meritevoli di tutela. In proposito rilevo che su tali profili di grande rilevanza, attualità e delicatezza si è avviata recentemente, il 1 novembre 2011 presso il Queen Elizabeth Conference Center di Londra, una conferenza internazionale sul web con la partecipazione di molti Paesi nonché di numerosi protagonisti delle innovazioni della rete. Ciò a conferma della grande importanza delle tematiche da affrontare per la ricerca di soluzioni auspicabilmente globali ed idonee a trovare un giusto equilibrio anche tra sicurezza e tutela dei diritti.[30]

28 Così si legge nella sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) in data 25 ottobre 2011 nei procedimenti riuniti C-509/09 e C-161/10.

29 Per un puntuale richiamo e commento di tale pronuncia si veda l'articolo di G.Mira Marq, *Diffamazione online, Corte UE: fatto all'estero, processato nello Stato del danneggiato*, nel sito dell'Osservatorio sulla legalità e sui diritti Onlus: http://www.osservatoriosullalegalita.org/11/acom/10ott2/2929gabueinternet.htm; sito visitato il 23/04/2013.

30 Per qualche news di aggiornamento, con riferimento a tale conferenza mondiale, si veda l'articolo *Sicurezza di Internet: c'è rischio di censura* in data 2 novembre 2011 all'URL www.romagnanoi.it; sito visitato il 12/04/2013.

Il 21 settembre 2011, peraltro, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una dichiarazione sui principi della *governance* in rete, in cui riafferma la difesa dei diritti e delle libertà ed individua come autori delle regole di gestione della rete – di concerto – tutti i soggetti portatori d'interessi, dai governi alle associazioni, ai tecnici ed agli stessi utenti[31]. Essa afferma tra l'altro che «I meccanismi di *governance* della rete devono garantire la tutela di tutti i diritti e le libertà fondamentali ed affermare la loro universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione in conformità con il diritto internazionale dei diritti umani. Essi devono inoltre garantire il pieno rispetto della democrazia e dello Stato di diritto e dovrebbero promuovere lo sviluppo sostenibile. Tutti gli attori pubblici e privati dovrebbero riconoscere e difendere i diritti umani e le libertà fondamentali nelle loro operazioni e attività, così come nella progettazione di nuove tecnologie, servizi e applicazioni. Essi devono essere consapevoli degli sviluppi che portano alla valorizzazione dei – così come le minacce per – diritti e le libertà fondamentali, e pienamente partecipare agli sforzi volti a riconoscere i diritti emergenti». Inoltre «lo sviluppo e la realizzazione di accordi di *governance* di Internet dovrebbero garantire, in modo aperto, trasparente e responsabile, la piena partecipazione di governi, settore privato, società civile, comunità tecnica ed utenti, tenendo conto dei loro specifici ruoli e responsabilità. Lo sviluppo internazionale delle politiche pubbliche legate ad Internet e i meccanismi di *governance* di Internet dovrebbe consentire la piena partecipazione e pari di tutti gli attori di tutti i Paesi». Ancora, «gli utenti devono essere pienamente autorizzati ad esercitare i loro diritti e le libertà fondamentali, prendere decisioni informate e partecipare ad accordi di *governance* di Internet, in particolare nei meccanismi di *governance* e nello sviluppo di Internet legate all'ordine pubblico, in piena fiducia e libertà [...]. Gli utenti dovrebbero avere il più ampio accesso ad Internet, a contenuti, applicazioni e servizi di loro scelta, anche se non sono offerti gratuitamente, tramite appositi dispositivi di loro scelta. Misure di gestione del traffico che hanno un impatto sul godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla libertà di espressione e di comunicare e ricevere informazioni senza riguardo a frontiere, così come il diritto al rispetto della vita privata, devono soddisfare i requisiti di diritto internazionale sulla tutela della libertà di espressione e di accesso all'informazione ed il diritto al rispetto della vita privata». A giugno 2011 anche le Nazioni Unite hanno preso una posizione ufficiale sul diritto a connettersi in rete. In un rapporto[32] del Relatore speciale dell'ONU, Frank La Rue, sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione si legge infatti: «Togliere l'accesso degli utenti ad Internet è una misura sproporzionata, qualunque ne sia il motivo, compresa la tutela del *copyright*. È una violazione dell'art. 19, paragrafo 3, della Convenzione internazionale dei diritti civili e politici». La relazione delinea poi quattro casi eccezionali che abilitano gli Stati a proibire ed a criminalizzare in base al diritto internazionale: pedopornografia, incitamento a commettere genocidio, incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza ed incitamento al terrorismo. Il rapporto ONU raccomanda che gli Stati si astengano dal criminalizzare tutte le altre forme di espressione e delinea anche le garanzie che devono essere osservate per prevenire la censura dei contenuti con la giustificazione di obiettivi apparentemente legittimi. Certo è che tale argomento presenta ogni giorno nuove sfide che dovranno essere affrontate con costanza e lungimiranza.

Monica Suerz è laureata in Comunicazione e Pubblicità (curriculum aziendale-pubblicitario). Attualmente laureanda in Scienze della Comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità presso l'Università degli Studi di Trieste

monicasuerz@gmail.com

31 Si vada al link https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835773; sito visitato il 12/04/2013.

32 Si vada al link http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/A.66.290.pdf; sito visitato il 12/04/2013.

Società di gestione dei servizi pubblici locali. La nuova *governance* tra *spending review*, quote rosa ed anticorruzione

Silvia Rosina

Abstract

La convulsa attività normativa che ha investito negli ultimi anni la materia dei servizi pubblici locali ha offerto della stessa un quadro affatto sistematico, per cui risulta spesso difficile per l'operatore comprendere quale sia la disciplina applicabile al caso concreto. Oggetto del presente contributo vuole essere lo studio della composizione degli organi di governo delle società partecipate dagli Enti Locali in modo precipuo, alla luce dell'art. 4 D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 (anche solo decreto "spending review 2" o D.L. 95/2012) e dell'art. 3 L. 120/2011 (cosiddetta "legge sulle quote rosa") e relativo decreto di attuazione D.P.R. 251/2012 nonché del D.Lgs. 39/2013. In particolare, si cercherà di dare conto di alcuni problemi interpretativi posti dai provvedimenti in questione e di quale dovrebbe essere l'assetto organizzativo di tali società, così come risultante dai provvedimenti medesimi.

Parole chiave

Società pubbliche; Società partecipate; Servizi pubblici locali; *Spending review* 2; Quote rosa; Quote di genere; Incompatibilità.

Sommario

1. L'art. 4, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135; 2. Il numero legale degli amministratori; 3. Individuazione dei candidati e modalità di nomina; 4. L'obbligo di riversamento dei compensi "assembleari"; 5. L'art. 3, L. 12 luglio 2011, n. 120 e il necessario rispetto della quota di genere; 6. L'adeguamento statutario.

1 L'art. 4, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135*

Preliminarmente appare utile cercare di chiarire quale sia l'ambito operativo della norma in commento, la quale per vero contiene disposizioni che presentano un alveo applicativo, dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, alquanto diversificato.

Sotto il primo profilo, l'art. 4 riguarda compagini societarie pubbliche molto diverse tra loro, sia per la loro genesi, che per la *mission* perseguita: società di gestione dei servizi pubblici locali aventi o meno rilevanza economica, società di trasformazione urbana, di cartolarizzazione, società strumentali, società direttamente e indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni ovvero da queste interamente partecipate.

Possiamo per intanto dire che la rubrica dell'art. 4 D.L. 95/2012 «Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche» in combinato disposto con la prima parte del comma 13, il quale prevede che «le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e alle loro controllate», ci consente di creare una macrocategoria dei soggetti cui si applica la norma in

* Si veda il testo riportato al termine del presente articolo.

commento: si tratta sicuramente delle società pubbliche che svolgono attività d'impresa[1] non quotate in mercati regolamentati[2], tra le quali sono da annoverare anche le società di gestione dei servizi pubblici locali, oggetto del presente scritto.

Per quanto riguarda queste ultime, disposizione fondamentale in tema di *governance* è il comma 5 dell'art. 4, il quale statuisce che: «Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

La norma dunque, intervenendo in materia di composizione dei consigli di amministrazione delle «società a totale partecipazione pubblica», ricomprende nel suo alveo applicativo le sole società totalmente partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni (sia nazionali, che regionali, che locali poiché nulla è più specificatamente stabilito), sia direttamente che indirettamente, purché la partecipazione sia totalitaria[3]. Possiamo pertanto concludere che, sicuramente escluse dall'ambito applicativo del comma quinto ivi commentato, saranno le società miste, le loro controllate, collegate o partecipate, a prescindere dalla quota detenuta dalle pubbliche amministrazioni (proprio perché non totalitaria). Nelle società cosiddette miste infatti la compagine societaria vede il necessario coinvolgimento del socio privato quale titolare di parte del capitale sociale, il che automaticamente esclude la sussistenza di uno dei requisiti richiesti dall'art. 4, comma 5, vale a dire appunto l'intera partecipazione pubblica.

Prima – ed al fine – di procedere con la nostra analisi, appaiono essenziali alcune con-

1 Secondo la definizione e con le modalità identificative fornite da ultimo anche dal Consiglio di Stato, sez. VI, dec. 11.01.2013 n. 122: «Nell'ambito delle società pubbliche, occorre distinguere le società che svolgono attività di impresa da quelle che esercitano attività amministrativa. Le prime sono assoggettate, in linea di principio, allo statuto privatistico dell'imprenditore, le seconde allo statuto pubblicistico della p.a. Per stabilire quando ricorre l'una o l'altra ipotesi, occorre aver riguardo: i) alle modalità di costituzione; ii) alla fase dell'organizzazione; iii) alla natura dell'attività svolta; iv) al fine perseguito».

2 Si può osservare che l'esclusione delle società quotate dalle norme di natura speciale dettate per le società pubbliche risulta essere una costante nelle scelte del legislatore. A suffragare tale assunto si possono considerare, oltre al provvedimento preso in esame ed ai fini che qui interessano, le Finanziarie 2007 e 2008 (rispettivamente art. 1, comma 733 L. 296/2006 e art. 3, comma 16, L. 244/2007), nonché la legge sulle quote di genere di cui si dirà in appresso (cfr. art. 3, comma 1, L. 120/2011) e finanche lo stesso art. 2449 c.c. che, nel disciplinare i diritti di nomina degli organi sociali nelle società partecipate dallo stato o dagli enti pubblici, circoscrive la disciplina speciale alle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ed assoggetta le altre al diritto comune, così rinviando alla disciplina dell'art. 2346, VI comma, c.c..

3 La partecipazione sarà indiretta, non solo nel caso di filiera in verticale unipersonale, ma anche nel caso di filiera in verticale plurisoggettiva, vale a dire quando più enti pubblici detengano totalmente il capitale di più società capogruppo, le quali a loro volta partecipano insieme un'unica società di terzo grado.

siderazioni relativamente all'ambito soggettivo di operatività dell'art. 4, comma 5, D.L. 95/2012.

In primo luogo occorre individuare esattamente quali siano «le altre società» a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta cui fa riferimento la disposizione *de qua* (cfr. art. 4, comma 5, I periodo).

In secondo luogo, poiché il comma quinto parla solo di «consigli di amministrazione», va chiarito se le prescrizioni ivi contenute siano estensibili o meno anche agli organi di gestione dei sistemi di *governance* alternativi, dualistico e monistico di cui agli articoli 2409 *octies*- 2409 *noviesdecies*c.c., ed in particolare al consiglio di gestione che caratterizza il sistema dualistico.

Tali modelli, l'uno di derivazione tedesca e l'altro di stampo anglosassone, sono stati introdotti dal legislatore con la riforma di cui al D. Lgs. 6/2003. Essi si caratterizzano entrambi per la soppressione del collegio sindacale che connota il sistema ordinario di gestione e controllo. Esso viene sostituito, nel sistema dualistico, dal consiglio di sorveglianza, al quale competono anche alcune funzioni ordinariamente spettanti all'assemblea (tra queste ad esempio l'approvazione del bilancio, nonché la nomina e la revoca dei componenti l'organo amministrativo), e nel sistema monistico dal cosiddetto comitato per il controllo sulla gestione, costituito all'interno dello stesso consiglio di amministrazione. Ciò che è rilevante ai nostri fini tuttavia, riguarda l'organo gestorio che, mentre nel sistema monistico rimane il consiglio di amministrazione, nel sistema dualistico viene sostituito dal consiglio di gestione ed è proprio da ciò che deriva il problema interpretativo evidenziato. Infatti, è pur vero che le funzioni del consiglio di gestione coincidono pressoché interamente con quelle tipiche del tradizionale consiglio di amministrazione – come si evince dall'art. 2409 *novies* c.c. – è però altresì vero che la norma in commento solo a quest'ultimo fa riferimento, senza nulla aggiungere in ordine agli organi gestori alternativi.[4]

Tornando ora alla prima delle questioni sopra enucleate, due sono le opzioni interpretative suggerite dalla dottrina che si è occupata del tema.

Alla locuzione «le altre società» si può attribuire un significato estensivo, cosicché con essa si vada a ricomprendere "tutte" le società a partecipazione totalitaria pubblica; in tal senso, determinante per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 4, comma 5, sarebbe la totale partecipazione pubblica, sia essa diretta o indiretta, indipendentemente quindi dalla *mission* perseguita dalla società.

Oppure, si può attribuire alla richiamata dicitura «le altre società» una portata più ristretta, e ciò leggendola in rapporto esclusivo con quella di cui al precedente comma quarto[5], che regola la composizione dei consigli di amministrazione delle sole società di cui all'art. 4, comma 1, vale a dire quelle strumentali «controllate

4 Per una più esaustiva trattazione sui sistemi di gestione e controllo alternativi, si rinvia tra gli altri a: M. Aiello, *I sistemi alternativi di amministrazione e controllo*, in M. Aiello, S. Ambrosini (a cura di) *Impresa e lavoro*, in P. Rescigno (diretto da) *Tratt. di diritto privato*, Torino, 2013; F. Galgano, R. Genghini, *Il nuovo diritto societario*, in F. Galgano (diretto da) *Tratt. di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia – Vol. XXIX*, Padova, 2006; G. F. Campobasso, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2006.

5 L'art. 4, comma 4, D.L. 95/2012 siccome convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 dispone: «I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni [...]». Secondo quest'ultima ricostruzione è evidente come risulti ridotto l'ambito applicativo della norma in commento; sotto la sua operatività ricadrebbero infatti esclusivamente le società strumentali non solo controllate, ma anche interamente partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001[6].

Considerato l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica sotteso al decreto *spending review* 2 e dallo stesso perseguito attraverso l'imposizione di limiti al numero ed al compenso dei consiglieri di amministrazione delle società pubbliche, ci pare di poter affermare che la prima delle suesposte ricostruzioni sia da preferire, in quanto più coerente con la *ratio* della norma *de qua*.

Infatti, giova ribadire, la seconda delle suesposte interpretazioni comporta una rilevante riduzione dell'alveo di applicazione dell'art. 4. D.L. 95/2012, poiché lo rende operativo solo con riferimento alle società strumentali (siano esse solamente controllate ovvero interamente partecipate), lasciando quindi escluso il buon numero di società a totale partecipazione pubblica non strumentali[7], tra le quali proprio le società di gestione di servizi pubblici (anche locali) ovvero in senso più ampio, quelle che gestiscono servizi di interesse generale[8].

Quanto al secondo problema, relativo all'estensibilità o meno delle disposizioni in commento anche ai sistemi di *governance* alternativi, due sono le interpretazioni possibili.

L'una è legata restrittivamente al tenore letterale del dettato normativo, nel qual caso la disposizione in questione risulta rivolta ai soli consigli di amministrazione del sistema gestorio ordinario[9]. L'altra poggia invece su un'interpretazione teleologica desunta dalla

6 L'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001 prevede: «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.»

7 La differenza tra servizi pubblici e servizi strumentali risiede nel fatto che, mentre nel primo caso la prestazione viene erogata direttamente all'utente, nel secondo caso il beneficiario della prestazione medesima è la Pubblica Amministrazione. In altre parole, quest'ultima si procura quelle attività che sono strumentali all'erogazione di un determinato servizio pubblico e che però non si identificano con esso (si pensi ad esempio al servizio di manutenzione delle strade o degli edifici pubblici). Dette attività si qualificano dunque come interne o strumentali, perché il loro svolgimento soddisfa direttamente solo esigenze interne all'ente, procurando fattori produttivi intermedi. La soddisfazione dei bisogni della collettività è dunque solo mediata e non vi è alcun rapporto diretto tra erogatore del servizio ed utente finale, cioè componente della collettività. Al contrario, nel caso di servizio pubblico invece, il terzo gestore si sostituisce alla pubblica amministrazione nella fornitura del servizio – attività di rilevanza sociale volta al soddisfacimento dell'interesse collettivo, assumendo quindi su di sé la gestione tecnica, economica e finanziaria del servizio ed il conseguente rischio economico, nonché l'esclusività del diritto alla riscossione dei corrispettivi direttamente dall'utenza sulla base di canoni o tariffe con cui sostiene i costi di produzione. Per una più esaustiva illustrazione delle due fattispecie e della differenza tra esse intercorrente si veda tra gli altri G. Bassi, *Servizi pubblici locali e società di gestione*, Rimini, 2010.

8 Risulta da un documento pubblicato il 09.01.2013 dall'ISTAT, su dati relativi all'anno 2010, che in Italia vi sono 4.338 imprese a controllo pubblico: di queste, circa il 30% opera nel settore dei servizi pubblici. Ciò significa che escludere tali società dalle «altre società a totale partecipazione pubblica» di cui parla l'art. 4, comma 5, D.l. 95/2012 riduce ampiamente non solo l'ambito applicativo della norma in commento, ma soprattutto l'incidenza della riforma da questa operata. Cfr. il documento *Imprese a controllo pubblico in Italia* sul sito http://www.istat.it/it/archivio/79100.

9 Per vero, almeno nominalmente, nel sistema monistico permane il consiglio di amministrazione, ancorché ad esso vengano attribuite funzioni in parte diverse rispetto a quelle che gli sono proprie nel sistema ordinario e questo comporta che, anche ad una interpretazione rigorosamente letterale della disposizione in parola, potremmo ritenerla applicabile anche alle compagini societarie che abbiano optato per tale sistema gestorio. Una maggiore complessità si riscontra invece con riferimento al sistema dualistico poiché in tal caso il consiglio di amministrazione viene sostituito dal consiglio di gestione.

voluntas legis, che conduce nel senso opposto, per cui la norma deve ritenersi applicabile anche agli organi esecutivi tipici dei sistemi di *governance* alternativi, vale a dire al consiglio di amministrazione del sistema monistico ed anche il consiglio di gestione caratterizzante il sistema dualistico.

In quest'ultimo senso sembra deporre un duplice ordine di considerazioni.

Innanzitutto, l'estensione del limite al numero (ed al compenso) degli amministratori delle società totalmente partecipate dalle pubbliche amministrazioni, anche agli organi gestori delle società che abbiano optato per sistemi di *governance* alternativi, risulta coerente con la *ratio* del decreto *spending review* 2, mosso da una logica di contenimento della spesa pubblica e da finalità antielusive. Non paiono infatti sussistere ragioni per escludere dall'obiettivo di contenimento della spesa pubblica le società che avessero optato per sistemi di amministrazione alternativi.

In secondo luogo poi, una lettura siffatta della norma trova conferma sia nell'art. 223 *septies* comma 1, delle disposizioni transitorie al codice civile[10], sia nell'art. 2380, comma 3, c.c., per il quale «salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione»[11].

Venendo ora al profilo oggettivo, cui si accennava *supra*, l'art. 4 D.L. 95/2012 contiene una serie di precetti ad ampio raggio, tutti accomunati dal fine ultimo di riduzione della spesa pubblica: limite agli affidamenti diretti, obbligo di privatizzazione o messa in liquidazione di determinate società, previsioni stringenti in tema di composizione e compensi degli organi di gestione delle partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

Ai fini che qui interessano, intendendo il presente scritto concentrarsi sulle società che forniscono dei servizi pubblici locali, si è detto che in tema di composizione dei loro organi di gestione, disposizione fondamentale è il comma quinto. Ci si potrebbe tuttavia domandare se alle medesime società debba ritenersi applicabile anche la rigorosa disciplina contenuta nel comma primo dell'art. 4 D.L. 95/2012[12],

10 La norma richiamata dispone: «Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monistico.»

11 In questo senso in dottrina D. U. Santosuosso, *I sistemi di amministrazione e controllo delle società partecipate da enti pubblici*, in F. Guerrera (a cura di), *Le società a partecipazione pubblica*, Torino, 2010 e G. Bassi, *Servizi pubblici locali e società di gestione*, Rimini, 2010. Entrambi gli autori richiamati affrontano la questione facendo riferimento alle disposizioni della L. 296/2006. Tuttavia, anche considerata la *ratio* di contenimento della spesa pubblica sottesa ai provvedimenti in parola (la Finanziaria 2007, da un lato, e il decreto *spending review* 2, dall'altro), riteniamo che il parallelismo tra i due sia corretto e così anche la soluzione proposta.
In questo stesso senso si può leggere anche una recente delibera della Corte dei Conti, sez. reg. controllo per la Lombardia, la quale così precisa: «[…] l'organismo partecipato viene amministrato con sistema dualistico articolato […] su un Consiglio di sorveglianza (composto di cinque membri) ed un Consiglio di gestione (tre membri). Ora, come noto, nell'ambito della disciplina dettata per il contenimento della spesa pubblica, l'art. 1, comma 729, della legge n. 296/2006 ha previsto una semplificazione dei consigli di amministrazione delle società alle quali partecipano enti pubblici territoriali, stabilendo un numero massimo di amministratori (tre o cinque) per ciascuna tipologia di società, determinato in relazione all'entità del capitale sociale. Poiché la norma si riferisce genericamente agli "amministratori", senza distinguere tra società nelle quali opera il sistema monistico o quello dualistico, viene correttamente interpretata nel senso che la limitazione numerica operi congiuntamente in relazione ai due organi qualora il soggetto partecipato […] sia organizzato secondo il modello dualistico (Sez. reg. contr. per la Lombardia, delibera n. 46/pareri/2007).» Cfr. Corte dei Conti, sez. reg. controllo per la Lombardia, 28.05.2009 n. 245, cit. p. 12.

12 Recita infatti l'art. 4, comma 1, D.L. 95/2012: «Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

rivolta alle «società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni». La disposizione citata infatti statuisce che per dette società, laddove abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell›intero fatturato, si procede alternativamente o allo scioglimento entro il 31 dicembre 2013, o all'alienazione dell'intera partecipazione detenuta dall'amministrazione controllante entro il 30 giugno 2013.

All'interrogativo sopra posto si può rispondere negativamente perché l'art. 4, comma 3, D.l. 95/2012 espressamente esclude tale eventualità prevedendo che: «le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica». Sulle società di gestione di servizi pubblici locali non cadrà quindi la scure dell'alternativa privatizzazione / messa in liquidazione. Infatti, nonostante il comma terzo faccia riferimento alle«società che svolgono servizi di interesse generale», la norma deve intendersi rivolta (anche ed *a fortiori*) alle società di gestione di servizi pubblici essendo queste in un rapporto di genere a specie con le prime[13].

2. Il numero legale degli amministratori

Appare ora possibile tornare sul tema del presente scritto per cercare di sciogliere alcuni nodi interpretativi ed applicativi sollevati dall'art. 4, comma 5, decreto *spending review 2* in tema di composizione degli organi di amministrazione delle società interamente partecipate dal socio pubblico.

Innanzitutto, è indispensabile capire quanti debbano essere gli amministratori, dal momento che la norma parla di «tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte».

A tale proposito, il parametro "qualitativo" appena richiamato[14] non è di per sé sufficiente a fungere da *discrimen* e ciò alla luce della clausola di salvaguardia contenuta nell'*incipit* del quinto comma. Invero, la disposizione richiamata esordisce «Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge [...]», di talché alla materia *de qua* resterà applicabile, tra le altre, la vigente normativa dettata dalla Finanziaria 2007 (L. 296/2006) in tema di servizi pubblici locali e pertanto anche quella concernente la composizione dei consigli di amministrazione (o organi equiparati) delle società interamente partecipate che gestiscono tali servizi[15].

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.»

13 Questo si deve alla definizione di "servizio pubblico" invalsa a livello comunitario. In ambito europeo infatti non si parla di servizi pubblici, ma di "servizi di interesse generale" e questo perché nei vari stati membri la nozione di servizio pubblico presenta significati diversi e non sempre univoci. La prassi comunitaria fa derivare l'espressione in parola da quella di "servizi di interesse economico generale" (SIEG), che si rinviene negli artt. 16 e 86, paragrafo 2 del Trattato, il quale tuttavia nel dettarne i principi regolatori non ne fornisce una definizione. È ancora la prassi comunitaria a soccorrerci in tal senso, concordando sul fatto che l'espressione si riferisce ai servizi di natura economica che, in virtù dell'interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi, quali la continuità nell'erogazione, la qualità del servizio, la accessibilità delle tariffe, la pregnante tutela del consumatore e la sua sicurezza, tutto ciò anche prescindendo dalla redditività del servizio medesimo. In tal senso, si veda il Libro Verde della Commissione Europea sui Servizi di interesse generale, maggio 2003.

14 Alcuni dubbi sorgono in merito a quali siano le attività cui fare riferimento, vale a dire se quella della società o quella consigliare. Ci sembra che una valutazione che contemperi entrambi gli aspetti possa essere la soluzione più ragionevole. In ogni caso, come si dirà in appresso, tale scelta spetta agli enti locali partecipanti, nell'esercizio dei loro poteri di indirizzo (cfr. art. 42, comma 2, lettera *m*, e art. 50, comma 8, T.U.E.L., su cui anche *infra*, par. 3).

15 Tra le disposizioni fatte salve dalla clausula in parola vanno sicuramente annoverate quelle relative alle cause di ineleggibilità dei componenti del consiglio di amministrazione contenute nella L. 296/2006 (su cui anche *infra*, § 3), nonché quelle dettate in materia di società *in house*, per cui sarà sottratto all'organo esecutivo, nominato ai sensi della norma in commento, l'esercizio dei poteri di straordinaria amministrazione, nonché l'e-

Riguardo a ciò, statuisce l'art. 1, comma 729, primo periodo, L. 296/2006, che «Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all›importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...]», laddove detto importo è stato fissato dal decreto attuativo D.P.C.M. 26.06.2007 in € 2.000.000,00[16].

Ciò comporta, che il parametro "qualitativo" di cui all'art. 4, comma 5, deve considerarsi necessario, ma non sufficiente in quanto solamente complementare al parametro di cui all'art. 1, comma 729, primo periodo, L. 296/2006 e relativo decreto di attuazione, appena richiamato.

E ciò comporta altresì, che ora la scelta statutaria verso un consiglio di amministrazione composto da cinque piuttosto che da tre membri, non possa più essere operata, seppur nel rispetto del summenzionato parametro patrimoniale, in base a mere valutazioni politiche, ma dovrà essere fondata e motivata alla luce della rilevanza e della complessità dell'attività svolta dalla partecipata siccome preveduto dalla disposizione in commento[17]. Giova quindi ribadire che, anche laddove sia soddisfatto il parametro patrimoniale di cui all'art. 1, comma 729, L. 269/2006, perché il capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari o superiore ad € 2.000.000,00, ciò comunque non basta a legittimare la nomina di cinque amministratori, poiché a tal fine sarà altresì necessario che abbiano così stabilito i Consigli degli enti locali partecipanti, nell'esercizio dei propri poteri di indirizzo[18].

Potrebbe infatti ben darsi il caso in cui, seppur sussistendo il requisito patrimoniale di cui alla L. 269/2006, le pubbliche amministrazioni socie ritengano sufficiente, per la rilevanza e la complessità delle attività svolte, un consiglio di amministrazione composto da tre membri, laddove addirittura non preferiscano optare per l'amministratore unico.

Riteniamo infatti che sussista anche tale ultima possibilità[19]. A tale proposito, dispone l'art. 4, comma 4, D.L. 95/2012, con riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato di prestazione di servizi a loro favore superiore al 90 per cento dell'intero fatturato (cfr. art. 4, comma 1, D.L. 95/2012), che «è comunque consentita la nomina di un amministratore unico». Tale facoltà, espressamente ammessa per le società (strumentali) di cui al comma 1 può dunque intendersi implicitamente riconosciuta anche per le società interamente partecipate, stante

sercizio dei poteri sui principali atti di ordinaria amministrazione (tra cui le nomine di consigliere delegato). Quanto detto si spiega perché, nelle società "*in house*" (ad affinché possa parlarsi di "società *in house*") l'organo gestorio della società dev'essere strutturato in modo da risultare assoggettato agli enti pubblici partecipanti come se lo fosse in virtù di un rapporto di dipendenza gerarchica. Di talché, l'autonomia della classe di *governance* sarà circoscritta alla gestione corrente, mentre l'amministrazione straordinaria sarà riservata alla mano pubblica. In tal senso A. R. Tassone, *Gli statuti per la gestione* "in house" *dei pubblici servizi,* in F. Guerrera (a cura di), *Le società a partecipazione pubblica,* Torino, 2010, pag. 66. Ci si è chiesti inoltre se tra le «specifiche disposizioni di legge» contemplate nella clausola di salvaguardia di cui all'*incipit* del comma quinto, vada annoverata anche la disposizione contenuta nel precedente comma quarto, relativa alla legittimità della nomina dell'amministratore unico. Considerata la *ratio* della norma in commento, consistente nel contenimento della spesa pubblica, ci pare che non sussistano forti obiezioni ad un'eventuale scelta siffatta. Nello stesso senso, si possono leggere le note di Bassi al D.L. 95/2012 in G. Bassi, *I primi due decreti sulla* «spending review»:breve commento alle disposizioni sulle società pubbliche degli enti locali, in www.public-utilities.it, 11.07.2012.

16 Il D.P.C.M. 26.06.2007, rubricato «Determinazione dell'importo di capitale delle società partecipate dagli enti locali ai fini dell'individuazione del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione» ha fissato tale importo in euro 2.000.000,00.

17 Si veda in questo stesso senso in dottrina anche G. Bassi, *I primi due decreti sulla* «spending review»:breve commento alle disposizioni sulle società pubbliche degli enti locali, in www.public-utilities.it, 11.07.2012.

18 Sul punto vd. *infra*, par. 3.

19 Tale possibilità andrà ovviamente esclusa nell'ipotesi in cui la società abbia optato per il sistema dualistico di gestione e controllo, di cui si è detto sopra. A tale proposito dispone infatti l'art. 2409 *novies*, comma 2, c.c. che il consiglio di gestione «è costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due».

la clausula di salvaguardia contenuta nell'*incipit* del comma 5, del quale si è parlato sopra[20].

A fronte di quanto detto, possiamo concludere che la nomina di cinque membri risulterà legittima solo alle seguenti due condizioni: a) laddove il capitale sociale interamente versato risultante dall'ultimo bilancio approvato, sia pari o superiore ad euro 2.000.000,00 (in ossequio alla tuttora vigente disposizione di cui all'art. 1, comma 729, L. 269/2006); b) per la rilevanza e la complessità delle attività svolte, siano ritenuti necessari in numero di cinque dai Consigli degli enti locali partecipanti, cui spettano i poteri di indirizzo e di nomina (secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, decreto *spending review* 2).

3. Individuazione dei candidati e modalità di nomina

Ciò premesso in ordine al numero degli amministratori, si tratta ora di individuare: a) quali siano i soggetti designabili[21]; b) quali le caratteristiche soggettive richieste in capo agli stessi; c) a chi competa la loro individuazione; d) e secondo quali modalità.

Già una prima analisi dei meccanismi elettivi predisposti dall'art. 4 D.L. 95/2012, risponde, ancorché in termini un po' generici, ai quesiti testé esposti: ci dice infatti che una parte dei possibili candidati (questione *sub* a) sono dipendenti degli enti pubblici partecipanti (ovvero dipendenti della società controllante per i casi di partecipazione indiretta) da questi nominati direttamente ovvero tra essi scelti d'intesa (questioni *sub* c e d).

Più precisamente, con riferimento alle società di gestione dei servizi pubblici locali qui considerate, dobbiamo operare due distinguo, a seconda che il consiglio di amministrazione sia composto da tre o da cinque membri, ovvero a seconda che la partecipazione sia diretta o indiretta.

Orbene, nell'ipotesi di consiglio di amministrazione composto da tre membri, la nomina di almeno due di essi dovrà avvenire tra i dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione (nel caso di socio unico) o di quella con poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni partecipanti per il caso di partecipazione diretta. In ipotesi di partecipazione indiretta invece detta nomina dovrà effettuarsi tra i dipendenti dell'amministrazione di vertice (titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza) e i dipendenti della società partecipata di primo livello, sempre di concerto tra le stesse[22].

Nel caso di consiglio di amministrazione a cinque membri, i meccanismi predisposti per la nomina coincidono con quelli appena visti, ma con due differenze rilevanti quanto al numero ed ai ruoli dei soggetti così nominati: il numero dei dipendenti nominati secondo le suddette modalità dovrà infatti essere pari a tre anziché a due e, limitatamente alle ipotesi di partecipazione indiretta, le cariche di amministratore delegato e di presidente sono disgiunte e a quest'ultimo potranno essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree riguardanti le relazioni esterne e istituzionali, o la supervisione delle attività di controllo interno[23].

In entrambi i casi, l'art. 4, commi 4 e 5, impone l'obbligo di riversare i compensi assembleari nelle casse delle pubbliche amministrazioni ovvero delle società di appartenenza[24].

20 Il comma quinto esordisce infatti «Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge [...]».Vedi comunque *supra* in nota n. 15.

21 L'aggettivo "designabili" è stato qui usato in senso atecnico. L'atto di designazione *strictu senso* inteso va infatti distinto da quello di nomina, poiché la prima consiste nell'indicazione di uno o più nominativi all'autorità competente a provvedere, solo successivamente, ad una nomina. Generalmente la designazione è obbligatoria e vincolante e pertanto è atto endoprocedimentale, prodromico rispetto alla seconda.

22 Cfr. art. 4, comma 5, secondo periodo, che nel disciplinare tali modalità di nomina rinvia all'art. 4, comma 4, recante norme in tema di società strumentali, di cui al comma 1.

23 Tale peculiarità dei consigli di amministrazione in caso di partecipazione indiretta, si deve all'espressa previsione contenuta in tal senso nel comma quinto, il quale dispone: «[...] In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di Amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. [...]».

24 Sul punto vedi più estesamente *infra* par. 4.

Ciò detto in ordine alle procedure elettive predisposte dalla norma in commento, per risolvere esaustivamente le questioni *sub* b e c, relative rispettivamente a quali siano le caratteristiche soggettive richieste in capo ai candidati ed a chi competa la loro individuazione, resta anche da chiarire quale sia il significato da attribuire alla locuzione «scelti d'intesa», che investe le realtà plurisocie.

Quanto all'individuazione dei candidati, occorre prendere le mosse dal D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali, d'ora in avanti solo T.U.E.L.) ed in particolare dal combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lettera *m* e art. 50, comma 8, in tema di poteri di indirizzo e di nomina spettanti ai consigli degli enti locali. Le disposizioni appena richiamate prevedono rispettivamente che al consiglio comunale e provinciale – che è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo – compete la «definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune (o della provincia,n.d.r.) presso enti, aziende ed istituzioni» (cfr. art. 42, comma 2, lettera *m*, T.U.E.L.[25]), mentre poi «il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca (degli stessi, n.d.r.)» (cfr. art. 50, comma 8, T.U.E.L.[26]).

L'individuazione dei dipendenti designabili avverrà quindi sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio dell'ente locale socio mentre la nomina conseguente all'eventuale elezione, spetterà al sindaco o al presidente della provincia.

Ed è pertanto sempre sulla base degli indirizzi fissati ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera *m*, T.UE.L., che le amministrazioni concluderanno anche quelle "intese" per l'individuazione dei soggetti nominabili. Si ritiene che ciò possa avvenire attraverso la conclusione di patti parasociali (di cui all'art. 2341 bis c.c.[27]), oppure di accordi fra amministrazioni alla luce dell'art. 15, L. 241/1990 s.m.i.[28]. Stante l'ampiezza della locuzione «scelti d'intesa», risulta infatti rimessa alle amministrazioni l'individuazione delle modalità attraverso cui nominare i dipendenti che comporranno la compagine di governo delle "loro" società.

Da ultimo, quanto alle caratteristiche personali e professionali dei soggetti ammessi alla nomina (questione *sub* b), sono invece fissati in capo agli Enti Locali soci, limiti molto più stringenti. Stante la clausula di salvaguardia contenuta nell'*incipit* dell'art. 4, com-

25 Cfr. art. 42, T.U.E.L. il quale, ai fini che qui interessano, dispone: «Attribuzioni dei consigli.1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
[...] m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni [...].»

26 Cfr, art. 50, comma 8, T.U.E.L. il quale dispone: «Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.»

27 L'art. 2341 bis, c.c. prevede: «Patti parasociali. 1. I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:
a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
2. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.
3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.»

28 Cfr. art. 15, L. 241/1990: «Accordi fra pubbliche amministrazioni.1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
2-*bis*. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell' articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.»

ma 5 «Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge [...]», alla materia della composizione dei consigli di amministrazione (o organi equivalenti) delle società interamente partecipate dagli enti locali, saranno applicabili anche le norme relative alle ipotesi di ineleggibilità, contenute nella L. 296/2006 (cosiddetta Legge Finanziaria per il 2007).

In particolare, l'art. 1, comma 734, L.296/2006[29], vieta tra le altre la nomina ad amministratore di società a totale capitale pubblico colui che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi[30], abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi[31].

Anche il T.U.E.L., in particolare agli artt. 60 e 63, interviene in tema di incompatibilità e di cause di ineleggibilità per gli amministratori (sindaco o presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale) degli enti locali soci.

Inoltre, sarà preclusa la nomina del dipendente laddove sussistano cause impeditive, per esempio legate alla natura dell'ufficio da lui ricoperto all'interno dell'ente locale, come nell'ipotesi in cui lo stesso sia componente del cosiddetto Comitato per il controllo analogo nelle società *in house*.

Quanto appena visto, dovrà necessariamente essere integrato con le disposizioni del D.Lgs. 39/2013, entrato in vigore il 4.05.2013 e recante «Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

La disposizione citata sarà applicabile, per espressa previsione in tal senso, anche alle società di gestione dei servizi pubblici locali. Statuisce infatti l'art. 1, comma 1, lettera c, D.Lgs. 39/2013 che per «enti di diritto privato in controllo pubblico» si intendono «le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche. Oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»

La norma richiamata distingue le ipotesi di "inconferibilità" da quelle di "incompatibilità", dettando in ogni caso limiti alquanto rigorosi al contestuale conferimento di incarichi e cariche nelle pubbliche amministrazioni ovvero in enti di diritto privato in controllo pubblico o comunque finanziati dalla P.A.. Quanto ai

29 L'art. 1, comma 734, L. 296/2006, dispone: «Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.»

30 Per quanto concerne il significato di "incarichi analoghi", eminente dottrina ritiene che debba esserne fornita una interpretazione limitata ai soli incarichi riconducibili alla sfera della nomina pubblica e quindi "*indipendentemente dalla natura giuridica (pubblica o privata) dell'organismo in cui il soggetto nominato ha operato*". Cfr. G. Bassi, *Servizi pubblici locali e società di gestione*, Maggioli, 2010, cit. pp. 290-291. Peraltro, l'autore fa notare come la formulazione della disposizione in parola determini alcuni problemi interpretativi laddove, parlando solo di «società a totale o parziale capitale pubblico», determinerebbe l'esclusione delle partecipate indirette dal suo alveo applicativo con l'ovvia conseguenza che sarebbe molto facile eludere la norma medesima. La dottrina testé richiamata ritiene dunque opportuno, alla luce della *voluntaslegis*, estendere la portata della norma alle società ed enti indirettamente partecipati purché assoggettati all'influenza dominante della pubblica amministrazione.

31 Sul significato di tale disposizione, l'art. 3, comma 32 bis, L. 244/2007 aggiunto alla Finanziaria 2008 dall'art. 71, L. 69/2009, chiarisce che: «[...] il presente comma si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di [...] società a totale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali». Peraltro, come si evince dalla relazione al disegno di legge che ha inserito questa norma di natura interpretativa, il concetto di perdita, non deve essere inteso in senso ragionieristico, ma deve guardare all'attività gestoria nel suo complesso, considerata quindi rispetto alla situazione di partenza. Di talché, potranno considerarsi perdite nel senso preveduto dalla disposizione in parola solo quelle dipendenti dalle scelte gestorie dell'amministratore, non invece quelle riferibili alla pregressa situazione contabile della società. In tal senso anche E. Civetta, *Finanziaria 2010. Guida all'applicazione della manovra finanziaria negli enti locali*, Rimini, 2010, pp. 197-198.

ruoli considerati, è di nuovo l'art. 1, comma 1, lettere e, f, i, j, k, l, D. Lgs. 39/2013 a fornire le relative definizioni stabilendo quanto segue:

> e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
> f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all›articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
> [...];
> i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all›amministrazione o all›ente che conferisce l›incarico, che non comportano l›esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
> j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l›esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell›ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all›articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell› amministrazione che conferisce l›incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
> k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l›esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell›ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;
> l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell›ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La *ratio* delle previsioni di cui al D. Lgs. 39/2013 è, come dettato dalla legge delega n. 190/2012 la «prevenzione» ed il «contrasto della corruzione», nonché la «prevenzione dei conflitti di interessi» proprio nell'ambito del conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice.

Ai nostri fini, ci pare utile tentare una schematizzazione delle molteplici disposizioni contenute nel decreto legislativo 39/2013.

Per quanto concerne le ipotesi di inconferibilità, possiamo dire che l'incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico è inconferibile: 1) a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, laddove l'ente di diritto privato sia in controllo pubblico di livello nazionale, regionale o locale (cfr. art. 3, comma 1, lettera d); 2) a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico regionale o locale, laddove si tratti di ente di diritto privato in controllo pubblico regionale (cfr. art. 7, comma 1, lettera d); 3) nonché a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regio-

ne dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di (altri) enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, se l'ente di diritto privato è in controllo pubblico locale (cfr. art. 7, comma 2, lettera d).

Relativamente alle ipotesi di incompatibilità invece, stabiliscono i capi quinto e sesto della norma in commento, che le cariche di presidente e di amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili: 1) con lo svolgimento in proprio da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico (cfr. art. 10, comma 2); 2) con gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale, laddove anche il controllo dell'ente di diritto privato sia di livello regionale (cfr. art. 11, comma 2, lettera c); 3)con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare, laddove il controllo pubblico sia nazionale, regionale o locale (cfr. art. 13, comma 1); 4) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione, laddove l'ente di diritto privato sia in controllo pubblico di livello regionale (cfr. art. 13, comma 2, lettere a, b, c); 5) con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, per il caso in cui si tratti di ente in controllo pubblico locale (cfr. art.13, comma 3).

Da ultimo, la carica di componente degli organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione è incompatibile sia con gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione (cfr. art. 11, comma 3), sia con gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale (cfr. art 11, comma 3), nonché con gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale (cfr. art. 12, comma 4, lettera c).

Ciò premesso, tornando ora all'individuazione dei soggetti nominabili, si può con certezza affermare che la nuova normativa ha ristretto grandemente la rosa dei possibili candidati. Tra questi infatti non potranno essere annoverati né i componenti degli organi di indirizzo politico degli enti locali (o della regione) partecipanti, né i dirigenti degli enti medesimi, ma nemmeno coloro che negli enti stessi ricoprono qualifiche di vertice.

Ciò comporta, che le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, di amministratore delegato, ma più in generale di componente gli organi di indirizzo (o organo equiparato) saranno conferibili solo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni partecipanti, i quali siano privi di qualifiche dirigenziali.

Relativamente ai tempi e alle condizioni in cui il dipendente dovrà assolvere il proprio incarico una volta nominato, si ritiene che egli dovrà espletare il proprio ufficio al di fuori dell'orario di lavoro[32], con obbligo di riversa-

32 A tale proposito, occorre richiamare anche quanto previsto dall'art. 62, D.P.R. 3/1957, siccome da ultimo

mento dei compensi percepiti all'ente o alla società di appartenenza[33].

Per concludere sul punto quindi, una volta individuati i soggetti eleggibili, in ossequio alle modalità ed ai limiti testé elencati (cui dovrà aggiungersi il necessario rispetto della "quota di genere" di cui alla L. 120/2011, di cui si dirà in appresso[34]), si procederà alla nomina degli stessi: per consenso degli enti locali soci, per voto di lista, ovvero per nomina diretta se così previsto dallo statuto alla luce dell'art. 2449, commi I-III, c.c.[35].

4. L'obbligo di riversamento dei compensi «assembleari»

Quanto ai compensi erogati dalla società, si è visto che sussiste in capo al dipendente l'obbligo di riversamento degli stessi alla società o all'ente di appartenenza, ove riassegnabili.

A tale proposito, alcuni dubbi sono stati sollevati in dottrina, sulla portata dell'aggettivo «assembleari». Ci si è chiesti cioè se esso vada interpretato in senso soggettivo, vale a dire con riferimento all'assemblea dei soci – organo deputato a disporli alla luce dell'art. 2389, I comma, c.c.il quale statuisce che «i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto di nomina o dall'assemblea» – oppure in senso oggettivo, cioè con riferimento all'attività per cui l'emolumento viene attribuito.

La differenza non è di poco conto: se infatti si interpreta la disposizione in senso soggettivo, bisogna concludere che il dipendente sarà tenuto al riversamento dell'intero emolumento corrispostogli, qualunque sia l'ammontare per lo stesso stabilito dall'assemblea. Se invece l'aggettivo «assembleari» viene inteso in senso oggettivo, allora il dipendente-amministratore dovrà riversare nelle casse dell'ente, o della società di appartenenza, solo quanto percepito per l'attività di partecipazione all'assemblea dei soci in qualità di amministratore, con la possibilità di trattenere gli altri compensi ricevuti (in quest'ultima ipotesi, il soggetto sarà ad esempio tenuto a rinunciare ai gettoni presenza corrispostigli per la partecipazione alle sedute dell'assemblea, ma potrà trattenere la restante parte del compenso)[36].

modificato dall'art. 6, comma 4, D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, che dispone: «Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale». A guisa della disposizione citata, in combinato disposto con l'art. 53, D.Lgs. 165/2001, che estende la portata a tutte le pubbliche amministrazioni, tra le condizioni richieste ai fini della legittimità della nomina deve sussistere la relativa autorizzazione che, nel caso di specie, si ritiene conferita *ex lege.*

33 Chi scrive ritiene che la disciplina testé delineata non andrà esente da critiche, soprattutto per quanto concerne il doveroso rispetto del principio di omnicomprensività del trattamento economico del dipendente (la cui retribuzione, sicuramente inferiore a quella del dirigente, potrebbe "non conciliarsi" con l'espletamento di incarichi ulteriori fuori dell'orario di lavoro), sia per quanto concerne i profili di responsabilità configurabili in capo ad un soggetto non qualificato.

34 Sul punto si veda più estesamente par. 5.

35 Art, 2449, commi I-III, c.c.: «Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici. 1. Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.
2. Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.»

36 Sul punto si veda G. Bassi, *I primi due decreti sulla* «spending review»: *breve commento alle disposizioni sulle società pubbliche degli enti locali*, in www.public-utilities.it, 11.07.2012.

Si ritiene che la prima delle ricostruzioni fornite risulti maggiormente coerente con la *ratio* del decreto *spending review 2* ed in particolare dell'art. 4, la cui rubrica si apre appunto con l'espressione «riduzione di spese». Tale assunto trova in effetti fondamento anche in una recente pronuncia della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, in cui a tale proposito si sottolinea la necessità che, in presenza di divergenti letture delle disposizioni di legge, l'esegesi della disposizione controversa sia proprio orientata «a garantire le opzioni tese ad ottenere il massimo effetto utile alle disposizioni di contenimento dei costi di apparato».[37]

La lettura suesposta può trovare conferma (anche) nella disposizione dell'art. 6, comma 4, D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010[38], il quale modificando l'art. 62, D.P.R. 3/1957 stabilisce che nel caso di incarichi svolti da dipendenti pubblici per la partecipazione all'amministrazione di società cui partecipi una pubblica amministrazione, questi si intendano svolti nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza e pertanto i relativi compensi devono essere corrisposti dalle società o dagli enti, alla stessa amministrazione che destinerà tali somme alle risorse per il trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale[39].

L'interpretazione offerta va comunque coordinata con le disposizioni dettate in tema di omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici, anche per l'espresso rinvio ad esso operato dal comma quarto della norma in commento, il quale appunto prevede «ferme le disposizioni vigenti in materia di omnicomprensività del trattamento economico». Infatti, tale principio (preveduto per i dipendenti pubblici con qualifica dirigenziale dall'art. 24, III comma, D.Lgs. 165/2000[40], ed esteso da recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte dei Conti anche ai dipendenti senza qualifiche apicali[41]), non trova

37 Cfr. in tal senso Deliberazione Corte dei Conti – sez. reg. controllo per la Lombardia 18.03.2013 n. 95/PAR, cit. in cui si legge: «Si rammenta che la normativa in tema di revisione della spesa è preordinata alla produzione di economie pubbliche derivanti dalla diminuzione dei costi di funzionamento della pubblica amministrazione, nell'ottica di contenimento del debito pubblico nazionale, cui il comparto degli enti locali partecipa in sede di coordinamento della finanza pubblica allargata. Ciò posto, si evidenzia che il criterio esegetico, in presenza di divergenti letture delle disposizioni di legge, debba essere orientato a garantire le opzioni tese ad ottenere il massimo effetto utile alle disposizioni di contenimento dei costi di apparato.».

38 L'art. 6, comma 4, D.L. 78/2010, coordinato con la legge di conversione 122/2010, dispone: «All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.» La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.».

39 Vedi *supra*, nota precedente.

40 Prevede l'art, 24, III comma, D.Lgs. 165/2001, rubricato «Trattamento economico» che: «Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.».

41 Cfr. Corte dei Conti sez. reg. Friuli Venezia Giulia, parere n. 27/2012; Corte dei Conti sez. giurisdizionale per la Campania n. 1396/2011; Corte dei Conti sez. giurisdizionale per il Veneto n. 724/2010 in cui si legge: «[…] D'altronde, la giurisprudenza pressoché unanime di questa Corte ha fatto applicazione del principio in esame in modo indistinto e generalizzato, essendo esso immanente allo status di dipendente pubblico, ritenendo altresì che la partecipazione a commissioni di gara e di concorso demandati dalla legge all'ente pubblico, rientrino tra i compiti istituzionalmente demandati ai dipendenti pubblici (Cass. SS.UU. n. 94/1995; Corte conti sez. III n. 179 del 6.4.2006; Sez. I n. 286/2005; Sez. II n. 278/2005 e n.115/2001).».
Peraltro, alla luce del combinato disposto dell'art. 4, commi 4 e 5, decreto *spending review 2* e del D.Lgs. 39/2013 (che prevede l'incompatibilità tra la carica di amministratore nella partecipata in controllo pubblico e l'incarico dirigenziale, con conseguente "scelta obbligata" del dipendente-non-dirigente quale componente dell'organo di indirizzo della società medesima) sembra potersi necessariamente concludere in tal senso.

applicazione *sic et simpliciter*, ma solo nei casi in cui l'attività espletata dal dipendente possa configurarsi come rientrante nelle sue competenze alla luce dell'incarico ricoperto (*ratione materiae*) o della preposizione ad un determinato ufficio (*ratione officii*).[42]

5. L'art. 3, legge 12 luglio 2011, n. 120 e il necessario rispetto della quota di genere

Nell'affrontare il tema della *governance* delle società di gestione di servizi pubblici (locali) alla luce delle recenti riforme, non si può prescindere dal considerare le disposizioni di cui alla L. 120/2011, cosiddetta "legge sulle quote rosa" (e relativo decreto di attuazione D.P.R. 251/2012), recante «modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.L. 58/1998, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati».

A tale riguardo, l'art. 1 della legge 120/2011[43] stabilisce che il riparto degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo avvenga in modo da garantire l'equilibrio tra i generi e, a detto scopo, impone che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli eletti.[44]

42 La mancata osservanza delle summenzionate disposizioni, può determinare la responsabilità del dipendente per danno erariale ed invero le pronunce della Corte dei Conti, di cui alla nota precedente, sono state rese proprio in occasione di giudizi avviati in siffatte ipotesi di responsabilità.

43 L'art. 1, L. 120/2011 prevede: «Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate. 1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».
2. Dopo il comma 1 dell›articolo 147-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter».
3. All›articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole: «ai commi» è inserita la seguente: «1-bis,».»

44 Con tale riforma, il legislatore ha cercato di allineare anche il nostro ordinamento con le politiche comunitarie sempre più dirette alla promozione dell'uguaglianza

Rilevante ai fini che qui interessano è l'art. 3 della legge citata che, mediante il rinvio contenuto nell'*incipit* del suo primo comma, prevede: «Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell›articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati»[45] e demanda poi ad un decreto di attuazione (cfr. D.P.R. 251/2012 su cui *infra*) la disciplina di dettaglio.

La norma in parola dunque investe anche gli organi di gestione e controllo delle società pubbliche non quotate, totalmente partecipate sia direttamente che indirettamente dalle pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs 165/2001[46]), nonché delle compagini societarie anche miste, purché controllate dagli enti medesimi ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, c.c.

Di conseguenza, ai fini che qui interessano, la legge "sulle quote rosa" ricomprende nel suo alveo applicativo anche le società che gestiscono servizi pubblici locali laddove (controllate o) interamente partecipate dal socio pubblico e dunque le disposizioni in essa contenute devono essere necessariamente contemperate con quelle dell'art. 4, comma 5, decreto *spending review 2*, di cui si è detto sopra.

Il combinato disposto delle stesse ci dirà pertanto quale sarà, d'ora innanzi, l'assetto di governo delle società pubbliche.

In particolare, considerato che nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, un terzo degli stessi dovrà appartenere al genere meno rappresentato, di ciò dovranno necessariamente tenere conto i Consigli degli enti localinel dettare, ex art. 42, comma 2, lettera *m*, T.U.E.L., gli indirizzi per la conclusione di quelle "intese" atte ad individuare i candidati eleggibili (cfr. art. 4, comma 5, D.L. 95/2012).

Allo stesso modo, ne dovrà tenere conto l'ente locale-socio unico, per le ipotesi in cui lo Statuto preveda che ad esso competa la nomina diretta dei componenti il consiglio di amministrazione, *ex* art. 2449 c.c..

Inoltre, laddove sia prevista la modalità del voto di lista[47], gli statuti delle società dovranno prevedere modalità di composizione delle liste tali da garantire l'accesso del genere meno rappresentato, nelle proporzioni fissate dalla legge. In tal senso, l'art. 2, comma 2,

professionale tra uomini e donne, soprattutto in quei ruoli di vertice, in cui lo scarto tra la percentuale di presenza dei due sessi si fa davvero evidente. In data 1 marzo 2011 la Commissione europea ha presentato una relazione sui progressi realizzati nella parità tra uomini e donne nel 2010, in cui un ampio capitolo è dedicato alla parità di genere nel settore economico.
Per quanto riguarda in particolare le donne nel processo decisionale, la Commissione rileva che, nonostante il fatto che sempre più numerose siano le donne altamente qualificate e che la partecipazione al mercato del lavoro delle donne sia in aumento, esse sono tuttora minoritarie rispetto agli uomini in posti di responsabilità nella politica e nelle imprese, specialmente ai più alti livelli. I dati raccolti nel documento di lavoro su cui si fonda la relazione (SEC(2011)191), mostrano che, nonostante una percentuale del 45.5% dei lavoratori sia di sesso femminile, il numero di donne con funzioni direttive nell'UE è inferiore ad un terzo (raggiungendo una percentuale del 32.8%). In generale, secondo la Commissione la disparità tra uomini e donne nell'ambito delle funzioni direttive non si è modificata sostanzialmente, salendo da 30.7% nel 2000 a 32.8% nel 2009.
A fronte di tale quadro, la Commissione ha ribadito che la partecipazione paritaria di donne e uomini ai processi decisionali è una necessità democratica ed economica che va presidiata e garantita ed ha affermato che, benché controversa, la migliore strategia sembra comunque essere l'introduzione di quote per via normativa. Cfr. a tal proposito il Dossier di documentazione della Camera dei Deputati – XVI Legislatura, n. 456 del 23.03.2011 dal titolo: "*Parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate - A.C. 2426-2956-B - Elementi per l'istruttoria legislativa*" in http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/FI0466__0.html.

45 Quanto alla definizione di controllo, dispone l'art. 2359, commi 1 e 2, c.c. quanto segue: «Sono considerate società controllate:
1.le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi».

46 Vd. *Supra* par. 1, in nota n. 6.

47 Sull'incompatibilità tra voto di lista e adozione del sistema dualistico nelle società quotate si veda A. Busani, G. O. Mannella, *"Quote rosa" e voto di lista*, in Le Società, 2012, 1, Ipsoa, Milano, 2012.

D.P.R. 251/2012, espressamente prevede che: «Qualora sia previsto per la nomina degli organi sociali il meccanismo del voto di lista, gli statuti disciplinano la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge».

Si è visto, che al genere meno rappresentato deve essere garantito almeno un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione (e l'organo di controllo). Bisogna tuttavia precisare che tale previsione non entra subito nell'ordinamento "a pieno regime". L'art. 3, comma 2, D.P.R. 251/2012, rubricato «Decorrenza» prevede infatti che «per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto» dei membri degli organi di gestione e controllo.

Inoltre, ancora l'art. 3, al comma primo, sancisce il carattere temporaneo della disciplina in esame stabilendo che le società pubbliche ad essa sottoposte, debbano assicurare la quota di genere «per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore» del regolamento attuativo, D.P.R. 251/2012.

La previsione citata ha invero carattere poco chiaro e della stessa possono essere fornite almeno due opzioni interpretative.

Da un lato, la disposizione potrebbe essere intesa nel senso che, una volta introdotto un determinato criterio di riparto tra generi nello statuto, il medesimo debba restare invariato per tre mandati consecutivi[48].

Dall'altro lato invece, potrebbe ritenersi che la presenza della "quota rosa" imposta e quindi resa obbligatoria dalla riforma, divenga in realtà facoltativa una volta scaduto il predetto termine dei «tre mandati». In tal senso, il carattere temporaneo della L. 120/2011 andrebbe ricondotto all'aspettativa che, nel lungo periodo, le società si adeguino spontaneamente al principio della parità di genere negli organi di vertice, cosicché una volta che la partecipazione femminile sia incrementata secondo gli standard perseguiti, le società proseguano lungo questa linea di tendenza, senza espresse imposizioni legislative.

Sia il tenore letterale del testo normativo, sia la *ratio* della disposizione sembra condurre nell'ultima direzione tracciata.

La riforma in commento infatti mira a garantire la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo e pertanto l'obiettivo è quello di garantire una determinata presenza del genere meno rappresentato, a prescindere dalle scelte operate dalle singole società in sede di modifica statutaria purché, beninteso, rispettino la "quota rosa".

Per concludere, va osservato che la mancata osservanza delle disposizioni richiamate comporta per la società un'aspra sanzione, consistente nella decadenza dell'intero organo amministrativo (o di controllo). Prevede infatti l'art. 4, comma 5, D.P.R. 251/2012 che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità, laddove accerti il mancato rispetto della quota stabilita, «diffida la società a ripristinare l›equilibrio tra i generi entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fissa un nuovo termine di sessanta giorni ad adempiere, con l›avvertimento che, decorso inutilmente detto termine [...] i componenti dell›organo sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione dell›organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.».

6. L'adeguamento statutario

Un'ultima questione da affrontare riguarda la necessità o meno di adeguare gli statuti sociali alla luce delle nuove previsioni normative.

Occorre cioè chiedersi se sussista l'obbligo dell'adeguamento statutario ovvero se le nuo-

48 Eminente dottrina ritiene infatti che «la legge potrebbe però interpretarsi [...] come espressione della volontà del legislatore di imporre che, una volta introdotto un dato "criterio di riparto" tra i generi, il medesimo non possa essere variato per tre esercizi consecutivi.». Tali autori aggiungono tuttavia la necessità di una interpretazione teleologicamente orientata della normativa che «ne imponga una lettura correttiva, e cioè che limiti la vincolatività del riparto alle sole variazioni "peggiorative" del criterio di riparto, senza dunque impedire quelle migliorative.». In questo senso, anche se in riferimento all'art. 1 L. 120/2011, *ibidem*, cit. p. 57.

ve disposizioni trovino applicazione automaticamente, poiché le clausule relative al numero ed al genere degli amministratori divenute difformi per sopravvenire di norma imperativa (rispettivamente l'art. 4, decreto *spending review 2* e la cosiddetta "legge sulle quote di genere") potranno essere di diritto sostituite con le nuove disposizioni.

Ciò premesso, si devono tuttavia svolgere considerazioni in parte diverse per ciascuno dei due provvedimenti considerati, infatti, mentre l'art. 4, D.L. 95/2012 nulla dice di preciso sul punto, la L. 120/2011 sembra risolvere più chiaramente la questione.

Quanto alla prima disposizione richiamata, possiamo affermare alla luce delle argomentazioni sopra svolte che anche a prescindere dalla modifica statutaria la disciplina legale si imporrà su quella contrattuale difforme e pertanto il numero degli amministratori eventualmente eccessivo rispetto a quello previsto dalla norma in commento, dovrà essere ridotto al numero massimo stabilito *ex lege*.

Si tratterà dunque di ricondurre a tre, ovvero a cinque il numero dei membri del consiglio di amministrazione, sulla base del suddetto parametro patrimoniale coordinato con quello della «rilevanza» e «complessità» delle attività svolte (di cui all'art. 4, comma 5, I periodo, D.L. 95/2012). Giova qui ribadire a tale proposito che, per la valida nomina di cinque componenti non sarà sufficiente la soddisfazione del requisito patrimoniale ma sarà altresì necessario che gli enti locali soci abbiano così disposto nell'esercizio dei loro poteri di indirizzo .

La L. 120/2011, come si è già anticipato, risolve la questione prospettata più chiaramente, imponendo in capo ai soggetti destinatari della legge medesima un obbligo di *facere* consistente appunto nel necessario adeguamento statutario in ossequio alle nuove disposizioni.

L'art. 2, comma 1, del decreto attuativo, D.P.R. 251/2011 stabilisce infatti espressamente che le società ricomprese nell'alveo applicativo della legge in parola «prevedono nei propri statuti» determinate modalità di nomina per gli organi di amministrazione e controllo, ove collegiali, atte a garantire l'equilibrio tra i generi.

Nello stesso senso peraltro sembra di potersi leggere anche la previsione dell'art. 4, comma 5, ultimo periodo, D.P.R. 251/2012 che, per il caso di mancato rispetto della cosiddetta quota di genere, prevede quale sanzione la decadenza dei componenti dell'organo sociale costituito in modo difforme e la ricostituzione dell'organo medesimo «nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto». Quest'ultimo inciso in effetti pare dissolvere ogni dubbio: non si comprenderebbe invero la ratio di un rinvio alle modalità di nomina statutarie, se queste non fossero conformi alla normativa vigente.

Per concludere dunque sul punto, salva in ogni caso la prevalenza della disciplina legale su quella statutaria da essa difforme, le società pubbliche saranno comunque tenute ad adeguare i propri statuti, quantomeno alla L. 120/2011 per le ragioni appena viste. Di conseguenza, sembra ragionevole che in sede di modifica statutaria, esse provvedano ad entrambi gli adattamenti necessari, sia prevedendo che negli organi di amministrazione e controllo venga garantita la cosiddetta quota di genere, sia fissando il numero degli amministratori alla luce del decreto *spending review* 2.

Art. 4, D. L. 95/2012,
siccome convertito con modificazioni
dalla L. 135/2012.

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche.
1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.

2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A..

3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di ConsipS.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presen-

te decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in houseproviding. I termini di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su propostadel Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.

4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano all'associazione di cui al decreto

legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012.

7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. È ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house [e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui]. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

10. A decorrere dall'anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate. Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo

e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.

Silvia Rosina, laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova, attualmente dottoranda presso la Scuola di Dottorato in Giurisprudenza della stessa Università.

silvia_rosina@libero.it

Responsabilità eso-familiare da nascita indesiderata: casistica giurisprudenziale in materia di errata diagnosi prenatale

Daniela Infantino

Abstract

Un accostamento inusuale: famiglia e responsabilità civile. Prima di cambiare la responsabilità civile è cambiata la famiglia. Il crescente aumento dei casi di malpractice medica ha evidenziato gli aspetti peculiari della responsabilità medica. In particolare, la nascita di un bambino malformato, come conseguenza di errata diagnosi prenatale, ha sollevato diverse problematiche anche e non solo di tipo giuridico.

Parole chiave

Illeciti;
Eso-familiari;
Errata diagnosi;
Nascita indesiderata;
Risarcimento.

La famiglia è sempre stata considerata come un luogo sacro, quasi inattaccabile, un rifugio dove si può trovare conforto, un ambito di recupero psicofisico.

Ma la famiglia può anche essere fonte di stress, di insoddisfazione, di problemi, di disagi, di sofferenze e trasformarsi, allora, in un luogo in cui maturano patologie, devianze, alle volte anche crimini efferati.[1]

Per questo, se nel passato si avvertiva un certo timore nell'accostare la famiglia alla responsabilità civile, oggi, invece, sia la giurisprudenza sia la dottrina, in un percorso iniziato negli anni 80, sono concordi nella necessità che sia l'una che l'altra si sono dovute necessariamente adattare ai mutamenti storico-sociali che negli ultimi anni si sono succeduti nel nostro paese.

Così anche la definizione della famiglia, paragonata ad un'isola che il mare del diritto può soltanto lambire,[2] è cambiata, non è più attuale.

La famiglia resta un'isola nel mare del diritto sino a quando è capace da sola di darsi ordine, di fare del diritto al suo interno; altrimenti anche la regola giuridica è parte della realtà della famiglia.[3]

Uno dei compiti, o meglio, uno tra i compiti del giurista è quello di riuscire a fornire una chiave di lettura del sistema normativo al passo con i tempi.

Talvolta le regole del diritto positivo risultano sufficientemente elastiche da consentire all'interprete di ricondurvi le nuove fattispecie che la quotidianità offre alla sua attenzione; talaltra, le regole non sono suscettibili di interpretazione estensiva, a causa della tassatività con cui sono state formulate dal legislatore.

Spetta, quindi, al giurista il compito preciso di forzare, per così dire, il sistema, di far vibrare la voce della dottrina contro il rigore normativo, di richiamare, in buona sostanza, l'attenzione sulle maggiori problematiche.

Il sistema risarcitorio è passato dall'impostazione tradizionale propria del Codice Civile del 1942, che poneva l'attenzione essenzialmente sul denaro, sul patrimonio e sulla ricchezza, a quella che possiamo definire di

1 P. Cendon, *Dov'è che si sta meglio in famiglia?* in *Persona e Danno*, Trattati, Milano, 2004.

2 A. C. Jemolo *La famiglia e il diritto*, in *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Milano, 1957, 222-224.

3 Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in *Giust. civ. Mass.*, 1993, 624-626.

personalizzazione del sistema risarcitorio del diritto privato, dove l'attenzione si è spostata sulla persona.

Dall'accostamento tra responsabilità civile e famiglia, sono emersi due distinti gruppi di illeciti: gli illeciti di tipo eso-familiare, ossia quei torti commessi da un componente terzo estraneo alla famiglia contro uno o più componenti della famiglia o contro l'insieme della cellula domestica, e gli illeciti di tipo endo-familiare, ovvero torti compiuti da membri della famiglia verso altri membri della famiglia stessa: marito contro moglie – figli contro genitori.

Verranno qui analizzate alcune ipotesi di risarcimento del danno con riferimento ai danni eso-familiari, in particolare, alcune figure di illeciti rientranti nella categoria generale denominata "nascita indesiderata" e collegati quasi tutti a casi di *malpractice medica*, quali errata o tardiva diagnosi.

Aspetti dunque di vita quotidiana vanno ad intersecarsi, ad interagire con il rimedio della Lex Aquilia.

È chiaramente difficile pensare che la nascita di un bambino, frutto dell'amore tra i genitori – momento in cui gli stessi si realizzano come tali – possa essere considerata indesiderata – non voluta.[4]

In sostanza l'attesa trepidante della nascita si trasforma in un momento che viene vissuto come evento spiacevole, meritevole di essere risarcito. Il danno da nascita indesiderata è un danno c.d.catastrofico[5]: esso devasta in modo definitivo tutta la vita dei danneggiati i quali saranno costretti, vita natural durante, a dover convivere con le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito.

La nascita non voluta può essere la conseguenza di

- mancata o insufficiente informazione dei genitori da parte del medico sui rischi per il nascituro di venire alla luce menomato;
- un intervento non riuscito di interruzione di gravidanza;
- un'operazione di sterilizzazione priva di successo;
- errori medici nella fase del parto.

A seguito dell'evoluzione scientifica e del continuo perfezionarsi delle tecniche diagnostiche, ci si trova spesso di fronte a richieste di risarcimento per danni causati dalle cosiddette "nascite indesiderate".

Ma quali i motivi e i fattori che hanno portato alla ribalta questo fenomeno? Sicuramente l'evoluzione socio-culturale, la crescente ricerca del benessere, del bello, l'esistenza di programmi sanitari volti ad evidenziare eventuali malattie genetiche; da ultimo, ma non meno importante, la legge istitutiva dell'interruzione di gravidanza, che peraltro non prevede la possibilità di ricorrere all'interruzione di gravidanza se non nei casi espressamente previsti dagli articoli 4 e 6[6]; nel nostro ordinamento non è infatti ammesso l'aborto eugenetico.

È come se si tendesse alla ricerca del "bello" e, pertanto, quando qualcosa potrebbe andare male, ci sarà sempre qualcuno contro cui agire, un colpevole dal quale farsi risarcire.

Dunque la nascita non rappresenta più un evento magico, fortissimamente voluto, bensì, al contrario, diventa un evento imposto dalla situazione che si è venuta a creare e che si sarebbe potuta evitare.

Come detto le ipotesi di illecito eso familiare possono derivare da "errore nella consulenza genetica", ovvero nelle diagnosi prenatali.

Secondo statistiche, la previsione delle diagnosi prenatali normalmente porta a mettere alla luce bambini sani.

Circa il 98% delle diagnosi è esatta. Ma cosa succede in quel 2%?

Cosa succede quando il figlio, in questo caso desiderato e voluto e vissuto come un vero momento magico, nasce con delle malformazioni (che ovviamente potevano essere rilevate durante le diagnosi prenatali)?

Quali le reazioni da parte dei genitori?

4 Interessante la lettera di un padre di un bambino con sindrome di down, in http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=40507&catid=81&Itemid=328&contentid=0&mese=10&anno=2012.

5 G. Buffone *Wrongful birth*, in *Trattato dei Nuovi Danni* a cura di P. Cendon, Padova, 2011.

6 Legge 22 maggio 1978 n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.

Uno studioso[7] ha previsto cinque fasi:

- lo shock alla notizia del figlio nato con delle malformazioni,
- l'incredulità e il rifiuto della notizia,
- l'angoscia e la rabbia,
- l'adattamento (necessario) alla nuova realtà,
- la riorganizzazione della vita.

Da qui alcune pronunce significative:

CASS. SEZIONE III 11 MAGGIO 2009 N. 10741[8]

Una donna che non riusciva ad avere figli si sottopone a terapia farmacologica con un medicinale prescrittole da due medici napoletani. La donna resta incinta ma dà alla luce un bambino con gravissime malformazioni, consistenti in "ectrodattilia del tipo monodactilus agli arti superiori (ovvero malformazione congenita per mancanza di uno o più falangi ovvero un solo dito agli arti superiori), lobster olge algia agli arti inferiori (ovvero grave artrosi agli arti inferiori) e ipospadia e atresia anale (ovvero problemi legati al pene e carenza del foro anale). Il tutto causato dall'assunzione di un farmaco avente effetti teratogeni. I genitori agiscono per il risarcimento del danno nei confronti dei medici ritenuti responsabili di non averli informati dei rischi connessi all'assunzione del farmaco. La corte, con la sentenza in questione, condanna al risarcimento del danno i sanitari per omessa informazione degli effetti del farmaco.

CASSAZIONE SEZIONE III, 4 GENNAIO 2010 N.13[9]

La pronuncia trova origine in una delicata e complessa situazione, che vede due coniugi adire le vie giudiziali per ottenere il risarcimento del danno patito a seguito della nascita della figlia, affetta da una gravissima patologia non tempestivamente diagnosticata in gravidanza dai medici della struttura sanitaria alla quale si erano rivolti.(Si trattava di agenesia totale di un arto e focomelia dell'altro).

Viene risarcito il danno esistenziale patito da entrambi i genitori in conseguenza della tardiva diagnosi della malformazione del nascituro; tale ritardo, infatti, ha impedito agli stessi di esercitare in tempo la scelta di un'eventuale interruzione di gravidanza.

La Corte ha osservato che la nascita indesiderata determina una radicale trasformazione delle prospettive di vita dei genitori, i quali si trovano esposti a dover misurare (non i propri specifici valori costituzionalmente protetti) ma la propria vita quotidiana, l'esistenza concreta, con le prevalenti esigenze della figlia, con tutti gli ovvi sacrifici che ne conseguono: le conseguenze della lesione del diritto di autodeterminazione nella scelta procreativa finiscono per consistere in rovesciamenti forzati dell'agenda. La corte ha concluso stabilendo che la fattispecie in esame sembra costituire un caso paradigmatico di lesione di un interesse che non determina un prevalente danno morale o biologico, peraltro sempre possibile, ma impone al danneggiato di condurre giorno per giorno, nelle occasioni più minute come in quelle più importanti, una vita diversa e peggiore di quella che avrebbe altrimenti condotto.[10]

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE DI FRATTAMAGGIORE, 14 APRILE 2010 N.124[11]

Anche in questo caso la pronuncia riguarda un caso di errore diagnostico in cui il medico

7 D. Drotar *The adaptation of parents to the birth of a defective child*, Psycol. Stud. Child, 1961, 3-29.

8 http://www.altalex.com/index.php?idnot=46182.

9 http://www.e-glossa.it/news/cass._civ.,_sez._iii,_n._13_del_4_gennaio_2010._risarcibilit%C3%Ao_del_danno_esistenziale_per_omessa_diag_1540.aspx

10 La sentenza in questione sembra in qualche modo reintrodurre la apparentemente svalutata categoria del danno esistenziale. Si tratta indiscutibilmente di una decisione flessibile, di apertura. Pur senza contestare i baluardi affermati nelle celeberrime sentenze gemelle o sentenze di San Martino del 2008, la Suprema Corte tangibilmente dà prova di risarcire i pregiudizi anche esistenziali. Si veda http://www.personaedanno.it/danno-esistenziale/cass-sez-iii-4-gennaio-2010-n-13-pres-morelli-rel-filadoro-bene-ha-fatto-la-corte-di-appello-a-liquidare-il-danno-esistenziale-antonello-negro.

11 http://www.iussit.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1359.

era incorso nel non comunicare /informare ai genitori la malformazione (agenesia dell'arto inferiore sinistro, ovvero completa mancanza dello stesso che era infatti costituito da un moncone di pochi centrimetri), impedendo quindi alla gestante la possibilità di interrompere la gravidanza. Con il provvedimento il giudice monocratico evidenzia, con una elaborata motivazione, la colposa negligenza del medico e condanna quest'ultimo al risarcimento del danno nei confronti sia della madre sia del padre. In particolare, riconosce ad entrambi un danno biologico.

Con riferimento ad ulteriori voci di danno, il giudice campano prende le mosse dal nuovo orientamento dato dall'interpretazione dell'articolo 2059 del codice civile da parte dei Giudici apicali, e cioè che il pregiudizio derivante dalla lesione di un interesse costituzionalmente garantito vada, in quanto tale, risarcito anche al di fuori della previsione normativa del 2059. L'interesse dell'individuo che sottende ad una paternità e maternità consapevole, ovvero di avere dei figli, così come di non avere dei figli, costretti ad una vita breve o segnata da una grande sofferenza dovuta a malformazioni o patologie gravemente invalidanti, il tutto connesso con la pianificazione familiare, deve costituire oggetto di tutela costituzionale e trova il suo fondamento negli articoli 2 e 29 della Cost., la cui violazione costituisce appunto un "danno ingiusto".

Cass. civ., III Sez., sent. 13 luglio 2011, n. 15386[12]

Moglie e marito fanno ricorso contro sanitari e Asl di Frosinone dopo che la donna dà alla luce una bimba con gravi malformazioni, nonostante una diagnosi di normalità morfologica del feto durante la gravidanza.

La Cassazione chiarisce che la non visualizzazione del feto nella sua interezza durante l'ecografia morfologica (non erano visibili gli arti) non è imputabile ai sanitari, bensì alla limitatezza ed inidoneità delle attrezzature a loro disposizione. La Suprema Corte, tuttavia, dichiara la loro responsabilità in quanto comunque tenuti ad informare la paziente: dei limiti dell'accertamento operato, della possibile conseguente inesattezza della diagnosi elaborata e dell'opportunità di accedere a centri di più elevata specializzazione che, servendosi di strumenti diagnostici all'avanguardia, possono fornire un'analisi più approfondita e corretta.

È obbligo del sanitario, qualora formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto, anche sulla base di esami strumentali che non hanno consentito, senza sua colpa, di visualizzare il feto nella sua interezza, di informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell'esercizio da parte di costei del diritto di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti.

Cass. Sez. III 2 ottobre 2012 n. 16754[13]

Anche in questa sentenza ci troviamo di fronte ad una richiesta di risarcimento del danno per nascita malformata: una donna, già madre di due figli normodotati, si rivolge al ginecologo per effettuare tutti gli accertamenti necessari volti ad escludere la malformazione del feto. La donna aveva rappresentato al medico che la nascita di un bimbo sano fosse per lei condizione imprescindibile per la prosecuzione della gravidanza. L'esame diagnostico posto in essere dallo specialista fu il TRITEST. (Trattasi di un esame di screening prenatale per le anomalie cromosomiche più diffuse. Si effettua tra la 15 e la 18 settimana di gravidanza con un prelievo di sangue. Dalla valutazione del dosaggio nel sangue materno di tre sostanze che hanno origine dal feto e dalla placenta, e dalla conseguente corrispondenza ai parametri normali, si evidenziano le anomalie genetiche.). Al termine della gravidanza nasce una bambina affetta da sindrome di Down.

La pronuncia si interroga in particolare su chi siano i soggetti titolari della posizione giuridica degna di tutela e se sussiste una legittimazione d'agire in capo al neonato.

12 http://www.altalex.com/index.php?idnot=53948.

13 http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=3126.

Madre e padre, nulla quaestio, anche sulla base dei precedenti giurisprudenziali. (Nel caso di specie la gestante aveva fatto una richiesta di precisa istanza diagnostica al fine di interrompere la gravidanza).

La Corte riconosce anche agli altri componenti della famiglia – agli altri figli – il diritto al risarcimento del danno consistente nell'inevitabile minor disponibilità dei genitori nei loro confronti, in ragione del maggior tempo necessariamente dedicato al figlio affetto da handicap, nonché della diminuita possibilità di godere di un rapporto parentale con i genitori stessi costantemente caratterizzato da serenità e distensione, le quali appaiono non sempre compatibili con lo stato d'animo che ne informerà il quotidiano per la condizione del figlio meno fortunato.

Ma la Corte fa ancora di più e cioè riconosce la legittimazione attiva anche in capo al neonato, sottolineando che il vivere una vita malformata è di per sé una condizione esistenziale di potenziale sofferenza, ed intervenire in termini risarcitori serve a che quella condizione umana ne risulti alleviata, assicurando al minore una vita meno disagevole.

Dalla veloce analisi dei casi sopra esposti si delinea una legittimazione ad ottenere il risarcimento in capo a più soggetti.

Di certo la madre, in quanto titolare del diritto soggettivo perfetto all'interruzione della gravidanza, ma anche il padre, non in quanto titolare del diritto soggettivo all'interruzione della gravidanza, ma perché l'omessa informazione alla madre, incidendo sulla pianificazione familiare (art. 29 Cost. e 144 c.c.) genera un danno non patrimoniale che in quanto lesivo di una situazione di rango costituzionale, è risarcibile.

Da ultimo anche i familiari (altri figli ad esempio, o il nascituro) del titolare della posizione giuridica soggettiva primaria ogni qualvolta, a causa del fatto illecito da parte del terzo, costoro subiscano la compromissione delle loro attività realizzatrici, ovvero sia pregiudicato il rapporto parentale.

La vittima primaria dunque ha diritto ad essere risarcita per il danno non patrimoniale per:

- la sofferenza morale causata dal non aver potuto optare per l'interruzione della gravidanza;
- lo stravolgimento delle abitudini di vita;
- lo stato di stress e affaticamento con conseguente pericolo per la salute.
- A ciò si aggiunga anche la compromissione della vita sessuale.

Quanto agli altri soggetti legittimati il risarcimento potrà avvenire per:

- alterazione dell'assetto e organizzazione della famiglia, lo sconvolgimento delle abitudini della vita dei congiunti e la perdita della serenità familiare;
- la necessità di prestare assistenza in favore del soggetto nato malformato, con rinuncia alle precedenti attività;
- la compromissione del rapporto genitoriale e l'infelicità conseguenti alla nascita del figlio macroleso.

C'è da dire infine che per il risarcimento del danno non patrimoniale, l'illecito va allegato e provato, anche mediante il ricorso ad elementi di carattere indiziario, essendo escluso un danno *in re ipsa*.

Daniela Infantino, professore a contratto presso l'Università degli Studi di Trieste

daniela.infantino@scfor.units.it

Il matrimonio e le nuove famiglie. Evoluzione e crescita di modelli sociali in Europa

Marinella Perosa

Abstract

Le interpretazioni ed i significati attribuiti alla famiglia ed al matrimonio sono in una cruciale fase di cambiamento socio-giuridico, che si sta rapidamente espandendo su scala mondiale. Una riflessione sui più recenti accadimenti in Europa consente di mettere in evidenza quali siano gli orientamenti, i contrasti e le possibili soluzioni poste in essere, ispirate ai principi condivisi del rispetto dell'individuo e di non discriminazione, mentre la realtà italiana non riesce a tradurre le decisioni giurisprudenziali in un'adeguata previsione legislativa che dia tutela alle nuove forme di famiglia, già presenti nella società.

Parole chiave

Famiglia;
Famiglie di fatto;
Matrimonio;
Matrimonio omosessuale;
Unioni civili;
Convivenza;
Diritti civili.

Viviamo un momento storico denso di contrasti e contraddizioni ma, al tempo stesso, di particolare interesse sociologico, giuridico e civile. Entro la prima metà di questo 2013 si concluderà l'iter parlamentare di approvazione delle leggi che consentono il matrimonio alle coppie omosessuali sia in Francia che in Inghilterra. Il primo passaggio di tali leggi rispettivamente all'*Assemblée nationale* ed alla *House of Commons* ha dato esito favorevole così come il secondo passaggio necessario all'approvazione definitiva al *Sénat* francese. Se tale esito fosse confermato anche dalla *House of Lord* inglese, salirebbero a 10 gli Stati europei[1] che hanno ufficializzato l'apertura dell'istituto del matrimonio alle coppie omosessuali.

Di converso, quasi contemporaneamente, l'Ungheria, in notevole distanziamento dagli obiettivi comuni europei, sta procedendo ad una problematica, sia politicamente che socialmente, modifica della propria Costituzione, nella quale, tra gli altri provvedimenti, viene negata una qualsiasi forma di tutela giuridica a qualsiasi tipo di convivenza, con una ridefinizione della categoria di "famiglia" che non includerà più le coppie non sposate, quelle senza figli e quelle formate da persone dello stesso sesso.[2]

Questi accadimenti sono rilevanti da molti punti di vista. Indubbiamente si tratta di procedimenti autonomi relativi all'instaurazione di norme di sovranità nazionale, poiché l'ambito del diritto di famiglia è di competenza nazionale ma, quando esprimono volontà di rispetto ed allargamento delle libertà delle persone, è altrettanto indubbio che fanno parte di un movimento culturale ampio e profondo, le cui radici affondano nella Dichiarazione

1 Attualmente il matrimonio omosessuale è consentito in 8 paesi: Paesi Bassi dal 2001, Belgio dal 2003, Spagna dal 2005, Norvegia dal 2008, Svezia dal 2009, Portogallo ed Islanda dal 2010, Danimarca dal 2012.

2 Varie fonti stampa ed internet. La citazione è dal sito www. Ilpost.it, visitato il 11/03/2013.

dei Diritti Umani[3] ed in quelle affermazioni di diritti civili in ambito europeo[4] che hanno progressivamente consentito maggiore visibilità sociale alle esigenze di gruppi ed istanze non maggioritarie, ma non per questo non meritevoli di attenzione e tutela giuridica, nel rispetto delle caratteristiche di ispirazione democratica di partecipazione ed interazione tra i cittadini e gli organismi statali e sovranazionali di governo e di amministrazione.

Il matrimonio è sempre stato considerato l'istituto base della struttura sociale della famiglia, ma il suo costituirsi non è stato lineare, né dal punto di vista storico né geografico, né per ciò che concerne i radicali mutamenti dello *status* dei coniugi, delle finalità e del modo di conduzione del rapporto, nonché le sue conseguenze.[5]

La storia ed il diritto, insieme ad un'analisi sociologica nel senso più vasto, ovvero che includa anche aspetti antropologici, psicologici, economici e politici, offrono una visione globale in cui emerge la necessità intrinseca in ogni sistema giuridico di regolamentarne la forma ed il funzionamento, attraverso lo sviluppo di un proprio diritto di famiglia. La difficoltà maggiore, condivisa sia dai vari sistemi di *civil law* sia da quelli di *common law*, si è sempre esplicata nelle modalità di interazione tra il diritto e la famiglia stessa, ovvero tra il diritto privato ed il diritto pubblico, tra interferenze e/o intrusioni nell'ambito di un atto negoziale che non può esistere senza la libera volontà degli individui ma che non può veder sottratte le norme intese a tracciare la cornice della struttura familiare.[6]

Ed è proprio la struttura familiare l'aspetto dell'istituto matrimoniale che con più frequenza ha scardinato il sistema. Ricordando che *"family law follows rather than sets social trends"*[7], è possibile osservare come, dal decennio 1960/1970 in poi, si sia allentata la precedente organizzazione gerarchica: dall'affermazione del divorzio all'acquisizione del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, all'equiparazione tra figli legittimi e naturali.

Anche in questo caso la relativa sincronia di attuazione delle normative innovatrici tra i vari paesi europei consente di non considerare tale avvenimento come una mera coincidenza temporale in quanto la portata di tali riforme appare sviluppata in modo originale dal singolo Stato, al di là di una costanza di contenuti ed obbiettivi. Inoltre va considerata la maggiore permeabilità dei modelli in ambito europeo grazie sia alla più veloce rete di informazioni a disposizione e soprattutto in conseguenza della necessità di adeguamento che si instaura "a catena" tra i vari stati dell'Unione europea, per consentire l'applicazione di norme comuni pur se non uniformi, atte a rispondere alle finalità europee di libera circolazione e di non discriminazione dei cittadini.

Per dare il senso di quanto forte, attivo e presente sia il dibattito sociale ed ancor di più quello giuridico è sufficiente ricordare che nella primavera 2012 una proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla parità tra uomini e donne[8] ha ottenuto la maggioranza dei voti dopo un aspro dibattito concentrato sul punto 7 in cui «si rammarica dell'adozione da parte di alcuni Stati membri di definizioni restrittive di

3 *Universal Declaration of Human Rights*, 1948 , Art. 16:
«Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato».
United Nations Human Rights, www.Ohchr.org

4 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – CEDU, Nizza 2000,
Articolo 9 - Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia:
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
www.europarl.europa.eu/charter/default__it.htm

5 J. Goody, *La famiglia nella storia europea*, Roma-Bari, 2000.

6 A.de Vita, *La specificità del diritto di famiglia e i limiti dell'ordine giuridico*, in F.Brunetta d'Usseaux e A. D'Angelo (a cura di), *Matrimonio, matrimonii*, Milano, 2000.

7 R. Frank, *The Status of Cohabitation in the Legal Systems of West Germany and Other West European Countries,* in *Am.J.Comparative Law,* 1985

8 *Relazione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea* (2011/2244(INI))A7-0041/2012 della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, relatore S. in'tVeld, website Parlamento europeo

"famiglia" con lo scopo di negare la tutela giuridica alle coppie dello stesso sesso e ai loro figli; ricorda che il diritto dell'UE viene applicato senza discriminazione sulla base di sesso o orientamento sessuale, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

È attualmente pronto un *Rapporto sui diritti civili e commerciali*[9] che verrà sottoposto a votazione nel novembre di quest'anno dove, tra molte altre cose, il Parlamento europeo invoca una maggiore integrazione tra gli stati per quanto concerne il riconoscimento dei documenti di stato civile, affermandone l'importanza al fine di ottenere parità di trattamento dei cittadini europei nell'ambito dei paesi dell'Unione. Rapporto che viene, fin dalla sua formazione quale proposta nel 2010, duramente criticato per questa asserita intromissione nei funzionamenti interni degli stati, ma le cui motivazioni coincidono con gli scopi da sempre perseguiti nell'ambito dell'Unione europea. Sono da sottolineare dunque gli effetti positivi di un eventuale rinnovamento anche, ma non solo, per quanto concerne il progressivo riconoscimento dei matrimoni omosessuali, ma soprattutto per le conseguenze pratiche di rimozione di procedure obsolete o semplificazione di procedure complesse che riguardano una pluralità di situazioni possibili, che potrebbero essere sanate con un effettivo vantaggio nel rapporto cittadino e istituzione. Vorrei far notare la sopravvivenza della pratica del "nulla osta" necessario ai fini matrimoniali che, se in certa maniera comprensibile per il matrimonio contratto tra uno o entrambi gli sposi extracomunitari, appare obsoleto per i cittadini europei risiedenti stabilmente in un paese europeo diverso da quello "originario".[10]

In questa prospettiva e per quanto riguarda le ricadute pratiche degli orientamenti europei va citata la sentenza emessa il 13 febbraio 2012 il Tribunale di Reggio Emilia, dal Giudice Monocratico dott.ssa Tanasi, con la quale è stato accolto favorevolmente il ricorso di un cittadino uruguayano coniugato in Spagna con un cittadino italiano. Tale ricorso non chiedeva il riconoscimento del matrimonio spagnolo, non esistendone alcun presupposto al momento trattandosi di matrimonio tra due partner dello stesso sesso, ma sosteneva il diritto del richiedente di essere posto nella condizione di condurre una vita famigliare in Italia, ovvero di ottenere il permesso di soggiorno. Detto ricorso era fondato sulla recente sentenza n. 1328/2011 della Corte di Cassazione che afferma come la nozione di "coniuge" prevista dall'art. 2 d.lgs. n. 30/2007 deve essere determinata anche alla luce dell'ordinamento straniero in cui il vincolo matrimoniale è stato contratto. Lo straniero che abbia contratto in Spagna un matrimonio con un cittadino dell'Unione europea, dello stesso sesso, deve essere qualificato quale "familiare", ai fini del diritto al soggiorno in Italia, in quanto ad essere rilevante "non è lo status del ricorrente, che rimane estraneo all'ordinamento italiano, ma il suo diritto ad ottenere un titolo di soggiorno a norma della disciplina di derivazione comunitaria". Nella sentenza viene richiamata anche la pronuncia della Corte costituzionale n. 138 del 2010 dove recita che all'unione omosessuale, "intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso", spetta "il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia" e che il "diritto all'unità della famiglia che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare (...) costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana".

Ci sono altre due recentissime due sentenze, una della Corte dei diritti umani di Strasburgo (Cedu)[11] e una della Corte Costituziona-

9 /www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0252+0+DOC+XML+V0// IT: *Relazione sugli aspetti relativi al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto di famiglia e al diritto internazionale privato del Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma (2010/2080 INI)*, sito visitato il 28/02/2012

10 Cito inoltre il caso limite di una coppia, lui di Cipro, lei Finlandese (ma potrebbe essere italiana), che non possono sposarsi in quanto lui non può ottenere il nulla osta o qualsivoglia certificato di non impedimento che non esiste nelle previsioni di legge di quello Stato. EU Citizenship Report 2010 *Dismantling the Obstacles to EU Citizens' Rights*, www.ec.europa.eu/justice/citizen/files/com__2010__603__en.pdf, sito visitato il 02/03/2013.

11 Case of X and others v. Austria, Application n. 19010/07, di data 19/02/2013, sito web: hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-116735, visitato il 23/02/2013

le tedesca[12], che mettono analoga attenzione e tutela su posizioni ancora più specifiche. Al di là delle specificità dei casi esaminati, entrambe le corti con i rispettivi pronunciamenti hanno stabilito sostanzialmente che, qualora una legge nazionale legittimi le convivenze omosessuali, per queste devono valere le stesse regole previste per le coppie eterosessuali, anche in merito all'adottabilità di bambini, in virtù del principio della parità di trattamento.

In questo contesto così denso di mutamenti l'Italia continua a non proporre alcuna soluzione legislativa che possa costituire un riferimento idoneo, né nei confronti del matrimonio né con la realizzazione di forme alternative, già ampiamente diffuse altrove, come i vari tipi di unioni civili esistenti, ad esempio: *Civil Partnership, Pacs, Eingetragene Lebenspartnershaft, Registrirana istospolna partnerska skupnost,*[13].

L'istituto del matrimonio in Italia resta confinato alle disposizioni che fin qui lo hanno caratterizzato e se ne affrontano gli aspetti contrastanti o desueti nelle varie, frastagliate e laboriose sentenze nel dialogo costante di giurisprudenza e dottrina, tra la Corte Costituzionale, la Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo, la Corte di Cassazione ed anche le pronunce che emergono dalle sentenze dei Tribunali minori, spesso fortemente contraddittorie.

In sostanza si rimane ancorati alla definizione dell'art. 29 Cost. che identifica la famiglia come una "società naturale fondata sul matrimonio"[14] che appare francamente riduttiva se posta a confronto con il complesso stratificarsi di significati, corrispondenze, tradizioni culturali. Nell'interpretazione storicistica la norma non ha valore definitorio, ma rinvia al significato ed alla funzione che la società esprime nelle varie fasi della sua evoluzione storica.[15]

L'immagine contemporanea della famiglia somiglia più ad un caleidoscopio di possibilità piuttosto che ad uno statico punto di riferimento. I cardini della questione sono, per la maggior parte, invariati nel tempo: rapporti orizzontali tra i partner, rapporti verticali tra le generazioni, filiazione, parentela, rapporti economici, mentre sono in un flusso di costante cambiamento le modalità di interazione di questi elementi tra loro e, perciò, con la normativa vigente. Una riflessione approfondita sulle modificazioni interne al concetto stesso di famiglia offre una chiara visione di come le trasformazioni storiche non facciano altro che rafforzare, anziché demolire, questa cellula base della società, allargandone i confini. Constatando quanto la famiglia sia una costruzione storico-sociale, perciò differente e mutevole nelle forme e nelle regole che la identificano nello spazio e nel tempo,[16] non sembra corretto dedurre da questi mutamenti un effettivo stato di crisi bensì un costante ampliamento delle forme di creazione di una famiglia. In conseguenza di questo «le vicende familiari sono proprio testimonianza della forza e del potere delle regole, delle norme, e della capacità degli uomini e delle donne sia di inventarle per dare ordine ai propri rapporti,

12 Sentenza *Bundesverfassungsgericht* 1BvL/11 – 1BvR 3247/09, sito web: WWW.Bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20130219 _ 1bvl000111.html, visitato il 23/02/2013.

13 In Slovenia è stata presentata nel 2009 al Parlamento la proposta di consentire il matrimonio alle coppie omosessuali. La proposta è stata sottoposta a referendum nel marzo 2012 ed il 55,1 % dei votanti ha espresso parere negativo. Un provvedimento rifiutato in un referendum non può essere ripresentato per un periodo di un anno. Le coppie dello stesso sesso hanno però la possibilità di costituire delle unioni registrate ed hanno garanzie per tutti i diritti ad eccezione dell'adozione. Www.uaar.it; www.lastampa.it, sito consultato il 21/02/2013.

14 Sul punto cfr. le osservazioni di R. Bin, *La famiglia: alle radici di un ossimoro*, in "Studium juris", 2000, p. 1068: «Predicare della famiglia che essa è una società "naturale" e, ad un tempo, fondata sul "matrimonio" è predicare attributi tra loro incompatibili, dato che il matrimonio è un istituto giuridico che non appartiene affatto alle forme "naturali" dell'organizzazione sociale, ma a quelle convenzionali, determinate dalle regole contingenti poste dalla legislazione vigente. Non è affatto "naturale" che la gente si sposi, anche se la maggioranza lo fa (anzi, alcuni lo fanno più volte): è una libera scelta da cui derivano specifiche conseguenze giuridiche».

15 A. de Vita, *Filosofie e policies delle riforme europee: diritto di famiglia e influenza dei valori costituzionali*, in *Matrimonio, matrimonii* a cura di F. Brunetta d'Usseaux e A. D'Angelo, op. cit. pagg. 147 – 153.

16 C. Saraceno, *Coppie e famiglie, non è questione di natura*, Milano, 2012.

sia di modificarle quando le vedono troppo costrittive, o causa di ingiustizia nei rapporti tra i sessi e le generazioni.»[17].

La transizione in atto dunque concerne i diversi modi di fare famiglia ovvero il far luogo e dar riconoscimento alla complessità di formazioni sociali ricomprese nel termine e nel concetto di famiglia, che si è spostato dall'accezione più arcaica di famiglia patriarcale alle odierne famiglie mononucleari o viceversa, allargate; dalla rigida nomenclatura della famiglia "legittima" ad una più estesa comprensione delle formazioni sociali "naturali", ricordando come nel passato l'evento della maternità, intesa come sola relazione madre/figlio, non fosse considerato sufficiente a fondare una famiglia mentre, al momento attuale, l'avvento della procreazione assistita sposta ulteriormente l'orizzonte in cui si incontrano natura, tecnologia biologica, diritto e libertà; dall'avvento della coppia caratterizzata dalla complementarietà dei ruoli all'esistenza di famiglie dove i partner non cercano una simbiosi totalizzante ma, ad esempio, mantengono forme di autonomia all'interno della relazione vivendo in case separate o in città diverse pur mantenendo un rapporto stabile e duraturo nel tempo. Ed è in questo percorso che si modifica la nozione di famiglia, modifica che avviene contemporaneamente all'indebolimento dell'istituzione del matrimonio che non può restare uguale a se stesso se, cambiando i costumi, cambiano le motivazioni e le modalità con cui le persone decidono di stare insieme. L'ulteriore conseguenza riguarda la progressiva equiparazione della famiglia di fatto alla coppia coniugale, sia nell'esperienza soggettiva che nella legislazione in merito, per giungere, in questo momento storico, all'esigenza di legittimare socialmente anche coppie non eterosessuali.[18] In questo limbo si può dunque osservare che "i dati storico-sociali si stanno progressivamente frantumando: che sia un bene o un male, non sta al giurista stabilirlo. Ciò che quest'ultimo è tenuto però a segnalare è che tale frantumazione sta avvenendo a colpi di sentenze, e non in forza di processi politici di integrazione, a livello nazionale e a livello sovranazionale".[19]

Quello che accade concretamente è che alcuni elementi considerati finora impliciti al matrimonio stesso devono essere sottoposti ad una rielaborazione in conseguenza al fatto che sussistono motivazioni e spinte che ne invocano il cambiamento, come in passato era accaduto con l'affermazione del divorzio. Nel nostro paese la necessità dell'eterosessualità nel matrimonio non è direttamente ed espressamente prevista dalla Costituzione, né dal Codice Civile vigente, ma emerge come postulato o come riferimento in alcune disposizioni di tali fonti, ad esempio nell'art. 143 c.c. laddove indica "con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e doveri"; nell'art. 143 bis dove recita "la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito".

Nel tentativo di sanare tali idiosincrasie potrebbe essere utile avviare il processo di riforma del diritto di famiglia, cui aspirava il progetto "Amore civile", per eliminare le possibilità di discriminazione ed offrire tutela, partendo dal presupposto che ampliare le opportunità di scelta, ovvero la libertà, non sia solo una questione di "minoranze".[20]

Considerando quanto sia arduo e lento questo tipo di percorso nella nostra società e senza tentare di spingerlo all'eccesso o, al contrario, impedirne il movimento, è difficile comprendere per quale motivo non si intervenga a livello legislativo colmando altre vistose lacune, come la mancanza di tutela ai rapporti di convivenza sia etero che omosessuali, per supportare e contenere le istanze sociali di coloro che non possono o non vogliono sposarsi, ma non hanno alternative valide a disposizione per

17 C. Saraceno, op. cit., *oltre la famiglia naturale,* pag. 28-29

18 C. Saraceno, op. cit., *coppie e famiglie, una coincidenza non scontata,* da pag. 46 a pag. 63.

19 I. Massa Pinto, *"fiat matrimonio!" l'unione omosessuale all'incrocio del dialogo tra corte costituzionale, corte europea dei diritti dell'uomo e corte di cassazione: può una sentenza della corte di cassazione attribuire a (un inciso di) una sentenza della corte europea il potere di scardinare «una consolidata ed ultramillenaria tradizione» (superando anche il giudicato costituzionale)?* rivista n°: 2/2012 data pubblicazione: 04/04/2012 www.associazionedeicostituzionalisti.it ; sito consultato il 24/02/2013

20 B. de Filippis e F. Bilotta, a cura di, *Progetto di riforma del diritto di famiglia "Amore civile",* Milano, 2009.

tutelarsi, se non un complesso disarticolato di possibilità contrattuali, sconosciute alla gran parte delle persone e di scarsissima accessibilità a chi non possa agevolmente usufruire di consulenze specifiche.[21]

Il visibile aumento di convivenze nella nostra società viene definito un fenomeno che cresce esponenzialmente di anno in anno. Si può ragionevolmente considerare superata la pretestuosa obiezione alla regolamentazione delle convivenze per la quale non si possono imporre regole a chi asseritamente le rifiuta rifiutando il matrimonio. Si è compreso che esistono persone che non possono, per vari motivi, contrarre matrimonio, gli esempi sono tanti e sempre più globali. L'impedimento riguarda gli omosessuali, ma anche le persone non ancora efficacemente divorziate (visti i lunghi anni d'attesa ancora in essere), o, ancora, una cittadina musulmana regolarmente residente in Italia che mai otterrebbe dal suo paese il nulla osta al matrimonio con un uomo non musulmano. Forse regolamentare la convivenza consentirebbe a queste persone di vivere il loro rapporto in maniera diversa e l'esistenza di norme e tutele potrebbe evidentemente influenzare anche la stabilità del rapporto stesso. Sarebbe dunque utile una previsione legislativa che indichi i requisiti necessari per identificare la convivenza come fatto sociale, indicando le modalità di costituzione, sia attraverso un atto pubblico sia attraverso scritture private ed integrando così quanto già previsto dall'art. 4 del Regolamento anagrafico[22] vigente: «Famiglia anagrafica – comma 1: agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune; comma 2: una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.». Inoltre resta il fatto che l'esistenza di tutele derivanti da un rapporto di convivenza e l'applicazione pratica di tali norme potrebbe contenere aspetti derogatori per le parti che gestiscono correttamente e nel rispetto reciproco il loro rapporto, anche nel momento eventuale della rottura, come analogamente accade in quei divorzi che trovano soluzione tra le parti.

La posizione italiana di netto ritardo rispetto a gran parte dei paesi europei potrebbe essere in parte giustificata qualora fosse conseguenza dell'approfondimento dei nuovi interessi in una visione comparatistica, che avesse consentito un'analisi delle problematiche emerse altrove e si stesse ponendo attivamente alla ricerca di soluzioni innovatrici, traendo frutto dall'altrui esperienza. Il confronto tra le possibilità esistenti negli altri paesi offre una visione a mosaico, complessa da analizzare nel dettaglio in questa sede, ma dove emerge la consapevolezza, non solo contemporanea, che si sta ulteriormente espandendo il concetto di famiglia poiché vengono comprese in questa definizione molteplici formazioni sociali.

Infatti anche nelle previsioni della nostra Costituzione, che all'art. 2 recita: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.» emerge un'ottica che intende perseguire il maggior rispetto dell'individuo e delle manifestazioni della sua personalità, di concerto con le indicazioni europee che sensibilizzano in merito alla non discriminazione.

Dunque cos'è una formazione sociale se non un accordo, un patto, una volontà di relazione tra persone, che esprimono un reciproco consenso basato su finalità che possono essere affettive, economiche, di mutua assistenza o un bilanciamento di tutti questi fattori? Ciò accade nella realtà contemporanea e non è pensabile che possa rimanere estraneo al corpo giuridico e sociale nel suo insieme, né alle indicazioni legislative necessarie a tutelare, nel caso, le parti deboli dell'accordo, esattamente come accade dal punto di vista civile sia per il matrimonio stesso che per i contratti. Le leggi sono neces-

21 NdA: in un'ottica funzionale delle istituzioni l'ufficio dedicato alle "Pubblicazioni di matrimonio", esistente presso ogni comune, potrebbe diventare il centro presso cui reperire le informazioni sulle attuali e future possibilità di scelta e sulle conseguenze patrimoniali e fiscali, per offrire un servizio socialmente utile.

22 DPR 30 maggio 1989, n. 223

sarie a stabilire *ab origine* forma, requisiti, interpretazioni e soluzioni eventuali nel caso di conflitto o di insanabile divergenza nelle posizioni. Estendere genericamente la dimensione e la protezione accordata alla famiglia legittima può accorciare i tempi di elaborazione di testi o nuove regole, proponendo una consolidata prassi come riferimento nella regolamentazione dei conflitti in materia di separazione, divorzio, obblighi di mantenimento, eventuali rapporti con i figli, successione, ma rischia di essere una scelta inadeguata se realizza di fatto un istituto analogo, ma di serie B, per esempio allungando i tempi necessari per attribuire valore di stabilità, e perciò efficacia, alla convivenza. È importante distinguere i criteri caratterizzanti la tipologia di formazione sociale cui ci si riferisce per prevedere i sistemi e le forme di integrazione nel tessuto sociale.

Le legislazioni dei vari paesi europei sono varie e diversificate su diversi aspetti: si possono riferire ad una coppia indifferenziata oppure a coppie specifiche (eterosessuali e/o omosessuali), possono prevedere effetti per la convivenza a prescindere da una registrazione ufficiale (sistemi presuntivi) oppure richiederla come indispensabile (sistemi opzionali)[23], possono attribuire effetti e previsioni di tutela con un equiparazione più o meno ampia alla famiglia legittima oppure ammettere spazi di autonomia attraverso apposite pattuizioni dei partner, con attenzione principale verso le situazioni patrimoniali.

Sembra dunque importante una visione globale per comporre una normativa proficua dal punto di vista umano e sociale, ovvero che sappia bilanciare gli indirizzi del diritto verso una forma di famiglia composita, dove può essere di vitale importanza la libertà di scelta e di movimento tra i modelli, non limitandosi però alle tutele collegabili agli strumenti convenzionali come il contratto che richiede conoscenze specifiche, ma offrendo strumenti di identificazione e tutela atti a garantire una corretta gestione del rapporto anche nel momento della crisi o della rottura.

Appare quanto mai necessario intervenire a livello legislativo in Italia, colmando quel gap che al momento ci vede arretrati nel panorama europeo e distanti dall'applicazione dei principi comunitari, efficaci solo attraverso l'azione giurisprudenziale che, pur dimostrando apertura e flessibilità nella maggior parte dei casi, offre ancora esiti contrastanti mentre la gran parte della società esprime, in maniera trasversale dagli orientamenti politici, una favorevole accettazione delle complesse forme di famiglia esistenti.

Marinella Perosa, laureata all'Università di Trieste in scienze e tecniche dell'Interculturalità, con una tesi in sociologia del diritto ed in giurisprudenza con una tesi in sistemi giuridici comparati, entrambe inerenti gli aspetti legislativi e le analisi sociali conseguenti il matrimonio, la famiglia e l'esistenza possibile di tutele delle nuove famiglie nell'ambito di paesi del Mediterraneo come Algeria, Francia, Spagna ed Italia.

23 G. Ferrando, *Convivenze e modelli di disciplina*, in F.B. D'Usseaux e A. D'Angelo (a cura di) *Matrimonio, Matrimonii*, Milano, 2000.

Famiglia e conflitti sociali in una società a velocità crescente

Bruno M. Bilotta

Abstract

Il tema della famiglia e quello dei conflitti sociali che si innescano nell'ambito familiare non possono essere interpretati né analizzati se non come espressione, e conseguenza diretta, di una società che vive un'accelerazione continua e inarrestabile, al punto che le definizioni dei sociologi che hanno tentato di descrivere icasticamente la realtà sono costrette ad essere integrate in modo frenetico e costante, ed è addirittura opportuno sospendere il giudizio sul problema della definizione e parlare pragmaticamente di famiglie al plurale

Se è innegabile che dal 1942 ad oggi la normativa sul diritto di famiglia si è evoluta ed è stata integrata in più occasioni, tuttavia, a ben guardare, questa evoluzione e questa integrazione, ha riguardato più aspetti specifici della materia, come la regolazione della filiazione, quella sul divorzio, quella sulla gestione giudiziale dei figli, che non la materia nella sua interezza come il mutamento sociale intervenuto negli oltre settanta anni di vita del codice avrebbe richiesto ed imposto.

Si scontrano, in sostanza, due posizioni, una posizione sociale che vede la famiglia in continua evoluzione e inserita in una società che viaggia a velocità crescente e continua e dall'altra parte una normazione che non riesce a tenere il passo a fronte di questa velocità crescente.

Se solo si pensa che è divenuto impossibile persino tentare di definire la famiglia nei suoi contenuti anche solo formali ed apparenti e tuttavia si continua a parlare del codice di famiglia e di diritto di famiglia e se solo si pensa che a fronte del termine famiglia sarebbe più opportuno sostituirlo con quello di famiglie manca del tutto non solo la normativa ma anche l'idea stessa del diritto di famiglie.

L'esito di tutto questo è uno scontro inconciliabile tra un diritto che viaggia a velocità ridotta e una società, e conseguentemente un concetto di famiglia o meglio di famiglie, che viaggia a velocità elevatissima: l'intervallo e la differenza tra queste due velocità, quella ridottissima della normativa e quella elevatissima della società che si evolve, segna precisamente il crinale del conflitto o dei conflitti familiari.

Se queste sono le premesse nessuno stupore può suscitare nel nostro paese la circostanza di un calo nettissimo della nuzialità e il contemporaneo esponenziale aumento della conflittualità matrimoniale. La ragione è tanto semplice quanto evidente: l'elemento società con la sua caratteristica di mobilità e di fluidità, come spesso e fortunatamente accade, tende a prevalere e di fatto prevale sull'elemento giuridico infinitamente più statico e più ingessato dell'altro.

È la legge del mutamento sociale, cui nessun elemento, o per dirla in termini funzionalistici nessuna struttura e nessuna funzione sociale, men che meno il diritto può sottrarsi. L'elemento dinamico prevale sempre e comunque sull'elemento statico.

In buona sostanza, questa situazione di disequilibrio tra le spinte sociali che si susseguono nell'ambito delle relazioni matrimoniali, e delle potenziali relazioni matrimoniali, che sono in continuo fermento e che sono immerse in una società a consistenza liquida, per rubare le parole a Bauman, o comunque a consistenza variabile, e la regolazione normativa e giudiziaria che queste spinte dovrebbero indirizzare ed orientare appare del tutto inadeguata a gestire il mutamento sociale in questo campo.

È davvero singolare, o forse niente affatto, che il nostro legislatore non si accorga di questa anomalia che è invece chiarissima ad un numero crescente di cittadini i quali rinunciano a contrarre matrimonio ed a formare ufficialmente "una famiglia" e si rivolgono a forme diverse di famiglie.

Questa sorta di gioco di specchi, rivendicazione del diritto all'autoregolazione dei rapporti familiari da un lato e richiesta di protezione normativa e giudiziaria dall'altra, che potrebbe a prima vista essere giudicato come un vistoso paradosso senza in realtà esserlo, realizza la più profonda e la più incisiva trasformazione dei rapporti familiari e nei rapporti familiari che la storia del diritto in Italia abbia mai registrato. Una trasformazione così determinante che ha modificato alla radice il concetto stesso della regolazione familiare e il suo stesso spirito, addirittura la sua filosofia costruttiva.

Se la sfera di autonomia nei rapporti personali si è andata sempre più dilatando sino a costituire il verbo assoluto negli scambi e nelle relazioni fra soggetti singoli e collettivi si capisce ancor meno l'ostinazione da parte del legislatore a non voler estendere questo principio proprio al mondo dello scambio primario delle relazioni intersoggettive, quello del matrimonio e della famiglia, consentendo, fra l'altro, quei patti prematrimoniali così diffusi in regimi di common law, a cui tanto il nostro ordinamento guarda sempre più con occhio interessato e ammiccante.

Parole chiave

Famiglia ;
Famiglie;
Conflitti sociali;
Diritto di famiglie;
Velocità ridotta;
Velocità elevatissima;
Mutamento sociale;
Autonomia.

Il tema della famiglia e quello dei conflitti sociali che si innescano nell'ambito familiare non possono essere interpretati né analizzati se non come espressione, e conseguenza diretta, di una società che vive un'accelerazione continua e inarrestabile, al punto che le definizioni dei sociologi che hanno tentato di descrivere icasticamente la realtà sono costrette ad essere integrare in modo frenetico e costante.

Mi riferisco, tra le tante, all'espressione oggi così tanto alla moda e per la verità assai abusata di "società liquida" il cui autore, Zygmunt Bauman, a distanza di pochissimi anni dalla sua coniazione sente la necessità di specificarne e aggiornarne i contenuti in opere successive: «si possono riscontare, quantomeno nella parte sviluppata del pianeta, una serie di orientamenti gravidi di conseguenze estremamente interconnessi che creano uno scenario nuovo, anzi inaudito per le scelte individuali e pongono una serie di sfide mai incontrate in precedenza. Prima di tutto il passaggio dalla fase solida alla fase liquida della modernità, vale a dire a una condizione nella quale le forme sociali (le strutture che delimitano le scelte individuali, le istituzioni che si rendono garanti della continuità delle abitudini, i modelli di comportamento accettabili) non riescono più (né nessuno se lo aspetta) a conservare a lungo la loro forma perché si scompongono e si sciolgono più in fretta del tempo necessario a fargliene assumere una e, una volta assunta, a prendere il posto assegnato loro è improbabile che le forme sociali, siano esse già presenti o soltanto accennate abbiano a disposizione abbastanza tempo per solidificarsi, né esse possono più servire da quadri di riferimento per le azioni umane e per le strategie di vita a lungo termine data la loro breve speranza di vita: addirittura più breve del tempo necessario a sviluppare una strategia decisa e coerente, e ancora più breve del tempo richiesto per portare a compimento un progetto di vita individuale».[1]

Se tutto questo è vero, come pare a noi essere assolutamente vero, come afferma Bauman portare a compimento un progetto di vita individuale diventa ovviamente ancora più complicato, difficile, aleatorio quando si tratta di passare da un progetto di vita individuale a un progetto di vita "insieme", e massimamente a un progetto di vita condivisa a due o più probabilmente a più soggetti, genitori e figli, cioè la famiglia. In cui v'è una ulteriore complicazione rispetto alla realizzazione del semplice progetto di vita individuale, perché nella vita familiare la scelta di un progetto di vita individuale si confronta con la scelta di vita individuale dell'altra persona, del coniuge, e questi due progetti di vita individuali devono in qualche maniera fondersi e diventare un progetto di vita comune.

Questa è per grandi linee e in una sintesi estrema il concetto di famiglia, o meglio un concetto di famiglia, ma sarebbe solo e soltanto una pura e semplice petizione di principio, nulla più che una esposizione di concetti di valore su cui si potrebbe innestare un dibattito che come tutti quelli fondati su affermazioni di valore sarebbe tanto acceso quanto inconcludente e senza fine, perché se, come osserva Guido Maggioni,

1 Z. Bauman, *Modus vivendi*, 2006, trad. it. a cura di Savino D'Amico, Bari – Roma, 2007, 3ª ed. 2010, pag. V.

chiedessimo ad un certo numero di nostri concittadini di provare a definire la famiglia (o una famiglia, che non è la stessa cosa) le risposte che otterremmo conterrebbero tutta una gamma di descrizioni "obiettive" e di valutazioni cariche di valori, troveremmo concettualizzazioni ben diverse a seconda dell'ampiezza dei contesti e delle situazioni che i nostri interlocutori avranno preso in considerazione ed anche a seconda dei valori che essi sentono di condividere: a qualcuno verrà alla mente un unico modello forte e tendenzialmente immutabile accanto al quale si situano delle varianti rappresentate come marginali o devianti, altri ancora penseranno ad un modello statisticamente prevalente accanto al quale si situano modelli meno frequenti, minoritari, senza per questo implicare una gerarchia di normalità o desiderabilità di una forma o l'altra di famiglia, altri ancora penseranno piuttosto a molti e diversi tipi di famiglia senza stabilire priorità o gerarchie.[2]

La verità è che come in tutti i concetti che si appellano a valori individuali o collettivi non esiste verità, o meglio non esiste una verità unica e questa finisce per parcellizzarsi in tante verità quante sono le singole individualità.

È questo il rischio più alto della sociologia, della sociologia come scienza della società, quello di scontarsi con tante verità, tutte pluralisticamente accettabili in quanto tratti di società, cioè in definitiva frammenti di società di cui ciascuno singolarmente o collettivamente è portatore e come tali questi frammenti non possono essere né rifiutati né a priori respinti.

Ma questi frammenti di società, come tutti i concetti sociologici, finiscono per scomporsi e ricomporsi: è questa la grande magia della sociologia. Scomporsi e ricomporsi in definizioni, o meglio in una gamma di definizioni, comunque in una serie di definizioni che non sarà mai infinita come i punti di vista individuali né i concetti di valore di cui ciascun uomo è portatore.

E la sociologia sin dalla sua nascita ha utilizzato il termine famiglia con significati assai spesso divergenti tanto che se ne può seguire una vera e propria storia delle definizioni del termine e del concetto.

Per riferirci ad epoca recente una definizione significativa è quella proposta negli anni sessanta dall'UNESCO: la famiglia è intesa come *un gruppo bio-sociale istituzionalizzato composto da adulti (almeno due dei quali, privi di vincoli di sangue e di sesso opposto, sono sposati) e bambini, che sono la prole degli adulti situati tra loro in relazione matrimoniale, le cui funzioni minime sono di fornire soddisfacimento e controllo dei bisogni affettivi, compresi i rapporti sessuali, e la fornitura di una situazione socio-culturale per la procreazione, la cura e la socializzazione della prole.*

Alla stessa metà degli anni sessanta del secolo scorso risale ancora una definizione di Lévi-Strauss secondo cui la famiglia consiste in«un gruppo sociale dotato di almeno tre caratteristiche 1) trova origine nel matrimonio, 2) consiste nel marito, nella moglie e nei figli nati dalla loro unione, anche se possiamo ammettere che altri parenti si integrino a questo gruppo essenziale, 3) i membri della famiglia sono collegati fra loro da: a) vincoli legali, b) vincoli economici, religiosi, e altri generi di diritti e doveri, c) una precisa rete di diritti e divieti sessuali e un insieme variabile e differenziato di sentimenti psicologici come l'amore, l'affetto, il rispetto, il timore, ecc.»[3]

Alla metà degli anni '90 risale la definizione di Luciano Gallino secondo cui la famiglia «è una unità fondamentale dell'organizzazione sociale composta, al minimo, da due individui di sesso opposto che convivono stabilmente in una stessa abitazione a seguito di qualche tipo di matrimonio, intrattengono rapporti sessuali e affettivi, coopera regolarmente alla riproduzione materiale della loro esistenza, dividendosi il lavoro necessario all'interno e all'esterno dell'unità; e la cui convivenza, le relazioni sessuali e affettive, la cooperazione economica, sono approvati e riconosciuti legittimi in cambio della conformità a certe norme sociali, in primo luogo a quelle che regolano il matrimonio, dalla società di cui fanno parte».[4]

Una definizione questa di Luciano Gallino che si muove ancora in un'ottica per così dire tradizionale, e che è in buona misura la *summa* delle definizioni fin qui proposte.

2 G Maggioni, *Percorsi di sociologia del diritto*, Napoli, 2008, pag. 143.

3 C. H. Lévi-Strauss, *Razza e storia ed altri studi di antropologia*, Torino, 1967, pag. 154.

4 L. Gallino, *Dizionario di sociologia*, Torino, 1997.

Ma già in quegli stessi anni '90 si nota un deciso mutamento di rotta, ne è testimonianza la definizione fornita dalle Nazioni Unite in occasione dell'Anno Internazionale della Famiglia (1994): *una combinazione di due o più persone che sono legate tra loro da vincoli basati sul mutuo consenso, sulla nascita e sull'adozione, e che assumono insieme la responsabilità, tra l'altro per la cura ed il mantenimento dei membri del gruppo, l'aggiunta di nuovi membri attraverso la procreazione e l'adozione, la socializzazione dei bambini ed il controllo sociale dei suoi membri*.

Qui è evidente, come nota Maggioni, la mancanza di un riferimento a soggetti necessariamente di sesso opposto e al contrario la inclusione di una relazione familiare non basata sulla discendenza consanguinea (si noti il duplice richiamo all'adozione) e la valorizzazione delle funzioni sociali e del controllo sociale che la famiglia esercita[5].

Quindi sostanzialmente vi è un pieno riconoscimento della famiglia come aggregato non solo e non tanto "biologico" quanto piuttosto come aggregato di elezione.

Sul punto l'antropologia generale e l'antropologia culturale e quella giuridica in particolare potrebbero essere di gran sostegno per la ricostruzione di questo tipo di concetto di aggregato familiare, che non è affatto una scelta o una conquista recente ma che si staglia nella notte della civiltà, come ebbe a notare nelle sue ricerche Bronislaw Malinowski, un concetto di aggregato familiare fondato più sulla scelta degli interessati (dei capifamiglia) che sulla discendenza naturale (la scelta adottiva, per i nativi delle isole Trobriand come scelta dell'erede, in genere il figlio della propria sorella e non il proprio figlio naturale).

Come nota Guido Maggioni oggi dopo il femminismo, le teorie omosessuali, il multiculturalismo, in ambito sociologico si tende ad evitare definizioni che rimandino alla sola famiglia coniugale finalizzata alla procreazione naturale e si prende, piuttosto atto, della scarsa specificità del termine "famiglia", della varietà di esperienze familiari nel tempo storico ed anche nella nostra società contemporanea, della molteplicità dei discorsi che hanno problematizzato e resa sempre più complessa la questione di che cosa sia una famiglia. E di conseguenza molti sociologi preferiscono evocare la famiglia come «una vasta gamma di forme sociali primarie che presentano strutture relazionali assai diversificate e confini variabili da cultura a cultura»[6] come afferma Pierpaolo Donati, pur da posizioni ideologiche differenti.[7]

A questa definizione dal versante laico replica Chiara Saraceno che prospetta la famiglia «come uno spazio insieme fisico relazionale e simbolico, uno dei luoghi privilegiati di costruzione sociale della realtà»[8].

A nostro avviso la puntualizzazione di Chiara Saraceno coglie assolutamente nel segno nel rappresentare una realtà che è nulla più che un contenitore di realtà diverse e diversificate, di spazi fisici come li definisce la stessa autrice, di luoghi privilegiati di costruzione sociale della realtà.

In questa formula così ampia ma così significativa l'elemento fondativo è sicuramente quello della costruzione della realtà.

Ma questa definizione non ha una sua propria specificità e, come osserva Maggioni, potrebbe essere applicata ad un numero indefinito di istituzioni sociali diverse dalla famiglia, e finisce per essere, in definitiva, una non-definizione, e pertanto, è la proposta dello stesso Maggioni, può essere opportuno sospendere il giudizio sul problema della definizione e parlare pragmaticamente di famiglie al plurale[9]

Si ritorna, cioè, a quella scelta di libertà sociale che fin qui è rimasta sottaciuta tra le parole e tra le righe ma che è per noi l'elemento fondamentale e fondante del concetto di famiglia.

Questa estrema labilità del concetto di famiglia che, come abbiamo visto, ha condotto prima a formule assolutamente generiche e onnicomprensive e poi addirittura al rifiuto di qualsiasi formula si scontra, in realtà, nel nostro paese con l'estrema rigidità della regolamentazione del codice civile.

5 G. Maggioni, *Percorsi di sociologia del diritto*, cit. pag.145.

6 P.P. Donati, *Manuale di sociologia della famiglia,* Roma-Bari, 1994.

7 G. Maggioni, *ibidem*.

8 C. Saraceno, *Sociologia della famiglia*, Bologna, 1999.

9 G. Maggioni, *ivi*, pag.146.

È vero che dal 1942 ad oggi la normativa sul diritto di famiglia si è evoluta ed è stata integrata in più occasioni ma, a ben guardare, questa evoluzione e questa integrazione ha riguardato più aspetti specifici della materia, come la regolazione della filiazione, quella sul divorzio, quella sulla gestione giudiziale dei figli; riforme, cioè, tutte queste che non hanno modificato in modo sostanziale l'impianto generalissimo, le linee guida, tracciate dal codice.

Si scontrano, in sostanza, due posizioni, una posizione sociale che vede la famiglia in continua evoluzione e inserita in una società che viaggia a velocità crescente e continua e dall'altra parte una normazione che, a nostro avviso, non riesce a tenere il passo a fronte di questa velocità crescente.

Se solo si pensa che ci è impossibile persino tentare di definire la famiglia nei suoi contenuti anche solo formali ed apparenti e pur tuttavia si continua a parlare del codice di famiglia e di diritto di famiglia e se solo si pensa che a fronte del termine famiglia sarebbe più opportuno sostituirlo con quello di famiglie manca del tutto non solo la normativa ma anche l'idea stesso e l'idea stessa del diritto di famiglie.

L'esito di tutto questo è uno scontro inconciliabile tra un diritto che viaggia a velocità ridotta e una società, e conseguentemente un concetto di famiglia o meglio di famiglie, che viaggia a velocità elevatissima: l'intervallo e la differenza tra queste due velocità, quella ridottissima della normativa e quella elevatissima della società che si evolve, segna precisamente il crinale del conflitto o dei conflitti familiari.

Come nota la Ronfani non è difficile ammettere che con l'introduzione del divorzio si è nel nostro paese attenuata l'estrema rigidità del matrimonio inteso come istituzione e sacramento che vigeva nella normativa prima del 1970, come non è difficile ammettere che questa stessa normativa ha di gran lunga ampliato rispetto al passato la sfera di autonomia dei soggetti ma non crediamo di poter ammettere che questo solo ha di colpo trasformato lo stato della questione eliminando con un colpo di spugna le relative problematiche, anzi, se mai, un eccesso di regolamentazione, specie giudiziaria, ha di fatto aumentato e incancrenito le problematiche e i conflitti sociali che sono prodromi e conseguenze di questi.

Per dirla con le parole stesse di Paola Ronfani, «le riforme del diritto non hanno sostanzialmente posto ostacoli al dispiegarsi delle trasformazioni delle famiglie che verrebbero a delineare modelli familiari centrati sugli individui, nell'ambito di relazioni elettive connotate dall'autonomia, dall'autoregolazione normativa, dalla negoziazione ma anche dall'instabilità.

Nella sua attuale configurazione il matrimonio è, infatti, concepito come un contratto di agevole stipulazione e di quasi altrettanto agevole risoluzione, un impegno fra due persone che può essere revocato in ogni momento, e in cui, pertanto, le aspirazioni personali dei suoi membri non sono più subordinate alle esigenze della istituzione. Per converso molto complessa è diventata la regolazione giuridica degli effetti dello scioglimento del matrimonio, in particolare nei confronti dei figli, ma anche del coniuge economicamente più debole»[10].

Ecco il punto nodale, la doppia velocità di cui abbiamo detto poco prima: la complessità della regolazione giuridica a fronte della proclamata (forse più a parole che nei fatti giuridici) conquista dell'autonomia e della capacità di autoregolazione dei propri interessi e delle proprie scelte.

Come sottolinea la Ronfani la gran parte delle legislazioni europee ed anche quella italiana si sono allontanate dal modello del divorzio sanzione, pur se permane ancora in taluni paesi, a favore del divorzio fallimento, fondato sulla constatazione di una frattura profonda e definitiva fra i coniugi, o di quello del divorzio per mutuo consenso, di portata ancora più innovativa poiché non solo ben rispecchia l'immagine del matrimonio come impegno che può essere revocato ma si conferma anche l'idea dell'autoregolamentazione che è diventata col tempo un elemento portante della cultura occidentale del divorzio.

Ma come ammette la stessa autrice la regolamentazione dello scioglimento del ma-

10 P. Ronfani, *Regolazione giuridica della famiglia* in *Quale giustizia per le famiglie?*, Milano, 2006, pag.29.

trimonio si è nella realtà rivelata molto complessa per ciò che concerne i figli ma anche l'ex-coniuge non autosufficiente dal punto di vista professionale ed economico, o comunque, ci permettiamo di aggiungere noi, non del medesimo livello economico dell'altro.

Tre situazioni esplosive che hanno richiesto una gran mole di interventi legislativi e una valanga montante di interventi giudiziari che si sono succeduti e si succedono quotidianamente per gestire gli effetti delle libere scelte degli individui nella loro vita privata e familiare, al punto che la stessa Ronfani[11] ammette senza riserve che la tendenza alla liberalizzazione del divorzio presenta senza dubbio un aspetto paradossale.

Aspetto paradossale che secondo noi null'altro è se non la doppia velocità a cui, nello specifico, si muove la società e il diritto, che costituisce il *leitmotiv* del nostro intervento.

Paradosso che ha fatto dire a più di un interprete che il matrimonio ha perso nell'ambito della società quella sua posizione di centralità che lo ha reso per secoli e secoli ed anzi per millenni la struttura sociale primaria di riferimento e momento pregnante sia della vita di coppia sia delle relazioni umane più in generale e che ha fatto dire alla Théry che la tarda modernità coinciderebbe con il tempo del *démariage*.[12]

Se queste sono le premesse nessuno stupore può suscitare nel nostro paese la circostanza di un calo nettissimo della nuzialità e il contemporaneo esponenziale aumento della conflittualità matrimoniale. La ragione è tanto semplice quanto evidente: l'elemento società con la sua caratteristica di mobilità e di fluidità, come spesso e fortunatamente accade, tende a prevalere e di fatto prevale sull'elemento giuridico infinitamente più statico e più ingessato dell'altro.

È la legge del mutamento sociale, cui nessun elemento, o per dirla in termini funzionalistici nessuna struttura e nessuna funzione sociale, men che meno il diritto può sottrarsi. L'elemento dinamico prevale sempre e comunque sull'elemento statico.

11 P. Ronfani, *ivi*, pag. 32.

12 I. Théry, *Le démariage*, Paris, 1993.

Qualche dato ci pare indispensabile dover fornire e ci riferiamo a rilevazioni Istat e quindi assolutamente attendibili:

I matrimoni celebrati in Italia sono stati 230.613 nel 2009 e poco più di 217 mila nel 2010 (dati provvisori). Si tratta di 3,6 matrimoni ogni 1.000 abitanti.

In soli due anni si registrano quasi 30 mila matrimoni in meno: nel 2008 erano stati 246.613, pari a 4,1 ogni mille abitanti. La tendenza alla riduzione delle nozze è in atto dal 1972, ma nel biennio 2009-2010 il calo è stato particolarmente accentuato. Infatti, la variazione media annua ha raggiunto il -6%, un valore decisamente al di sopra del -1,2% registrato, in media, negli ultimi 20 anni.

La diminuzione delle nozze nel biennio 2009-2010 ha interessato tutte le aree del Paese. Tra le grandi regioni, quelle in cui il calo è stato più marcato sono Lazio (-9,4%), Lombardia (-8%), Toscana (-6,7%), Piemonte e Campania (-6,4% in entrambi i casi).

A diminuire sono soprattutto le prime nozze tra sposi entrambi di cittadinanza italiana, 175.043 celebrazioni nel 2009, 10.706 in meno rispetto al 2008; questa differenza spiega da sola il 67% della diminuzione osservata per il totale dei matrimoni tra i due anni (-16 mila). Un altro 30% della diminuzione 2008-2009 è dovuto ai matrimoni in cui almeno uno dei due sposi è di cittadinanza straniera: nel 2009 sono state celebrate 32 mila nozze (pari al 14% del totale dei matrimoni), quasi 5 mila in meno rispetto al 2008 e i dati del 2010 suggeriscono una ulteriore contrazione.

Nell'ambito dei matrimoni sono i c.d. matrimoni misti (in cui un coniuge è italiano e l'altro straniero, oltre 21 mila celebrazioni nel 2009) a far registrare la riduzione più marcata (3.191 in meno rispetto al 2008).

Queste cifre così straordinariamente esplicite ed esplicative in realtà non avrebbero bisogno di alcun commento e tuttavia qualche annotazione ci sentiamo di aggiungere all'estremo realismo delle cifre.

La diminuzione delle nozze è in atto dal 1972 anno in cui sono stati celebrati quasi 419.000 (7,7 nozze per mille abitanti), in questa cifra così esplicita è da tener conto che all'e-

poca i matrimoni misti sono quasi una rarità, e quindi la nuzialità riguarda in nettissima prevalenza coppie di coniugi entrambi di nazionalità italiana.

Se poi si considera il dato ultimo di nuzialità, quello relativo all'anno 2010, in cui, lo ripetiamo, sono stati celebrati poco più che 217.000 matrimoni, tra gli anni 1972 e 2010 si registra un calo di oltre il 50%, ma questo dato di per sé già estremamente significativo va posto in relazione all'aumento davvero corposo della popolazione residente nel nostro paese che proprio a partire dagli anni '70 ai giorni nostri registra un'impennata davvero straordinaria (così come segnalato nel grafico che segue), il cui incremento si misura in circa 20 milioni di abitanti (compresi gli immigrati, regolari ed irregolari).

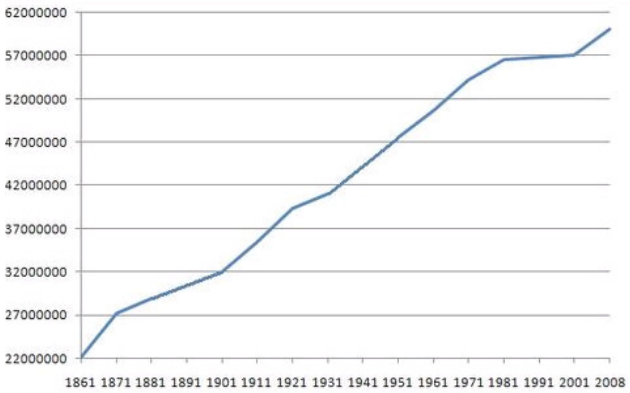

Evoluzione della demografia in Italia dopo l'unità. Elaborazione di dati ISTAT

Pertanto il dato ufficiale del calo del 50% del tasso di nuzialità in Italia ai giorni nostri a partire dagli anni 70 va ulteriormente ampliato di un ulteriore e approssimativo 20% pari all'incremento, approssimativo, della popolazione italiana nel periodo in esame, percentuale totale quindi che si assesta tra il 65% e il 70% come calo totale della nuzialità.

Ma come mai questa situazione data proprio, secondo le rilevazioni ISTAT, proprio dall'anno 1972?

La data dell'inversione di tendenza della nuzialità nel nostro paese a nostro avviso non è affatto casuale, anzi crediamo che esista un nesso strettissimo tra l'introduzione della legge 898/1970 (istitutiva del divorzio) e il calo dei matrimoni: gli italiani ebbero tempo e modo in appena due anni di sperimentare l'inadeguatezza della legge, frutto, come si ricorderà di compromessi di ogni genere, e soprattutto l'applicazione giudiziaria della sua normativa, che di questi compromessi era la prova più evidente e più tangibile.

Ancora una volta la società ha dimostrato di viaggiare a una velocità diversa e assolutamente superiore a quella del suo legislatore e del suo giudice.

Contestualmente a questo dato sul calo della nuzialità è cresciuto in modo esponenziale il tasso di conflittualità all'interno dei matrimoni, e non poteva che esser così visto che l'uno è nient'altro che l'altra faccia della stessa medaglia.

Lasciamo la parola alle analisi dell'Istat, secondo cui in questo variegato scenario, che caratterizza la dinamica demografica e sociale italiana, si inserisce la contemporanea crescita dell'instabilità coniugale, misurata attraverso il numero di separazioni e divorzi concessi. Questi eventi - costituenti in modo diverso l'espressione giuridico-formale della fine del matrimonio - sono fortemente aumentati nell'ultimo decennio, pur mantenendosi ancora al di sotto della media europea.

Nel 2009 le separazioni sono state 85.945 e i divorzi 54.456. Rispetto al 1995 le separazioni sono aumentate di oltre il 64 per cento ed i divorzi sono praticamente raddoppiati (+ 101 per cento). Tali incrementi si sono osservati in un contesto in cui i matrimoni diminuiscono e quindi sono imputabili ad un effettivo aumento della propensione alla rottura dell'unione coniugale.[13]

Ed ancora seguendo le parole stesse del rapporto ISTAT, notevoli sono gli effetti che la chiusura di un matrimonio arreca sul piano demografico e sociale e sui percorsi di vita dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente. Nel 2009 il 66,4 per cento delle separazioni e il 60,7 per cento dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti durante la loro unione. I figli coinvolti nella crisi coniugale dei propri genitori sono stati 97.040 nelle separazioni e 51.907 nei divorzi.

13 ISTAT, Demografia in cifre, anno 2009.

La rottura dell'unione coniugale contribuisce alla diffusione delle seconde nozze e delle famiglie ricostituite composte da almeno una persona che ha vissuto una precedente esperienza matrimoniale, generando nuove tipologie familiari. Ne conseguono anche ripercussioni sulla fecondità, da un lato per l'eventuale mancata realizzazione dei progetti riproduttivi degli ex coniugi, e dall'altra per la riproduttività associata alle nuove unioni.

La divisione familiare genera potenziali ricadute sul benessere psicofisico degli individui, sul rapporto genitori-figli e, secondo alcuni studi, anche sulle performance di tali figli nella vita adulta. Mutano le situazioni residenziali e le strategie lavorative, specialmente per quanto riguarda le donne. In alcuni casi, le condizioni finanziarie possono peggiorare tanto da far aumentare i rischi di povertà e vulnerabilità economica dei soggetti interessati.[14]

Rappresentata graficamente la situazione fornisce una rappresentazione visiva assai suggestiva:

Dai dati forniti dal nostro istituto di statistica si può rilevare che la tendenza a ricorrere alla separazione o al divorzio non è uniforme sul territorio nazionale: nel 2005 al Nord si rilevano 6,2 separazioni e 4,0 divorzi ogni mille coppie coniugate contro 4,2 separazioni e 1,8 divorzi nel Mezzogiorno. L'Italia è un paese dove permangono difformità a livello regionale sia di comportamenti e di sistemi di valori, che di condizioni socio-economiche. Il fenomeno dell'instabilità coniugale non fa eccezione; è sempre stata più diffusa nell'Italia settentrionale e centrale rispetto al Mezzogiorno: era così nel 1970, ed è così nel 2005.

Nel corso degli ultimi 35 anni, la curva è salita, a livello assoluto, più rapidamente al Nord e al Centro piuttosto che nel Meridione: l'incremento medio tra le annate è rispettivamente 5,5, 5,3 e 2,9.

Le spiegazioni per le differenze regionali nel nostro Paese possono essere molteplici. La più importante è relativa ai diversi tassi di occupazione femminile, che influenzano la diffusione dell'instabilità coniugale.

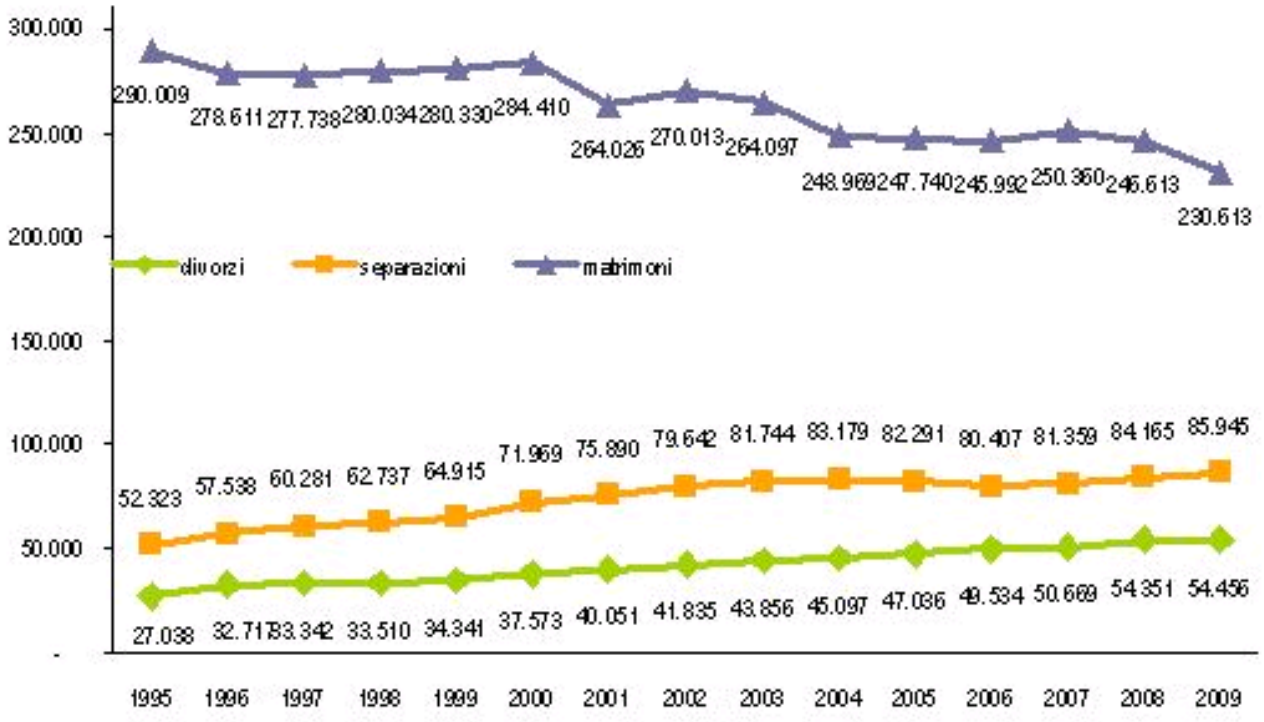

Figura 1. Matrimoni, separazioni e divorzi. Anni 1995-2009 (valori assoluti)

14 *Ibidem*.

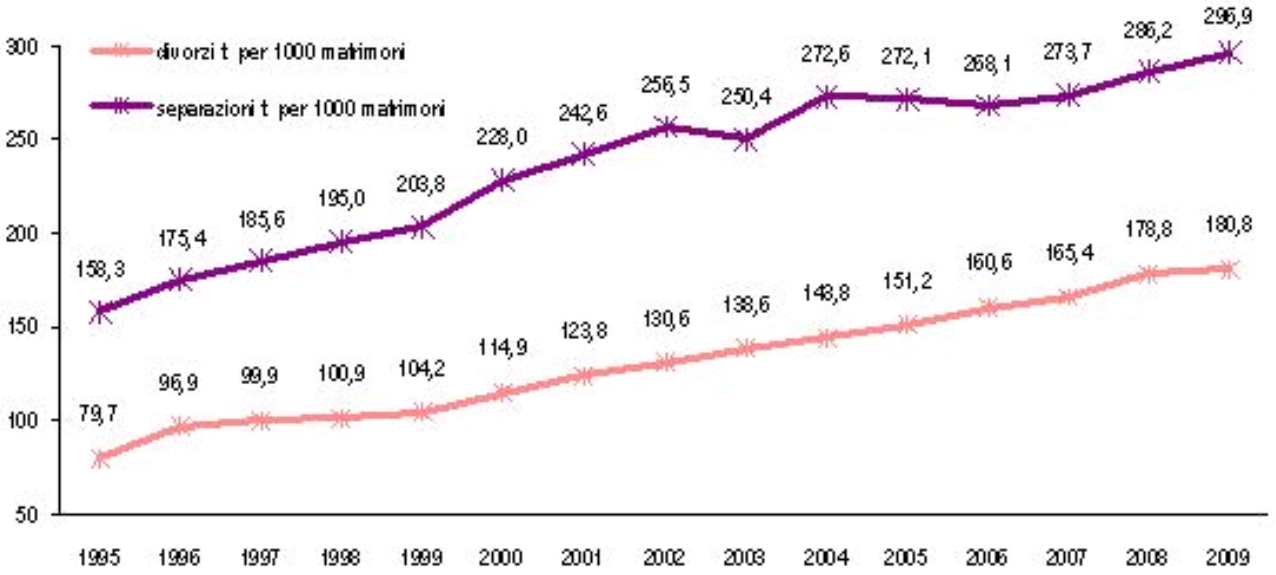

Figura 2. Numero medio di separazioni e di divorzi per 1.000 Matrimoni anni 1995-2009 (tassi di separazione e divorzio totale)

Un'altra motivazione può essere legata ai diversi livelli di partecipazione religiosa..

Nel Mezzogiorno, inoltre, tende ad essere diffuso un sistema maggiormente tradizionale di relazioni familiari in cui l'indissolubilità del matrimonio e la struttura gerarchica della famiglia hanno ancora un certo peso rispetto al resto dell'Italia. Il fatto che le separazioni legali siano più diffuse in alcune aree del paese piuttosto che in altre non significa soltanto che in queste ultime le unioni coniugali siano più felici, ma anche che gli strumenti che mettono fine, a livello legale, a matrimoni che non funzionano sono ancora meno accettati a livello sociale.

È opportuno, tuttavia, segnalare che nell'ultimo quinquennio le separazioni si sono diffuse per la prima volta in modo simile nel Mezzogiorno e nell'Italia settentrionale (+ 7,4 punti percentuali). Inoltre, a livello relativo si può affermare che, dal punto di vista aritmetico, la differenza tra le aree è diminuita. Nel 1970 nel Settentrione il numero di separazioni per cento matrimoni era oltre il triplo rispetto al Mezzogiorno, mentre nel 2005 è poco meno del doppio. In particolare, le separazioni legali nell'ultimo quinquennio sono sempre cresciute, a livello relativo, più nell'Italia del Sud che in quella del Nord. Resta aperta la questione - da approfondire in successivi studi osservando anche i dati dei prossimi anni – se nel Nord Italia si stia raggiungendo un "effetto soglia", con relativa stabilizzazione del fenomeno; e se la separazione legale nel Mezzogiorno accorcerà le distanze oppure resterà comunque meno diffusa rispetto al Nord.[15] La tabella riportata alla pagina seguente segnala in maniera circostanziata questa realtà divisa per regioni.

Per concludere, non si può non dare uno sguardo al fenomeno dei c.d. matrimoni misti che rappresentano una realtà nel nostro paese che assume sempre più una veste multirazziale e ripropone le stesse problematiche, se pure ovviamente in scala ridotta, dei matrimoni fra connazionali

Fatto 100 il numero di matrimoni celebrati in Italia, le separazioni o i divorzi sono il 60% (ovviamente il dato, comunque significativo, è sovrastimato, perché non tiene conto del fatto che i matrimoni erano in numero maggiore quando le coppie che arrivano davanti al giudice si erano unite); e, sempre secondo l'Istat, le coppie miste tendono a separarsi e divorziare meno rispetto alle coppie di soli italiani, ma si badi bene, ciò vale solo in termini assoluti,

15 AA.VV, *Famiglia in cifre*, Conferenza nazionale della famiglia, Milano 8-10 novembre 2010, ISTAT, Roma 2011.

REGIONI	N. separazioni concesse	N. sep. concesse per 100.000 coniugati	Età media alla separazione del marito	Età media alla separazione della moglie	N. figli minori affidati da separazioni	Minori in affido alla madre da separazione (per 100 minori affidati da separazioni)	Minori in affido congiunto e/o alternato da separazione (per 100 minori affidati da separazioni)	N. divorzi concessi	N. divorzi concessi per 100.000 coniugati	Età media al divorzio marito	Età media al divorzio moglie	N. figli minori affidati da divorzi	Minori in affido congiunto e/o alternato da divorzio (per 100 minori affidati da divorzio)	Minori in affido alla madre da divorzio (per 100 minori affidati da divorzio)
Piemonte	7.971	357,9	42	39	5.593	82,0	13,1	4.757	213,6	44	41	1.947	11,5	81,1
Valle d'Aosta	263	445,2	42	39	195	88,2	10,8	131	221,7	43	39	57	14,0	80,7
Lombardia	14.448	309,2	41	38	10.228	78,2	17,8	8.531	182,6	44	41	3.816	11,8	81,1
Trentino-Alto Adige	1.421	318,5	42	39	1.191	85,8	9,7	788	176,6	43	40	432	4,2	90,0
Bolzano (Bozen)	*641*	*308,0*	*43*	*40*	*599*	*90,7*	*5,8*	*368*	*176,8*	*44*	*41*	*209*	*3,3*	*94,3*
Trento	*780*	*327,6*	*42*	*39*	*592*	*80,9*	*13,7*	*420*	*176,4*	*43*	*39*	*223*	*4,9*	*86,1*
Veneto	6.314	268,2	42	38	4.230	82,6	14,1	3.611	153,4	44	41	1.554	12,3	81,6
Friuli-Venezia Giuli	2.165	359,6	42	39	1.480	82,6	12,2	1.156	192,0	45	41	511	6,8	83,6
Liguria	3.441	420,8	43	40	2.186	73,5	22,1	2.174	265,8	45	42	833	10,9	83,0
Emilia-Romagna	6.414	307,4	42	39	4.375	80,7	15,4	4.275	204,9	44	41	1.803	10,9	83,5
Toscana	5.814	309,1	42	39	3.986	78,8	18,1	2.940	156,3	44	42	1.343	10,3	84,7
Umbria	1.048	233,4	42	39	774	79,8	15,8	539	120,0	45	42	249	11,2	78,3
Marche	1.982	252,2	42	39	1.466	81,4	14,4	976	124,2	45	41	456	12,1	79,8
Lazio	10.577	408,3	44	41	8.074	86,9	9,4	4.996	192,9	45	42	2.352	10,8	85,0
Abruzzo	1.496	225,2	43	39	1.205	85,8	10,2	716	107,8	45	42	384	8,1	85,4
Molise	280	171,0	43	39	250	74,8	18,8	130	79,4	43	40	87	14,9	83,9
Campania	5.232	187,6	42	39	5.049	93,2	3,6	2.184	78,3	44	41	1.380	3,6	89,7
Puglia	4.026	197,1	42	39	3.699	90,8	4,4	1.788	87,5	44	41	1.018	4,1	89,6
Basilicata	298	98,8	43	39	272	88,2	5,5	179	59,4	45	41	86	1,2	89,5
Calabria	1.345	136,0	43	39	1.262	88,4	6,7	696	70,4	44	40	441	8,6	83,0
Sicilia	5.247	211,1	43	39	4.898	89,8	5	2.257	90,8	45	41	1.325	9,1	82,9
Sardegna	1.962	254,8	43	39	1.637	87,0	6,3	1.032	134,0	45	42	553	5,4	89,0
Italia	**81.744**	**280,2**	**42**	**39**	**62.050**	**83,9**	**11,9**	**43.856**	**150,3**	**44**	**41**	**20.627**	**9,8**	**83,8**

Fonte: rilevazione ISTAT

per quanto riguarda i termini percentuali la progressione in un decennio è straordinaria e si arriva addirittura a superare la progressione dei matrimoni fra connazionali italiani.

In meno di dieci anni (le rilevazioni si riferiscono al periodo compreso fra l'anno 2000 e l'anno 2009) il numero dei divorzi fra coppie miste (di cui in netta prevalenza uomo italiano e donna cittadina straniera) sono aumentati in percentuale quasi del doppio (precisamente del 78%), il numero delle separazioni del 57%, mentre un calo assolutamente deciso presenta il tasso di celebrazioni di questi matrimoni (con una percentuale in negativo del 34%, percentuale più che ragguardevole).

Nel caso delle coppie miste ad accrescere il livello di conflittualità e di esplosione aperta dei conflitti vale tutto quanto sin qui detto e oltre.

Come afferma Stefania Alotta in linea generale le variabili che più influenzano la direzione del dialogo interculturale nella relazione di coppia mista sono riconducibili a due dimensioni: quella della "percezione sociale" e quella dell'insieme delle diversità oggettive, coercitive rispetto ai singoli individui come i sistemi giuridici di riferimento.

Questi due sistemi di modelli interagiscono secondo rapporti di forza economici ma anche storici, culturali, religiosi, giuridici e politici.

D'altronde nella coppia mista si osserva l'interazione dialettica e talvolta apertamente conflittuale fra due sistemi di modelli, in cui gioca un ruolo fondamentale la relazione di genere. I modelli di relazioni interni ed esterni della comunità di appartenenza mediano, condizionano e interagiscono con i modelli di relazione interni ed esterni della coppia.

Se poi si considera che ognuno di questi modelli contiene ed implica in sé contraddizioni, forme di potere e contropotere, tensioni fra sistemi dominanti e tentativi di proporre alternative, si comprende, aggiungiamo noi, la complessità della situazione e la tensione che retroagisce alla conflittualità aperta.[16]

Né va sottovalutata la considerazione che il nostro paese all'apparire di questo fenomeno era appena uscito, forse, da un lungo periodo che scontava una sorta di razzismo, o lo si chiami in forme diverse, o comunque forme di discriminazione nei confronti dell'emigrazione interna, dal sud al nord del paese, in cui come osserva Roberto Gritti negli anni '50 e '60, o anche avanti, poteva essere considerata mista una coppia formata da un siciliano e una lombarda o una piemontese, né va nascosto che a far data dalla fine degli anni '80 si ripresentano nel nostro paese in maniera esplicita problematiche simil-razzistiche, o comunque fortemente campanilistiche e secessionistiche.

Né si può prescindere nel caso di matrimoni misti celebrati in Italia dalla considerazione che le stesse strettoie normative e giudiziarie che riguardano le coppie italiane coinvolgono interamente anche le coppie miste, forse con ancora maggior tasso, se possibile, di conflittualità e di tensione nell'affrontare l'iter giudiziario.

16 S. Alotta, *Le coppie miste*, in "La Critica Sociologica" n.149/2004, pag.3.

In buona sostanza, per noi questa situazione di disequilibrio tra le spinte sociali che si susseguono nell'ambito delle relazioni matrimoniali, e delle potenziali relazioni matrimoniali, che sono in continuo fermento e che sono immerse in una società a consistenza liquida, per rubare le parole a Bauman, o comunque a consistenza variabile, e la regolazione normativa e giudiziaria che queste spinte dovrebbero indirizzare ed orientare appare del tutto inadeguata a gestire il mutamento sociale in questo campo.

È davvero singolare, o forse niente affatto, che il nostro legislatore non si accorga di questa anomalia che è invece chiarissima ad un numero crescente di cittadini i quali rinunciano a contrarre matrimonio ed a formare ufficialmente "una famiglia" e si rivolgono a forme diverse di famiglie.

Eppure è di questi giorni la notizia che una rappresentante del nostro parlamento per unirsi in matrimonio, con persona del suo stesso sesso, è stata costretta ad emigrare in altro paese della comunità europea.

A nostro avviso non è più dilazionabile procedere ad una regolamentazione alla radice dell'istituto del matrimonio visto più in un'ottica contrattuale e pattizia piuttosto che in un'ottica istituzionale.

Non si può certo continuare ad applicare una logica giuridica, oltre che sociale, che inglobi il matrimonio in una sfera esclusiva sua propria di istituzione di diritto naturale in cui il codice del 1942 l'ha relegata, espellendola da ogni logica pattizia e contrattuale come se questa fosse la demonizzazione assoluta dell'istituzione stessa. Su questo la storia si è pronunciata in maniera inequivocabile: il divieto di rendere pattizia l'istituzione è stata aggirata inesorabilmente nel passare degli anni, ed anzi nel volgere di appena qualche decennio questo divieto è stato travolto ed è mutata la logica stessa dell'istituzione e della sua applicazione.

Questa sorta di gioco di specchi, rivendicazione del diritto all'autoregolazione dei rapporti familiari da un lato e richiesta di protezione normativa e giudiziaria dall'altra, che potrebbe a prima vista essere giudicato come un vistoso paradosso senza in realtà esserlo, realizza la più profonda e la più incisiva trasformazione dei rapporti familiari e nei rapporti familiari che la storia del diritto in Italia abbia mai registrato. Una trasformazione così determinante che ha modificato alla radice il concetto stesso della regolazione familiare e il suo stesso spirito, addirittura la sua filosofia costruttiva.

Lo ripetiamo, senza volersi nascondere dietro un dito, si è passati, e si passa sempre più da un concetto e da una logica di tipo istituzionale ad un concetto ed ad una logica contrattuale, addirittura pattizia.

Guido Maggioni ha specificato assai bene il punto quando ha affermato che rinunciando a concepire la separazione e il divorzio come una sanzione per il colpevole della rottura del patto coniugale la legislazione ha implicitamente rinunciato a difendere l'istituto matrimoniale in sé e preferisce concentrare gli sforzi sulla minimizzazione della conflittualità giudiziaria, anche per meglio salvaguardare gli interessi dei minori coinvolti[17].

Se la sfera di autonomia nei rapporti personali si è andata sempre più dilatando sino a costituire il verbo assoluto negli scambi e nelle relazioni fra soggetti singoli e collettivi si capisce ancor meno l'ostinazione da parte del legislatore a non voler estendere questo principio proprio al mondo dello scambio primario delle relazioni intersoggettive, quello del matrimonio e della famiglia, consentendo, fra l'altro, quei patti prematrimoniali così diffusi in regimi di *common law,* a cui tanto il nostro ordinamento guarda sempre più con occhio interessato e ammiccante.

Non vediamo altro modo possibile che questo per poter colmare quella distanza così profonda che le diverse velocità con cui si sono mosse da un lato la società e dall'altra la regolamentazione normativa nell'ambito dei rapporti familiari hanno registrato e fatto segnare.

Bruno M. Bilotta, Professore Straordinario di Sociologia Giuridica, della Devianza e del Mutamento Sociale, Università Magna Graecia di Catanzaro.

17 G. Maggioni, *Percorsi di sociologia del diritto*, cit., pag. 237.

Le rappresentazioni della parola. Metamorfosi di cornici cognitive e sensoriali

Elena Bettinelli

Abstract

La parola ha intrattenuto molteplici rapporti con i canali sensoriali e gli assetti cognitivi: in quanto orale si è fatta promotrice di una visione comunitaria, aurale e concreta; in quanto sistema codificato ha favorito il passaggio verso una gestione della conoscenza sempre più astratta e visiva; in quanto prodotto di un "gesto", configura una situazione motoria, libera o vincolata a seconda delle caratteristiche del supporto fisico attraverso cui viene fruita.
La connessione in rete ha poi rimesso in discussione alcuni schemi consolidati proponendola in una morfologia ibrida fra vista e udito, elaborazione analitica e sintetica, sequenzialità e simultaneità.

Parole chiave

Oralità;
Scrittura;
Sensorialità;
Brainframe;
Antropologia del gesto;
Cronemica.

1 La parola come tramite culturale: ruolo e funzione dell'oralità

Nella parola scritta si ravvisano molteplici opzioni valutative: essa rappresenta un sistema di comunicazione atto a fissare visivamente un dato consegnato in forza di ciò alla stabilità nel tempo. Essa si concreta anche nell'essere il prodotto di un gesto fisico che, nell'imprimere un segno su di un materiale, dispiega un senso originato nella gestione ordinata e regolare dello spazio a disposizione.

Di fatto la storia delle scritture può anche essere raccontata come uno sforzo progressivo di disciplinare una produzione iconica e grafica che via via si comprime e si fa, in forme, stili e metodi diversificati, necessariamente lineare.

«La scrittura non è un artefatto come gli altri: essa sembra costituire una pratica semplice di comunicazione e, al tempo stesso, un oggetto riflessivo che rinvia, in modo quasi immediato, a un'interrogazione sul soggetto. Il problema della scrittura, da Platone a Lacan, è anche inevitabilmente una messa in questione, se non addirittura una crisi, della soggettività. In questo senso è, come direbbe Freud, un punto nodale del sistema in filosofia, poiché trascina con sé la totalità di questo o quel sistema; nel corso della storia delle ideologie, ha costituito infatti il centro di conflitti decisivi»[1].

La parola orale, evanescente, sincrona, concreta, si rende responsabile di una configurazione cognitiva in cui tutto è a lei satellite: concezioni della realtà, meccanismi di identificazione di ciò che è vero, modelli di apprendimento e di trasmissione culturale. Questa condizione, tipica di uno stato di "oralità primaria", è profondamente difforme rispetto all'oralità secondaria, diffusa e onnipresente, riscontrabile nei sistemi contemporanei: in

1 R. Barthes e P. Mauriès, in *Enciclopedia*, vol. 12, Torino, 1981, pp. 600-1.

seno a quest'ultima, praticata da una cultura altamente alfabetizzata, il riconoscimento di ciò che è relazione, istituzione e norma, la bussola orientativa che presiede a tali processi, è appannaggio della scrittura.

Un analfabeta, nella condizione attuale, non è soltanto un individuo che non sa leggere, ma una persona esclusa dalla maggioranza dei circuiti relazionali, lavorativi, istituzionali in quanto ognuna di tali sfere è organizzata secondo un medium scritto, simbolico, astratto; risulterebbe pertanto pressoché impossibile l'uso e la fruizione di ogni genere di oggetto culturale, si tratti di un barattolo alimentare o della segnaletica di strada. Ci troveremmo di fronte a un parlante escluso da una quotidianità che è orale, ma dominata dalle leggi prospettiche, cognitive, pubbliche del simbolo scritto. Non si tratterebbe di una mancanza di competenza cognitiva, ma quasi di una menomazione a livello sensoriale: egli si aggirerebbe alla stregua di un cieco.

Il passaggio quindi da un'oralità di tipo primario a un'oralità definita 'secondaria' implica una serie di trasformazioni che riguardano diversi livelli, da quello culturale-cognitivo, a quello di un piano originario, momento antecedente all'elaborazione astratta, orientato maggiormente alla percezione sensibile e motoria.

È opportuno ricordare padre Walter Ong[2] e la sua declinazione delle 'fasi della parola'. Quest'ultima viene connotata come "non documentata" quando appartiene al puro dominio orale, una configurazione tecnica e culturale al tempo stesso, in cui la memoria e gli stratagemmi mnemotecnici detengono una funzione sovrana nel fissare, registrare, raccontare i momenti dell'espressione umana.

La poesia, la narrazione, l'epica, l'alveo rituale e recitativo del religioso, cui in questa fase la parola è inscindibilmente legata, si dispiegano in formule cinesiche che interrogano e coinvolgono il corpo quale supporto e partecipe al gravoso compito di ricordare una testualità orale assai articolata e impegnativa. L'immodificabilità del testo, nel senso di una sua univocità, è rigettata.

Sottolinea Ong[3] che i cantori epici protestano energicamente nel momento in cui si oppone loro il fatto di produrre una testualità momentanea, seppur non casuale: il testo, ribadiscono, è duplicato fedelmente.

Di fatto questo è impossibile. L'espediente mnemotecnico si deve affidare a immagini vivide e concrete, travaso da un mondo metaforico, per sorreggere la pesante impalcatura della sacralità religiosa ed epica, in questa fase ambiguamente indistinte. La fantasia e l'inferenza fra elementi unici e colorati, come pure contaminazioni e pensiero associativo, compongono un quadro in cui il cantore è incontrastato protagonista della rappresentazione recitativa e non oratore passivo di fronte alla grandezza di un testo intangibile.

La grafia fonetica irrompe in uno schema così configurato. Essa testimonia ed è responsabile della transizione, non immediata e non traumatica, ma comunque rivoluzionaria, verso un'oralità di tipo secondario. La parola orale appare così in veste ancillare rispetto alla logica e al predominio dello scritto che esige, come ricordato da McLuhan, *una dissociazione analitica dei sensi e delle funzioni*. Il documento infatti non è un *ricordo* ma, 'semplicemente', un *espediente* per ricordare.

La scrittura fonetica, per aver offerto una rosa limitata di segni, affranca il lettore dal gravoso compito dell'immagazzinare una serie indefinita di simboli tutto sommato ambigui, esigendo tuttavia la moneta della scomposizione e della ricombinazione per ricreare un'aderenza semantica al messaggio. Il tributo da pagare per l'alleggerimento del carico mnemonico e l'allargamento ad un numero più alto di addetti a questa funzione è l'imposizione del digitale, di un pensiero analitico che processa e trasmette le informazioni in modo articolato e disgiunto.

L'unità originaria si è infranta; l'ambiguità muta della lingua degli dèi vichiana ha trovato una esplicitazione inequivocabile, preludio ancor timido all'inclusione sociale e alla democratizzazione.

Spazio e tempo irrompono in una pressante evocazione, le loro coordinate non possono

2 W. J. Ong, *La presenza della* parola, Bologna, 1970.

3 *Ibidem*.

essere mai tralasciate, così suscettibili di trasformazione e inversione dei ruoli.

Lo storico dell'economia Harold Innis[4] intravedeva in ogni tecnologia un marcatore di una certa tendenza, un *bias*, atto a rendere quest'ultima incline ad espandere le proprie potenzialità comunicative nello spazio piuttosto che nel tempo. Gli esempi più tipici erano costituiti dal papiro e dalla pergamena: il primo, materiale assai leggero e versatile, si dimostrava adatto alla costituzione di apparati culturali estesi nello spazio, dotati quindi di una burocrazia alquanto articolata, diffusa su di un'ampia superficie geografica di cui gli imperi romano ed egizio costituivano valido esempio.

La pergamena, dal canto suo, presentava caratteristiche per certi versi opposte: pesante e solida, si faceva tramite di società inclini piuttosto alla chiusura, alla gelosa autoconservazione della proprie conquiste conoscitive, unita a rigetto per qualsiasi forma di dinamismo e mobilità sociale. Un assetto di questo tipo era ben esemplificato dalla cultura monastica medievale, chiusa, piuttosto omeostatica e difensiva, una sorta di deposito arroccato dello scibile del tempo, situazione, questa, agevolata dalla tipologia del materiale, pesante e poco adatto ad essere mosso, ma anche estremamente resistente al logorio degli anni.

La cristallizzazione della parola nell'espediente visivo e statico della scrittura riguarda anche un passaggio della trasmissione del sapere da forme collettivizzate e condivise di conoscenza a circuiti di comunicazione elitari. La dimensione del potere, della casta entra prepotentemente in vigore nella transizione conosciuta da culture sempre nominalmente orali, ma che si apprestano ad immettere un sistema di stratificazione sociale basato sulla detenzione del sapere e sugli strumenti a questo correlati: una sorta di lucchetto letterario viene apposto ad una precedentemente più fluida circolazione della conoscenza.

Il precipitato di conoscenza di un popolo trova due direzioni divergenti: l'una incline a configurarsi in una scia tradizionale, certo, ma dotta, epurata e soprattutto blindata; l'altra s'incammina verso il solco sempre più profondo del "senso comune", potente, irriducibile, prono a distillare vere e proprie forme ideologiche.

"In termini più espliciti il libro costituisce il passaggio da una condizione totale del fare storia a una condizione élitaria del diritto di fare storia e di imporla. [...] Il modello emarginante qui segnalato si erode e capovolge storicamente attraverso l'alfabetizzazione di massa. Il libro viene sottratto alla casta e al ceto, e dal Rinascimento in poi si struttura come mezzo di comunicazione collettiva. Uno strumento riservato a pochi è utilizzato con ritmi crescenti. [...] Ma l'ambiguità del libro resta fino ai nostri tempi, poiché esso continua ad appartenere ad almeno tre tipi di stratificazioni sociali: la massa alfabetizzata, che lo assoggetta a largo consumo in un arco di utilizzazioni che va dalla scuola alla letteratura di evasione o impegnata; i gruppi specializzati che se ne avvalgono come strumento di comunicazione codificata e sostanzialmente criptica (i libri, per esempio, di matematica superiore, di fisica, di scienze particolari, ecc.); i ceti sacerdotali che tuttora, in alcune aree culturali, dichiarano il loro diritto all'esclusivo possesso del libro o, almeno, alla sua interpretazione"[5].

2 Il supporto: la parola come libertà gestuale

Proprio come la scrittura fonetica aveva donato un abaco in grado di costruire e smontare, digitare e manipolare pochi, piccoli, ma prodigiosi segni dalle potenzialità pressoché infinite, così la Bibbia mazarina, gli incunaboli, i prodotti delle embrionali stamperie della fine del quindicesimo secolo sembrano acclamare la nascita del cosiddetto "uomo tipografico": un lettore che ha relegato la parola, la coralità della lettura comunitaria, a vetustà, in favore di una riflessiva introiezione di testi consumati in silenzio e in solitudine.

Una rivoluzione, la cui portata va analizzata nei limiti e nelle dimensioni che le sono proprie: il libro che Magonza consegna all'umani-

4 Cfr. H. Innis, *Le tendenze della comunicazione*, Milano, 1982.

5 A. Di Nola, in *Enciclopedia*, vol. 8, Torino, 1979, pp. 260-1.

tà ha ben poco da spartire con il ruolo e la funzione che oggi riveste.

Si trattava ancora, e lo sarebbe stato a lungo, di un prodotto "a più mani e occhi", collettivo nel senso più lato, ipertestuale, se si concede un'incursione nel presente, legato a molteplici e successive modificazioni e integrazioni.

Su una base fisica, esteticamente organizzata e rifinita a mano per opera del miniatore, si sovrapponeva l'intervento dell'*emendator*, il correttore al quale spettava aggiungere segni d'interpunzione; successivamente si proponeva l'insieme di correzioni, note a margine vergate dal lettore. Se ne deduce che un libro così organizzato non poteva realisticamente disgiungere la figura del lettore da quella dell'autore, ma le contemplava entrambe al suo interno, conservando tracce di pensiero, chiose e annotazioni di altrettante persone entrate in contatto con il testo, divenute in virtù di tale intervento non semplici correttori, ma a pieno diritto, co-autori.

Il libro così configurato è erede e parente stretto non della copia infinitamente replicabile, sempre uguale a se stessa che popola le nostre librerie, bensì del manoscritto[6]. Si tratta del *codex*[7] sapientemente rilegato in fascicoli, a sua volta evoluzione di una precedente forma del testo, il *volumen* di cui però ha derubricato la principale caratteristica: la lettura mediante srotolamento.

Il lettore ha acquisito potere: non ancora quello di gestire a livello cognitivo e con disinvoltura il codice digitale introdotto dai segni fonetici, ma la capacità di maneggiare il supporto in armonia con le potenzialità del proprio corpo. Le mani, nel caso di un libro rilegato, sono libere di occupare altri spazi, fisici e dunque cognitivi o di elaborazione. Il *codex* presuppone un lettore che è *in fieri* attivo nella produzione del testo stesso.

Un lettore che maneggia un *volumen* si ritrova ad avere entrambe le mani impegnate, è rigido nella sua motricità, vincolato alla sola lettura, all'oralità nel senso più feudale: egli non può intervenire, scrivere, lasciare un suo commento, ma si fa interprete fedele, araldo di un contenuto che gli è estraneo e che consegna a una moltitudine.

Tutto il corpo partecipa alla sola lettura. L'apparato visivo, gestuale e posturale sono impegnati e coinvolti in un'attività che ha un solo canale di sbocco: la produzione fonica in un contesto esclusivamente orale-aurale.

La lettura è prassi corporea e il lettore incanala i propri dotti sensori attraverso la motricità, estesa o ingessata, che il supporto testuale gli consente.

Il gesuita Marcel Jousse, fondatore dell'*antropologia del gesto*, tratteggiava proprio tutto questo nel definire la morfologia delle culture dette *verbomotorie*.

La lirica recitativa, propria delle culture contadine, orali e analfabete, improntate al simbolico e al religioso, devolve al gesto il rango di unità minima della testualità orale e al corpo il ruolo di ricettacolo attraverso cui la rappresentazione, mnemonica e motoria insieme, può prendere forma.

Il pensiero è gesto e attraverso il gesto l'uomo, *animale interazionalmente mimatore*, ricrea, "rigioca" costantemente il movimento degli esseri viventi che popolano il suo ambiente e solo attraverso questo conosce, cioè secondo il lessico di Jousse, *intussuscepziona*[8].

Impressionato dalla prodigiosa capacità mnemonica di ritenere e salmodiare in contesti analfabeti una sterminata quantità di passi e di citazioni sacre, Jousse comincia ad elaborare la sua impalcatura teorica che fa del gesto la chiave di volta della verbalizzazione, un linguaggio vincolato alle leggi del corpo. Tre leggi antropologiche sanciscono i passaggi fondamentali del suo orizzonte interpretativo:

- il ritmo-mimismo, cioè l'incorporazione di gesti e segnali della realtà che si accumulano come mimemi e vengono poi rigiocati sotto forma di pensiero e azioni;

6 R. Chartier, *Cultura scritta e* società, Milano, 1999.

7 Dal punto di vista etimologico, il lessico relativo ai libri conserva sempre una memoria concreta, di oggetto fisico e fruibile. Il latino *liber*, come il suo corrispettivo greco *biblos*, significa 'corteccia'. La stessa origine vale per il germanico *Buch*, simile all'inglese *book* che è propriamente 'faggio' (e così anche nelle lingue slave, si veda il russo *bookva*, 'lettera'). La medesima connessione etimologica registra *codex*, 'tronco d'albero'.

8 Da *intus* che indica un movimento verso l'interno e *suscipere*, 'cogliere, 'ammassare'.

- il bilateralismo, grazie al quale l'uomo divide lo spazio simmetricamente davanti e dietro, destra e sinistra, alto e basso, ponendosi al centro di tale spazialità;
- il formulismo, una sorta di tendenza innata alla stereotipia dei gesti data l'impossibilità di vivere in una perpetua spontaneità.

Jousse polemizza apertamente con una concezione della memoria legata strettamente all'erudizione alfabetizzata; nel laboratorio istituito dall'antropologia del gesto la memoria non è altro che il "rigioco", un termine che accantona l'accezione ludica per significare la riproposizione di gesti macroscopici o impercettibili precedentemente accumulati e trattenuti dall'organismo umano in quanto atto di comprensione e conoscenza. Il suo scritto provocatorio si pone in una sorta di antagonismo con la precedente metodologia e nomenclatura, veicolo obbligato per l'acquisizione e la ritenzione del sapere a cui egli stesso è stato socializzato. Ne consegue un pensiero particolarmente attento nei confronti della pedagogia e dei sistemi di istruzione cui è sottoposta la mente in uno stadio di duttile e intensa potenzialità: l'infanzia.

Quest'antropologia del gesto e del ritmo non doveva peraltro basarsi sull'osservazione di individui dei nostri ambienti etnici di stile scritto, sclerotizzati e algebrosati.

È evidente che se avessimo avuto soltanto la nostra cultura greco-latina per svelarci i segreti dell'espressione umana, non saremmo arrivati molto lontano. Nei nostri paesi, infatti, fare dei gesti è cosa quanto mai sconveniente. Fin dall'età di due anni, veniamo abituati a 'trattenere' tutta la nostra muscolatura per ottenere la rigidità di un pezzo di legno. Il bravo bambino è il bambino immobile. [...]

Siamo esseri gestualmente impoveriti dal nostro grafismo. Da alcuni anni si cerca di ovviare a questa imbalsamatura generale mediante una ginnastica muscolare ed estetica, dai movimenti vuoti e inespressivi. [...]

Quando, dopo un simile addestramento, ci si addentra nelle civiltà spontanee, è evidente che non si capisce più nulla. Non si vedono che 'danze', 'selvaggi', 'primitivi', o addirittura 'malati', come quell' 'originale' e quell' 'anormale' di Ezechiele, uno dei più spontanei Nabi-mimodrammatisti palestinesi.[9]

Appare allora evidente come tecnologia alfabetica, parola, gesto, educazione a riprodurre sistemi segnici in uso in una determinata scrittura siano termini di una stessa equazione la cui incognita svelata ci suggerisce che imparare a leggere e scrivere rappresenta solo ingenuamente un'acquisizione di competenze da far scaturire per necessità comunicative. È invece una disciplina totalizzante, psico-sociale, cognitiva e corporale, grazie a cui si ottengono individui avvezzi a recepire e praticare sensorialità, cogliere differenze e distinzioni, in altri termini, a proiettare sulla realtà, interpretandola, costrutti mentali nelle dimensioni, amplificate o ridotte, sancite dalla cultura di appartenenza.

3 La parola come rivelazione di un codice

Nel quarto libro della Scienza Nuova (*Del corso che fanno le Nazioni*) Giambattista Vico, nel dar senso alle progressive evoluzioni attraversate dal genere umano, distingue una sequenza temporale suddivisa in tre fasi, tre contesti simbolici abitati rispettivamente dagli dèi, dagli eroi e dagli uomini. In ciascuno di questi vige una forma di comunicazione di qualità adatta a veicolare la lingua diffusa e operante nei rispettivi ambiti. Vi si trovano tre *spezie* di *nature*, *costumi*, *diritti naturali*, *lingue*[10], *sapienze*, *autorità*, *ragioni*, *giudizi*.

La lingua degli dèi si configura come un'azione mentale muta, divina nella forma e nella

9 M. Jousse, *L'antropologia del* gesto, Roma, 1979, pp.72-3.

10 «Delle quali la prima fu una lingua divina mentale per atti muti religiosi, o sieno divine cerimonie; onde restaron in ragion civile a' Romani gli <atti legittimi>, co' quali celebravano tutte le faccende delle loro civili utilità. Qual lingua si conviene alle religioni per tal eterna propietà: che più importa loro essere riverite che ragionate; e fu necessaria ne' primi tempi, che gli uomini gentili non sapevano ancora articolar la favella.
La seconda fu per imprese eroiche, con le quali parlano l'armi; la qual favella, come abbiam sopra detto, restò alla militar disciplina.
La terza è per parlari, che per tutte le nazioni oggi s'usano, articolati» (G. Vico, *Scienza nuova*, Brescia, 1973, pp. 113-44).

funzione, adatta a rappresentare la ritualità. È dunque indistinta, ambigua, informe secondo i dettami della scomposizione, ma proprio per questo totale, bastante a se stessa. È possibile comprenderla in virtù della totalità divina da cui promana e a cui si rivolge. Quindi in principio non era il Verbo, ma una 'forma' muta e pregna di significato non ancora distinto o strutturato.

Ritengo sia una modalità estremamente appropriata e intuitiva per descrivere ciò che comunemente indichiamo come 'modalità analogica', un'alternativa terminologica e di interpretazione concettuale che Vico, dalla vischiosità disciplinare del diciassettesimo secolo, generosamente, ci offre.

Ciò che potrebbe apparire come una curiosa inversione di livelli logici è in realtà alquanto comprensibile se riferita al contesto culturale e normativo di quei tempi.

Il passaggio da un livello logico superiore, analogico (descritto come forma simbolica e non-strutturata, muta in quanto la dimensione fonetica è estranea al contesto comunicativo, d'impronta fortemente allegorica e metaforica), verso successive specificazioni di ordine linguistico, semantico e sintattico, preludio alla lingua "volgare", rappresenta nella tassonomia vichiana un decadimento verso forme universali, ma sempre più contaminate e impure. Giacché, come afferma Vico nel secondo libro *Della sapienza poetica*, "è diritto de' popoli il parlare e lo scriver volgare".

La cultura attuale ha anteposto il pensiero digitale a rango sovrano. Composizione, scomposizione, calcolo, medie, percentuali sono divenute lo strumento principe del progredire della scienza moderna, una scienza vincolata al rigore della replicabilità delle prove e alla pubblicità dei risultati entro la comunità di riferimento.

La scienza normale[11] è il contesto conoscitivo che fra tutti ha meglio interiorizzato la ferrea logica della disgiunzione fra ambiti, ognuno dei quali corredato da precisa metodologia, linguaggio specifico, simboli astratti, codici logici, matematici, estetici, linguistici. Si è appartata dalla realtà che intende analizzare e sezionare per produrre una rappresentazione della realtà quanto mai fedele e adagiata sui canoni dell'obiettività.

Da qui un interrogativo fondamentale: lo scienziato moderno si è comportato come un bambino brillante e curioso, pronto a sezionare l'Universo svelandone le proprietà apparentemente oscure.

"Avete mai visto un bambino smontare il suo giocattolo preferito? E scoppiare a piangere appena capisce che non riuscirà mai a rimettere insieme i pezzi? Bene, ecco un segreto che non conquista mai le pagine dei giornali: noi abbiamo smontato l'universo e non abbiamo idea di come rimetterlo assieme. Dopo aver speso miliardi, nell'ultimo secolo, per disassemblare la natura, ora ci rendiamo conto che non sappiamo andare avanti se non continuando a smontarla"[12].

Dopo aver appagato il desiderio di de-composizione, proprio come farebbe un bambino, egli si è trovato smarrito in mezzo ad una miriade di 'pezzi' che non è in grado di rimettere assieme, decretando la 'rottura' del giocattolo tanto amato e quindi la sua non-conoscibilità.

Il progresso e la conoscenza sono coordinate di una equazione che fa del digitale lo strumento di indagine e la meta nello stesso tempo dell'evoluzione agognata? Possiamo accedere a livelli di conoscenza tanto più apprezzabili quanto maggiore è il numero dei nostri tasselli da composizione? Insomma, siamo più sapienti quanto più parcellizziamo la realtà sensibile?

Forse Vico non avrebbe molti dubbi: la parcellizzazione sintattica, la lingua esplicita e strutturata, fonetica, parlata e udita allo stesso tempo è diritto di tutti, un viatico che consente la formazione *in nuce* della democrazia. Ma

11 Per "scienza normale" s'intende un genere di sapere frutto di comunicazione convenzionale. Un paradigma scientifico di questo tipo non è interessato alla scoperta di nuovi fenomeni potenzialmente destabilizzanti bensì a fortificare le basi teoriche ed epistemologiche dei modelli già strutturati e circolanti. A ciò si contrappongono le cosiddette "rivoluzioni scientifiche" che infrangono il processo meramente cumulativo di conoscenza nell'introdurre elementi di discontinuità atti a rendere ragione delle anomalie che non trovano spiegazione nei modelli consolidati. Sull'argomento si rimanda a T. S. Kuhn, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino, 1978.

12 A. Barabàsi, *Link. La scienza delle reti*, Torino, 2004, p. 7.

nell'allargamento degli strumenti linguistici egli intravede una sorta di ineluttabile imbarbarimento rispetto al tutto indistinto e muto, quasi telepatico e nello stesso tempo metaforico e religioso. Con l'appropriarsi del verbo la comunità si allarga, acquisisce la consapevolezza dei suoi diritti; la politica, la disciplina normativa vengono codificate secondo dettami inerenti alle leggi linguistiche degli uomini; ma la sacralità, i riti, le modalità cultuali, le formule recitative, le preghiere, le rappresentazioni iconografiche nulla hanno in comune con la lingua muta della prassi religiosa. Gli dèi, e appena al di sotto di questi, gli eroi dove sono andati a finire? Probabilmente sopravvivono in quanto riflesso di forme antropologiche ancestrali, esiliati in una dimensione mitologica in cui dispiegano la loro forza, ma rimangono vincolati e soggiogati al codice dell'aldiquà. Anche gli dei, inarrivabili, si sono dovuti arrendere alla modalità digitale perché è solo attraverso questa che possono essere rappresentati e, come è loro diritto, venire omaggiati: *in principio era il Verbo…*

4 LA PAROLA: SCRITTA, VISTA, UDITA, IMMAGINATA, RICORDATA. ELEMENTO CANGIANTE IN BALIA DI SPAZI SENSORI E TEMPORALI

È stato sottolineato come la rivoluzione dei caratteri mobili, pur non prefigurando ancora l'idea e il concetto del libro così come sono stati interiorizzati dalla cultura attuale, presenti comunque delle linee di sviluppo ricche di spunti speculativi.

La scrittura è vista, sguardo, analisi degli elementi sintattici che compongono su più livelli le forme testuali. La vista si è dunque ritagliata un ruolo e un'importanza fondamentali in un'epoca in cui valeva il dominio aurale-orale.

Qual è la funzione dei nostri sensi? Essi sono fessure attraverso cui facciamo transitare le informazioni in entrata e in uscita. Non si tratta tuttavia di messi fedeli e muti, trasportatori algidi di ciò che il sistema scambia con il suo ambiente. A seconda della porta d'ingresso, a seconda di cosa cade sotto i nostri sensi, siamo portati a codificare e decodificare in modo diverso, a distinguere, a disgiungere, a ricordare, a esaltare le differenze, come pure minimizzarle.

Vi sono sensi che consentono una fruizione comunitaria, solidale, collaborativa; ovvero sensi autoreferenziali, solipsitici, sensi egoisti che prendono e non danno.

Gli occhi sono strumenti mobili la cui reciprocità, la fissità negli occhi di un altro che ci sta osservando è pressoché ineludibile anche nelle relazioni più semplici e fugaci. Non ci si può sottrarre alla vista altrui.

D'altronde l'orecchio, appendice così poco mobile, non si può egoisticamente appropriare del suono, privandolo alla percezione altrui. L'immersione in uno stesso spazio acustico determina una suggestione corale, calda, a cui non è dato sottrarci; lo sguardo invece è legato alla prospettiva, al singolo punto di vista, ad una convergenza soggettiva, arbitraria su di un elemento la cui morfologia non sarà mai perfettamente condivisibile. In tal senso, è chiara la differenza in termini di esperienza sensoriale fra un visitatore di una pinacoteca e chi partecipa ad un concerto.

"*Il suono è più reale, o esistenziale, di altri oggetti dei sensi, nonostante sia anche il più evanescente.* Il suono è legato alla realtà presente, piuttosto che al passato o al futuro. Deve emanare da una fonte che è palesemente attiva qui e in questo momento: ne risulta che la relazione con il suono è una relazione con il presente, con un'esistenza e un'attività che si svolgono qui e in questo momento.

Il suono annuncia una forza in azione, poiché il suono deve essere attivamente prodotto per poter esistere. Altri segni percepibili con i sensi possono rivelare una forza reale in azione, come quando si osserva la spinta di un pistone in una macchina. Ma la vista può anche rivelare una semplice quiescenza come in una natura morta. Il suono può indurre al riposo, ma non rivela mai immobilità. Ci dice che qualcosa sta succedendo. In *Sound and Symbol*, descrivendo l'effetto della musica, Victor Zuckerkandl nota che, contrariamente alla vista e al tatto, l'udito avverte la forza, la dinamica. Questo può essere provato anche in altri modi. Un cacciatore primitivo può vedere, sentire,

odorare e gustare un elefante quando l'animale è morto. Ma se sente il suo barrito o anche solo lo scalpicciare dei suoi piedi, fa meglio a stare in guardia. Sta succedendo qualcosa. C'è una forza in azione"[13].

Ogni tecnologia della comunicazione determina uno spazio sensoriale privilegiato e anche una determinata concezione della verità.

Se la sequenzialità fornita dall'alfabetizzazione consegna alla vista il rango di depositaria della realtà – quella "vera", sperimentabile, pubblica, condivisibile –, la stessa che ha dato corso alla conoscenza scientifica e alla doverosa replicabilità delle conquiste conoscitive, l'udito, ci rammenta Isaia, rimane appannaggio di una sensorialità condivisa, per l'appunto corale, ancorata ad un "volgo" alla cui *vox* è tributato un certo timore reverenziale, essendo estensione della voce di Dio. Rimane tuttavia alla stregua di 'rumore', un sottofondo vischioso e ambiguo che richiede l'azione purificatrice della parola scritta, del *verbum* che *manet*, perciò del tutto inappropriato al solco di precisione scientifica, terminologica e disciplinare che la modernità è intenzionata ad imprimere nel corso della storia dei popoli e delle loro conoscenze.

La vista non è soltanto prioritaria rispetto all'udito, ma assume la direzione degli altri sensi: dell'olfatto in primis, così inscindibilmente legato al ricordo, un ricordo che si vorrebbe trascritto e registrato senza imprecisioni.

L'empiricamente verificabile, apoteosi dell'oggetto, di qualcosa che è *ob-iectum*, cioè gettato fuori dal corpo, deve in qualche misura obliare la fisicità di questo stesso, le sue fallaci sensazioni così ondivaghe e fuorvianti: l'uomo alfabetico è sostanzialmente una creatura anosmatica, angosciato dagli odori del sé cui si tributa una sorta di inferiorità sia culturale che di status, oggetto di derisione e disprezzo da ottundere con una coltre spessa di sensazione odorosa aliena, il profumo, capace di evocare altre sensazioni e ricordi, purché misconoscano lo stato reale, concreto di quella fisicità contestuale. Il profumo, le essenze, contengono un alone vagamente mistificante e manipolatorio del ricordo altrui.

13 W. J. Ong, *op. cit.*, pp. 127-8.

McLuhan ne *La sposa meccanica* osserva una condizione propria allo stile di vita delle culture occidentali e cioè "quando l'orribile spettro dell'odore corporeo appare all'orizzonte, si annulla ogni tipo di legame umano. Il trasgressore, che sia genitore, coniuge o amico, si pone al di fuori della legge. E quando una bella donna accondiscende all'odore corporeo, diventa una Medusa che raggela qualunque uomo si trovi a portata di olfatto. D'altra parte quando è strigliata, spidocchiata, sterilizzata e depilata, quando è cosparsa di odori sintetici e di prodotti chimici, allora è bella da amare. Rimane una perplessità: che cosa si ama, una ragazza o un sapone? C'è un'antica opinione che un sano odore corporeo sia non solo un afrodisiaco, ma anche un mezzo fondamentale per stabilire affinità umane".[14]

D'altro canto anche la sfera relativa al contatto, l'aptica, viene ammansita attraverso forme di distanza codificate, la pelle diviene veramente l'ultimo confine della corporeità, una corporeità difesa, arroccata dalle incursioni altrui.

In termini di pratiche mediche e sanitarie, solo il rango professionale, oggi, può agilmente scavalcare e talora in modo grottesco la convenienza aptica che un tempo era contestuale al genere, al rituale, alle procedure di guarigione operate sul corpo come oggetto-soggetto in *trance*-transizione in attesa di essere risanato tramite un procedimento al tempo stesso mistico, biologico e farmacologico, entro una condensazione mente-corpo che trova ora riscontro in dubbie filosofie di importazione, sradicate dall'origine e reimpiantate in contesti alloctoni.

Il sacrificio della funzione dei ricettori immediati è palese: tatto, gusto, olfatto divengono testimoni e veicoli di un'esperienza potenzialmente fasulla nella sua povera soggettività, sempre perfettibile in virtù di altre unità di misura affidabili e universali.

Lo spazio non è l'unica dimensione ad essere stata modificata. Anche la percezione del tempo si adegua ad una contestualità lineare e sequenziale.

"Il tempo parla. Parla molto più chiaramente delle parole. Il messaggio che porta ci giunge forte e chiaro. Poiché è manipolato meno

14 M. McLuhan, *La sposa meccanica*, Milano, 1984, p. 125.

consciamente, è soggetto a minor distorsione del linguaggio parlato. Può urlare la verità là dove le parole mentono"[15].

L'antropologo Edward T. Hall, cercando un metro in grado di discriminare le culture e le modalità sia percettive sia di interazione quotidiana a queste connesse, distingueva due concezioni del tempo relative ad altrettanti assetti culturali che in quella dimensione specifica cullano le attività dei propri membri: un tempo policronico (*P-time*), composto da un reticolo di attività che si accavallano, fatto di continui spazi vuoti, di intervalli apparentemente ingiustificati e dunque inefficienti; un tempo monocronico (*M-time*) in cui si scrive sequenzialmente e analiticamente il palinsesto delle attività quotidiane, dominato non dall'*incontro* – in questo si intravede una prospettiva meramente relazionale – ma dall'*appuntamento*, portatore di una impellenza cronologica.

A ben vedere, i concetti di ritardo e anticipo sono comprensibili alla luce di questo tipo di orizzonte temporale. I cicli delle età, delle abilità e delle competenze da ascrivere a pargoli, giovani e meno giovani, le conseguenti difficoltà in cui incorrono tali gruppi sono ragionevoli in un'ottica di sequenzialità temporale, fittamente costellata, in preda all'*horror vacui*, ossessionata dalle medie aritmetiche nell'illusione di poter raggiungere una normalità algebrica ideale che quasi mai riflette le condizioni contestuali. Anche il tempo della distensione e del rilassamento diventa una porzione da riempire in maniera accuratamente pianificata.

Se il precipitare della sabbia all'interno di una clessidra, tanto per utilizzare un sistema di misurazione analogico, risponde a criteri in qualche modo oggettivi che non si prestano ad interpolazioni arbitrarie – sappiamo bene che lo scorrere del tempo non accelera o rallenta a seconda di contingenti esigenze o improbabili desideri –, tuttavia valore e percezione attribuite a questo stesso sono inesorabilmente inscritte nella geometria culturale. Vale a dire che, proprio come le concezioni del sensibile, di ciò che vediamo o crediamo di vedere, di ciò che avvertiamo o crediamo di avvertire, il flusso temporale è allo stesso modo imbrigliato nelle regole formanti e de-formanti della cultura, nei modelli di ricezione e proiezione che il sistema culturale ci consegna, con la mendace rassicurazione che essi corrispondono ad un'ovvia e scontata naturalità.

Il ricadere degli strumenti di percezione e comunicazione all'interno di un circuito culturale che ne decreta l'aderenza a determinate attività e a cornici elaborative più o meno appropriate, è ambito che ci si appresta ad affrontare.

5 Il *brainframe*: la parola come cornice mentale e cognitiva

Derrick de Kerckhove, allievo e prosecutore di Marshall McLuhan, alla ricerca di una risposta soddisfacente al quesito "il nostro modo di leggere e scrivere influenza il nostro modo di pensare?" effettuò un corposo studio sulle grafie-scritture del mondo.

Egli separò le scritture che rappresentavano suoni dalle scritture che rappresentavano immagini. Queste ultime erano riprodotte in senso verticale e lette da destra verso sinistra. Per quanto riguarda le grafie che codificano suoni si presentava un'ulteriore classificazione: tutte apparivano orizzontali, ma quelle che presentavano vocali erano scritte e lette da sinistra verso destra, l'assenza di vocali invece produceva un senso di lettura contrario, da destra a sinistra.

Come spiegare il cambio di direzione della grafia in funzione di specifiche modalità di ricezione ed elaborazione cognitiva? A tal fine egli ricorse a precedenti e assodati studi sulle competenze specifiche dei due emisferi cerebrali umani.

L'emisfero sinistro si presenta maggiormente deputato ad elaborare le informazioni in entrata secondo una tipologia analitica, computistica, oggettiva, temporale, convergente, sintattica, orientata, in una parola 'digitale'.

Quello destro presenta caratteri diversi anche se complementari: considerato per anni l'emisfero della malattia mentale, una sorta di diapositiva delle caratteristiche ascritte al sinistro, ha recuperato la dignità di emisfero primario, incline ad occuparsi di immagini, olografie, ricordi, sintesi, intuizioni, divergenze,

15 E. T. Hall, *Il linguaggio silenzioso,* Milano, 1969, p. 7.

colori, spazialità, tutto ciò che abbia una qualche configurazione di tipo globale. Il dettaglio è sempre appannaggio dell'emisfero sinistro[16].

Il raccordo canale sensoriale/elaborazione emisferica è dato dalla particolare struttura fisiologica del chiasma ottico: un sistema incrociato che pone in rapporto i due semicampi visivi sinistri con l'emisfero destro; in modo speculare l'emisfero sinistro riceve le informazioni raccolte dai semicampi visivi di destra.

Il quadro interpretativo cui giunge de Kerckhove è presto composto: l'introduzione delle vocali fece cambiare la direzione della scrittura poiché rese continua e completa la sequenza di lettere che dovevano essere elaborate dal cervello: un sistema di segni che va scomposto in ogni sua singola parte e analizzato pezzo per pezzo è sicuro compito di una decodifica discreta e discontinua, quindi attività estremamente adatta per l'emisfero sinistro digitale.

Poiché, si ribadisce, i semicampi visivi di destra rimandano direttamente all'emisfero sinistro è chiaro come si renda necessaria una scrittura-lettura che si dipana da sinistra verso destra: il campo visivo destro anticipa le informazioni che saranno convenientemente elaborate dalla parte emisferica posta a sinistra.

Nel caso di una grafia priva delle vocali è evidente che il lettore si trova in qualche modo costretto a riempire quegli spazi mancanti nella scrittura che comunque riceveranno un completamento a livello fonetico – giacché ogni linguaggio si compone di una complessa gamma di suoni anche se non tutti, come in questo caso, trovano una trascrizione segnica. L'emisfero che celebra il tutto, che ricostruisce ciò che non è percepibile, che comprende l'ideogramma olistico è quello destro: in questo modo si rende necessaria una scrittura che si sviluppa verso sinistra per poter attivare l'emisfero adatto.

Quindi, con la sola eccezione costituita dall'alfabeto etrusco, tutti i sistemi di scrittura, fonetici e sillabici, che contengono vocali sono scritti verso destra, mentre i sistemi avocalici si sviluppano in direzione opposta.

La teoria di de Kerckhove la quale riguarda non tanto valutazioni legate alle tipiche modalità scritturali analizzate di volta in volta, ma estende il suo raggio interpretativo alle conseguenze dell'alfabetismo in generale, si riassume in tre ipotesi fondamentali:

- La struttura intrinseca delle ortografie esercita una pressione sulla direzione della scrittura. Sistemi grafici come quello greco, latino ed etiope mutarono la direzione dell'ortografia solo dopo che vennero incluse le vocali nel modello originario.
- La scelta della direzione dipende dalla priorità conferita alla lettura: riconoscere combinazioni in base al contesto oppure decodificare sequenze lineari e complete di segni. Infatti il mutamento di direzione si verificò non appena al sistema ortografico esclusivamente consonantico dell'alfabeto fenicio fu aggiunta la serie delle vocali.
- Esiste una sorta di effetto *feedback* sul tipo di elaborazione richiesta dal cervello per leggere e scrivere una data ortografia che rispecchia una scrittura. Il rilievo posto sull'elaborazione sequenziale della scrittura greca e di quella latina si riflette nei loro stili grafici, rigorosamente

16 La *modalità analitica* attribuibile all'emisfero sinistro denota specificità nella rilevazione delle relazioni temporali mentre la *modalità olistica*, propria all'emisfero destro è adatta a rivelare configurazioni complessive in una rappresentazione sintetica, in particolare nell'ambito delle relazioni spaziali. In ricerche effettuate su soggetti con funzioni intatte o con deficit si è tuttavia riscontrato che entrambi gli emisferi collaborano per l'elaborazione delle medesime informazioni, ciascuno a suo modo. Nel riconoscimento dei visi, ad esempio, per cui il destro appare più "abile", l'attivazione dell'uno o dell'altro emisfero dipenderebbe non dal tipo di informazione in sé, ma dal compito richiesto: nel caso in cui il riconoscimento sia legato alla rilevazione di dettagli – occhi, naso, bocca –, si osserva una superiorità emisferica sinistra (processo analitico) piuttosto che destra (processo olistico). Vengono allo stesso modo spiegati alcuni fenomeni relativi alle funzioni comunicative superiori, come la rappresentazione dei significati e l'attivazione di molteplici percorsi interpretativi nell'elaborazione di parole semanticamente ambigue. Risulta che l'emisfero destro sia specializzato per l'attivazione simultanea di significati multipli in riferimento a termini ambigui entro un enunciato.
Inoltre l'emisfero sinistro è deputato alla selezione delle informazioni pertinenti a monte delle attribuzioni del significato - *selettività semantica* - , mentre il destro sembra in grado di rappresentare l'intero campo semantico del lemma e possibili legami concettuali che il lemma intrattiene con altri campi semantici secondo il principio della somiglianza - *polivalenza semantica* - (Cfr. L. Anolli, *Psicologia della comunicazione,* Bologna, 2002, p. 77).

continui, senza soluzione o stacchi fra le parole, le frasi o persino i paragrafi – cosiddetta *scriptio continua*[17].

Dal momento che la capacità di leggere e scrivere si acquisisce di solito negli anni della crescita, e dal momento che essa influisce sull'organizzazione del linguaggio – il nostro sistema di elaborazione dell'informazione più integrale – ci sono buone ragioni per sospettare che l'alfabeto influisca anche sull'organizzazione del nostro pensiero. Il linguaggio è il software che dirige l'organismo umano. Qualunque tecnologia che eserciti un flusso significativo sul linguaggio influirà necessariamente anche sul comportamento sul piano fisiologico, emotivo e mentale. L'alfabeto è come il programma di un computer, ma molto più potente, più preciso, più versatile e più globale di qualunque altro programma mai scritto. Un programma progettato per far funzionare lo strumento più potente che esista: l'uomo stesso. [...] L'alfabeto ha creato due rivoluzioni complementari, una nel cervello, l'altra nel mondo[18].

Secondo l'autore, questo tipo di grafie, grossomodo quelle di eredità greco-latina, hanno contribuito ad esaltare le capacità elaborative, cognitive, organizzative che sono collocate nell'emisfero sinistro: linearità, calcolo, linguaggio sintattico si sono espanse sino a riempire di senso altrettanti quadri cognitivi, sensoriali e di interpretazione della realtà, generando una evidente fiducia che le metodologie computistiche e analitiche conferiscono nell'esaltazione della razionalità, del progresso lineare, delle capacità di dissociare algebricamente il mondo esperienziale, spogliandolo mano a mano degli elementi di "invisibilità".

Ogni mente culturale elabora modelli di calcolo, di astrazione, di "algebrosità", come direbbe Jousse. Vi sono tuttavia diversi modi per farlo.

La cultura di appartenenza, estrapolando una 'cornice cognitiva', un *brainframe*, suggerisce le vie per giungere a questo obiettivo.

Al di là della facile (e ingenua) analogia fra mente e computer, la mente è considerata come un sistema in grado di fare calcoli e di elaborare pensieri servendosi di simboli e seguendo un insieme di regole. È la *teoria della computabilità*: un insieme finito di elementi semplici può essere impiegato per costruire una varietà illimitata di processi mentali complessi. Mente umana e computer, pur essendo fra loro incommensurabili, condividono due proprietà: la capacità di usare simboli e la capacità di eseguire operazioni e calcoli in base a "pacchetti" di regole e di istruzioni (o programmi). Per essere compresa e condivisa, qualsiasi realtà concreta può e deve raggiungere un certo livello di astrazione simbolica (dalla fisica alla filosofia)[19].

Vi sono diverse strategie per "far di conto", per trasformare un pensiero analogico-relazionale in scomposizione astratta.

Se l'essere umano è eminentemente imitativo è anche fortemente incline al simbolo, alla *pars pro toto*, a procedere nel riordino dell'esperienza attraverso comparazioni, confronti, gerarchie, proporzioni. È questo il principio alla base di quella che viene chiamata la 'mente computazionale'[20].

L'alfabetizzazione non è necessariamente alla base di tali competenze. Vi sono modi estremamente diversi di effettuare operazioni algebriche al di là dei vincoli imposti dalla logica alfabetica e l'osservazione di natura antropologica ha confermato che l'analfabetismo in determinate culture non solo non è ostante, bensì agevola il processo di tali informazioni.

D'altronde non si può prescindere dall'evidenza che la mente ha la necessità di operare in modo fortemente situato[21]. La decodificazione di un dato o di un oggetto, veicolato da modalità

17 Cfr. D. de Kerckhove, *La pelle della cultura. Un'indagine sulla nuova realtà elettronica*, Genova, 1996.

18 D. de Kerckhove, *Brainframes. Mente, tecnologia, mercato*, Bologna, 1993, pp. 38-9.

19 L. Anolli, *Le sfide della mente multiculturale. Nuove forme di convivenza*, Milano, 2011, p. 91.

20 Cfr. R. Jackendoff, *Coscienza e mente computazionale*, Bologna, 1990.

21 A tal proposito si menziona la corrente dell'*embodied mind*, un termine che grossomodo indica una mente situata nel corpo e da questo dipendente nel dar corso a processi di elaborazione complessi. A seconda della disposizione del corpo a livello di motricità e di posizione/orientamento, anche il pensiero tenderà a configurarsi secondo organizzazioni diverse.

sensoriali, viene sempre calibrata da come appare il contesto, lo stato del "qui e ora" che consente la flessibilità circa la gamma di specificazioni cui va incontro il processo interpretativo.

Si è partiti dunque dall'attribuire alla parola una connotazione fortemente lineare, digitale, analitica, per giungere poi al corpo, alla sua fisicità, ai canali sensoriali che enfatizzano questa o quella modalità del sentire, che significa introiettare, elaborare e quindi emettere articolazioni cognitive complesse.

La parola è sospesa fra queste due modalità e non è esente dal fondersi con ciò che vi è nel mezzo. La parola è sia analisi, sia sintesi, sia numero, sia immagine.

Un gustoso saggio composto da Eco e Jean-Claude Carrière ammonisce che non ci libereremo mai dei libri: un libro è come la ruota, il cucchiaio o il martello, una volta inventati non sono suscettibili di migliorie.

La parola è anche relazione, rete, connessione, link.

La parola è elemento imprescindibile nelle connessioni di rete. I gruppi di associazioni virtuali agiscono, si muovono, costruiscono la loro intelaiatura mobile, errante, 'tribale' secondo un'idea cara a Maffesoli[22], usando senza dubbio la parola.

È la stessa 'parola' di cui si è discusso finora?

In termini di forma direi di sì. Ma credo non si tratti di quella 'parola' complice fedele dell'uomo alfabetizzato, colei che ne ha prodotto le fondamenta.

Si è a lungo dibattuto sulla genesi di chi abita le frontiere della rete, del virtuale, una generosa letteratura lo testimonia. A ben vedere anche il termine 'virtuale' appare un po' desueto, memore dei tempi in cui la simulazione muoveva i primi passi in un ciberspazio gravido di promesse e suggestioni: da spazio ibrido tecno/umano si sarebbe evoluto – disattendendo o confortando le proiezioni iniziali – in un'istanza sempre più umana e sociale e colà avrebbe dispiegato potenzialità nonché inibizioni.

"Nativi", "migranti" digitali[23] duettano e si cedono il passo in un torrente di relazioni e informazioni all'interno del quale la genealogia delle competenze, innate o acquisite, sembra aver perso importanza.

Dopo la prima ondata di media elettrici ed elettronici la parola scritta non è stata scalfita: essi erano in grado di creare collegamenti a distanza ma non di riprodurre la parola scritta. Il libro ancora deteneva una regalità non usurpabile.

Ora che cosa sta accadendo alla parola o meglio cosa stiamo facendo della parola?

Da analitica e convergente, la parola telematica sembra essere l'esatto opposto: fugace, intuitiva, poco riflessiva. Fruire dello schermo abitua ad una lettura estensiva, non intensiva, ad inglobare piccoli pezzetti di informazione e a ricondurli nel proprio personale puzzle ipertestuale e cognitivo, ricreando una perseguita unità. Tuttavia un puzzle compone un'immagine, non è immagine.

Un libro, per quanto contenga indiscussi spunti ipertestuali, rimane una unità.

La lettura sta cambiando e, come sottolinea Nicholas Carr, verso una sorta di frenesia temporale che ci ha sottratto la pazienza di soffermarsi a lungo su una struttura testuale, com'è quella del libro, lineare, complessa, semantica, spesso ripetitiva e ridondante.

Internet ci rende stupidi? titola il saggio di Carr. È da augurarsi che non sia così. Sicuramente però è in grado di aumentare il nostro livello di ansia informativa e di condensare le nostre letture in un testo-canovaccio di cui non si scorge la fine e di cui, forse, si teme l'ingestibilità.

I nostri bocconi di informazione sono là fuori a disposizione, tessere mobili e intercambiabili di un puzzle in continua definizione. Rimaniamo in attesa di un ulteriore *brainframe* che rivoluzioni i precedenti o che semplicemente ne sia il naturale e ovvio prosieguo. Ma questa è un'altra rappresentazione.

22 Cfr. M. Maffesoli, *Del nomadismo. Per una sociologia dell'erranza*, Milano, 2000 e *Il tempo delle tribù. Il declino dell'individualismo nelle società postmoderne*, Milano, 2004.

23 Cfr. G. Granieri, *La società digitale*, Bari, 2006 e *Umanità accresciuta*, Bari, 2009.

Bibliografia

L. Anolli (a cura di), *Psicologia della comunicazione*, Bologna, il Mulino, 2002

L. Anolli, *Le sfide della mente multiculturale. Nuove forme di convivenza*, Milano, 2011

A. Barabàsi, *Link. La scienza delle reti*, Torino 2004

R. Barthes, P. Mauriès, in *Enciclopedia*, vol. 12, Torino, 1981, pp. 600-627

E. Bettinelli, *Come comunica la cultura. Processi, dinamiche e sensorialità*, Udine, 2010

G. R. Cardona, *Antropologia della scrittura*, Torino, 1981

N. Carr, *Internet ci rende stupidi? Come la Rete sta cambiando il nostro cervello*, Milano, 2011

R. Chartier, *Cultura scritta e società*, Milano, 1999

D. de Kerckhove, *Brainframes. Mente, tecnologia, mercato*, Bologna, 1993

D. de Kerckhove, *La pelle della cultura. Un'indagine sulla nuova realtà elettronica*, Genova, 1996

A. Di Nola, in *Enciclopedia*, vol. 8, Torino, 1979, pp. 260-286

U. Eco, J. Carrière, *Non sperate di liberarvi dei libri*, Milano, 2009

F. Fileni, *Analogico e digitale. La cultura e la comunicazione*, Udine, 2003

C. Giaccardi, *La comunicazione interculturale*, Bologna, 2005

G. Granieri, *La società digitale*, Bari-Roma, 2006

G. Granieri, *Umanità accresciuta*, Bari-Roma, 2009

E. T. Hall, *Il linguaggio silenzioso*, Milano, 1969

H. Innis, *Le tendenze della comunicazione*, Milano, 1982

R. Jackendoff, *Coscienza e mente computazionale*, Bologna, 1990

G. Jean, *La scrittura memoria degli uomini*, Parigi, 1992

M. Jousse, *L'antropologia del gesto*, Roma, 1979

M. Jousse, *La manducazione della parola*, Roma, 1980

T. S. Kuhn, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino, 1978

P. Lévy, *Il virtuale*, Milano, Raffaello Cortina, 1997

M. Maffesoli, *Del nomadismo. Per una sociologia dell'erranza*, Milano, 2000

M. Maffesoli, *Il tempo delle tribù. Il declino dell'individualismo nelle società postmoderne*, Milano, 2004

M. McLuhan, *Gli strumenti del comunicare*, Milano, 1968

M. McLuhan, *La galassia Gutenberg. Nascita dell'uomo tipografico*, Roma, 1976

M. McLuhan, *Dall'occhio all'orecchio*, Roma, 1982

M. McLuhan, *La sposa meccanica*, Milano, 1984

W. J. Ong, *La presenza della parola*, Bologna, 1970

L. Sciolla, *Sociologia dei processi culturali*, Bologna, 2002

G. Vico, *Scienza nuova*, Brescia, 1973

Elena Bettinelli è ricercatrice in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Trieste. Ha svolto ricerca sui fenomeni religiosi in Rete. Attualmente, il suo campo di studi si rivolge all'analisi delle dinamiche comunicative e di consumo con particolare riferimento al rapporto fra corpo, sensorialità e assetto culturale.

bettinellie@sp.units.it

Tecnologie comunicative e vita quotidiana: il modello euristico della *domestication*

Gabriele Qualizza

Abstract

L'articolo presenta il modello euristico della domestication, un innovativo quadro di riferimento teorico, orientato a studiare il modo in cui i soggetti – attraverso i vissuti simbolici e relazionali attribuiti alle tecnologie comunicative – rendono abitabili i diversi spazi della vita quotidiana. L'ipotesi di fondo è che le tecnologie non vengano semplicemente "adottate" e "utilizzate", ma "integrate" e rivestite di nuovi significati, in relazione alle attività e agli interessi che caratterizzano il "giorno per giorno" degli utenti. Non sono dunque le funzionalità e le caratteristiche prestazionali degli artefatti (computer, tablet, cellulare/smartphone, ecc.), ma i progetti di senso e le finalità di carattere comunicativo che i soggetti cercano di perseguire, a svolgere un ruolo centrale nella relazione tra consumatori e nuove tecnologie.

Parole chiave

Nuovi media;
Information and Communication Technologies; *Domestication*; Innovazione; Consumo.

Il paradigma della "*domestication*", messo a punto nell'ambito dei *media studies* britannici all'inizio degli anni Novanta, con l'obiettivo di approfondire il rapporto tra media, tecnologie e vita quotidiana, offre una prospettiva innovativa, in grado di rendere conto dello scenario aperto dallo sviluppo dei nuovi media e delle complesse dinamiche che caratterizzano l'emergente società delle reti, ridefinendo il ruolo svolto dalle tecnologie comunicative nella vita quotidiana, sia in quanto oggetti, sia in quanto piattaforme per l'elaborazione di contenuti mediali. Fin dall'inizio questo modello viene applicato allo studio dei vissuti sociali e simbolici che contrassegnano l'*incorporazione* delle nuove tecnologie nel contesto della vita quotidiana, con particolare attenzione per le pratiche di consumo delle giovani generazioni[1].

1. Domare il selvaggio

La nozione di "*domestication*" si riferisce al processo mediante il quale le tecnologie dell'informazione e della comunicazione entrano a far parte della vita quotidiana delle persone, solitamente all'interno di un'unità domestica, ma anche in altre strutture sociali, come le organizzazioni[2]. Il termine evoca l'idea di "addomesticamento del selvaggio"[3], suggerendo che l'artefatto tecnologico non venga semplicemente *adottato*, con esclusivo riguardo per le specifiche funzionalità con cui viene offerto sul mercato, ma sia piuttosto fatto oggetto di un processo di *assimilazione*, teso a ricondurlo entro le cornici delle azioni e dei significati che punteggiano la vita quotidiana. La *domestication* implica dunque un passaggio dal selvaggio al controllo, dall'*un-heimlich* all'*heimlich*, dall'e-

1 B. Scifo, *Culture mobili. Ricerche sull'adozione giovanile della telefonia cellulare*, Milano, 2005.

2 B. Scifo, *Domestication*, in F. Colombo (a cura di), *Atlante delle comunicazione*, Milano, 2005, pp. 81-83, p. 81.

3 Cfr. R. Silverstone, *Televisione e vita quotidiana*, trad. di N. Rainò, Bologna, 2000, p. 145.

straneità alla familiarità, mediante il quale ciò che è nuovo – e potenzialmente straniante – viene inserito entro una struttura che esprime valori e norme consolidati.

Questa transizione dall'esterno all'interno è anche una *traduzione*, che mette in forma i significati potenzialmente inscritti negli oggetti, ricalibrandoli sulla base della fisionomia degli utenti che con essi interagiscono.

Il punto di riferimento è rappresentato da un contributo di carattere teorico, elaborato da Roger Silverstone, Eric Hirsch e David Morley all'inizio degli anni Novanta[4], che nasce a sua volta da un precedente progetto di ricerca empirica, intitolato *Household Uses of Information and Communication Technologies*, condotto a partire dal 1987 presso la Brunel University[5]. Tale progetto si era proposto di indagare la natura del rapporto tra unità domestiche private e mondi pubblici, esaminando il ruolo di mediazione svolto dalle tecnologie comunicative. Il modello della *domestication*, sviluppato inizialmente nel contesto anglosassone, è stato elaborato in modo analogo nel contesto norvegese, in particolare presso l'Università di Trondheim, e successivamente adottato da numerosi ricercatori all'interno di importanti network di ricerca internazionali sugli usi sociali delle tecnologie comunicative.

Rispetto alla precedente tradizione di studi sui media, si evidenziano fin da subito le rilevanti novità di questo approccio. In primo luogo, l'angolo visuale dei ricercatori si estende oltre il mezzo televisivo, fino a quel momento privilegiato, e, più in generale, oltre il campo d'azione dei media tradizionali[6], allargando l'interesse all'intero *mediascape domestico*[7]: un piccolo sistema mediale entro le mura di casa, nel quale interagiscono diverse tecnologie informatiche e comunicative. Analizzando tale contesto, si comprende infatti che i diversi dispositivi, per quanto abbiano specifici significati e modalità d'uso, non devono essere studiati singolarmente, ma come parte del "sistema socio-tecnico" domestico nel suo complesso, che comprende computer, strumenti per la comunicazione a distanza, audio lettori e altri dispositivi per la riproduzione di contenuti musicali, apparecchiature fotovisuali (macchine fotografiche e telecamere), così come televisori e videolettori[8]. Ne consegue che l'introduzione di un nuovo artefatto comporta una ristrutturazione dei rapporti, che coinvolge tutti gli elementi preesistenti, senza concludersi necessariamente con la sostituzione del vecchio per il nuovo: in questi ultimi anni il cellulare non ha preso il posto del telefono fisso, ma è andato piuttosto a presidiare una diversa sfera di significati.

In secondo luogo, a differenza delle precedenti ricerche, focalizzate sulle motivazioni e sulle prospettive dei singoli individui, come la teoria "usi e gratificazioni"[9], gli studi che si rifanno al modello euristico della *domestication* enfatizzano il *contesto relazionale* in cui si inserisce il consumo delle tecnologie comunicative: ancora una volta, lo sguardo dello studioso si dilata, per prendere in considerazione le interazioni tra i membri dell'unità domestica, le negoziazioni concernenti l'uso delle tecnologie comunicative, così come le tensioni o anche i conflitti che hanno per oggetto l'uso quotidiano degli artefatti tecnologici[10].

Ma il modello euristico elaborato da Silverstone e collaboratori opera soprattutto nella direzione di un *superamento del determinismo* che impronta le precedenti teorie riguardanti l'impatto delle tecnologie sul mondo sociale, per valorizzare l'idea del consumo come

4 R. Silverstone, E. Hirsch, D. Morley, *Information and communication technologies and the moral economy of the household*, in R. Silverstone, E. Hirsch (a cura di), *Consuming technologies. Media and information in domestic spaces*, London, 1992.

5 R. Silverstone, E. Hirsch, D. Morley, *Listening to a Long Conversation: An Ethnographic Approach to the Study of Information and Communication Technologies in the Home*, in "Cultural Studies", vol. 5, n. 2 (1991), pp. 204-27.

6 L. Haddon, *Roger Silverstone's legacies: domestication*, in "New Media & Society", vol. 9, n. 1 (2007), pp. 25-32, p. 26.

7 N. Vittadini, *Addomesticare le nuove tecnologie*, cit., p. 45.

8 R. Silverstone, *From audience to consumers: the household and the consumption of communication and information technologies*, in "European Journal of Communication", n. 6 (1991), pp. 135-54, pp. 140-41.

9 J. Blumler, E. Katz (a cura di), *The uses of mass communication. Current perspectives on gratifications research*, Beverly Hills,Calif., 1974.

10 L. Haddon, R*oger Silverstone's legacies: domestication*. "New Media & Society", p. 27.

pratica simbolica. Sembra infatti più corretto ipotizzare l'esistenza di forme di "adattamento creativo" all'ambiente tecnologico nel suo complesso, per cui le funzionalità presenti nei singoli dispositivi non vengono "assorbite passivamente" dai soggetti, ma piuttosto rivestite di nuovi significati e "integrate" nella vita di ogni giorno attraverso un processo di elaborazione simbolica, che porta spesso all'attribuzione di finalità e modalità d'uso originali – e in certa misura divergenti – rispetto a quelle per cui lo stesso dispositivo era stato inizialmente progettato[11].

2. Il consumo come pratica simbolica

Questa nuova visione prende le mosse da una rilettura del processo con cui i soggetti si aprono ai prodotti innovativi e da una presa di distanza dal modello di "diffusione delle innovazioni" elaborato da Everett Rogers[12]. In tale modello il percorso di adozione delle nuove tecnologie viene descritto come un processo articolato in cinque fasi poste in sequenza, a ciascuna delle quali corrispondono categorie di consumatori che manifestano comportamenti differenti[13]. In un primo momento, il messaggio dell'innovazione colpisce il target ristretto degli *innovatori*: consumatori audaci, giovani, istruiti e benestanti, ricettivi nei confronti di ciò che non conoscono, pronti a correre qualche rischio pur di sperimentare un prodotto appena uscito sul mercato. Seguono in una fase successiva gli *early adopters*, soggetti che svolgono un ruolo di leadership all'interno della comunità di appartenenza, disposti ad adottare le nuove idee in tempi stretti, ma con maggiore cautela. Con uno sviluppo che segue l'andamento di una curva gaussiana, la nuova tecnologia viene quindi adottata da una prima fascia di maggioranza della popolazione (*early majority*), formata da consumatori riflessivi, che, pur non essendo leader di opinione, si aprono all'innovazione prima della media, e successivamente da un'ulteriore maggioranza (*late majority*) di consumatori scettici, disposti ad acquistare un nuovo prodotto, a condizione che sia già stato sperimentato dalla gran parte della popolazione. Il percorso si chiude infine con i ritardatari (*laggards*), legati alla tradizione e diffidenti nei confronti del cambiamento. Seguendo questa classificazione, nella fase di lancio di un nuovo prodotto, le imprese dovrebbero concentrare i propri sforzi sui due primi segmenti (*innovatori* ed *early adopters*), che appaiono in grado di innescare il processo di diffusione, assumendo il ruolo di opinion leader autorevoli.

Il limite di questa prospettiva è duplice: per un verso, ogni nuova tecnologia viene presentata come un oggetto definito e stabile, isolato dal contesto e non soggetto a mutamenti, per un altro verso, il processo di adozione viene letto - in maniera unidirezionale - come progressiva estensione del target degli utilizzatori a fasce più ampie della popolazione. Sembra dunque mancare una chiara consapevolezza delle connessioni tra le trasformazioni tecnologiche e il contesto socio-culturale in cui queste prendono forma e si sviluppano, interagendo con bisogni ed attese, ma anche con codici di comportamento e abitudini già consolidate. Lo sviluppo delle tecnologie viene considerato come una variabile indipendente, in grado di svolgere un ruolo *determinante* nel cambiamento sociale.

Ispirandosi ad un approccio simbolico-interpretativo, i teorici della *domestication* considerano invece le tecnologie come "costruzioni sociali", modellate da una complessa rete di attori e di fattori, insieme economici, sociali e culturali[14]: al pari degli individui, anche gli og-

11 A titolo di esempio, il ruolo preminente accordato dagli adolescenti alla pratica di inviare "messaggini" implica l'attribuzione di nuovi significati al cellulare, non più interpretato come sostituto mobile del "fisso" di casa, ma come medium del con-*tatto*, della relazione diretta e immediata, della comunicazione *fàtica*, anche a prescindere da ogni contenuto di carattere referenziale. In proposito, cfr. B. Scifo, *Culture mobili*, cit.

12 E. Rogers, *Diffusion of Innovation*, New York, 1962.

13 Ph. Kotler, G. Armstrong, *Principles of Marketing*, Upper Saddle River, 2006.

14 Cfr. T. Pinch, W. Bijker, *The Social Construction of Facts and Artifacts. Or how the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other*, in W. Bijker *et al.* (a cura di), *The Social Construction of Technological Systems*, Cambridge, MA, 1987, pp. 17-50; M. Akrich, *De la sociologie des techniques à une sociologie des usages. L'impossible integration du magnetoscope dans le s réseaux cables de première generation*, in "Techniques et Culture", 16 (1990), pp. 83-110.

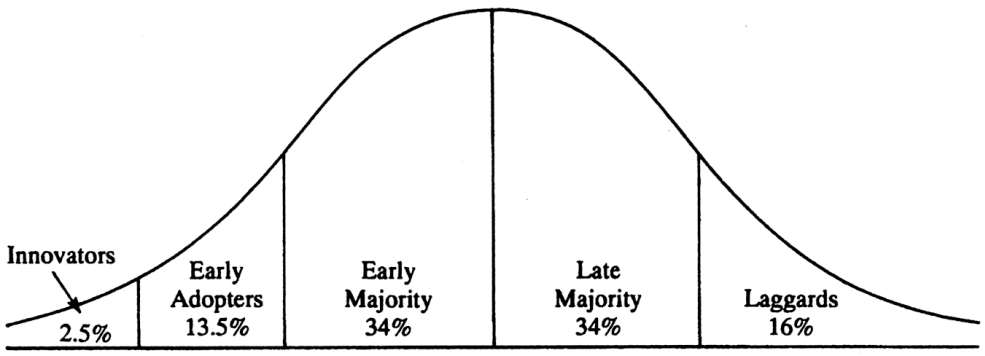

Fig. 1. Percorso di adozione delle nuove tecnologie secondo il modello di diffusione delle innovazioni. Fonte: Rogers, 1962.

getti possiedono infatti differenti "biografie"[15], dalle quali traspaiono i cambiamenti e le trasformazioni che questi hanno vissuto, ma anche le caratteristiche continuamente cangianti degli ambienti sociali e culturali in cui sono circolati[16]. L'attenzione si focalizza dunque sui *soggetti* che usano le tecnologie e sul loro contesto sociale e familiare, con l'obiettivo di mettere in luce il ruolo attivo che gli individui interpretano nella formazione dell'innovazione tecnologica[17].

Più precisamente, l'orizzonte teorico a cui fa riferimento il paradigma della *domestication* fonde in un quadro unitario molteplici apporti[18], orientati a superare – sia da un punto di vista concettuale che da un punto di vista empirico – il determinismo che impronta le precedenti teorie riguardanti l'adozione tecnologica e l'impatto delle tecnologie sul mondo sociale, per valorizzare l'idea del consumo come pratica simbolica.

Un primo riferimento è rappresentato dai *media studies*, che nel corso degli anni Ottanta pongono l'accento sul *contesto* nel quale si verifica il consumo, accordando al pubblico rilevanti margini di creatività nell'interpretazione delle proposte mediali e portando al centro del dibattito il ruolo svolto dalle tecnologie nella vita quotidiana[19]. Questo passaggio implica l'erosione dei limiti che separano concettualmente le nozioni di *consumo* e di *ricezione*, per lungo tempo costrette a viaggiare su binari paralleli: il primo termine riservato alla dimensione *hard* della merce, e il secondo a quella *soft* della comunicazione[20]. Su questa base, è possibile riconoscere la ricchezza dei significati

15 L. Kopytoff, *The Cultural Biography of Things: Commoditization as a Process*, in A. Appadurai (a cura di), *The Social Life of Things. Commodities in a Cultural Perspective*, Cambridge, 1986, pp. 169-191.

16 R. Silverstone, E. Hirsch, D. Morley, *Information and communication technologies and the moral economy of the household*, cit., p. 15.

17 R. Silverstone, L. Haddon (1996). *Design and Domestication of Information and Communication Technologies. Technical Changes and Everyday Life*, in R. Silverstone, R. Mansell (a cura di), *Communication by Design. The Politics of Information and Communication Technologies*, Oxford, 1996, pp. 44-74..

18 cfr. L. Haddon, *Roger Silverstone's legacies: domestication*, cit., pp. 25-32; N. Vittadini, *Addomesticare le nuove tecnologie*, cit.; M. Manzato, *Tecnologie quotidiane. Intorno al paradigma della domestication*, in "Ocula. it", dicembre 2011, < www.ocula.it/files/MANZATO__OculaFluxSaggi__%5B425,436Kb%5D.pdf >; Sito consultato il 24/04/2013.

19 D. Hobson, *Housewives and the Mass Media*, in S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, P. Willis (a cura di), *Culture, Media, Language*, London, 1980, pp. 105-14; H. Bausinger, *Media, Technology and Everyday Life*, in "Media, Culture and Society", vol. 6, n. 4 (1984), pp. 343–52; D. Morley, *Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure*, London, 1986; J. Lull, *World Families Watch Television*, London, 1988; S. Moores, *"The Box on the Dresser": Memories of Early Radio and Everyday Life*, in "Media, Culture and Society", n. 10 (1988), pp. 23–40.

20 F. Colombo, *Ricezione e consumo dei media: limiti e prospettive di una (in)distinzione*, in E. Di Nallo, R. Paltrinieri (a cura di), *Cum sumo. Prospettive di analisi del consumo nella società globale*, Milano, 2006, pp. 174-186, p. 174.

che caratterizzano le pratiche di consumo, evitando la riduzione della complessità dell'esperienza mediale ad «astrazione statistica basata sulla semplice esposizione al mezzo e dotata di valore puramente commerciale»[21], come avviene solitamente nelle indagini sugli ascolti televisivi.

Un secondo riferimento è offerto dall'emergente letteratura sul consumo[22], che nel corso degli anni Ottanta comincia a mettere in luce il carattere simbolico delle merci, segnalando come il consumo non si appiattisca sul momento dell'acquisto, ma investa l'intera vita quotidiana delle persone. Il risultato è, in primo luogo, l'emergere di una nuova figura di consumatore attivo, che produce il significato dei beni che utilizza: un soggetto creativo e talvolta anche critico, costantemente impegnato a rielaborare, in coerenza con i propri fini, i messaggi che gli vengono proposti dai mass media e dalle imprese[23]. Come sottolinea de Certeau, consumare, cioè "assimilare" significati, non vuol dire diventare simili a ciò che si assorbe, ma piuttosto «rendere quel che si consuma simile» a ciò che si è, farlo proprio, riappropriarsene[24]. In secondo luogo, il consumo viene riconosciuto sempre più come attività in cui si esprime una forte componente relazionale: l'accento si sposta dal singolo atto d'acquisto, inteso come espressione della soggettività e dell'identità dell'individuo, allo scambio dei beni, interpretato come modalità per organizzare significati e relazioni sociali, dunque come linguaggio[25]. Silverstone riprende queste suggestioni e le sviluppa all'interno di un modello teorico, finalizzato ad esplorare il modo in cui i soggetti vivono nel quotidiano l'esperienza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: si realizza in questo modo una «convergenza tra gli ambiti di discorso tradizionali del *consumo* e della *comunicazione*»[26].

Un terzo elemento è costituito da un insieme di studi[27], che pongono a tema i confini permeabili tra società e tecnologia, spostando il focus dell'attenzione dalle dimensioni tecnologiche *tout court* all'interazione con l'utente[28]. In questa prospettiva gli oggetti acquistano un nuovo statuto: tradizionalmente concepiti come protesi, estensioni degli umani, vengono ora riconosciuti come *interfacce dialoganti* con gli utenti[29]. Grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie, gli oggetti possono infatti incorporare un numero crescente di programmi d'azione[30]: ne consegue che molte attività realizzate in passato degli esseri umani vengono ora delegate a dispositivi "intelligenti" (robot, macchine a controllo numerico), nel mentre si moltiplica il numero degli artefatti che contengono degli "script", in grado di dettare precise regole di comportamento agli utenti.

Si giunge dunque a mettere in luce il carattere "performativo" degli oggetti (si pensi ai comportamenti rituali imposti dalle procedure d'attivazione di dispositivi tecnologici come scanner, computer, lettori dvd), eviden-

21 P. Aroldi, *Addomesticare i media nella vita quotidiana: dal consumo alle pratiche*, in F. Pasquali, B. Scifo e N. Vittadini (a cura di), *Crossmedia cultures. Giovani e pratiche di consumo digitali*, Milano, 2010, p. 6.

22 Cfr. M. Douglas, B. Isherwood, *The World of Goods*, New York, 1979; M. de Certeau, *L'invention du quotidien*, Paris, 1980; P. Bourdieu, *La distinction*. Paris, 1979; G. McCracken, *Culture and Consumption. New Approaches to the Symbolic Character of the Consumer Goods and Activities*, Bloomington, 1988.

23 V. Codeluppi, *Produzione e consumo: prospettive per la ricerca*, in "Sociologia del lavoro", n. 93 (2004), pp. 14-30.

24 M. de Certeau, *L'invenzione del quotidiano*, trad. di M. Baccianini, Roma, 2001, p. 166.

25 L'esperienza del consumo rinvia - anche nell'etimologia del termine: da *cumsumere* e/o *cumsumma* - ad «un modo corale di usare le cose, di confondersi con esse e stabilire rapporti umani con altri soggetti». Cfr. E. Di Nallo, *Il consumo come area esperienziale*, in "Sociologia del lavoro", n. 93 (2004), pp. 71-81, p. 77.

26 P. Aroldi, *Addomesticare i media nella vita quotidiana: dal consumo alle pratiche*, cit., p. 7.

27 M. Akrich, *The de-scription of technical objects*, in W. Bijke, J. Law (a cura di), *Shaping technologies/Building societies. Studies in sociocultural changes*, Cambridge, MA, 1992, pp. 205-24; B. Latour, *Where are the missing masses? Sociology of a door*, in W. Bijke, J. Law (a cura di), *Shaping technologies/Building societies*, cit.

28 M. Manzato, *Tecnologie quotidiane. Intorno al paradigma della domestication*, cit.

29 G. Bonsiepe, *Dall'oggetto all'interfaccia. Mutazioni del design*, Milano, 1995.

30 B. Latour, *Where are the missing masses? Sociology of a door*, cit.

ziando la catena di transfer e di traslazioni che mette in rapporto gli esseri umani e gli artefatti tecnologici, con il potere dei simboli e dei segni chiamati a svolgere un ruolo di mediazione[31]. Di conseguenza, l'azione non è più intesa come attributo esclusivo delle macchine o delle persone, ma come esito di un *allineamento* tra elementi umani e non umani[32]. Questa conclusione non è comunque scontata: nel corso del processo possono emergere utilizzi alternativi, che contestano lo script inizialmente incorporato nell'oggetto.

L'ultimo elemento è costituito dagli sviluppi della tecnologia: a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta si registra l'ingresso negli ambienti domestici di nuove *devices* (giochi interattivi, computer, satellite, VCR) che entrano in competizione con quelle preesistenti, in primo luogo lo schermo televisivo, ora utilizzato per molteplici attività (videogame, teletext, film in videocassetta, ecc.), che esulano dalla semplice fruizione dei programmi in palinsesto. Di conseguenza, la ricerca nell'ambito dei media studies è costretta a dilatare considerevolmente il proprio angolo prospettico.

3. Tre cardini concettuali

Nel loro insieme, questi elementi si fondono nella definizione di un nuovo approccio teorico, che mira ad «affrontare il cambiamento socio-tecnologico dove era di maggiore importanza e dove era quasi completamente dato per scontato: gli intimi spazi domestici»[33]. Alla luce di questa prospettiva, l'architettura che sostiene il paradigma della *domestication* fa leva fondamentalmente su tre cardini concettuali: l'economia morale dell'unità domestica, il concetto di "doppia articolazione" e le dinamiche di assimilazione delle nuove tecnologie.

3.1. L'economia morale dell'unità domestica

Il processo di assimilazione – ossia la trasformazione di un oggetto estraneo in una presenza abituale, investita di significati e di emozioni, in certo modo data per scontata e garantita nel contesto della vita quotidiana – presuppone l'esistenza di un doppio movimento, che coinvolge le tecnologie e gli attori sociali: per un verso, mano a mano che vengono adottate, le tecnologie si trasformano, adattandosi al contesto socio-culturale in cui vivono gli utenti, per un altro verso, sono invece le culture e le pratiche di consumo a modificarsi a loro volta, in relazione ai vincoli e alle opportunità offerti dalle nuove tecnologie[34]. Fin dai primi studi, Silverstone e Haddon identificano nell'*unità domestica* – intesa come realtà situata e dotata di una propria "economia morale", un concetto ispirato dallo storico inglese E.P. Thompson[35] – il luogo in cui prende corpo il doppio movimento che contrassegna la carriera d'integrazione dell'oggetto entro gli spazi della vita quotidiana.

L'espressione "unità domestica" traduce l'inglese *household*, termine con cui si fa riferimento a un insieme di individui che vivono nella stessa abitazione, ma che non costituiscono necessariamente una famiglia nel senso tradizionale: può trattarsi dunque di persone legate da relazioni familiari, ma anche di coppie conviventi, di individui singoli, di gruppi senza legami familiari. Per quanto nell'uso quotidiano i termini *household* e *family* vengano trattati come sinonimi, l'espressione "unità domestica" copre una sfera più ampia di significati: permette infatti di «considerare in un unico concetto il luogo abitativo, la casa e le persone al suo interno, si tratti o meno di un nucleo familiare, e quindi le unità domestiche come unità sociali, economiche e politiche»[36].

31 P. Gagliardi, *Exploring the aesthetic side of organizational life*, in S.R. Clegg, C. Hardy, W.R. Nord (a cura di), *Handbook of organization studies*, London, 1996, pp. 565-580, p. 568.

32 B. Latour, *Where are the missing masses? Sociology of a door*, cit.

33 R. Silverstone, *Domesticating Domestication. Reflections on the Life of a Concept*, in T. Berker et al. (a cura di), *Domestication of Media and Technologies*. Maidenhead, 2006, pp. 229-48, p. 231.

34 P. Magaudda, *Recensione* a T. Berker et al. (a cura di), *Domestication of Media and Technologies*, cit., in "Sociologica", n. 1 (2007).

35 E.P. Thompson, *The moral economy of the English crowd in the eighteeth century*, in "Past and Present", n. 50 (1971), pp. 76-136.

36 M. Cola, B. Prario, G. Richeri, *Media, tecnologie e vita quotidiana: la domestication*, Roma, 2010, p. 12.

Si può per inciso segnalare come fin dall'inizio l'idea dell'*abitare* sottesa nel termine *household* sia interpretata da Silverstone e collaboratori in un senso allargato, che travalica i limiti fisici dello spazio domestico in cui i membri dell'unità formalmente risiedono. Vi è infatti piena consapevolezza che le dimensioni dell'unità domestica si dilatano e si trasformano, sia in senso *spaziale*, attraverso le relazioni con amici, vicini di casa, parenti e conoscenti, sia in senso *temporale*, mediante l'appropriazione di immagini e di segni di identità riguardanti il passato (es.: le foto inserite nell'album di famiglia), ma anche tramite la manifestazione di espressioni di paura e di speranza, che accompagnano l'attesa del domani[37]. L'espressione *household* pone dunque l'accento non tanto sullo spazio fisico del singolo alloggio, quanto sulla continuità dei significati, dei valori e dei repertori di carattere normativo che connettono i membri del gruppo e consentono loro di dare un senso unitario alle esperienze condivise[38].

Ogni unità domestica definisce infatti un ambiente morale (pubblico e privato insieme), ma anche emotivo, cognitivo, estetico e valutativo – in altre parole, un modello di vita –, che svolge un ruolo fondamentale, al pari della sicurezza economica, nel garantire la sopravvivenza del gruppo[39]. Si può dunque parlare di "economia morale" dell'unità domestica, espressione utilizzata in riferimento agli strumenti culturali con cui una famiglia definisce il proprio senso e il proprio posto nel mondo, trasformando in una dimora abitata, in un luogo ricco di valenze simboliche e affettive, quello che altrimenti resterebbe un semplice alloggio come tanti.

Nella misura in cui fa riferimento alla sfera culturale e simbolica, l'unità domestica si esprime con una *connotazione morale*, che le consente di elaborare la configurazione socio-valoriale, a partire dalla quale si definisce il senso che le tecnologie comunicative assumono all'interno dello specifico contesto in cui vengono inserite. Più precisamente, l'unità domestica interpreta un duplice ruolo, in quanto essa è al tempo stesso un'unità economica e un'unità culturale.

Per un verso, partecipa all'economia formale, attraverso le attività produttive e di consumo svolte dai suoi membri: è quanto avviene, ad esempio, quando un componente della famiglia acquista le merci vendute in un negozio di elettronica. In questo senso, essa è a tutti gli effetti un'*entità economica*, «parte del sistema transazionale di relazioni economiche e sociali all'interno dell'economia formale della sfera pubblica»[40].

Per un altro verso, l'unità domestica è anche un'*economia morale,* in quanto ridefinisce in continuazione i confini tra sfera pubblica e sfera privata. Essa si misura con i prodotti e con i significati pre-formati con cui le merci vengono proposte (attraverso la pubblicità, il design, l'allestimento del punto vendita, ecc.) nell'ambito dell'economia pubblica, finendo per dar vita a qualcosa di proprio: un'interpretazione autonoma dell'oggetto, che gli restituisce significato nel contesto delle situazioni quotidiane di consumo. In questo senso, l'assimilazione non si configura come mero adeguamento alle indicazioni contenute nel "libretto d'istruzioni" o alle suggestioni lanciate dalle campagne pubblicitarie, ma implica piuttosto un lavoro di ricostruzione dell'oggetto, di negoziazione dei significati tra i membri dell'unità domestica, i cui consumi risultano modellati «da un insieme di conoscenze, valutazioni e gusti a loro volta determinati e modellati dalle storie, dalla biografia dell'unità domestica e dei sui membri»[41].

37 R. Silverstone, E. Hirsch, D. Morley, *Listening to a Long Conversation...*, cit., p. 206.

38 In coerenza con questa prospettiva, lo studio di Hirsch presenta il caso dei Simon, una famiglia della media borghesia che risiede nell'area nord di Londra, ma che estende gli orizzonti della propria vita quotidiana, superando i confini convenzionali associati a un unico ambiente domestico: possiede infatti un cottage in Cornovaglia, utilizzato nei fine settimana, e una barca a vela, che viene utilizzata durante le vacanze estive per viaggi in mare di lunga durata. Cfr. E. Hirsch, *The Long Term and the Short Term of the Domestic Consumption. An Ethnographic Case Study*, in R. Silverstone, E. Hirsch (a cura di), *Consuming technologies. Media and information in domestic spaces*, London, 1992, pp. 194-210.

39 R. Silverstone, E. Hirsch, D. Morley (1991). *Listening to a Long Conversation...*, cit., p. 223.

40 R. Silverstone, E. Hirsch e D. Morley, *Information and communication technologies and the moral economy of the household*, cit., p. 14.

41 *Op.cit.*, p. 16.

Alla base di queste dinamiche vi è l'esigenza di creare e sostenere la sicurezza, l'integrità e l'identità sia dei singoli membri, sia dell'unità domestica nel suo insieme, utilizzando le risorse disponibili, in particolare quelle offerte dal consumo e dalle tecnologie comunicative, che vengono attivamente impiegate come elementi di mediazione tra la sfera pubblica e la sfera privata. In altri termini, l'unità domestica è attivamente impegnata nella costruzione di una condizione di *sicurezza ontologica*[42], ossia di un senso di confidenza e fiducia nel mondo, così come esso appare, in assenza del quale la vita domestica diventerebbe impossibile: l'economia morale dell'unità domestica è dunque associata all'idea della casa (*home*), un luogo abitato – *place* e non semplice *space* - che assume connotazioni di genere, variamente articolato nello spazio e nel tempo, ove si respira l'aria confortevole delle abitudini familiari, scandite nelle innumerevoli *routine* della vita quotidiana. In questo contesto i processi decisionali relativi all'acquisizione di una nuova tecnologia, oppure alla definizione di soggetti, tempi e spazi d'uso, hanno la finalità di stabilire dei confini precisi, che consentano di marcare la specificità dell'unità domestica, assicurandone la continuità nel tempo e nello spazio: un compito che si rivela sempre più difficile nella società contemporanea, ove – come sottolinea Manuel Castells[43] – lo *spazio dei flussi*, attraversato dalla grandi reti di informazione globale, appare sempre più disancorato dallo *spazio dei luoghi*, in cui prendono corpo le esperienze dense di significato della vita quotidiana[44].

3.2. La nozione di "doppia articolazione"

Come spiega Silverstone[45], il concetto prende ispirazione dal lavoro del linguista André Martinet[46], secondo il quale la capacità del linguaggio naturale di veicolare significati complessi è il risultato di una doppia articolazione tra *livello fonemico* e *livello morfologico*: i suoni (privi di significato) sono la precondizione delle parole e dei segni (dotati di significato). La significatività del linguaggio naturale richiede dunque la presenza di entrambi questi aspetti.

Secondo Silverstone la nozione di doppia articolazione può essere applicata anche alle tecnologie della comunicazione[47]. Alla base vi è l'idea che ogni tecnologia, passando attraverso il processo di "appropriazione", finisce per trovare la propria collocazione spaziale e temporale nell'ambiente domestico, mettendo in luce una duplice valenza, materiale e simbolica. Tuttavia, a differenza di quanto accade con altre tecnologie "inerti", come un frigorifero o una lavatrice, che risultano articolate solo in quanto *oggetti* (insieme materiali e simbolici), le tecnologie comunicative aggiungono un'ulteriore dimensione, quella dei *contenuti*, che investe il modo in cui vengono elaborati i significati pubblici e privati da queste mediati. In altri termini, le tecnologie mediali possono essere colte su due piani diversi, ciascuno dei quali è in grado di produrre senso all'interno della vita quotidiana[48]:

- a un primo livello, *in quanto tecnologie*, esse producono senso attraverso il loro carattere di oggetti materiali, esprimendo in maniera tangibile gli investimenti simbolici e valoriali di cui sono fatte segno, così come le attività di consumo cui sono potenzialmente destinate all'interno dell'unità domestica: ad esempio, «la scelta di un televisore al plasma è legata anche alla volontà di esibire un oggetto tecnologico, la presenza del PC in soggiorno lo qualifica come oggetto di consumo collettivo, condiviso»[49];

42 È un concetto mutuato da A. Giddens, *A Reply to My Critics*, in D. Held, J.B. Thompson (a cura di), *Social Theory of Modern Societies: Anthony Giddens and His Critics*, Cambridge, 1989, pp. 249-301, p. 278.

43 M. Castells, *The Rise of the Network Society*, Oxford, 1996.

44 R. Silverstone, E. Hirsch, D. Morley, *Information and communication technologies and the moral economy of the household*, cit., p. 17.

45 R. Silverstone, *Televisione e vita quotidiana*, cit.

46 A. Martinet, *Eléments de linguistique générale*, Paris, 1960.

47 R. Silverstone, *Televisione e vita quotidiana*, cit.; vedi anche Id., *Domesticating Domestication. Reflections on the Life of a Concept*, cit.

48 R. Silverstone, *Domesticating Domestication. Reflections on the Life of a Concept*, cit.

49 N. Vittadini, *Addomesticare le nuove tecnologie*, cit., p. 45.

- a un secondo livello, *in quanto media*, esse convogliano significati pubblici all'interno della vita privata, valicando i confini tra l'interno e l'esterno dell'unità domestica attraverso programmi TV, generi, palinsesti, software per computer, videogame, che diventano oggetto di interpretazione e offrono materia prima per la creazione della cultura familiare. È lungo questa linea di frontiera che la sfera privata entra in rapporto con la sfera pubblica: è qui che i significati pubblici e privati vengono mutualmente negoziati. A loro volta, le tecnologie comunicative diventano *prodotti* esse stesse - attraverso il consumo - di tale negoziazione di significato[50].

Ne consegue che anche il pubblico è *doppiamente articolato*: in quanto *fruitore* del flusso di messaggi simbolici veicolati dai media e in quanto *consumatore* di un oggetto tecnologico, che ha una determinata collocazione spazio-temporale[51].

Il concetto di doppia articolazione lascia dunque intravvedere due diverse modalità di guardare alle pratiche di consumo, a seconda che queste siano riferite alle componenti *hard* o alle componenti *soft* delle nuove tecnologie: la prima pone l'accento sulle modalità con cui le tecnologie comunicative vengono *contestualizzate* dagli utenti nell'ambito della vita quotidiana mediante schemi e rituali d'uso che sottendono l'elaborazione di specifiche cornici di senso, la seconda enfatizza invece il ruolo creativo degli utenti, i quali agiscono come interpreti attivi dei testi, confrontandosi con gli universi simbolici a cui i *contenuti* veicolati dai media danno accesso[52].

3.3. Le dinamiche della *domestication*

Nella formulazione originaria, la "carriera d'integrazione"[53] delle tecnologie comunicative nella vita quotidiana è intesa come articolazione di quattro elementi *non discreti*, cioè di quattro fasi non separate tra loro, ma integrate in un unico processo: *appropriazione, oggettivazione, incorporazione e conversione*[54]. È importante sottolineare che anche il processo di assimilazione è "doppiamente articolato", non riguarda cioè soltanto gli oggetti materiali, ma coinvolge anche elementi immateriali, come il contenuto dei media, i software per il computer e le applicazioni per lo smartphone, i servizi di telecomunicazione da attivare, e così via.

In seguito, Silverstone aggiunge al modello altre due fasi – *mercificazione* e *immaginazione* – che precedono l'ingresso vero e proprio delle tecnologie comunicative all'interno dello spazio domestico[55]: l'analisi di questi due momenti è tuttavia utile a comprendere il successivo percorso di addomesticamento, in quanto consente di delineare «le rotte possibili, rispetto alle quali le singole unità domestiche negozieranno (adeguandosi o rimodellandole) le propria personale forma di appropriazione»[56].

Nello specifico, la fase di *mercificazione* riguarda l'elaborazione, sia da un punto di vista progettuale che da un punto di vista produttivo, del dispositivo tecnologico (televisore, computer, ecc.) o del contenuto mediale (programma televisivo, sito web, videogame, ecc.) che sarà successivamente offerto al consumatore. Attraverso l'attribuzione di un valore commerciale (la fascia di prezzo), ma anche di un valore simbolico (prodotto *high tech*, di nicchia, destinato a un consumo di massa, per famiglie/per giovani, ecc.) si definiscono dunque le *condizioni d'uso* della tecnologia mediale.

Tali valori vengono quindi tradotti in strategie comunicative, al fine di renderli accessibili ai diversi utenti, nella successiva fase di *immaginazione*, nella quale risultano coinvolti molteplici tipi di discorsi: dall'advertising all'informazione, dagli incontri pubblici alle conversazioni sociali, spesso mediate dalla presenza di un opinion leader. All'interno del

50 R. Silverstone, E. Hirsch, D. Morley, *Information and communication technologies and the moral economy of the household*, cit. p. 25.

51 S. Livingstone, *On the material and the symbolic: Silverstone's double articulation of research traditions in new media studies*, in "New Media and Society", vol. 9, n. 1 (2007), pp.16-24.

52 *Ibidem.*

53 P. Aroldi, *Addomesticare i media nella vita quotidiana: dal consumo alle pratiche*, cit.

54 R. Silverstone, E. Hirsch, D. Morley, *Information and communication technologies and the moral economy of the household*, cit.

55 R. Silverstone, *Televisione e vita quotidiana*, cit.

56 N. Vittadini, *Addomesticare le nuove tecnologie*, cit., p. 43.

più ampio contesto sociale, le tecnologie mediali cominciano ad entrare in relazione con l'unità domestica, rese appetibili e desiderabili da un complesso apparato commerciale e simbolico.

L'incontro vero e proprio si realizza tuttavia nella fase di *appropriazione*, ossia nel momento in cui il prodotto viene acquistato, fatto proprio da un individuo o da un'unità domestica e *posseduto*: è in questo contesto che si verifica il passaggio dell'oggetto dal mondo delle merci all'unità domestica[57]. Anche l'acquisto non è tuttavia riducibile a un mero atto di scambio materiale, in quanto rimanda a una scelta e a una valutazione negoziata tra i membri della famiglia[58]. Bisogna infatti inscrivere la merce entro l'economia morale dell'unità domestica e dotarla di significati, non necessariamente corrispondenti a quelli previsti nella sfera pubblica, tenendo conto di molteplici considerazioni (es.: opportunità e adeguatezza dell'investimento economico):

> È attraverso l'appropriazione che i prodotti diventano autentici (le merci diventano oggetti) e acquistano significato [...] In questa prospettiva, l'appropriazione rappresenta tanto l'intero processo di consumo quanto quel momento in cui un oggetto varca la soglia tra l'economia formale e quella morale.[59]

L'appropriazione di una tecnologia non costituisce in ogni caso un processo lineare e dagli esiti scontati, ma piuttosto un percorso accidentato, in cui si procede per tentativi, per prove ed errori[60]. Spesso l'utente riesce a condurre a buon fine l'appropriazione delle tecnologie, superando anche conflitti e incongruenze, ma può anche capitare che tale processo non giunga a compimento, per cui l'utente si trasforma in "non-utente"[61]. Altre volte può accadere che – in luogo di un'appropriazione di tipo trasformativo – si verifichi «una semplice accettazione passiva delle pretese di significato incorporate nella tecnologia e nei testi mediati»[62]. Nella loro carriera d'integrazione, le tecnologie mediali possono infine essere *ri-addomesticate*, come nel caso della radio ascoltata attraverso l'iTunes, o *de-addomesticate*, come nel caso del vecchio impianto VCR con le cassette VHS in disuso[63].

La fase di *oggettivazione* riguarda l'*esibizione* e la disposizione spaziale dell'oggetto all'interno della casa, in accordo con i principi di status, ma anche con le regole riguardanti le differenze di genere e di età. L'esibizione dell'oggetto in un determinato contesto rende tangibili i valori, i gusti, gli universi cognitivi del gruppo: a tal fine, è però necessario differenziare gli spazi, rendendo riconoscibile l'articolazione degli ambienti (privati/condivisi, adulti/infantili, maschili/femminili), che forma la base della geografia domestica. Ad ogni nuovo acquisto, si rende inoltre necessario riorganizzare gli oggetti, le tecnologie, le ambientazioni preesistenti. Per fare un esempio, l'ingresso nel soggiorno di casa di un nuovo apparecchio televisivo digitale con schermo ad alta definizione implica una ridefinizione del posto da assegnare al vecchio e ingombrante TVC analogico. Ogni nuovo artefatto entra in rapporto con oggetti preesistenti, cercando di ritagliarsi uno spazio all'interno di un ambiente già arredato, ricco di significati, che va ogni volta ricostruito. Gli artefatti – tecnologici e non: anche il vaso di fiori deve trovare una sua collocazione – vanno dunque pensati come costellazioni di significati, rette da un sistema coerente di complementarietà simboli-

57 R. Silverstone, E. Hirsch, D. Morley, *Information and communication technologies and the moral economy of the household*, cit., p. 21.

58 Questo processo presuppone inoltre lo sforzo, sviluppato prima dell'acquisizione, per immaginare lo spazio in cui potrà essere localizzato il nuovo prodotto e il ruolo che esso giocherà nel contesto domestico. Cfr. L. Haddon, *The Contribution of Domestication Research to In-Home Computing and Media Consumption*, in "The Information Society", n. 22 (2006), pp. 195-203.

59 R. Silverstone, E. Hirsch, D. Morley, *Information and communication technologies and the moral economy of the household*, cit., p. 21.

60 T. Lehtonen, *The Domestication of New Technologies as a Set of Trials*, in "Journal of Consumer Culture", n. 3 (2003), pp. 363-85.

61 S. Wyatt, *Non Users also Matter: The Construction of Users and Non-Users of the Internet*, in N. Oudshoorn. T. Pinch (a cura di), *How Users Matter. The Co-Construction of Users and Technologies*, Cambridge, MA, 2003, pp. 67-80..

62 B. Scifo, *Culture mobili*, cit., p. 24.

63 N. Vittadini, *Addomesticare le nuove tecnologie*, cit., p. 50.

che, nel quale si esprime l'universo cognitivo e valoriale dell'unità domestica[64].

La fase di *incorporazione* fa riferimento all'*uso* delle tecnologie comunicative e al loro inserimento nelle routine e nei ritmi quotidiani, secondo criteri che possono scostarsi, in misura più o meno accentuata, dalle intenzioni di chi le ha progettate e le ha poste in vendita, ma che devono comunque risultare coerenti con i valori e con le prospettive culturali dell'unità domestica. In questa fase emerge dunque in tutta la sua rilevanza l'elemento temporale: si pensi alla scansione dei programmi televisivi, che fornisce una struttura per il coinvolgimento dell'unità domestica negli eventi pubblici (es.: rituali a livello nazionale), ma che può anche offrire supporto per la gestione della routine domestica (tipico il caso della famiglia che si mette in tavola per la cena, nel momento in cui va in onda il TG). Anche in questa fase entrano in gioco parametri legati all'età e al genere, oltre che a questioni di status: i classici esempi possono essere rappresentati dalle vere e proprie "battaglie" ingaggiate in famiglia per il controllo del telecomando, ma anche dalla "barriera sonora" innalzata dagli adolescenti per proteggere le proprie stanze. Analogamente, l'uso del computer mette in luce differenziazioni basate sul sesso e sulla cultura tecnologica all'interno della famiglia.

La fase di *conversione*, infine, conclude il percorso di integrazione, riconnettendo con l'esterno l'ambiente domestico: attraverso le pratiche di consumo e i discorsi degli appartenenti all'unità domestica – che rivendica per se stessa e per i suoi membri uno status nel quartiere, sul posto di lavoro, fra gruppi omologhi nella società – le tecnologie comunicative vengono infatti "rimesse in circolazione" nel contesto della vita sociale. In altri termini, i significati elaborati dai membri della *family household* vengono utilizzati per l'interazione con gli altri, ad esempio nelle conversazioni quotidiane: esempi eccellenti sono offerti dalla TV, che rappresenta «la fonte di una parte consistente delle conversazioni e dei pettegolezzi nella vita di ogni giorno»[65], o dalle conversazioni telefoniche, considerate come altrettanto importanti di quelle faccia a faccia.

Questa fase si caratterizza dunque per «un movimento di ritorno che va in direzione del mondo della sfera pubblica»[66]: la conversazione è contrassegnata da piaceri, significati e competenze, coltivati nel dominio della vita privata e ora resi disponibili per lo scambio con amici, vicini di casa, colleghi, conoscenti. Un aspetto che assume particolare rilevanza per gli adolescenti, che scambiano musica e videogiochi con i propri coetanei: è un'attività che funge da indicatore di appartenenza al gruppo dei pari e di competenza nella vita pubblica.

In questo senso, i significati elaborati all'interno dell'unità domestica possono essere considerati alla stregua di "valute": alcuni risultano pienamente convertibili, altri – che rimangono di carattere privato – non lo sono. È in ogni caso importante che il lavoro di appropriazione trovi corrispondenza in un equivalente lavoro di conversione, se si vuole che esso acquisti significato anche al di fuori dell'ambiente domestico.

In sintesi, le fasi di incorporazione e oggettivazione offrono «una base per il costante lavoro di differenziazione e identificazione all'interno e fra le mura domestiche»[67], costituiscono in altri termini le "tattiche del quotidiano" mediante le quali le tecnologie vengono rielaborate e rivestite di significati dai membri dell'unità domestica[68], assumendo una collocazione concreta in relazione alle dinamiche spaziali e tempo-

64 R. Silverstone, E. Hirsch, D. Morley, *Information and communication technologies and the moral economy of the household*, cit. p. 20.

65 *Op.cit.*, p. 22.

66 B. Scifo, *Culture mobili*, cit., p. 25.

67 R. Silverstone, E. Hirsch, D. Morley, *Information and communication technologies and the moral economy of the household*, cit., p. 22.

68 Lo studioso francese Michel de Certeau identifica con l'espressione "tattiche del quotidiano" l'insieme di astuzie, inganni e simulazioni, con cui l'uomo comune rielabora creativamente i prodotti che gli vengono imposti dal sistema economico dominante. Alla *strategia*, gioco del potente, ispirato ai modelli d'azione della razionalità calcolante, si contrappone dunque la *tattica*, gioco del debole che, pur costretto a muoversi entro le regole e il perimetro di gioco definiti dall'avversario, riesce a realizzare forme originali di resistenza culturale. Cfr. M. de Certeau, *L'invention du quotidien*, cit.

rali; le fasi di appropriazione e di conversione definiscono invece il rapporto tra l'unità domestica e il mondo esterno, si sviluppano dunque lungo la linea di frontiera, porosa e transitabile, che separa e unisce al tempo stesso il *dentro* e il *fuori*. Attraverso questa soglia si assiste ad un continuo travaso di oggetti e significati, testi e tecnologie: per un verso, elementi provenienti dalla sfera pubblica fanno il loro ingresso entro i confini dello spazio domestico, per un altro verso, la tecnologia – rielaborata e rivestita di nuovi significati – transita all'esterno, per essere "spesa" al di fuori dei confini privati.

Alla luce di questa prospettiva, il consumo appare come un fenomeno poliedrico, situato al punto d'intersezione tra tecnologia, ambito micro-sociale e più ampio contesto sociale. Come nota Aroldi,

> La "carriera d'integrazione" delle tecnologie della comunicazione [...] implica trasformazioni e adattamenti reciproci tra i dispositivi mediali e gli spazi della vita quotidiana destinati ad accoglierli; è l'intero panorama delle relazioni sociali a uscirne mutato, coinvolto in una dialettica costante tra umano e tecnologico, tra dimensione pubblica e dimensione privata, tra valori della collettività e valori del nucleo domestico.[69]

4. Il quadro metodologico

Il concetto di *domestication* può essere inteso secondo una duplice prospettiva: per un verso, può essere visto come un *approccio teorico* allo studio dei media (o di altre tecnologie), per un altro verso, può essere definito come un *metodo di ricerca*, utile ad esaminare le dinamiche che scaturiscono dall'incontro tra gli utenti e le tecnologie nel contesto della vita quotidiana[70].

Non solo il quadro teorico, ma anche l'apparato metodologico viene dunque profondamente rivisitato, secondo un orientamento di carattere etnografico, che congiunge in una prospettiva unitaria una molteplicità di strumenti finalizzati a cogliere il fenomeno della "domesticazione" nel suo complesso. È un passaggio che presuppone la ridefinizione dell'unità d'indagine, individuata nella *family household*: lo studio riguarda dunque un insieme di soggetti che vivono e interagiscono all'interno del medesimo contesto domestico. Le interviste individuali, solitamente utilizzate nell'ambito della ricerca sui media, vengono quindi «integrate con altre tecniche di ricerca, ad esempio con questionari e con osservazioni partecipanti delle attività o pratiche dei soggetti studiati»[71].

Interessante a questo proposito è il percorso seguito nell'ambito della ricerca condotta presso la Brunel University[72]: poiché il focus dello studio è posto su motivazioni, valori e atteggiamenti, si ritiene fin da subito adeguata una metodologia di carattere qualitativo, ispirata alle pratiche "conversazionali" dell'antropologia, che tuttavia viene progressivamente affinata in corso d'opera.

In una prima fase, che coinvolge un numero ridotto di famiglie, si ricorre in prevalenza all'osservazione partecipante, inserendo una ricercatrice in momenti non strutturati della vita familiare. Tale strumento di rilevazione è integrato dalla compilazione di un diario settimanale, in cui i membri delle unità domestiche registrano le attività svolte e le tecnologie utilizzate. In una fase successiva, che coinvolge un maggior numero di famiglie, si va oltre il generico approccio etnografico, definendo una serie di strumenti di ricerca calibrati sulle specifiche finalità del progetto: interviste in profondità, osservazione partecipante, diario *time-use*, mappa dell'ambiente domestico, diagramma del network di relazioni in cui la famiglia è inserita, analisi dell'album fotografico di famiglia, lista delle tecnologie e studio delle dimensioni semantiche a queste associate. Alla fine, il disegno di ricerca comprende un set particolarmente ampio di strumenti: è dunque possibile procedere con la "triangolazione" dei dati derivati da metodi diversi, in modo da accertarne la validità[73], una soluzione che con-

69 P. Aroldi, *Addomesticare i media nella vita quotidiana: dal consumo alle pratiche*, cit., p. 10.

70 T. Berker, M. Hartmann, Y. Punie, K. Ward K., *Introduction*, in T. Berker *et al*. (a cura di), *Domestication of Media and Technology*, cit.

71 N. Vittadini, *Addomesticare le nuove tecnologie*, cit., p. 41.

72 Cfr. R. Silverstone, E. Hirsch, D. Morley, *Listening to a Long Conversation*, cit.

73 Triangolazione: processo di incrocio e comparazione di metodi o fonti diverse, applicati ad un unico oggetto di studio.

sente di armonizzare tecniche diverse, basate su presupposti epistemologici differenti, «in modo da dare una rilevazione coerente e rendere il fenomeno in tutta la sua complessità»[74].

Nelle applicazioni successive questo apparato metodologico viene tuttavia snellito, adeguandolo agli obiettivi di ricerca di volta in volta perseguiti. Inoltre, l'esclusivo accento posto all'inizio su strumenti di rilevazione di carattere qualitativo viene mitigato nel corso del tempo: ci si rende conto, ad esempio, che le metodologie quantitative possono complementare quelle qualitative nello studio del processo di domesticazione[75] e, in concreto, vari ricercatori esplorano concretamente questa opzione[76]. Tali metodologie si rivelano infatti particolarmente efficaci, se la ricerca si propone di «descrivere il più ampio scenario di diffusione delle tecnologie mediali, studiate nel contesto sociale e nelle coorti considerate»[77].

5. Applicazioni del modello

A partire dalla formulazione originaria, il paradigma della *domestication* è stato applicato in molteplici situazioni, cosa che ha consentito, per un verso, di allargare l'ambito d'indagine anche al di fuori della tradizionale sfera domestica, per un altro verso, di portare l'attenzione su una molteplicità di variabili che agiscono nel processo di assimilazione delle nuove tecnologie, spesso orientandolo verso esiti non preventivati.

Tra i temi esplorati ha un peso rilevante il gioco dei ruoli che si sviluppa attorno alle tecnologie comunicative all'interno dei nuclei familiari. L'ingresso di un nuovo dispositivo implica infatti la definizione di regole d'uso, oltre che di limiti spaziali e temporali, in coerenza con i valori educativi perseguiti: nel già ricordato studio sulla famiglia dei Simon l'acquisto di un videoregistratore viene osteggiato dalla madre, nel timore che uno uso eccessivo del mezzo televisivo soppianti altre attività più ricche di valore[78]. D'altro canto, le negoziazioni tra genitori e figli sull'uso di Internet o della TV elevano le tecnologie comunicative al rango di elemento cardine per la conduzione della relazione, trasformandole in parte integrante e "naturale" della sfera domestica[79]. È un elemento che riemerge – con specifici caratteri – anche in altri contesti culturali, come quello Cinese, ove la politica del figlio unico, imposta dal governo, spinge le famiglie della *middle class* a creare un ambiente domestico ricco di tecnologie comunicative, nella convinzione che questi prodotti abbiano un rilevante valore educativo e possano offrire un terreno comune per l'interazione tra genitori e figli[80].

Un'altra dimensione ricorrente è rappresentata dallo studio della variabile di genere: a parità di consumi, i profili maschili e femminili attribuiscono infatti significati differenti alle tecnologie comunicative[81]. In linea di massima, gli utenti di genere maschile sembrano più attenti agli aspetti tecnici, mentre quelli di genere femminile sembrano focalizzarsi sulla componente relazionale, come quando gli strumenti messi a disposizione dal web vengono utilizzati per mantenere i legami con membri della famiglia geograficamente distanti[82].

74 M. Sorice, *Sociologia dei mass media*, Roma, 2009.

75 L. Haddon, *Roger Silverstone's legacies: domestication*, cit., p. 29.

76 Y. Punie, *Imagining "Non-Users": Rejection of ICTs in Flemish Households*, paper presentato al convegno *Penser Les Usages*. Arcachon, 27–29 Maggio 1997; L. Haddon, *Il Controllo della comunicazione. Imposizione di limiti all'uso del telefono*, in L. Fortunati (a cura di), *Telecomunicando in Europa*, Milano, 1998, pp. 195-247; J. Pierson, *Domestication at Work in Small Businesses*, in T. Berker T *et al.* (a cura di), *Domestication of Media and Technologies*, Maidenhead, 2006, pp. 205-26..

77 N. Vittadini, *Addomesticare le nuove tecnologie*, cit., p. 55.

78 E. Hirsch, *The Long Term and the Short Term of the Domestic Consumption. An Ethnographic Case Study*, cit.

79 M. Manzato, *Tecnologie quotidiane. Intorno al paradigma della domestication*, cit.

80 S.S. Lim, *From cultural to information revolution*, in T. Berker *et al.* (a cura di), *Domestication of Media and Technology*, Maidenhead, 2006.

81 S. Livingstone, *The meaning of domestic technologies: a personal construct analysis of familial gender relations*, in R. Silverstone, E. Hirsch (a cura di), *Consuming technologies. Media and information in domestic spaces*, London, 1992, pp. 113-130.

82 K. Ward, *Internet consumption in Ireland. Towards a 'connected' domestic life*, in R. Silverstone (a cura di), *Media, technologies and everyday life in Europe*, Aldershot, 2005, pp. 107-123.

Tra i parametri che assumono un ruolo rilevante nel processo di assimilazione delle nuove tecnologie vanno indubbiamente considerate anche l'età e la fase nel corso della vita. Non solo il *time budget* disponibile varia in funzione dell'età, ma anche le tecnologie utilizzate sembrano correlate ai bisogni psicologici caratteristici di ogni fase della vita: l'uso dei social network è percepito dagli adolescenti come strumento di relazione con il gruppo dei pari in risposta a un'esigenza di socialità[83], l'uso del cellulare tra i *young elderly* (60-75 anni) risponde a una forte esigenza di legame con l'esterno, supplendo a un deficit di contatto, in particolare nei casi di ridotta mobilità[84].

Le evidenze empiriche segnalano infine la rilevanza del contesto in cui si colloca il fruitore, che influisce sulle modalità d'uso e sul significato attribuito alle tecnologie. Ad esempio, per un telelavoratore le tecnologie comunicative sono oggetto di una valorizzazione di carattere strumentale, in connessione con le mansioni lavorative svolte all'interno dell'ambiente domestico. Per chi svolge la propria attività al di fuori di tale contesto, le nuove tecnologie presenti in casa assumono invece una connotazione ludica, legata principalmente a scopi di intrattenimento[85].

Il paradigma della *domestication* si rivela utile anche al di fuori dell'ambiente accademico ed è stato più volte utilizzato nell'ambito di progetti di carattere commerciale[86]: ad esempio, per comprendere lo scarso entusiasmo manifestato da professionisti e manager rispetto ai pacchetti TV offerti dagli operatori via cavo, ovvero i timori espressi dagli utenti nella prima fase di sviluppo del commercio elettronico, o ancora le implicazioni connesse all'introduzione di nuovi servizi da parte delle compagnie telefoniche. Altri progetti, promossi da istituzioni pubbliche, sono stati sviluppati con l'obiettivo di offrire indicazioni operative ai *policymakers*[87]: in particolare, si segnala il programma EMTEL (European Media, Technology and Everyday Life), finanziato dalla Commissione Europea. Più in generale, i risultati delle ricerche sul tema della *domestication* hanno contribuito al dibattito pubblico, in particolare per quanto concerne il rapporto tra esclusione sociale e *digital divide*, mettendo in luce le implicazioni – in termini di significato per la vita quotidiana – legate alla presenza o all'assenza di determinate tecnologie comunicative.

L'insieme di questi contributi evidenzia come, nel processo di assimilazione delle nuove tecnologie, l'utente svolga il ruolo di interprete attivo, mettendo in campo bisogni e valori ogni volta differenti: da questo punto di vista, la *domestication* si configura come un *processo trasformativo*, nel quale possono innestarsi connotazioni impreviste, che investono i prodotti tecnologici di significati diversi da quelli con cui sono stati ideati e successivamente lanciati sul mercato.

6. Prospettive di ricerca

Guardando ai temi emergenti e alle prospettive per il futuro, si possono mettere in evidenza nuove direttrici di studio, che dilatano ulteriormente il raggio d'azione del modello della *domestication*, oggi contrassegnato da un processo di "apertura dei confini"[88], che risente, da un lato, dell'evoluzione tecnologica, con la crescente diffusione dei dispositivi mobili, e, dall'altro lato, della trasformazione del contesto sociale, nel quale il network assume una sempre maggiore rilevanza come forma organizzativa. I temi su cui si orienta l'attenzione sono tre: la mediatizzazione degli oggetti di consumo, il trionfo di un approccio "nomade" al senso della domesticità e dell'abitare,

83 F. Pasquali, B. Scifo, N. Vittadini (a cura di), *Crossmedia cultures. Giovani e pratiche di consumo digitali*, Milano, 2010; cfr. anche G. Qualizza, *Giovani e nuovi media: pratiche di consumo digitale e dinamiche relazionali*, in *Medico e Bambino*, vol. 31, n. 10 (2012), pp. 639-46.

84 L. Haddon, *Empirical studies using the domestication frame work*, in T. Berker *et al.* (a cura di), *Domestication of Media and Technology*, cit., pp. 103-122.

85 *Op.cit.;* cfr anche K. Ward, *The bald guy just ate an orange. Domestication, work and home*, in T. Berker *et al.* (a cura di), *Domestication of Media and Technology*, cit., pp. 145-164.

86 L. Haddon, *The Contribution of Domestication Research to In-Home Computing and Media Consumption*, in "The Information Society", n. 22 (2006), pp. 195-203.

87 *Ibidem.*

88 N. Vittadini, *Addomesticare le nuove tecnologie*, cit., p. 51.

la ricerca di nuovi rapporti tra produzione e consumo di contenuti mediali.

Mediatizzazione degli oggetti: la prima chiave è offerta dalla convergenza tra sistema dei consumi e sistemi dei media. Come sottolinea Aroldi, entro il comune orizzonte di un'avanzata "economia del simbolico", oggi *le cose sembrano farsi segni e i segni farsi cose*[89]. In altri termini, si assiste, per un verso, ad una continua mercificazione dei contenuti simbolici veicolati dai media (il classico esempio è la *pay-TV*), per un altro verso, ad una progressiva "mediatizzazione" degli oggetti di consumo, che sempre più evocano universi di significato e relazioni sociali, offrendosi come supporti materiali per immagini, significati, narrazioni. Si tratta a tutti gli effetti di *merci-lifestyle* (si pensi allo spremiagrumi *Juicy Salif* di Philippe Starck o alla lampada *Zettel'z* di Ingo Maurer), che incorporano un'esplicita componente comunicativa, che a sua volta chiede di essere trasformata in discorso e racconto mediante la cooperazione di un ampio sistema di interpreti e di attori[90]. È un fenomeno che interessa fin dalle origini il mondo dell'abbigliamento[91] - non a caso, testo e tessuto rinviano entrambi al latino *textum*, nel senso di superficie caratterizzata dall'intreccio tra "fili" diversi -, ma che oggi investe in misura crescente gli oggetti di consumo, i prodotti di design, gli artefatti architettonici (cfr. *Agbar Tower* a Barcellona, sede di *KPN Telecom* a Rotterdam), la cui superficie esteriore, trasformata in interfaccia multimediale, entra di prepotenza nello scenario contemporaneo, trasformando l'interazione con l'oggetto in una sorta di osmosi comunicativa[92]. Situazioni di questo tipo suggeriscono che molti degli oggetti che entrano nella nostra vita quotidiana, al di là delle esigenze pratiche a cui rispondono, *sono fatti per essere visti* e chiedono esplicitamente di essere guardati, uniformandosi a due tratti caratteristici della cultura contemporanea: la logica della "vetrinizzazione" (la spinta a esporre tutto "in vetrina", per catturare la sguardo dei passanti) e l'ideologia della "trasparenza assoluta", che impone di non lasciare nulla nell'ombra, nemmeno i sentimenti, le emozioni o i desideri nascosti[93].

Alla luce di questa prospettiva, si apre un nuovo ambito dell'agire sociale: uno spazio intermedio, «che si colloca tra la sfera pubblica e quella privata, tra la scena e il retroscena, dove dunque ciò che prima apparteneva al privato viene ora liberamente esposto in pubblico»[94], un contesto nel quale «materiale e immateriale, merci e testi, vita quotidiana e mercato si rinviano a vicenda»[95]. D'altro canto, se l'oggetto di consumo diventa medium, esso risulta a sua volta "doppiamente articolato", e dunque passibile di un interesse di studio analogo a quello fin qui dedicato alle tecnologie comunicative. Non a caso, per merito in particolare della scuola di Trondheim, l'attenzione degli studiosi che si rifanno al modello euristico della *domestication* si sta estendendo progressivamente ad altri ambiti d'indagine, come, ad esempio, l'uso dell'automobile[96]. In sostanza, il paradigma allarga considerevolmente il suo campo di applicazione, fino a comprendere tutte le tecnologie che risultano connesse con l'abitabilità del mondo. Ne consegue che addomesticare non significa necessariamente introdurre una nuova tecnologia nell'ambiente domestico: si possono "addomesticare", cioè rendere abitabili, anche altri spazi della vita sociale[97].

89 P. Aroldi, *Addomesticare i media nella vita quotidiana: dal consumo alle pratiche*, cit., p. 8.

90 Cfr. F. Carmagnola, *Il consumo delle immagini. Estetica e beni simbolici nella fiction economy*, Milano, 2006.

91 C. Gandelman, *Moda e testualità*, in P. Calefato, *Moda e mondanità*, Bari, 1992, pp. 71-94.

92 In prospettiva, grazie alle nuove tecnologie, ogni oggetto fisico (compresi prodotti e servizi) può diventare un ipertesto (*hyperlink*) interrogabile in tempo reale tramite la rete. A titolo di esempio, in Germania tramite *www.wegreen.de* è possibile inquadrare il barcode della Nutella e scoprire che ha un *ranking* negativo in fatto di sostenibilità.

93 V. Codeluppi, *La vetrinizzazione sociale*, Torino, 2007.

94 *Op.cit.*, pp. 18-19.

95 P. Aroldi, *Addomesticare i media nella vita quotidiana: dal consumo alle pratiche*, cit., p. 9.

96 K. Sørensen, *Domestication. The Enactment of Technology*, in T. Berker *et al.* (a cura di), *Domestication of Media and Technology*, cit., pp. 40-61.

97 P. Aroldi, *Addomesticare i media nella vita quotidiana: dal consumo alle pratiche*, cit., p. 10.

Domesticità nomadi: in questi anni sono profondamente cambiati il panorama dei media e le modalità del consumo. L'interazione con le tecnologie comunicative non è più concentrata entro la sfera domestica, non è più definita da specifiche coordinate spaziali e temporali, ma - grazie a tablet e smartphone - diventa esperienza pervasiva, che interessa potenzialmente ogni spazio e ogni momento della vita quotidiana. Questa fruizione, sempre più soggettiva e mobile, implica una ridefinizione del rapporto tra pubblico e privato, i cui confini appaiono quanto mai permeabili e transitabili. Assistiamo in questo senso ad una vera e propria "dislocazione" dell'unità domestica (Morley, 2006, p. 36), sotto l'onda trionfante di una nuova "cultura mediata centrifuga"[98], che mette costantemente in rapporto contenuti personali e performance di carattere pubblico (blog, diari digitali, conversazioni al cellulare). Per converso, spazi "pubblici" come l'ufficio appaiono sempre più contaminati da un rassicurante immaginario domestico[99]: è un percorso che va di pari passo con l'evoluzione delle tecnologie, che, per la prima volta nella storia delle imprese, vengono importate dalla vita privata per diventare strumenti aziendali. *Skype, Twitter, Facebook, Flickr*: sono tutte "applicazioni" nate nell'area consumer e oggi utilizzate dalle persone per esigenze di lavoro[100]. In definitiva, grazie alla diffusione dei dispositivi mobili,

> altri spazi originariamente non domestici né privati, come i mezzi di trasporto pubblico, i luoghi del tempo libero e del consumo o addirittura i contesti del lavoro e della vita sociale, possono essere abitati in modo nuovo, inscrivendo in essi qualcosa dell'esperienza intima privata e rassicurante dell'essere a casa[101].

Questi sviluppi rendono peraltro necessaria una riformulazione del concetto di "unità domestica", che renda conto della maggiore flessibilità e apertura dei suoi confini, pur mantenendo il riferimento a una dimensione valoriale e al perseguimento di una condizione di sicurezza ontologica[102]. Del resto, *dislocazione* non equivale a *sradicamento*: i nuovi dispositivi danno ovunque l'accesso a contenuti illimitati, ma consentono anche di portare con sé dei "confini domestici". Il limite dell'unità domestica diventa dunque mobile, portatile, segue le necessità di spostamento dei suoi membri, in maniera analoga a quanto accade ai nomadi che si dedicano all'allevamento, per i quali, data l'impossibilità di recingere il terreno e tracciare lo spazio in maniera precisa, «il confine diventa il luogo in cui ci si trova»[103]. In questa prospettiva, le componenti fenomenologiche assumono maggiore rilevanza di quelle materiali: la "casa" diventa qualcosa che si può portare con sé, che si attacca alla tastiera di un Blackberry o di un cellulare, a tutto ciò che ci consente di non restare mai fuori portata, mai disconnessi[104].

È un fenomeno dai molteplici aspetti, riconoscibile ad esempio nelle "bolle di comunicazione", legate all'uso dei dispositivi mobili, che ritagliano spazi individuali dentro altri spazi, spesso di carattere sociale (mezzi di trasporto, scuola, ambienti di lavoro, spazi di convivialità informale come i bar e le piazze, ecc.), «creando disconnessioni rispetto allo spazio imme-

98 R. Silverstone, *Domesticating Domestication. Reflections on the Life of a Concept*, cit.

99 G. Qualizza, *Transparent Factory. Quando gli spazi del lavoro fanno comunicazione*, Milano, 2010.

100 F. Guidi, *Un nuovo paradigma per gli spazi ufficio*, relazione presentata al convegno *Ufficio Fabbrica Creativa. The Italian Way*, Milano, 16 aprile 2010.

101 P. Aroldi, *Addomesticare i media nella vita quotidiana: dal consumo alle pratiche*, cit., p. 10.

102 Cfr. M. Manzato, *Tecnologie quotidiane. Intorno al paradigma della domestication*, cit.
Come sottolinea Silverstone, per quanto sottoposta a crescenti tensioni, l'unità domestica rimane un punto di partenza imprescindibile per ogni indagine che intenda mettere a tema le dinamiche sociali connesse al cambiamento dei media: non solo perché essa ha una realtà oggettiva all'interno delle macro-strutture istituzionali dello Stato (in quanto fonte delle imposte, destinataria di prestazioni sociali, primaria unità politica e di socializzazione), ma anche perché il senso della casa (*home*), che è fenomenologicamente connesso al concetto di unità domestica, offre quel minimo di sicurezza ontologica, cui non possiamo rinunciare in quanto esseri umani: essere senza casa equivale a non essere raggiungibili, dunque ad essere senza identità. Cfr. R. Silverstone, *Domesticating Domestication. Reflections on the Life of a Concept*, cit.

103 P. Zanini, *Significati del confine*. Milano, 1997, p. 48.

104 R. Silverstone, *Domesticating Domestication. Reflections on the Life of a Concept*, cit.

diato e connessioni rispetto a spazi remoti»[105], in un complesso intreccio di attività online e offline, ma riscontrabile anche nella tendenza a integrare simbolicamente al corpo stesso degli utenti tali dispositivi (es.: il portacellulare esibito alla cintura, le cuffie bluetooth per ascoltare musica o parlare al cellulare, l'iPod che si trasforma in personal trainer se collegato alle scarpe Nike+, ecc.)[106]. Questi sviluppi rendono necessario un ripensamento dei processi di *oggettivazione*, che sempre più investono la fisicità in continuo movimento del corpo dell'utente, piuttosto che gli spazi della casa.

Va inoltre considerato l'allargamento del tipo di relazioni interpersonali che influiscono sulle scelte d'acquisto e sulle pratiche di consumo, ossia sui processi di appropriazione e incorporazione delle tecnologie comunicative, che non possono più essere circoscritte al tessuto microsociale dell'ambiente familiare: si deve dunque fare riferimento a più ampie reti di relazioni sociali extradomestiche, mettendo a fuoco altre "economie morali", ad esempio quella del gruppo dei pari, accanto a quella dell'unità domestica su cui si è inizialmente concentrata l'attenzione. In questo senso, è possibile anzi parlare di "economia morale del network sociale di riferimento"[107].

Nuovi rapporti tra produzione e consumo: Per quanto nella formulazione originaria il modello della *domestication* contempli numerosi riferimenti ai contenuti delle tecnologie comunicative, di fatto l'attenzione si è focalizzata in prevalenza sulla dimensione *contestuale*, ossia sulle modalità di consumo degli artefatti tecnologici, più che su quella *testuale*, relativa ai contenuti, ossia agli universi simbolici di volta in volta evocati dai media[108]. Tuttavia, le potenzialità offerte dalla nuove tecnologie investono molteplici aspetti: non soltanto quelli della connettività e della mobilità, ma anche quelli della produzione testuale. Si assiste infatti a una proliferazione di testi generati online e attraverso la telefonia mobile: dalle pagine facebook ai blog, dagli sms ai tweet. È Sonia Livingstone, in particolare, a richiamare l'attenzione sul fatto che l'analisi delle tecnologie comunicative e dei nuovi media dovrebbe riguardare «sia il contesto d'uso, sia la ricchezza semiotica del mondo online con il quale le persone si impegnano»[109]: non a caso, la stessa autrice ha svolto negli ultimi anni un ruolo di leadership nel contesto di importanti progetti internazionali di ricerca, riguardanti il rapporto tra le giovani generazioni e i nuovi media, come Mediappro (2006) ed Eukids[110], nell'ambito dei quali il modello euristico della *domestication* è stato sviluppato secondo una duplice focalizzazione, riferita cioè tanto alle *pratiche* e ai contesti d'uso, quanto ai *contenuti* con cui i giovani utenti interagiscono online[111].

D'altro canto, il richiamo alle innovative forme di produzione testuale mette in luce la

105 C. Giaccardi (a cura di), *Relazioni comunicative e affettive dei giovani nello scenario digitale*, in Id. (a cura di), *Abitanti della rete. Giovani, relazione e affetti nell'epoca digitale*. Milano, 2010, pp. 133-184, p. 133.

106 Anche i progetti più innovativi muovono in questa direzione: stanno per arrivare sul mercato i *Google Glass*, uno dei primi prodotti di *wearable technology*. Basati sul sistema operativo Android, questi "occhiali" possono registrare, geo-taggare, fotografare, visualizzare informazioni da web e social network, far funzionare applicazioni. Apple sta invece lavorando ad un dispositivo intelligente da indossare al polso (*iWatch*), dotato di touch screen flessibile e in grado di eseguire numerose funzioni, sia in autonomia, sia in connessione con iPhone e altri dispositivi tecnologici.

107 N. Vittadini, *Addomesticare le nuove tecnologie*, cit., p. 52.

108 cfr. M. Hartmann, *The Triple Articulation of ICTs. Media as Technological Objects, Symbolic Environments and Individual Texts*, in T. Berker T. *et al.* (a cura di), *Domestication of Media and Technology*, cit.

109 S. Livingstone, *On the material and the symbolic: Silverstone's double articulation of research traditions in new media studies*, cit., p. 20.

110 S. Livingstone, L. Haddon, A. Görzig, K. Ólafsson, *EU Kids Online final report*, London, 2011, < www.eukidsonline.net >; Sito consultato il 24.04.2013.

111 Lo sviluppo del web 2.0 e dei social media suggerisce, secondo alcuni autori, l'opportunità di una "tripla articolazione" nella definizione delle tecnologie mediali, in modo da tenere presenti tanto la loro natura di "oggetti tecnologici", quanto i "testi" veicolati dai media, così come gli "spazi simbolici" aperti dai media (cfr. M. Hartmann, *The Triple Articulation of ICTs*, cit.). In particolare, Nicoletta Vittadini sottolinea come il processo di addomesticamento dei social media debba tenere conto di condizioni, valori, regole di comportamento (implicitamente sintetizzati nella nozione di "spazio simbolico"), che definiscono le coordinate entro cui la relazione comunicativa può svilupparsi nei nuovi ambienti tecnologici, come social network e sistemi di instant messaging. Cfr. N. Vittadini, *Addomesticare le nuove tecnologie*, cit., p. 52.

molteplicità di ruoli che l'utente delle tecnologie comunicative può assumere in rapporto ai contenuti, trasformandosi da semplice fruitore in protagonista attivo, in grado di offrire un contributo autonomo ed originale (si pensi al tema, ampiamente dibattuto, degli *user generated contents*): come nota Maren Hartmann, i cambiamenti che hanno interessato il panorama dei media rendono necessario prendere in considerazione «non solo l'idea generale di partecipazione, ma anche l'istanza comunicativa individuale, il programma individuale, il singolo sito web, il messaggio di testo, ecc.».[112]

Rispetto a questi temi, il modello euristico della *domestication* sembra essere in difficoltà: nella misura in cui pone l'accento sulle fasi di oggettivazione e incorporazione, che contestualizzano l'artefatto tecnologico entro le *routine* della vita familiare, rischia di lasciare ai margini l'analisi della fase di conversione, che, mediante lo scambio dei messaggi nelle relazioni interpersonali, rende significativo e produttivo, anche sul versante esterno, cioè nell'ambito della "sfera pubblica", il lavoro di rielaborazione sviluppato all'interno dell'unità domestica.

Si ha insomma l'impressione che le pratiche di consumo su cui si focalizza l'attenzione siano prevalentemente quelle riconducibili entro le "tattiche del quotidiano": in tale contesto il rischio è che la forza vincolante dell'universo culturale e morale delle famiglie sia all'origine di «una risposta conservativa alle sfide del cambiamento socio-tecnico»[113], trasformandosi in fattore parzialmente "anestetizzante" delle opportunità di partecipazione e di cittadinanza offerte dalle nuove tecnologie.

Sembra dunque opportuna una maggiore attenzione per le forme emergenti di consumo produttivo, nella consapevolezza che il termine consumo è in grado di definire un insieme di pratiche quotidiane riferite ai media «solo a partire dalla figura simmetrica e complementare, cioè dal confronto con il termine produzione»[114].

Gabriele Qualizza, dottore di ricerca all'Università di Trieste con tesi su nuovi media e consumi digitali, collabora con Brandforum.it, osservatorio culturale sul mondo delle marche; svolge inoltre attività didattica nell'area marketing e comunicazione d'impresa all'Università di Trieste, all'Università di Udine, presso la sede di Gorizia, e all'Università Cattolica di Milano nell'ambito del Master in Comunicazione, marketing digitale e pubblicità interattiva.
È autore di Transparent Factory. Quando gli spazi del lavoro fanno comunicazione *(Milano, 2010) e di* Oltre lo shopping. I nuovi luoghi del consumo: percorsi, esplorazioni, progetti *(Trieste, 2006).*

gabriele.qualizza@scfor.units.it
gabriele.qualizza@uniud.it

112 M. Hartmann, *The Triple Articulation of ICTs*, cit.

113 R. Silverstone, *Domesticating Domestication. Reflections on the Life of a Concept*, cit.

114 P. Aroldi, *Addomesticare i media nella vita quotidiana: dal consumo alle pratiche*, cit., p. 6.

La centralità del protocollo informatico nella dematerializzazione dei flussi documentali nelle amministrazioni comunali di piccole dimensioni

Tullio Fragiacomo

Abstract

Nonostante siano trascorsi oltre due abbondanti lustri dalla pubblicazione del D.P.R. 445/2000 nel quale si trovano le direttive per una consistente trasformazione delle PA attraverso l'adozione dei flussi documentali basati su tecnologie digitali e conseguente dematerializzazione, si osservano ancora importanti isole di divide. L'aumento degli adempimenti succedutisi nel corso degli ultimi dieci anni ha appesantito i carichi di lavoro degli uffici generando, di conseguenza, un incremento del patrimonio documentale cartaceo. L'applicazione integrale del protocollo informatico, con relativa polarizzazione delle attività verso un sistema basato sulla "pratica elettronica", permette di ridurre i tempi grigi presenti in ogni procedimento amministrativo. A beneficiare maggiormente di questa integrazione fra metodo e tecnologia è soprattutto l'efficienza, mentre permane stabile l'efficacia in virtù della presenza di legislazioni e regolamenti nei quali sono definiti tutti gli output necessari.

Parole chiave

e-government;
Dematerializzazione;
Digitalizzazione;
Procedimento amministrativo;
Protocollo informatico.

Introduzione - Quadro di riferimento

La dimensione della conoscenza tacita[1] all'interno delle amministrazioni locali è stata sempre molto consistente. Nonostante il fatto che ogni organizzazione possa contare su enormi quantità di documenti, appare evidente, anche con una sia pur empirica strategia osservativa, quanto frequentemente la struttura abbia potuto mantenere un adeguato standard operativo grazie alla conoscenza presente nei collaboratori meno giovani. Questo fenomeno presenta sfumature più intense negli enti dove un esiguo numero di collaboratori dispone l'esecuzione di attività da parte di operatori subalterni disponendone i confini operativi sottoposti maggiormente anche al fattore tempo. È proprio in questo scenario particolare che si manifesta una pericolosa perdita di consapevolezza del rapporto fra complessità del lavoro da svolgere, i tempi necessari alla sua realizzazione e gli strumenti utilizzabili. Le attività svolte dalle persone e dai gruppi di persone possono essere classificate in:

- attività ordinarie: con procedimenti standard, sistema di controllo convenzionali, durate note e margini di fluttuazione possibili;
- attività importanti: con procedimenti standard in scenario complesso, sistema di controllo avanzato, durate meno note e margini di fluttuazione più ampi a disposizione;
- attività urgenti: con procedimenti mediamente strutturati, sistema di controllo di basso livello, durate non note con basso livello del margine di fluttuazione.

Le attività urgenti sono in grado di ridurre la dimensione di quelle importanti e di gene-

1 I. Nonaka, H. Takeuchi, *The Knowledge-Creating Company*, New York, 1995

rare ritardi in quelle ordinarie. Queste ultime, in caso di cronica presenza di urgenze, tendono a migrare nel gruppo che le persone cercano spasmodicamente di ridurre ottenendo, di fatto, l'effetto contrario. Accade cioè che in queste piccole strutture le attività urgenti hanno progressivamente il sopravvento su tutte le altre, provocando un complessivo calo dei sistemi di controllo e una perdita di coerenza con i procedimenti eventualmente strutturati.

È proprio in questo scenario che la conoscenza tacita tende ad aumentare coinvolgendo anche altri portatori di interesse, che possono essere anche esterni, come, ad esempio, gli amministratori che non proprio raramente interferiscono con gli uffici. La spirale negativa che si forma in questo modo porta invariabilmente a un progressivo stato di disordine, persino nella tenuta della pratiche.

La conoscenza non formalizzata, quindi, ha costituito, per molti anni, un sostanziale freno al cambiamento, al miglioramento dei processi, al travaso di esperienze dai collaboratori più anziani verso i neoassunti. Gli enti locali, fermo restando il principio di osservanza delle norme, potevano agire con la necessaria velocità grazie a conoscenze non formali, talvolta deliberatamente non trasmesse. In altri termini, questa chiusura ha concesso a molte persone di esercitare un potere sovente ben superiore alla propria posizione e responsabilità all'interno dell'organigramma.

La 445/2000 non è certamente la prima legge che introduce dei cambiamenti nell'organizzazione della PA, ma questa norma rappresenta, di fatto, una svolta nel modello di gestione delle pubbliche amministrazioni, con lo scopo di ridurre la dimensione della conoscenza tacita a favore di quella esplicita. Se da un lato gli enti locali sono da sempre tenuti al rispetto delle norme, integrate da regolamenti (non sempre in grado di garantire tutte le possibili certezze), il metodo con il quale si conseguono i risultati previsti possono essere molto variabili risentendo non solo delle consuetudini e degli stili organizzativi, ma anche della più o meno ampia volontà di ricercare miglioramenti ed una maggiore efficienza, secondo il principio del *learning by doing*[2]. Molte di queste "decisioni sul metodo" si sono formate grazie all'esperienza e in molte situazioni si è potuto misurare come, davanti ad un'esigenza i cui gli output risultavano noti e strutturati, si sia proceduto ricercando di volta in volta un opportuno metodo apparentemente vantaggioso derivato dallo scenario nel quale si è creata la richiesta. Tale atteggiamento può essere definito con il termine di adhocrazia[3].

In tempi più recenti si è assistito a una forte accelerazione dei processi di digitalizzazione e conseguente dematerializzazione della PA. I vincoli derivanti dalla volontà di rendere sempre più trasparenti le amministrazioni, come ad esempio la pubblicazione di crescenti volumi di notizie sul sito web istituzionale, ha indotto il legislatore a modificare più volte il quadro normativo attraverso anche la diffusione delle meno rigide "linee guida"[4] (attraverso un'espansione della quantità di informazioni da veicolare attraverso supporti digitali. La trasparenza degli enti è divenuta un fattore primario vincolante al pari dell'aderenza alle varie leggi (che, è bene ricordarlo, in taluni casi, si sono comunque presentate reciprocamente antagoniste: un esempio fra tutti riguarda l'obbligatorietà della pubblicazione su Amministrazioni Aperte[5] che, di fatto, non prevede il diritto all'oblio sancito, per contro, dal Garante per la protezione dei dati personali[6]. È innegabile come in questo modo l'amministrazione centrale abbia fornito agli organi di controllo strumenti di verifica e, se necessario, di indagine che i sistemi tradizionali precedenti non sarebbero stati in grado di conseguire, anche a costo di agire con una certa spregiudicatezza.

2 *Ibidem*

3 Mintzberg H., *La progettazione dell'organizzazione aziendale*, Milano, 1996

4 Es: *Linee guida per i siti web della PA – art. 4 della Direttiva n./2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione – edizione 2011*, DigitPA, 2011

5 D.L. n.22 giugno 2012 n. 83

6 *Archivi storici on line dei quotidiani: accoglimento dell'opposizione dell'interessato alla reperibilità delle proprie generalità attraverso i motori di ricerca - 11 dicembre 2008* - http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1582866; Sito consultato il giorno 11/04/13

Allo stesso modo, l'accelerazione posta in essere dalla "funzione pubblica" ha portato ad una serie di nuovi e, secondo lo scrivente, non adeguatamente analizzati problemi legati all'obbligatorietà dell'utilizzo dei servizi online per lo svolgimento di attività di dialogo con le PA e tutti i suoi portatori di interesse diretti e indiretti (es. ottenimento del CUD, Certificato Unico Dipendente oppure il metodo per l'iscrizione scolastica introdotto nel 2013). Questa volontà di spingere la gestione degli enti verso una sostanziale virtualizzazione comporta delle trasformazioni interne che sono molto complesse e che riguardano solo parzialmente gli aspetti di natura tecnologica, tant'è che questo articolo affronta il tema da un punto di vista metodologico ancorché tecnico.

La dematerializzazione negli enti locali minori quindi non implica la semplice digitalizzazione dei documenti in ingresso né la mera comunicazione attraverso la posta elettronica (sia essa certificata o dotata di allegati firmati digitalmente nel formato P7M[7]), bensì riguarda le scelte strategiche di fondo sulla gestione delle comunicazioni che tengano conto delle funzioni e delle responsabilità, alle quali si deve aggiungere anche il non secondario aspetto dei profili di accessibilità ai dati nell'ambito del procedimento amministrativo. Gli atti e le istanze giungono dal mondo esterno in forme eterogenee e l'ente locale deve essere pronto a portare a conclusione l'iter previsto indipendentemente dal media con il quale è iniziata l'azione. Benché siano ormai presenti personal computer per ogni postazione di lavoro, è evidente che la presenza della sola, anche se adeguata, tecnologia risulta insufficiente alla risoluzione del problema. Nella stragrande maggioranza dei casi il personale impiegato ha modo di partecipare a corsi di formazione specifici solo in particolari condizioni e questi sono per lo più destinati ad applicativi verticali (contabilità, gestione determinazioni e delibere, patrimonio, eccetera), mentre per quanto riguarda l'utilizzo integrato di applicazioni di *office automation*, altri strumenti di supporto e quant'altro, si osservano ritardi tali da determinare forti cali nell'efficienza e nelle prestazioni. L'utilizzo della stessa posta elettronica mostra chiaramente come spesso risulta inadeguato il livello di organizzazione e metodo nello scambio dei messaggi affinché sia garantito ogni possibile scenario: metodo con il quale si attua la comunicazione nella quale deve articolarsi anche un'adeguata semantica. A tale proposito è bene ricordare che, osservando i bilanci delle amministrazioni dei piccoli comuni, non si può non notare come i capitoli di spesa per la formazione del personale presentino dotazioni sempre più esigue.

La classica gestione dei flussi documentali all'interno di un ente pubblico si fonda sul principio della registrazione dei documenti in ingresso e in partenza attraverso la procedura della protocollazione. Dal momento che lo scopo del presente articolo è di fornire un quadro di riferimento coerente con le esigenze degli enti di piccole dimensioni, segnatamente i comuni, ci si limiterà ad osservare il metodo di gestione all'interno dei suddetti ambiti, considerando un volume annuale compreso fra gli 8.000 e gli 11.000 documenti registrati. Per molti anni la protocollazione dei documenti si è realizzata attraverso procedure non sempre formalizzate. Lo stesso ruolo del "protocollista" è stato considerato secondario rispetto alle attività svolte da altre figure interne al comune, come gli istruttori o le posizioni organizzative. Nel corso dei decenni la funzione dell'ufficio protocollo è stata sempre considerata non importante, anche se gli effetti di una sua cattiva gestione sono apparsi nella loro indiscutibile vastità con altrettanta chiarezza e forza. Il problema principale della gestione dei documenti si è sempre collocato nell'ambito dell'organizzazione delle pratiche e degli atti in esse contenuti. Dal momento che è fortemente presente una visione non sistemica dell'archivistica (anche se la normativa definisce il ruolo del responsabile dell'archivio), risulta preponderante la memoria delle persone quale strumento per la ricostruzione del percorso seguito o la posizione di un atto o istanza all'interno di un procedimento amministrativo (frequente la memoria sulla posizione fisica del documento all'interno degli

7 Valle A., *Adobe PDF per la firma digitale: caratteristiche e applicazioni*, Milano, 2007

uffici associata a un uso non certo economico delle fotocopie). In altri termini, permane ancor oggi una maggior fiducia nei confronti della memoria dei collaboratori rispetto alla reale capacità di registrazione e gestione strutturata del documento.

Sia che si osservino enti di piccole e piccolissime dimensioni sia che si prendano in esame grandi organizzazioni, le pratiche vengono create in presenza di una volontà interna o per sollecitazione di un portatore d'interesse esterno. L'evoluzione della pratica determina quasi sempre una proliferazione di documenti e cessa di essere "viva" nel momento in cui un atto chiude l'insieme delle attività collegate. La questione riguarda dunque la conoscenza del metodo con il quale si crea, si gestisce e si chiude una pratica.

La visione che deve formarsi nell'ente, coinvolgendo tutti i collaboratori, riguarda quindi la comprensione dei flussi, la gestione degli atti, gli eventuali spostamenti e la loro archiviazione. Quest'ultimo evento deve garantire due funzioni principali: la conservazione delle pratiche chiuse nell'archivio di deposito nonché in epoche successive nell'archivio storico, e la possibilità di effettuare ricerche in tempi successivi con la ragionevole certezza di poter recuperare pratiche chiuse integre e complete di ogni documento.

L'intervento di riordino del sistema di gestione dei flussi documentali attraverso tecnologie digitali nei piccoli comuni presuppone la formazione di un dettagliato cronoprogramma condiviso entro il quale far convergere azioni di carattere progettuale e tecnico; conseguenza di tali interventi è sempre la sperimentazione allo scopo di mitigare il manifestarsi di eventuali colli di bottiglia o anomalie non evidenziate nelle precedenti macro fasi. Il cronoprogramma si compone di una sequenza di attività collegate logicamente fra loro. In linea di principio è opportuno considerare vincolante la ciclicità annuale. Ogni attività legata al cambiamento deve concludersi entro la fine dell'anno solare affinché il nuovo sistema di gestione trovi applicazione a iniziare dal primo gennaio dell'anno successivo. Nel cronoprogramma devono essere indicate altresì le durate ipotizzate, le persone coinvolte ed eventuali altre risorse materiali e immateriali necessarie. Ogni risorsa genera un costo e l'analisi deve fornire anche una stima dei costi cumulativi diretti ed indiretti derivanti dall'applicazione del progetto.

A progetto concluso, tenendo conto dei tempi e delle risorse realmente utilizzate, deve essere sempre possibile valutare la variazione dell'impegno sostenuto in funzione dei risultati ottenuti.

In linea generale si riconoscono le seguenti macroattività o gruppi di attività:

- Analisi dei flussi analogici: si procede all'osservazione e registrazione dei processi con i quali si forma l'archivio corrente e dei soggetti coinvolti all'interno di ciascun ufficio. Successivamente si valuta la densità dello scambio di informazioni fra gli uffici e gli altri organi dell'ente quali il Segretario generale (o il Direttore generale), gli Amministratori ed eventualmente anche i Consiglieri comunali;
- il completamento della prima fase permette lo sviluppo di un insieme di diagrammi nei quali sono indicati tutti i possibili percorsi che atti, documenti, istanze e via dicendo, possono seguire nel corso del ciclo di vita delle pratiche. Questo diagramma deve contenere anche le eventuali indicazioni sui livelli di sicurezza e privacy che si potrebbero rendere necessari;
- la terza fase ha le caratteristiche di una autentica *milestone* in quanto tutti i portatori di interesse dell'ente locale sono chiamati a "validare" i diagrammi che formeranno la base per la stesura del manuale di gestione dei flussi documentali. Questo manuale quindi rappresenta la guida condivisa sul sistema di gestione complessivo dei documenti (sia analogici che digitali e relativa integrazione);
- adeguamento tecnologico: in questa fase è necessario modellare i programmi verticali quali il protocollo informatico e il programma per la gestione delle determinazioni e delle delibere, collegato all'applicazione per la pubblicazione all'albo pretorio online, affinché tengano conto delle specifiche indicate nei diagrammi e nelle schede tecniche del manuale. In questa fase, nella quale è bene introdurre sistemi di controllo sullo stato di avanzamento del cambiamento molto stringenti, è obbligatorio rivedere anche le *policy* di gestione della posta elettronica. A ti-

tolo di esempio si ricorda che operativamente si dovrebbe provvedere alla protocollazione di una e-Mail solamente se questa giunge alla casella della posta certificata dell'ente e questa sia proveniente da omologa del mittente. Va ricordato che la PEC fornisce garanzie sull'emissione ma non certifica del tutto l'identità del mittente. Questo implica che deve essere totalmente rivista la struttura comunicativa riducendo il ruolo delle caselle personali (es.: mario.rossi@com-<nome-comune>.regione.fvg.it e ancora le caselle generiche degli uffici (es.: ufficio_tecnico@com-<nome-comune>.regione.fvg.it).

Molte amministrazioni locali hanno provveduto alla stesura del manuale negli anni immediatamente successivi alla promulgazione del DL, tralasciando di verificarne l'opportunità di aggiornamento in epoche successive. In questi casi, la revisione del manuale deve essere svolta attraverso una comparazione fra l'attuale modus operandi e quanto indicato nel manuale stesso. In ogni caso l'ente deve provvedere all'eventuale riformulazione dei diagrammi di flusso e alla loro validazione interna. Non si ritiene obbligatoria una ciclicità definita rigidamente, bensì è opportuno predisporre una *check list* per il controllo dello status da somministrare alle posizioni organizzative a cadenza biennale. I risultati di quest'analisi qualitativa dovrebbero determinare l'eventuale avvio dei processi di aggiornamento. Anche in questo caso il focus deve concludersi con conoscenze esplicite strutturate.

La gestione dei flussi documentali presuppone quindi un'analisi dell'intero sistema delle relazioni che coinvolgono tutti i portatori di interesse: clienti interni (collaboratori) e clienti esterni (utenti, imprese, altri enti). Questo processo richiede comunque la presenza del "Titolario". Nel 2005 è stata pubblicata la seconda edizione del "Piano di classificazione (= Titolario) per gli archivi dei Comuni italiani" a cura del Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell'archivio dei Comuni[8] nel quale sono indicate le regole alle quali attenersi per una classificazione coerente delle partizioni astratte, dal generale al particolare, create sulla base delle funzioni dell'amministrazione locale. La logica che sovrintende quindi la struttura della classificazione deve tenere conto delle diverse "conoscenze" presenti nell'ente. In altre parole, l'ufficio del protocollo è certamente in grado di attribuire il codice di una classifica di livello gerarchico superiore ma non può, nè deve, essere a conoscenza dei livelli inferiori. Il livello più basso di questa gerarchia è sempre la pratica (fisica e/o elettronica). La creazione delle pratiche, il loro popolamento e la loro gestione devono essere sempre coordinate dalla Posizione organizzativa responsabile delle attività connesse all'atto in corso di protocollazione.

Il coinvolgimento degli uffici quindi deve essere estremamente ampio: non solo dal punto di vista della condivisione delle tecniche di trasmissione dei documenti, ma anche per quanto concerne il metodo di formazione delle pratiche e l'annesso livello di conoscenza esplicita (la quale, di fatto, forma una struttura di metadati) che naturalmente la deve corredare. È quindi evidente come sia necessario provvedere ad almeno due passaggi logici che tengano conto del sistema operativo dell'ente e della modellazione alla quale è stato sottoposto il *software* per la gestione del protocollo informatico.

La necessità di giungere alla reale disponibilità di un documento, sotto qualsiasi forma, richiede pertanto un intervento di armonizzazione che dovrebbe essere coordinato dal Segretario generale, in accordo con le Posizioni organizzative. Supponendo quindi che in un piccolo comune siano presenti tre posizioni organizzative (una di queste in carico al Segretario), l'attività di analisi del sistema delle relazioni deve produrre un metodo di gestione omogeneo e condiviso. Questa visione unitaria conferma la visione prevista dalla definizione dell'Unità Organizzativa Omogenea prevista anch'essa dalla 445/2000.

8 Il gruppo, composto da tecnici provenienti da una ventina di enti, è stato costituito nel 2002 e ha operato sulla base della proposta di titolario per gli archivi dei Comuni italiani elaborata dall'Università di Padova e dal Comune di Cadoneghe (PD). Promotore di questa iniziativa è stato il Ministero per i beni e le attività culturali.

Sviluppo dei diagrammi di flusso

I diagrammi di flusso che scaturiscono dal modello di analisi devono contenere ogni possibile livello di attività. Gli eventi in un diagramma possono essere così sintetizzati:

- inizio / fine del processo;
- attività: eseguita solitamente da un collaboratore attraverso eventuali tecnologie;
- condizioni decisionali: davanti a una situazione per la quale è necessario assumere delle decisioni sulla base di condizioni date, le opzioni possibili devono, per convenzione e semplicità di metodo, essere due; nel caso in cui sia necessario far seguire un'ulteriore decisione di carattere binario, è obbligatorio aggiungere un' ulteriore condizione decisionale;
- *output*: possono essere di vario tipo e a diversi gradi di formalizzazione; dal supporto per i contenuti al *prompt* sul monitor di un computer, fino agli oggetti definitivi come i file in formato *Portable Document Format* protetti da un sistema che ne impedisca ogni possibile modifica.

Nell'immagine alla pagina seguente è riportato il diagramma di flusso della posta in ingresso.

L'atto finale di questa analisi si realizza con la validazione dei flussi. Questi formano le fondamenta per la stesura del "Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi comunali".

La bozza matura attraverso una serie di revisioni la cui durata si protrae per il tempo necessario all'eliminazione totale di ogni possibile anomalia logica e di metodo. L'interlivellamento successivo all'interno degli uffici chiude il processo di revisione/creazione del manuale. Nel caso in cui si manifestino nel tempo dei casi in cui il manuale non riesca a soddisfare un'esigenza contingente, è necessario inserire tali dati (e la soluzione scelta) in un apposito registro che sarà analizzato nel momento in cui si formerà l'esigenza per un'ulteriore revisione.

In conclusione, lungi dall'illustrare in maniera esaustiva la complessa materia, si può però offrire uno spunto di riflessione sull'applicazione così rapida di tante innovazioni. I piccoli comuni devono svolgere la medesima quantità di adempimenti degli enti di grandi dimensioni. Esiste quindi un difficoltà non perfettamente compresa dal legislatore che riguarda la conversione delle norme in processo e la relativa integrazione con i preesistenti procedimenti amministrativi. In un ente di maggiori dimensioni questa "interiorizzazione" gode di un potenziale di maggior successo grazie alla facilità di dialogo interorganizzativo portato avanti dalle Posizioni organizzative e dal personale coinvolto. Nei piccoli comuni questa difficoltà viene mitigata attraverso il confronto con omologhi colleghi di altri enti. Emerge però la pressoché totale mancanza di diffusione della conoscenza acquisita verso altri enti potenzialmente interessati che quasi sempre agiscono con le stesse modalità di intervento. L'integrazione con i procedimenti amministrativi ha sempre determinato un aumento dei tempi di esecuzione e, se il processo avviene saltuariamente e senza formalizzazione della procedura, l'eventuale ripetizione, a distanza di mesi, non beneficia quasi mai dell'esperienza pregressa.

Nel corso del tempo si è compreso come il mix di riduzione delle risorse inserite nel capitolo destinato alla formazione, sommato al notevole aumento della complessità al quale fa persino eco l'articolato sistema di creazione dei report e raccolta dati variamente strutturati destinati ad altri enti (per questo tipo di attività non è previsto alcun indennizzo nonostante generi dei costi non secondari), abbia enormemente ridotto la capacità degli enti minori di garantire risposte efficienti. Valutando quindi questi fenomeni attraverso le tecniche previste dagli standard[9] del *Project Management Institute* (questo organismo opera nel settore della creazione di uno standard internazionale da oltre quarant'anni), è possibile calcolare la dimensione dell'inefficienza partendo da un *benchmarking* sui processi per il quale sarebbe opportuno avviare un'attività di ricerca scientifica volta a determinare la soglia oltre la quale l'ente non sarà in grado di sopportare ulteriori carichi di lavoro. In altri termini, esiste ora la concreta possibilità

9 Project Management Institute, *Guida al Project Management Body of Knowledge (Guida al PMBook)*, Newtown, 2009

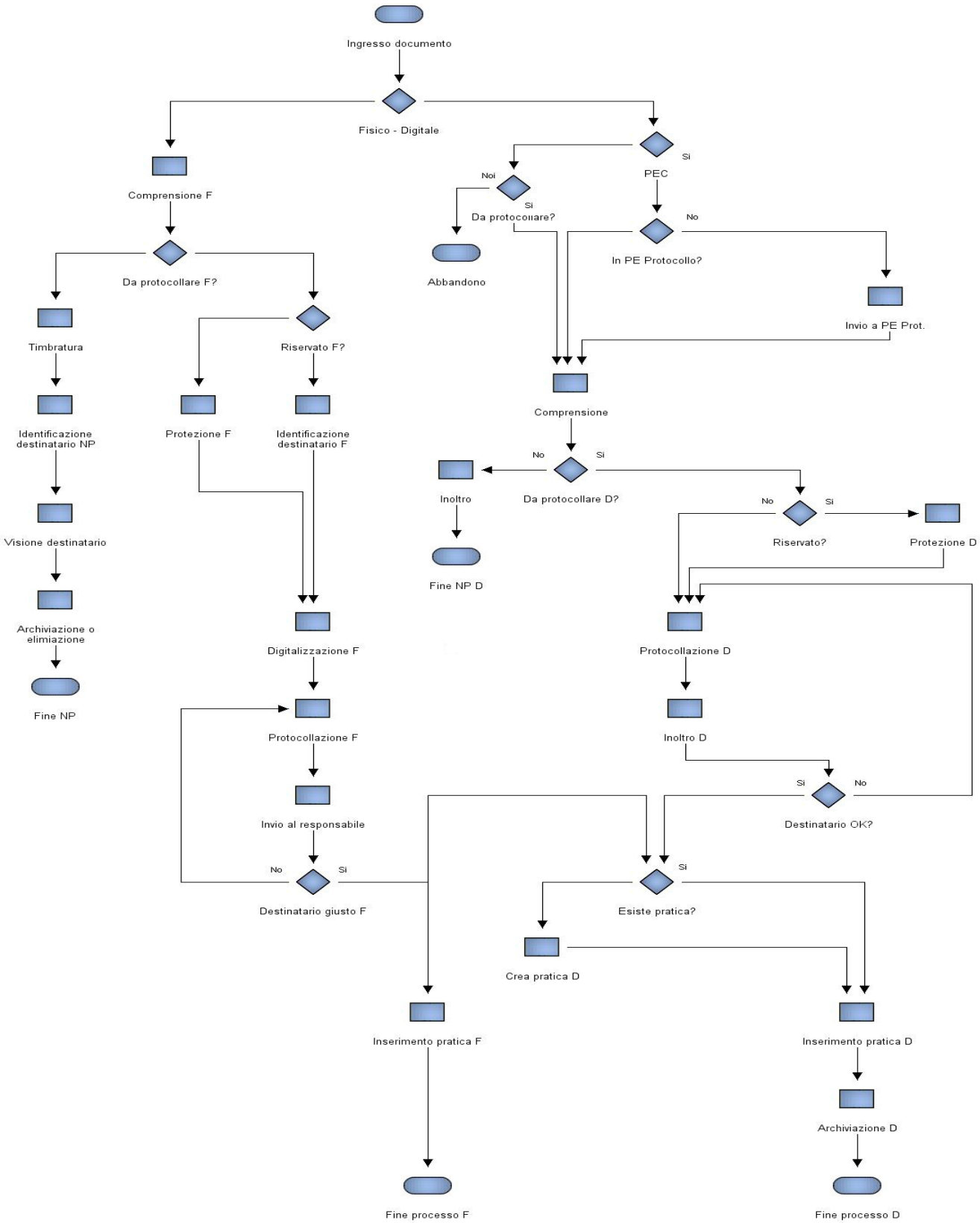

Codifica utilizzata: PE = Posta elettronica; D = Digitale; F = Fisico; NP = Protocollazione non necessaria

di valutare scientificamente la sostenibilità dell'ente sulla base dei carichi di lavoro e delle risorse disponibili (considerando anche l'attuale blocco delle assunzioni)

Parallelamente all'aumento dei carichi di lavoro, si è assistito a una crescente aggregazione degli uffici fra più comuni. La gestione associata si è presentata come una necessità che però manifesta profili di rischio molto elevati (sia potenziali che azionali). Si giunge alla formazione di un ufficio unico secondo logiche di necessità e sostenibilità, ma è innegabile la complessità della pianificazione strategica di questo passaggio. Nonostante il fatto che le norme siano comuni, si deve tenere conto dei modelli organizzativi in atto in ciascuno degli enti, l'efficienza dei sistemi e l'integrazione tecnologica realizzata nel tempo. Senza una volontà di tutti i portatori di interesse all'integrazione dei rispettivi sistemi operativi, l'efficienza dell'intero sistema sarà data dalla capacità espressa dalla struttura meno solida e più lenta. Le cause e gli effetti di questa riduzione delle prestazioni deve essere valutata attraverso la densità raggiunta dai seguenti fattori:

- aumento della frustrazione dell'ente più strutturato: l'ente che associa uno o più uffici nel quale è stato portato avanti nel tempo uno sforzo di ammodernamento si scontra con l'altro ente nel quale questa sensibilità non è presente, e subisce, in poco tempo, gli effetti negativi del ritardo e della disorganizzazione del partner senza riuscire a livellare le buone pratiche sviluppate. Il primo ente vede progressivamente vanificare gli sforzi compiuti, soprattutto nel caso in cui non abbia la titolarità della posizione organizzativa responsabile;
- tensioni fra i collaboratori: questa frustrazione ha ripercussioni nel clima dell'ente. Le persone che avevano maturato capacità di gestione e maggiore efficienza scoprono che i propri tempi di elaborazione si allungano e, quasi sempre, peggiora il rapporto con l'utenza minando dalle fondamenta i buoni risultati conseguiti attraverso il CRM (*Citizen Relationship Management*);
- rischio di aumento del potenziale di errore: in un servizio associato composto da risorse umane provenienti da due enti, si generano invariabilmente degli spazi interfunzionali di dimensioni variabili. I collaboratori sono portati ad agire per esperienza e il confine nello svolgimento di ciascuna attività potrebbe non coincidere con quello dei colleghi. Sovrapposizioni di funzione e attività senza la figura dell'incaricato rappresentano i due rischi maggiori. Questi spazi interfunzionali devono essere ridotti il più velocemente possibile, ma tale operazione genera sovente frizioni e incomprensioni.

Senza una revisione del metodo e una presa di coscienza dei problemi di gestione reali da parte del legislatore e degli organismi centrali di coordinamento, è prevedibile una crescente inefficienza con conseguente crescente sfiducia da parte di tutti i portatori di interesse. Questa eventualità, in un momento di difficoltà nel sistema complessivo delle relazioni, rappresenta un rischio che nessuna amministrazione può permettersi il lusso di dover affrontare. Se il protocollo informatico fosse applicato con sistematicità e si potesse ottenere la virtualizzazione delle pratiche, si potrebbero significativamente abbassare i tempi di gestione interna, ma per raggiungere questo risultato, il piccolo comune, deve coinvolgere tutti i collaboratori, elevando le rispettive competenze e migliorando nel contempo la motivazione.

Tullio Fragiacomo è docente a contratto di "Teorie e tecniche del commercio elettronico". Nell'ambito della vasta materia ha anche affrontato le tematiche dell'e-Government (Gov. to Citizens, Gov. to Business e Gov. to Gov.) attraverso una cospicua serie di esperienze all'interno delle Associazioni Territoriali (AsTer) e dei progetti di unione di servizi intercomunali.

Crisis Communication. Gestire la comunicazione aziendale quando accade l'imprevisto

Roberto Adriani

Abstract

L'articolo offre una panoramica, e un approfondimento al tempo stesso, di una particolare disciplina delle scienze della comunicazione. La comunicazione in caso di crisi (o crisis communication*).*
Con questa definizione s'intende la gestione delle attività di comunicazione che un'azienda implementa quando si verifica un avvenimento suscettibile di danneggiarne l'immagine aziendale.
Questi avvenimenti possono essere molteplici, i più frequenti: incidenti in stabilimenti, prodotti difettosi, boicottaggio, licenziamenti, danni all'ambiente.
Tuttavia la comunicazione di crisi non è una disciplina esclusiva del mondo aziendale ma di qualunque tipo di organizzazione. Si pensi ad esempio alla Protezione Civile, o alle istituzioni pubbliche in generale, in occasione di gravi emergenze quali terremoti, inondazioni, attentati terroristici ecc...
L'articolo si struttura in due sezioni. La prima dedicata alle tecniche di preparazione del piano di comunicazione di crisi in modo che l'azienda non sia colta impreparata qualora l'incidente si verifichi davvero.
La seconda approfondisce nel concreto le corrette modalità di gestione della comunicazione dal momento in cui la crisi esplode.
Infine, sempre seguendo questa bipartizione, l'articolo offre una preliminare indagine su come trattare la comunicazione sui social media, posto che si tratta di mezzi di comunicazione totalmente diversi da quelli tradizionali.
Il lavoro vuole inoltre mettere in evidenza le modalità precipue di interazione tra i soggetti che accedono ai social media, e le loro diversità con le logiche tradizionali della comunicazione aziendale.
Il capitolo sui social media *è da intendersi come assolutamente introduttivo. Trattandosi infatti di un tema molto ampio e di estrema attualità, se ne rimanda l'approfondimento a successivi lavori sull'argomento.*

Parole chiave

Crisi;
Prevenzione;
Reputazione;
Immagine;
Social media;
Relazione;
Influencer;
Opinione.

Introduzione

Nel variegato mondo delle Relazioni Pubbliche, un settore che spazia dalla comunicazione istituzionale a quella di prodotto e agli eventi[1] la Comunicazione di Crisi è divenuta una disciplina sempre più rilevante, praticata oggi quasi esclusivamente da comunicatori specializzati in quest'area, spesso all'interno di grandi agenzie di PR.

Prima di iniziare è però opportuno porsi tre semplici domande in modo da contestualizzare la *Crisis Communication* e delimitarne l'ambito di applicazione.

Cosa s'intende per Comunicazione di Crisi? Si intende la gestione delle attività di comunicazione che un'azienda deve mettere in campo quando si verifica un avvenimento suscettibi-

1 P. Kotler, W. G. Scott, *Marketing Management*, trad. di W. G. Scott, Torino, 1993[7].

le di danneggiarne l'immagine e la reputazione aziendale.

Quali possono essere questi avvenimenti? Tra i più comuni si possono citare gli incidenti presso gli stabilimenti (Seveso 1976 oppure Bhopal, India 1984), prodotti non sicuri per i consumatori (Classe A Mercedes e il fallito test dell'alce, 1997) o addirittura mortali (farmaco anti colesterolo Lipobay, Bayer, 2001) boicottaggio (prodotti Nike realizzati secondo i boicottatori in Asia in condizioni di sfruttamento, 1994), *tampering* (sabotaggio analgesico Tylenol della Johnsono & Johnson contaminato con cianuro, Chicago 1982) ristrutturazioni aziendali (Whirlpool, Varese, 2005) cessioni o chiusura stabilimenti (ArvinMeritor, Asti, 2005 oppure Boots Healthcare, Milano, 2004).

Quali sono i target della Comunicazione di Crisi? Sono essenzialmente due, uno esterno e l'altro interno. Per esterno intendiamo tutti quei soggetti che non sono dipendenti, ossia istituzioni nazionali e locali e nel caso UE, clienti, fornitori, associazioni di vario tipo, consumeristiche, ambientaliste, di pazienti ecc… In una parola tutti gli *stakeholders*, i portatori di interesse.

Sul versante interno invece i dipendenti e sindacati, i quali vanno ovviamente tranquillizzati e informati, soprattutto in caso di riorganizzazioni aziendali, cessioni e acquisizioni[2].

Un posto a parte lo occupano i media. I mezzi di informazione –stampa, tv, agenzie di stampa, internet, Facebook, blog– vengono normalmente annoverati tra i target esterni. Questo è vero ma solo in parte. I media infatti sono sicuramente soggetti esterni all'azienda tuttavia non sono un target in sé ma, come dice il termine stesso, un mezzo per comunicare. Per cui nel momento in cui l'azienda parla con un giornalista questo sarà il suo target immediato, ma attraverso la testata per la quale scrive in realtà l'azienda parlerà ad un pubblico molto più ampio, dipendenti compresi. Ma su questo vedremo meglio in seguito.

Dobbiamo aggiungere infine che per quanto concerne le relazioni con le istituzioni, le associazioni e le altre espressioni della società civile, queste saranno oggetto di un'altra specifica disciplina delle PR detta di *Public Affairs* o anche di Relazioni Istituzionali.

Crisis Communication & Public Affairs, costituiscono infatti il binomio più efficace per gestire una crisi.

Sempre di più le aziende chiedono alle agenzie di PR questo approccio integrato e professionisti in grado di gestire contemporaneamente queste due discipline complementari.

Una corretta e trasparente attività di *Lobbying* consente infatti di estendere e completare il panorama dei soggetti istituzionali presenti nell'ambiente in cui opera l'azienda e con i quali è opportuno mantenere una relazione costante[3].

Le caratteristiche distintive di una situazione di crisi

Cosa succede quando si verifica uno dei casi che abbiamo visto sopra? Proviamo ad elencarli.

Sorpresa -a meno che la notizia negativa non sia stata pianificata e annunciata dall'azienda-, es. licenziamenti: questo genere di avvenimenti si verificano ovviamente all'improvviso cogliendo di sorpresa il management.

Informazioni insufficienti: proprio perché improvvise, su queste crisi e la loro causa si hanno poche informazioni, certamente minori rispetto all'ansia di notizie che immediatamente si genera dall'esterno e dall'interno dell'azienda.

Incalzare di eventi: spesso l'esplosione di una crisi genera una serie di eventi a catena che la aggravano, es. intervento della magistratura e apertura di un'inchiesta, contestazioni veementi o addirittura violente da parte di manifestanti, annuncio di *class action* da parte di un'associazione i consumatori, costituzione in parte civile in vista di un processo penale ecc…

Perdita di controllo: in queste situazioni il *top management* prova spesso il timore di farsi sfuggire la situazione di mano, è normale ma non bisogna esserne sopraffatti

Severo esame dall'esterno: è questa una condizione psicologica molto frequente in caso di indagini della magistratura per presunti com-

2 A. Di Raco, G. M. Santoro, *Il manuale della comunicazione interna*, Milano, 2003.

3 G. Mazzei, *Lobby della trasparenza*, Roma, 2006.

portamenti illeciti o per danni ambientali. In altre parole il *management* sente addosso gli sguardi, e il giudizio, dell'opinione pubblica.

Mentalità da stato di assedio: è la diretta conseguenza del punto precedente, il *management* si sente giudicato e preferisce rinchiudersi e non comunicare o comunicare il meno possibile. Si tratta di un errore da evitare assolutamente dal momento che i media comunque si interesseranno della crisi. Sono i media a fare l'agenda delle news da dare in pasto al pubblico e non viceversa[4].

Focalizzazione sul breve termine: anche questo è un errore che i manager possono fare, focalizzarsi solo nel breve periodo senza sforzarsi di immaginare quale evoluzione potrà avere la crisi nel medio termine e porre in essere azioni preventive.

Le principali tipologie di crisi

Le crisi presentano normalmente alcune caratteristiche comuni e questo ci consente di poterle raggruppare in almeno quattro macrocategorie.

1 - Crisi mordi e fuggi

Come si può intuire questo tipo di crisi sono caratterizzate da estrema rapidità e volatilità. Così come sono apparse possono scomparire, addirittura anche nell'arco di poche ore. Talvolta frutto di leggende metropolitane, nascono e si propagano soprattutto grazie a internet.

I diversi tipi di crisi possono essere rappresentati attraverso due variabili i: intensità; t: tempo. Laddove l'intensità può essere a sua volta definita attraverso due sotto variabili: lo spazio occupato sui media e il danno provocato al business dell'azienda, soprattutto in termini di calo di vendite.

Nel caso di una crisi mordi e fuggi si può anche evitare di intervenire al fine di non dare ulteriore pubblicità alla notizia, limitandosi a monitorarne strettamente l'evoluzione.

Un esempio di questa crisi può essere il caso delle vaschette di alluminio, per le quali nel marzo del 2006 si sparse la voce secondo la quale erano cancerogene. Nel giro di 24/48 ore la notizia era già morta.

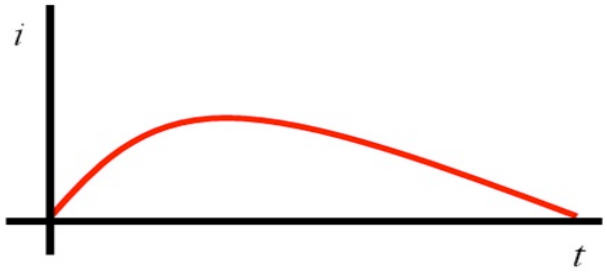

Fig, 1. Crisi mordi e fuggi

2 - Crisi in due tempi

La notizia esplode una prima volta e può dare l'impressione di essere solo una crisi mordi e fuggi. Dopo il primo picco si registra quindi una discesa, creando spesso l'illusione che la crisi sia passata.

Successivamente, generalmente stimolata da approfondimenti e nuovi particolari scoperti, la notizia riprende quota e diviene di nuovo interessante per i media.

Tipicamente questo tipo di crisi nasce con la notizia pubblicata sui quotidiani – prima curva – e poi ripresa dai settimanali e mensili – seconda curva.

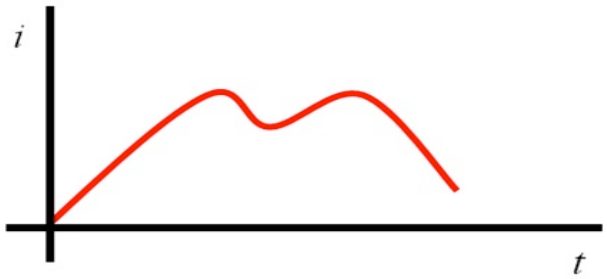

Fig. 2. Crisi in due tempi

Un esempio di questo tipo di crisi è stata la notizia, comparsa nel luglio 2005, della presunta cancerogenicità dell'aspartame contenuto nei dolcificanti. La notizia dopo un periodo di silenzio era poi ricomparsa qualche settimana dopo per poi scomparire del tutto.

4 M. Morelli, *La Comunicazione d'impresa e la promozione dell'immagine*, Milano, 1997.

3 - Crisi tormentone

Ha un andamento non prevedibile caratterizzato da un continuo stillicidio di notizie.

L'imprevedibilità consiste nel fatto che non si può sapere di che cosa si parlerà sui media giorno per giorno ma sicuramente sappiamo che ci saranno altre notizie ad alimentare la crisi e mantenere alto l'interesse dei giornalisti.

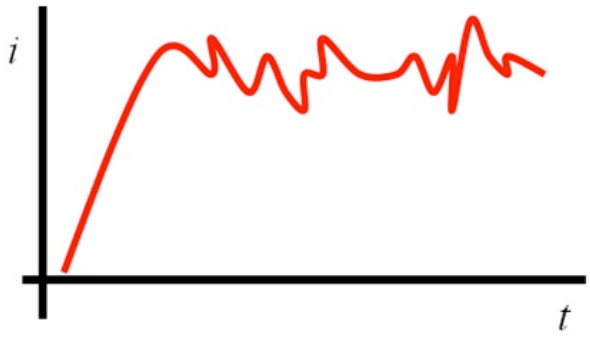

Fig. 3. Crisi tormentone

Negli ultimi anni sono le crisi più ricorrenti. Si possono ricordare a titolo di esempio emblematico il caso del virus H1N1 -influenza suina- che ha occupato le prime pagine di giornali e tg per molti mesi. Oppure il caso dell'inchiesta della magistratura su GSK per presunti illeciti nella promozione dei propri farmaci – Verona, 2003 – che fu seguita dai media per circa due mesi.

4 - Crisi consolidata a bassa intensità

Si verificano quando le contestazioni rivolte all'azienda non si risolvono mai in modo definitivo e chiaro, a favore dell'una o dell'altra parte.

Generalmente sono crisi a bassa intensità che non impattano nell'immediato sul business, questo induce spesso un atteggiamento di scarsa attenzione da parte dell'azienda favorendone così il suo consolidamento.

I pericoli maggiori di questo tipo di crisi sono due: quando l'azienda guadagna maggiore visibilità, ad es. se sponsorizza un'importante manifestazione, le contestazioni possono riemergere violentemente e la crisi riacutizzarsi. I boicottatori di un'azienda infatti approfittano spesso di questi momenti di visibilità per esporre striscioni, distribuire volantini ecc... Si pensi a tal proposito ai blitz di Greenpeace o a quelli degli animalisti.

In secondo luogo nel lungo periodo la crisi può impattare anche sul business e rivelarsi fatale.

Esempi di questo tipo di crisi sono tutti i boicottaggi che vengono fatti ai danni delle più note multinazionali di ogni settore.

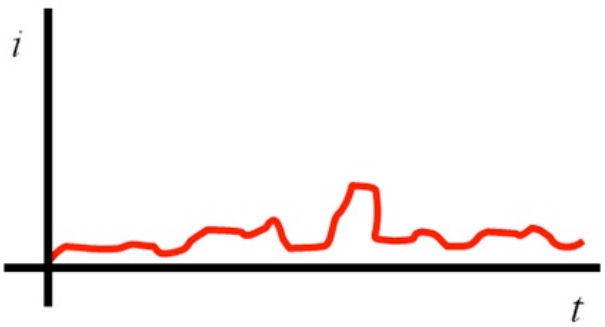

Fig.4. Crisi consolidata a bassa intensità

Prepararsi a gestire una crisi (*crisis prevention*)

Volendo essere provocatori potremmo dire che le crisi meglio gestite sono quelle mai esplose.

Da quanto detto infatti finora sulle tipologie di crisi e, soprattutto sulle loro cause, si può facilmente intuire che è ragionevolmente possibile poter prevedere in anticipo la maggior parte delle crisi che potrebbero insorgere e quindi prepararsi in anticipo a gestirne la comunicazione.

Ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo, però tra l'illusione di poter prevedere qualunque crisi e l'essere impreparati a tutto, esiste una ragionevole via di mezzo. Vediamo come realizzarla.

1 - Mappare le vulnerabilità aziendali

Il primo passo consiste nel fare una mappatura di tutte le situazioni potenzialmente a rischio lungo tutto il processo produttivo dell'azienda.

Vale qui la pena fare una digressione sul preciso significato di due concetti fondamentali: pericolo e rischio.

Per pericolo si intende una situazione che di per sé è potenzialmente in grado di arrecare un danno a persone o cose.

Per rischio invece si intende il livello di probabilità che questo danno si realizzi effettivamente[5].

Ad esempio: la diossina è una sostanza pericolosa per l'uomo, tuttavia se mi espongo ad un metro dalla fonte di emissione il rischio sarà molto elevato, se mi espongo a mille chilometri molto meno, fatte salve altre variabili quali ad es. le condizioni metereologiche.

La mappatura delle vulnerabilità dovrà quindi identificare i possibili pericoli assegnando a ciascuno un livello di rischio. In questo modo si potranno non solo identificare i pericoli ma anche classificarli per ordine di priorità.

Nella fase di mappatura è indispensabile la collaborazione di tutte le funzioni aziendali, a cominciare dagli ingegneri che sovrintendono a quelle tecniche.

Le prime vulnerabilità da analizzare dovranno prendere in considerazione

- Prodotto/processo
- Attività di *marketing* e commerciali
- Relazioni industriali e sindacali
- Ambiente
- Sicurezza
- Rapporti con gli *stakeholders* -fornitori, istituzioni, associazioni ecc...
- Adeguamento a nuove norme italiane, UE e internazionali

A queste ne vanno aggiunte altre specifiche del settore in cui opera l'azienda, es. incidenti e dirottamenti per le compagnie aeree oppure contrabbando e triangolazione con Paesi sotto embargo per aziende operanti nel campo della difesa o delle risorse naturali -si pensi al caso dei blood diamonds in Sierra Leone o alle presunte violazioni del programma Oil for Food nell'Iraq di Saddam Hussein-.

5 M. de Vincentiis, *Comunicare l'emergenza*, Roma, 2010.

2 - Identificare gli interlocutori alleati e ostili

Una volta terminato l'*audit* interno sulle vulnerabilità passiamo a mappare l'ambiente che circonda l'azienda. Iniziamo quindi a fare una mappatura di tutti quei soggetti i quali, nel caso in cui si verificasse una delle crisi ipotizzate nello step precedente, diventerebbero nostri interlocutori. Questi dovranno poi essere suddivisi in alleati e ostili.

Ad esempio, nel caso in cui ipotizziamo un incidente presso un sito produttivo con fuoriuscita di sostanze chimiche in atmosfera, le associazioni ambientaliste saranno un interlocutore e in questo caso ostile. Diversamente la locale associazione industriale cui l'azienda aderisce sarà invece un alleato, ad esempio.

Per quanto riguarda il dialogo con le istituzioni e le altre realtà espressione della società civile, questo dovrà essere gestito attraverso una specifica attività di *Public Affairs,* come anticipato nell'introduzione. Sarà questo compito del lobbista, interno all'azienda o dell'agenzia di PR, e in stretto coordinamento con il responsabile della comunicazione.

3 - Monitorare i media

È necessario effettuare un monitoraggio dei media per individuare eventuali notizie anche non relative all'azienda ma inerenti una delle vulnerabilità aziendali precedentemente mappate.

È necessario attivare un monitoraggio continuativo per tutto il giorno oltre la classica rassegna stampa del mattino, poiché i media monitorati, oltre i quotidiani, periodici e tv, saranno anche:

- Agenzie di stampa
- Siti web di informazione generalisti e di settore
- Siti web di istituzioni e associazioni
- Social network
- Blog, forum, chat

Attivare un monitoraggio di questo tipo è impegnativo ma non impossibile. Per la rassegna stampa esistono oggi molti provider i qua-

li, peraltro a costi piuttosto contenuti, sono in grado di inviare al mattino presto tutti gli articoli di stampa internazionale, nazionale e locale, contenenti le parole chiave indicate –a cominciare dal nome dell'azienda-. Stessa cosa per le trasmissioni tv e radio.

Il monitoraggio web invece è un po' più complesso ma ormai tutte le più importanti agenzie di PR hanno al proprio interno un dipartimento digital in grado di fornire all'azienda anche questo servizio.

4 - Preparare il manuale di crisi

È venuto il momento di scrivere il Manuale di Crisi. Si tratta di un documento estremamente importante, di solito abbastanza ampio e strutturato, che spiega nel dettaglio i processi da seguire per gestire la comunicazione in caso di crisi.

Pur variando a seconda dell'azienda e del mercato in cui opera, il Manuale di Crisi tipicamente contiene:

- Analisi di scenario preliminare del mercato e delle attività dell'azienda con breve illustrazione delle più importanti crisi accadute ai competitor
- Mappatura delle vulnerabilità aziendali
- Modalità da seguire per informare subito il management in caso di crisi
- Identificazione degli interlocutori e suddivisione in alleati e ostili
- Linee guida da seguire nella comunicazione verso l'esterno e l'interno
- Messaggi base da veicolare all'esterno e all'interno
- I seguenti documenti:
  - *Position Paper*: la posizione che l'azienda assume in merito a ciascuna crisi ipotizzata
  - Q&A: le possibili domande, comprese le peggiori e le più faziose, che i giornalisti possono fare e le risposte da dare
  - Format comunicato stampa: una prima bozza di comunicato stampa per ciascuna crisi

Tutti questi documenti dovranno ovviamente essere adattati al momento in cui si utilizzeranno, tuttavia avere già una bozza di risposta nel momento in cui si verifica consente, oltre che di essere più rapidi nella risposta, anche di rassicurare psicologicamente il *management* e il portavoce.

Il manuale conterrà anche l'elenco dei componenti del *Crisis Management Team* e le sue procedure di funzionamento. Su questo si veda il paragrafo seguente.

Definire il *Crisis Management Team* (CMT)

Il *Crisis Management Team* ha il compito, Manuale di Crisi alla mano, di gestire la crisi attraverso le seguenti attività:

- Identificare e attivare il portavoce aziendale
- Analizzare le informazioni
- Approvare e coordinare le azioni di comunicazione
- Presidiare e aggiornare il processo di gestione della comunicazione precedentemente definito
- Impedire attività di comunicazione di singoli manager non concordate e approvate
- Monitorare la situazione anche con il supporto di esperti esterni -studio legale, società di ricerche di mercato, consulenti ecc…
- Verificare i *feedback* ottenuti dalle azioni di comunicazione

Il CMT è composto in parte da alcuni membri permanenti e in parte da altri che variano a seconda del tipo di crisi, ovvero della causa che l'ha scatenata.

Una composizione tipo del CMT è la seguente:

- Membri permanenti
  - Amministratore Delegato
  - Direttore Generale
  - Direttore Affari Legali
  - Direttore Qualità
  - Direttore Commerciale/*Marketing*
  - Direttore Comunicazione/Relazione Esterne -in contatto costante con il proprio *headquarter* all'estero nel caso di multinazionali-
- Membri *ad hoc* a seconda della crisi esplosa. Uno o più dei seguenti
  - Direttore della Divisione interessata dalla crisi

- Direttore Risorse Umane
- Direttore di Stabilimento
- Direttore *Supply Chain*
- Direttore Finanza e Controllo
- Direttore IT

· Membri esterni a supporto. Uno o più dei seguenti
- Agenzia di comunicazione
- Studio legale esterno
- Agenzia pubblicitaria
- Altri consulenti

ALLENARSI CON IL *MEDIA TRAINING*

Riassumendo, a questo punto abbiamo: valutato le possibili cause di crisi, individuato il portavoce, definiti i messaggi chiave -*key message*- per ognuna di esse e preparati i documenti di risposta -Position Papaer, Q&A e bozze dei comunicati stampa-.

È arrivato quindi il momento di fare training per allenarsi a parlare con i giornalisti in caso di crisi.

Il Media Training consiste in una sessione formativa, che di solito varia dalla mezza giornata al giorno intero, finalizzata alla preparazione del portavoce ad affrontare i giornalisti e in particolare prepararsi a sostenere interviste con domande incalzanti. Saper gestire un'intervista con un giornalista ostile e non cedere alle provocazioni è fondamentale in questi casi.

Il *Media Training* cambia a seconda del livello di preparazione del portavoce. Infatti non sempre il portavoce è un esperto di comunicazione, per cui i contenuti saranno modulati sulle specifiche esigenze.

Normalmente un *Media Training* è composto dai seguenti moduli formativi:

- Scenario *media* -testate giornalistiche ed editori
- Analisi dettagliata delle crisi ipotizzate e loro possibili sviluppi
- Simulazione di interviste con vari *media*, agenzie stampa, quotidiani e tv. Normalmente durante il *Media Training* le interviste sono riprese da una telecamera[6].

6 M. Tungate, *Giganti tra i media*, trad. di R. Merlini, Milano, 2004.

ALLENARSI CON LE SIMULAZIONI

Il successivo e ultimo passo sono le simulazioni. Attraverso le simulazioni di crisi è possibile testare tutto il lavoro di preparazione fin qui svolto ed eventualmente affinarlo ulteriormente.

La simulazione coinvolge tutto il CMT e prevede i seguenti *step*

- Simulare una crisi su un'area di vulnerabilità identificata
- Simulare la portata mediatica di questo evento
- Simulare il processo decisionale da attivare in azienda secondo il Manuale di Crisi
- Prevedere i possibili impatti sul business
- Simulare interviste sia pianificate che improvvise
- Simulare i risultati e il danno d'immagine subito

GESTIRE LA COMUNICAZIONE IN CASO DI CRISI (*CRISIS MANAGEMENT*)

Nella prima parte abbiamo visto come fare un piano di *Crisis Prevention* per prepararsi a gestirla. Adesso invece ipotizziamo che, dopo essersi preparati, la crisi sia purtroppo realmente esplosa. Vediamo quali sono i passaggi da seguire.

1 – CONVOCARE IL CMT (*CRISIS MANAGEMENT TEAM*)

Al primo segnale di allarme il *Crisis Management Team* deve essere immediatamente convocato. Il Direttore della Comunicazione dovrà far trovare sul tavolo -o anticipare via mail- un piccolo *dossier* con tutte le informazioni necessarie per decidere il da farsi.

I membri del CMT devono essere sempre reperibili, se all'estero si possono *organizzare conference call* o video conferenze.

Il CMT decide per prima cosa se cooptare altri membri per la durata della crisi e comunque per il tempo necessario.

2 - CIRCOSCRIVERE E APPROFONDIRE LA CRISI

Nel Manuale di Crisi sono già state identificate le più probabili cause fonte di crisi. Ovviamen-

te è sempre possibile che se ne verifichi una imprevista ma come abbiamo visto se è stato fatto un buon lavoro di *Crisis Prevention* la probabilità che si tratti di una crisi già prevista è molto alta.

A questo punto il CMT deve analizzarla e approfondirne tutte le possibili implicazioni, cause tecniche, responsabilità, evoluzione mediatica, impatto sul business, sull'immagine aziendale ecc... oltre a raccogliere e analizzare tutte le informazioni necessarie alla comunicazione esterna e interna.

3 - Identificare gli interlocutori

Nella fase di preparazione abbiamo visto che i possibili interlocutori, suddivisi tra alleati e ostili, sono già stati individuati. Si tratta adesso di prendere questa mappatura, eventualmente aggiornarla, e trarne tutte le informazioni utili che sono preventivamente state raccolte su ciascuno di questi interlocutori.

4 - Monitorare l'evoluzione della crisi sui media

Questo monitoraggio ci offre indicazioni preziose per cercare di intuire il *trend* futuro.

Inoltre ci aiuta a capire quando è opportuno parlare -se il *trend* è in crescita- e quando è opportuno invece tacere -se il *trend* è in calo-.

L'evoluzione della crisi è dettata essenzialmente dalla sua notiziabilità (*newsworthiness*), ossia da quanto può interessare il pubblico.

Il caso della fuoriuscita di greggio dal giacimento della BP nel Golfo del Messico è un tipico caso di crisi ad altissima notiziabilità.

5 - Definire la strategia di comunicazione (contenuti e toni)

A questo punto il CMT (*Crisis Management Team*), una volta valutata la situazione, deve identificare con precisione il contenuto delle dichiarazioni che farà alla stampa e il tono che utilizzerà.

Per quanto riguarda il contenuto è importante fare dichiarazioni che poggino su dati oggettivi e documentabili. Se poi nella mappatura alleati/ostili è stato individuato uno scienziato o un tecnico esterno in grado di avvalorarli allora ne dovrà essere incoraggiata un'intervista[7] (Roger A. Pielke Jr., 2005).

In caso di crisi con danni alle persone o all'ambiente ad esempio è indispensabile evitare di dare l'impressione di essere distaccati. Spesso i manager, per paura o altro, durante una crisi possono dare questa impressione anche non volendo. Occorre invece sottolineare sempre empatia e vicinanza ed accompagnarle ovviamente da azioni concrete e immediate.

6 - Decidere a chi parlare

Adesso è il momento di scegliere i soggetti ai quali parlare, il *target*.

I nostri interlocutori, già mappati in alleati e ostili, saranno di solito piuttosto numerosi e perciò avranno interessi e aspettative diverse. Per questo motivo il CMT (*Crisis Management Team*) dovrà da un lato garantire assoluta coerenza di messaggi ma dall'altro questi dovranno essere adattati ad ogni singolo *target*, variando leggermente nei contenuti e nei toni.

Ad esempio, se un'azienda chiude un sito produttivo periferico e lo accorpa presso un altro esistente in un'altra regione italiana, il messaggio diretto ai media e alle istituzioni locali del luogo dove si dismette sarà volto a giustificare, numeri alla mano, la necessità oggettiva e irreversibile di questa scelta, illustrando al contempo le misure che metterà in campo per i dipendenti che saranno licenziati, es. supporto all'*outplacement*, riqualificazione professionale, prepensionamento, cassa integrazione ecc.

Ai media e alle istituzioni nazionali invece a questo messaggio si potrà aggiungere il fatto che l'azienda accentra lo stabilimento presso un altro già esistente ma non delocalizza, rimane in Italia e anzi pianifica una serie di investimenti presso il nuovo sito in vista dell'accentramento.

7 - Implementare le azioni di comunicazione

Una volta definita strategia e target il CMT (*Crisis Management Team*) autorizza le relati-

7 R. A. Pielke Jr., *Scienza e politica. La lotta per il consenso*, trad. di B. Giovagnoli, Bari-Roma, 2005.

ve azioni di comunicazione quali ad esempio diramare un comunicato stampa, rilasciare un'intervista da parte del portavoce, inviare una lettera ai dipendenti, organizzare incontri *one to one* o per piccoli gruppi con il *middle management*, inviare una lettera a tutti i dipendenti, fornitori, clienti, banche ecc…

8 - Analizzare i *feedback*

Dopo che le azioni di comunicazione sono state implementate è necessario misurarne il *feedback*.

Gli strumenti principali utilizzati sono *in primis* l'analisi della rassegna stampa ottenuta, il cosiddetto *coverage*, che non deve essere necessariamente voluminosa, l'importante è che sia mirata al target desiderato e riporti i contenuti giusti.

Inoltre è importante, anche se un po' costoso, commissionare una ricerca demoscopica per valutare se e in che modo è mutata la percezione da parte del pubblico della reputazione della propria azienda.

Infine può essere altrettanto utile monitorare se e quali mutamenti "di umore" ci sono stati nei blog nei quali gli iscritti parlavano della crisi.

Un altro modo utile per sondare questi umori, anche se non scientifico come una ricerca demoscopica, è leggere i commenti che spesso i lettori di una notizia comparsa su un sito web possono lasciare. Si tratta sempre di un'esperienza illuminante. Una sorta di sondaggio in tempo reale e a costo zero.

Stessa cosa per Facebook e gli altri *social networks*. Spesso i contestatori utilizzano questi strumenti per comunicare tra loro e pianificare proteste e azioni dimostrative, monitorarli strettamente consente di non farsi cogliere di sorpresa.

9 - *Recovery Reputation*

Passata la crisi, è venuto il momento di recuperare il danno d'immagine subito attraverso una serie di azioni di comunicazione da mettere rapidamente in campo.

La *Recovery Reputation* deve avere ad oggetto soprattutto le attività future dell'azienda: investimenti, nuovi progetti, nuovo *top management* se il precedente è stato sostituito a causa della crisi, ecc….

La *Recovery Reputation* deve superare le cause della crisi, ammettendo di aver imparato da quanto accaduto e indicare ai media gli obiettivi futuri. La crisi è passata, l'azienda guarda con fiducia al futuro.

Un'intervista all'AD (Amministratore Delegato o Chief Executive Officer –CEO) in tv o su un importante quotidiano è di solito il sigillo finale della *Recovery Reputation*.

Ultimo passo è la rilettura di ciò che è accaduto e di come è stato gestito, in modo da aggiornare il manuale di crisi e tutta la *Crisis Prevention*. È giunto il momento di valutare, a mente fredda, cosa abbiamo imparato dalla crisi.

Il ruolo dei social media

Una riflessione a parte merita il ruolo che i *social media* hanno oggi nella gestione di una crisi e, più in generale, della loro capacità di influenzare la reputazione aziendale.

Si vuole offrire in questa sede un'introduzione all'argomento - giacché sarà trattato in modo più estensivo in una successiva pubblicazione - volto a inquadrare i principi della *crisis prevention* e del *crisis management* attraverso i *social media*.

1 - Lo scenario di riferimento

Prima di tutto è opportuno tracciare brevemente lo scenario, numeri alla mano, relativo al peso dei social media nella società odierna.

Il 90% degli utenti internet nel mondo ha un account social e il 70% di loro sono utenti attivi[8].

Detto in altri termini, ogni dieci persone che abitualmente navigano in internet in tutto il mondo, ben sette di queste coltivano relazioni *social* sul web. Ciò significa che sette utenti su dieci sono a loro volta un nodo di questa immensa rete mondiale nella quale condividono informazioni di ogni tipo 24h su 24 tutti i giorni.

8 T. Smith, *GlobalWebIndex 2012 Report*, www.trendstream.net, London, 2012, <http://globalwebindex.net/>, sito consultato il 23/12/2012.

È tuttavia da non sottovalutare neppure il 20% di utenti che hanno un *account social* ma sono passivi. Infatti se da un lato è vero che questi utenti non generano e non scambiano informazioni, dall'altro utilizzano i *social media* per informarsi, raccogliere opinioni e dati. Pertanto, seppure passivi, sono comunque influenzabili dalle informazioni immesse in rete dall'altro 70% di utenti *social* attivi.

Venendo allo specifico della situazione italiana, il 47% degli utenti Facebook ha un profilo attivo, mentre su Twitter è iscritto il 27% della popolazione web italiana ma solo il 12% lo usa attivamente. Pinterest, infine, raccoglie il 5% delle iscrizioni, ma meno della metà, ossia il 2%, lo usa attivamente[9].

2 - Gli *Influencer*

Se i *social media* sono potenzialmente accessibili a tutti, non tutti però sono in grado di veicolarvi le proprie opinioni con la stessa efficacia. Tra questi vi è una particolare categoria di utenti in grado di influenzare gli altri. Sono appunto ciò che vengono comunemente denominati *influencer*.

Gli *influencer* sono utenti i quali, oltre ad essere particolarmente attivi sui *social media*, esprimono opinioni o danno informazioni che sono poi riprese e condivise da decine di migliaia o addirittura di milioni di altri utenti.

Gli *influencer* sono particolarmente importanti per due motivi, prima di tutto perché sono in grado di orientare l'opinione di altri utenti interessati agli stessi argomenti.

La teoria degli *influencer* richiama da vicino quella del flusso di comunicazione a due livelli (*two-step flow of communication*) di Lazarsfeld, Berelson e Gaudet. La differenza è che nel caso degli *influencer* l'orientamento dell'opinione avviene attraverso un contatto di tipo virtuale. Inoltre l'*influencer* esercita normalmente la sua influenza solo su specifici e ben determinati argomenti, che formano oggetto di interesse comune tra lui e gli altri utenti.

3 - *Crisis Prevention* con i *social media*

Risulta quindi evidente che il primo passo di un'attività di *crisis prevention* che voglia tenere in considerazione anche i *social media* come *stakeholder* (e sarebbe un grave errore non farlo) non può che essere la mappatura degli *influencer*.

Più nello specifico, una volta individuati i temi attorno ai quali potrebbe sorgere una crisi suscettibile di danneggiare la reputazione aziendale, è necessario mappare gli *influencer* più forti e presenti in rete su questi temi.

La mappatura deve anche prevedere una classificazione tra *influencer* top, di medio livello e ordinari. Laddove per ordinari si intendono comunque utenti in grado di orientare il cosiddetto popolo del web.

La mappatura sarà effettuata sulla base di una serie articolata di parametri precedentemente definita. Alcuni di questi possono essere standard, come ad esempio il numero medio di retweet di un utente Twitter. Altri saranno invece definiti sulla base delle specifiche esigenze dell'azienda.

Vi è in atto uno sforzo, sicuramente utile, di definire uno standard comune di valutazione degli *influencer*. Tuttavia ciò non significa che lo standard possa poi essere adattato sulla base di esigenze particolari.

4 - *Crisis Management* con i *social media*

Ipotizziamo a questo punto che la crisi sia effettivamente esplosa e dobbiamo gestirla anche sui *social media*.

Prima che l'azienda si avventuri in questo mondo relativamente nuovo e ricco di insidie, è opportuno porsi una domanda di fondo.

In che cosa i *social media* differiscono dai media tradizionali, anche online (i media online non 2.0)?

La differenza fondamentale, che talvolta le aziende faticano a capire, è che se prima la comunicazione era verticale (o *top down* come si dice) con bassissimo livello di interazione, nel caso dei *social media* la situazione è completamente diversa. La comunicazione è assolutamente verticale, questo significa che vi è un'in-

9 GlobalWebIndex: Italian Social Platform Adoption Trends – September 2012.

terazione totale tra l'azienda e gli altri utenti con i quali dialoga.

L'azienda diviene un nodo della rete al pari di tutti gli altri, perdendo quello status (e pure quell'aura) di inaccessibilità e in qualche modo di superiorità che i media tradizionali garantivano ad essa.

Per poter avere voce in capitolo all'interno di una *community* online occorre di conseguenza essere un nodo attivo della rete, in grado di produrre e scambiare grandi volumi di informazioni con altri nodi/utenti.

Il concetto di utente attivo non deve tuttavia trarre in inganno. Non si tratta infatti di una definizione meramente quantitativa, dal momento che un utente che producesse molte informazioni ma banali o in qualche modo non originali, difficilmente avrebbe un alto numero di *feedback* da parte degli altri utenti.

Perché proprio qui sta il punto. Per essere utenti attivi non basta produrre informazioni ma occorre anche stringere relazioni. La produzione di informazioni è la chiave per stringere relazioni sui *social media*.

Ora, se con Gregory Bateson assumiamo che l'informazione sia la percezione di una differenza, ovvero la produzione di un dato rilevante per chi lo riceve, risulta chiaro che vi deve essere da parte dell'utente uno sforzo anche qualitativo nella produzione di informazione. Sforzo che se mantenuto costante nel tempo lo fa assurgere al ruolo di *influencer*.

Ecco quindi che, forzando un po' i termini della discussione, possiamo affermare che nel web 2.0 il concetto di comunicazione come oggetto di ricerca, perde molta parte della sua centralità a favore di quella del concetto di relazione.

Quindi, rispondendo alla domanda posta all'inizio di questo paragrafo, possiamo affermare che la gestione della comunicazione di crisi sui *social media*, prevede una relazione molto più stretta, e soprattutto paritaria, tra l'azienda e gli utenti del web. Se consideriamo poi che questi utenti sono nella maggior parte dei casi consumatori, o potenziali tali, dei prodotti o servizi realizzati dall'azienda in questione, ci rendiamo conto come i *social media* abbiano radicalmente modificato la relazione tra queste due tipologie di soggetti.

Ergo, una gestione della comunicazione di crisi sui *social media* non dovrà replicare quella con i media tradizionali. Postare il comunicato stampa mandato al giornale, ad esempio, è quanto di più sbagliato l'azienda sotto attacco possa fare.

È necessario invece avviare un dialogo costante, paziente e trasparente con gli utenti. È necessario, come detto, costruire e coltivare una relazione.

Bibliografia

P. Kotler, W. G. Scott, *Marketing Management*, trad. di W. G. Scott, Torino, 1993[7]

A. Di Raco, G. M. Santoro, *Il manuale della comunicazione interna*, Milano, 2003

G. Mazzei, *Lobby della trasparenza*, Roma, 2006

M. Morelli, *La Comunicazione d'impresa e la promozione dell'immagine*, Milano, 1997

M. de Vincentiis, *Comunicare l'emergenza*, Roma, 2010

M. Tungate, *Giganti tra i media*, trad. di R. Merlini, Milano, 2004

R. A. Pielke Jr., *Scienza e politica. La lotta per il consenso*, trad. di B. Giovagnoli, Bari-Roma, 2005

L. Paccagnella, *Sociologia della comunicazione*, Bologna, 2010

B. Marinescu, *Exploring the Role of Social Media in Crisis Revovery. A BlackBerry Case Study*, Leeds, Leeds Metropolitan University, 2012

T. Smith, *GlobalWebIndex 2012 Report*, www.trendstream.net, London, 2012, <http://globalwebindex.net/>, sito consultato il 23/12/2012

Roberto Adriani è responsabile della "business unit Crisis Communication and Public Affairs" di MSL Italia – Publicis group, agenzia internazionale di Relazioni Pubbliche, dedita alla consulenza in reputation management per aziende multinazionali. I mercati nei quali opera maggiormente sono quello farmaceutico, chimico e agroalimentare.
ex giornalista free lance, membro dell'Ordine dei Giornalisti, è laureato in Scienze Politiche all'università di Pisa e successivamente ha ottenuto un master in Comunicazione d'Impresa presso la Fondazione Accademia di Comunicazione di Milano.
È socio FERPI-Federazione Italiana Relazioni Pubbliche.
L'autore è anche docente di comunicazione d'impresa presso i master post laurea della Fondazione Accademia di Comunicazione di Milano e del Sole-24Ore di Milano e Roma.

roberto.adriani@mslgroup.com

La digitalizzazione in Friuli-Venezia Giulia e le nuove forme di televisione

Antonio Scognamiglio

Abstract

Dopo un fase durata quasi quattro anni l'Italia è ora completamente digitalizzata. A luglio 2012 le ultime sei regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia) hanno effettuato il loro switch-off, completando un processo iniziato nel 2008 con la transizione al digitale della prima delle regioni italiane, la Sardegna. Quattro anni di passaggio che hanno portato il nostro Paese ad accantonare le vecchie strumentazioni in favore di tecnologie più avanzate. Ma non si è trattato esclusivamente di un rinnovamento tecnologico. L'aspetto tecnico, seppur fondamentale dal punto di vista operativo, ha avuto un effetto notevole sia sulle abitudini e le modalità di fruizione del mezzo sia sull'organizzazione e le dinamiche del mercato televisivo. Fare un bilancio in merito alle modalità di gestione dei meccanismi di digitalizzazione non è semplice. Si tratta di un processo di trasformazione della televisione che ha avuto avvio con lo switch-off analogico-digitale e che sta continuando sulla strada dell'integrazione tra il mondo televisivo ed il mondo dei servizi internet.

Parole chiave

Televisione;
Digitale;
Switch-off.

Introduzione

La transizione al digitale in Friuli Venezia Giulia è avvenuta, per aree, tra il 3 ed il 15 dicembre 2010. A coordinare le attività di comunicazione è stato il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Regione. Nella primavera del 2009 fu lanciato il progetto DiTe con l'obiettivo di raggiungere le circa 480.000 famiglie presenti sul territorio regionale e, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Udine, fu definito un programma di gestione dei rischi connessi alla tematica dello *switch-off* digitale, con l'obiettivo di coinvolgere gli *stakeholder* e predisporre gli strumenti di comunicazione adeguati. Nonostante i problemi tecnici che inevitabilmente si sono presentati, gli enti istituzionali hanno gestito con efficacia la campagna d'informazione, affrontando adeguatamente le criticità emerse. La strategia di fondo è stata quella di organizzare un piano d'azione che prevedesse il coinvolgimento degli attori direttamente interessati dalla transizione: emittenti locali, operatori, tecnici antennisti, rivenditori di apparecchiature elettroniche, giornalisti, associazioni di consumatori ed organizzazioni a vario livello. Furono prodotti materiali informativi e fu creata una pagina interamente dedicata al digitale terrestre sul sito del Corecom FVG e della Regione. Furono organizzati eventi, quali conferenze stampa, meeting, incontri pubblici, e vennero siglati alcuni accordi con antennisti e rivenditori, per garantire la necessaria assistenza, nonché previsti degli spazi televisivi nei quali trattare la tematica all'interno dei programmi mandati in onda dalle emittenti locali. L'esperienza del Friuli Venezia Giulia, al pari di altre regioni italiane, ha messo in luce

come sia impossibile prevedere tutte le possibili problematiche. Sicuramente un elemento che giocava nettamente a sfavore è stata la scarsa familiarità con le apparecchiature tecnologiche di una gran parte della popolazione ma anche la morfologia del territorio e la sua posizione geografica. A più di due anni dallo *switch-off* in Friuli Venezia Giulia ci si è posti l'obiettivo di capire quali sono stati gli effetti di un cambiamento di tale portata sui due protagonisti principali: emittenti e consumatori finali. A tal proposito sono state organizzate due ricerche a livello regionale: la prima condotta nel dicembre 2011, focalizzata sui *broadcaster* locali; la seconda, eseguita nel dicembre 2012, orientata agli utenti finali residenti sul territorio regionale.

Effetti della digitalizzazione sulle emittenti locali del Friuli Venezia Giulia

Nel dicembre 2011 il Corecom FVG, in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine, ha condotto una ricerca rivolta alle emittenti locali del Friuli Venezia Giulia per valutare l'impatto dei processi di digitalizzazione sui *broadcaster*, con particolare riferimento ai modelli organizzativo e gestionale ed alle dinamiche economico-finanziarie[1]. Furono presi in esame sette operatori, con sede legale sul territorio regionale, attraverso analisi documentale, interviste ai vertici aziendali ed analisi dei bilanci d'esercizio 2007-2010. Il primo dato che balza all'occhio, analizzando le documentazioni aziendali, è che si tratta di realtà diverse per forma giuridica ma sostanzialmente identiche nella forma di *governance*, prevalentemente famigliare. I livelli organizzativi sono soltanto due: un primo livello di alta direzione ed un secondo livello a cui fanno riferimento i diversi organi operativi (uffici o persone). Da ciò deriva un'adeguata valorizzazione delle competenze tecniche ed una flessibilità e tempestività nel far fronte ai cambiamenti del mercato ma, allo stesso tempo, un minor livello di specializzazione, con conseguente minor sviluppo delle competenze gestionali, ed un rischio di sovraccarico di responsabilità operative per il vertice.

Per quanto riguarda gli impianti, in genere questi risultano di proprietà e le emittenti hanno sostenuto investimenti rilevanti per il loro ammodernamento, soprattutto per realtà di minori dimensioni. In linea teorica, le tecnologie digitali offrono importanti opportunità agli operatori: ampliare l'offerta dei contenuti, trasmettere programmi a pagamento, affittare canali a produttori di contenuti, offrire servizi interattivi ed informativi (*T-government*, *T-banking*, *T-learning*), accedere a servizi istituzionali e di pubblica utilità. L'affitto a fornitori di contenuti viene praticato da quasi tutte le emittenti, mentre la possibilità di offrire programmi a pagamento, servizi interattivi e servizi di pubblica utilità risulta quasi completamente inutilizzata. Un dato interessante, soprattutto in riferimento alle prospettive future, emerge in merito alla convergenza multimediale che, seppur in maniera non molto marcata, viene sfruttata da cinque operatori su sette.

Per quanto concerne le problematiche riscontrate dagli operatori, tra le principali vengono menzionate le difficoltà di pre-sintonizzazione automatica (*logical channel numbering*) ed i conflitti SFN (*single frequency network*), le interferenze con operatori esteri e la particolare orografia del territorio, che ostacolava in alcuni casi l'accesso al segnale. Indicazioni importanti arrivano, infine, dall'analisi di alcuni indicatori economici (ROI, ROE, ROS, contributi/ricavi netti, costo del lavoro/ricavi netti, quote di ammortamento immobilizzazioni/ricavi netti, immobilizzazioni materiali nette/patrimonio netto, immobilizzazioni/patrimonio netto). Emerge che nel periodo considerato si rileva una tendenza generalizzata verso il deterioramento della redditività operativa e netta, dovuta a diversi fattori quali il calo dei contributi, la contrazione dei ricavi della gestione caratteristica e l'aumento delle quote d'ammortamento. Quasi tutte le aziende considerate stanno investendo in misura sensibile e per molte aziende questo comporta un

1 Cfr: L. Brusati, in Conferenza nazionale Progetto SEE Digi.TV *La nuova televisione digitale - stato dell'arte e prospettive future in Italia ed in Friuli Venezia Giulia* (Trieste, 8 febbraio 2013).

deterioramento della solidità patrimoniale, aumentando le preoccupazioni per la solidità economico-finanziaria.

Effetti della digitalizzazione sui consumatori del Friuli Venezia Giulia

Nell'ambito del progetto SEE Digi.TV è stata condotta, nel dicembre 2012, una ricerca volta a valutare l'impatto dei processi di digitalizzazione sugli utenti del Friuli Venezia Giulia. Il progetto Digi.TV, cofinanziato dal Programma di cooperazione economica territoriale *South East Europe*, vede il coinvolgimento di quattordici partner provenienti da dieci stati e coordinati dal *lead partner* sloveno APEK, ed ha come obbiettivo generale l'armonizzazione, la semplificazione e la gestione dei processi di digitalizzazione nell'area del sud-est Europa. A rappresentare l'Italia in questo progetto vi sono Informest-ente per la cooperazione economica internazionale e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

L'obiettivo della ricerca sul consumatore, organizzata da Informest con la collaborazione di Agcom, Corecom FVG ed Università degli Studi di Udine, è quello di capire in che modo la TV digitale abbia influenzato le abitudine televisive degli utenti, scoprire come questi utilizzano i nuovi servizi messi a disposizione e valutare il livello di soddisfazione in riferimento alla transizione al digitale. Per l'esecuzione di tale ricerca, l'Università di Udine si è appoggiata al Laboratorio di ricerca economica e manageriale (LAREM), il quale ha contribuito alla predisposizione del questionario per le interviste telefoniche, condotte secondo la modalità CATI (*computer assisted telephone interview*), ha curato la parte di implementazione delle interviste e si è occupato dell'elaborazione dei dati[2].

Dai 737 questionari validati, risulta che 650 intervistati (88,2%) dichiarano di guardare la televisione, utilizzando prevalentemente il televisore con decoder incorporato/esterno oppure il computer. La maggior parte di essi (circa il 60%) guardano la TV da uno a tre ore al giorno e circa il 45% afferma di guardare prevalentemente da uno a tre canali. Un dato importante per valutare l'impatto dello *switch-off* riguarda il numero di canali guardati generalmente in seguito alla transizione: l'aumento dell'offerta televisiva non sembra aver modificato di molto le abitudini degli abitanti del Friuli Venezia Giulia e quasi il 70% dichiara di guardare sempre gli stessi canali. Ma se la situazione resta più o meno invariata in merito ai canali cosiddetti generalisti ed ai canali locali, una leggera differenza si nota a proposito dei canali tematici: il 44% circa degli intervistati dichiara di guardare questi canali un po' di più rispetto a prima dello *switch-off*.

In merito ai nuovi servizi messi a disposizione dal digitale terrestre (informazioni sui programmi, film in lingua originale, possibilità di esprimere opinioni) emerge che questi vengono sfruttati molto poco, sebbene alcuni di essi vengano valutati positivamente in termini di utilità. Nello specifico, circa il 30% ritiene abbastanza utile la possibilità di avere informazioni sui programmi e più del 20% vedono un valore aggiunto nell'aumento dei canali e nello sviluppo del 3D. Emerge, infine, un dato importante per quanto concerne i miglioramenti attesi per il futuro: nonostante circa il 45% del campione consideri inutile un ulteriore aumento nel numero di canali, la stessa percentuale afferma di vedere molto positivamente una loro maggiore specializzazione. Pare, dunque, che l'aumento in termini quantitativi non soddisfi l'utente del Friuli Venezia Giulia, il quale chiede alla TV del futuro un aumento di qualità piuttosto che di quantità.

La TV del futuro

A più di due anni dalla transizione al digitale in Friuli Venezia Giulia è doveroso sottolineare un dato che sembra essere passato in sordina ai più e che solo negli ambienti vicino alla televisione è conosciuto: a partire dal 2015, secondo quanto stabilito dalla normativa europea, l'Italia dovrà adeguare i propri

2 Cfr: L. Brusati, in Conferenza nazionale Progetto SEE Digi.TV *La nuova televisione digitale - stato dell'arte e prospettive future in Italia ed in Friuli Venezia Giulia* (Trieste, 8 febbraio 2013).

impianti ai nuovi standard. Ciò comporterà che le strumentazioni acquistate appena qualche anno fa potrebbero non essere più utilizzabili dai nuovi apparecchi televisivi. Infatti, gli standard attualmente utilizzati, il DVB-T e l'MPEG2, saranno progressivamente sostituiti dal DVB-T2 e dall'MPEG4, già attualmente in uso in alcuni paesi come Austria, Francia e Germania. Questo permetterà un aumento della qualità di ricezione ed una maggiore disponibilità di canali ma si tradurrà anche in un ulteriore *switch-off*, che dovrà essere gestito dalle autorità soprattutto alla luce dell'esperienza passata.

Ma l'adeguamento tecnologico non è l'unico aspetto di cambiamento che interessa il medium televisivo. Al contrario, dovremo abituarci sempre più spesso alla velocità di aggiornamento che interessa le tecnologie in generale, non ultima la televisione. Si tratta piuttosto di un mutamento sociale che si rispecchia nel modo di intendere e di utilizzare la TV ed i suoi servizi. Negli ultimi anni si sta assistendo ad una convergenza sempre più stringente tra mezzo televisivo ed internet, tanto che si parla ormai di *over-the-top* TV, ovvero della possibilità di fruire sul piccolo schermo di contenuti audio video della rete internet.

La multimedialità è un fatto concreto che permea la nostra vita in diversi aspetti, da quando il computer ed il *web* hanno raggiunto una capillarizzazione tale da entrare nella quasi totalità delle case degli italiani. Sono nate le *web-TV* che rappresentano la trasposizione della televisione sullo schermo del computer in modalità *streaming*. I vantaggi principali di questo tipo di tecnologia sono facilmente identificabili: riproducibilità senza confini dei contenuti, sensibile riduzione dei costi di impianto e gestione, potenziale abbattimento nel limite del numero di canali e superamento delle restrizioni dettate dalle concessioni governative. Il fenomeno delle *web-TV* è piuttosto recente e non ancora pienamente utilizzato in Italia, anche se diverse amministrazioni pubbliche hanno intuito le possibilità del mezzo ed hanno creato un canale di comunicazione sfruttando questa tecnologia.

Fino a qualche anno fa quello che poteva essere visto e sentito tramite il classico televisore oggi viene fruito attraverso una moltitudine di nuovi strumenti: computer portatili, palmari, smart-phone, i-pad, tablet. Ciò ha comportato un cambiamento nelle abitudini e nelle modalità di fruizione da parte dei telespettatori. Secondo *EBU-European Broadcasting Union* il tempo medio che le persone passano davanti alla televisione è aumentato e si aggira intorno alle 4 ore al giorno. Si tratta però di una diversa modalità di fruizione; con la diffusione delle tecnologie innovative la televisione viene guardata attraverso nuovi mezzi ma anche con criteri differenti. Nel 2007, ad un convegno organizzato dall'Osservatorio New TV della *School of Management* del Politecnico di Milano, è stata introdotta un'interessante classificazione che divide in tre categorie le piattaforme digitali esistenti: *Sofa-TV*, *Desktop-TV*, *Hand-TV*[3]. Mentre la *Sofa-TV* rappresenta la visione classica delle televisione che viene vista attraverso lo schermo tradizionale, dotato di una connessione digitale, le altre due tipologie costituiscono una novità. La *desktop-TV* rappresenta la trasposizione dei contenuti televisivi fruiti tramite *web* e quindi attraverso un computer, mentre la *Hand-TV* rappresenta l'accezione più recente ed indica la televisione vista attraverso i dispositivi mobili, come i palmari, gli *smartphone* ed i tablet. Da ciò consegue anche una mutazione dei modelli comportamentali degli utenti. Sempre più spesso, infatti, le persone si trovano ad utilizzare la televisione insieme ad altri mezzi: ad esempio, utilizzano la televisione mentre sono connessi al computer ed usano chat o social network. Si tratta di un cambiamento che investe la sfera sociologica ma allo stesso tempo porta all'attenzione delle questioni importanti con le quali le autorità di regolamentazione dovranno confrontarsi: regolamentare la pubblicità ed il product placament, garantire la tutela dei minori, vigilare sul rispetto della garanzie dell'utenza. Tutte questioni che non appaiono di facile soluzione visto il carattere a-spaziale di internet e la difficoltà di regolamentare qualcosa che abbatte i confini geografici e politici dei singoli stati.

3 Cfr: F. Sciacchitano, in Conferenza nazionale Progetto SEE Digi.TV *La nuova televisione digitale - stato dell'arte e prospettive future in Italia ed in Friuli Venezia Giulia* (Trieste, 8 febbraio 2013).

Sitografia

www.fub.it
www.tvdigitaldivide.it
www.ilmessaggero.it
www.dgtvi.it
www.ilsole24ore.com

Antonio Scognamiglio, laureato (tesi specialistica) in Pubblicità e Comunicazione d'Impresa presso l'Università degli Studi di Trieste con una tesi in comunicazione pubblica degli enti territoriali. Ha lavorato presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ed attualmente lavora presso Informest-Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale

a.scognamiglio83@gmail.com

Quale ruolo per il Corecom FVG

Eugenio Ambrosi

Abstract

Da oltre 10 anni i Comitati regionali delle comunicazioni/Corecom operano a livello regionale quale organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni/Agcom nonché come organo di garanzia regionale nel settore delle comunicazioni.
Il cambiamento che ha investito in questi anni il sistema delle comunicazioni e la timidezza del legislatore regionale nell'affrontare questo ambito di legislazione concorrente rendono di fatto obsolete tali strutture, sulla cui sopravvivenza in molti, esperti e meno, nutrono più di un dubbio.
Eppure, questi organismi negli ultimi anni, grazie all'Accordo quadro del 2008 tra l'Agcom e la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, si sono visti attribuire nuove funzioni in settori delicati quali le comunicazioni telefoniche e la programmazione televisiva locale, nuovi contributi economici, nuove responsabilità: e proprio grazie allo svolgimento di tali funzioni delegate hanno vissuto una nuova era felice, caratterizzata però dalla progressiva perdita di presenza nello svolgimento delle funzioni proprie istituzionali nell'ambito del sistema locale delle comunicazioni.
L'analisi conclude con alcune idee su come ricostruire un mix equilibrato di funzioni e ridare ruolo efficace al Corecom FVG (ed ai suoi omologhi in tutta Italia).

Parole chiave

Friuli-Venezia Giulia;
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Comitato regionale per le comunicazioni;
Comunicazioni;
Telecomunicazioni.

Le competenze attuali dei Corecom

La normativa nazionale vigente (legge 249/97) definisce i Corecom come "organi funzionali dell'Autorità" da istituirsi con leggi regionali. Tutte le Regioni li hanno istituiti.

Nel 1999 l'Autorità, d'intesa con la Conferenza Unificata ha adottato un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai Corecom. Tale regolamento, adottato con delibera dell'Autorità n. 53 del 28 aprile 1999, stabilisce che i Corecom sono titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate.

Quanto a quest'ultime, all'art. 2 si stabiliscono le modalità del loro conferimento, che avviene mediante stipula di apposite convenzioni, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio.

In tale delibera si definiscono delegabili, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni, che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata all'Autorità dalla legge 249/97.

Le funzioni delegabili sono di natura consultiva, gestionale, di vigilanza e controllo ed istruttorie.

Attualmente, in seguito all'Accordo con la Conferenza Unificata del 4 dicembre 2008, sono state formalmente delegate ai Corecom le seguenti funzioni:

- vigilanza in materia di tutela dei minori, di diffusione dei sondaggi e del diritto di rettifica e più in generale del rispetto degli obblighi di programmazione del sistema radiotelevisivo locale;
- tentativi di conciliazione obbligatoria nelle controversie tra gli operatori di telecomunicazione ed utenti e definizione delle loro controversie;
- tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione;
- controllo dell'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato.

Cos'è il Corecom FVG

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia (Corecom FVG) è stato istituito nel 2001 con l'art. 6 della Legge regionale n. 11 come organo funzionale dell'Agcom, affidandogli al successivo art. 7 le seguenti funzioni:

- di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle comunicazioni che abbiano rilevanza locale e non pregiudichino la responsabilita' generale assegnata in materia all'Autorita' dalla legislazione nazionale e regionale;
- le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorita', ad esso delegate".

Svolge, per la Regione, funzioni di consulenza, studio e ricerca in materia di comunicazione. Esercita, inoltre, un potere di controllo e di vigilanza a servizio e tutela del cittadino.

Il Comitato è al momento composto dal Presidente e da quattro commissari, di cui uno riveste le funzioni di Vicepresidente, ma la L.R. 27/2012 (Legge finanziaria 2013) ha stabilito che, in occasione del primo rinnovo del Comitato, il numero dei commissari sarà ridotto a due unità, di cui uno fungerà da Vice presidente.

Tutti i componenti devono essere caratterizzati da provata competenza ed esperienza nel settore della comunicazione dal punto di vista culturale, giuridico, economico e tecnologico.

Il Presidente del Corecom FVG è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e sentito il parere della Giunta per le nomine del Consiglio regionale.

Le funzioni affidate al Corecom FVG

La legge istitutiva prevede che il Corecom FVG possa svolgere funzioni proprie e funzioni delegate.

Le funzioni proprie

Il Comitato esprime pareri su tutti gli atti e le convenzioni stipulati dalla Regione e dagli Enti regionali con gli organi di informazione e comunicazione.

Provvede all'attività di monitoraggio di ogni forma di comunicazione politico-istituzionale di interesse regionale, avvalendosi della propria struttura di supporto.

Vigila sull'applicazione della normativa in materia di *par condicio* nel periodo elettorale.

Collabora con la Rai attraverso la predisposizione dei piani trimestrali per l'accesso radiofonico e la valutazione dei palinsesti trimestrali.

Privilegia l'approfondimento di temi specifici quali la tutela dei minori, le lingue minoritarie.

Promuove attività di studio e di ricerca.

Collabora, attraverso la stipula di apposite convenzioni, con le Università di Trieste e Udine, con l'ANCI del Friuli Venezia Giulia e l'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia.

Realizza seminari, convegni ed incontri sui temi dell'informazione e della comunicazione.

Istruisce le pratiche relative alla concessione di contributi statali e provvidenze alle emittenti televisive locali.

Le funzioni delegate

L'Autorità nel 2004 ha affidato al Corecom FVG un primo trasferimento di funzioni che fino allora venivano esercitate solo a livello centrale. Con la Convenzione stipulata il 10 luglio 2009 le competenze delegate al Corecom FVG si sono ampliate e hanno rafforzato il ruolo del Comitato quale organo di garanzia a livello territoriale in materia di comunicazione. Il Corecom FVG esercita questo ruolo con:

- la vigilanza nell'attività radiotelevisiva locale attraverso il monitoraggio e la verifica di conformità dei suoi contenuti con le leggi in materia

ed il possibile avvio di procedimenti sanzionatori;
- la possibilità di attivare il tentativo di conciliazione, di adottare provvedimenti d'urgenza e di definire le controversie tra gestori dei servizi di telecomunicazioni ed i cittadini;
- la tenuta del ROC, ovvero il Registro telematico degli operatori di comunicazione, l'avvio dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro con il rilascio dei relativi certificati;
- la vigilanza in materia della tutela dei Minori con riferimento al settore radiotelevisivo locale l'esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- il controllo della pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
- la vigilanza in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato.

Le funzioni devolute

Sino al corrente anno il Corecom FVG, come peraltro gli analoghi organismi presenti in tutte le regioni, sono chiamati dal Ministero per le Attività Economiche a svolgere le attività istruttorie finalizzate alla concessione, da parte del Ministero, di contributi all'emittenza televisiva locale ai sensi della L. 448/1998 e del successivo regolamento emanato con D.M. 292/2004.

Tale funzione, definita devoluta ma in effetti si tratta di un avvalimento d'ufficio da parte del Ministero ai Corecom, è stata ora soppressa e ricondotta nell'alveo ministeriale con ciò sollevando i Corecom da una attività di gestione spesso problematica ma di certo privandoli di un ruolo complesso e per certi versi autorevole nei confronti dell'emittenza locale, che individuava così nel Corecom un interlocutore effettivo nell'annuale rincorsa ai finanziamenti ministeriali.

Di cosa si occupa oggi il Corecom FVG

A fronte dell'attribuzione di una serie di funzioni anche impegnative nella pratica il Corecom FVG ha visto ridursi di molto le competenze riconosciutegli, al punto che di fatto – vuoi per colpa altrui, vuoi per colpa propria- ha finito per abdicare dallo svolgimento di significative funzioni, in particolare funzioni proprie, tento conto che il controllo dell'Agcom sull'espletamento delle funzioni delegate è costante e *condicio sine qua* non per il mantenimento del connesso flusso contributivo, pari ormai a quasi un terzo delle risorse economiche a disposizione dell'organo.

Il Programma di attività 2013, approvato a fine anno dal Corecom FVG e ratificato dal Consiglio regionale[1], propone – insieme all'organizzazione di studi e convegni- una serie di attività finalizzate allo svolgimento di tali funzioni:

- la tutela dei minori si esercita attraverso un controllo della programmazione trasmessa dalle tv locali durante le ore della fascia protetta, verificando che trasmissioni a contenuto scabroso o violento non vadano in onda dalle 07.00 alle 22.30. Particolare attenzione deve essere rivolta alla "fascia protetta 16.00 – 19.00" nella quale è più facile che i bambini possano essere soli davanti alla televisione. Le emittenti televisive private locali con sede operativa principale in Friuli Venezia Giulia sono dieci, a cui si possono aggiungere tre, con sede principale in Veneto, ma che hanno delle redazioni nel territorio regionale; monitorarle accuratamente significa per il Corecom FVG avere a disposizione strumenti appropriati, di una certa complessità, nonché perso appropriati, di una certa complessità, nonché personale da adibire a tale mansione (che necessita di adeguata formazione), se possibile continuando nella prassi di avvalersi di collaborazioni "flessibili" e di stagisti messi a disposizione dalle Università;
- l'esercizio del diritto di rettifica si esercita attraverso l'esame delle richieste pervenute, quindi, una volta verificata la correttezza delle domande, si richiede immediatamente all'emittente coinvolta di provvedere alla rettifica delle informazioni non corrette comunicate al pubblico, verificando poi che la rettifica ci sia stata e sia conforme alle disposizioni normative in materia;
- l'attività di vigilanza sulla pubblicazione dei sondaggi demoscopici consiste nel control-

1 Il Programma è reperibile sul sito istituzionale www.corecomfvg.it

lo dei quotidiani locali e delle note pubblicate che forni quotidiani locali e delle note pubblicate che forniscono ai lettori elementi utili per l'interpretazione del sondaggio, ma si effettua un'attività di controllo anche sui sondaggi trasmessi dalle emittenti radio-televisive locali; se viene riscontrata una violazione, si dà avvio alla fase istruttoria;

- la gestione delle controversie tra gestori ed utenti di telecomunicazioni si è sviluppata nel tempo da un punto di vista quantitativo e qualitativo. Essa mira a dare agli utenti, in modo assolutamente gratuito, le informazioni utili per avviare il tentativo di conciliazione, ma l'attività di assistenza allo sportello informativo ed in via telefonica spesso porta alla risoluzione delle controversie già in fase di pre-conciliazione;
- la definizione delle controversie tra gestori ed utenti di telecomunicazioni, ha comportato una riorganizzazione interna per garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia, e, nell'ambito di questa, per quanto come visto possibile, tra competenze istruttorie e decisorie;
- la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;
- la gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) avviene secondo le linee guida fissate dall'Autorità e sotto il suo coordinamento, e comprende lo svolgimento, nell'ambito della competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni di iscrizione;
- la vigilanza in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art.41 del D.L. 31 luglio 2005, n.177, da attuarsi in conformità delle direttive emanate allo scopo.

Si tratta, in buona misura, di attività destinate all'attuazione delle funzioni delegate dall'Autorità.

Come detto, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) nel 2004 aveva affidato al Corecom FVG un primo trasferimento di funzioni che fino ad allora venivano esercitate solo a livello centrale. Con la Convenzione stipulata il 10 luglio 2009 e rinnovata nel 2012 le competenze delegate al Corecom FVG si sono ampliate e hanno rafforzato il ruolo del Comitato quale organo di garanzia a livello territoriale in materia di comunicazioni e telecomunicazioni.

Ma che fine hanno fatto le funzioni proprie?

Ovviamente, nell'ambito della Programmazione 2013 vengono previste tutta una serie di "possibili attività" che al meglio possono essere sviluppate per dare concretezza alla sensibilità del Corecom FVG, il quale "si propone più snellezza e maggiore modernità nel proprio cammino di informazione e comunicazione, anche e soprattutto nel rapporto con i Vertici e gli altri Organi della Regione" ma che tuttavia attengono anche all'ovvia esigenza di dare risposta alle previsioni istituzionali:

- esercitare le funzioni di governo, garanzia e controllo del sistema delle comunicazioni che abbiano rilevanza regionale e locale;
- individuare in tale contesto alcuni ambiti specifici di intervento, quali ad esempio il roaming telefonico e l'analisi della copertura delle emittenti televisive locali onde disporre di un quadro preciso in merito;
- sviluppare una rete di collaborazioni istituzionalizzate tramite apposite convenzioni;
- esprimere i previsti pareri su atti e convenzioni della Regione, degli enti regionali e della concessionaria pubblica di radio-televisione in materia di comunicazione e informazione;
- tutelare le lingue regionali e promuoverne l'utilizzo anche nel settore della programmazione radiotelevisiva pubblica;
- organizzare periodiche riunioni con gli operatori telefonici e le associazioni di tutela dei consumatori attivi in Regione;
- stimolare ed incentivare la produzione di programmi radiofonici e televisivi in lingua friulana e slovena sulla base delle potenzialità offerte dai "programmi per l'accesso";
- offrire stage e tirocini agli studenti delle Università di Trieste e Udine sulla base delle Con-

venzioni quadro firmate nell'ambito di un organico piano di sviluppo dei rapporti con le Università regionali;
- gestire le pratiche relative ai finanziamenti alle emittenti televisive locali in base alla L. 448/1998 e al successivo regolamento emanato con D.M. n. 292/2004.

In effetti, però, ad un'analisi più approfondita, quasi tutte queste attività anno dopo anno sono venute progressivamente meno: basta guardare l'ultima Relazione attività 2012[2], dello scorso marzo, per rendersene conto: a fronte di un utilizzo del 97% dei fondi assegnati dall'Agcom per lo svolgimento delle funzioni delegate, dei 70.000 € assegnati dal Consiglio regionale per fare fronte ad attività di proiezione esterna del Corecom FVG legate alle funzioni proprie, ne sono stati restituiti a fine anno, perché non utilizzati, 56.500€, pari all'80%.

Ciononostante, il Comitato è intervenuto per vedersi assegnati, sull'esercizio finanziario 2013, ulteriori fondi per interventi a favore dell'emittenza televisiva locale, apparentemente un controsenso, e non solo per l'incapacità dimostrata a spendere le risorse a disposizione quanto perché riesce difficile coniugare l'idea di un soggetto controllore che diviene al contempo erogatore diretto di contribuzioni ai soggetti da esso stesso controllati: originariamente i contributi avrebbero dovuto essere gestiti dall'Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta, che se li era visti assegnare sull'esercizio 2012, e che a sua volta si era trovato nell'imbarazzo gestionale di come farne uso. Poi la "pensata" di affidarli al Corecom FVG quale soggetto erogatore [3] il quale ora è alle prese con la definizione dei necessari meccanismi gestionali, un apposito Regolamento in primis.

Perché questa crisi di identità che porta il Corecom FVG a richiudersi su se stesso, perdendo i contatti con il sistema locale delle comunicazioni nel suo complesso?

I motivi sono i più vari:

- nel caso della gestione delle pratiche relative ai finanziamenti alle emittenti televisive locali in base alla L. 448/1998 e al successivo regolamento emanato con D.M. n. 292/2004 in buona misura si tratta di un venir meno voluto, era impropria la devoluzione da parte del Ministero, oltretutto foriera di costi diretti (personale) ed indiretti (cause legali derivate) a fronte di nemmeno un riscontro istituzionale;
- nel caso dei pareri previsti, la Giunta non ha ritenuto nel tempo di considerare tale previsione come un obbligo né come un vantaggio aggiuntivo, per cui ogni volta che può omette di farlo;
- la tutela delle lingue regionali è competenza della Giunta, che anche in questo ambito dimentica l'esistenza del Corecom FVG;
- anche i rapporti con la Sede regionale RAI FVG sono progressivamente stati fagocitati dalla Giunta regionale, mentre per quanto riguarda i programmi dell'accesso il territorio non ha dimostrato nel tempo particolare interesse a svilupparli in maniera più critica e costruttiva;
- la possibilità di sviluppare convenzioni con soggetti istituzionali, Università regionali in primis, è stata resa nel tempo particolarmente problematica se non impossibile *tout court*, a meno di non esperire anche con questi soggetti complesse procedure di gara, rendendo di fatto impraticabile la realizzazione di *stage* e tirocinii didattico-formativi organicamente strutturati, così come la realizzazione di bandi e concorsi per tesi sperimentali;
- l'incapacità dell'Amministrazione –Giunta e Consiglio regionale- di comprendere e farsi carico dell'importanza del ruolo e delle funzioni istituzionali proprie del Corecom FVG e di garantirgli quindi le adeguate risorse professionali ed economiche;
- la mancanza di ruolo e di credibilità che ne è conseguita, aggravata dalla spaccatura verticale registrata in più occasioni all'interno del Comitato fra le espressioni della maggioranza e della minoranza consiliari, ha comportato di fatto

2 Cfr Corecom FVG, Relazione dell'attività 2012, Trieste, marzo 2013, pubblicata sul sito istituzionale www.corecomfvg.it

3 cfr LR 27/2012 (Legge finanziaria 2013), art. 11 L'Amministrazione regionale e' autorizzata a trasferire al Consiglio regionale l'importo di 250.000 euro per l'attribuzione da parte del Comitato regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia alle emittenti televisive locali aventi sede in regione, di risorse integrative dei contributi previsti dall' articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), secondo un apposito regolamento approvato dal Comitato stesso.

l'impossibilità per il Comitato di svolgere anche la sua funzione primaria di governo, garanzia e controllo del sistema delle comunicazioni che abbiano rilevanza regionale e locale.

A questo punto, sorge una domanda spontanea: ma c'è effettivamente bisogno del Corecom FVG, così come degli altri analoghi soggetti istituiti da tutte le Regioni e Province autonome italiane?

In passato il Corecom FVG ha dato buona prova di sé, come dimostra tra l'altro la pubblicazione edita a fine 2011 per il decennale dall'istituzione del Corecom FVG[4]; e che ce ne sia bisogno lo confermano, tra l'altro, il puntuale svolgimento di due funzioni in queste settimane primaverili:

- una è svolta genericamente nei confronti della comunità regionale, è la funzione delegata in materia di controversie telefoniche tra utenti ed operatori telefonici, che permette giorno dopo giorno, anno dopo anno, di assistere i cittadini del Friuli Venezia Giulia –oltre 2000 nel 2012- impegnati a venire a capo di utenze telefoniche complesse, bollette poco trasparenti, problemi tecnici apparentemente irrisolvibili: un calcolo economico dei costi per la Regione e degli utili per gli utenti ha dimostrato che il servizio così reso alla comunità si paga interamente con gli importi "restituiti" a vario titolo agli utenti, che riescono ora a chiudere le loro controversie in tempi tutto sommato accettabili;
- una nei confronti del "sistema politico mediatizzato" nel recente periodo di par condicio elettorale: un mini stage didattico (25 ore/studente) realizzato dal Corso di comunicazione politica presso il Laboratorio di comunicazione del Corecom FVG ha fatto emergere la problematicità del rispetto delle regole della propaganda elettorale. I dati sono ora oggetto di analisi e sistematizzazione da parte della struttura, ma hanno dato luogo già in sede di campagna elettorale alla richiesta di chiarimenti nei confronti di una emittente televisiva locale oggetto di monitoraggio politico-istituzionale, vale a dire del controllo del rispetto della par condicio nella programmazione informativa e di intrattenimento. Ma più in generale sono emersi aspetti problematici che spaziano dall'eccesso di presenza di un'area politica nei confronti delle altre nei programmi informativi alla mancanza assoluta di par condicio di genere, dal ruolo dei giornalisti alle presenze pubblicitarie nei programmi informativi.

Questi due esempi confermano dunque la necessità della permanenza in vita del Corecom FVG.

Ma è altrettanto evidente la necessità per il Corecom FVG di cambiare passo e rotta.

E ciò può avvenire solo attraverso alcuni interventi strutturali, in primis il potenziamento della dotazione organica: la struttura tecnico-amministrativa che opera in supporto al Comitato, infatti, non ha formalmente una propria pianta organica che la metta in grado -in termini quantitativi e qualitativi- di far fronte alle mutate esigenze del contesto socio-economico con cui deve quotidianamente confrontarsi, web e multicanalità in primis[5].

Effettuare un monitoraggio televisivo presuppone la disponibilità e conoscenza di strumenti e tecniche di analisi della programmazione televisiva e la capacità di farne oggetto di rappresentazione politico-istituzionale, non meramente burocratica, con i rappresentanti locali del territorio e di seguire i comportamenti dell'utenza rispetto all'offerta fatta dagli operatori. Così come per essere le antenne del territorio rispetto allo sviluppo delle nuove reti sono sì necessarie competenze specifiche di utilizzo del *software* ma anche capacità politiche di interazione con i rappresentanti istituzionali, gli operatori economici, i cittadini-utenti-navigatori.

Per quanto riguarda la composizione del Comitato, la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali ha iniziato a percorrere questa strada (Accordo del dicembre 2008) con la duplice decisione di indirizzo politico di ridurre il numero dei membri del Comitato (e la

4 Cfr Dieci anni, Corecom, pubblicazione realizzata dal Corecom FVG proprio per ripercorrere i primi dieci anni di attività.

5 Alcuni Corecom hanno realizzato interessanti lavori per gettare le basi di un più ampio confronto sul futuro di tali organismi. Tra gli altri vanno certamente segnalati in questo contesto quelli dei Corecom Emilia-Romagna e Toscana nonché lo studio realizzato dal *think thank* Astrid di Roma nel 2011, al quale ha partecipato l'autore del presente contributo, riportati in Bibliografia.

Regione FVG si è ora adeguata riducendoli da 5 a 3, presidente incluso) e di evitare che i membri vengano rieletti.

Per quanto riguarda la composizione del Comitato, il legislatore nazionale dovrebbe da parte sua risolvere la condizione ibrida che caratterizza i Corecom sin dalla loro nascita e cioè organi di diretta derivazione del decisore politico locale e delegati funzionali dell'Autorità, al fine di garantire loro un'identità per quanto possibile neutrale rispetto alla maggioranza di turno e quindi:

- composizione strettamente legata ai requisiti imprescindibili della indipendenza dagli organi di natura politica, dagli interessi economici di settore nonché della capacità tecnica dei nominati;
- un sistema di nomina che garantisca la neutralità del nominato, presidente e consiglieri, sottraendolo alle sorti della maggioranza, subordinatamente ai pareri vincolanti delle Commissioni competenti, dietro singoli *hearings* sui *curricula* dei candidati;
- il mandato dei membri del Corecom dovrebbe risultare insensibile al principio *simul stabunt, simul cadent,* oggi attualizzato nella forma dello *spoil system,* sottratto alla durata del Consiglio regionale che lo nomina, in modo che il sistema di nomina sia unicamente orientato a salvaguardare la competenza professionale dei nominati, le garanzie di indipendenza e imparzialità di giudizio, stabilendo una durata pluriennale del mandato che prescinda da quella consiliare.

Per quanto riguarda le funzioni, l'esigenza di un'uniformità funzionale a livello nazionale che gli attuali Accordi Quadro non possono garantire, in quanto sono atti di natura non vincolante e non sovraordinati rispetto alle leggi regionali, potrebbe essere garantita da un intervento del legislatore nazionale che rendesse i Corecom fra di loro omogenei nelle condizioni di operatività, stante il fatto che la stessa omogeneità funzionale è diretta derivazione di quella soggettiva.

Ci vuole inoltre un potenziamento delle loro risorse e competenze professionali: effettuare un monitoraggio presuppone non solo la capacità di utilizzare strumenti di misura delle velocità di trasmissione, e di rappresentarli alla Regione in modo non burocratico, ma anche la capacità di interagire con i rappresentanti locali del territorio e di seguire i comportamenti dell'utenza rispetto all'offerta fatta dagli operatori. Per essere i «sensori» del territorio rispetto allo sviluppo delle nuove reti sono sì necessarie competenze specifiche di utilizzo del *software,* ma anche capacità politiche, pur evitando di sovrapporsi al ruolo della Regione, che rimane il decisore di ultima istanza.

Infine, *last but not least*, pare necessario un intervento del legislatore regionale nell'ottica di dare attuazione alla competenza legislativa concorrente nella materia dell'ordinamento della comunicazione: se è vero che una cornice statale normativa esiste già, è altrettanto vero che le Regioni in generale sin qui hanno avuto timori eccessivi nell'affrontare lo sviluppo di un ordinamento regionale della comunicazione nella duplice prospettiva di soddisfare gli interessi di carattere pubblico, quale una maggiore informazione dei cittadini, e di favorire la crescita del tessuto imprenditoriale locale nel settore delle comunicazioni, in ambedue i casi con un occhio di attento riguardo alla presenza della concessionaria del servizio radio-televisivo pubblico.

Lo sviluppo di un simile sistema regionale della comunicazione non può prescindere dalla presenza del Corecom FVG e dalla ridefinizione, in positivo, del suo ruolo. Un ruolo che non dovrebbe sconfinare, come previsto dalla legge regionale di bilancio 2013, in attività meramente gestionali, quale la concessione di contributi a favore dei propri controllati operatori economici, ma dovrebbe invece essere ridefinito sulle direttrici delle funzioni di garanzia nei confronti della comunità regionale, di monitoraggio delle attività degli operatori economici del settore, di consulenza e controllo, obbligatorio quand'anche non vincolante, nei confronti dell'Ente Regione quando opera nell'universo della comunicazione e delle telecomunicazioni.

Conclusioni

Il futuro ruolo che il Corecom FVG potrebbe ritagliarsi passa dunque necessariamente attraverso alcune linee direttrici:

- una nuova prospettiva multimediale: dovrebbe ripensarsi tenendo conto del nuovo panorama multimediale, abbandonando l'attuale prospettiva incentrata sulla Tv locale, per rispondere ai cambiamenti introdotti dal DTT e dalla banda larga ;
- ripensare le attività "proprie": dovrebbe tornare alle proprie origini istituzionali per rilanciare la propria attività di consulenza e studio nei propri ambiti di intervento;
- farsi conoscere: dovrebbe sviluppare una più efficace attività informativa sulle proprie funzioni, oggi legata quasi esclusivamente all'attività conciliativa in campo telefonico;
- acquisire credibilità: presidente e membri devono avere alta competenza nel campo specifico del sistema delle comunicazioni e garantire una reale indipendenza;
- potenziare le strutture: deve adeguare le proprie risorse sia tecnologicamente sia dal punto di vista del personale, che deve essere qualificato e opportunamente formato;
- fare Rete: il Corecom FVG deve sviluppare un continuo dialogo-confronto con gli "operatori professionali" nella comunicazione, non solo con le emittenti televisive come oggi accade.

Bibliografia

Corecom Emilia-Romagna, *Televisione digitale terrestre (TDT) e azione delle Regioni in materia di ordinamento della comunicazione*, s.i.p., Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, Bologna 2010

Corecom FVG, *Programma dell'attività 2013*, s.i.p., Trieste, settembre 2012

Corecom FVG, *Relazione dell'attività 2012*, s.i.p., Trieste, marzo 2013

Corecom Toscana, *Note per una più attuale prospettiva delle funzioni e attività dei Corecom*, a cura di M. Livolsi, Firenze ,2011

P. Manacorda, G. De Minico (a cura di), *Il ruolo delle Regioni e dei Corecom nello sviluppo della banda larga*, Roma, Astrid, 2011

Eugenio Ambrosi, docente a contratto di comunicazione pubblica e comunicazione politica presso l'Università degli Studi di Trieste

The Beatles, dai videoclip agli spot pubblicitari

Eugenio Ambrosi

Abstract

A cinquant'anni dal loro primo successo ed a quaranta dal loro scioglimento, i Beatles rimangono il più grande fenomeno musicale del loro secolo e continuano ad avere grande importanza nel panorama culturale del nostro tempo.
A prescindere dal costante successo dei loro prodotti musicali, confermato dalle recentissime milionarie vendite su i-Tunes, i Beatles continuano ad avere un importante ruolo commerciale attraverso l'utilizzo del loro marchio e del loro brand nell'ambito di un merchandising che copre una grande varietà di prodotti; come pure attraverso l'utilizzo delle loro musiche nella realizzazione di spot commerciali televisivi.
Per confrontarsi con questo fenomeno è necessario saper leggere il brand beatlesiano ed i valori di cui è testimone/portatore in chiave di marketing nostalgia e/o retro, di lovemarks, di tecniche di persuasione come pure di tutela di diritti d'immagine e d'autore.

Parole chiave;
Beatles (The);
Diritti d'autore;
Lovemarks;
Marketing nostalgia;
Marketing retro;
Persuasione;
Pubblicità;
Spot televisivo.

I Beatles, una globalizzazione *ante litteram*

Negli anni Sessanta i Beatles hanno avviato, a modo loro, un primo grande processo di globalizzazione all'interno del mondo occidentale: con la loro musica e la loro immagine identitaria hanno conquistato in maniera dirompente l'Europa occidentale e lembi di quella centro-orientale proprio lungo la Cortina di ferro; Nord America e, in misura minore, Sud America; Australia, Filippine e Giappone, allora i paesi asiatici più occidentalizzati.

Portando in sempre nuovi mercati i loro dischi e la loro ideologia i Beatles si sono trovati a competere in un'arena competitiva di tipo mondiale: in quei tempi non c'era internet, non si viaggiava *low cost*, l'inglese era una delle tre lingue che si potevano studiare a scuola, la televisione era in bianco e nero, generalmente statale e le radio commerciali, a parte Nord America e Regno Unito, non erano molto diffuse.

C'erano tantissimi giovani, in giro per il mondo, che per la prima volta cominciavano ad avere coscienza ed identità del loro ruolo, che grazie allo sviluppo economico diventavano anche una categoria sociale in grado di pesare sul mercato, che proprio nella musica trovavano uno strumento di amicizia, un canale di comunicazione, un'occasione di creare comunità.

Il loro *staff*, completamente o quasi a digiuno di teoria e pratica di relazioni pubbliche, riuscì con loro a creare un mito. Impresa che nessuno è mai più riuscito neanche lontanamente ad avvicinare e che difficilmente potrà essere ripetuta nella società del XXI secolo. Cinquant'anni dopo i Beatles sono ancora sul

mercato, il loro mito non pare prossimo a venir meno e ogni volta che i loro dischi vengono rispolverati e tirati a lucido per essere immessi sul mercato finiscono immancabilmente per vendere milioni di copie, conquistano le vette delle hit parade, tornano a fare parlare di sé e c'è sempre qualcuno che rispolvera frasi e motti ormai adusi: "*Beatles are back*; "*Beatles forever*"; *Beatlemania*, rimettendo in moto un giro virtuoso artistico, emotivo, commerciale.

Commerciale, appunto.

Il mondo è un unico grande mercato al quale si può proporre un prodotto standard ma, nel caso dei Beatles, di qualità. E la qualità, come vedremo, non è solo definita su standard oggettivi ma è anche oggetto di analisi, riflessione, contrattazione da parte dei Beatles, i due residui e le due vedove, il cui potere di interdizione è assoluto: se qualcosa non va ad anche uno solo dei partner, non se ne fa nulla. Potere di veto che si estende all'intero *merchandising* beatlesiano: Paul ad esempio è vegetariano ed ha recentemente autorizzato una grande azienda all'uso del logo per cinture e corde di chitarra a patto che fossero fatte di materiale sintetico.

L'agire globale di EMI ed Apple è agevolato dal fatto che il marchio "Beatles" fa ormai corsa a sé, non ha più un concorrente definito; ma, soprattutto, dal fatto che esiste una comunità virtuale, ma non troppo, di Beatles fans organizzata in Fan Club e soprattutto oggi in *social network* che, attraverso Youtube, Yahoo, Facebook mettono in rete letteralmente milioni di fans, il cui passaparola nella comunità virtuale come in quella reale è diventato uno strumento di informazione, comunicazione, promozione capace di promuovere un concerto di beneficenza, di sostenere una *Convention*, di fare vendere un CD o un libro o quant'altro.

Vendere, appunto.

Da marchio a *brand* il passo è breve: negli anni Sessanta non si parlava di *brand*, i Beatles avevano una loro identità ben precisa, anche se in costante evoluzione, interagivano con il loro pubblico e poi con l'universo toto. Oggi, come già detto, ne rimangono due su quattro, avanti negli anni, più o meno prossimi al ritiro definitivo dalle scene, per cui di loro rimane sostanzialmente un'identità pubblica[1], trasfigurata dalla storia ormai divenuta leggenda intorno al loro mito, che si autoalimenta e si sviluppa attraverso quello che si dice, si scrive, si registra di loro, delle loro vite personali ed artistiche, singole ed associate.

Altro elemento che facilita questo agire globale è il fatto che i Beatles non hanno oggi alcuna connotazione che li mette contro qualcuno o qualcosa: superata la crisi del 1966 per la frase di John Lennon sui giovani e la religione, con la comprensione e la benedizione da parte dell' "Osservatore Romano" a fine 2008; ricevute le scuse del governo israeliano per il rifiuto alla loro *tournee* nel 1964; dopo che Paul ha suonato in praticamente tutte le piazze dell'Europa centro-orientale ed in numerose piazze africane ed orientali; spiegato in qualche modo ai propri figli il perché ed il percome del loro uso di droghe e che è comunque meglio non farne uso, oggi i Beatles sono di tutti, per tutti, con tutti; comunicano con se stessi per com'erano e come sono nella memoria collettiva ed individuale, sono un prodotto universale per un target anch'esso universale, la cui strategia di comunicazione si focalizza periodicamente sul marchio più che sul singolo prodotto messo in vendita.

"The Beatles" è stata quindi ieri una band, oggi è anche un marchio, sinonimo di importanti valori, tanto che il suo sfruttamento economico/commerciale è di particolare rilevanza.

Ma perché i Beatles sono diventati nel tempo il simbolo di determinati valori più di altri gruppi dello stesso periodo? In buona misura la *Beatlemania* si è sviluppata autonomamente nei mitici anni Sessanta anche se non si può negare che nel tempo siano state messe in atto vere e proprie strategie di *marketing* per fare sì che il *brand* "The Beatles" si arricchisse di significati che lo hanno reso estremamente longevo, se non immortale.

Il marchio "The Beatles" con la T abbassata fu utilizzato dal 1963 per tutta la durata di vita della band, anche se fu registrato dalla Apple Corporation appena negli anni '90, quasi venti anni dopo lo scioglimento della *band*. Ulteriore

1 Al riguardo, cfr. Nesurini Mirko, *Good Morning Mr. Brand*, Milano, 2007, pag. 70.

testimonianza, se ce ne fosse bisogno, del fatto che il complesso di valori evocati dal marchio così come le potenzialità di sfruttamento commerciale sono andati ben oltre le aspettative musicali del tempo. Al punto da essere oggetto di una tutela, anche legale, estremamente attenta e sofisticata da parte dei titolari dei diritti, i due Beatles sopravvissuti e gli eredi nel caso della Apple Corporation Ltd, la Sony/ATV nel caso dei diritti d'autore: contro la Swatch per un orologio Scuba denominato Yellow Submarine, contro la Nike per l'utilizzo in uno spot della versione originale della canzone Revolution, contro i Beadochons, gruppo francese reo di un'interpretazione sarcastica dei testi beatlesiani, contro la Apple Computers per l'utilizzo del logo/mela, contro la olandese Handicare per la sovrapposizione del nome commerciale "The Beatles" con "Beatle", un apparecchio di ausilio per persone a mobilità ridotta.

Caso, quest'ultimo, di particolare interesse perchè, oltre ad essere recentissima la sentenza della Corte europea di Giustizia, ci permette di affrontare un tema strettamente legato al report: la trasmissione dei valori dell'universo beatlesiano.

La richiesta per depositare il brevetto del "Beatle" come marchio comunitario da parte della Healtcare Holding BV è del 2004; è stata dapprima respinta dall'UAMI (l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno dell'Unione Europea in termini di marchi, disegni e modelli) e la Corte europea di Giustizia ha poi confermato tale giudicato in via giudiziale nel 2012. Secondo il tribunale, il nome "Beatle" dato al dispositivo mobile per anziani avrebbe permesso alla società Handicare di trarre vantaggio dalla notorietà del marchio "The Beatles", nonché dalla sua attrattività e dall'immagine positiva, di libertà, di giovinezza e di mobilità legata a quel marchio.

È dunque evidente che negli anni i Beatles – o chi per loro – hanno fatto uno sforzo continuo per la tutela dei loro marchi e della coerenza rispetto ai loro messaggi, operando in maniera attenta nell'ambito delle memorabilia come nell'utilizzo del *merchandising* dei prodotti più disparati; sfruttando così commercialmente il valore del marchio ma contemporaneamente mantenendone vivo il ricordo. Attenti non solo ad evitare che il marchio "The Beatles" finisse su prodotti incoerenti con i messaggi propri del gruppo ma anche enfatizzando sempre più le parole chiave del loro messaggio: l'amore, LOVE, in primis. In questa prospettiva è interessante[2] la procedura per l'autorizzazione a commercializzare il marchio:

- Creare un'idea innovativa di merchandise e sviluppare un prototipo da sottoporre a Apple Corporation;
- Contattare Apple Corporation, parlare con un "The Bealtles merchandise licensing official", richiedere il permesso di utilizzare il marchio e farsi assegnare un rappresentante;
- Presentare l'idea al rappresentante di Apple Corporation designato e attendere l'approvazione finale dell'idea da parte di Paul & Ringo Starr e degli eredi di George & John;
- Negoziare i termini del contratto, comprensivi di limitazioni sull'uso del nome, del logo, delle immagini, e con la definizione dei Paesi in cui la merce può essere venduta, delle royalties da pagare e/o delle percentuali di profitto da girare a Apple Corporation.

Il forte posizionamento del brand Beatles nella mente dei consumatori di musica leggera di tutto il mondo conferma l'efficacia di questo tipo di gestione.

L'importanza della musica nella pubblicità

Come noto, ognuno vive la musica in una maniera assolutamente personale, eppure chi ha vissuto il periodo dei Beatles se ne è fatta una memoria in qualche modo collettiva, tant'è che i Beatles rimangono tuttora popolari non solo in virtù della loro musica e dei loro album.

I Beatles sono stati sempre all'avanguardia, negli anni Sessanta come nei Novanta come in questo inizio secolo, hanno saputo sfruttare al meglio le novità che la tecnologia metteva loro a disposizione ed hanno saputo farsene

2 Per il testo integrale vedi il sito internet: http://www.ehow.com/how__7554820__permission-merchandise-beatles.html

un'immagine e nel tempo anche costruirsi un qualche senso del passato grazie alla continua discussione che su di loro e sulle loro cose si è sviluppata negli anni, utilizzando quale veicolo per costruire e portare avanti la loro memoria libri, convention, commemorazioni, film, mostre, esposizioni permanenti.

Le cose che hanno fatto nella loro breve carriera, ad esempio gli album e le loro copertine, sono come delle pietre miliari che marcano il loro percorso ed il nostro, una memoria collettiva amichevole verso la generazione che li visse e le nuove generazioni, in grado di cementare tra di loro queste diverse generazioni.

Questa memoria li fa sopravvivere non come un'eredità musicale ma come una leggenda che affonda le sue radici nella mitologia del loro passato, che ebbe un enorme sussulto con l'assassinio di John Lennon nel 1980.

Quando invece negli ultimi anni si sono pubblicate l'*Anthology* o le varie raccolte successive erano sforzi di "*retro*", non operazioni di nostalgia[3] anche se è vero che attraverso *Anthology* e la sua trasmissione televisiva una nuova generazione ha conosciuto i Beatles e si è avvicinata a loro.

I Beatles si sono "sciolti" molto presto, ma altrettanto presto sono entrati nell'Olimpo della storia della musica e della cultura, nei ricordi di generazioni che li hanno conosciuti in presa diretta, di altre che li hanno conosciuti *ex post*, di altre ancora che verranno che potranno solo abbeverarsi alla sorgente della memoria collettiva.

È quasi naturale che le loro canzoni alfine siano utilizzate regolarmente per la pubblicità dei prodotti più svariati. In fin dei conti proprio i Beatles e gli altri come loro nei favolosi anni Sessanta chiarirono che il mondo commerciale del pop in molti casi ha la meglio sul mondo reale. Anche se proprio i Beatles nei cosiddetti *Studio Years* cercarono di uscire da questa logica. I Beatles furono gli antesignani del postmoderno, felicemente teorizzato dal filosofo francese Jean-Francois Lyotard: "La vita stessa può essere un'opera d'arte", e dall'artista Andy Warhol: "Negli anni Sessanta contavano le persone, non ciò che facevano. Era importante il cantante, non la canzone"[4].

In un recente libro si teorizza che si può vantaggiosamente prendere a prestito la loro musica per andare al centro della propria mente; si possono utilizzare le loro canzoni per la comune ricerca di armonia e bellezza universale: «Quale esercizio è allora più adatto ai fini di un profondo rilassamento fisico e mentale della ripetizione, anche solo sussurrata, di tre parole così espressive come *Let it be*? ... Per percepire il benessere autentico, allora, a dispetto della fortuna e della sfortuna, degli episodi e delle circostanze della vita, si può restare al centro della mente attraverso i Beatles e un loro piccolo segreto: *Let it Be*»[5].

Altri hanno fatto scalpore per una teoria rimasta *sub iudice*: alla domanda sul perché ci sia bisogno di una colonna sonora come quella beatlesiana per la nostra vita, ricercatori della Duke University (North Carolina) hanno risposto: "perché i Beatles funzionano come il sesso, la droga, il cibo".

Sembrerebbe infatti che l'ascolto di una melodia attiva le stesse parti del cervello che danno il piacere di mangiare o di fare sesso. In pratica, sentire una canzone non sarebbe molto diverso dagli altri piaceri di cui ci dilettiamo. Sarebbero in pratica una specie di droga, con cui la nostra mente ci gratifica e ci fa venire la voglia di rimettere ancora una volta ed un'altra ancora sul piatto del vecchio giradischi un loro album. "Si è visto con diverse esperienze" afferma il musicologo Giordano Montecchi "che la musica può suscitare emozioni anche molto forti, tanto da cambiare il nostro stato d'animo in modo repentino"[6]. Ma questa sensibilità è innata o acquisita? Secondo Montecchi ambedue sono importanti, anche se «l'educazione è comunque fondamentale per imparare a deci-

3 Driver Richard D., *The Beatles image: mass marketing 1960's british and american music and culture, or being a short thesis on the dubious package of the Beatles*, Graduate Faculty of Texas TechUniversity, Maggio, 2007, pag. 14.

4 cfr. Diez Georg, *Beatles contro Rolling Stones*, Milano, 2001, pag. 142.

5 Così afferma Giuseppe Polipo, La mente estetica, Francavilla al Mare, 2009, pag. 88.

6 La teoria è riportata in S. Bencinelli, *I Beatles? Sono come il sesso o il cibo*, in "Il Messaggero", 7 agosto 2003, pag. 17.

frare il "paesaggio sonoro" nel quale siamo tutti sempre più immersi ed è sicuramente decisivo per lo sviluppo di competenze specifiche».

Per qualcuno, in parte il motivo è nella musica, che ancora solleva onde di gioia dopo tutti questi anni. Altri ancora affermano che c'è qualcosa di più sotterraneo.

C'è chi cita l'"*hero phenomenon*", cioè la band simboleggia qualcosa che noi desideriamo ardentemente; e chi li paragona alla prima esperienza sessuale: si può essere vergini solo una volta! Qualcun altro dice che i *boys* ci permettono di desiderare qualcosa che non possiamo avere: l'innocenza perduta, forse, il tempo che è andato[7].

È anche così che la musica dei Beatles continua ad introdursi nella nostra quotidianità, ad inserirsi nell'*easy listening* dell'industria culturale, entra nei repertori sinfonici e dialettali, diviene strumento e prodotto di un rapido consumo; sempre meno trasmette esperienze di vita, anche per questioni meramente anagrafiche, e vita vissuta dei musicisti che la interpretano. Tant'è che mai come ora un papà ed un figlio possono condividere alcuni gusti musicali e magari andare insieme ad un concerto: "Potenza del rock ma anche generosità delle nuove generazioni?"[8]

La musica, dunque, come strumento di comunicazione, di pubbliche relazioni, di *marketing*.

Il mercato è oggi composto da *audience* diverse ma i richiami beatlesiani sono necessariamente, per tutti, colti, percepiti, vissuti come *oldies*, il loro fascino trasferendosi in un preciso e nostalgico legame con un particolare periodo ormai lontano nel tempo, con il singolo incoraggiato nelle sue modalità percettive (occhio, orecchio, testa, cuore) a seguire questo percorso dalla pressione del mercato, dalla moda, dalla novità[9].

In qualche modo si deve riandare, a questo punto, non tanto al "mito" dei Beatles quanto alla favola che essi hanno vissuto e che per le generazioni a venire hanno impersonato. Ormai di loro si sa praticamente tutto e di più, un po' alla volta i petali del fiore sfioriscono e cadono, la vicenda dei quattro entra nella leggenda, "la *vera* mitologia oggettiva contemporanea speciale di cui si parla, è quello il frutto finale dell'apparire dei Beatles consegnato al tempo"[10].

Per cui più che una "morale della favola" si è sviluppata una sorta di energia animata che si rinnova spontaneamente grazie alla stessa gente che va a beneficiarne. Sento il refrain di una loro canzone o vedo un marchio che si rifà alla copertina di un loro album ed ecco che l'energia si produce, in un riflesso condizionato che parte dal di dentro e porta, negli auspici dell'artista ma anche del pubblicitario di turno, al nascere di un bisogno e conseguentemente a mettere mano al portafoglio.

L'evocazione beatlesiana provoca un corto circuito indicativo di una bella sensazione, di una voglia di amore, di un rinnovamento positivo, del ricambio in meglio, di un bel tempo che sta arrivando, di una nuova giovinezza; mentre la pratica beatlesiana accomuna generazioni diverse su assiomi di vicinanza, riapre scaffali chiusi di cui avevamo gettato le chiavi, porta al di fuori di un semplice consumo musicale, riproduce un effetto che precedentemente era stato riconosciuto, in ambito musicale, al solo influsso assoluto mozartiano.

In questo contesto, come già accennato, il problema dell'utilizzo dei Beatles come strumento di P.R. e marketing passa innanzitutto per la presunta violazione della sacralità della morte di John e George e della avversità storica dei quattro all'utilizzo delle loro canzoni per fini commerciali.

Alcuni anni fa la voce di John è stata utilizzata, concorde Yoko Ono, per la campagna promozionale "*One laptop per child*", un computer portatile per ogni bambino, che puntava a fornire un pc ad energia solare ai bimbi più poveri del mondo. "Immagina che ogni bimbo, non importa in quale parte del mondo, possa avere accesso a un universo di conoscenza. Avranno la possibilità di imparare, di sognare, di ottenere tutto quel che

7 Così affermano A. Dato, R. Sullivan, *On and On*, Life Reunion Special, 11 dicembre 1995, pag. 82.

8 Così ritiene l'esperto di costume Beppe Severgnini , *Padri e figli insieme, la forza del pop,* in "Il Corriere della Sera", 14 luglio 2009, pag. 37.

9 Al riguardo, cfr. F. Simon, Sociologia del rock, Milano,1982, pag. 25.

10 S. Pettinato, *Nel nome dei Beatles*, Milano, 1997, pag. 218.

vogliono" dice la voce di Lennon, accompagnata da un'immagine pure essa ricostruita al computer. "Ho provato a farlo attraverso la mia musica, ma ora lo puoi fare tu in modo diverso. Puoi dare a un bimbo un laptop e più di quel che tu possa immaginare. Puoi cambiare il mondo". Lo spot è stato trasmesso in TV, via cavo, sul web.

In quella occasione nessuno si era scandalizzato per la ricostruzione virtuale dell'artista, anzi era apparsa come qualcosa di naturale, visto l'impegno sociale di John e il lancio, poco tempo prima, di un CD di cover lennoniane con le *royalties* devolute ad un fondo per i bambini del Darfur. Ben diverso, pensarono in molti, sarebbe se con la sua voce si facesse propaganda elettorale o si pubblicizzasse un qualche prodotto commerciale. Altro, ancora, è il prodotto musicale beatlesiano, atteso che l'arte è di tutti, non solo dell'artista che l'ha realizzato.

C'è indubbiamente un interesse nuovo, moderno intorno ai Beatles e questo interesse è stato prontamente intercettato dal mondo della pubblicità: il popolo beatlesiano, d'altronde, è enorme, variegato, organizzato dai Fan Club e da vere e proprie associazioni culturali che trovano nei *social network* nuove modalità di incontro, confronto ed emersione dall'anonimato. Proprio i *social network* ed i siti dedicati oggi offrono occasioni a non finire di cercare e di trovare tutte queste iniziative, di leggere e di discutere, di proporre e di promuovere approfondimenti su vita, morte e miracoli dei *Fab Four* nei *Fab Sixties*.

La maggior parte degli iscritti viaggia sopra ai quaranta anni, ma i ventenni sono tutt'altro che una rarità: stiamo assistendo a una vera e propria riscoperta generazionale dei Beatles[11]. Non ci sono nel mondo dell'associazionismo paragoni in grado di reggere ad un confronto di tale fatta: probabilmente solo i fans di Elvis Presley sono in qualche modo paragonabili, ma Elvis era uno...

"Ma qual è oggi il pubblico dei Beatles?"[12] Gli ultrasessantenni fans della prima ora, che hanno ancora i Beatles nelle orecchie, che rimpiangono i dischi in vinile pur con tutte le difficoltà tecniche del tempo, però con loro per sempre immersi in ricordi personali, adorazione e momenti della vita? La seconda generazione, oggi sui 45 anni, che li hanno amato con la seconda ondata, quella dei CD? L'una e l'altra generazione oggi controllano il potere politico, economico, culturale e mediatico: da qui una sostanziale egemonia culturale che trae origine nella nostra memoria sentimentale e che fa sì che anche i quotidiani italiani più importanti siano particolarmente attenti a quanto accade intorno al *Beatles Concept*, se così vogliamo chiamare il mix di storia, leggenda, mito che li riguarda.

I Beatles nel *marketing* contemporaneo

Come detto, nel tempo la proposta dei Beatles, originariamente in equilibrio tra tradizione e innovazione, è rientrata nell'alveo della prima. I valori che caratterizzano la *brand identity* dei Beatles hanno perso la loro carica di conflittualità iniziale e si sono trasformati in valori condivisi dal grande pubblico. Da qui la forte attenzione ai Beatles del *marketing*[13].

Il caso più evidente è l'utilizzo di canzoni dei Beatles come *jingle* negli spot commerciali, sia nell'utilizzo della loro musica come sottofondo, sia riprendendo immagini che richiamano il gruppo, impresse nell'immaginario collettivo, un collegamento non sempre diretto ed identificabile, quasi subliminale: uno per tutti, le *zebra crossing* di Abbey Road che nel 2010 sono state dichiarate patrimonio culturale dell'umanità e ormai meta obbligatoria per i turisti londinesi.

Un ulteriore interrogativo che si sono posti i pubblicitari è stato se la "marca" Beatles sia riuscita a compiere un passo in più, divenendo un cosiddetto "*a*", concetto questo introdotto dall'amministratore delegato dell'agenzia di

11 Al riguardo, cfr. F. Cutri, *Dischi, ciocche e irruzioni, Il pazzo mondo dei collezionisti*, in "Il Corriere della Sera", 16 gennaio 2008, pag. 42.

12 Così si interrogava in occasione della rimasterizzazione del catalogo beatlesiano Escher Ronald, *The Beatles:Klarheit fuer die Ewigkeit*, in „Salzburger Nachrichten", 8 settembre 2009, pag. 7.

13 Per una disamina più ampia ed approfondita di questi temi si rimanda a Chiara Cacucci, Tesi di Laurea magistrale in Comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità, *50 anni dopo: l'attualità del brand "THE BEATLES"*, Università di Trieste, a.a. 2011/12.

pubblicità Saatchi & Saatchi, Kevin Roberts[14]: il punto di svolta di questa teoria è l'attenzione al fattore emozionale. Gli esseri umani sono guidati più dalle emozioni, che portano alle azioni, che dalla ragione, che porta invece a trarre conclusioni: secondo Roberts i comportamenti di acquisto sono dovuti a fattori più emozionali che realmente razionali[15].

Per questa ragione, nella definizione del concetto fondante della marca non si può non tenere in considerazione un nuovo criterio, visto in chiave emozionale: l'amore.

"*All You Need Is Love*" cantavano i Beatles, ed è solamente generando sentimenti positivi qualificabili come passione che si riesce a conquistare definitivamente la fedeltà dell'acquirente, che si sente legato così tanto alla marca da desiderarla al di là della valutazione oggettiva delle qualità del prodotto. Tra marca e cliente si stabilisce una relazione (d'amore appunto) estremamente forte e irrazionale, permettendo quindi di creare un *lovemark*.

Roberts identifica come obiettivo il raggiungimento dello status di *lovemark* e sul sito internet www.lovemarks.com ha dato vita ad una *community* nella quale gli iscritti hanno facoltà di proporre e votare *lovemarks*, dal quale voto si può capire il grado di apprezzamento di un determinato marchio. In questo referendum i Beatles sono al primo posto in campo musicale e al ventiduesimo posto in quello generale, subito dopo IKEA e Starbucks e prima di Adidas e Superman.

L'esperienza del *marketing* dei giorni nostri mostra come una delle tendenze più in voga sia fare riferimento a concetti o categorie che richiamano il passato. In questa ottica si può dire che l'intervallo di anni più sfruttato per finalità di *marketing* sembra essere quello degli anni '60. La generazione delle persone che vivevano in quegli anni la loro prima giovinezza oggi ha una capacità di spesa tutto sommato buona. Ne consegue che un prodotto che faccia riferimento agli anni '60 può raggiungere ed emozionare una fetta della popolazione rilevante, abbiente, predisposta all'acquisto.

Qui è poi opportuno riprendere la distinzione tra due modalità di fare riferimento al passato nel *marketing*: il "*marketing* nostalgia" e il "*marketing retro*", di cui si è già fatto breve accenno.

Il primo ricerca una forma più semplice di legame con esperienze dei decenni trascorsi: esse vengono riproposte così come sono, in modo tale da attirare l'attenzione e gratificare la generazione che ha vissuto tali esperienze, il cui ricordo richiama emozioni tipiche della propria gioventù. Per fare un esempio, la riedizione di *compilation* quali le varie *collection* dei Beatles.

Con il *marketing retro* invece si colgono i valori di un'esperienza positiva legata a un periodo passato e li si rivitalizzano in un prodotto (o marchio) destinato a un pubblico più vasto di quello originario: molte pubblicità associano oggi musica e immagine dei Beatles ai più svariati prodotti.

A fare da ponte ideale tra questi due tipi di operazioni di *marketing* legate ai Beatles, si può segnalare uno spot del 2010 della Citroën DS3, dove si vede John Lennon che dice «Quando una cosa è fatta, è fatta. Perché questa nostalgia? Intendo dire per gli anni '60 e '70. Vedete, guardarsi indietro per cogliere ispirazioni copiando il passato... questo non è rock'n'roll. Fate qualcosa di vostro. Cominciate qualcosa di nuovo. Vivete ora le vostre vite!» (traduzione C. Cacucci).

Siamo così al superamento del *marketing* nostalgia da parte del *marketing retro*: un giovane Beatle predica il "superamento" degli anni '60, quasi che il suo messaggio possa astrarsi dall'epoca e dal contesto culturale che lo hanno generato, diventando un punto di riferimento universale per tutte le generazioni. Ricordate? Nel 1966 John Lennon diede scandalo interrogandosi pubblicamente se sarebbe scomparso prima il rock'n'roll o la religione...

L'uso della musica nello spot pubblicitario

La televisione è ancora il medium più efficace per fare pubblicità, ogni giorno i tele-

14 Al riguardo cfr. K. Roberts, *Lovemarks. The future beyond brands*, United Kingdom, powerHouse Books, 2004 e il sito internet www.lovemarks.com .

15 Citando Maurice Levy, Roberts afferma che "*Consumers who make decisions based purely on facts represent a very small minority of the world's population*".

spettatori sono bombardati da una miriade di spot pubblicitari. Ma cos'è uno spot? E quando appare in tv?

«Lo spot pubblicitario è un film in formato ridotto che in pochi secondi (max 30), deve comunicare la forza di un prodotto o di un servizio. Può essere un singolo telecomunicato, trasmesso tra due programmi o nel corso di un programma non correlato con esso. Deve essere coinvolgente e rimanere impresso nella memoria di chi lo guarda il più a lungo possibile. In definitiva uno spot pubblicitario deve suscitare emozioni e per ottenere questo serve creatività e passione.»

Lo spot appare in tv nel 1941[16], prodotto e trasmesso negli Stati Uniti dal primo canale televisivo commerciale del mondo, la WNBT, un comunicato di 10 secondi, del costo di 9 dollari, che reclamizzava un orologio Bulova. Dieci anni dopo, nel 1952, il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti Eisenhower per primo propose 40 spot elettorali, con cui apparve sui teleschermi USA rispondendo alle domande di un giornalista sulla sua visione politica.

Cinque anni dopo, il 3 febbraio 1957, in Italia appare sui teleschermi RAI, canale unico in bianco e nero, "Carosello", programma che contribuì a cambiare la televisione, la pubblicità, i costumi...

Oltre cinquant'anni dopo, le agenzie pubblicitarie con gli spot puntano ancora a *persuadere* il telespettatore e qui entra in gioco la psicologia: molte scuole di psicologia si sono infatti interessate alla pubblicità, analizzando i meccanismi di persuasione e definendo vari modelli di interpretazione.

La persuasione è stata considerata come "lo strumento più specifico e più diretto con cui di solito si cerca di far cambiare gli atteggiamenti, le idee, i comportamenti e le conoscenze delle persone."[17] È essenziale comprendere appieno i meccanismi dei processi persuasivi per riuscire a pianificare campagne pubblicitarie in funzione del target, del tipo di stimolazione da inserire, della frequenza e della durata degli spot, dell'oggetto da reclamizzare, dell'articolazione del messaggio, ecc. In questo contesto è emerso che di fronte a una comunicazione persuasiva, capace di contraddire convincimenti importanti, tendiamo a improvvisare delle contro argomentazioni. Per ovviarvi, alcuni ricercatori hanno una proposta molto semplice: "Se non avete nulla da dire, cantatelo!", la distrazione così fornita può evitare obiezioni se non accentuare l'efficacia del messaggio.

La musica nella pubblicità ha un nome ben preciso ed è comunemente definita con il termine *jingle*: «termine utilizzato nella terminologia pubblicitaria per indicare una canzone o il motivo musicale, già noto o inedito, che accompagna la pubblicità di un prodotto alla radio o televisione. Il *Jingle* può servire da sottofondo o essere l'elemento caratterizzante di una campagna.»[18].

Spesso una canzoncina che piace può renderci felici e quindi indurci ad avere pensieri positivi su un prodotto[19], può creare emozioni che portano a gradire il prodotto promosso.

In particolare, il *jingle* deve avere come caratteristiche:

- una melodia breve e accattivante, facile da ricordare, ma allo stesso avvincente e non banale;
- una sonorità vicina ai gusti musicali del pubblico che si vuole raggiungere;
- un andamento musicale adeguato all'immagine che si vuole dare al prodotto.

In questi anni molti pubblicitari hanno fatto spesso usato la musica dei Beatles per i loro *jingle*.

I diritti d'immagine e d'autore dei Beatles

Come già detto, all'inizio la gestione dell'immagine dei Beatles non era la prima preoccu-

16 C. G.Saba, *Lo sguardo che insegue*, Milano, 2006, cap. III, pag.169.

17 M. Panzini, *Pubblicità televisiva in Italia. Lo sfondo come trasmettitore di ideologie*, Trieste, 2005. Parte Seconda, cap.7, pag.94.

18 F. Lupetti, G. Manfredini, *Nuovo dizionario illustrato della pubblicità e comunicazione*, Milano, 2001, pag.362.

19 A. Pratkanis, E. Aronson, *L'età della propaganda. Usi ed abusi della persuasione*, Bologna, 1996. Cap. 5, pag. 247.

pazione del manager, impegnato più che altro a farli "sfondare". Più tardi, nell'era Apple Corps, la gestione dell'immagine del gruppo, che ormai aveva chiuso con i tour ed aveva un modo diverso di rapportarsi con i fans, cominciò ad esercitare un controllo ferreo sulla gestione della loro immagine e sulla concessione delle licenze di *merchandising*. Fu in particolare "Yellow Submarine", il cartone animato psichedelico e multicolore che diede una nuova spinta alla ricerca e produzione di *merchandising*, completamente nuovo rispetto al passato.

Più tardi, scioltosi il gruppo, emerse la richiesta di prodotti legati al logo, all'immagine dei quattro, alla mela Apple, ad altre immagini iconiche del gruppo, più o meno rielaborate graficamente, quali ad esempio le quattro sagome che attraversano le strisce pedonali di Abbey Road.

Oggi la Apple gestisce centinaia di licenze in ogni parte del mondo, una realtà poco nota e difficilmente ricostruibile anche da parte del più accanito collezionista: accendini e carte da gioco, vassoi e bicchieri, quaderni ed agende, spille e magneti, portamonete e borse, portacubetti da ghiaccio e portachiavi, francobolli e *mouse pad*.

È un fatto comprovabile, inoltre, che il codice musicale dei Beatles è spesso capace di trasmigrare nell'estetica dei cultori del genere classico, ed è uno dei pochi che resiste al logorio della ripetitività senza limiti, come sanno bene i massmediologi che ne corteggiano i brani quali *riff* pubblicitari o sigle televisive. Questa sorte tocca alle linee melodiche che la gente sente parte del patrimonio culturale, come l'inno nazionale, la filastrocca del girotondo, il canto di buon compleanno, gli accordi di base del sentire musicale, il cui sviluppo armonico non viene esposto alla verifica del gusto: esso è ormai eterno.

Il mito dei Beatles, oggi come ieri quando erano ancora attivi sulla piazza musicale, rende così facile la promozione di un prodotto, non solo di un disco. I rapporti simbiotici tra i diversi usi della musica e dell'immagine dei Beatles da parte del sistema mediatico e commerciale ben esemplificano il meccanismo: i Beatles possono incrementare in qualche modo tutte le vendite, visto che i media li reclamizzano a tutto campo, le radio e tv commerciali trasmettono i loro promo, le riviste riprendono il fenomeno e ci ragionano sopra con tanto di fotografie e firme illustri, i Fans Club si mettono in movimento, le fanzine circolano per posta e via web, dove i *social network* interagiscono a livello mondiale. E le vendite crescono. Non a caso il più diffuso luogo comune del business discografico era ed è ancora: c'è bisogno di un nuovo complesso come i Beatles! La caccia ad accaparrarsi l'uso delle loro canzoni per gli spot promozionali radiotelevisivi deporrebbe a favore del fatto che anche nel campo dell'*advertising* i Beatles siano un pezzo da novanta.

È risaputo che i Beatles non controllano i diritti del loro catalogo musicale: all'inizio li affidarono a Dick James ed alla sua Nortern Songs ltd, nella quale si ritrovarono con una quota di minoranza; nel 1969, preoccupato per l'arrivo di Allan Klein, Dick vendette la sua quota parte alla Atv Music di Lew Grade, bypassando le offerte della EMI e quelle, tardive, degli stessi Beatles. Fu poi Michael Jackson, su consiglio dello stesso McCartney, a capire il valore del business e ad acquistare il catalogo nel 1985 per 47,5 milioni di dollari, offrendo più di McCartney e poi, dieci anni dopo, mettendosi in società con la Sony. Oggi il catalogo dei Beatles è probabilmente la parte più appetitosa delle dispute testamentarie degli eredi della pop star.

Il 2 gennaio 2008 la Sony/Atv Music ha messo sul mercato 259 canzoni Lennon&McCartney, concedendo ai pubblicitari di utilizzare musiche e testi per le loro campagne. Ora anche Yoko Ono è concorde, interessata a rendere accessibile la musica di John ad una nuova generazione.

La Sony/Atv Music Publishing ha tenuto a precisare che ogni contratto di licenza d'uso verrà prioritariamente autorizzato dai Beatles, "c'è una sorta di obbligazione morale"[20], forse preoccupata di possibili reazioni da parte del Beatles People, che non si sono fatte attendere, anche perché già la prima licenza d'uso ha fatto gridare allo scandalo. In poche ore, infatti,

20 A. Shervin, *Why all you need is cash for a fab advert*, in "The Times", 3 gennaio 2008, pag. 27.

la Procter & Gamble si è aggiudicata i diritti di "*All You Ned is Love*" per i suoi pannolini Luv e la polemica è infuriata sul web e sulla carta stampata: sacrilego l'accostare l'inno della "Summer of love" e del pacifismo a dei volgari pannolini: "*All you need is Luvs*"! D'altronde, si difendono i responsabili dell'operazione, il prodotto e la canzone erano ideali per programmi del mattino, quando giovani madri guardano la televisione: le canzoni ormai classiche agganciano il consumatore e suscitano emozioni verso un prodotto o una marca.

La marcia dei pubblicitari non si è fermata certo qui: la Budweiser si è impadronita di "*All together now*", come l'italiana Tim, "*Hello, goodbye*" è stata accoppiata ad un cibo per cani, la Allianz assicurazioni ha preso "*Here comes the sun*", Hugo Boss promuove i suoi profumi *con "Drive my car*", "*Hey, Jude*" ha pure capitolato di fronte alle *avances* di Budweiser.

D'altronde, senza altrettanto clamore, la Lyric Culture aveva ottenuto il diritto all'uso delle parole di "*Revolution*", "*Let it be*" ed altre canzoni come marchi per borse di pelle, jeans e T-shirts.

Anche Hollywood è in fermento, le *majors* sono pronte a versare milioni di dollari per poter usare nelle proprie colonne sonore le canzoni originali dei Beatles, non già cover di artisti come nei recenti "*I am Sam*" ed "*Across the universe*".

Sempre nuovi artisti vengono autorizzati ad incidere proprie versioni dei pezzi beatlesiani, anche in chiave rap, purché non ne derivi un messaggio negativo per l'immagine della band, altrimenti l'autorizzazione verrà negata.

Su un altro versante, diciamo così sociale, la NASA aveva usato "*Across the universe*" per mandare la voce dell'umanità verso una costellazione lontana qualcosa come cinquecento anni luce, e più banalmente per promuoversi gratuitamente nella ricerca di fondi per i propri piani di sviluppo. Un vero affare, se pensiamo che la Microsoft ha pagato a suo tempo ai Rolling Stones 5 milioni di sterline per l'uso di "Start me up".

«Le canzoni dei Beatles? Vera manna per i pubblicitari perché sarà la musica della band inglese a fare la parte del leone in quegli spot occultando la mancanza di idee (afferma Gavino Sanna). Il repertorio dei Beatles verrà saccheggiato ma sarà una sconfitta per la comunicazione commerciale. In pubblicità non dovrebbe essere la musica a fare da traino al prodotto eppure è quello che sta accadendo. "Ma farebbe uno spot con i Beatles?" Solo per scopi sociali e pubblicità progresso. Penso a canzoni come "*Imagine*" o "*When I'm 64*"»[21].

La musica dei Beatles dai videoclip musicali agli spot commerciali

È, indubbiamente, con Elvis Presley che nasce il rock video e qualche autore ritiene che le sue prime apparizioni televisive possano considerarsi come i primi videoclip promozionali mandati in onda in tv. E per certi versi le sue prime *performance* sul piccolo schermo avevano la medesima funzione di un promo-clip odierno, perché davano la possibilità a milioni di persone in contemporanea di vedere il divo, conoscerne *sound*, *look* e carattere [22].

Con Elvis la musica diventa musica da vedere e immagine che si proietta sulle copertine dei dischi, nelle foto e nei concerti, elementi extramusicali che fanno da traino promozionale per vendere dischi, per catturare nuovi fan.

Ma poi Elvis passa il testimone ai Beatles, pionieri della nuova frontiera video, con i rock musical "*Help!*" e "*A Hard Day's Night*" ed i primi video clip in senso stretto.

È a fine 1965 che i Beatles decisero di produrre dei propri video promozionali da diffondere alle televisioni in alternativa alla loro partecipazione fisica, ormai sempre più difficile da garantire a livello mondiale. Il 23 novembre registrarono i loro primi video: "*We can work it out*", "*Day tripper*", "*Help!*", "*Ticket to ride*" ed "*I feel fine*"; altri furono registrati il 19 e 20 maggio 1966: "*Paperback writer*" e "*Rain*", questi ultimi anche in versione a colori. Mentre nel 1967 furono realizzati i video di "*A Day in the life*" (19 e 20 gennaio), di "*Strawberry fields forever*" (30 e 31 gennaio), di "*Penny Lane*" (5 e 7 febbraio), "*Hello goodbye*" (10 novembre).

21 R. Riz., Beatles, le canzoni diventano spot, in "Il Corriere della Sera", 4 gennaio 2008, pag. 29.

22 Sul tema cfr. L. Berton, *Videoclip*, Milano, 2007.

A ben vedere ci sono due altre videoclip beatlesiane: "*Our World*", la prima trasmissione in mondovisione del 25 giugno 1967, che i Beatles usarono per lanciare il loro nuovo singolo, appositamente scritto e registrato per la televisione, "*All you need is love*". Spesso questa *performance* viene mostrata sugli schermi dei canali musicali tematici proprio perché, anche se non concepita come un videoclip, lo è comunque a tutti gli effetti. I Beatles sono negli studi della BBC insieme ad uno stuolo di amici, fra cui Eric Clapton, Keith Moon, Mick Jagger e Keith Richards, con cui cantano il nuovo pezzo composto da Lennon, "*All you need is love*".

Tutt'intorno le scenografie inneggiano all'amore universale, con palloni e cartelloni con la scritta *LOVE IS ALL YOU NEED* in tutte le lingue. Il successo del nuovo singolo fu inevitabile, se non altro perché a seguire quella *performance* ci furono 350 milioni di telespettatori sparsi in tutto il mondo. "*All you need is love*" balzò così al top della Billboard Chart nel giro di pochi giorni.

La seconda, il concerto sul tetto della Apple, il 30 gennaio 1969, ultima esibizione "pubblica" del gruppo, una performance improvvisata tra il divertimento del team beatlesiano e lo stupore dei passanti, conclusa da un intervento di alcuni poliziotti inglesi e dalla celebre epigrafe di John: "Speriamo di aver superato l'audizione!".

I Beatles furono dunque autentici pionieri nel creare, produrre ed immettere sul mercato i primi videoclip della storia del rock, precorrendo di circa vent'anni la nascita di MTV, come sottolinea George Harrison nella videoserie *The Beatles Anthology* (1995).

Come già per Elvis, anche per i Beatles il debutto televisivo, al London Palladium, una volta costruita l'immagine giusta, funzionò da videoclip, in quanto funzionò da lancio su scala nazionale.

E lo stesso avvenne negli Usa quattro mesi dopo con l'Ed Sullivan Show, che servì da lancio con successiva penetrazione a vasto raggio nel mercato discografico.

Sin dall'inizio i Beatles furono restii a lasciarsi usare per promuovere prodotti altrui: gli *advertising* per i jeans Lybro, quattro modelli uno per ciascun Beatle, per gli strumenti musicali che usavano, spesso prodotti su misura per loro, le foto promozionali con la Coca Cola, contratto peraltro di cui non si trova traccia alcuna, i viaggi gratuiti Londra-Parigi con la compagnia britannica BEA.

Ciononostante, su Youtube si trova traccia di uno spot commerciale realizzato in occasione del loro primo viaggio negli USA, in cui i quattro giovanotti, accaniti fumatori, promuovono una marca di sigarette a bordo del treno che da New York li sta portando a Washington. Anche di questo spot nulla di più si sa.

A distanza di quasi cinquant'anni, ovviamente la produzione di videoclip è ridotta all'osso, in occasione di ristampe e rimasterizzazioni dei loro album; mentre ben più consistente è la presenza dei Beatles: meglio, della loro musica in spot commerciali, una presenza che dapprima saltuaria e perlopiù "pirata", da cinque anni a questa parte è invece diventata ufficiale, quantomeno nell'utilizzo di cover delle loro canzoni.

Oggi è frequente l'utilizzo di canzoni dei Beatles a fini commerciali, in particolare quelle targate Lennon&McCartney, da quando, nel gennaio 2008, la Sony/ATV autorizzò l'utilizzo delle 259 canzoni composte dai due Beatles negli spot televisivi a condizione che i brani vengano eseguiti da altri musicisti. Il catalogo di George Harrison, invece, è gestito direttamente dalla moglie Olivia e dal figlio Dani, quello di Ringo è sostanzialmente ininfluente ai fini commerciali.

All'indomani dell'annuncio il quotidiano britannico "The Times" ha dedicato un ampio articolo dal titolo "I Beatles in vendita"[23], suggerendo delle previsioni su possibili canzoni che potrebbero essere usate in futuro e a che prodotti potrebbero essere associati: così ha previsto che "*Don't Let Me Down*" possa accompagnare i reggiseni Wonderbra, che i navigatori satellitari Tom Tom si prendano "*Long And Winding Road*". E ha ironizzato sul possibile interesse dei politici: Putin potrebbe suggerire al suo partito di appropriarsi di "*Back In The Ussr*".

23 Per semplicità si può consultare la sintesi italiana cfr. sito internet: http://www.corriere.it/cronache/08_gennaio_03/beatles_musica_spot_09779d56-ba07-11dc-9ac8-0003ba99c667.shtml

Ma quali sarebbero i brani più indicati per la pubblicità? Il "Times" si è divertito a fare un elenco semiserio delle accoppiate possibili e se "*Help!*" sarebbe perfetta per una campagna della Northern Rock (la banca coinvolta in un tracollo finanziario), "*Day Tripper*" farebbe volare gli Eurostar (mai puntuali nemmeno in Inghilterra) e "*Drive My Car*" si sposerebbe bene con Avis, mentre "*From Me To You*" sarebbe l'ideale per la Royal Mail. Anche se la scelta più azzeccata, secondo il "Times", finirebbe per essere "*Let It Be*", riferita alla Corte d'Appello britannica.

Tra le altre possibili combinazioni il Times ha elencato ancora "*Drive my car*" per la pubblicità della Volvo; "*Do you want to know a secret?*" per la campagna di reclutamento Sismi (Servizio Informazione Sicurezza Militare); "*Every little things*" per le nanotecnologie; "*Eight days a week*" per i precari italiani; "*Getting Better*" per gli antidolorifici; "*Happiness is a warm gun*" per le armi Beretta; "*Here there and everywhere*" per il comune di Napoli per la raccolta differenziata; "*I need you*" per la polizia di stato; "*Magical mystery tour*" per i viaggi last minute; "*Two of us*" per sconti per gemelli; "*Here comes the sun*" per i centri d'abbronzatura; "*Strawbbery fields forever*" per gli yogurt; "*Yesterday*" e "*Your mother should know*" per la pillola del giorno dopo.

Ma perché mai un pubblicitario dovrebbe essere spinto ad utilizzare una canzone dei Beatles?

Molto semplicemente, perché utilizzando in un *commercial* una canzone dei Beatles, o facendo un breve riferimento a qualcosa che "gli appartiene", il successo sembra essere assicurato.

L'utilizzo delle canzoni beatlesiane negli spot televisivi può in larga misura essere ricondotto a due periodi, quello precedente e quello successivo alla messa in commercio del catalogo da parte dei titolari dei diritti d'autore, la Sony/ATV, nel gennaio 2008.

Mentre dopo quella data la gestione della musica beatlesiana è rigidamente codificata, prima del 2008 tale gestione non fu sempre cristallina ed ha dato adito a diverse controversie legali[24].

Humour inglese a parte, il primo caso documentato di uso commerciale di una canzone dei Beatles risale al 1985, quando la Lincoln Mercury, della Ford Company Motor, utilizzò una versione di *Help!* per sponsorizzare una loro auto. La Ford pagò allora 100.000 dollari per i diritti del brano, ovviamente non nella versione originale; la canzone venne riproposta da un altro gruppo dal sound simile a quello dei *Fab Four*, con l'assistenza di George Martin, il produttore originario dei Beatles.

Esistono invece in rete tracce labili di due casi di utilizzo di quella che forse è la canzone beatlesiana più famosa, certamente quella che più di ogni altra è stata reincisa da altri interpreti, oltre tremila: "*Yesterday*". Di uno non si sa praticamente nulla, se non che sarebbe stato realizzato negli Stati Uniti per un'azienda di arredamenti, del secondo si sa che la Kodak voleva utilizzare la versione originale in uno spot commerciale per le sue pellicole fotografiche.

Come disse il regista Forrester «la canzone ideale era "*Yesterday*", ma non era possibile usarla visto che i diritti non erano concessi neanche al cinema, figuriamoci per uno spot. Allora abbiamo fatto una cover in cui la voce di McCartney fu sostituita da una superlativa corista nera venuta appositamente in questi studi di Londra. Pochi minuti di registrazione ed era fatta. Per il quartetto di archi ci pensò Lucio Fabbri che ha suonato in momenti diversi la viola, il violino e il violoncello, registrazioni che poi abbiamo unito»[25]. Nulla di più è dato sapere.

In Italia solo alcuni appassionati beatlesiani della prima ora ricordano un Carosello della The Ati che pubblicizzava il proprio prodotto che garantiva "la forza dei nervi distesi"[26] con nel sottofondo il *refrain* cantilena di "*Hey, Jude*": che sia stato il 1969?

In questo contesto non può non ricordarsi la realizzazione di un commercial del 1987

24 La ricerca *on line* e l'analisi degli spot beatlesiani qui proposta è stata oggetto di un proficuo confronto nell'ambito della redazione della tesi di laurea triennale in Comunicazione e pubblicità *Spot by spot, step by step: origine ed evoluzione del fenomeno persuasivo televisivo. Il caso "Beatles"*, di Fabian Glavina, Università degli studi di Trieste, a.a. 2011/12, , alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti

25 Cfr. sito internet: http://www.stpauls.it/gio/1239gi/inviatospeciale-2.html

26 Cfr. sito internet: http://www.fab4fans.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=5056

della Nike, chiamato *Revolution,* per sponsorizzare le nuove scarpe Nike Air, con testimonial sportivi del calibro di Michael Jordan e John McEnroe. In quel caso i pubblicitari della Nike decisero che il jingle doveva essere beatlesiano, per la precisione la versione originale di *Revolution* dal *White Album* del 1968, scelta per ovvi motivi legati al nome e al testo della canzone, *Revolution*, nome che la Nike voleva attribuire al prodotto sponsorizzato inteso come simbolo di rivoluzione nel correre. Lo spot passò in televisione nel marzo 1987, immediatamente la Sony/ATV fece causa all'azienda americana e la diatriba per i diritti dell'uso della canzone originale nello spot si concluse a luglio, con la Nike costretta a pagare 500.000 dollari per i diritti sull'uso della canzone per un anno[27] . In effetti, come si seppe poi, era stata Yoko Ono, erede di Lennon ed azionista della Apple, che aveva dato il suo beneplacito all'operazione, in quanto: "il commercial stava facendo in modo che la musica di John fosse accessibile ad una nuova generazione"[28]. Ma i diritti non erano suoi!

Un'altra canzone dei *Fab Four* fu utilizzata dalla Philips, azienda americana di elettronica, nel *Getting Better* dall'album *Sgt.Pepper*, scritta da Lennone&McCartney e rifatta per l'occasione dai "Gomez", anch'essi originari di Liverpool.[29]. La campagna USA costò quasi 100 milioni di dollari e solo per poter utilizzare il pezzo in questione la Philips ne sborsò quasi uno. Lo spot (del 1998) promuoveva uno stereo portatile e il collegamento tra lo stereo e le parole "*getting better*" era palese, legato alla qualità sempre migliore dei prodotti della Philips.

Nel 2000 la compagnia canadese Nortel network Comunication, produttrice di hardware, software e servizi per le tlc e le imprese, produsse uno spot utilizzando "*Come together*", dall'album *Abbey Road*: un anziano uomo d'affari in riunione usa alcune parole che rimandano al testo della canzone e pian piano tutti coloro che ascoltano il discorso, sia nella sala riunioni che alla televisione, ci prendono gusto e cominciano a cantare tutti assieme "*Come together*".

Un caso diverso è quello del 2002, quando il primo figlio di Lennon, Julian, propose "*When I'm sixty four*", dall'album *Sgt. Pepper,* in uno spot televisivo. Così facendo Julian infranse il patto beatlesiano di non vendere le canzoni a fini commerciali ma ebbe il consenso del titolare dei diritti, cioè Michael Jackson, e così fece una cover della canzone per uno spot televisivo della Allstate, una delle più grandi aziende USA di previdenza privata. Lo spot mostra dapprima una giovane coppia che si bacia, poi ne fa vedere la crescita nel tempo: il matrimonio, la nascita dei figli, i figli che crescono, fino a quando i due giovani innamorati si ritrovano sessantaquattrenni: nessun timore, fatevi una polizza previdenza Allstate "e siete in buone mani!" recita lo slogan.

Il fatto che nel 2008 la Sony/ATV abbia disciplinato l'utilizzo commerciale delle musiche di Lennone&McCartney non significa che le polemiche non siano mancate, magari per altri motivi.

Quello stesso anno, come detto, fu concesso l'uso di "*All you need is love*", la canzone simbolo dell'estate dell'Amore del '67, della controcultura e delle marce contro la guerra in Vietnam: solo che questa canzone venne utilizzata per la campagna "*All you need is Luvs*" della Procter and Gamble, per sponsorizzare i pannolini per bambini Luvs! I creativi hanno giocato sull'assonanza tra il suono delle parole *love* e *luvs*: tutto ciò di cui hai bisogno è Luvs, mentre un bimbo salta su un orsacchiotto di pezza indossando il pannolino che offre massima protezione contro le perdite di pipì. In rete esplosero le critiche dei *fans* dei Beatles, offesi per avere visto una delle canzoni simbolo dei *Fab Four*, inno all'amore e al pacifismo, svenduta e svilita per un pugno di dollari.

D'altronde, la Sony/ATV per concedere l'uso delle canzoni non ha bisogno del consenso dei superstiti dei Beatles o dei suoi eredi, ed ha la possibilità di accettare tutte le offerte che le arrivano, anche se l'amministratore delegato della compagnia cercò di metterci una pezza: "Il messaggio e la canzone erano perfette per

27 Cfr. sito internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Revolution_(song)

28 Cfr. sito internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Revolution_(song)

29 Cfr. sito internet:// http://www.rockol.it/news-6699/I-Gomez-cantano-i-Beatles-in-uno-spot-miliardario-della-Philips

la tv del mattino, perché a quell'ora le mamme guardano la televisione. E poi vogliamo avvicinare il pubblico più giovane alle canzoni dei Beatles"[30].

Incidentalmente, la canzone "*All you need is love*" fu usata anche in altre occasioni, ad esempio sigla della trasmissione televisiva italiana "Stranamore", andata in onda dal 1994 al 1997; e molti anni fa fu usata per una pubblicità cartacea della LAV (Lega Anti Vivisezione): la pagina presentava una foto di due scimpanzé che si abbracciavano e lo slogan era "*All you need is LAV*"[31].

Sempre nel 2008 un'altra azienda acquisì i diritti per l'utilizzo di altre due canzoni dei Beatles, "*Let it Be*" e "*Revolution*" la marca di t-shirt "Lyric Culture" acquisì in particolare i diritti a stampare alcuni versi della due canzoni in questione sulle magliette, borse e quant'altro.

Sempre nel 2008 la compagnia telefonica TIM utilizzò per sponsorizzare il nuovo Tim Alice Mobile una cover della canzone "*All together now*", da *Yellow submarine*, cantata da dei bambini, probabilmente una scelta giusta per una pubblicità che puntava al dinamismo della connessione internet wireless. Il protagonista dello spot è il cliente, che viene messo al centro di un mondo senza confini -tutti insieme ora, per l'appunto- in cui condividere emozioni è sempre più facile: proprio come fare una telefonata. La campagna ebbe gran successo e si allungò sino all'anno seguente.

All together now è stata poi fatta cantare a dei bambini anche dalla Fiat per utilizzarla dal settembre 2012 nello spot della Fiat 500 L. Protagonista dello spot è un bambino, che dal sedile posteriore della nuova 500L si diverte ad allargare tutto ciò che vede al di là del vetro. Per farlo gli basta un semplice gesto delle dita, che ricorda la lettera "L", proprio come si fa con un *touchscreen*..

Sempre in Italia la Allianz nel 2009 propose uno spot con sottofondo musicale "*Here comes the sun*", canzone scritta da George Harrison nel 1969 per l'album *Abbey Road*. Lo spot mostra un personaggio animato, che rappresenta la Allianz, che si affianca ai protagonisti del *cartoon* nei momenti importanti e problematici della loro vita, offrendo soluzioni assicurative e finanziarie per i loro bisogni, rappresentate idealmente dal Sole che porta in mano: "*Here comes the sun*", appunto, ecco il sole che arriva dopo un brutto periodo e tutto torna alla normalità.

Nel 2009 la Hugo Boss scelse per lo spot della nuova fragranza femminile Boss Orange l'attrice Sienna Miller, il duo Hot Rats e la canzone "*Drive my car*", *da Rubber soul*, quest'ultima scelta per i testi "che catturano perfettamente il *concept* dello spot", come spiegò il *marketing director*.

Incidentalmente, la canzone "*Drive my car*", reinterpretata da un altro artista, è stata anche usata per lo spot promozionale del programma di motori "Top Gear", in onda sul canale digitale Real Time.

Anche l'azienda americana specializzata nella vendita di elettrodomestici ed elettronica "HHGREGG" nel 2012 ha utilizzato "*Help!*"[32]: l'obiettivo era quello di evidenziare il ruolo del personale di vendita della catena e l'enfasi sul servizio dato al cliente veniva reso con il logo aziendale rosso e bianco circondato dalle parole *We Know You Need Somebody* e *Help* al centro. Lo spot di 30 secondi mostra infatti persone alle prese con una lavatrice bloccata a metà ciclo, un frigorifero rotto ripieno di cibo deperibile, un televisore spentosi durante la partita, scene accompagnate dai ritmati ritornelli di "*Help!*".

Last but not least, la Apple Computers nel 2010, dopo l'accordo con la Apple, in occasione della pubblicazione in formato digitale della discografia dei Beatles su iTunes, ha dedicato una pubblicità ai quattro, in cui mostra in sequenza le copertine della discografia dei *Fab Four*, per promuovere appunto l'entrata dei Beatles nella piattaforma digitale musicale della Apple. Sulle note di una loro celebre canzone, *Magical Mystery Tour*, primo brano dell'omonimo album del 1968, vengono mostrate in rapida sequenza le copertine di tutti gli album di Lennon, McCartney, Harrison e Starr.

30 Cfr. sito internet: http://www.corriere.it/cronache/08_gennaio_03/beatles_musica_spot_09779d56-ba07-11dc-9ac8-0003ba99c667.shtml

31 Cfr. sito internet: http://www.fab4fans.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=4677

32 Cfr. sito internet:// http://en.wikipedia.org/wiki/Help!_(song)

Ancora una volta, dunque, i Beatles promuovono se stessi. E, probabilmente, non finisce qui!

Bibliografia

A. Adato, R. Sullivan, *On and On*, in "Life Reunion Special", 11 dicembre 1995

E. Ambrosi, V. Ambrosi, *B come Beatles*, Trieste, 2011

L. Berton, *Videoclip*, Milano, 2007

C. Cacucci, Tesi di Laurea magistrale in Comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità, *50 anni dopo: l'attualità del brand "THE BEATLES"*, Università degli Studi di Trieste, a.a. 2011/12

R. Canziani, *Comunicare spettacolo*, Milano, 2005

Diez Georg, *Beatles contro Rolling Stones*, Feltrinelli, Milano 2001.

R. D. Driver, *The Beatles image: mass marketing 1960s british and american music and culture, or being a short thesis on the dubious package of the Beatles*, Graduate Faculty of Texas Tech University, Maggio, 2007

S. Frith, *Sociologia del rock*, Milano, 1982

F. Glavina, Tesi di laurea triennale in Comunicazione e pubblicità, *Spot by spot, step by step: origine ed evoluzione del fenomeno persuasivo televisivo. Il caso Beatles*, Università degli Studi di Trieste, a.a. 2011/12,

F. Lupetti, G. Manfredini, *Nuovo dizionario illustrato della pubblicità e comunicazione*, Milano, 2001

M. Nesurini, *Good Morning Mr. Brand*, Milano, 2007

M. Panzini, *Pubblicità televisiva in Italia. Lo sfondo come trasmettitore di ideologie*, Trieste, 2005

S. Pettinato, *Nel nome dei Beatles*, Milano, 1997

G. Polipo, *La mente estetica*, Francavilla al Mare (Chieti), 2009

A. Pratkanis, E, Aronson, *L'età della propaganda. Usi ed abusi della persuasione*, traduzione di G. Arganese, Bologna,2003

K Roberts, *Lovemarks. The Future Beyond Brands. Expanded edition*, Brooklyn,2006.

C. G. Saba. *Lo sguardo che insegue. Strumenti per l'analisi delle forme pubblicitarie (spot, trailer, videoclip)*, Milano, 2006

Emerografia

S. Bencinelli, *I Beatles? Sono come il sesso o il cibo*, in "Il Messaggero", 7 agosto 2003

F. Cutri, *Dischi, ciocche e irruzioni, Il pazzo mondo dei collezionisti*, in "Il Corriere della Sera", 16 gennaio 2008

R. Escher, *The Beatles: Klarheit fuer die Ewigkeit*, in "Salzburger Nachrichten", 8 settembre 2009

R. Riz, *Beatles, le canzoni diventano spot*, in "Il Corriere della Sera", 4 gennaio 2008

B Severgnini, *Padri e figli insieme, la forza del pop*, in "Il Corriere della Sera", 14 luglio 2009

A. Shervin, *Why all you need is cash for a fab advert*, in "The Times", 3 gennaio 2008

Sitografia

www.youtube.com

www.fab4fans.com

www.corriere.it

www.it.wikipedia.org

www.mondocarosello.com

www.en.wikipedia.org

www.lovemarks.com

www.ehow.com

www.rockol.it

www.stpauls.it

Eugenio Ambrosi, docente a contratto di comunicazione pubblica e comunicazione politica presso l'Università degli Studi di Trieste.

La rivoluzione dell'informazione dagli esordi ai giorni nostri. Il quarto potere cibernetico svelato.

Intorno a U. Lisiero, *Newspaper revolution – L'informazione online al tempo dei social network*, Bologna, 2013

Giulia Livia

Abstract

La storia del giornalismo e tutta la sua evoluzione nel mondo cybernetico non sono mai stati così semplici e veloci da capire .Umberto Lisiero con il suo saggio Newspaper revolution L'informazione online al tempo dei social network regala ad ogni tipo di lettore una conoscenza a tutto tondo sulla figura del giornalista e della testata online. Il Libro si rivela un utile supporto per conoscere come l'informazione su carta stampata, i giornali si sono approcciati al web, in un'epoca sempre più segnata dalla velocità di ricezione e dai Social Media. Si parte dalla cronistoria del fenomeno sin dalle origini spiegando come i giornali cartacei hanno cominciato ad evolversi e ricrearsi in Rete. In conclusione un'acuta riflessione sul futuro che porterà questa evoluzione della comunicazione.

Parole chiave

Informazione; Comunicazione; Giornalismo; Giornalista; Giornali online; Social media; Quarto potere.

L'autore Umberto Lisiero esplica con il suo saggio un'ottima e completa conoscenza sulla storia dell'informazione, dagli esordi cartacei a quelli cybernetici attuali. Il libro è introdotto dalla prefazione del fondatore e direttore del sito "affaritaliani.it", AngeloPerrino, che descrive, in maniera razionalmente critica, l'evoluzione dell'informazione e l'aiuto che dona questo volume. Affermando che mediante questo testo sia possibile notare e soprattutto non dimenticare da dove tutto è partito e dove il futuro potrà portarci. Il libro risulta essere di facile comprensione a tutte le tipologie di lettore. In quanto redatto con una piacevole scrittura che rende i suoi contenuti scorrevoli. Nei vari paragrafi esso è infatti capace di rispondere alle necessità dei professionisti dell'informazione, giornalisti, docenti come a quelle degli studenti universitari o semplicemente di quei lettori che desiderino approfondire la storia e comprendere appieno la comunicazione che avviene tramite il Web. La teoria si accorda con la pratica e chiunque dopo la consultazione di questo volume potrà essere in grado di delineare i tratti delle differenti tipologie di comunicazione nella piattaforma di Internet e chiarire le caratteristiche essenziali della Rete. E' possibile dividere il libro in cinque parti essenziali. Lisiero esordisce con un'introduzione sulle nuove tecnologie della comunicazione e successivamente racconta e inquadra la breve ma intensa storia del giornalismo online. Tutto ha inizio alla metà degli anni '90 negli U.S.A. per poi arrivare con qualche anno di ritardo anche in Italia. Spiega e svela come questo fenomeno digitale appare e si concretizza in merito a una serie di condizioni ed eventi che ne determinano l'avvento e la riuscita. Molto dettagliato in questo primo capitolo il paragrafo interamente dedi-

cato all'Italia. Dopo essere stati introdotti in maniera completa con la presentazione storica, il volume informa a riguardo delle nuove figure professionali legate a questa disciplina giornalistica: dagli editori e redattori digitali ai giornalisti free lance. Vengono sintetizzati i cambiamenti di questi ruoli, le loro peculiarità e la loro esistenza dinamica, sempre in evoluzione. Si passa poi ad un capitolo più tecnico che impartisce nozioni sugli strumenti usati per caratterizzare e strutturare un giornale online. Raccontando di come il World Wide Web abbia cambiato in maniera permanente il modo di memorizzare, organizzare, scrivere e ricevere informazioni. Inizia così a descrivere al lettore l'utilizzo di ogni strumento fondamentale per formare le basi di una pagina di informazioni Web. Dal linguaggio HTML ai FEED RSS, dai social network come il noto Facebook passando per Reddit, tutti i media vanno oramai ad integrarsi e fare parte della vasta famiglia della comunicazione di massa. Il capitolo successivo è basato sulla struttura e le caratteristiche del giornale online. Lisiero dona a questo paragrafo un'eccellente documentazione nella quale racconta del mondo di Internet, composto da ipertesti, nuove frontiere di comunicazione con l'utente tramite la multimedialità e soprattutto di comunicazione commerciale con l'utilizzo di nuove forme di pubblicità.

Aspetti che l'utente medio dotato di una connessione osserva ogni giorno senza comprenderne l'importanza e la complessità. La parte finale del libro si dedica al ragionamento quasi filosofico a riguardo del ruolo del lavoro del giornalista introdotto nel mondo virtuale e del modo in cui questa figura professionale si stia sempre più modificando in merito all'arrivo del giornalismo partecipativo per tramite la presenza attiva dei lettori con lo scambio diretto di notizie e idee. Quest' ultimo capitolo instaura nel lettore un vero e proprio stimolo per riflettere. Parlando in chiave futuristica, vengono analizzate le possibili evoluzioni del giornalismo, il cosiddetto "Quarto Potere", nella sua nuova e potente forma, quella online. In conclusione il libro di Lisiero si rivela una lettura interessante e leggera, nonostante l'uso di termini tecnici e cronologia dettagliata. Viene offerta una panoramica documentata, ricca di tutti quegli aspetti che riserva il futuro per chi ha deciso di intraprendere la carriera di giornalista odi comunicatore ma, anche se così non fosse, la conoscenza di questi argomenti è raccomandabile a tutti. E' fondamentale essere al corrente di ciò che ci circonda e questo libro ci rende tutti un po' più consapevoli di quello che viviamo ogni giorno connessi alla rete.

Giulia Livia, laureata presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Trieste ove attualmente è iscritta alla laurea specialistica. E' stata redatrice presso Radioincorso ed è specializzata nell'organizzazione di eventi sociali. Attualmente collabora con la web Tv "ImpattoVisivo" in cui dirige la rubrica musicale GIU-Box.

Alla ricerca dell'anarchismo tra modernità e classicità.
Intorno ad un recente libro di Giampietro Berti

Marco Cossutta

Abstract

A partire dal recente volume di G. Berti, Libertà senza rivoluzione. L'anarchismo fra la sconfitta del comunismo e la vittoria del capitalismo, *viene analizzato il possibile rapporto dell'anarchismo, quale moto di pensiero anti-dogmatico, con il pensare filosofico, in modo da individuare una stretta correlazione fra di due approcci critici alla realtà. L'anarchismo viene nettamente distinto dalla prospettiva liberale e, più in generale, dal pensiero politico e giuridico moderno, del quale lo stesso costituisce la più radicale alternativa ricollegandosi in ciò alla prospettiva politica socratico-aristotelica.*

Parole chiave

Anarchismo;
Anarchismo come teoresi;
Diritto e anarchismo;
Giampietro Berti;
Liberalismo;
Libertà ed uguaglianza;
Prospettiva politico-giuridica moderna;
Rivoluzione.

a Mirko Roberti

Sommario

1. Il superamento dell'anarchismo militante
1.1 Una premessa; 1.2 La valenza universale dell'anarchismo; 1.3 Anarchismo e filosofia.

2. L'anarchismo e la prospettiva politica moderna
2.1 Un figlio della modernità? 2.2 Sulla modernità politico-giuridica; 2.3 La negazione della politica come controllo sociale (spunti dal pensiero classico); 2.4 Libertà e politica nella modernità: il male necessario; 2.5 Su ideologia e totalitarismi; 2.6 Il diritto naturale della forza.

3. Il ripensamento dell'anarchismo
3.1 Alla ricerca della libertà fra anarchismo e liberalismo; 3.2 Libertà quale "pura decisione"? L'intreccio fra libertà ed uguaglianza; 3.3 La Rivoluzione e la libertà; 3.4 Comunismo e modernità: intreccio o iato? 3.5 Un'equazione un po' troppo spinta; 3.6 Il capitalismo ed il liberalismo e la loro pretesa a-valutatività.

4. Per un pensare anarchico
4.1 Ancora su anarchismo e modernità (potere vs. autorità); 4.2 L'anarchismo fra teoria e teoresi. Sull'emancipazione fra libertà ed uguaglianza; 4.3 Anarchismo e politica. La negazione della modernità; 4.4 Su un'antropologia in chiave moderna. Il rifiuto anarchico della sregolatezza; 4.5 Relativismo culturale e giustificazione dialettica. Conclusioni.

Il presente contributo, che non può, se non altro per la mole, ricondursi ad una mera recensione del testo in oggetto, ha l'ambizione di collocarsi all'interno di un dibattito che si va sviluppando intorno alla prospettiva politica e giuridica libertaria ed anarchica, di cui il recente seminario di studî su *Diritto e politica nel pensiero libertario classico* promosso presso l'Università degli Studî "Magna Graecia" di Catanzaro è testimonianza[1].

1 Il seminario, svoltosi il 21 febbraio di quest'anno e organizzato, all'interno del Dottorato di Ricerca in Teoria del diritto e Ordine Giuridico Europeo, dal coordinatore dello stesso, il professore Massimo La Torre, e dal professore Alberto Scerbo, ha visto la partecipazione, oltre ai due promotori, dei professori Pietro Adamo, Daniela Andreatta, Giampietro Berti, Carlo De Maria, Enrico Ferri e del sottoscritto.

1. Il superamento dell'anarchismo militante

1.1 Una premessa

A distanza di quasi tre lustri dalla pubblicazione del monumentale lavoro su *Il pensiero anarchico dal Settecento al Novecento*, apparso nel 1998 ed a tutt'ora uno dei più esaustivi studi a livello internazionale sul pensiero anarchico[2], Giampietro Berti offre al lettore un'ulteriore e corposa monografia in argomento: *Libertà senza rivoluzione. L'anarchismo fra la sconfitta del comunismo e la vittoria del capitalismo*[3].

Come lo stesso autore si premura di specificare nella *Premessa*, lo studio, nel riconoscere "il declino irreversibile del movimento anarchico [, ...] affronta il problema che l'anarchismo si trova a sostenere oggi dopo la fine della prospettiva rivoluzionaria connessa – in qualche modo – alla possibilità di un rovesciamento radicale dell'esistente dovuta alla spinta obiettiva dell'anticapitalismo socialista e proletario. [...] *L'anarchismo oggi rappresenta soltanto se stesso*"[4]. Per Berti, infatti, l'anarchismo *classico*, oggetto della monografia del 1998, "ha esaurito il compito di orientare in senso positivo il presente", ovvero "l'anarchismo passa dal suo essere stato *nella* storia, ma *contro* la storia, al suo essere semplicemente *fuori* dalla storia"[5].

Lo sforzo teoretico dell'autore è, quindi, quello di tentare di "distinguere le valenze universali dell'anarchismo dalla specifica concretezza conferitagli dalla storia del movimento anarchico, vale a dire la specificità relativa al periodo che ha visto l'organica compenetrazione fra l'anarchismo, il pensiero anarchico e il movimento anarchico, compenetrazione riassumibile, appunto, nel mito della rivoluzione"[6].

La questione così proposta pare riservarsi alla sola attenzione di un pubblico limitato, ovvero interessato ad una diversa riproposizione "scientifico-concettuale" dell'anarchismo, tanto da supporre che il volume venga editato con il principale scopo di suscitare una riflessione, se non un *dibattito*, all'interno della cerchia dell'anarchismo. In realtà i temi qui trattati (dal significato della libertà, alla natura dell'attività politica, dalla modernità, alle sue critiche, dall'essenza del liberalismo a quella del comunismo, dal sorgere del capitalismo al suo incondizionato affermarsi, oltre, ovviamente, al problema dell'anarchismo) sono tali e così compiutamente analizzati da tramutare quello che (forse) nelle intenzioni del suo autore si limitava ad essere un momento di stimolo alla riflessione all'interno d'una ristretta cerchia (gli *anarchisti*) in un vero e proprio studio di filosofia politica; più specificatamente, in un'analisi della prospettiva politica moderna, all'interno della quale, a detta dell'autore, si collocherebbe l'anarchismo.

Infatti, il lavoro si articola, per cosi dire, in quattro sessioni: la prima ed introduttiva dedicata al rapporto fra libertà e rivoluzione, la seconda e la terza rispettivamente sul comunismo e sul capitalismo ed infine la sezione finale incentrata sul problema dell'anarchismo. Come già a prima vista si può notare, lo spettro d'osservazione è estremamente vario e l'itinerario seguito appare ampio e più che interessante.

Anche in considerazione di alcuni oramai lontani *lavoretti* sul pensiero anarchico, si è ritenuto d'interesse seguirlo quasi a voler ricercare, nella lettura e nel commento a Berti, un po' d'aria di gioventù.

2 G. Berti, *Il pensiero anarchico dal Settecento al Novecento*, Manduria-Bari-Roma, 1998. Fra i principali scritti in materia pubblicati dallo storico contemporaneista, si richiamano *Errico Malatesta e il movimento anarchico italiano e internazionale. 1872-1932*, Milano, 2003; *Un'idea esagerata di libertà. Introduzione al pensiero anarchico*, Milano, 1994; *Francesco Saverio Merlino. Dall'anarchismo socialista al socialismo liberale (1859-1930)*, Milano, 1993. Berti ha altresì curato la pubblicazione di raccolte di scritti di Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta e Berneri.

3 G. Berti, *Libertà senza rivoluzione. L'anarchismo fra la sconfitta del comunismo e la vittoria del capitalismo*, Manduria-Bari-Roma, 2012.

4 *Ibidem*, pp. 5-6.

5 *Ibidem*, pp. 6-7.

6 *Ibidem*, p. 6. Per l'autore, "l'anarchia raffigura la società anarchica, l'anarchismo mostra il diversificato insieme – pratico e teorico – tendente all'anarchia, il pensiero anarchico è l'espressione teoretica dell'anarchismo, il movimento anarchico si realizza nel manifestarsi stesso di questo tendere, così come esso si è espresso storicamente a partire dalla seconda metà del diciannovesimo secolo", *ibidem*, p. 263. Per una più organica ed esaustiva riflessione in argomento cfr. *Id.*, *Il pensiero anarchico dal Settecento al Novecento*, cit., pp. 11-48.

1.2 La valenza universale dell'anarchismo

Come sopra indicato, il problema posto da Berti è relativo all'individuazione delle *valenze universali dell'anarchismo*, più che al di là delle contingenze storiche, proprio avuto riguardo a queste; nel senso, ovviamente, che sono le attuali contingenze storiche in cui l'anarchismo versa, che impongono prepotentemente, al fine di non osservarne il totale annichilirsi quale movimento di pensiero, un suo completo ripensamento[7].

Per l'autore, "tre sono state le fasi della storia dell'anarchismo. La prima va dalla sua nascita alla prima guerra mondiale, la seconda si situa nel periodo dei totalitarismi, la terza coincide con gli ultimi sessant'anni. Nella prima fase l'anarchismo si muove entro il mondo operaio e socialista, nella seconda – soprattutto a seguito della contrapposizione mortale con il movimento comunista (Russia e Spagna) – subisce un forte ridimensionamento politico, nella terza, infine, perde via via quasi tutti gli originari caratteri popolari [. ...] L'insieme complessivo di queste fasi ha progressivamente ridotto il suo radicamento sociale, e dunque il suo spazio politico"[8].

Ciò non di meno, "l'anarchismo «tiene» nella misura in cui è spogliato dei suoi caratteri storici e sociali", pertanto, al fine di conservare vitale l'anarchismo questo va (ri)condotto a "divenire coscienza critica della modernità"[9]. In questo senso, "l'anarchismo deve passare dalla scienza sociale alla filosofica della politica, spostando completamente l'attenzione dalle *spiegazioni* dei fenomeni dell'essere alle *motivazioni* del dover-voler essere. [...] Va dunque completamente abbandonata quella concezione che intende l'anarchismo come espressione di una qualche verità sociale, la quale, però, ovviamente, risulta priva di ogni valenza ideale"[10].

All'intero di quest'ottica, che di fatto pare stornare l'anarchismo dal mondo delle ideologie, fondate sulla non problematicità dei propri assiomi, per spingerlo verso quello della critica radicale di ogni dogma, quindi verso la *filosofia*, quale incondizionato amore per il sapere, che non si ferma di fronte a nessuna previa assunzione e tutto domanda, "l'anarchismo deve abbandonare ogni filosofia di fine della storia; deve smettere di pensare in senso poietico; deve uscire dal mito ed entrare nella realtà, deve eliminare il principio stesso di speranza. [...] Ciò implica la dissoluzione di ogni misticismo, fonte di infinte demagogie miopi e irresponsabili. L'utopia è l'orizzonte teorico-concettuale che ha drogato il pensiero anarchico"[11].

Posta la questione in tali termini la stessa appare senza dubbio accattivante. Riassumendo: riconoscere, anche a seguito di sostanziali modificazioni occorse in ambito storico-sociale, un sostanziale dissolvimento del movimento anarchico, quasi ridotto a *tradizione vivente* da salvaguardare da parte degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie in estinzione; recuperare la radice *critica* dell'anarchismo depurata dai riferimenti alla tradizione militante dello stesso, in modo tale da rilanciarlo nella realtà sociale quale approccio *filosofico*, quindi irriducibilmente critico della stessa, appare un sensato tentativo non solo di rivitalizzare l'anarchismo, ma anche e soprattutto di riconoscere nello stesso – come avremo modo d'osservare – l'*unico* momento di reale critica e, quindi, di alternativa non ideologicamente precostituita alla attuale realtà sociale.

In questo senso, mi pare di poter condividere l'intento di Berti di legare l'anarchismo alla filosofia, e, pertanto, di porre l'attenzione

7 Berti con notevole sarcasmo descrive (e deride) la vicenda relativa al tentativo da parte del Ufficio della Cultura del Cantone di Berna di inserire l'anarchismo bernese fra le *tradizioni viventi* protette dall'Unesco in forza della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Cfr. *Libertà senza rivoluzione*, cit., pp. 242-243.

8 *Ibidem*, pp. 237-238.

9 *Ibidem*, pp. 241-242. "Gli anarchici devono abbandonare ogni idea precostituita di società, sia essa comunista, socialista, mutualista, individualista, solidarista, comunitarista, priva di proprietà privata, monetarista, non monetarista, mercantile, non mercantile, e così via. Devono insomma, in quanto portatori di un modello universale fondato sulla libertà, soltanto sulla libertà, abbandonare ogni particolarità storica e ogni concretezza determinata", *ibidem*, pp. 343-344. In argomento cfr. anche *ibidem*, p. 291.

10 *Ibidem*, p. 346.

11 *Ibidem*, p. 262.

non tanto (o non esclusivamente) sul pensiero anarchico così come *classicamente* si è determinato, quanto sulla tensione verso un *pensare anarchico* certamente tutto da esperire. Un pensare anarchico che possa costituirsi quale radicale critica dell'esistente, quindi sia autenticamente dialettico, ovvero possa ricercare *vera* (non *assoluta*, ma verosimile) conoscenza attraverso l'inesauribile dire e contraddire.

1.3 Anarchismo e filosofia

Quanto ora affermato necessita di alcune delucidazioni al fine di delineare i contorni del legame, forse insolito, tra anarchismo e dialettica – il che potrebbe portare a formulare la domanda sul come la dialettica possa dirsi anarchica, e sul come l'anarchismo non possa che dirsi dialettico.

Per intanto va riconosciuto come l'anarchismo, termine derivato dal sostantivo anarchia, ritrovi nel prefisso an- (ovvero nell'*alfa* privativo) il baricentro su cui equilibrarsi. Se l'anarchia è una situazione ove il comando risulta assente, l'anarchismo è la tensione verso una realtà (sociale) in cui il comando e, in senso più generale, ogni potere viene bandito. Quindi, l'anarchismo si connota etimologicamente per essere opposizione irriducibile al potere.

L'anarchismo, in quanto opposizione al potere, non può costituirsi esso stesso quale potere; può, ad esempio, volere la libertà e l'uguaglianza, ma non può, pena il contraddirsi, imporre libertà ed uguaglianza. L'anarchismo non può imporsi all'esistente, non può dominarlo in funzione della realizzazione della libertà e dell'uguaglianza. L'anarchismo risulta *condannato* ad essere una perenne critica dell'esistente senza però poter mai imporsi all'esistente; è pertanto rappresentabile come una volontà che non potrai mai farsi concreta, in quanto il suo concretizzarsi implicherebbe il suo farsi potere (di trasformazione) sulla e della realtà.

Se l'anarchismo si facesse potere sulla realtà, perderebbe la sua connotazione, l'*alfa* privativo che lo determina, e nel contempo si dissolverebbe in una contraddizione.

L'anarchismo non può ridursi ad un insieme più o meno coerente di giudizi di valore, che non può far valere nella realtà. Quindi, non solo, per dirla con il positivismo logico, in un insieme di proposizioni prive di senso, ma anche impossibili da concretamente fondarsi (nel senso di imporsi – come del resto tutte le proposizioni contenenti giudizi di valore) nella realtà sociale alla quale sono destinate.

La questione è ben presente all'interno del pensiero anarchico ed è questione, che se non convenientemente risolta, risulta esiziale allo stesso (ed al movimento politico che ad esso si ispira).

L'anarchismo è pertanto proteso ad una perenne critica dell'esistente in nome della libertà e dell'uguaglianza, ma questa critica, nel momento in cui è accompagnata dal suo essere costitutivamente opposto al potere, ne determina una inevitabile caducità dal punto di vista operativo[12].

Di converso, lo stesso suo essere costretto costitutivamente alla critica, se dal punto di vista operativo risulta penalizzante, non potendo l'anarchismo in alcun modo forzare la realtà con la sua propositività, da un punto di vista teoretico esalta la sua componente *filosofica*, in quanto la critica costituisce la base indispensabile per ogni autentica e genuina ricerca di un sapere non operativo e, quindi, *an*-ipotetico. Su questo terreno anarchismo e filosofia ritrovano uno stretto collegamento.

In quanto interamente ricompreso nella critica, l'anarchismo non può che costituirsi nella realtà sociale in cui è collocato che come *un tutto domandare* sulla stessa, in quanto domanda inarrestabile l'anarchismo è dunque proteso verso la problematicizzazione dell'intero esistere, non fermandosi di fronte a nessuna pretesa, dato che nega ogni potere, e senza porre alcuna pretesa, ché in quanto negazione di ogni potere non può porre; l'anarchismo, quindi, si colloca, sotto questo particolare – ma costitutivo – aspetto, nel campo della ricerca di un sapere *an*-ipotetico. Si lega pertanto, sino a confondersi – se depurato dal

12 Cfr. G. Berti, *Il pensiero anarchico dal Settecento al Novecento*, cit., p. 399 ove si sottolinea come "gli anarchici non possono guidare la rivoluzione perché il loro compito specifico è quello di criticare chi guida, cioè restare in una posizione subalterna".

suo essere anche movimento politico – con la filosofia, ove la stessa venga riconosciuta come la autentica ricerca di un sapere *an*-ipotetico.

In questo senso, l'anarchismo, palesandosi come inesauribile ricerca, è filosofia. Infatti, a ben vedere, una ricerca *an*-ipotetica non potrà che essere *an*-archica nel senso qui detto, perché non potrà rimanere costretta dal potere indiscutibile di assunzioni a-problematiche (ipotesi), né potrà essa stessa rappresentarsi, pena l'entrare in contraddizione, attraverso conclusioni non problematiche.

Se questa sua caratteristica, come già evidenziato, fa sì che l'anarchismo rimanga in bilico fra l'essere nella realtà, che dialetticamente critica, e l'essere contro la realtà, alla quale oppone il suo ideale di assoluta libertà ed uguaglianza, e lo rende strutturalmente non operativo, dato che l'anarchismo non si costituisce in funzione dell'operare sulla realtà, ovvero del forgiare la stessa rispetto alle idealità che gli sono proprie, per altro la stessa caratteristica fa sì che esso possa venire annoverato tra le basi di ogni autentica ricerca di sapere.

In questo senso, l'anarchismo non è *teoria*, è anzi negazione della teoria; si costituisce, al contrario, come *teoresi*. Nel suo essere teoresi sta tutta l'immortale vitalità dell'anarchismo, ma questa stessa caratteristica lo rende anche operativamente caduco, tanto che, se nell'irresistibile forza promanante dal suo filosofico *tutto domandare* va ricercata la causa dell'impossibilità (logica) di una sua *sconfitta*, è la stessa causa a determinare l'impossibilità pratica di una sua *vittoria*, ovvero di un suo (af)fermarsi nella realtà in quanto perenne esperire.

L'anarchismo, in quanto irrefrenabile tensione all'assoluta libertà, si oppone ad ogni dogmatismo ed ad ogni determinismo, dato che entrambi, dogmatismo e determinismo, sono momenti di limitazione della libertà di ricerca. Da questo punto di vista, l'anarchismo è puro esperire critico, è inesauribile ricerca – quindi, ancora una volta, è filosofia.

Non va in questa sede sottaciuta, sia pur per inciso, l'origine etimologica del termine /critico/, a cui l'anarchismo viene indissolubilmente legato. Se, come si evince da qualsiasi Dizionario monolingue, l'aggettivo critico, che permette la qualificazione dell'anarchismo quale *pensiero critico* per eccellenza, ritrova la propria origine nel greco κρίνω, forma verbale che designa l'atto del distinguere e del giudicare, e che appare anche a fondamento del termine /crisi/, allora la tensione dell'anarchismo, quale pensiero critico, sarà genuinamente dialettica[13], volta cioè ad indagare (distinguere nel)la realtà ed a giudicare la risultante della sua ricerca, non avuto riguardo ad un preconcetto assunto (se ciò fosse, l'anarchismo sarebbe teoria), ma, ancora una volta, in funzione della possibilità di critica, riconoscendo in ciò ed assecondando la perenne crisi che accompagna il vivere umano e che mai potrà ritrovare una risposta definitiva, che chiuda la libertà di ricerca, ovvero il *sempre tutto domandare*.

13 Non va in proposito scordato come la base di ogni incedere dialettico sia il distinguo; infatti già nel *Politico* ci viene rammentato come "bisognerebbe [...] appena ci si accorge della partecipazione fra loro di molte realtà, non cessare di esaminarle prima di aver colto in questa partecipazione tutte le differenze, quante esse siano che si fondino sulle specie, e d'altra parte, quando vengano ravvisate in una molteplicità le svariatissime dissomiglianze ivi presenti, non dovrebbe essere possibile distogliersene sconcertati prima di aver raccolto, nella determinazione dell'essere corrispondente a un genere dato, tutto ciò che è congenere, racchiudendolo in una sola somiglianza", 285 a-b (citiamo della trad. it. di Attilio Zandro in Platone, *Opere complete*, vol. II, Roma-Bari, 1987, p. 295). Viene rilevato in proposito, come Platone descrive al dialettica, "alla quale nel corso della storia del pensiero è stato attribuito un significato prevalentemente soggettivo, nel senso dell'abilità nel disputare o della tensione nel contendere, ma che alla sua radice ha un valore oggettivo, poiché non consiste nel saper combinare dei puri concetti, ma nel riconoscere quelle combinazioni reali delle specie di cui è costituito il mondo. E non è per caso che questa definizione della dialettica viene ripresa proprio nel *Politico*, poiché solo in termini dialettici è possibile intendere il rapporto tra comune e diverso, costitutivo di ogni comunità umana, quale unità di pluralità di soggetti; non per nulla la causa, anche prossima, della sclerosi di una comunità sta nella pretesa dei suoi componenti d'avere tutto in comune per il fatto d'avere in comune qualcosa o, reciprocamente, di essere del tutto diversi l'uno dall'altro per il fatto d'essere in qualcosa diversi. Solo in termini dialettici è possibile concepire il governo della comunità politica, quella cioè nella quale chi governa non è padrone e chi obbedisce non è schiavo", così F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, Milano, 1983, pp. 44-45.

2. L'anarchismo e la prospettiva politica moderna

2.1 Un figlio della modernità?

Se l'idea di un anarchismo quale coscienza critica della modernità accomuna gli intenti di Berti a quelli di chi scrive, ciò non di meno – e proprio a partire dalla lettura del rapporto fra anarchismo e filosofia – si apre una forte, forse insanabile, divergenza di vedute.

Una differenza sostanziale all'apparente convergenza degli intenti, che può venire qui semplificata riconoscendo come Berti ritenga l'anarchismo il momento di massima espansione-espressione della modernità.

Infatti, per l'autore, "la struttura concettuale che accomuna, divide e problematizza il pensiero anarchico si dà innanzitutto rispetto al lascito illuministico, rivendicato in sostanza da tutti gli autori"; più oltre leggiamo: "si può dire che l'anarchismo è figlio dell'illuminismo e della reazione romantica che ne è succeduta; *è figlio, dunque, di un'espressione fondamentale della storia umana: la modernità*. Il che significa dire che l'anarchismo è l'espressione critica più radicale della modernità, e che, pertanto, non si può pensare l'anarchismo senza modernità, come non si può pensare la modernità senza la sua espressione critica più radicale: l'anarchismo"[14]. Sembra, in definitiva, che Berti ritenga che sia proprio la modernità (*rectius*, la prospettiva politica moderna) l'*humus* vitale dell'anarchismo, tanto da ritenere, avuto riguardo alla sua attuale crisi, assolutamente necessario un suo critico ritorno al luogo d'origine: per l'appunto, la modernità.

In proposito Berti sottolinea come "il vero problema dell'anarchismo contemporaneo è rappresentato dal suo ineludibile confronto-incontro con il liberalismo e la democrazia. [...] Va sostenuto l'incontro con il liberalismo e la democrazia partendo dalla constatazione che nella storia dell'Occidente degli ultimi tre secoli le grandi soluzioni politiche al problema della convivenza umana – dal punto di vista della possibilità storica della libertà come capacità di «civiltà» di gestione dei rapporti di forza – si sono compendiate nel liberalismo e nella democrazia"[15]. In questo senso va riconosciuto "il rapporto dell'anarchismo con la civiltà liberale, che di per sé non è quello di una diretta contiguità ideologica, né di una diretta contiguità politica, ma quello di un'oggettiva convergenza storica"[16]; pare però che, a detta di Berti, la *convergenza* con quella modernità che ha espresso il liberalismo non sia soltanto cronologica, ma anche e soprattutto di prospettiva politica, nel senso che l'anarchismo *è ricompreso* nella prospettiva politica moderna. Infatti, "l'anarchismo va ripensato come quel pensiero che può costituire realmente una delle grandi alternative politiche della modernità"[17]; *della* modernità, scrive Berti, non *alla* modernità.

Pertanto il rapporto fra l'anarchismo è la modernità non è soltanto una relazione di natura temporale, derivata dal fatto che, come lo stesso Berti evidenzia in molti suoi scritti[18], il pensiero anarchico, al di là di alcune prodromiche apparizioni nelle frange estreme della *Riforma*, si struttura sul finire del Diciottesimo secolo, e che, pertanto, si origina nel sorgere della rivoluzione industriale, dell'urbanizzazione, della proletarizzazione della masse contadine, ma anche in certo sviluppo tecnologico, da cui una certa visione del *progresso* e così via – tutti contesti che non possono che influire sullo sviluppo del pensiero anarchico – ma vi è anche una relazione teoretica fra l'anarchismo e la modernità, nel senso che l'anarchismo *è* pensiero politico *moderno*.

Questo – l'appartenenza dell'anarchismo alla modernità – pare essere un asserto bertiano indiscutibile, ma, ben al di là del determinare la ricerca di una sorte di continuità con altre forme politiche della modernità, *in primis* con il liberalismo, tale affermazione presenta, a mio parere, notevoli problematicità teoreti-

14 G. Berti, *Libertà senza rivoluzione*, cit., pp. 264 e 335. L'autore esprime gli stessi concetti anche nella sua precedente opera su *Il pensiero anarchico dal Settecento al Novecento*; vedi in particolare pp. 20-21.

15 G. Berti, *Libertà senza rivoluzione*, cit., p. 354.

16 *Ibidem*, p. 355.

17 *Ibidem*, p. 357.

18 Cfr. i già citati *Il pensiero anarchico dal Settecento al Novecento* e *Un'idea esagerata di libertà. Introduzione al pensiero anarchico*.

che, che si ripercuotono proprio sul tentativo operato da Berti di attualizzare, nel senso di rivitalizzare, l'anarchismo[19].

La prima constatazione da effettuare avuto riguardo al presunto rapporto teoretico con la modernità, è relativa al fatto che l'anarchismo, cosa del resto ben evidenziato dallo stesso Berti[20], si costituisce come critica radicale all'idea di potere politico. Orbene, la prospettiva politica moderna si costituisce e si sviluppa quale esaltazione incondizionata del potere politico, quindi in totale opposizione all'anarchismo, tanto da poter affermare che sotto questo aspetto, non affatto secondario, modernità ed anarchismo risultano antitetici e si autoescludono vicendevolmente. La tesi che si sostiene appare opposta a quella di Berti: l'anarchismo, in quanto negazione della legittimità d'ogni forma di potere politico, è la più ferma critica alla modernità politica, di converso, la modernità politica, in quanto esaltazione di ogni forma di potere politico, è anti-anarchica nella sua essenza. Non vi è alcuna comunicazione fra i due poli, ma solo reciproca ed irriducibile repulsione, nel momento in cui l'uno è esiziale all'altro.

La prospettiva politica moderna non concepisce alcuna possibilità di fondare una comunità sociale (meglio, di una comunità politica) in assenza di un potere (irresistibile) a questa sovraordinato. In questa particolare prospettiva, è il potere politico a generare la comunità, la quale, in assenza di un'entità sovrana, risulterebbe composta, come ben evidenzia Hobbes, da una moltitudine disaggregata. Già agli albori di questa prospettiva, infatti, veniva perentoriamente affermato come la comunità politica "viene chiamata «una», non perché coloro siano «uno di numero» formalmente, ossia, per qualche forma, ma bensì perché si dice che essi sono correlati ad una cosa che è una di numero, ossia al governo [*principatum*] verso il quale e per il quale sono ordinati e governati. La città o lo Stato [*civitas enim aut regnum*] non è infatti una per qualche forma naturale, come per composizione o mistione [...]. Roma, Magonza e le altre comunità sono infatti uno Stato o impero numericamente uno, solo perché ciascuna di esse è ordinata per la sua volontà ad un governo supremo [*principatum supremum*] numericamente uno"; così nel 1324 Marsilio da Padova nel suo *Defensor pacis*, I, XXVII, 11[21].

In questo senso, al di là della convergenza sugli intenti, la prospettiva nella quale Berti colloca il riconoscimento del pensiero anarchico quale pensare filosofico, appare totalmente opposta da quella da me solcata; la presupposizione bertiana sfocia in una aporia evidenziata dal non riuscire in alcun modo a differenziare l'anarchismo dal liberalismo, riconoscendo come l'anarchismo null'altro è che un liberalismo portato alle sue estreme conseguenze. Ma questo significa sopprimere lo stesso anarchismo quale movimento di pensiero autonomo.

Collocare l'anarchismo all'interno della prospettiva politica moderna è, quindi, un abbaglio dagli esiti esiziali, poiché porta a negare ogni precipuità all'anarchismo confondendolo con il liberalismo estremo.

19 La tendenza a ricondurre l'anarchismo verso l'alveo liberale appare trasparire anche all'interno dell'opera di uno dei più attenti osservatori della nostra prospettiva dal punto di vista della filosofia giuridica e politica: Rodolfo De Stefano. L'autore, infatti, nel discutere intorno al limite della libertà, quale ambito della scelta e non della volizione assoluta, rileva come "l'ideale di una sconfinata libertà di aggira in un circolo [...]. In un liberalismo puro o assoluto, quale forse di trova rappresentato solo da certe forme di anarchismo, vi sarebbe dunque un circolo", *Legge etica e legge giuridica*, Milano, 1955, p. 43. Qui emerge quell'accostamento tra liberalismo ed anarchismo, convergenti sull'idea della libertà come assenza di limiti, che Berti, come avremo modo d'osservare, proporrà al suo lettore. Tale accostamento si riscontra anche in altro e successivo scritto di De Stefano, *Il problema del potere*, Milano, 1962, ove fa menzione al "fondo di anarchica che dal cristianesimo è passato al liberalismo" (p. 170), facendo intravvedere una sorta di influenza anarchica sullo sviluppo del pensiero liberale. Si veda in ogni caso lo sviluppo completo delle sue argomentazioni, *ibidem*, pp. 163-175.

20 Per Berti, la critica dell'anarchismo "non è rivolta solo all'assetto di potere capitalista, ma al principio informatore di ogni dominio: il principio di autorità", *Libertà senza rivoluzione*, cit., p. 238.

21 Si cita dalla trad. it. curata da Cesare Vasoli, Torino, 1976. In argomento cfr. ancora F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, cit., pp. 97-106 e E. Ancona, *All'origine della sovranità. Sistema gerarchico e ordinamento giuridico nella disputa sui due poteri all'inizio del XIV secolo*, Torino, 2004, pp. 174-197, nonché *Id.*, *Introduzione bibliografica*, in E. Ancona – F. Todescan (a cura di), *Marsilio da Padova*, Padova, 2007.

Ovviamente il tutto va argomentato a partire da cosa si possa intendere con modernità politica (di cui brevemente si tratteggiano quelli che paiono esserne i caratteri precipui).

2.2 Sulla modernità politico-giuridica

Il punto di partenza per questa breve riflessione può essere offerto dalla constatazione, in vero già evidente con il richiamo a Marsilio, di come la prospettiva politica moderna si costituisce in funzione *operativa*. La realtà non si approccia per conoscerla, ma per operare sulla stessa. In questo la rappresentazione moderna dei fatti politici è fortemente debitrice dall'ideale di scienza moderna così come si costituisce lungo la prospettiva galileiana e cartesiana[22]. Questo porta il pensiero politico moderno ad accettare l'idea di rappresentazione *convenzionale* della realtà; in questo senso, la complessa realtà politica viene rappresentata all'interno di ipotesi convenzionalmente poste, che la semplificano, e attraverso lo sviluppo di teorie si tenta di operare sulla realtà stessa.

L'ideale di scienza moderna gioca un ruolo fondamentale nella determinazione della prospettiva politica moderna sul quale non possiamo in questa sede soffermarsi, ma solo riconoscere come entrambe fondino dei saperi operativi. In questo senso, la politica, lungi dal palesarsi, come nella prospettiva classica (di matrice socratico-aristotelica)[23], quale arte della mediazione volta al riconoscimento del bene comune, diviene una scienza funzionale ad operare sulla realtà sociale in vista di uno scopo prestabilito: il controllo sociale.

La politica rifugge la propensione alla medietà, al giusto mezzo, e si palesa weberianamente quale attività razionale rispetto allo scopo[24], rispetto ad uno scopo che, proprio poiché risulta slegato dalla realtà dei rapporti sociali, ma prefissato convenzionalmente, può venire perseguito soltanto attraverso la forza. Sicché, in senso lato, la politica diviene momento di razionalizzazione della forza in funzione operativa[25].

Se la politica si colloca all'interno del sapere operativo, di cui all'ideale di scienza moderna, la sua attività deve svilupparsi a partire da convenzioni a-proplematicamente assunte. In questo senso, se il suo obiettivo operativo è il controllo sociale, garantito *solo* dal potere irresistibile irradiato dal nuovo soggetto politico Stato – entità sconosciuta prima dello sviluppo di tale prospettiva[26] – la sua ipotesi di partenza, la quale non è, ed in questo in sintonia con la scienza moderna, la risultante di osservazioni empiriche piuttosto è assunta perché confacente all'obiettivo da raggiungere (ovvero la fondazione dello Stato quale unico garante del controllo sociale e, quindi, della sicurezza), è la presupposizione (a-problematica) della *natura sregolata* dell'essere umano, del protagonista della realtà sociale.

La sregolatezza è assunta in modo a-problematico a *natura delle cose*.

Sregolatezza che, in tale prospettiva, appare sia la causa, che l'effetto della *libertà* (dei moderni)[27]. L'essere umano è libero perché non

22 Questa propensione alla *geometrizzazione* dell'attività politica meglio di altri è espressa da Hobbes nella *Dedicatoria* del *De cive*, ove è possibile leggere: "se infatti la ragione delle azioni umane fosse conosciuta con la stessa certezza con cui conosciamo la ragione delle grandezze nelle figure, l'ambizione e l'avidità, la cui potenza si sostiene sulle false opinioni del volgo circa il diritto e il torto, sarebbero disarmate, e la gente umana godrebbe di una pace tanto costante, che non sembra si dovrebbe più combattere", (si cita dalla trad. it. curata da T. Magri, Roma, 1992). L'autore si rifà in modo palese al Galileo Galilei de *Il Saggiatore*.

23 Cfr. F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, cit., pp. 35 e segg.

24 Cfr. M. Weber, *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, trad. it. Firenze, 1965, pp. 68 e segg.

25 Questi itinerari, già solcati da Marsilio, vengono approfonditi e perfezionati dalle opere di Machiavelli e di Bodin.

26 L'hobbesiana *persona civitatis*, *Leviathan*, XXVI, è concezione tipicamente moderna. Cfr. in argomento, P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2007, ove riprende la sua polemica con Francesco Calasso.

27 Si veda T. Hobbes, *Leviathan*, I, 14, "per libertà si intende, secondo il più esatto significato della parola, l'assenza di impedimenti esterni, i quali possono spesso stornare una parte del potere dell'uomo dal fare ciò che egli si propone, ma non possono impedirgli completamente di usare il potere che gli rimane", si cita dalla trad. it. curata da Arrigo Pacchi, Roma-Bari, 1989; *De Cive*, I, 10 "la natura ha dato a ciascuno il diritto su ogni cosa. Ciò significa che allo stato naturale puro, ossia pri-

costretto da regole; in questo senso, l'assenza di regole è la causa della libertà. Ma l'essere umano è privo di regole poiché è libero; quindi la libertà è la causa della sregolatezza, l'assenza di regole è l'effetto di una libertà così concepita.

L'assenza di regole e, quindi, la libertà (dei moderni) rendono però l'essere umano sempre in balia della sregolatezza (e, quindi, della libertà) altrui[28]. Da qui il celeberrimo *homo homini lupus* di hobbesiana memoria, che fa sì che realmente libero sia solo colui che ha la forza per esserlo, ovvero di imporre il proprio volere senza venire da altri coartato. È evidente come in questa prospettiva la libertà si congiunge con la forza.

Noti sono gli espedienti utilizzati dalla prospettiva moderna non tanto per far uscire l'essere umano da questa disagiata condizione, quanto per fondare (giustificare) su un piano operativo la legittimità dello Stato, l'ente pubblico a cui si delega l'uso (legittimo) di ogni forza socialmente presente: il contratto (sociale), che evoca il libero accordo[29]. Liberamente gli esseri umani si sottomettono alla volontà dello Stato, che in questo modo si pone al di sopra di ogni altra realtà sociale, risultando essere sovrano in quanto *superiorem non recognoscere*. Nel sottomettersi all'ente pubblico i singoli ricevono in cambio tutela per i loro *diritti naturali*, che, ovviamente non possono venire ricondotti all'uso sregolato della libertà e variano dalla *vita* alla *proprietà*.

La *storiella* del contratto sociale, per quanto poco credibile[30], fa tuttavia emergere i tratti salienti e comuni della prospettiva politica moderna: la sovranità riposa esclusivamente sulla forza promanante dal soggetto pubblico per eccellenza, lo Stato.

Ben evidenza Hobbes, *Leviathan*, XVIII, come "l'opinione che ogni monarca riceva il potere grazie a un patto, ossia a condizione, deriva dalla mancata comprensione di questa semplice verità, che i patti, non essendo che parole e fiato, non hanno alcun'altra forza per obbligare, trattenere, costringere o proteggere qualcuno, se non quella derivata dalla spada pubblica; vale a dire, dalle mani slegate di quell'uomo – o assemblea di uomini – che detiene la sovranità e le cui azioni sono avallate da tutti, nonché eseguite con la forza di tutti in lui uniti".

In questo Hobbes riprende con chiarezza il pensiero di Jean Bodin, per il quale sovrano è "chi nulla riceve dagli altri" e "non dipende altro che dalla sua spada" (*Les six livres de la République*, I, 8) ed anticipa il Grozio del *De Jure Belli ac Pacis*, il quale osserva che si può riconoscere il soggetto del potere sovrano dal fatto che "i suoi atti non sono soggetti ad altro *ius*"[31].

ma che gli uomini si vincolassero reciprocamente con qualche patto, era lecito a chiunque fare qualunque cosa e contro chi volesse, e possedere, usare, godere di qualunque cosa egli volesse e potesse". Ma anche J. Locke, *Secondo Trattato*, 2, 4 "per bene intendere il potere politico e derivarlo dalla sua origine, si deve considerare in quale stato si trovino naturalmente tutti gli uomini, e questo è uno stato di perfetta libertà di regolare le proprie azioni e disporre dei propri possessi e delle proprie persone come si crede meglio, entro i limiti della legge di natura, senza chieder permesso o dipendere dalla volontà di nessun altro", citiamo dalla trad. it. a cura di L. Formigari, Roma, 1974.

28 Ancora Hobbes, *De Cive*, "pongo in primo luogo come principio, noto a tutti per esperienza e da tutti riconosciuto, che l'indole degli uomini è per natura tale che, se non vengono frenati dal timore di una potenza comune, diffidano e temono l'uno dell'altro".

29 Così Locke, *Secondo Trattato*, 8, 95 "poiché gli uomini sono, come s'è detto, tutti per natura liberi, eguali ed indipendenti, nessuno può essere tolto da questa condizione e assoggettato al potere politico di un altro senza il suo consenso".

30 Cfr. P. Grossi, *L'Europa del diritto*, cit., p. 100.

31 Si vedano alcuni secoli dopo le raffinate analisi kelseniane in ambito di teoria generale del diritto in tema di effettività e validità, nonché quelle in ambito di diritto internazionale in materia di governo legittimo. "Secondo la norma fondamentale di un ordinamento giuridico statale, il governo legittimo dello stato è il governo effettivo che, sulla base di una costituzione, statuisce efficaci norme generali e individuali", così nella *Reine Rechtslehre*, V, 34, f (citiamo dalla trad. it. Torino, 1975). "Nella norma fondamentale, la statuizione e l'efficacia sono considerate condizioni della validità […] . La soluzione qui prospettata è soltanto la formulazione scientificamente esatta dell'antica verità: il diritto non può esistere senza forza, però non si identifica con la forza: secondo la teoria qui esposta, esso è un certo ordinamento (o una certa organizzazione) della forza", *ibidem*, V, 34, g. Ancora Kelsen: "Il diritto internazionale positivo prescrive che si considerino certi individui come governo di uno stato quando essi sono indipendenti da altri governi dello stesso tipo e sono capaci di generare un'obbedienza continua dell'ordinamento coercitivo […] cioè quando questo ordinamento coercitivo […] è efficace nelle sue grandi linee", *ibidem*, VII, 43, d, β.

Che il *pactum* fondante la società civile privi l'uomo dello stato di natura dei suoi (presunti) diritti per concentrare ogni potere e, quindi, in questo prospettiva, anche ogni diritto nelle mani del sovrano, risulta confermato dallo stesso Locke non momento in cui rileva che "ogniqualvolta un certo numero di uomini si uniscono in un'associazione, rinunciando ciascuno al potere esecutivo delle legge di natura e devolvendolo alla comunità, ivi e ivi soltanto si dà una società civile o politica" (*Secondo Trattato*, § 89). Sicché anche in Locke si assiste ad una cessione di potere a tutto vantaggio di una anonima *comunità* (*commonwealth*), che altri non nasconde che il sovrano (o Magistrato civile che dir si voglia).

Le regole derivano pertanto dalla volontà sovrana non dai consociati, che sono per natura (convenzionale) sregolati, ma nemmeno dalla cosiddetta natura delle cose o ancor meno dalla giustizia, dato che la sovranità non si fonda sulla giustizia, bensì sulla forza irresistibile del suo comando con il quale fonda, essa stessa, la giustizia.

In proposito va rammentato come Hobbes ritiene che la legge civile "è per ogni suddito l'insieme delle norme che, oralmente, per iscritto, o con altro segno sufficiente a manifestare la volontà, lo Stato gli ha ordinato di applicare per distinguere il diritto dal torto; vale a dire ciò che è contrario alla norma da ciò che non lo è" (*Leviathan*, XXVI). All'interno di questa prospettiva, una realtà sociale priva di sovranità, ovvero non organizzata in forme statuali, è considerata un tutto disaggregato ove regna il *bellum omnium contra omnes*[32]. Per Hobbes "da questa guerra di ogni uomo contro ogni altro uomo consegue che niente può essere ingiusto. Le nozioni di diritto e torto, di giustizia e di ingiustizia non vi hanno luogo. Laddove non esiste un potere comune, non esiste legge; dove non vi è legge non vi è ingiustizia" (*Leviathan*, XIII).

Pertanto, vengono riprese le intuizioni di Marsilio, per il quale "l'autorità di fare leggi spetta soltanto a colui il quale, facendole, farà sì che le leggi siano meglio osservate o addirittura assolutamente osservate" (*Defensor pacis*, I, XII, 6); il che significa stornare nel modo più assoluto l'idea di legge da quella di giustizia. Infatti, "non tutte le vere conoscenze delle cose giuste e civilmente benefiche sono nelle leggi, ove non siano state emanate mediante un comando coattivo che ne imponga l'osservanza [...]. In vero anche delle conoscenze false delle cose giuste e benefiche diventano talvolta delle leggi, se viene emanato il comando di osservarle o vengono fatte per mezzo di un tale comando" (*Defensor pacis*, I, X, 5).

Va solo per inciso notato come in tal modo la prospettiva politica moderna si discosta da ogni tensione valutativa della legge, che non sia formale; essa infatti, opera, come ben evidenzia Grozio, in modo geometrico e *etsi Deus non daretur*, ovvero priva di ogni riferimento che non sia la spada impugnata dal sovrano. È la spada, nella prospettiva politica moderna, a determinare il giusto e l'ingiusto.

Si può affermare che in tale prospettiva il diritto e con esso l'attività politica, sia forza e null'altro. Sottolinea secoli dopo Hans Kelsen: "se il diritto, considerato del tutto positivisticamente, non è altro che un ordinamento coattivo esterno, esso sarà allora concepito soltanto come una specifica tecnica sociale: si raggiungerà lo stato sociale desiderato collegando al comportamento umano, che rappresenta l'opposto contrario di questo stato sociale, un atto coattivo come conseguenza, cioè la privazione coattiva di un bene: vita, libertà, beni economici. Evidentemente, con ciò, l'ordinamento giuridico parte dal presupposto che gli uomini, il cui comportamento è regolato dal diritto, considerino questo atto coattivo come un male che cercano di evitare"[33].

Ciò che emerge dal discorso fin qui condotto è che la regola posta dall'irresistibile potere sovrano risulta essere antitetica alla libertà quale viene concepita nella prospettiva politica moderna; infatti, regola *versus* sregolatezza. Quindi: o regola o libertà, non vi è alternativa a questo *aut-aut* caratterizzante il pensiero moderno a meno che

32 Vedi la *Prefazione* di Thomas Hobbes al *De cive* , ove si sottolinea che "la condizione degli uomini fuori dalla società civile (condizione che si può ben chiamare stato di natura), non è altro che una guerra di tutti contro tutti, e che in tale guerra tutti hanno diritto a tutte le cose".

33 *Reine Rechtslehre (1934)*, § 14, a (trad. it. a cura di Renato Treves, Torino, 1952).

non ci si incammini lungo il sentiero tracciato da Rousseau, ma come lo stesso ginevrino ci suggerisce chiaramente nell'*Émile* qui non si tratta di salvare la libertà, soltanto l'apparenza della libertà (quindi, in buona sostanza, operare una manipolazione funzionale al controllo sociale).

Gli spazi di libertà sono relegati in luoghi ove non giunge il comando sovrano: *silentium legis, libertas civium*; il che equivale ad affermare che solo nel *privato* l'essere umano può ritornare ad essere libero, ovvero sregolato. Infatti, il *pubblico* è totalmente occupato dallo Stato e l'individuo è *privato* di questo spazio (viceversa, in una prospettiva classica è proprio nello spazio pubblico che l'essere umano si esalta come essere libero).

Non appare di secondaria importanza un rilievo apparentemente etimologico e relativo al termine *territorio*, che come noto dalla lettura dei classici manuali di diritto pubblico, rappresenta uno degli elementi costitutivi dello Stato (gli altri sono, non a caso, la sovranità e la popolazione). Orbene, come ci viene con autorevolezza suggerito[34], se il lemma italiano deriva chiaramente dalla traduzione del latino *territorium* (termine utilizzato per indicare l'area che si trovava sotto la giurisdizione di un *municipium*), il termine latino pare non derivare da *terra*; se così fosse dovremmo trovarci di fronte al *terratorium* (termine in vero utilizzato in epoca medievale, ovvero prima del affermarsi della prospettiva politica moderna). Pare, invece, che il *territorium*, da cui il nostro territorio, possa derivare dal *terreo*, quindi dal *territor*, colui che spaventa o *terrorizza*. In questa ipotesi, in vero non balzana, il territorio dello Stato è quella parte del globo terracqueo (si pensi all'apparente ossimoro di *acque territoriali*) su cui si esercita il *terrore* del sovrano, ritornando all'utilizzo originario, l'area soggetta alla giurisdizione del Stato – per inciso, secondo Grozio, riconosciuto fondatore del diritto internazionale, le acque territoriali di uno Stato si estendevano sin dove giungeva il colpo di cannone sparato dalla riva).

Sicché il territorio è spazio pubblico; ove il terrore dello Stato non giunge, lì l'individuo ritorna libero.

34 Cfr. T. Baldwin, *Lo Stato territoriale*, in "Teoria politica", IX (1993), n. 1, pp. 77-100.

2.3 La negazione della politica come controllo sociale (spunti dal pensiero classico)

Da quanto emerge, la politica si costituisce all'interno di questa prospettiva, come la scienza del controllo sociale. Ne consegue che la stessa si fonda sulla dicotomia sovrano/sudditi, per la quale uno tutto può in quanto *legibus solutus*, gli altri invece tutto subiscono in quanto privati dell'essere politici. Senza scomodare Hegel, che al momento sembra meno pertinente dello Stagirita, pare di trovarsi di fronte ad un padrone ed a dei servi; in questo senso la politica, così come rappresentata nella modernità, si struttura in dispotismo.

Sicché la cifra teoretica della prospettiva politica moderna è ciò che nella prospettiva classica è qualificato come dispotismo. Per Aristotele, come noto, "ogni oggetto di proprietà è strumento per la vita e la proprietà è un insieme di strumenti: anche lo schiavo è un oggetto di proprietà animato e ogni servitore è come uno strumento che ha precedenza sugli altri strumenti" (*Politica*, I, 4, 1253 b, 30-35)[35]. Al contrario, l'attività politica "si esercita su uomini per natura liberi" (*Politica*, I, 7, 1255 b), i quali non sono rappresentabili come mezzi per raggiungere fini che non li appartengono.

Per la prospettiva classica il rapporto è politico nel momento in cui vede partecipi esseri umani liberi, ma *liberi* in quanto capaci di autodeterminarsi. La libertà, classicamente intesa, presuppone l'autonomia, la propensione all'autoregolamentazione e non, come nella prospettiva moderna, la sregolatezza. La libertà non si lega, quindi, alla potenza (*voglio ciò che posso*), ma alla necessità ed alla capacità di scelta fra l'eccesso ed il difetto; in questo senso la libertà, e con questa la politica, è *giusta misura*.

All'incontrario, *lo schiavo* è incapace di tale scelta, ma tale incapacità ha una duplice origine, sulla quale ci permettiamo di soffermarci al fine cercare di meglio specificare la prospettiva classica e di come la stessa costituisca una reale alternativa alla moderna rappresentazione dei fatti politici.

35 Si cita dalla trad. it. di R. Laurenti in Aristotele, *Opere*, vol. VIII, Roma-Bari, 1989.

Per Aristotele, come noto, "un essere che per natura non appartiene a se stesso ma a un altro, pur essendo uomo, per questo è per natura schiavo: e appartiene a un altro chi, pur essendo uomo, è oggetto di proprietà: e oggetto di proprietà è uno strumento ordinato all'azione e separato" (*Politica*, I, 4, 1254 a, 15).

Il passo qui richiamato è oggetto di notevole diatriba nel momento in cui taluni vi leggono il riconoscimento in Aristotele per un verso della schiavitù quale istituto consono alla natura delle cose, per altro la sussistenza di una categoria di uomini per natura schiavi. Senza poter addentraci in argomento, appare chiaro come certa lettura del passo in questione faccia sì che la prospettiva politica aristotelica venga indissolubilmente legata ad una realtà sociale oramai tramontata e caratterizzata dalla legittimazione di tale istituto giuridico, che ritroverebbe nel proverbiale *ipse dixit* il suo autorevole fondamento.

Pur non ritenendo necessario per il discorso qui condotto entrar nel merito, come si suol dire, della mentalità di uno stagirita del quarto Secolo avanti Cristo[36], va in ogni caso rilevato come tale lettura non appaia l'unica possibile, o meglio il passo qui richiamato vada accostato ad altri al fine, forse, di meglio comprendere il portato del pensiero aristotelico in merito alla questione qui posta.

In proposito pare utile riportare un brano tratto dall'*Etica Nicomachea*, III, 11, 1118 b, nel quale possiamo leggere: "il mangiare o il bere qualsiasi cosa sino ad esserne troppo pieni è un eccedere in quantità il bisogno naturale; il desiderio naturale infatti prescrive di riempirsi solo di quanto v'è bisogno: perciò quelli che eccedono sono detti golosi, perché riempiono la gola più del necessario: e tali sono quelli che hanno una natura degna degli schiavi"[37]. Qui è la mancanza di morigeratezza che determina l'essere schiavo del soggetto bulimico; la sua schiavitù, offerta dalla totale sudditanza alle proprie passioni, e non dal dominio di altri su di lui, è conseguente alla sua natura, per così dire, incontinente. Egli è schiavo (di se stesso) anzitutto perché non riesce a perseguire con le sue azioni il giusto mezzo fra difetto ed eccesso, ma, catturato dalle proprie passioni si abbandona al loro dominio indirizzando il suo comportamento o verso il difetto oppure, all'incontrario, verso l'eccesso. Proprio a seguito di tale debolezza, che gli impedisce un agire virtuoso, egli è schiavo per natura, perché la sua natura è debole e non può, in conseguenza a ciò, conformarsi ad un agire virtuoso.

Nel caso ora descritto si troviamo di fronte ad una schiavitù, che non è stata indotta da fattori esterni al soggetto qualificato schiavo, quali, ad esempio, l'appartenenza ad un determinato gruppo etnico o religioso oppure ad un particolare ceto sociale; egli è schiavo per sua natura, in quanto la schiavitù qui appare anzitutto asservimento alle proprie passioni[38], prima ancora che frutto del dominio di altri. In definitiva, è l'assenza di un'autonomia che tenda a perseguire l'agire virtuoso, che pone il soggetto in stato di schiavitù, ovvero in balia di forze che non può controllare, qui rappresentate sotto la forma di un agire autoreferenziale, il quale vede, per l'appunto, nell'appagamento della propria passione il proprio fine, a prescindere da ogni relazione con l'eccesso ed il difetto.

La schiavitù risulta, quindi, una condizione di soggezione che può attuarsi anche in assenza di rapporti relazionali di natura dispotica, nel momento in cui schiavo è anche (ed a ben

36 Così come non si indagherà intorno alla mentalità di quel François Marie Arquet, autore nel 1756, sotto lo pseudonimo di Voltaire, del *Saggio sui costumi o lo spirito delle nazioni*, in cui riemerge l'idea di un schiavitù per natura propria a certi abitanti del continente africano (non a caso, pare che l'illuminista abbia investito nella tratta degli schiavi), né di Thomas Jefferson, che promuovendo la *Dichiarazione* americana non per questo cessa di essere proprietario di schiavi.

37 Si cita dalla trad. it. di A. Plebe in Aristotele, *Opere*, vol. VII, Roma-Bari, 1988.

38 Esemplificativo può apparire il richiamo al dialogo platonico su *La Repubblica*, nel quale possiamo leggere: "nel medesimo individuo, entro l'anima sua, esistono due elementi in uno, l'uno migliore, l'altro peggiore; e quando l'elemento naturalmente migliore s'impone sul peggiore, allora si usa l'espressione «più forte di se stesso», ed è certo un elogio, quando invece per un cattivo sistema educativo e per qualche relazione l'elemento migliore si riduce più fiacco e viene dominato dal peso del peggiore, gli si muove questo biasimo sotto forma di rimprovero, e si chiama «più debole di se stessa» e intemperante la persona che si trova in questa condizione", IV, 431 (citiamo dalla trad. it. curata da F. Sartori in Platone, *Opere complete*, vol. VI, Roma-Bari, 1991, pp. 143-144.

vedere soprattutto) colui che, privo della capacità di ricercare una giusta misura tra eccesso e difetto, risulta, pertanto, in balia delle proprie passioni.

Appare quindi importante indagare ciò che possa intendersi con l'espressione *giusta misura*, dato che questa appare il momento discriminate fra la libertà e la schiavitù, fra l'agire politico, ove può manifestarsi il benessere e la felicità quali espressioni personali di un più generale e collettivo bene vivere, e l'agire dispotico, ove la persona risulta essere oggetto di strumentale trattamento da parte del suo padrone, che ricerca il proprio ed esclusivo utile esemplificabile in un egoistico benessere e in una individuale felicità.

Ancora nell'*Etica Nicomachea*, II, 6, 1106 a-b, possiamo leggere: "io chiamo posizione di mezzo di una cosa quella che dista egualmente da ciascuno degli estremi, ed essa è una sola e identica in tutte le cose; e chiamo posizione di mezzo rispetto a noi ciò che non eccede né fa difetto; essa però non è unica, né eguale per tutti. Ad esempio, ponendo il dieci come quantità eccessiva e il due come quantità difettiva, il sei si considera come il mezzo rispetto alla cosa: questo è infatti il mezzo secondo la proporzione numerica. La proporzione di mezzo riguardo a noi non va invece interpretata così: infatti se per qualcuno il mangiare dieci mine è troppo e il mangiarne due è poco, il maestro di ginnastica non per questo ordinerà di mangiare sei mine; infatti per chi deve ricevere questa razione, essa può essere pure molta oppure poca: per Milone infatti è poca, per un principiante di ginnastica è molta".

Dal che si evidenziano due cose: per un verso la giusta misura è insita alla natura delle cose, ovvero inerisce alle relazioni che naturalmente si sviluppano nella vita comunitaria, per altro la stessa non appare frutto di un calcolo matematico, non è cioè derivata da una deduzione logica. All'interno della prospettiva solcata, la ricerca della giusta misura è attività etica.

Come apprendiamo dalla lettura del libro secondo della *Etica Nicomachea*, l'attività etica ("essa riguarda le passioni e le azioni, ed è in esse che s'incontrano l'eccesso, il difetto e la posizione di mezzo", *Etica Nicomachea*, II, 6, 1106b, 16) è l'*arte* dell'intuizione dei rapporti umani; siamo, infatti, nell'ambito dell'attività della *polis*. È la capacità, derivante dall'esercizio pratico, di cogliere nei rapporti la giusta misura tra il difetto e l'eccesso, ma questa misura "non è unica né uguale per tutti", non essendo, come già osservato, misura matematica (*Etica Nicomachea*, II, 6, 1106a, 30-35). Difatti per Aristotele "la virtù è quindi la disposizione ad un proponimento consistente nella medietà rispetto a noi stessi, definita dalla ragione e come l'uomo saggio la determinerebbe" (*Etica Nicomachea*, II, 6, 1107a, 36).

Emerge in tal modo una intima relazione tra l'agire politico, volto al conseguimento del bene comune attraverso la ricerca della mediatà tra difetto ed eccesso, e l'agire virtuoso che appare per l'appunto la risultante della ricerca della medietà.

Nonostante la sua apparente vacuità, è la costante ricerca della giusta misura che permette, nella prospettiva aristotelica, ai rapporti umani di qualificarsi come rapporti politici e non come rapporti dispostici, nei quali l'uomo, come già sottolineato, "è oggetto di proprietà animato e ogni servitore è come uno strumento" (*Politica*, I, 4, 1253b, 31) finalizzato agli obiettivi del padrone (*Politica*, I, 3, 1253b 1-23). L'autorità padronale non è eguale all'autorità politica né può manifestarsi con le stesse modalità; "l'autorità del padrone e dell'uomo di stato non sono la stessa cosa e neppure tutte le altre forme di dominio sono uguali tra loro, come pretendono taluni: l'una si esercita su uomini per natura liberi, l'altra su schiavi: inoltre l'amministrazione della casa è comando d'uno solo mentre l'autorità dell'uomo di stato si esercita su liberi ed eguali" (*Politica*, I, 7, 1255b, 16-23).

L'inesauribile ricerca della giusta misura all'interno dei rapporti politici fa sì che gli stessi avvengano fra uomini ugualmente liberi pur nella loro diversità (rammentiamo ancora una volta che "se per qualcuno il mangiare dieci mine è troppo e il mangiarne due è poco, il maestro di ginnastica non per questo ordinerà di mangiare sei mine; infatti per chi deve ricevere questa razione, essa può essere pure molta oppure poca: per Milone infatti è poca,

per un principiante di ginnastica è molta", (*Etica Nicomachea*, II, 6, 1106a, 35 – 1106b, 5).

Per Aristotele, "la virtù dell'uomo dev'essere una disposizione da cui l'uomo divenga buono e per la quale realizzi il proprio compito" (*Etica Nicomachea*, II, 6, 1106 a, 22-25); al di là della constatazione che la virtù è funzionale alla realizzazione dell'uomo in quanto tale e non di un astratto e preconcetto bene, vale la pena d'osservare come a differenza di "tutte le cose che nascono in noi per natura [… che son prima in potenza e poi in atto …] invece le virtù noi le acquistiamo se prima ci siamo esercitati, come accade per le arti. Ciò che infatti dobbiamo fare quando le abbiamo imparate, ciò lo impariamo attraverso la pratica" (*Etica Nicomachea*, II, 1, 1103 a, 27-33).

Da tutto ciò possiamo dedurre che la virtù non può essere insegnata, va imparata, appresa nella vita pratica; essa non è infatti *scienza*, che possiede un preciso contenuto, non è *intelligenza*, perché non coglie i principî primi delle scienze, e non è nemmeno *sapienza*, perché non si fonda sulla capacità di deduzione dai principî, ma è semplicemente *arte* dell'intuizione dei rapporti umani. La virtù si sostanzia, in Aristotele, nella capacità, derivante dal solo esercizio pratico, di cogliere di volta in volta la giusta misura fra il difetto e l'eccesso nell'agire umano. Si suol dire, quindi, che la virtù non è misura aritmetica, ma consapevolezza critica.

Possiamo pertanto ritenere che le virtù si fondino sulla giusta misura fra difetto ed eccesso; va altresì rammentato come lo *schiavo*, nel senso sopra detto ed a differenza dell'uomo libero, si caratterizza per l'incapacità di resistere alle proprie passioni, di riuscire a ritrovare una giusta misura fra l'eccesso ed il difetto. Lo schiavo, in quanto soggetto alle proprie passioni, è una persona incapace di vita virtuosa, anche se, dal suo punto di vista individuale, la sua esistenza può venire caratterizzata dal benessere e dalla felicità.

All'interno di un contesto *politico*, la felicità ed il benessere, al fine di ritrovare il loro soggetto nell'uomo virtuoso in quanto libero (dalle passioni, che invece contraddistinguono un'esistenza da *schiavo*), devono conformarsi alla giusta misura, nel senso che la felicità ed il benessere, se vogliono risultare legate alla politica e, quindi, concorrere al bene vivere della comunità, devono essere la conseguenza di una vita virtuosa e non, come parrebbe abbandonando una prospettiva aristotelica per abbracciarne una individualistica, della fruizione egoistica di un bene.

2.4 Libertà e politica nella modernità: *il male necessario*

L'attività politica è dunque per la prospettiva classica, attività virtuosa, perché tende alla realizzazione della virtù, che rammentiamo, non è valore assoluto, ma giusta misura fra eccesso e difetto. In questo contesto, la politica non si configura come comando, ma come mediazione; ed è attività alla quale partecipano esseri umani liberi in quanto capaci di autonomia.

Se in questa prospettiva non vi può essere attività politica in assenza di libertà, nella prospettiva moderna la libertà, così come da questa rappresentata, risulta esiziale alla politica quale via al controllo sociale. Infatti, il controllo sociale – ovvero la sicurezza – non può tollerare la libertà *moderna*, poiché questa null'altro è che sregolatezza, che si oppone ad ogni possibile controllo che non sia fondato su una forza irresistibile.

La prospettiva moderna ritrova, infatti, la libertà al di fuori della sfera politica, nel ritorno dell'individuo ad una condizione simile a quella presupposta nello stato di natura. Questa situazione di non ingerenza da parte del sovrano è riscontrata nel cosiddetto *privato*, dove l'essere umano, privato del controllo dello Stato e, in conseguenza, anche della sicurezza da questo promanante, ritorna in una condizione di sregolatezza, ovvero, in questa prospettiva, di libertà. Ma si tratta pur sempre di una libertà condizionata dal non intervento dello Stato, che può attraverso le sue regole dilatare o ridurre a suo piacimento lo spazio di libertà concessa al suddito (caratteristica dello Stato è infatti quella di essere, come più volte rammentato, *legibus solutus*).

Va però considerato come, se l'assenza di intervento statale è, per un verso, foriera di libertà, per altro, in quanto la libertà si con-

fonde con la sregolatezza, l'assenza dello Stato è anche fonte di incertezza, di insicurezza individuale. All'intero di una chiave di lettura fortemente liberale lo Stato assume, pertanto, le note sembianze del *male necessario*.

Solo per inciso va rilevato come all'interno di un contesto teorico in cui la politica, in quanto rappresentata come attività indissolubilmente connessa all'uso coercitivo della forza nei confronti degli individui, è un *monstrum* che sopprime la libertà, talune ramificazioni della prospettiva moderna si spingono sino ad ipotizzare un'estinzione della politica ed un ritorno alla completa libertà. Per tali prospettive (nelle quali includiamo sicuramente l'*Aufhebung* marxiana dello Stato e del diritto preceduta dalla società dei produttori di Saint-Simon, ma anche, non dimentichiamolo, dal kantiano *regno dei fini*), al raggiungimento di un dato stadio dello sviluppo sociale o della ragione la politica si estinguerà mettendo termine al *male* che necessariamente ha dovuto imperversare prima del raggiungimento della meta finale (ovvero della fine della storia – per riprendere una espressione più volte richiamata anche da Berti).

Come è stato sottolineato[39], la politica, sia nel caso del suo inevitabile e quindi ineludibile perdurare nella storia dell'umanità, che nel caso della sua estinzione, la quale aprirà la via alla liberazione completa dell'umanità, è pur sempre un *inconveniente*, poiché in presenza della politica non vi può essere libertà, solo limitazioni, più o meno estese, della stessa. Infatti, ogni regola, anche la più blanda, è un attentato alla libertà, ma poiché non è possibile (nel senso che non è sicuro) vivere in assoluta libertà, la presenza di regole e con queste di un ente pubblico – lo Stato – che le faccia rispettare in modo assoluto, è necessaria; da Hobbes[40] a Paine[41] è il male minore e il male necessario a fronte della ipotizzata natura sregolata dell'essere umano.

In questa prospettiva, la supposta, perché ipotetica, assunzione della totale assenza di autonomia nell'essere umano (per dirla con il Kant della *Risposta alla domanda: che cos'è l'Illuminismo*, "trastullo dei propri istinti e delle sue tendenze"), che trasforma l'uomo da animale politico in belva, porta alla legittimazione, in quanto necessaria ed ineludibile, della più potente macchina di controllo sociale mai apparsa nella storia dell'umanità: lo Stato, che avoca a sé ogni potere e, conseguentemente, ogni libertà.

Per dirla con Hobbes, "è questa la generazione di quel grande Leviatano, o piuttosto (per parlare con maggior rispetto) di quel *dio mortale*, al quale dobbiamo sotto il *Dio immortale*, la nostra pace e la nostra difesa. [...] Chi incarna questa persona si chiama Sovrano e si dice che ha il *potere sovrano*; ogni altro si chiama Suddito" (Leviathan, XVII)[42].

Lo Stato, in quanto ente sovrano – dio mortale – è sciolto da ogni vincolo; da cui ad una

39 Cfr. F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, cit., pp. 15-21.

40 Per Hobbes, "se potessimo supporre una grande moltitudine di uomini concordemente dediti al rispetto della giustizia e delle leggi di natura, senza un potere comune che li tenesse in soggezione, potremmo anche supporre un identico comportamento per tutta l'umanità; e allora né ci sarebbe, né ci sarebbe bisogno che ci fosse, alcun governo civile o Stato di sorta, poiché ci sarebbe pace senza sottomissione", *Leviathan*, II, XVII.

41 Per Paine, "alcuni scrittori hanno confuso a tal punto la società con il governo, da non lasciare quasi nessuna distinzione fra l'una e l'altro; tuttavia essi non solo sono diversi far loro, ma hanno anche origini differenti. La società è prodotta dai nostri bisogni, ed il governo dalla nostra malvagità; la prima promuove la nostra felicità *positivamente*, unendo insieme i nostri affetti, il secondo *negativamente*, tenendo a freno i nostri vizi. L'una incoraggia le relazioni, l'altro crea le distinzioni. La prima protegge, il secondo punisce. La società è sotto qualunque condizione una benedizione; il governo, anche nella sua forma migliore, non è che un male necessario", così in *I diritti dell'uomo* (citiamo dalla trad. it. curata da T. Magri, Roma, 1978).

42 Ancora Hobbes: "si può obiettare che la condizione dei sudditi è davvero miserevole, esposti come sono alle brame e alle altre sregolate passioni di colui, o di coloro, che hanno nelle loro mani un potere così illimitato. [...] Essi non considerano che lo stato dell'uomo non può mai essere del tutto esente da qualche molestia, e che la più grande che possa per avventura capitare al popolo in generale, in qualsiasi forma di governo, è pressoché impercettibile in confronto alle miserie e alle spaventose calamità che sono retaggio di una guerra civile. E non tengono conto né della condizione di dissoluzione degli uomini abbandonati a se stessi, non assoggettati alle leggi e senza un potere coercitivo che leghi loro le mani e le tenga lontane dalla rapina e dalla vendetta", *Leviathan*, XVIII.

certa interpretazione /traduzione del controverso passo biblico della *Genesi* 3, 14: *io sarò colui che sarò*, nel momento in cui, aggiungiamo noi, in quanto Sovrano, sono sciolto da ogni vincolo e quindi indeterminato (se la interpretazione/traduzione fosse *io sono colui che sono* – traduzione invero accreditata nella cosiddetta edizione consolidata – il Sovrano risulterebbe limitato dalla propria essenza, e, pertanto, non più sciolto da ogni vincolo). Se tale passo crea, come noto, ampio dibattito in ambito teologico (in quanto accettare l'una o l'altra versione ha implicazioni determinanti nel tentativo di cogliere, *per mezzo della ragione*, la legge eterna), per ciò che ci riguarda, la prima versione proposta, *io sarò colui che sarò*, rende perfettamente la condizione dello Stato, sempre pronto, purché ne abbia la possibilità, ovvero la forza, di rimuovere le regole e con queste i limiti che ha imposto alle (sue) attività. Infatti, nella prospettiva politica moderna, la regola promana da un suo *libero* atto di volontà: per Hobbes, la regola statuale "è per ogni suddito l'insieme delle norme che, oralmente o per iscritto, o con altro segno sufficiente a manifestare la volontà, lo Stato gli ha ordinato di applicare per distinguere il diritto dal torto: vale a dire ciò che è contrario alla norma da ciò che non lo è" (*Leviathan*, XXVI). Ancora una volta le protagoniste dell'attività politica sono *le mani non legate di un uomo o di un'assemblea di uomini*.

Per inciso, il tutto ci fa cogliere come certa manualistica contrapposizione fra un Hobbes assolutista ed un Locke liberale, sia in realtà del tutto inattendibile, nel momento in cui entrambi teorizzano l'essere assoluto del sovrano, ovvero dello Stato; questo può assumere forme (vedi le descrizioni delle forme di Stato e delle forme di Governo, che si ritrovano in ogni manuale di diritto pubblico) diverse, dalla monarchia assoluta, per la quale forse Hobbes propendeva, a quella costituzionale, di cui pare Locke fosse fautore, fin anco alla repubblica; ma ciò che importa è che il sovrano (figura che varia dal singolo monarca per diritto divino – da cui ai *giacobiti* – all'assemblea dei rappresentanti del popolo democraticamente eletti – da cui al parlamento), sia *assoluto*.

2.5 Su ideologia e totalitarismi

Se la categoria principe della prospettiva moderna è *l'assolutismo*, così come sopra l'abbiamo inteso, ovvero non nel suo ristretto significato storico di forma di governo monarchico non costituzionale, ma come teorizzazione dell'assolutezza del potere statuale, che nemmeno negli esiti più liberali di tale prospettiva viene intaccata[43], tale categoria può, come del resto è avvenuto, specificarsi anche nei cosiddetti regimi totalitari, che ci appaiono come regimi indissolubilmente connessi alla modernità politica.

Il postulare una specifica verità politica, genesi del processo di evoluzione dell'assolutismo nel totalitarismo, è, infatti, possibile solo all'interno della modernità. La prospettiva classica, segnatamente quella socratico-aristotelica, non conosce alcuna *verità* al di fuori di quella racchiusa nel principio di non contraddizione, men' che meno verità politiche; l'agire virtuoso è mediazione fra eccesso e difetto, non attuazione pratica di una virtù o norma ideale che dir si voglia.

Questa evoluzione, dall'assolutismo al totalitarismo, è possibile soltanto contrabbandando la parte per il tutto, ovvero assolutizzando, rendendolo non problematicizzabile, un dato parziale dell'esperienza (storicamente: la classe, la razza, la Nazione). Il totalitarismo non è

43 In proposito appare imprescindibile la lettura della lockiana *Epistola de tolerantia*, sulla quale qui non possiamo soffermarci, per comprendere come, proprio nella prospettiva liberale, tutto va tollerato (salvo il crimine), purché ciò non intacchi il potere sovrano (si noterà che risultano, per il nostro liberale, intollerabili, fra gli altri, sia gli atei, che i papisti; i primi, in quanto non credendo nell'eterna punizione, possono tranquillamente spergiurare – si rammenta che il contratto sociale è la base della società civile – i secondi, in quanto obbedienti ai dettami della fede di Roma, si pongono oggettivamente a servizio di un sovrano straniero a tutto svantaggio di quello residente a Londra, il quale, *somma genialità politica moderna*, che solo Rousseau ha implicitamente colto con l'idea della *verità politica*, che poi si è inverata – perlomeno secondo il Talmon (*Le origini della democrazia totalitaria*, trad. it. Bologna, 1967) ed anche per il Berti qui discusso – nei totalitarismi del Ventesimo secolo, assomma in sé anche la carica di massima autorità religiosa (il sovrano d'Inghilterra è, infatti, il capo della Chiesa anglicana).

concepibile senza l'ideologia: è l'assolutizzazione di una ideologia, che rende possibile il manifestarsi del totalitarismo. Il quale certamente è contrario al pluralismo (in vero relativo, come evidenzia il Locke della *Epistola*[44]) presente nei regimi liberali, ma non si oppone in alcun modo alla concezione politica moderna, utilizza l'apparato statuale moderno per realizzare i propri fini e nel far ciò non opera alcun snaturamento dello stesso. Lo Stato anziché essere apparato pubblico volto a garantire il perseguimento di una serie (e solo di una ben determinata serie) di fini, risulta essere finalizzato verso un unico obiettivo prefissato dall'ideologia fatta propria dall'apparato statuale. Accanto all'ideologia assolutista, propria ad ogni forma di Stato, si colloca una specifica ideologia (ecco allora, in ordine di apparizione, dopo il terrore giacobino, lo Stato proletario, lo Stato fascista, lo Stato nazionalsocialista); ma, a ben vedere, anche il liberalismo è una ideologia che si è, per così dire, appropriata dell'apparato/ideologia statuale, ovvero di quei principî intorno al potere politico che la tradizione moderna ha posto in essere e sempre più raffinato[45]. Sicché totalitarismo, liberalismo, assolutismo e via discorrendo sono tutte specie dello stesso genere, la prospettiva politica moderna, ed utilizzano tutti lo stesso strumento da questa ideato: lo Stato.

Tornando all'ideologia, tratto caratterizzante d'ogni totalitarismo, rileviamo come la stessa sia struttura di pensiero tipicamente moderna, al di là della coniazione del neologismo (*idéologie*) avvenuta nel 1776 da parte di Destutt de Tracy. È struttura di pensiero moderna perché per il suo sorgere appare imprescindibile l'utilizzo, quale punto di riferimento, dell'ideale di scienza moderna (in proposito abbiamo già avuto modo d'osservare come tale ideale di scienza risulti indispensabile per comprendere la nascita e lo sviluppo della prospettiva politica moderna).

Un'ideologia, parimenti ad una teoria scientifica, si sviluppa da una previa assunzione di ipotesi, che, in quanto tali – lo rammentiamo – sono all'interno di tale universo di discorso aproblematiche, ovvero vanno considerate alla stregua di *verità* indiscutibili; tali ipotesi sono interpretative della realtà (nel nostro caso) sociale. Attraverso lo sviluppo delle ipotesi, la realtà (sociale) risulta semplificata e – auspicabilmente – dominata, ovvero non solo spiegata ma anche prevista nelle sue possibili evoluzioni[46]. Ma essendo solo un'ipotesi interpretativa, ovvero una delle infinite possibili rappresentazioni del reale, l'ideologia, al pari della teoria scientifica, deve, per un verso, semplificare la realtà sociale, per altro, costringerla entro i campi tracciati dai suoi assiomi di partenza.

Il pensare ideologico non è di per sé foriero di totalitarismo, sempre che mantenga la piena consapevolezza della sua ipoteticità, ovvero della pura convenzionalità dei suoi assiomi. In questo senso l'ideologia, per mezzo dello sviluppo delle sue ipotesi, problematicizza la realtà, ma, nel contempo, non sottrae alla discussione nemmeno le sue ipotesi. Attraverso questa duplice apertura alla problematicità – della realtà interpretata e delle ipotesi interpretative – l'ideologia di fatto dissolve la sua struttura (potenzialmente dogmatica) non assolutizzandosi e riconoscendo a pieno il suo essere la parte e non il tutto (opinione e non verità). Qui l'ideologia si dissolve nella filosofia. Parimenti nel campo delle teorie scientifiche; finché queste rimangono coscienti della loro ipoteticità non danno vita al fenomeno dello scientismo, dell'ipotesi contrabbandata per verità.

Se, al contrario, l'ideologia assolutizza i propri assiomi, ritenendo di aver colto la verità (nel nostro caso politica), si apre la strada al

44 In tema di pluralismo valoriale nei regimi liberali vedi le riflessioni di N. Irti, *L'età della decodificazione*, Milano, 1978.

45 Sulla neutralità della compagine statuale, così come la prospettiva politica moderna l'ha delineata, vedi le lucidissime affermazione di Hans Kelsen contenute nella *Introduzione* alla prima stesura della sua *Reine Rechtslehre*.

46 Avuto riguardo a ciò è possibile esemplificare il tutto prendendo a modello il marxismo, che, nel senso sopra detto, ci appare come una colossale struttura ideologica, che lega in sé politica, controllo sociale e scienza.
Non appare possibile in questa sede soffermarsi sul generale problema del rapporto fra scienza ed ideologia, cfr. per un primo approccio allo stesso F. Gentile, *Intelligenza e ragion di stato*, cit., pp. 187-198 e, dello stesso autore, *Pensiero ed esperienza politica*, Napoli, 1981, pp. 37-59.

totalitarismo, che non può che manifestarsi all'interno di una prospettiva politica moderna in quanto la stessa è teoreticamente propensa all'assolutizzazione di una dato parziale dell'esperienza, avendo già assolutizzato l'ente Stato (il dio mortale). Il totalitarismo si manifesta quando l'ideologia si impossessa dello Stato, ovvero utilizza la macchina politica per realizzare la propria verità.

Nella prospettiva moderna, ogni fonte di regolamentazione è concentrata nello Stato, che è l'unico centro di potere legittimato (da qui il weberiano monopolio statale della coercizione fisica legittima); questo è un fattore di non secondaria importanza; infatti, solo la forza può tramutare (contrabbandare) la parte in tutto. Detto in altri termini, solo forzando la realtà, e ciò già avviene attraverso la semplificazione della complessità, la si può racchiudere nelle ipotesi interpretative. Le regole delle Stato non solo discriminano – qualcuno direbbe *laicamente*, ovvero senza alcun giudizio di valore – ciò che è lecito da ciò che invece lecito non è[47], ma possono anche, veicolando una ideologia, possono discriminare ciò che è assolutamente giusto, quindi, vero, da ciò che è assolutamente ingiusto, ovvero, falso. Il totalitarismo istituzionalizza nel mezzo dell'apparato statuale il *vero* ed il *falso* in assoluto, sia pur in relazione ad un'ipotesi: il totalitarismo proclama la *verità politica*. È la forza irresistibile dello Stato che rende assoluto – non discutibile, pena la erogazione della sanzione – il vero ed il falso.

In questo senso, in assenza della prospettiva politica moderna non è concepibile il totalitarismo perché non vi sarebbe né lo Stato, né l'ideologia.

Va solo per inciso notato, come la parcellizzazione del potere, la non secolarizzazione della Sovranità, la presenza delle società intermedie – non certamente solo l'assenza di strumenti di comunicazione di massa – hanno impedito per due millenni il costituirsi del totalitarismo anche a fronte, come qualcuno potrebbe azzardare, di irresistibili *ideologie* – quali quelle incarnate nelle religioni del *Libro*.

L'intelaiatura del totalitarismo è costruita dalla prospettiva politica moderna, dal sommarsi dello Stato all'ideologia.

2.6 Il diritto naturale della forza

È fuori dubbio che nella prospettiva politica moderna sia sorto anche il liberalismo; questo sembra riconnettersi più direttamente al puro alveo *assolutistico* caratterizzante la stessa. Il liberalismo appare, infatti, una ideologia meno marcata del marxismo o del nazi-fascismo. Rimane pur sempre un'ideologia che, per un certo periodo storico (vedi stato monoclasse ottocentesco[48]) si è impadronita dello Stato, imponendo attraverso le leggi la sua (più blanda) verità politica incentrata sul concetto di *libero* mercato.

Anche nella specificazione liberale della prospettiva moderna (che trae origine dalle speculazioni anche hobbesiane e non solo lockiane), è lo Stato il fulcro su cui poggia ogni regola sociale; in particolare, il diritto si fonde con la legge, perché non vi è diritto che non promani dall'ente statuale[49]. Ogni concreta manifestazione di autonomia è negata alla radice; infatti, ciò che all'interno di questa prospettiva si nomina come *autonomia* altro non è che mera concessione di potestà da parte delloStato – si veda a titolo di esemplificazione la tendenza interpretativa maggioritaria dell'articolo 1322 del Codice civile[50].

47 Rammentiamo ancora che in tale prospettiva prima della legge non vi è né giusto, né ingiusto, ma il torto e la ragione sono conseguenti alla statuizione della volontà sovrana nella legge.

48 È d'obbligo il riamando, per un primo approccio, alle analisi di Natalino Irti, *L'età della decodificazione*, cit., e di Massimo Severo Giannini, *Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche*, Bologna, 1986.

49 Attraverso l'equazione diritto-legge si riconferma ancora una volta l'ineliminabilità dell'assioma della natura sregolata dell'essere umano.

50 In proposito Kelsen osserva: "se si definisce come «diritto» il rapporto fra un individuo (nei cui riguardi un altro individuo è obbligato ad un certo comportamento) con quest'ultimo individuo, il diritto in questione è soltanto un riflesso di questo dovere. Si noti però che è «soggetto» in questo rapporto soltanto l'individuo obbligato, quello cioè che può adempiere o violare l'obbligo col suo comportamento; l'individuo titolare del diritto, cioè quello nei cui riguardi deve essere tenuto il comportamento, è soltanto oggetto del comporta-

Lo Stato è l'assoluto protagonista della vicenda pubblica e la libertà è relegata in spazi, più o meno dilatabili, privati, nei quali lo Stato non ingerisce non perché ne sia impedito da *diritti* a lui estrani, ma perché o non ne ha la volontà, quindi, l'interesse o perché non ha la forza di imporsi.

Sicché a ben vedere anche nella specificazione liberale della prospettiva moderna è lo Stato l'unico soggetto politico legittimato ad agire; lo Stato è l'unico soggetto libero, poiché in questa prospettiva la libertà è poter fare ciò che si vuole (ovviamente, per non frustrare l'aspirazione a tale libertà, si vuole ciò che si può). In quanto *legibus solutus*, lo Stato è l'unico soggetto che può essere sregolato – sempre che ne abbia la forza.

In questa prospettiva, i diritti naturali proposti dal giusnaturalismo moderno, o contrattualista che dir di voglia, risultano, nella loro presunta inalienabilità, delle colossali finzioni usate al solo fine di argomentare la legittimità del potere sovrano dello Stato, il quale sussisterebbe al solo fine di tutelarli; poiché la tutela dei diritti naturali è la fonte di legittimazione dello Stato.

In questo senso, lo Stato vedrebbe limitate le sue potestà regolamentative dalla presenza di diritti non da questo posti, diritti di origine *naturale*, auto-evidenti ed universalmente validi. Entro certo qual modo, pare riproporsi – per lo meno nel momento ostensivo – una sorta di rassicurante dipendenza dello Stato da entità che ne limiterebbero la libertà, sempre intesa come sregolatezza, e, quindi, l'arbitrio. Il modello riproposto è sostanzialmente quello del giusnaturalismo pre-moderno, che vede nella speculazione tomista il suo più alto punto di riferimento. Risultano però mutate non solo le coordinate dei diritti naturali moderni, ma anche il piano su cui si collocano.

Il processo di secolarizzazione ha determinato la discesa del Sovrano in terra, il quale si è tramutato, da Dio immortale, in quel dio mortale che esemplifica nel pensiero hobbesiano lo Stato. All'idea di ordine (delle cose) si è sostituita quella di comando (sulle cose); il comando, svincolato da ogni possibile ordine, non può che sorreggersi sulla forza. Alla pluralità delle fonti regolamentative, che precludono ogni accentramento ed esclusività della funzione normativa da imputarsi ad un unico soggetto, si contrappone, nella prospettiva moderna, l'equazione-riduzione del diritto alla legge dello Stato, ovvero alla volontà sovrana formalmente veicolata ed istituita.

Se il sovrano è tale perché non dipende che dalla propria *spada* (si veda ancora Bodin e Hobbes), ed è, quindi, in quanto informato dal principio *superiorem non recognoscere*, *legibus solutus*, come lo stesso può venire vincolato da entità non riconducibili alla sua stessa spada? Lo Stato non può costitutivamente risultare vincolato da supposti diritti naturali, che fra l'altro, in quanto da questo indipendenti, inficerebbero con la loro stessa esistenza il principio su cui si fonda.

In questo contesto, il riconoscere una limitazione della sovranità risulterebbe, prima di tutto da un punto di vista logico, esiziale per lo stesso concetto di sovranità, la quale non indicherebbe più una entità che è posta sopra ogni altra.

Solo la forza può, quindi, limitare, sino ad eludere, il comando dello Stato, non certamente la ipotetica presupposizione di diritti naturali[51]. La forza è la categoria che informa la con-

mento che, corrispondendo al comportamento dovuto, è determinato insieme con esso. Questo concetto di diritto soggettivo, che è il semplice riflesso di un dovere giuridico, cioè il concetto di un diritto riflesso, può come concetto ausiliario semplificare la descrizione dei dati giuridici, ma è superfluo dal punto di vista di una loro descrizione scientificamente esatta", *Dottrina pura del diritto*, IV, 29, a (p. 150 della trad. it. cit.). Più oltre leggiamo: "in ultima analisi, la determinazione giuridica deriva proprio da questo diritto positivo e non dal soggetto giuridico ad esso sottoposto, cosicché anche nel diritto privato non esiste una piena autonomia", *ibidem*, IV, 33, a (p. 195 della trad. it. cit.).

51 Diritti naturali, quelli *riconosciuti* dalla prospettiva moderna, la cui enunciazione ed istituzionalizzazione (vedi le *Dichiarazioni*) è storicamente servita, in buona sostanza, alla borghesia, vuoi delle colonie inglesi del Nord America, vuoi a quella di Francia, per *pagare meno tasse* – tanta prosopopea per un così materiale fine! Il richiamo ad alti ideali, santificati da Dio o dalla Ragione – come ben sottolinea Berti –, e racchiusi nei diritti naturali *consolidati* nelle Dichiarazioni, si riducono agli squilli di tromba per eccitare gli animi dei combattenti e lanciarli alla battaglia. Sin dal loro sorgere l'umanità

cezione della politica moderna. Tant'è che se vi è un diritto naturale che tale prospettiva venera e mai infrange questo è, come ebbe ad osservare Capograssi, *il diritto naturale della forza*[52].

Infatti, qualora lo Stato violi dei presunti diritti naturali (cosa che del resto avviene quotidianamente sull'intero globo terracqueo), nessun'altra via si presente ai vessati sudditi che non sia quella riconducibile a lockiano *appello al cielo* (versione moderna della *facultas resistendi* – in vero recepita in alcune carte costituzionali anche contemporanee), il che implica, se vi è la forza, di entrare in conflitto con lo Stato. Sarà la forza a risolvere la questione.

Ci troviamo di fronte ad una moderna ordalia, ove al giudizio divino si sostituisce il diritto del più forte.

3. Il ripensamento dell'anarchismo

3.1 Alla ricerca della libertà fra anarchismo e liberalismo

Ciò premesso, appare oramai necessario seguire specificatamente l'itinerario proposto da Berti apportandovi delle personali riflessioni, che saranno finalizzate soprattutto ad argomentare l'estraneità dell'anarchismo alla modernità nel senso sopra descritto (tesi invece sostenuta dal nostro autore), non ovviamente alla modernità intesa in senso meramente storico-cronologico.

Correttamente Berti ritiene preliminare all'analisi dell'approccio critico dell'anarchismo alla realtà contemporanea, affrontare la questione relativa a *La libertà non è rivoluzione*. Ovviamente egli deve offrire al suo lettore (più che una definizione) una perimetrazione del termine libertà.

Non a caso, richiamando Constant, sceglie di prendere le mosse dalla distinzione fra *la libertà dei moderni* e *la libertà degli antichi*[53]. In realtà, egli non propone una disamina delle due concezioni di libertà, che divergono profondamente fra loro, dato che la libertà degli antichi è la liberà nella *polis*, mentre quella dei moderni si configura come libertà dalla *polis*; sicché nel primo caso la libertà sta nell'autonomia; nel secondo, nella sregolatezza (da cui ne consegue, che per gli *antichi* vi può essere libertà nel diritto se questo è espressione del rapporto politico, viceversa per i *moderni* il diritto sarà sempre in opposizione in quanto manifestazione del potere politico).

Berti imbocca chiaramente la strada *dei moderni*, meglio utilizza categorie interpretative moderne; ragionando esclusivamente nei termini della prospettiva politica moderna non pare poter uscire dal circolo teorico della modernità, che, di fatto, vede opposti due termini: libertà e politica.

Richiamo in proposito l'attenzione sul seguente passo: "l'individualismo – inteso qui naturalmente non come ideologia, ma come oggettiva e impersonale condizione anomica di tutti gli esseri umani che vivono nella società occidentale – è la fenomenologia effettiva dell'alienazione, è lo *status* universale del nostro tempo"[54].

Il punto è anche qui l'anomicità, ovvero la sregolatezza dell'individuo presunto libero se non costretto da regole; in questo modo, l'individuo risulta alienato dall'irrisolto rapporto con la sovranità (la fonte delle regole). Non a caso Berti fa riferimento a "l'irrisolvibilità della sovranità *tout court* rispetto alla libertà"[55].

Che si tratti di *libertà da* o di *libertà di*, ovvero dei vari modi di intendere il rapporto fra la libertà e la sovranità, il concetto di libertà viene sempre legato a quello di individuo (che già lessicalmente richiama prepotentemente la prospettiva moderna), quindi di essere umano isolato nel suo stato di natura ove liberamente può esprimersi dato che altri non si frappongono alla sua volontà. Qui la libertà è il frutto della potenza dispiegata dall'uno verso gli altri[56].

ha assistito ad un *uso bellico* dei diritti dell'uomo, buoni soprattutto per delegittimare l'avversario; cfr. in argomento F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, cit.

52 Cfr. G. Capograssi, *Impressioni sul Kelsen tradotto*, ora in *Opere*, vol. V, Milano, 1959 (il saggio appare sulla "Rivista trimestrale di diritto pubblico" nel 1952).

53 Cfr. G. Berti, *Libertà senza rivoluzione*, cit., p. 20.

54 *Ibidem*, p. 104.

55 *Ibidem*, p. 14.

56 *Contra*, fra i molti, cfr. la voce *Libertà* redatta da Enrico Opocher per G. Zaccaria (a cura di), *Lessico della politica*, Roma, 1987, pp, 326-332.

Se, come pare far intendere l'autore, la libertà (nel "*Dna* autentico dell'Occidente"[57]) è *libertà da*, ritrovabile e realizzabile soltanto nel silenzio della legge, quindi fuori dalla sfera pubblica, il fulcro su cui ruota l'intera costruzione in realtà è dato dall'altro estremo del problema: la sovranità, la quale è potenza.

Se la sfera pubblica è investita dalla potenza, la libertà (del non potente) sta nel privato; quindi fuori dalla politica. In questo senso allora libertà e politica risultano antitetici o, meglio, nella sfera politica è libero soltanto colui o coloro che riescono a dispiegare una potenza tale da permettere di oggettivare i desideri, i loro voleri.

Conferma di questo modo d'approcciarsi al problema ci viene dal seguente passo: "qualunque esistenza politica – esistenza che è sempre, inevitabilmente, espressione di una forza collettiva – è, in sé, una minaccia permanente alla libertà individuale"[58].

Ma ancor prima di pensare allo Stato (luogo della politica per eccellenza) quale nemico della libertà individuale, grave minaccia alla stessa viene offerta, come ben evidenzia l'individualismo sopra richiamato, da qualsiasi *altro*, che si frapponga al volere/potere dell'individuo. In questo senso, la libertà è prerogativa dell'individuo isolato, non dell'essere umano colto quale animale sociale, perché quest'ultimo, in quanto immerso in rapporti politici ne risulta da questi limitato: quindi non libero.

Non pare affatto, come invece afferma Berti, che il liberalismo, di cui stiamo seguendo l'itinerario, proprio su questo punto, faccia "il paio con l'anarchismo classico", il quale non si oppone al politico, cosa che del resto fa il liberalismo a tutto vantaggio dell'economico (meglio dell'individuo proprietario) [59], ma al potere. Detto il tutto in altri termini l'anarchismo si oppone al contrabbandare la politica come esclusiva attività di potenza a tutto vantaggio del recupero di una concezione della stessa che veda quali protagonisti non gli individui sregolati della prospettiva moderna, ma, al contrario, gli esseri umani liberi in quanto capaci di autonomia.

La libertà dell'anarchismo non pare, in definitiva, essere quella del liberalismo.

È ben vero che il liberalismo quale espressione della modernità, nella sua manifestazione socio-economica del regime capitalistico, non si manifesta quale *teocrazia*, infatti, è "capace di consentire il libero perseguimento di più fini da parte di più soggetti"[60], ma è dubbio che lo stesso possa rappresentarsi come *nomocrazia*, (nel senso di "un ordine spontaneo privo di fini propri" – da cui il riferimento ad Hayek). Pare invece, sulla scorta ad esempio di Irti, che il liberalismo nella sua forma capitalistica abbia dei fini da perseguire, fini che ha imposto con l'attività legislativa dello Stato. Le leggi dello Stato, rappresentate come neutre regole del gioco, in realtà non permettono (non hanno mai permesso nella storia delle compagini statuali liberali) il perseguimento – nemmeno in linea teorica – di qualsiasi fine purché le regole venissero rispettate; il liberalismo e con questo il capitalismo operano un chiaro discrimine fra fini legittimi e fini illegittimi (il cui perseguimento è sanzionato). Come sottolinea Berti, "più fini" confacenti alla struttura sociale capitalistica, ma non *ogni possibile fine*, il che ricomprenderebbe anche la distruzione della società capitalistica attraverso la critica di quel libero mercato impiantato in campo politico (infatti, a titolo d'esempio, a tutela del proprio fine o visione del mondo che dir si voglia, il liberalismo nella sua veste di capitalismo ottocentesco ha posto al bando – dichiarandone l'illegittimità – ogni associazione di categoria in quanto lesiva della libera concorrenza). Pertanto la modernità politica letta in chiave liberale più che essere "un'interrotta metamorfosi espansiva priva di qualunque *telos*", ci appare prospettiva la quale ricomprende in sé certamente più fini, non proclamando apertamente verità politiche, ma

57 G. Berti, *Libertà senza rivoluzione*, cit., p. 21.

58 *Ibidem*, p. 302.

59 Va solo per inciso rilevato come l'anarchismo riconosca la libertà nel rapporto con l'altro, in questo senso esalta come libero il (solo) rapporto politico. L'anarchismo rifugge dalla statualità quale rapporto dispotico. Il liberalismo, invece, tende a fondare un potere statuale irresistibile a tutela della sola sua libertà (quindi della proprietà). La sua è la libertà dei proprietari, non degli esseri umani.

60 Le citazioni contenute in questo capoverso sono tratte da *ibidem*, pp. 174-175 e 184

che nel contempo è capace di *castrare* per mezzo delle sue regole ogni fine che non le sia confacente (pare insomma che si possa richiamare il discorso lockiano sulla tolleranza, ai sensi del quale, tutto è tollerato meno ciò che pone in discussione il potere del Magistrato civile – certamente un notevole passo avanti verso un vivere pacifico, ma soltanto per coloro che non problematizzano l'esistente, per gli altri *il boia* è sempre attivo).

Che il liberalismo (o più in generale la modernità) contrasti fermamente "la supremazia del rapporto di forza rispetto a quello di diritto"[61] è cosa già stata messa in forte dubbio; il diritto per la prospettiva moderna, nella quale a pieno titolo si colloca il liberalismo, *è* l'espressione di rapporti di forza, senza forza non vi è diritto – come si auspica di aver argomentato nella seconda parte del presente contributo. Certo, il liberalismo è capace nelle sue manifestazioni storiche di mistificare l'equazione diritto-forza, ma per la stessa ammissione di un giurista non lontano dal liberalismo quale è Hans Kelsen (più volte richiamato dallo stesso Berti), chi volesse, nella prospettiva moderna, trovare al di là di ogni mistificazione l'essenza del diritto ed "alza il velo e non chiude gli occhi si troverà di fronte allo sguardo fisso della Gorgone del potere".

Se l'anarchismo è contro il potere (si pone "non contro un determinato potere, ma contro il potere in quanto tale"[62]), allora l'anarchismo non potrà che essere *contro* la modernità.

In qualche modo, ma molto latamente, lo stesso Berti si avvicina a questo punto, nel momento in cui afferma come "il politico non significa inevitabilmente comando (allo stesso modo come il potere, in sé, non è necessariamente produttore di politica), significa piuttosto visione realistica e disincantata perché la gestione e la mediazione dell'esistente non sono per forza legate al dominio"[63]. Per uscire dall'aporia determinata dal voler *incastrare* a tutti i costi l'anarchismo nella prospettiva moderna (dove la politica è potere), l'autore deve necessariamente intravvedere un diverso ed opposto significato al termine politica, e lo ricerca nell'attività di mediazione e non in quella di dominio. Ma la mediazione, se finalizzata al raggiungimento del *giusto mezzo* e non della *via di mezzo*, deve obbligatoriamente rifarsi a categorie classiche, non a quelle moderne; una mediazione politica (in realtà per la prospettiva classica questa sarebbe un'inutile ridondanza, perché la mediazione è attività politica e la politica è, in quanto ricerca del giusto mezzo fra eccesso e difetto, mediazione) non fondata su dominio dell'uomo sull'uomo non può che ritrovare il proprio fulcro nella prospettiva socratico-aristotelica.

Berti però non sviluppa un discorso intorno al problema del rapporto politico e del rapporto dispotico nonché della mediazione quale ricerca (non già del male minore, ma) del giusto mezzo[64], scartando aprioristicamente l'unica prospettiva (quella politica in senso classico) che gli permetterebbe di uscire dall'aporia del male minore, quindi del liberalismo sia pur estremo, rigettando (teoreticamente) la logica libertà-limitazione del potere.

Ma ritorniamo al problema della libertà.

3.2 Libertà quale "pura decisione"? L'intreccio fra libertà ed uguaglianza

Berti si interroga specificatamente su cosa possa dirsi con il termine libertà; la sua risposta appare oscillante fra due poli. Se l'ambito della libertà viene a corrispondere alla "pura decisione", risulta aperto il problema relativo a ciò che determina la decisione. Per Berti, "la fonte originaria della libertà è la coscienza"[65] e questo pare l'ambiguo punto di partenza; infatti, scrive il nostro: " la libertà [...] è una pura decisione, che, proprio perché pura, può possedere ed esprimere qualsiasi contenuto e dunque determinarsi in qualsiasi modo. La libertà non è *il contenuto della decisione*, ma soltanto *la volontà delle decisione*, che risponde, con l'insondabilità del libero arbitrio, irriducibile ad ogni spiegazione definitiva e ad ogni normativa ultima, alla sua fonte, cioè alla coscienza, che è libera di essere quel che vuole essere"[66].

61 *Ibidem*, p. 236.

62 *Ibidem*, p. 240.

63 *Ibidem*, p. 251.

64 Cfr. *ibidem*, pp. 252 e segg.

65 *Ibidem*, p. 361.

66 *Ibidem*.

Ora, se la coscienza viene assunta quale fonte originaria della libertà, sorge con immediatezza l'interrogativo intorno a che *coscienza* generi la libertà: pare che tale coscienza non possa determinarsi in generale, dato che la volontà della decisione (determinata dalla coscienza) risponde solo al libero arbitrio, la cui *intelligenza* non può in alcun modo essere spiegata. Pertanto, la coscienza si riduce al riconoscimento *di voler essere* quel che si vuole essere; in questo voler essere si racchiude la libertà.

Il primo punto di riferimento della libertà pare dunque essere la coscienza del soggetto, ma questa coscienza non è oggettivabile, nel senso che non esiste e non è riconoscibile fuori dall'ambito della soggettività che l'ha posta; pertanto, la coscienza si riduce a pulsione individuale *a voler essere quel che si vuole essere* (il che ci riporta alla questione sopra accennata del *io sarò ciò che sarò*). Quindi, la libertà è coscienza soggettiva di una altrettanto soggettiva pulsione, la quale mai potrà venire ad altri comunicata e da altri compresa. La libertà appare, quindi, questione soggettiva, legata esclusivamente all'individuo che l'eserciva nel tentativo *di voler essere quel che si vuole essere*. Libertà è pertanto il *così voglio*, è, più che libero arbitrio, arbitraria posizione di volontà, la quale, in quanto non fondata oggettivamente al di fuori del soggetto, può reggersi solo sulla potenza che il soggetto promana nei confronti delle altre e soggettivamente auto-fondate manifestazioni di libertà. Libertà è, dunque, un incrocio fra volontà e potenza. Nell'incontro con gli altri, la libertà si misura con la potenza che il soggetto libero riesce a dispiegare nei confronti degli altri soggetti liberi, ché anch'essi *vogliono essere quel che vogliono essere*. Per cui libertà è scontro, conflitto fra l'individuo e gli altri individui – qui siamo tornati allo stato di natura di hobbesiona memoria, che è sì *anarchia*, ma nel senso dispregiativo del termine.

Ha ben ragione Berti, all'interno di questa prospettiva, di affermare che la libertà include in sé dalla libertà di uccidere e di stuprare, alla libertà di amare il prossimo e di aiutare i deboli. Tutto è libertà, poiché tali pulsioni promanano tutte dal *voler essere quel che si vuole essere*: omicida, stupratore, benefattore, santo e così via. È il bertiano libero arbitrio che crea il valore[67], nel senso che la soggettiva pulsione si fa valore soggettivo ed ogni valore soggettivo equivale ad altro valore soggettivo dato che, per Berti, il libero arbitrio è *insondabile* ed *irriducibile*. La libertà è la forma della pura decisione che può assumere qualsivoglia contenuto[68]. La libertà, a prescindere dalla sua determinazione concreta, per farsi valere (ovvero per potere essere quel che si vuol essere) deve imporsi con la forza sulle altre libertà.

Per levarsi dall'impiccio, di norma si suol affermare, proprio all'interno della prospettiva politica moderna, che l'essere umano libero è l'essere in solitudine (in quanto eremita non può far pressione sugli altri e gli altri non possono far pressione su di lui). Su questa falsariga si colloca Berti, che afferma perentorio: "libertà significa solitudine"[69].

Quindi, come coerentemente riconosce Berti, la libertà è condizione pre-politica, perché la politica non potrà che limitare la *naturale* libertà degli individui: la libertà "infatti, rimane irrimediabilmente singola e pre-politica"[70].

67 "Se la fonte originaria della libertà è la libertà di coscienza nell'irriducibilità del suo libero arbitrio, *allora è la libertà che crea tutti i valori*, dato che questi sono sempre l'esito della pura forma data dalla sola decisione, o, meglio dalla volontà della decisione", *ibidem*, p. 369.

68 Ancora Berti: " il *valore universale della libertà e dato dalla forma, non dal contenuto*. La laicità della libertà rimanda alla sua potenzialità intesa come irriducibile valenza neutra aperta normativamente ad ogni contenuto valoriale purché questo sia in grado di mantenere e garantire l'esistenza del principio informatore di quella stessa pura forma che gli ha permesso di esprimersi", *ibidem*, p. 367. Il che, posto in altri termini, sembra significare che tutto si può liberamente volere, purché questa volontà non impedisca il sorgere di altre volontà, quindi – nella più genuina tradizione liberale – la mia libertà finisce dove inizia la libertà degli altri. Per inciso, pare che nella prospettiva liberale le pietre confinarie della libertà vengano collocate non dai protagonisti del libero volere, ma da un *terzo* che si faccia garante dei loro spazi di libertà: lo Stato. Cfr. in proposito anche *ibidem*, p. 370.

69 *Ibidem*, p. 362. In altro punto Berti specifica, "l'uomo libero, in quanto essere in-determinato, non ha progetti di autodeterminazione collettiva, essendo intrinsecamente individualista: è infatti un modello unico, non omologabile", *ibidem*, p. 51.

70 *Ibidem*, p. 371.

Berti, nel suo percorrere la prospettiva moderna, arrocca in una posizione propria al solo liberalismo, che non ricomprende all'interno della sua sfera l'idea di libertà propria al pensiero anarchico, il quale offre alla stessa una dimensione chiaramente politica.

Non appare fuori luogo rammentare come Michail Bakunin rileva "essere libero, significa, per l'uomo, essere riconosciuto, considerato e trattato come tale da un altro uomo, da tutti gli uomini che lo circondano. La libertà non è mai un fatto isolato, ma della reciproca convivenza, non del distacco, bensì, al contrario, del collegamento, in quanto la libertà di ogni individuo è null'altro che la considerazione della sua umanità, o del suo diritto umano nella coscienza di tutti gli uomini liberi, suoi fratelli, suoi eguali. Posso dirmi e sentirmi libero soltanto in presenza e di fronte ad altri uomini"[71].

Qui, come avremo modo d'osservare, la libertà non è mera forma, ma specifico contenuto, non ogni volizione appare di per se stessa quale libera; ogni "pura decisione" ritrova oggettiva valutazione rispetto ai fini della libertà, riconducibili al pieno riconoscimento della dignità umana.

Nella prospettiva solcata da Berti, viceversa, la libertà pare confondersi con quei giudizi di valore (che poi sono frutto dalla libertà di valutare rispetto ai propri sentimenti), che il positivismo logico analizza e stigmatizza ritenendo in assoluto privi di senso, in quanto non intelligibili ad i fuori dell'universo di discorso del soggetto che li ha posti in essere.

Pertanto, prima considerazione, un giudizio di valore, e così una "pura decisione", risultano validi solo avuto riguardo il soggetto agente, non hanno alcuna validità oggettiva, e, quindi, si accostano, se non si confondono, con gli atti di arbitrio. Sono pure volizioni passionali, arbitrarie, prive di ogni fondazione, ma che, in un mondo ove la fondazione del valore è negata alla radice, se sorrette dall'opportuna forza informano la concreta realtà senza alcun ostacolo di natura sia teoretica, che pratica.

D'altro canto, seconda considerazione, se la libertà è manifestazione di arbitrio, allora questa risulta concettualmente separata dall'uguaglianza: "l'uguaglianza di per sé non è costitutiva di alcun libero arbitrio"[72]. Il tutto implica che si può essere liberi (dare cioè sfogo alla "pura decisone") senza per questo riconosce l'uguaglianza quale limite alla propria libertà. Ora questo è certamente possibile, ma siamo nel campo della libertà quale sregolatezza (arbitrio sfrenato, che tende, per l'appunto a *voler essere quel che si vuole essere*), ed è il terreno proprio alla prospettiva moderna.

Per Berti "*l' uguaglianza è la condizione della libertà – come la libertà lo è dell'uguaglianza –, solo se intendiamo una libertà determinata*: quella anarchica"[73]. Pertanto, libertà ed uguaglianza si uniscono solo in una delle infinite ed opinabili determinazioni della libertà, non sono fra loro necessariamente correlate. Infatti, se consideriamo, cosa che sostanzialmente Berti fa, la libertà come sregolatezza, appare evidente che la stessa non possa implicare il concetto di uguaglianza senza entrare in contraddizione, ovvero in quella spirale masochistica nella quale l'individuo *si fa ritornare* da soggetto a lui uguale, uguale arbitrio (l'omicida l'omicidio, lo stupratore lo stupro, meglio va al benefattore che si vede ritornare il beneficio). È chiaro che la libertà come arbitrio non presupponga l'uguaglianza, perché non concepisce valutazione che non sia quella ef-

71 Così nel 1871 ne *L'empire knouto-germainque et la révolution social* (trad. it. *Dio e lo stato*, Pistoia, 1974, p. 122). Malatesta in proposito ebbe a sottolineare come "l'uomo isolato sarebbe, se pur riuscisse a vivere, la più miserabile delle bestie. Dotato dalla natura di una capacità di sviluppo celebrale che pare negata agli altri animali, ma povero di mezzi di offesa e di difesa, l'uomo ha potuto sussistere e svilupparsi ed acquistare le caratteristiche specificamente umane grazie all'associazione coi suoi simili, senza di cui non vi sarebbe stato né linguaggio (la cosa è lapalissiana) né sviluppo di quella intelligenza che è l'arma sua precipua nella lotta per l'adattamento delle forze naturali alla soddisfazione dei propri bisogni. E grazie all'associazione, grazie alla solidarietà, ai legami, voluti o no, coscienti o no, con gli altri ha potuto progredire, crescere in potenza, cessare di essere un povero animale, malamente difeso dagli agenti naturali, sempre esposto a morir di fame e di freddo, per diventare il re della natura", *Qual è l'uomo più forte*, ora in *Pagine di lotta quotidiana. Scritti*, volume II, Carrara, 1975, p. 151 (l'articolo appare nel settembre 1922 su "Umanità Nova").

72 *Libertà senza rivoluzione*, cit., p. 369.

73 *Ibidem*.

fettuata dal soggetto agente, che reputato unico e solitario, non riconosce pari che lo possa valutare. L'uguaglianza fra soggetti presuppone che vi sia un alcunché di comune rispetto al quale effettuare una valutazione oggettiva della libera manifestazione.

È proprio l'inscindibile nesso tra libertà ed uguaglianza che permette la valutazione dialettica del giudizio di valore, che toglie cioè la libertà da quel territorio sregolato in cui il liberalismo (e, più in generale, la prospettiva politica moderna) la ha collocata. Ma vi è di più ed il tutto inerisce a quella valenza universale dell'anarchismo che si fa filosofia, a cui si è fatto cenno nei paragrafi secondo e terzo della prima parte.

Libertà ed uguaglianza danno vita a quella relazione inscindibile tra comune e diverso che solo la dialettica può determinare e regolare attraverso lo sviluppo di un rapporto comunitario politico, ove l'uguaglianza non è omologazione e la libertà non è sregolatezza.

L'anarchismo colto nella sua dimensione filosofica, propugna *la libertà nell'uguaglianza*, dato che la libera ricerca ritrova proprio nella tensione all'uguaglianza il proprio limite, non avviandosi alla sregolatezza; ma è anche l'*uguaglianza nella libertà*, in quanto è proprio nella tensione alla libertà che l'uguaglianza ritrova essa stessa il proprio limite, non riducendosi ad omologazione.

In questo inscindibile rapporto, che non può essere, come già sottolineato, gestito in altro modo che in quello dialettico, sorge e si sviluppa ogni pensiero critico e, soprattutto, ogni forma di progettualità politica che non ritrovi nella forza il proprio fulcro.

Il richiamo all'uguaglianza fa sì che la libertà non si trasformi in volontà di potenza, in pretesa incondizionata, ovvero in arbitrio; la libertà si manifesta come volizione che deve ritrovare accordo in uguale volizione, non potendo supporre che una libertà renda diseguale un'altra libertà ritenendola ontologicamente diversa – non uguale – a sé. La libertà, frutto di volizione, deve ritrovare reciproco riconoscimento in altra libertà, un riconoscimento che sia derivato da un libero accordo, che potrà determinarsi solo fra soggetti liberi ed uguali e non nella libertà di arbitrio che sgorgando dall'individuo isolato sfocia nella sregolatezza sorretta dalla potenza.

Il richiamo alla libertà, che poi sunteggia il riconoscimento delle precipuità e delle diversità di ogni soggetto, fa sì che l'uguaglianza non si trasformi in forzata omologazione dei soggetti stessi; i partecipi alla comunità politica, in quanto liberi di determinarsi, non possono venire supposti quali entità indistinte e come tali venire *trattati* nello stesso modo. Non vi è alcuna presupposizione di *eguaglianza*, così come la stessa si struttura nella tradizione politica e giuridica moderna; l'essere umano viene recepito nel suo concreto vivere – l'uno diverso dall'altro – non attraverso una sua astratta rappresentazione che lo suppone simile l'uno all'altro.

Pertanto non è una specifica determinazione della libertà (segnatamente quella anarchica) che la lega all'uguaglianza, ma lo stesso concetto di libertà che non si regge, nel senso che sprofonda nelle sabbie mobili della sregolatezza, in assenza di questo imprescindibile rapporto.

Per riprendere Berti, separare le due entità "significa, in altri termini, uccidere l'ethos della civiltà occidentale, vale a dire uccidere l'unica libertà storicamente determinata in grado di garantire l'esistenza di tutte le altre libertà; quella garanzia-libertà a-finalistica, senza la quale, ricordiamolo, viene meno la possibilità della storia come possibilità aperta alla libertà"[74].

3.3 La *Rivoluzione* e la libertà

Se la rivoluzione, come pare indicare Berti, è "affermazione esistenziale: l'affermazione di essere quel che si vuol essere"[75], allora la rivoluzione, qui tanto esecrata, altro non è che l'epifenomeno della libertà non determinata. Infatti, come sopra sottolineato, tale libertà per affermarsi come volontà volente necessita di quel dispiegamento di potenza che in ambito macro-sociale solo la rivoluzione gli può offrire.

L'idea di rivoluzione è, quindi, connessa con quella di libertà come pura decisione; non

74 *Ibidem*, p. 67.

75 *Ibidem*, p. 33.

a caso la rivoluzione è idea politica moderna[76]. La rivoluzione scambia il particolare con l'universale, propugnando una ideologia come verità politica, infatti "una vera concezione rivoluzionaria non può che contemplare un solo mondo, una sola realtà e una sola verità: il che vuol dire, in altri termini, una sola umanità: le culture possono essere molte, ma l'essenza antropologica deve auto inverarsi come unica"[77].

Ma, a ben veder, la *Rivoluzione* è la libertà di cui parla Berti, afferma ciò che si vuole essere, è pura decisione, la quale si ammanta, in virtù di una struttura ideologica, di verità politica, che può affermarsi solo con la forza. Ben rileva in proposito Berti quando sottolinea come "*la rivoluzione non produce libertà, ma potere o, più recisamente, una situazione di potere*, che non è la semplice espressione generale di puri rapporti di forza, ma di rapporti di forza istituzionalizzati in senso gerarchico"[78]. Non dimentichiamo però che se la rivoluzione non produce *libertà* per chi è ad essa soggetta, la rivoluzione, ciò non di meno, appare quale massima espressione di *libertà* per chi la pone in essere.

Allo stesso modo in cui l'individuo libero, attraverso la sua pura decisione impone agli altri il proprio volere tramite la propria potenza, parimenti il rivoluzionario, "nell'affermare di essere quel che si vuol essere", impone alla società il suo volere sempre tramite la potenza che dispiega nel moto rivoluzionario. In questo senso, sia pur spostandoci di piano (dal micro al macro sociale), la libertà intesa come sregolatezza non può che generare rapporti dispostici a livello interpersonale ed al livello sociale (che poi vengono "istituzionalizzati in senso gerarchico").

La legittimità della imposizione della pretesa va, quindi, ricercata, come del resto tutta la prospettiva politica moderna indica con chiarezza, nella forza; in ambito prettamente politico-giuridico, colui o coloro che riescono ad imporre la propria volontà, proprio per questo fatto, costituscono l'autorità legittima. Qui l'effettività si trasforma in validità formale e, quindi, in legittimità. Proprio esemplificando attraverso il richiamo alla rivoluzione bolscevica, Hans Kelsen scrive pagine memorabili intorno al concetto di governo legittimo[79] –

76 Pare che per l'Autore tale modernità sia essenzialmente cronologica. Infatti, "se è vero che l'idea di libertà è sempre esistita, è soltanto da un certo momento storico che è nata la consapevolezza della sua effettività rivoluzionaria. Questo momento storico coincide con il processo di secolarizzazione [...] per cui la coscienza della libertà come evento rivoluzionario si rinviene solo quando la secolarizzazione ha consumato tutta la sua logica, distruggendo tutti i sensi etici pregressi, cioè nientificando senza posa il passato, e dunque qualunque immagine univoca del mondo: la libertà e nichilismo sono entità molto contigue", *ibidem*, p. 65. Affermazioni, queste, che paiono contraddittorie con quanto prima rilevato e cioè che "il pensiero rivoluzionario e la trasformazione radicale della società si configurano perciò come l'esito di un rifiuto profondo della modernità", *ibidem*, p. 36.

77 *Ibidem*, p. 43. Per cogliere come questi concetti siano squisitamente moderni, rimandiamo alla lettura della voce *Leggi* redatta da Voltaire per il suo *Dizionario filosofico*, ove viene puntualizzato: "radunate da un capo all'altro della terra i semplici e tranquilli agricoltori: converranno tutti facilmente che dev'essere lecito vendere al vicino l'eccedenza del proprio grano, e che la legge contraria e inumana e assurda [... etc., etc. ...] insomma, potranno fare in un'ora trenta leggi di questa specie, tutte utili al genere umano", citiamo dalla trad. it. Milano, 1983.

78 G. Berti, *Libertà senza rivoluzione*, cit., p. 59.

79 "Dopo la vittoria della rivoluzione russa, all'inizio del XX secolo, si manifestò in alcuni stati la chiara tendenza a non considerare come ordinamento giuridico l'ordinamento coercitivo posto in essere dalla rivoluzione ed a non considerare atti giuridici gli atti del governo giunto al potere con la rivoluzione [...] . Alcuni tribunali degli Stati Uniti d'America hanno persino rifiutato di riconoscere come atti giuridici certi atti del governo rivoluzionario russo, con la motivazione che non si trattava di atti di uno stato ma di una banda di *gangsters*. Tuttavia, appena gli ordinamenti coercitivi rivoluzionari si dimostrarono durevolmente efficaci, li si riconobbe come ordinamenti giuridici, i governi delle comunità che si fondavano su di essi vennero riconosciuti come governo statali ed i loro atti come atti statali e quindi giuridici", *Reine Rechslehre*, I, 6, c. A Kelsen e con lui a tutta la prospettiva moderna, *non interessa niente* che 150 milioni di russi non siano d'accordo con il "governo dei banditi [rossi]", ciò che a lui importa (ed a tutto il diritto internazionale – creazione non dimentichiamo della prospettiva politica moderna, vedi Grozio) è chi ha il governo effettivo del paese, quindi il potere irresistibile di imporre la propria volontà. Giudizi di valore qui sono banditi: "se la rivoluzione non avesse successo, e cioè se la costituzione rivoluzionaria (non prodotta cioè secondo le regole della vecchia costituzione) non divenisse efficace, gli organi in essa previsti non emanerebbero alcuna legge effettivamente applicabile dagli

pagine che in vero ci riportano a sette secoli prima, ovvero al *Defensor pacis*[80].

Pertanto lascia perplessa l'affermazione di Berti, ai sensi della quale la "Rivoluzione [...] è autoritaria perché è impossibilitata a costruire, in breve tempo, alcunché di legittimo"[81]. Il problema posto dalla prospettiva moderna, che fonda l'autoritarismo, non è cosa pensano i sudditi, ovvero se le loro opinioni coincidono con quelle del sovrano – non va confusa questa constatazione con l'affermazione che la prospettiva moderna non contempla al suo interno forme democratico-elettive di determinazione del potere sovrano –, il problema posto dalla stessa e che il sovrano, una volta divenuto sovrano, o è tale, pertanto ha la forza per imporre le proprie decisioni, e quindi è legittimato, oppure non ha la forza e di conseguenza risulta de-legittimato. Va ancora rammentato come la rivoluzione (vittoriosa) sia un cosiddetto *delitto impossibile*, perché se la rivoluzione vince essa è governo legittimo e giudica se stessa, non è, quindi, da altri giudicata; è un delitto solo se perdente, ovvero se non avviene il rivoluzionamento sociale, allora il sovrano non detronizzato alzerà la sua spada sui poveri meschini.

Se, come sottolineato, ogni rivoluzione è l'oggettivarsi di una ideologia, ogni rivoluzione impone la propria verità in un quadro di "religiosa e malsana idea della libertà intesa come verità"[82]. Ma questo discorso vale per tutte le rivoluzioni, non solo per le *Rivoluzioni* a cui Berti allude; infatti, nel suo determinarsi storico-sociale, la prospettiva moderna dà vita ad ideologie, ad approcci ideologici alla realtà sociale. Una ideologia si fonda su ipotesi interpretativa non problematicizzabili della realtà sociale miranti, attraverso il loro logico sviluppo, a spiegare, prevedere, dominare la realtà sociale. Le ideologie, se assolutizzate, "hanno, infatti, la pretesa di sapere – storicisticamente – in quale direzione *deve andare* la storia o in quale direzione essa debba *comunque andare* o in quale direzione essa *comunque andrà*. Vale a dire che hanno la pretesa di interpretare la giusta volontà popolare"[83].

Ciò vale per qualsiasi struttura ideologica che venga assolutizzata, ovvero che non si dissolva nella *filosofia*; liberalismo, comunismo (nel senso di marxismo), fascismo, nazismo sono tutte ideologie rivoluzionarie (e ciò viene provato dalla rivoluzione americana sino a quella della razza germanica degli anni Trenta dello scorso secolo, per tacer *prima* della Gloriosa Rivoluzione inglese del 1688), sono tutte forze che piegano la realtà alla loro ideologia. Rovesciano la realtà avuto riguardo ai loro assiomi: dalla affermazione del libero mercato a quella della superiorità della razza la struttura teoretica è identica (non ovviamente gli esiti pratici).

Criticare la *Rivoluzione* implica affrontare con intenti critici la modernità politica[84]; senza la critica della prospettiva politica moderna, non vi può essere critica della *Rivoluzione*. Rimane soltanto la critica o l'avversione per quella o quell'altra rivoluzione, ma qui ricadiamo nel vero e proprio campo dei soggettivi giudizi di valore, quindi, delle opzioni personali.

Arrivando al punto qui essenziale: la natura dell'anarchismo. Questa sarà o meno rivoluzionaria? La domanda sembra assurda: infatti chi è stato storicamente più rivoluzionario dei propugnatori dell'anarchismo? Nessuno può contestare agli anarchisti questo primato.

organi previsti da questa legge, ma resterebbe in vigore, in questo senso, l'antica costituzione, e non vi sarebbe motivo per presupporre una nuova norma fondamentale in luogo della vecchia. Allora si interpreterebbe la rivoluzione non come un procedimento per produrre nuovo diritto, bensì – secondo la vecchia costituzione e secondo il codice penale su di essa fondato e ritenuto ancora valido – come delitto di alto tradimento. Il principio che qui trova applicazione è detto principio dell'effettività. Il principio della legittimità è limitato dal principio dell'effettività", *ibidem*, V, 34, f.

80 Per Marsilio, come noto, "l'autorità di fare le leggi spetta soltanto a colui il quale, facendole, farà sì che le leggi siano meglio osservate o addirittura assolutamente osservate", *Defensor pacis*, I, XII, 6.

81 G. Berti, *Libertà senza rivoluzione*, cit., p. 60.

82 *Ibidem*, p. 74.

83 *Ibidem*, pp. 74-75.

84 Cfr. in proposito G. Fiaschi, *sub* voce *Rivoluzione*, in *Enciclopedia del diritto*, ove si afferma come "riflettendo sulla rivoluzione l'uomo moderno è così inevitabilmente costretto a determinare e a giudicare anche il proprio medesimo modo di pensare, sicché la sua conoscenza critica non può svolgersi se non come indagine autocritica sul fondamento complessivo delle sue stesse costruzioni concettuali", p. 69.

La questione posta non è ovviamente legata al lessico comunemente usato. Se, infatti, consideriamo l'anarchismo quale *pensare anarchico*, così come si è fatto nella prima parte del presente contributo, e come anche lo stesso Berti prima di noi fa, allora appare evidente come l'anarchismo non sia moto di pensiero *rivoluzionario*, tutt'altro. Ponendosi quale momento critico irrefrenabile, proteso ad un *tutto domandare* risultante dalla negazione assoluta del potere in ogni ambito, l'anarchismo non può in quanto tale costituirsi in ideologia, né, quindi, tanto meno, in *teoria*. L'anarchismo non ha assiomi rispetto ai quali piegare, dominare o rivoluzionare la realtà, esso si accosta dialetticamente alla realtà, l'*attraversa* e la problematicizza in tutti i suoi aspetti con il suo inesauribile domandare dialettico, l'unico capace di cogliere l'insostenibilità (logica) della contraddizione.

L'anarchismo non forgia l'esistente a sua immagine e somiglianza, non è quindi una ideologia; problematicizza l'esistente, ed in questo è filosofia, che si regge, come ogni autentica filosofia, sul principio di non contraddizione. Principio, quest'ultimo, che, in quanto auto-affermantesi (non si può sostenere al medesimo tempo ed al medesimo luogo che la medesima cosa sia e non-sia), non può venire imposto con la forza, può solo evidenziare la debolezza o l'autorevolezza delle affermazioni. Queste potranno imporsi, proprio in *virtù della forza* che riescono a promanare, nella realtà sociale a prescindere dal loro essere o meno contraddittorie.

Imporre visoni, verità politiche, comandi, non fa parte costitutivamente dell'anarchismo, esso, pertanto, non è rivoluzionario[85] e non lo è anche in quanto non partecipe alla modernità politica. L'anarchismo nel porre problemi non impone soluzioni, ma ricerca dialetticamente – legando libertà ed uguaglianza – il giusto mezzo fra l'eccesso ed il difetto, un giusto mezzo che deriva dall'uso della libertà come autonomia, non come sregolatezza.

In quanto estraneo alla prospettiva politica moderna, l'anarchismo non è quindi rivoluzionario; ciò non di meno l'anarchismo è irreversibile ed ineliminabile moto di opposizione, di residenza assoluta – perpetrata in ogni modo – a qualunque forma di dispotismo, anche alla rivoluzione.

3.4 Comunismo e modernità: intreccio o iato?

Quale logico sviluppo di un itinerario di ricerca dell'anarchismo fra comunismo e capitalismo, Berti non può che affrontare da prima la questione del comunismo, alla quale dedica una densa analisi incentrata sulla sua sconfitta.

In prima battuta, facciamo cenno ad una *secondaria* questione terminologica, nel momento in cui l'autore pare di fatto far confluire il significato del termine *comunismo* in quello del termine *marxismo*, così da farli diventare un tutt'uno. Infatti, "un discorso sul comunismo che prescinda dal marxismo è un discorso privo di senso: *marxismo e comunismo sono entità inscindibili*"[86]. È ben vero che in alcuni punti del lavoro compare l'espressione di comunismo autoritario, quasi a ritenere che il comunismo ed il marxismo non siano un'unica entità, ma, in generale, questa differenziazione sfuma, tanto da far considerare i due termini quali sinonimi nel momento in cui "*il fallimento storico del comunismo deriva, in primo luogo, dal fallimento scientifico del marxismo*"[87]. Se volessimo tenere in considerazione altre forme di comunismo, non frutto dell'ideologia marxista, né a queste riconducibile, ad esempio il comunismo anarchico – a cui lo stesso Berti ha dedicato importanti studi[88] –, allora tali affermazioni risulterebbero indubbiamente problematiche.

85 L'anarchismo è proteso ad una perenne critica dell'esistente in nome della libertà e dell'uguaglianza, ma questa critica, nel momento in cui è accompagnata dal suo essere costitutivamente opposto al potere, ne determina una inevitabile caducità dal punto di vista operativo. Cfr. G. Berti, *Il pensiero anarchico dal Settecento al Novecento*, cit., p. 399 ove si sottolinea come "gli anarchici non possono guidare la rivoluzione perché il loro compito specifico è quello di criticare chi guida, cioè restare in una posizione subalterna".

86 G. Berti, *Libertà senza rivoluzione*, cit., p. 90.

87 *Ibidem*.

88 Cfr. per tutti il già citato *Il pensiero anarchico dal Settecento al Novecento*.

Ciò detto, va anzitutto premesso come si concordi pienamente con l'impostazione dell'autore nel momento in cui riconosce due criticità (esiziali) della prospettiva marxista e prima ancora marxiana. Anzitutto la pretesa di tale prospettiva di non essere una delle possibili interpretazioni della realtà (una ideologia fra le ideologia), ma la teoria scientifica che ha finalmente scoperto *come va il mondo*. Tale (auto-riconosciuta ed auto-proclamata) *consapevolezza* tramuta inevitabilmente l'analisi scientifica del marxismo in puro scientismo, con tutte le conseguenze (non solo teoretiche) del caso. All'interno di questo quadro generale, sul quale non ci soffermiamo rimandando alla lettura del testo, si inserisce un secondo momento di nostra assoluta convergenza con il pensiero di Berti che coglie con estrema chiarezza il rovesciamento di fatto della costruzione teorica marxista, tutta fondata (nel suo momento ostensivo) sulla assoluta preminenza della struttura (economica) sulla sovrastruttura (dalla prima sempre determinata in qualsiasi sua specifica declinazione), ma che all'atto pratico si trova, surrettiziamente, ad anteporre il politico (nel senso di potenza) alla stessa economia.

Se l'impostazione di fondo della critica di Berti al marxismo, così come sopra accennato, trova sincero assenso[89], già l'affermazione, per la quale, "*in ogni forma di comunismo realizzato non esiste alcuna vera civiltà giuridica*"[90], risulta non prima di problemi. Certo è possibile assentire anche su questa affermazione, ma solo a condizione che la *civiltà giuridica*, a cui si fa cenno, venga stornata dalla prospettiva moderna, ovvero si ritenga a chiare lettere come non vi è alcun rapporto, al di fuori di tale opinabile rappresentazione, fra il diritto e la forza, in modo che la civiltà giuridica si fondi sulla politica come arte della mediazione e non sul dispiegamento di potenza. La prospettiva marxista si colloca, invece, a pieno titolo nella prospettiva moderna – altro punto di dissenso con Berti – e, quindi, recepisce il diritto quale espressione della forza.

In questo senso, la civiltà giuridica del "comunismo realizzato" o del socialismo reale che dir si voglia è, senz'ombra di dubbio, quella *occidentale*, in particolare quella della kelseniana *dottrina pura del diritto*. Non essendo questa la sede per ampie argomentazioni, mi limito a richiamare Norberto Bobbio.

Il giurista torinese rileva, infatti: "sembra che siano stati fatti dal regime sovietico grandi passi verso lo stato di diritto, via via che esso si è venuto consolidando. Ne sono una riprova la sconfessione delle dottrine giuridiche estremistiche di Pašukanis e compagni, secondo cui il diritto era una soprastruttura della società borghese e come tale destinato a scomparire con l'avvento della società socialista, e la riscoperta del diritto, ad opera della scuola capeggiata da Vyšinskij, come complesso di norme coattive imposte dalla classe dominante al fine di salvaguardare le relazioni sociali ad essa vantaggiose. Questa nuova definizione ha riproposto il problema del diritto negli stessi termini in cui lo proponeva la dottrina borghese più avanzata (Kelsen) quando lo considerava come una tecnica speciale per la organizzazione di un gruppo sociale (qualunque esso sia)"[91].

89 Mi permetto di rimandare a due miei *lavoretti* apparsi sul finire dello scorso millennio; segnatamente *Formalismo sovietico. Delle teorie giuridiche di Vyšinskij, Stučka e Pašukanis*, Napoli, 1992 e *Totalitarismo giuridico. L'U.R.S.S. possibile esempio?*, Trieste, 1999.

90 G. Berti, *Libertà senza rivoluzione*, cit., p. 106.

91 N. Bobbio, *Democrazia e dittatura*, in *Politica e cultura*, Torino, 1954, p. 155. L'idea non è certamente isolata nella riflessione di Bobbio se in altro scritto riprende gli stessi concetti; "la lotta intrapresa dalla nuova scuola capeggiata da Vyšinskij in difesa della legalità socialista, per la restaurazione della concezione del diritto come complesso di regole generali ed astratte, imposte dal potere costituito dello stato, contro le dottrine facenti capo a Pašukanis [...] non poté essere efficacemente combattuta se non assimilando la teoria normativistica, elaborata dalla più raffinata scuola giuridica contemporanea, vale a dire quella dottrina che ha descritto la struttura formale dell'ordinamento giuridico valevole, come usa ripetere Kelsen, tanto per un ordinamento giuridico liberale quanto per uno comunista", *La dottrina pura del diritto e i suoi critici*, ora in *Studi di teoria generale del diritto*, Torino, 1955, p. 99. E ancora: "la considerazione [di Vyšinskij] del diritto come espressione degli interessi della volontà dominante si incontra con la tesi kelseniana del diritto come una specifica tecnica di organizzazione sociale (sono entrambe espressioni di una concezione *tecnica* e non *etica* del diritto)", *ibidem*.

Pare, pertanto, assodato che certa teoria generale del diritto di stampo sovietico, la stessa teoria che ha permesso il consolidarsi della compagnie statuale sovietica dagli anni Trenta in poi, sia la medesima teoria generale del diritto di stampo kelseniano, ovvero, quella stessa rappresentazione del diritto che sovraintende allo sviluppo della compagine statuale in *occidente*. È fuori dubbio che lo stesso Kelsen abbia duramente criticato gli esiti e gli sviluppi della prassi giuridica sovietica, segnatamente quella condotta da Vyšinskij[92], ma non possiamo da un punto di vista teoretico non riconoscere una comune matrice che ha informato sia la sua dottrina pura, che quella stalinista, poiché entrambe sono lineari espressioni della prospettiva politica moderna.

In questo senso, il comunismo realizzato è pregno di *civiltà giuridica*, quella derivata dalla prospettiva politica moderna.

Ogni tentativo di sottrarre questa esperienza storica dalla modernità, pare caduco; a titolo, d'esemplificazione, non sembra affatto condivisibile che il comunismo abbia rigettato la secolarizzazione nel momento in cui "pone il lavoro umano come l'elemento fondamentale grazie al quale diventa possibile lo scambio umanisticamente significativo fra la natura e la cultura. Il lavoro umano non è inteso qui quale mero fattore dinamico di trasformazione della materia (condizione secolarizzata del mondo), ma quale espressione prassistica dell'universale essenza dell'uomo, ovvero della fondazione ontologico-originaria della società (sentimento di rifiuto di questa condizione secolarizzante)"[93]. Al di là della complessità della questione, proviamo a sostituire al *lavoro* del comunismo, la *proprietà* del liberalismo; non ci troviamo, forse per caso, nello stesso campo arato da Locke e dopo di lui da Sieyès, per i quali è indubbio che la proprietà sia la "espressione prassistica dell'universale essenza dell'uomo, ovvero della fondazione ontologico-originaria della società". Gli uni si esaltano sul lavoro, gli altri sulla proprietà, sempre comunque su rappresentazioni dell'essere umano, mai sulla sua essenza ontologica, che del resto nemmeno tentano (ed in questo ottemperano ai dettati della scienza moderna).

Ma al di la di ciò, è importante rilevare come nel comunismo, se di comunismo realizzato parliamo, ovvero di oggettivazione del marxismo nello stato sovietico, pare dubbio – per lo meno a chi scrive – che si possa correttamente parlare di abolizione della proprietà. Infatti, *quel* comunismo, nel suo oggettivarsi storico, non mira affatto all'abolizione della

92 Per Kelsen, Vyšinskij sarebbe affetto da "un servilismo nauseabondo verso il dittatore di allora, una prostituzione intellettuale che sorpassa le peggiori forma di bizantinismo, la cui ambizione più alta è di essere un servitore del governo", *La dottrina comunista del diritto*, trad. it. Milano, 1981, p. 195. Come ebbi modo d'osservare, Kelsen critica Vyšinskij per essere lo scienziato giuridico di Stalin, attribuendo a questo fatto un valore negativo, e magari lo critica in quanto "cattivo"scienziato, ma viene preservata dalla critica la sostanza imperativistica della teoria giuridica stalinista che riduce il diritto al comando del più forte, a volontà sovrana. È il modo in cui viene riformulato l'assunto della sua dottrina pura "bisogna obbedire al poter costituito", che suscita in Kelsen fortissime perplessità, non la sua riformulazione. Le perplessità di Kelsen nascono nel momento in cui al puro valore della onnipotenza del sovrano si accosta un'ideologia che pretende di essere verità politica. È questa, in fondo, l'operazione scorretta che ha compiuto la scienza giuridica staliniana: aver innestato su una concezione del diritto imperativistica dei motivi giusnaturalistici, ovvero l'ideologia del materialismo storico rivisitata dal dogmatismo staliniano. Ma forse questa operazione è del tutto legittima all'interno della dottrina pura, nel momento in cui la stessa non è costituta per veicolare una determinata visione del mondo (quella liberale o del socialismo liberale), ma qualsiasi ideologia. Non ha forse scritto lo stesso Kelsen, in tempi non sospetti (1934) e con malcelato orgoglio che la sua rappresentazione dei fatti giuridici "i fascisti la qualificano un liberalismo democratico, il liberali o i socialdemocratici la considerano come precorritrice del fascismo. Da parte comunista è disprezzata come ideologia d'uno statalismo capitalista, da parte del capitalismo nazionalista è disprezzata come crasso bolscevismo o come anarchismo mascherato. Il suo spirito, afferma più d'uno, è imparentato con la scolastica cattolica; altri invece credono di riconoscervi i segni caratteristici di una teoria protestante dello stato e del diritto. E non mancano coloro che vollero stigmatizzarla come atea. In breve, non c'è in genere nessun indirizzo politico a cui la dottrina pura del diritto non sia stata ancora sospettata di appartenere. Ma questo fatto serve a dimostrare la sua purezza certo assai meglio di quanto non possa farlo essa stessa", *Prefazione* alla *Reine Rechtslehre* del 1934. La dottrina è *pura* perché può servire qualunque padrone (*rectius*, sovrano).

93 G. Berti, *Libertà senza rivoluzione*,cit., p. 112.

proprietà privata e, conseguentemente, del mercato; opera piuttosto una concentrazione monopolistica della proprietà, che ritrova, salvo rare e non significati eccezioni stabilite legislativamente (permangono, infatti, forme di proprietà privata – ma non dei mezzi di produzione), nello stato il suo unico centro di riferimento; conseguentemente, più che ad una abolizione del mercato, ci troviamo di fronte ad un unico soggetto che opera sullo stesso, in una situazione simile a quella del mercato di monopolio, in cui un unico soggetto determina (autoritativamente), attraverso l'offerta, la domanda. Quindi, un unico proprietario ed un unico operatore sul/del mercato.

Pertanto, si può discutere ovviamente sull'operatività (in vero scarsa) di tale modo di gestione dell'economia, ma non sull'esistenza della proprietà e del mercato; questi non sono aboliti, soltanto concentrati nello stato, che di fatto risulta l'unico soggetto legittimato ad operare economicamente. La proprietà risulta quindi accentrata, non abolita (un tentativo di abolizione della proprietà si può ravvisare nella costituzione russa del 1918, ma non in quelle successive – sovietiche – del 1924 e del 1936).

Va altresì rilevato come la presenza della proprietà generi, di per sé, un rapporto di natura dispotica, nel momento in cui l'oggetto (sia esso animato o non-animato) risulta essere al servizio del padrone; più grande è il padrone, più si dispiegherà il rapporto dispotico (in quanto la proprietà genera potere). Di fronte da un unico proprietario (ed è il caso del comunismo realizzato) il dispotismo di esalterà al massimo grado; di fronte ad una miriade di proprietari, quindi, anche ad un mercato di *libera* concorrenza, ci troviamo di fronte ad un dispotismo in vero *labile*, in quanto, per lo meno così ci viene tramandato, il mercato corregge di per sé eventuali distorsioni. Il *libero* mercato è fattore di equilibrio, mentre il mercato di monopolio genera disequilibrio in quanto istituzionalizza la posizione di forza.

Sotto questo (in vero discutibile) punto di vista, il comunismo realizzato, con il monopolio della proprietà e del mercato, ha effettivamente determinato il sorgere di una realtà sociale improntata sul dispotismo (e, fra le varie cose, permette di cogliere quella supremazia della politica sull'economia, che la teoria marxista ha sempre negato, ma che di fatto ha generato in terra sovietica).

3.5 Un'equazione un po' troppo spinta

Un'ultima annotazione critica in merito all'analisi della sconfitta irreversibile del comunismo (realizzato o socialismo reale). Solleva perplessità la *spinta* equazione comunismo-nazismo proposta da Berti in più punti della sua ricerca[94], che va ben al di là del gusto per il paradosso e giunge a cogliere non solo prassi, ma anche teorizzazioni *genocide* comuni al comunismo reale ed al nazional-socialismo.

Ci pare, infatti, come solo apparentemente "il lessico di Lenin è esattamente quello di Hitler"; continua Berti: "è, infatti, l'impressionante lessico della parassitologia applicato alla sfera politica: il mondo è un «pantano» che deve essere disinfestato dai «borghesi». [...] Se ora si sostituisce il soggetto borghese con il soggetto ebreo, il risultato finale – in termini sostanziali – rimane lo stesso"[95]. E ancora, "si dovrebbe concludere che fra i tre totalitarismi [il fascismo, il nazismo ed il comunismo] vere differenze non vi furono. Invece queste differenza c'erano e riguardavano il modo diverso di esercitare il terrore di Stato perché mentre i regimi neri lo esercitavano soprattutto contro gli avversari politici, il comunismo lo esercitata anche contro la popolazione civile"[96]. In buona sostanza, ci sembra di cogliere, una massima – in vero non troppo isolata in certa storiografia – per la quale *Stalin è peggio di Hitler* (il che equivale a dire che *Hitler è meglio di Stalin*).

Ora, per quanto non avvezzo a seguire acriticamente le varie *demonizzazioni* di satrapi e

94 Si veda specificatamente *ibidem*, pp. 144-150.

95 *Ibidem*, p. 149.

96 *Ibidem*, pp. 151-152. Appare difficile dubitare che Berti non trovi *ispirazione* nel moto *revisionista* apparso alla fine del secolo breve; in proposito cfr. E. Nolte, *Il passato che non vuole passare*, in G. E. Rusconi (a cura di), *Germania: un passato che non passa*, Torino, 1987, ove di può leggere: "l'Arcipelago Gulag non precedette Auschwitz? Non fu lo stermino di classe dei bolscevichi il *prius* logico e fattuale dello sterminio di razza dei nazionalsocialisti?", così a p. 8.

dittatorelli (dal *Johnson=Hitler* – Nixon poi … – al *vampiro* Ceausescu, degno seguace di *Dracul*, e così via), che hanno caratterizzato il Ventesimo secolo ed anche il primo scorcio del Ventunesimo (più di qualche funzionario dello stato iracheno ha avuto la sua Norimberga, per non tacer poi di quelli libici), che più che *la giustizia* seguono vuoi la moda lanciata dalle potenze di turno, vuoi la propaganda di qualche oppositore, mi pare che tale gerarchia valoriale fra Hitler e Stalin vada quanto meno discussa (e non dal punto di vista contabile!).

Solo un'osservazione; da quanto mi consta, se l'ideologia del nazional-socialismo (ma anche certe derive del fascismo italiano) si fonda sulla *razza*, meglio sulla gerarchia razziale, che deve trovare istituzionalizzazione giuridica e politica, e l'appartenenza ad una *razza* è *crisma ineliminabile* (come, all'interno dell'universo di discorso cattolico, il sacramento del battesimo – mi scuso per l'accostamento blasfemo, ma l'esemplificazione pare efficace), allora non vi sarà mai redenzione possibile per chi non appartiene alla razza eletta (l'appartenenza ad una *razza* è il ruolo ascritto per eccellenza in quanto irremovibile). Egli è destinato a rimanere tale (superiore od inferiore) per l'eternità. Leggo nel capitolo primo di una traduzione del (suo) *Mein Kampf*: "la nazione, o più precisamente, la razza non consiste nella lingua, ma soltanto nel sangue. Perciò si potrà usare il termine germanizzazione solo quando si saprà cambiare il sangue dei vinti. Ma questo non è possibile: a meno che con la fusione di ambedue le razze non si ottenga un cambiamento, cioè l'abbassamento del livello della razza superiore. La conseguenza ultima di questo svolgimento dei fatti sarebbe perciò l'annientamento di quei valori che un giorno permisero al popolo conquistatore di vincere"[97].

Qui è evidente come taluni membri (in vero la stragrande maggioranza) del consorzio umano siano costitutivamente diversi ed inferiori ad altri. Questa situazione è ineliminabile, non si può cambiare *il sangue*. Il *Kampf* del nostro è perciò proteso verso la difesa del sangue della sua razza (che è poi quella superiore – ma il Re Imperatore, nel 1938 a seguito di profondi studi avallati da istituzioni anche accademiche, ci ha accostati a questa; non tutti, ben inteso, sono coloro che possedevano sangue ariano, gli altri, per quanto parlanti l'idioma di Dante, andavano da noi separati). Ci troviamo di fronte ad un confine invalicabile per qualsiasi essere umano, ad una determinazione assoluta che si ripercuote in ambito giuridico e politico. La politica (e con essa il diritto) devono proteggere il bene contro il male.

Diversa l'impostazione (teoretica) dell'esecrato comunismo; non ci troviamo di fronte a determinazioni assolute (modificabili forse, ma non credo, solo con un atto di Dio – un miracolo che trasformi il bianco in nero, lo slavo in germanico – o in italiano *post* 1938 – e così via), ma relative e causate dall'appartenenza di *classe*, non dal *sangue*. Qui il male è dato dal nemico di classe, che si combatte con spirito schmittiano – contemplando cioè anche la sua eliminazione fisica – per la redenzione dell'intera umanità (anche di coloro che hanno avuto la ventura di nascere borghesi). Quello di borghese non è ruolo ascritto, ma acquisito e come tutti i ruoli acquisiti può modificarsi. Questo significa, al di là della contabilità o degli esiti pratici delle due ideologie, che non ci troviamo di fronte ad alcun spirito genocida, od alla teorizzazione della superiorità (assoluta, astorica) di un tipo di essere umano su di un altro; ci troviamo di fronte ad una *guerra di classe*, che, come tutti gli scontri politici all'interno della prospettiva moderna, implica anche l'eliminazione dell'avversario. Sia pur all'interno di una determinismo economicistico, non esiste l'idea dell'oggettivamente borghese (dell'eternamente borghese, perché nato con sangue borghese), che invece sussiste e fonda l'ideologia del nazionalsocialismo[98].

97 A. Hitler, *La mia battaglia*, trad. it. Varese, 1991, pp. 17-18.

98 Viene la curiosità di chiedere a Berti, se anche le oggettivazioni storiche dell'anarchismo, che non hanno mai risparmiato né strali, né prassi d'attacco alla borghesia ("*… chi stende a te la mano, oh vile borghesia, è un uomo indegno di guardar il sol …*") siano da considerarsi – da un punto di vista teoretico – alla stessa stregua dei funzionari germanici impegnati in certi campi detti di concentramento! Il movimento anarchico, nel suo essere storicamente antiborghese, ha sviluppato anch'esso quelle pretese genocide attribuite al marxismo-leninismo realizzato?

Berti dovrebbe rivedere l'equazione matematica proposta che rende il comunismo pari, se non peggiore, del nazionalsocialismo, in quanto entrambe ideologie propugnanti il genocidio. Mi pare che questa tesi non sia sostenibile. Le due ideologia appartengono sicuramente allo stesso genere: il totalitarismo (ed hanno prodotto ecatombe mostruose – che Berti correttamente richiama nel suo testo). Ciò non di meno, a mio giudizio, appartengono a specie diverse.

Se il problema non è contabile, va affrontato dal punto di vista teoretico. Ovvero, è teoreticamente non solo accostabile ma anche equiparabile la dittatura del proletariato alla esaltazione della razza (germanica, e anche italica)? Pare che la prima, la dittatura del proletariato, sia finalizzata alla liberazione dell'umanità, mentre il dominio della razza superiore sulle razze inferiori sia invece finalizzato a se stesso, ovvero alla dittatura perpetua della razza superiore sulle altre. La prima mira a fondare una società di uguali, la seconda una società di diseguali.

3.6 Il capitalismo ed il liberalismo e la loro pretesa a-valutatività

Dalla disamina proposta da Berti sul capitalismo traspare una forte tendenza a connotarlo quale liberalismo e, coerentemente con la sua più complessiva rappresentazione dei fenomeni politici trattati, quale puntuale espressione della modernità[99]. Pare che per Berti il capitalismo incarni la modernità, la quale "non è altro che il volto «socio-culturale»" dello stesso. Si tratta evidentemente di una modernità di sapore prettamente lockiano e di un capitalismo legato al libero mercato[100], quindi di due visioni parziali vuoi della modernità, vuoi del capitalismo (che non comprende, ad esempio, né il capitalismo monopolistico, né quello di stato).

Ciò premesso assistiamo ad una sorta di incondizionata esaltazione di quello che Berti definisce "evento-processo della storia": "*il capitalismo è un cerchio magico che si alimenta dalla critica permanente (qualunque sia questa critica), la quale, per l'appunto, così facendo, affina tale sistema e lo rinforza sempre più*"[101].

In quanto *evento* e non *progetto*, il capitalismo ha *natura acefala*, e "si presenta come ontologicamente neutro, essendo una struttura quantistica, e dunque pervasivamente laica e materialista"[102]. In questo senso, capitalismo e modernità sono "un'ininterrotta metamorfosi espansiva priva di qualunque *telos*"[103].

Il capitalismo, nella sua accezione liberale e liberistica, genererebbe pertanto un ordine spontaneo scaturente dall'incontro sul mercato delle "«aspirazioni» individuali"[104], un ordine che impedisce di per sé ogni degenerazione nel dispotismo *asiatico* (nel senso, quindi, offertogli prima da Montesquieu e poi da Hegel). Infatti, "il capitalismo nasce in presenza di un potere limitato; nasce, in altri termini, nel momento in cui il potere – qualunque forma di potere – non è in grado di impedire agli uomini di perseguire liberamente la tendenza spontanea allo scambio e all'acquisizione illimitata"[105].

Sotto questo particolare aspetto, il capitalismo si fonde con il liberalismo, nel momento in cui il primo è l'evento (il potere limitato) del progetto (lo Stato minimo) e questo fondersi pare a sua volta confondersi con quella modernità priva di fine, a cui si è già fatto cenno.

Va però ribadito che la modernità, intesa ancora una volta come prospettiva politica moderna, un fine ben definito lo possiede; e questo è il controllo sociale attraverso la figu-

99 Il capitalismo "ha interpretato in modo continuativo e dirompente il processo di secolarizzazione e dunque l'intera modernità. Lo ha interpretato talmente bene che, a questo punto, non si capisce più se il capitalismo è l'interprete della secolarizzazione-modernità o se *la secolarizzazione-modernità non sia altro che il capitalismo medesimo*", *Libertà senza rivoluzione*, cit., p. 166.

100 Cfr. *ibidem*, p. 167.

101 *Ibidem*, p. 169.

102 *Ibidem*.

103 *Ibidem*, p. 184.

104 Cfr. *ibidem*, p. 167.

105 *Ibidem*, p. 180. Passa quindi in secondo piano l'osservazione per la quale "condizione di questa spontaneità sociale è l'oggettivo esito socialmente disegualitario dei rapporti generati fra i soggetti che la mettono in opera, dato che la concorrenza produce una selezione e la selezione crea una gerarchia, la quale peraltro è sempre mutevole proprio a causa della natura stessa della concorrenza", *ibidem*, p. 175.

ra del sovrano. In questo senso, il fine di tale prospettiva è l'accentramento dell'assoluto controllo della realtà sociale. Tale fine non appare affatto in contrasto con "il potere limitato" quale momento di genesi del capitalismo. Centralizzato ed assoluto controllo va inteso nel senso di un'unica fonte regolamentativa (all'interno della quale va ricompreso anche l'istituto del contratto, che appare il momento di massima espressione della libera volontà individuale, ma che in realtà, come osservato, all'interno della prospettiva moderna si riduce a prua concessione sovrana). In questo senso, l'assolutismo è connaturato alla prospettiva politica moderna, il quale poi storicamente si declina in specie fra loro diverse (il liberalismo legato al capitalismo è soltanto una di queste).

Parimenti dubbia appare l'affermazione che lo stesso capitalismo sia un evento privo di fini. Per stessa ammissione dell'autore, il fine ultimo del capitalismo è l'accumulazione (lo scambio e l'acquisizione illimitata)[106].

Pertanto ci troviamo di fronte ad un progetto dotato di fine proprio che diviene evento. Il connubio tra lo scambio e l'acquisizione illimitati ed il potere politico minimo ci conduce più che verso quell'ordine spontaneo capace di soddisfare ogni "aspirazione individuale"[107], in un terreno dove solo le aspirazioni dei più forti troveranno realizzazione a scapito di quelle dei più deboli. Infatti, lasciare la determinazione dell'ordine sociale alla concorrenza, come lo stesso Berti ammette, implica un determinarsi (meglio, il riproporsi) di un *giusto per natura*, ai sensi del quale, come afferma il Callicle platonico "la natura dimostra che è giusto che il migliore prevalga sul peggiore ed il più capace sul meno capace". In questa prospettiva, in sé chiaramente *moderna* (nel senso non epocale), "il criterio della giustizia è questo, il dominio e la supremazia del più forte sul più debole"[108].

Il connubio fra capitalismo e liberalismo ci conduce, quindi, in acque nella quali il *giusto per natura* è esemplificato dal proverbiale pesce più grande che mangia il pesce più piccolo, e dove il fine neutrale del liberalismo, il controllo sociale dello stato minino, si invera del dominio del più forte sul più debole.

Concludendo questa breve disamina relativa alla parte sulla sconfitta del comunismo e la vittoria del capitalismo, prima di esaminare la questione dell'anarchismo, va effettuata ancora una breve constatazione.

Se le costanti equiparazioni fra il comunismo ed il nazismo hanno suscitato forti perplessità per le ragioni esposte nel precedente paragrafo, spiace non trovare alcuna spiegazione, ma nemmeno una menzione, alla singolare presenza della *peculiare istituzione*, che, sia pure "con il loro carattere liberarle e democratico", ha accompagnato sin dal loro sorgere quegli Stati Uniti d'America, che rappresentano il faro di quel capitalismo che Berti contrappone al male assoluto del comunismo; la *peculiare istituzione* fu abolita solo per ragioni contingenti nel 1863 (un anno prima della abolizione della servitù della gleba nell'Impero di Tutte le Russie), ed i suoi riflessi hanno illuminato la storia e la società statunitense almeno fino agli anni Sessanta dello scorso secolo.

Il che fa ancora supporre che il liberalismo, associato al capitalismo, rappresenti libertà e progresso per i pochi a scapito dei molti[109].

4. Per un pensare anarchico

4.1 Ancora su anarchismo e modernità (potere *vs.* autorità)

Sul modo di Berti d'affrontare il problema dell'anarchismo, a cui dedica la corposa terza parte del suo lavoro, pesano le considerazioni sopra effettuate; ovvero, la caparbietà con cui egli vuole ricollegare l'anarchismo alla modernità teoreticamente intesa. Quindi ad una mo-

106 Cosa del resto evidenziata un secolo fa da Max Weber nel suo già richiamato studio su *Etica protestante e spirito del capitalismo*.

107 Vedi in proposito l'esplicito richiamo a von Hayek a pp. 174-175 del testo qui recensito.

108 Platone, *Gorgia*, 38-39 e 483b-483a (citiamo dalla traduzione di Francesco Adorno in *Opere complete*, vol. V, Roma-Bari, 1990)

109 Va solo per inciso ricordato che il liberalismo sia di fatto un regime elitario, dallo stato monoclasse ottocentesco fino all'attuale contrapposizione fra Nord e Sud del mondo. Ma tale argomentazione non può venire in questa sede sviluppata.

dernità che non è soltanto cronologica. Questo collocare l'anarchismo nella prospettiva politica moderna, a parere di chi scrive, inficia, nel senso che depotenzia quasi completamente, il tentativo di coglierne la valenza universale, ovvero, per dirla con Berti, "ciò che rimane di esso dopo la sostanziale dissoluzione della sua fenomenologia storico-genentica"[110].

Un punto di partenza può venire offerto ancora una volta dal tentativo di Berti di accreditare la prospettiva moderna quale indirizzo politico non legato alla forza. Infatti, per il nostro, le prospettive avverse alla modernità (*in primis* il romanticismo), si caratterizzerebbero attraverso "il riconoscimento della supremazia del rapporto di forza rispetto a quello del diritto"[111]. Ancora una volta mi permetto di dissentire dall'impostazione dell'autore, ritenendo di riconoscere piuttosto nella modernità, come sopra argomentato, la teorizzazione, più che della superiorità della forza sul *diritto*, della forza quale fonte del diritto (quindi, per scomodare categorie marxiane, il diritto apparirebbe fenomeno sovrastrutturale totalmente dipendente dalla forza, che rappresenterebbe, quindi, la vera struttura del rapporto giuridico e politico).

Interessante in proposito può apparire una lettura della nota polemica sulla codificazione intercorsa agli albori del Diciannovesimo secolo fra Thibaut e Savigny, due giuristi tedeschi, il primo completamente proteso verso la recezione del Codice napoleonico (quindi della modernità giuridica per eccellenza), il secondo, invece, propenso a ritrovare la fondazione del rapporto giuridico non nella previsione astratta dell'autorità competente, ma nella realtà quotidiana del rapporti (tutto sommato nella consuetudine). Nel primo caso, il diritto si àncora all'attività dello stato, nel secondo ai rapporti sociali – è la prospettiva solcata da Savigny che dà vita a quello che può venire definito come *romanticismo giuridico*.

È all'interno del moto di codificazione che ritrova vigore il brocardo hobbesiano, per il quale *auctoritas non veritas facit legem*, non certamente nella difesa della consuetudine come fonte del diritto.

110 *Libertà senza rivoluzione*, cit., p. 234.

111 *Ibidem*, pp. 235-236.

Se, come ben sottolinea Berti, l'anarchismo si oppone al *potere*, pare ragionevole supporre che una prospettiva giuridica anarchica non possa accostarsi ad una rappresentazione dei fatti giuridici tutta incentrata sul potere.

In proposito dell'opposizione dell'anarchismo al potere, pare altresì d'uopo cercare di specificare cosa possa intendersi, in tale prospettiva, con il termine potere. Berti lascia però questo problema aperto[112], ovvero non distingue i possibili differenti significati, il cui portato politico è fondamentale, fra i diversi termini utilizzati per designare un rapporto di forza. Nel senso che volutamente l'autore non richiama le distinzione weberiana[113] fra *Äutorität*, *Macht* ed *Herrschaft*. Senza soffermarsi sulla nota tripartizione, possiamo riconoscere come soltanto le ultime due (*Macht* ed *Herrschaft*) designano due specie del genere rapporto di forza (quindi, dispotico), riconnettendosi, anche se non etimologicamente, alla *vis* latina. La prima, la *Äutorität*, designa un rapporto di diversa natura (politico), non determinato dalla soggezione, ma dal convincimento – dall'accettazione libera dell'evidenza dell'argomentazione proposta – quindi dall'autonomia[114]. L'autorevolezza non si impone con

112 "Il lettore che mi ha seguito fin qui ha potuto constatare la mia «disinvoltura» nell'uso dei tre termini (potere, autorità, dominio) e ha potuto altresì constatare che per definire ciò che muove la critica dell'esistente posta in essere dal pensiero anarchico ho utilizzato, in generale, la dizione: *critica del principio di autorità*. È questo perché gli autori anarchici definibili come classici hanno quasi sempre impiegato questa dicitura. Usare la dizione critica del principio di autorità è effettivamente il criterio più coerente dal punto di vista anarchico proprio perché l'anarchismo non critica un determinato potere, un determinato Stato, una determinata autorità, un determinato dominio, ma critica, per l'appunto, il principio che legittima la loro (infinita) riproposizione in qualunque contesto-spazio-temporale questa si attui. *Critica del principio di autorità* è insomma la dizione anarchicamente più consona per l'intento universale dell'anarchismo", *ibidem*, p. 296.

113 Cfr. *Economia e società*, vol. I, trad. it. Milano, 1968.

114 Siamo ovviamente nel campo della retorica non dell'eristica, solo in quest'ultima l'argomento si impone con la forza della persuasione; in altri termini (sia pure non corretti dal punto di vista filologico, ma che ben rendono il concetto nel linguaggio comune) siamo nella *democrazia* e non nella *demagogia*.

la forza, questa è auto-evidente, non ha bisogno di espedienti, e non è propria ai *mercenari delle parole*; è, in buona sostanza, *auctoritas*[115].

L'anarchismo si oppone all'utilizzo della forza coercitiva, non all'autorevolezza. È sul riconoscimento dell'*autorità autorevole*, che l'anarchismo fonda una convivenza sociale, senza questo riconoscimento lo stesso sprofonderebbe nell'esaltazione di quello che è stato definito un "piacere fondato sulla sensazione"[116]. L'autonomia si fonda sul riconoscimento dell'autorevolezza, che è cosa ben diversa del riconoscimento del potere. La prima si mostra dialetticamente nel *dialogo*, il secondo emerge invece dal *dibattito*, la prima persuade coinvolgendo le parti in causa, il secondo (con)vince e si impone con la forza. È solamente la prima che permette il manifestarsi di uno *stare decisis* non frutto della coercizione.

Priva di ogni riferimento all'autonomia, che ha quale necessario sottofondo il riconoscimento dell'autorevolezza, la prospettiva anarchica naufraga nella tempesta della *libertà selvaggia*, in quell'idea di libertà che Berti definisce "pura decisone", che altro non ci appare se non sregolatezza priva di limiti (in questo senso può richiamarsi il concetto di idea esagerata di libertà – ma nel significato negativo, perché *esagera* l'idea di libertà propria alla prospettiva moderna, la quale relega sapientemente tale idea nell'ipotetico stato di natura, che vede quale soggetto l'individuo solitario ed isolato, proprio per fondare la legittimità dell'ente sovrano capace di offrire regola alla libertà individuale). Se l'anarchismo imboccasse questa prospettiva, sregolatezza selvaggia accompagnata da assenza di limiti coercitivi, lo stesso risulterebbe una caricatura del liberalismo ed avrebbero ben agio coloro che ritenessero che le elucubrazioni anarchiche non "potrebbero considerarsi una dottrina sociale, giacché la società mirano a distruggere. [...] Le teorie anarchiche hanno postulato una forma di schiavitù peggiore di quella che hanno combattuto: a Dio, allo Stato, alla legge esse hanno sostituito una visione terrificante, ossessiva, della vita. Non liberazione, pertanto, ma nella deformata interpretazione dei rapporti sociali, angoscia e maledizione, tormento e buio, non mai rischiarato da un qualsiasi barlume di luce"[117].

La visione dell'anarchismo qui riproposta può non essere condivisa e, quindi, rifiutata soltanto a patto di rivedere e definire con chiarezza il concetto anarchico di libertà, il quale va fondato non sulla pura decisione, ma sulla autonomia; libertà come capacità di autodeterminazione, di mediazione fra eccesso e difetto, mediazione *politica* perché avviene nella *polis* ed in funzione della *polis*, comunità di uomini liberi, e non pura volizione passionale. Quindi, ancora una volta, la libertà va ricercata al di fuori e contro la prospettiva moderna, che la spaccia per insostenibile volizione incontrollata dell'individuo solitario e che, pertanto, va limitata dalla presenza di quel male necessario che si chiamo Stato.

Sostenere che la libertà per l'anarchismo sia esclusivamente pura volizione passionale implica gettarsi in un baratro, negare ogni *intelligenza* a tale prospettiva, rendere cioè inutile ogni tentativo di ricercarne valenze universali, perché se l'anarchismo si costituisce interno ad una siffatta idea di liberta accompagnata dalla negazione di ogni forma di *politica* si entra nel campo della patologia sociale.

4.2 L'anarchismo fra teoria e teoresi. Sull'emancipazione fra libertà ed uguaglianza

Berti pone come centrale il problema della "«tenuta» teorica" dell'anarchismo affermando: "l'anarchismo «tiene» nella misura in cui è spogliato dei suoi caratteri storici e sociali, per cui si può dire che la prospettiva anarchica è rimasta la sola radicale alternativa emancipazionista al sistema di dominio capitalistico

115 È d'obbligo, al fine di non ingenerare equivoci, specificare che il brocardo hobbesiano vada letto come se al posto del sostantivo da egli utilizzato (*auctoritas*) vi sia quello, realmente appropriato, di *vis*. Se ciò non fosse il brocardo non avrebbe senso, infatti la *veritas* necessariamente si lega all'*auctoritas* e si discosta dalla *vis*. Certo è, che una frase che suonasse *vis non veritas facit legem*, non avrebbe avuto, nemmeno in terra britannica, lo stesso impatto.

116 Così C. Curcio, *sub* voce *Anarchia*, in *Nuovissimo Digesto italiano*, p. 612.

117 Ancora Carlo Curcio nella citata voce a p. 613.

proprio perché – grazie a questa sua natura «astratto-universale» – ha passato indenne il venire meno delle proprie condizioni di partenza"[118]. Quindi si tratta di *destoricizzare* l'anarchismo, staccarlo dal suo essere stato movimento politico, e individuare una sua nuova dimensione che gli permetta di incidere in senso emancipazionista sulla attuale realtà sociale.

L'intento di Berti, come più volte sottolineato, è pienamente condivisibile, ciò che ci differenzia dall'autore è il modo in cui egli si accinge a perseguirlo volendo caparbiamente (lo ripentiamo ancora) legare l'anarchismo alla modernità.

La "«tenuta» teorica" dell'anarchismo, a nostro avviso, va ritrovata, in modo non paradossale, proprio nel suo essere non-teoria, ma, al contrario, filosofia. Nell'essere filosofia l'anarchismo non veste caratteri storici e sociali e, per richiamare Berti, lo porta a "diventare coscienza critica della modernità". Una modernità che va però intesa nel duplice senso di modernità cronologica e, soprattutto, di prospettiva politica moderna.

L'essenza filosofica dell'anarchismo, come tenteremo di argomentare, non lo rende affatto insensibile alla lotte per l'emancipazione, tutt'altro – anche se si concorda pienamente con Berti sulla sua essenza non classista[119]. L'anarchismo, infatti, non subordina il moto di emancipazione a fattori esterni (e a loro volta determinanti) la volontà dell'essere umano (quali appaiono nella prospettiva marxista gli oggettivi rapporti di produzione, la coscienza determinata dall'appartenenza ad una classe o ancora, in altra prospettiva, il progresso dell'umanità, il naturale equilibrio sociale da determinarsi in seguito allo sviluppo scientifico e tecnologico). L'emancipazione va ricercata nella volontà del soggetto politico, non in sue oggettive qualità; quindi l'emancipazione o sarà la risultante della volontà dell'essere umano, ed in questo deve ritrovare il suo fulcro, oppure non sarà in alcun modo emancipazione, ma passaggio, modificazione di uno stato di soggezione in un altro.

L'anarchismo, in quando lega inscindibilmente la tensione alla libertà a quella all'uguaglianza, risulta fondativo *di ogni moto* di emancipazione, nel momento in cui riconosciamo che l'emancipazione tende a *far prendere con la mano*, ovvero a palesare il *manus capacere*, ad uscire dalla tutela di un padrone senza per questo cambiare padrone (come la donna che, da quella paterna, passava alla tutela-proprietà maritale).

L'anarchismo è momento fondante dell'emancipazione, a maggior ragione se riconosciamo come la libertà e l'uguaglianza da esso propugnate si riconnettono al rifiuto del dogmatismo e del determinismo, in quanto sia il dogmatismo, che il determinismo sono antitetici all'emancipazione. Il dogmatismo impedisce di *prendere con la mano* ciò che è preventivamente istituito nei suoi dogmi, ovvero ciò che è stato decretato come indiscutibile; il determinismo, viceversa, *prende per mano* il soggetto conducendolo verso lidi totalmente indipendenti dalla sua volontà. Entrambe queste forme di pensiero negano la libertà dell'essere umano e ne impediscono la libera esperienza, relegandolo in una condizione di difformità, quindi di disuguaglianza, nonché di soggezione rispetto alle entità che hanno decretato le non problematicizzabili ipotesi che stanno alla base sia della costruzione dogmatica, che di quella deterministica.

L'emancipazione è, al contrario, moto e manifestazione di autonomia, la quale non può che svilupparsi tra esseri umani liberi ed uguali.

Ancora con considerazione alla questione dell'emancipazione, va rilevato come la tensione all'uguaglianza va collocata in una dimen-

118 G. Berti, *Libertà senza rivoluzione*, cit., p. 241

119 Il pensiero anarchico, a differenza della teoria marxiana e marxista, non fonda all'interno del processo-progetto di emancipazione alcuna supremazia di una classe rispetto alle altre. L'anarchismo, in altre parole, non ha *santificato* il proletariato quale oggettiva classe rivoluzionaria, fulcro di ogni possibile emancipazione umana. Certo, l'anarchismo nel suo manifestarsi storico-sociale, ovvero nel suo essere movimento anarchico, non si è mai disgiunto dai ceti sociali sfruttati e subalterni, fra i quali compare anche il proletariato così come rappresentato dalla dottrina marxista. Ma il movimento anarchico, nemmeno nelle sue più spinte manifestazioni anarco-sindacaliste, ha ritenuto di essere il rappresentante di una classe. In questo senso lo si ritiene non-classista.

sione qualitativamente diversa da quella della mera eguaglianza economica, intesa come eguale quantità di beni a disposizione per tutti i membri della comunità. Va, per inciso, osservato come questa eguaglianza venga di fatto rifiutata all'interno della prospettiva propria al comunismo anarchico, che non prevede in alcun modo una *eguale* distribuzione della ricchezza, ma, al contrario, una *equa* ripartizione della stessa, nel momento in cui i membri della comunità riceveranno secondo i propri bisogni e non in base ad una divisione algebrica dei beni disponibili. L'uguaglianza economica, a cui fa riferimento l'anarchismo, non è pertanto la risultante di un calcolo, ma di una valutazione sui bisogni di ognuno (è, pertanto, la risultante di un processo dialettico).

In questo senso, tale uguaglianza, il cui concetto può essere reso anche attraverso il richiamo all'equità, si ricollega alla classica idea di *giusta misura* così come ci viene tramandata dalla tradizione aristotelica[120], la quale non è misura matematica, ma dialettica.

Ancora una volta la dialettica, quale ausilio alla ricerca del giusto mezzo definente l'uguaglianza economica, risulta non solo legata all'anarchismo, ma in vero momento costitutivo dello stesso in quanto indispensabile alla determinazione dei bisogni di ognuno. D'altro canto, la stessa economica, in quanto *regola condivisa della casa*, non può fondarsi in assenza di libertà e di uguaglianza, in diverso modo la stessa si confonderebbe con la gestione dispotica dei beni (materiali ed animanti, i quali risultano strumenti in funzione di fini che non li sono propri). È proprio la gestione dispotica dei beni che determina il sorgere dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, non il lavoro in sé; l'anarchismo, al fine di favorire il moto di emancipazione, non rigetta l'economia, ma la riporta alla sua dimensione politica, ovvero riconosce e sviluppa l'intimo legame tra questa e la libertà e l'uguaglianza.

4.3 Anarchismo e politica. La negazione della modernità

Giungendo alla problematica della politica, ovviamente Berti riconosce come la stessa non sia necessariamente connessa al dispiegarsi di comandi: "il politico non significa inevitabilmente comando (allo stesso modo come il potere, in sé, non è necessariamente produttore di politica), significa piuttosto visione realistica e disincantata perché la gestione e la mediazione dell'esistente non sono per forza legate al dominio"[121].

Rileviamo, ancora una volta, come è proprio la prospettiva politica moderna, che fonde inscindibilmente la gestione dell'esistente al dominio sul esistente. Prospettiva, questa, che viene rigettata dall'anarchismo, il quale non può quindi che ricercare fuori e contro la modernità la sua collocazione. Questo significa anche riprendere e ripensare intorno alla classica distinzione fra rapporto politico e rapporto dispotico perché forse tale approccio ci permetterà di uscire dal circolo vizioso della modernità (che ovviamente Berti legge in chiave liberale).

Infatti, il nostro rileva: "tuttavia per quanto si possa addomesticarlo, il politico rimane sempre *potestas*, ovvero una dimensione del

120 Vedi il già citato passo dell'*Etica Nicomachea*, II, 6, 1106 a-b, che evidenzia due cose: per un verso la giusta misura è insita alla natura delle cose, ovvero inerisce alle relazioni che naturalmente si sviluppano nella vita comunitaria, per altro la stessa non appare frutto di un calcolo matematico, non è cioè frutto di una deduzione logica. All'interno della prospettiva solcata, la ricerca della giusta misura è attività etica.
Come apprendiamo dalla lettura del libro secondo della *Etica Nicomachea*, l'attività etica ("essa riguarda le passioni e le azioni, ed è in esse che s'incontrano l'eccesso, il difetto e la posizione di mezzo", *Etica Nicomachea*, II, 6, 1106b, 16) è l'*arte* dell'intuizione dei rapporti umani, siamo, infatti, nell'ambito dell'attività della *polis*; è la capacità, derivante dall'esercizio pratico, di cogliere nei rapporti la giusta misura tra il difetto e l'eccesso, ma questa misura "non è unica né uguale per tutti", non essendo, come già osservato, misura matematica (*Etica Nicomachea*, II, 6, 1106a, 30-35). Difatti per Aristotele "la virtù è quindi la disposizione ad un proponimento consistente nella medietà rispetto a noi stessi, definita dalla ragione e come l'uomo saggio la determinerebbe" (*Etica Nicomachea*, II, 6, 1107a, 36).
Emerge in tal modo una intima relazione tra l'agire politico, volto al conseguimento del bene comune attraverso la ricerca della mediatà tra difetto ed eccesso, e l'agire virtuoso che appare per l'appunto la risultante della ricerca della medietà.

121 G. Berti, *Libertà senza rivoluzione*, cit., p. 251.

potere inteso come decisione su qualcuno o qualcosa. Il politico come decisione è scelta per sé e per altri: a volte per tutti, generalmente per tanti o pochi, qualche volta per pochissimi. Poiché la decisone per tutti, tanti, pochi o pochissimi, se va a effetto, è sempre coercitiva, allora essa deve essere attuata – stiamo naturalmente parlando all'interno di una prospettiva anarchica – sul criterio della libertà, *precisamente sul grado – quantitativo e qualitativo – della libertà*". E continua, "come si concilia l'atto coercitivo della decisione con il suo fine, cioè con la libertà? Anarchicamente non si concilia: di qui la necessità di attivare il criterio elementare, e insuperabile, del male minore"[122].

A me pare che in questo passo Berti chiaramente dimostri da che prospettiva osserva l'esperienza politica. Da una prospettiva anarchica, come egli afferma? Oppure, coerentemente con le sue premesse, riempie il termine anarchismo con qual cosa d'altro?

Innanzi tutto vale la pena di sottolineare come vi è nell'impostazione bertiana una contrapposizione, uno iato insuperabile, fra la politica, colta solo nella sua rappresentazione di arte del dominio e della coercizione, e la libertà, rappresentata di fatto come sregolatezza (singolare "pura decisione"). È chiaro che se i termini della questione vengo posti in questo modo, la politica, in qualsiasi caso, è una limitazione della libertà. Quindi, per prendere a prestito una espressine di Francesco Gentile, *la politica è un inconveniente* che si abbatte sull'individuo isolato dalla sua sregolata volontà inibendogli di volere tutto ciò che può. D'altro canto la politica è pur sempre un male necessario, in quanto una moltitudine sregolata non può costituire una comunità, poiché una comunità si costituisce attraverso delle regole; ma ogni regola appare, in questa prospettiva, lesiva della libertà (che è sregolatezza). Quindi non si esce dalla aporia: o politica e quindi violazione della libertà (dei diritti naturali dell'uomo allo stato di natura), o libertà e quindi impossibilità di convivenza pacifica (perché in quanto liberi, tutti hanno diritto a tutto – vogliono tutto ciò che possono). Teniamo anche presente che non si possono dare giudizi di valore sulle libere volizioni (la libertà in quanto "pura decisione" non ha criteri oggettivi di valutazione – banalmente, *de gustibus non disputandum est*).

Come tentare di uscire da questa situazione di stallo? Attraverso lo Stato, il quale però, proprio nella prospettiva di salvaguardare particelle di libertà, deve essere *il più piccolo possibile*, uno Stato impercettibile andrebbe bene, che permetta agli individui a lui soggetti di perseguire i propri (inqualificabili) desideri, purché gli stessi non creino nocumento alla pace sociale, al controllo sociale.

A questo punto pare di sentire salmodiare: *la mia libertà finisce dove comincia la libertà altrui …*

Ma questa non è la prospettiva anarchica! Questo è liberalismo nel senso proprio del termine! Un liberalismo che ricerca il male minore. Infatti, per Berti, "la scelta del male minore è una scelta necessaria a cui nessun amante della libertà può sottrarsi. […] La scelta del male minore non è una scelta riformista, dal momento che non riguarda i mezzi anarchici in rapporto ai fini anarchici, ma riguarda tutti quei mezzi atti a raggiungere una maggiore libertà, o un minor grado di oppressione indipendentemente dai fini anarchici stessi"[123].

A me pare che questa scelta *gradualista*, come la definisce l'autore richiamandosi a Malatesta, sia chiaramente da ascriversi nel variegato mondo della modernità politica e specificamente al liberalismo. L'anarchismo non si pone nell'ottica del "male minore", concetto molto prossimo a quello di "male necessario", non perché sia prospettiva di pensiero *estremista* (o, forse meglio, di stampo manicheo), ma per la semplice ragione che si pone il problema politico della medietà fra eccesso e difetto. Una medietà che non è compromesso (in questo senso non è riformista), ma affermazione dialettica e, pertanto, sempre rivedibile, della giusta misura. In questo l'anarchismo non appare *gradualista*, perché non vi sono gradi di volta in volta superiori da raggiungere; infatti, una volta istituzionalizzata la giusta misura si afferma come tale e non quale intermedio passo verso la realizzazione di un norma

122 *Ibidem*, pp. 252-253.

123 *Ibidem*, pp. 254-255.

ideale. Ma in quanto frutto di una ricerca dialettica non potrà mai risultare in imperituro fissata. Ogni qual volta risulterà opportuno la stessa andrà dialetticamente rivista e ridefinita. Né compromesso, né gradualismo, ma una attività politica incentrata sulla perenne ricerca dialettica della giusta misura fra eccesso e difetto. In questo l'anarchismo dimostra tutta la sua essenza di prospettiva politica antimoderna, per ricollegarsi intimamente con il pensiero classico.

Berti rifugge da ogni riferimento a tale prospettiva di pensiero, non coglie dal pensiero politico non-moderno alcuno spunto per ricercare risposte ai quesiti intorno alla valenza universale dell'anarchismo, che egli con chiarezza pone al suo lettore.

Ancora troviamo teorizzato nel suo volume come "l'idea anarchica se da una parte è la punta estrema della secolarizzazione, ne è dall'altra anche la sua radicale reazione. [...] Essendo allo stesso tempo, e dunque contraddittoriamente, espressione radicale della secolarizzazione e risposta estrema ai disgreganti effetti sociali prodotti proprio dalla secolarizzazione, [l'idea anarchica] si identifica nel totale rifiuto della dimensione mondana e mediatrice tipica della politica. Si è infatti auto identificata nella risposta «morale» alla secolarizzazione perché ha proposto una rottura storica e radicale con la secolare tradizione machiavellica fondata sulla separazione fra l'etica e la politica"[124]. Al di là di echi derivanti dalla nota triade hegeliana, che pare in qualche modo sovraintendere questa visione di un'idea anarchica quale sintesi fra affermazione e negazione della secolarizzazione e che, pertanto, anche nel momento della sintesi, non esce da tale ambito, va rilevato ancora una volta come l'esito più macroscopico del processo di secolarizzazione in ambito politico è stato, in buona sostanza, la sostituzione di una divinità (il Dio immortale) con un'altra (lo Stato – magari definito dio mortale, ma pur sempre sovrano). La secolarizzazione, nell'abbattere vecchi idoli, ne crea degli altri e conduce verso l'idolatria del potere in quanto tale, che si manifesta quale forza bruta razionalizzata ed istituzionalizzata nelle articolazioni dell'ente Stato – il più grande prodotto della secolarizzazione. Ora l'anarchismo, come lo stesso Berti in più punti sottolinea, si costituisce intorno al rifiuto del potere, meglio della rappresentazione, tipicamente moderna, della politica quale pura manifestazione di potere e, quindi, della irriducibile volontà di separare l'idea di giustizia da quella di politica.

L'anarchismo è la più radicale negazione della modernità politica ed è totalmente estraneo a questo processo. Non ci sono giochi di dialettica hegeliana che possano argomentare il contrario; il fatto (innegabile) che l'anarchismo storicamente sorga in epoca moderna non significa affatto che lo stesso sia in qualche modo compromesso con il pensiero politico della modernità, l'anarchismo (il pensare anarchico) manifesta, in epoca moderna, l'assoluta contrarietà dalla prospettiva politica moderna; non sorge da questa, ma si oppone a questa. Va rilevato come l'anarchismo, da un punto di vista prettamente teoretico non abbisogni della modernità per sorgere è svilupparsi, al contrario – come ho cerato di argomentare nella prima parte – lo stesso è riscontrabile nella prospettiva socratico-aristotelica (faccio notare, per inciso, come escludo ancora una volta ogni richiamo a Platone), perché è proprio in questa prospettiva classica che la politica non è rapporto di forza[125], ma sforzo comune a tutti i liberi di una *polis* di ricercare ed individuare il giusto mezzo.

Tutto ciò, a scanso d'equivoci, non vuole affatto significare che i due *Greci* siano autori da ricollegarsi al pensiero anarchico classico, ma che lì e soltanto lì si trova il fondamento teoretico che permette all'anarchismo di evitare derive all'interno della modernità, derive che lo porterebbero, se non opportunamente corrette, a palesarsi come un delirio ideologico frutto della modernità.

124 *Ibidem*, pp. 256-257.

125 Ancora Berti si richiama alla prospettiva moderna (in una sorta di polifonia che raccoglie contributi da Kant a Schmitt) nel momento in cui ritiene come "tutta l'attenzione deve essere portata sul politico, sul politico come decisone, sul politico come insuperabile e realistica consapevolezza dei rapporti di forza, cioè come capacità di comprensione dei limiti d'azione posti in essere da questi rapporti di forza", *ibidem*, pp. 258-259.

4.4 Su un'antropologia in chiave moderna. Il rifiuto anarchico della sregolatezza

Di converso risulta molto importante e pienamente condivisibile la riflessione di Berti proposta nel paragrafo dedicato al *costruttivismo utopico*, in particolare le critiche all'idea *esaustiva di uomo*, nonché, quelle di carattere più generale, alla struttura utopica[126]. Risulta anche pienamente condivisibile, ed anzi assai apprezzabile, la critica apportata ad una rappresentazione dell'anarchismo quale "filosofia di fine della storia"[127]. Qui l'analisi porta ad evidenziare una latente tendenza da parte dell'autore a ricercare una dimensione universale dell'anarchismo nel suo essere dialettico, ovvero nell'opporsi ad ogni dogma ed a prospettare una inesauribile problematicizzazione della realtà; pertanto, pare emergere l'idea di un pensare anarchico che, prendendo a modello la dialettica classica, si discosta sempre più della prospettiva politica moderna.

Ancora una volta però si assiste ad una esaltazione del liberalismo quale, di fatto, struttura di pensiero anarchico, nel momento in cui si evidenziano nel primo le sue componenti anti dogmatiche che determinerebbero una genuina propensione all'esperienza politica, ovvero alla costante ed inesauribile ricerca di medietà politica non indirizzata né condotta da previe e dogmatiche assunzioni.

Ma proprio con riguardo a quanto si è andato ora dicendo, va notato come il liberalismo ha, per così dire, un'idea esaustiva di uomo, che è poi quella legata alla rappresentazione dell'essere umano come essere sregolato e libero in quanto isolato; tale rappresentazione pervade la speculazione dei pensatori liberali, da Locke a Kant[128] (per tacere poi di Hobbes, che va considerato a pieno titolo un pensatore liberale, nel senso che espunge dalla sua riflessione ogni riferimento a valori o a verità politiche, che invece informano – nel tentativo di togliere l'individuo dalla sua originale solitudine – il pensiero di Rousseau, da cui le sue interpretazioni in chiave totalitaria[129]).

L'antropologia liberale è negativa e tendente – attraverso il contrattualismo – a fondare l'assolutismo dello Stato. Di converso, l'antropologia anarchica non può essere definita; nel senso che lo stesso non propugna un ideale di essere umano di per sé regolato, ma corrotto dalla società (riproponendo in questo modo il mito rousseauiano del buon selvaggio). L'anarchismo recepisce l'essere umano nella sua interezza, così come lo stesso nella sua concreta vita si manifesta. È proprio questo accostarsi non preconcetto all'essere umano che permette all'anarchismo di dialettizzarsi con la realtà e non, viceversa, imporre alla realtà una particolare direzione, che verrebbe derivata dalla ipotetica rappresentazione dell'uomo. Ed è in questo senso che ancora una volta l'anarchismo di differenzia e si distanzia dalla prospettiva politica moderna e, quindi, dal liberalismo. I due piani, quello dell'anarchismo e quello della modernità, non paiono essere comunicanti.

126 Cfr. *ibidem*, pp. 259-263.

127 "L'anarchismo deve abbandonare ogni filosofia di fine della storia; deve smettere di pensare in senso poietico; deve uscire dal mito ed entrare nella realtà; deve eliminare il principio stesso di speranza. Volendo richiamare due autori contemporanei contrapposti, potremmo giungere a dire che dovrebbe passare dal *principio di speranza* (Ernst Boloch) al *principio di responsabilità* (Hans Jonas). Deve, insomma, ateizzarsi definitivamente, diventare adulto e sradicare da sé ogni dimensione progettuale, ciò implica la dissoluzione di ogni misticismo, fonte di infinite demagogie miopi ed irresponsabili. L'utopia è l'orizzonte che ha drogato il pensiero anarchico. [...] Un anarchismo maturo deve abbandonare ogni idea definitiva di natura umana, essendo questo, un problema irrisolvibile (ed è bene che sia irrisolvibile). Ogni pensare utopistico è un pensare costruttivista e quindi scientificamente fallimentare. Ogni progetto sociale è inutile (e stupido). Ed è contro la libertà", *ibidem*, pp. 262-263.

128 "La cifra autentica del moderno si riassume in una sola parola: individualismo. Vale a dire una concezione della vita che proprio della finitudine ha fatto la ragione della sua esistenza e che è stata espressa nel modo più compiuto dalla società borghese (precisamente dall'individualismo borghese che trova il suo vero *habitat* nella cosiddetta società civile in contrapposizione a quella politica), la quale, come tutti sanno, più che sul preteso valore onnicomprensivo della *razionalità*, si è retta sul valore molto meno prometeico, ma assai più concreto e reale, del *ragionevole*", *ibidem*, p. 310.

129 Vedi in proposito il volume di Jacob Talmon, *Le origini della democrazia totalitaria*, qui già richiamato.

D'altro canto, come lo stesso Berti rileva, l'anarchismo appare chiaramente non permeato dal contrattualismo moderno, da quell'idea di contratto sociale, che è il momento fondante della costruzione politica liberale[130], ovvero del potere irresistibile, perché sovrano, dello Stato. Ciò non di meno l'autore tenta di accomunare per l'ennesima volta le radici dell'anarchismo con quelle del liberalismo. Ciò risulta palese ove si afferma: "il libertarismo porta [...] all'estrema conclusione logica il presupposto primario del liberalismo classico espresso dalla versione liberista del *laissez faire* [...]. Qualunque esistenza politica – esistenza che è sempre, inevitabilmente, espressione di una forza collettiva – è, in sé, una minaccia permanente della libertà individuale. Il libertarismo fa dunque il paio con l'anarchismo classico"[131].

Qui pare che il dissenso nel confronti di Berti raggiunga l'acme; per intanto, va sottolineato come il liberalismo, per tramite della *fictio* del contratto sociale, fonda una esperienza politica basata esclusivamente sul potere; viceversa, l'anarchismo recupera una concezione della politica avulsa dal potere e ancorata alla libertà. Quindi, se ciò appare corretto, ci troviamo di fronte a due posizioni antitetiche ed inconciliabili.

La citazione riportata apre anche un altro problema; correttamente Berti descrive lo stato d'animo del liberale di fronte alla politica: qualunque esistenza politica è un attacco alla libertà individuale. In questa prospettiva anche l'*altro*, tutto ciò che non è ricompreso nell'unità, che è cioè fuori dall'individuo, costituisce di per sé una minaccia per la libertà del singolo. La libertà è infatti prerogativa dell'individuo, del singolo isolato, non dell'*animale sociale*, che, in quanto vivente in comunità, ne viene da questa, da tutti i singoli componenti e dalla loro unione, limitato. I rapporti politici sono limitativi della libertà, quindi, come già evidenziato, la politica appare quale inconveniente. Ma questa è la prospettiva liberale.

L'anarchismo, al contrario, riconosce la libertà nel rapporto con gli altri, non nella solitudine di un ipotetico stato di natura. L'anarchismo riconosce la libertà solo nel rapporto politico, nella relazione con altri soggetti ugualmente liberi e rifugge dalla statualità in quanto la stessa è fondante un rapporto di natura dispotica (quindi, opposto al rapporto politico). La prospettiva moderna, viceversa, nel relegare la libertà nella solitudine dell'individuo isolato, rappresenta ogni rapporto con gli altri come una limitazione della libertà (che poi altro non è che sregolatezza), ma impossibilitata a fondare su questa ipotetica propensione all'irregolarità (abbiamo sopra affermato come questa è l'idea esaustiva dell'essere umano, che sta alla base della costruzione e della progettualità, in generale, moderna e liberale nel particolare) alcun controllo sociale, la usa strumentalmente per fondare il meccanismo del controllo sociale (lo Stato – qui inteso come male necessario), il quale, con potere irresistibile derivatogli dal fantasioso contratto sociale, tutelerà le libertà naturali (gli altrettanto fantasiosi diritti naturali o dello stato di natura). In realtà, ciò che il liberalismo, nel suo inverarsi storico nella società borghese, tende a tutelare è la *sua* libertà, ovvero il diritto di proprietà. Infatti, è sulla concreta proprietà che si fonda e ruota la costruzione politica del liberalismo, non sull'astratta libertà. In questo senso, la libertà tutelata è la libertà dei proprietari, non quella degli esseri umani.

Con tutto questo l'anarchismo non ha nulla a che vedere, l'anarchismo non fa il paio con il liberalismo perché non è una sua estrema emanazione: è la sua radicale negazione. Per fare il paio, l'anarchismo dovrebbe rappresentare, anch'esso, la libertà come sregolatezza: è, in realtà, questo il caso del *libertarismo* a cui Berti fa riferimento, ma non è la prospettiva dell'anarchismo, che ha una visone opposta della libertà. La libertà è responsabilità ed è scelta, cosa che può avvenire soltanto all'interno di una *polis*, non nella sregolata solitudine dell'individuo.

In considerazione a ciò risulta teoreticamente problematico sostenere, cosa puntualmente fatta dall'autore, come "l'anarchismo classico non ha modo di giustificare la limitazione della libertà del singolo, se questa libertà si svolge «fra adulti e consenzienti»"[132].

130 Cfr. G. Berti, *Libertà senza rivoluzione*, cit., pp. 266-267.

131 *Ibidem*, pp. 301-302.

132 *Ibidem*, p. 305.

Il tutto pare coerente con la definizione di libertà proposta quale "pura decisione". Il problema è che tale impostazione risulta certamente appropriata per il liberalismo, ma del tutto fuorviante se si tratta di prendere in considerazione l'anarchismo, il quale, presupponendo la libertà legata all'autonomia, non può che costituirsi intorno al radicale rifiuto della sregolatezza. In questo modo l'anarchismo giustifica la limitazione – ovvero *la repressione* – di ogni pulsione che lede il principio di autonomia, che tende cioè a trasformare la libertà in sregolatezza. Qui non si tratta di limitare la libertà in nome di altri valori (quali l'uguaglianza o la solidarietà)[133], si tratta anzitutto d'affermare come per l'anarchismo la libertà è cosa ben diversa dalla sregolatezza; se la libertà come autonomia non può risultare limitata, il che implicherebbe traghettare dal mondo della politica a quello del dispotismo, la sregolatezza (ovvero la manifestazione concreta di chi è schiavo delle proprie pulsioni) non solo ritrova limitazione, ma anche repressione in una prospettiva anarchica.

La libertà per l'anarchismo, che risulta, come più volte sottolineato, inscindibile dall'uguaglianza e, pertanto, non da questa (intesa quale entità estranea alla libertà stessa) determinata, si concretizza nella responsabilità della scelta, non in pura decisione contingentemente determinata dalle momentanee passioni del soggetto volente. Questo sarà valido per il liberalismo, che non potendo concepire la libertà come autonomia, né lasciare il tutto in balia delle passioni, *inventa* (*rectius*, attraverso questa rappresentazione della libertà *legittima*) lo Stato, macchina di controllo sociale, che frantuma la libertà di liberali, imponendo eteronomamente comportamenti (non regolari, ma conformi alle sue regole).

Se l'anarchismo cade in questa trappola teorica non solo perde ogni precipuità teoretica, ma anche, rappresentandosi come momento estremo del liberalismo fautore di una libertà selvaggia, giustifica la costruzione assolutistica della prospettiva politica moderna, nel momento in cui rende necessaria la presenza regolatrice del *Gran Leviatano*, unica entità capace di garantire controllo e pace sociale in assenza di propensione di regolarità e di autonomia da parte dei consociati (i quali null'altro sarebbero, in assenza del sovrano, che una moltitudine disaggregata incapace, cioè, di regolamentarsi)[134].

L'anarchismo, di fatto, opera una radicale critica alla teoria liberale individualistica, ma non per questo cade "nel magma labirintico più profondo della possibilità epistemologica del totalitarismo"[135]. Una prospettiva politica che riconosca il proprio fulcro nella libertà e nell'uguaglianza che contraddistingue dei partecipanti alla vita della comunità (la *polis* della grecità classica), solo attraverso assonanze linguistiche (ma assolutamente non teoretiche) può venire ricondotta al fenomeno (moderno) del totalitarismo. La critica all'individualismo liberale non apre la porta al totalitarismo: è anzitutto la critica ad una antropologia esaustiva che si fonda sulla rappresentazione di un essere umano quale individuo isolato e, in quanto tale, sregolato ed incapace ontologicamente di comportamenti regolari *in assenza di un padrone*; è nel contempo affermazione della possibilità di manifestarsi della libertà solo all'interno di un rapporto politico e negazione, come esiziale alla libertà ed all'uguaglianza, di ogni forma di rapporto dispotico.

4.5 Relativismo culturale e giustificazione dialettica. Conclusioni

Un'ultima annotazione prima di chiudere questo forse prolisso contributo alla ricerca

133 Cfr. *ibidem*, pp. 305-306.

134 Al di là del richiamo implicito alla prospettiva hobbesiana, il discorso ricomprende senz'ombra di dubbio anche la speculazione lockiana; lo stato di natura di Locke, indubbiamente non descritto come il terreno della guerra di tutti contro tutti, dovrà pure presentare delle *lacune* acciocché gli esseri umani acconsentano di transitare da una condizione di assoluta libertà (ove incondizionato vige il diritto naturale di proprietà – vita, libertà ed avere), ad una di assoluta soggezione al sovrano (Magistrato civile). Il problema, come noto, per Locke è che i soggetti in un stato di natura, mancando istituzioni statuali garanti di terzietà, risulterebbero giudici in causa propria. Ovvero la loro sregolatezza, il cedere alla passioni, impedirebbe loro di porre e rispettare regole; quindi, per quanto *ordinato* anche lo stato di natura lockiano è popolato da una moltitudine disaggregata incapace di per sé di *aggregarsi* intorno a regole.

135 *Ibidem*, p. 317.

della valenza universale dell'anarchismo proposta da Berti. Egli afferma "che il relativismo culturale costituisce uno degli aspetti più forti della modernità capitalistica, tanto da occupare un posto significativo nella autocoscienza dell'occidente; esso, prima di tutto, è una grande e connaturata conquista della civiltà liberale e soltanto della civiltà liberale"[136]. Ora, che il relativismo culturale sia "conquista" dell'Occidente moderno è giusta constatazione, che va pienamente condivisa, la non-modernità non si fonda sul relativismo ma sulla valutazione. L'anarchismo non è prospettiva a-valutativa che possa, pertanto, ricondursi a tale relativismo culturale.

Alcune brevi argomentazioni vanno in proposito effettuate. Anzitutto, che il relativismo cultuale "conquista della civiltà liberale" sia da ricondursi alla lockiana *Epistola de tolerantia* pare cosa poco dubbia; è l'*Epistola* che fonda il moto di tolleranza che pervade il liberalismo e che presuppone una idea di libertà non dissimile a quella proposta da Berti. Se è proprio a tale testo che facciamo riferimento nel vedere dispiegarsi nella prassi sociale la tolleranza culturale, allora dobbiamo ancora un volta riconoscere come tale tolleranza è connaturata con l'esercizio del potere, nel senso, come già detto, che il potere tollera tutto ciò che non lo mette in discussione, ma ciò che potrebbe discutere il potere non è assolutamente tollerato ed anzi e represso.

Qui esiste un metro di valutazione, pertanto non corrisponde a realtà l'affermazione per la quale, la prospettiva politica moderna (ed il liberalismo in particolare) è prospettiva a-valutativa, che ha espulso dal suo orizzonte cognitivo il giudizio di valore. Questo è presente ed informa tale modo d'essere della rappresentazione dei fatti politici; lo spartiacque potrebbe così venire definito: tutto ciò che concorre a rafforzare il centro del potere va giudicato in modo positivo, al contrario, tutto ciò che favorisce una sua disgregazione va giudicato in modo negativo. Ciò che promuove il potere è legittimo, ciò che lo contrasta è illegittimo (e quindi non *tollerabile*). Ci troviamo di fronte ad un *relativismo relativo* e, quindi, apparente; non tutti i fini possono venire perseguiti, soltanto quelli consentiti dal potere e finalizzati alla sua perpetuazione.

Il relativismo cultuale di stampo liberale è solo apparente, nel momento in cui surrettiziamente viene proposto un valore quale discrimine per gli altri; ed è ancora il valore del potere che vuole spacciarsi per neutrale.

Per ricercare un cosiddetto relativismo culturale capace di fondare una valutazione valoriale, ovvero non propenso a derive nichilistiche, né ad assunzioni di verità politiche, pare necessario rivolgersi ancora alla prospettiva socratico-aristotelica (segnatamente all'*Etica a Nicomacco*, a cui si è già fatto più volte riferimento). Se, infatti, il problema è "motivare questi valori partendo da una premessa altrettanto universale-razionale [... in quanto i valori ...] devono *valere per tutti*, ma devono essere *giustificati per tutti*"[137], pare che l'unica strada aperta per una prospettiva anarchica sia l'argomentazione dialettica, legata, per un verso ai *luoghi comuni*, per altro al principio di non contraddizione. La fondazione dei valori, per sfuggire al dogmatismo, non potrà che avere natura entimematica, ovvero riconducibile a logiche argomentative e non deduttive. Con tale metodo appare possibile determinare una sempre rivedibile gerarchia valoriale nell'ambito di un relativismo culturale inteso quale prospettiva antidogmatica, che ricerca una irraggiungibile verità (*logos*) e rispetto a questa relativizza ogni parziale assunzione veritativa riconoscendola come mera e sempre ridiscutibile opinione (*doxa*). Ma anche qui si suggerisce l'abbandono della modernità e l'abbraccio della dialettica classica, della quale però non vi è traccia nell'opera di Berti.

In definitiva pare che il nostro nel proporre un itinerario illuminato da una *Libertà senza rivoluzione*, indugi pericolosamente sulle affinità fra l'anarchismo e la modernità politica, segnatamente quella liberale, inibendo di molto le potenzialità universali dello stesso. L'anarchismo va letto quale filosofia, quindi, quale irrinunciabile critica al dogma ed al principio del dominio in quanto esiziale al filosofare stesso, alla libera (ma non sregolata) ricerca.

136 *Ibidem*, p. 325.

137 *Ibidem*, p. 339.

In questo senso, modificando una preposizione articolata in un passo di Berti, "l'anarchismo va ripensato come quel pensiero che può costituire realmente una delle grandi alternativa politiche *alla* modernità"[138].

Marco Cossutta, professore associato di Filosofia del Diritto nell'Università degli Studî di Trieste, Coordinatore del Corso di Studio magistrale in Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità.

138 *Ibidem*, p. 357.